



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori:

Dr.ssa Rosa Patrizia SINISI

Presidente

Dr. Vito FANIZZI

Consigliere

Dr.ssa Margherita GRIPPO

Consigliere estensore

all'udienza del 23/06/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
DIBATTIMENTALE

nel processo penale a carico di:

1) **SPALLANZANI GIAMBATTISTA**, nato il 16/06/1928 a Scandiano

- domicilio dichiarato Via Trento, 30/3 - Genova - CONTUMACE -

2) **NOCE SERGIO**, nato il 28/07/1935 a Chiavari - elettivamente

domiciliato presso l'Avv. Fabrizio Lemme - Foro di Roma

- CONTUMACE -

3) **ANGELINI ATTILIO**, nato il 14/04/1938 a Torino - residente Via

Vallombrosa, 18 - Roma

- CONTUMACE -

4) **MORSILLO GIROLAMO**, nato il 05/11/1933 a Napoli -

- DECEDUTO il 13.10.2015 -

N. 563/2017 R.S.

del 23/06/2017

N. 2015/226 R.G.

N. 1999/2822 +
2009/9968 R.G.N.R.

N. _____ Repertorio

depositata in cancelleria il

19 SET. 2017 -

avviso di deposito ed estratto

ex art. 548 co.2 / co.3

comun. al P.G. _____

notif. a dif. _____

notif. a imp. _____

sentenza irrevocabile il

comunicaz. ex art. 15 reg. es.

comunicaz. ex art. 27 reg. es.

estratto ex art. 28 reg. es. a:
P.G. / PM Trib. il

scheda il _____

comunicazione Questura

N. _____ prot. SIAMM



5) CHINDEMI FRANCESCO, nato il 09/12/1944 a Rosarno, residente a Pisa;
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Fabrizio Lemme – Foro di Roma

- CONTUMACE -

6) MUNI NICOLA, nato il 28/07/1934 a Basicò (ME), residente a Giuliano in
Campania (NA); elettivamente domiciliato presso l'Avv. Fabrizio Lemme – Foro
di Roma

- CONTUMACE -

7) LUPO MARIO, nato l'11/10/1934 a Tripoli (Libia) – domicilio dichiarato Via
S. Valentino, 21 – Roma

- CONTUMACE -

8) GAMBARDELLA GIOVANNI, nato il 22/04/1935 a Taranto, residente a
Genova; elettivamente domiciliato presso l'Avv. Corrado Pagano – Foro di
Genova

- CONTUMACE -

9) BENEVENTO GIORGIO, nato il 22/09/1929 a Lodi – elettivamente
domiciliato presso l'Avv. Fabrizio Lemme – Foro di Roma

- DECEDUTO il 6.9.2015 -

10) GILLERIO GIOVANNI, nato il 26/02/1943 ad Abbiategrasso – domicilio
dichiarato Via Trieste, 22 – Abbiategrasso (MI)

- CONTUMACE -

11) NARDI PIERO, nato l'08/03/1945 a Roma, residente a Genova;
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Cesare Manzitti – Foro di Genova

- CONTUMACE -

12) ZAPPA GIORGIO, nato il 05/02/1945 a Casatenovo, residente a Roma;
elettivamente domiciliato Presso l'Avv. Marcello Melandri – Foro di Taranto

- CONTUMACE -

13) FOSSA BRUNO, nato il 15/02/1943 a Fiume – residente Via Corsica, 9 –
Genova ovvero: Via E. Riboli, 10/11 – Genova

- CONTUMACE -



- 14) **MORICONI ALBERTO**, nato l'11/04/1944 ad Assisi – residente Via del
Municipio, 2 – Spoleto - CONTUMACE -
- 15) **RONCAN RICCARDO**, nato il 14/10/1934 a Genova – residente Via Siena,
19-7 – Genova - CONTUMACE -
- 16) **BOLOGNINI ALDO**, nato il 21/04/1946 a Genova, residente a Basiglio (MI):
– elettivamente domiciliato presso l'Avv. Ugo Lecis – Foro di Milano
- CONTUMACE -
- 17) **CONSOLINI MASSIMO**, nato il 30/04/1944 a Roma, residente a Genova:
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Matteo Grassi – Foro di Milano
- CONTUMACE -
- 18) **SAVOIA COSTANTINO**, nato l'01/07/1941 a Roma – residente Via dei
Frassini, 10 – Formello (Roma) - CONTUMACE -
- 19) **MASINI MARIO**, nato il 05/08/1943 a Cinisi, residente a Varazza (SV):
presso l'Avv. Fabio Fossati – Foro di Genova (ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis
c.p.p.) - CONTUMACE -
- 20) **GABRIELLI LAMBERTO**, nato il 05/05/1947 a Toffia, residente a Roma;
– elettivamente domiciliato presso l'Avv. Vittorio Manes – Foro di Bologna
- CONTUMACE -
- 21) **MILANESE TOMMASO VINCENZO**, nato il 26/07/1947 a Mesagne,
residente a Roma; elettivamente domiciliato presso l'Avv. Vittorio Manes – Foro
di Bologna - CONTUMACE -
- 22) **ROCCHI AUGUSTO**, nato il 05/09/1941 a Roma, ivi residente;
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Vittorio Manes – Foro di Bologna; **già
presente** - NON NCOMPARSO -



23) CASSARO RENATO, nato il 21/07/1940 a Tripoli (Libia), residente a Roma; elettivamente domiciliato presso l'Avv. Alessandro Diddi – Foro di Roma

- CONTUMACE -

24) SIMEONI FRANCO, nato l'01/02/1935 a Rieti, ivi residente; elettivamente domiciliato presso l'Avv. Fabrizio Lemme – Foro di Roma - CONTUMACE -

25) SALVATORE ETTORE MARIO, nato il 02/01/1946 a Candida – residente Viale Virgilio, 106 - Taranto - CONTUMACE -

26) CAPOGROSSO LUIGI, nato il 21/05/1955 a Manduria, ivi residente alla via Bizzarri, 132 – elettivamente domiciliato presso l'Avv. Egidio Albanese – Foro di Taranto - CONTUMACE -

27) RIVA FABIO ARTURO, nato il 20/07/1954 a Milano – attualmente detenuto p.a.c. c/o la Casa Circondariale di Taranto

- ASSENTE PER RINUNCIA -

appellanti gli **imputati**: Spallanzani Giambattista, Noce Sergio, Angelini Attilio, Morsillo Girolamo, Chindemi Francesco, Muni Nicola, Lupo Mario, Gambardella Giovanni, Benevento Giorgio, Gillerio Giovanni, Nardi Piero, Zappa Giorgio, Fossa Bruno, Moriconi Alberto, Roncan Riccardo Francesco, Bolognini Aldo, Consolini Massimo, Savoia Costantino, Masini Mario, Gabrielli Lamberto, Milanese Tommaso Vincenzo, Rocchi Augusto, Cassaro Renato, Simeoni Franco, Salvatore Ettore Mario, Capogrosso Luigi e Riva Fabio Arturo e

le **parti civili**: - OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO O.N.A., in persona del suo presidente e legale rappresentante Avv. Ezio Bonanni - ASSOCIAZIONE CONTRAMIANTO e ALTRI RISCHI ONLUS, in persona del legale Rappresentante Luciano Carfeo avverso la sentenza n. 1431/2014 emessa il



23/05/2014 dal Tribunale di Taranto - che, in relazione a quanto in rubrica contestato nel procedimento

n. 2822/99 R.G.N.R. - n. 6351/10 R.G. DIB. a:

- SPALLANZANI GIAMBATTISTA, nella qualità di direttore dello stabilimento siderurgico denominato "ITALSIDER" di Taranto dal 1978 al 1982;
- NOCE SERGIO, nella qualità di direttore dello stabilimento siderurgico denominato "ITALSIDER" di Taranto dal 1982 al 1984;
- ANGELINI ATTILIO, nella qualità di direttore dello stabilimento siderurgico denominato "ITALSIDER" di Taranto dal 1984 al giugno 1987;
- MORSILLO GIROLAMO, nella qualità di direttore dello stabilimento siderurgico denominato "ITALSIDER" e poi "ILVA" di Taranto dal luglio 1987 al dicembre 1988;
- CHINDEMI FRANCESCO, nella qualità di direttore dello stabilimento siderurgico denominato "ILVA" di Taranto dal gennaio 1989 al luglio 1993;
- MUNI NICOLA, nella qualità di direttore dello stabilimento siderurgico denominato "ILVA" di Taranto dall'agosto 1993 al 25.04.1995;
- LUPO MARIO, nella qualità di presidente del C.d.A. dello stabilimento siderurgico denominato "ILVA S.p.A." di Taranto dal 10/05/1988 al 20/06/1991;
- OMISSIS;
- GAMBARDELLA GIOVANNI, nella qualità di amministratore delegato dello stabilimento siderurgico denominato "ILVA S.p.A." di Taranto dal 10.05.1988 al 17.02.1993;
- OMISSIS;

- BENEVENTO GIORGIO, nella qualità di vicepresidente del C.d.A. dello stabilimento siderurgico denominato "ILVA S.p.A." di Taranto dal 29.03.1990 al 17.02.1993;
- GILLERIO GIOVANNI, nella qualità di vice Direttore Generale dell'ILVA S.p.A. così come stabilito nella riunione del C.d.A. del 15.09.88 dovendo compiere presso le pubbliche amministrazioni, istituti enti ed uffici privati tutti gli atti ed operazioni necessari agli adempimenti prescritti dalle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti sulla tutela dell'ambiente e sulla igiene e sicurezza del lavoro e contro l'inquinamento assumendo piena responsabilità relativamente a tali adempimenti anche nei confronti di terzi;
- NARDI PIERO, nella qualità di vice Direttore Generale dell'ILVA S.p.A. così come stabilito nella seduta del C.d.A. del 15.09.1988, con le mansioni di cui al punto 15);
- ZAPPA GIORGIO, nella qualità di vice Direttore Generale dell'ILVA S.p.A. così come stabilito nella seduta del C.d.A. del 15.09.1988, con le mansioni di cui al punto 15);
- FOSSA BRUNO, dirigente con le mansioni di cui al precedente punto 15) così come stabilito nella seduta del C.d.A. del 15.09.1988;
- MORICONI ALBERTO, dirigente con le mansioni di cui al precedente punto 15) così come stabilito nella seduta del C.d.A. del 15.09.1988;
- RONCAN RICCARDO, dirigente con le mansioni di cui al precedente punto 15) così come stabilito nella seduta del C.d.A. del 15.09.1988;
- BOLOGNINI ALDO, dirigente con le mansioni di cui al precedente punto 15) così come stabilito nella seduta del C.d.A. del 15.09.1988;
- CONSOLINI MASSIMO, dirigente con le mansioni di cui al precedente punto 15) così come stabilito nella seduta del C.d.A. del 15.09.1988.



in ordine al delitto previsto e punito dagli artt.113, 81 cpv, 61 n.3, 589 commi 2 e 3 , 590, 449, (451 per il quale capo si è proceduto separatamente) C.P. perché, in cooperazione tra loro e nelle rispettive qualità indicate a fianco di ogni nominativo, con più azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo nonostante la previsione dell'evento (e cioè la morte e la malattia di più persone) per colpa cagionavano il decesso e malattia professionali dei soggetti sotto indicati: 1) Arpino Carmine, 2) Capozza Francesco, 3) Cavalchini Giovanni, 4) Chirico Angelo, 5) Gigante Angelo, 6) Imperatore Nunzio, 7) La Fratta Giuseppe, 8) Mezzapesa Giovanni, 9) Pignatale Vincenzo, 10) Pizzolla Francesco, 11) Sebastio Antonio, 12) Simonelli Domenico, 13) Tallilli Antonio, 14) Reale Cataldo, 15) Stasi Angelo, 16) Di Festa Amedeo, come da tabella allegata al presente decreto. In particolare gli odierni imputati creavano negli anni (o non si preoccupavano di aver creato o di non aver eliminato) una particolare miscela di elementi dannosi per la salute dei lavoratori: acidi tossici, apirolo, diossina, amianto e polveri di amianto, polveri sottili e sottilissime, carbone, silice, ferro, anche in particelle, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), metalli pesanti, solidi e inerti, PCB (policlorobifenili), mercurio, anidride carbonica, fibrosanti. Il tutto, come ad esempio risulta da una CTU del dott. Carlo Campagna per Maggiore Rosario in data 1.9.2001 (in atti), cagionavano, quindi, le gravissime conseguenze di cui alla rubrica in quanto risultava inquinata tutta l'area dello stabilimento siderurgico (v. anche, tra i tanti documenti, nota dell'ispettore del Lavoro Salvatore Pataleo per il lavoratore Lo noce Cosimo Damiano inserita nel fascicolo nr.26/3171/05 Mod.21 (in atti ad colorandum). In sostanza, oltre a quanto sopra, si ometteva per anni di rendere edotti i dipendenti dei rischi per la salute prodotti dalle lavorazioni cui erano adibiti e dalle polveri che respiravano.



rischi già evidenziati addirittura dalla lontanissima Legge 12.4.1943 n.455. polveri e prodotti che si propagavano come già scritto in tutta l'area ILVA. **Elementi della colpa:** negligenza, imperizia, imprudenza sia da parte dei vari direttori di stabilimento, sia da amministratori delegati, sia da persone responsabili come da delega loro conferita nella riunione del CdA del 15.09.1988 così come meglio scritto al punto 15 dell'elenco degli imputati (Gillerio Giovanni) e così come meglio può leggersi nel lungo verbale della citata riunione esistente in atti. **Altri elementi di colpa specifica:** violazione degli artt. 2050, 2043, 2087, 2086 e 2104 C.C., art. 41 della Costituzione Italiana, art. 4 DPR 547/55, artt. 4 e 21 DPR 303/56, artt. 377, 387 DPR 547/77: con le aggravanti di cui all'art. 61 n. 1 - 5 - 7 - 8 -11 C.P. per aver commesso i reati per motivi futili (il profilo economico); profittando delle circostanze di tempo, di luogo e di persone che non consentivano una pubblica difesa; per aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevata gravità; per aver aggravato con il proprio comportamento le conseguenze del delitto commesso; per aver commesso il fatto con abuso della prestazione d'opera (esercizio dell'industria) autorizzata da pubblica autorità ed essendo, per di più, ben consci dell'evento. (In Taranto dal 1960 al 1995 (data del passaggio dell'Ilva alla famiglia Riva) con manifestazioni chimiche delle malattie anche successive a tale ultima data, considerato il periodo di latenza. Con la recidiva reiterata per Noce Sergio e Muni Nicola; con la recidiva semplice per Benevento Giorgio; con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per Fossa Bruno; con la recidiva specifica per Roncan Riccardo), nonché nel procedimento n. 9968/09 R.G.N.R. - n. 6482/12 R.G. DIB. a - SPALLANZANI GIAMBATTISTA, quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1978 al 31.12.1982;



- NOCE SERGIO, quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1982 al 31.12.1984, nonché quale dirigente aventi i poteri di cui al punto 5.8 del verbale del C.d.A. dell'Ilva Spa (società che ha gestito lo stabilimento siderurgico di Taranto) datato 15.9.88 ossia "compiere presso le P.A., istituti, ente e uffici privati tutti gli atti e operazioni necessari agli adempimenti prescritti da leggi regolamenti e disposizioni vigenti sulla tutela dell'ambiente e sull'igiene e sicurezza del lavoro e contro l'inquinamento con assunzioni di piena responsabilità relativamente a tali adempimenti anche nei confronti di terzi;
- ANGELINI ATTILIO, quale vice direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1983, poi quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1984 al 30.06.1987, nonché quale dirigente avente i poteri di cui al suddetto punto 5.8 del verbale del C.d.A. dell'Ilva Spa datato 15.9.88;
- MORSILLO GIROLAMO, quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1.7.1987 al 31.12.1988, nonché quale dirigente avente i poteri di cui al suddetto punto 5.8 del verbale del C.d.A. dell'Ilva Spa datato 15.9.88, poi anche direttore generale dell'Ilva Spa dal 26.5.93 con i medesimi poteri;
- LUPO MARIO, quale presidente del C.d.A. dell'Ilva S.p.A. dal 10.05.1988 al 20.06.1991;
- GAMBARDELLA GIOVANNI, quale consigliere e amministratore delegato del C.d.A. dell'Ilva S.p.A. dal 10.05.1988 al 25.2.1993;
- CHINDEMI FRANCESCO, quale direttore dello stabilimento Ilva di Taranto dal 1.1.1989 al 28.2.1993 cui altresì erano stati conferiti i poteri di cui al suddetto punto 5.8 del verbale del C.d.A. dell'Ilva Spa datato 15.9.88;
- BENEVENTO GIORGIO, quale componente e membro del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione dell'Ilva Spa e direttore generale della stessa dal 10.5.88



al quale altresì, erano stati conferiti i poteri di cui al suddetto punto 5.8 del verbale del C.d.A. dell'Ilva Spa datato 15.9.88, poi vicepresidente del C.d.A. dell'Ilva Spa dal 29.03.1990 al 17.02.1993 e quale presidente del C.d.A. dell'Ilva Laminati Piani Srl (società costituita a seguito di scissione dall'Ilva Spa messa in liquidazione con deliberazione dell'assemblea straordinario datata 31.10.1993) dal 21.12.1993 al maggio 1995;

- GILLERIO GIOVANNI, quale vice Direttore Generale dell'ILVA S.p.A. dal 15.9.88 avente altresì i poteri di cui al suddetto punto 5.8 del verbale del C.d.A. dell'Ilva Spa datato 15.09.88 poi direttore generale dell'Ilva Spa dal 29.3.1990 al 26.1.1993;

- NARDI PIERO, quale vice Direttore Generale dell'ILVA S.p.A. dal 15.09.1988 avente altresì, i poteri di cui al suddetto punto 5.8 del verbale del C.d.A. dell'Ilva Spa datato 15.09.1988, poi direttore generale dell'Ilva Spa dal 29.3.1990 al 26.1.1993;

- ZAPPA GIORGIO, quale vice Direttore Generale dell'ILVA S.p.A. dal 15.09.1988 avente altresì, i poteri di cui al suddetto punto 5.8 del verbale del C.d.A. dell'Ilva Spa datato 15.09.1988, poi direttore generale dell'Ilva Spa dal 29.3.1990 al 4.5.1993;

- FOSSA BRUNO, quale dirigente dell'Ilva Spa delegato alla Divisione Lamiere e Tubi dello stabilimento siderurgico di Taranto avente, altresì, i poteri di cui al suddetto punto 5.8 del verbale del C.d.A. dell'Ilva Spa datato 15.09.1988;

- RONCAN RICCARDO, quale dirigente dell'Ilva Spa delegato all'Area "Comparto prodotti Verticalizzati" dello stabilimento siderurgico di Taranto avente altresì, i poteri di cui al suddetto punto 5.8 del verbale del C.d.A. dell'Ilva Spa datato 15.09.1988;

- MORICONI ALBERTO, quale dirigente dell'Ilva Spa delegato alle Divisioni Industriali TNA/1 e TNA/2 dello stabilimento siderurgico di Taranto avente, altresì, i poteri di cui al suddetto punto 5.8 del verbale del C.d.A. dell'Ilva Spa datato 15.09.1988;



- BOLOGNINI ALDO, quale dirigente dell'Ilva Spa delegato all'Area "Organizzazione e sviluppo risorse umane" dello stabilimento siderurgico di Taranto avente, altresì, i poteri di cui al suddetto punto 5.8 del verbale del C.d.A. dell'Ilva Spa datato 15.09.1988;
- CONSOLINI MASSIMO, quale dirigente dell'Ilva Spa delegato all'Area "Personale e Relazioni Industriali" dello stabilimento siderurgico di Taranto avente, altresì, i poteri di cui al suddetto punto 5.8 del verbale del C.d.A. dell'Ilva Spa datato 15.09.1988;
- MUNI NICOLA, quale direttore dello stabilimento Ilva di Taranto dal marzo 1993 al 14.05.1995 (anche amministratore unico dell'Ilva lamiere e Tubi Srl nel medesimo periodo);
- SAVOIA COSTANTINO, quale dirigente e direttore generale dell'Ilva Spa avente dal 26.1.1993 i poteri di cui al suddetto punto 5.8 del verbale del C.d.A. dell'Ilva Spa, poi anche quale consigliere del C.d.A. dell'Ilva Laminati Piani dal 21.12.1993 al maggio 1995;
- MASINI MARIO, quale dirigente dell'Ilva Spa avente dal 4.5.1993 i poteri di cui al suddetto punto 5.8 del verbale del C.d.A. dell'Ilva Spa;
- GABRIELLI LAMBERTO, quale consigliere del C.d.A. dell'Ilva Laminati Piani Srl (società che ha gestito lo stabilimento siderurgico di Taranto) dal 21.12.1993 al maggio 1995;
- MILANESE TOMMASO VINCENZO, quale consigliere del C.d.A. dell'Ilva Laminati Piani Srl dal 21.12.1993 al maggio 1995;
- ROCCHI AUGUSTO, quale consigliere del C.d.A. dell'Ilva Laminati Piani Srl dal 21.12.1993 al maggio 1995;



- CASSARO RENATO, quale consigliere e componente del comitato esecutivo del C.d.A. dell'Ilva Spa dal 10.5.88 al 31.10.1993;
- SIMEONI FRANCO, quale consigliere e componente del comitato esecutivo del C.d.A. dell'Ilva Spa dal 8.3.1990 al 31.10.1993;
- SALVATORE ETTORE, quale direttore dello stabilimento Ilva di Taranto dal 15.5.95 al 30.11.1996;
- CAPOGROSSO LUIGI, quale direttore dello stabilimento Ilva di Taranto dal 1.12.1996 in poi;

OMISSIS

- RIVA FABIO ARTURO, quale vicepresidente e consigliere delegato del C.d.A. della società (denominata dapprima RILP Srl poi RILVA Spa, quindi Ilva Laminati Piani Spa e infine divenuta dal 18.12.1997 ILVA Spa) che ha gestito lo stabilimento siderurgico di Taranto dal 15.5.1995 in poi,

Tutti in ordine:

- A) ai reati di cui al combinato disposto degli artt. 40 cpv, 110, 437 co.1 e 2, 449 in relazione all'art.434 c.p., 2087 c.c. perché, nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti dello stabilimento industriale Italsider-Ilva di Taranto e nei periodi in epigrafe meglio specificati per ciascuno, in concorso tra loro, omettevano, nell'esercizio ovvero nella direzione dell'impresa, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di adottare cautele che secondo l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, in particolare impianti di aspirazione nonché sistemi di abbattimento delle polveri-fibre contenenti amianto idonei a salvaguardare l'ambiente di lavoro dall'aggressione del suddetto minerale cancerogeno, nonché omettevano di



far eseguire in luoghi separati le lavorazioni afferenti al rischio di inalazione delle polveri-fibre di amianto, unitamente ad altre adeguate misure di prevenzione ambientali e personali atte a ridurre la concentrazione e la diffusione delle polveri-fibre di amianto generatesi durante le lavorazioni (ulteriormente specificate nei capi di imputazione che seguono) a tutela dei lavoratori dipendenti dello stabilimento industriale Italsider-Ilva di Taranto ripetutamente esposti ad amianto durante lo svolgimento delle attività lavorative. In tal modo, e quindi in violazione della specifica normativa a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dettagliatamente indicata nei capi di imputazione che seguono, cagionavano il disastro costituito dall'insorgenza di malattie tumorali nei lavoratori dell'anzidetto stabilimento e, nello specifico, la conseguente morte dei sotto indicati lavoratori tutti deceduti per aver contratto patologie (malattia-infortunio casualmente derivanti dalle anzidette condotte omissive) eziologicamente correlabili con l'esposizione professionale all'amianto come il mesotelioma pleurico, il mesotelioma peritoneale e il carcinoma polmonare:

1. Adamo Cosimo (che ha espletato le sue mansioni lavorative nell' Area del Laminatoio a freddo come fornaiolo e poi come addetto ricottura dal 4.3.1971 al 1.11.2000, con exitus il 20.12.08);
2. Anastasia Antonio (che ha espletato le sue mansioni lavorative nell' Area Pre-Ghisa come addetto al caricamento sili, al caricamento dei carrelli e manutentore delle linee di caricamento degli altiforni dal 25.10.71 al 29.12.86, con exitus il 10.8.07);
3. Ancona Vito (che ha espletato le sue mansioni lavorative nell' Area Servizi



- con le mansioni di Riparatore Elettrico ed operatore di manutenzione elettrica presso i diversi reparti produttivi dello stabilimento siderurgico dal 4.6.1971 al 1.10.97, con exitus il 9.9.05);
4. Antonucci Nicola (che ha espletato le sue mansioni lavorative dal 21.4.69 al 1.2.93, in particolare presso il reparto Mani Agglomerato Ghisa con la mansione di riparatore meccanico, e anche come addetto presso l'Area Personale/staff, con exitus il 26.10.07);
 5. Carbotti Filippo (che ha espletato le sue mansioni lavorative nei reparti Acciaiera I e 2 dal 25.5.64 al 30.6.90, con exitus il 2.7.08);
 6. Cameri Marcello (che ha espletato le sue mansioni lavorative nel reparto treni nastri I dell'Area Laminatoio dal 25.5.64 al 1.3.91, con exitus il 19.11.06);
 7. Casamassima Giuseppe (che ha espletato le sue mansioni lavorative di riparatore elettrico nel reparto Ene/Man-Ele dal 2.9.63 al 25.9.84, con exitus il 22.04.05);
 8. Cito Sante (che ha espletato le sue mansioni lavorative presso le Aree Mof. Lam. Bramme, Acc/1, Acc/2 dal 28.12.64 al 28.12.86, con exitus il 1.6.06);
 9. De Carlo Paolo (che ha espletato le sue mansioni lavorative presso l'Area Acc/2 dal 28.6.71 al 28.2.91, con exitus il 29.8.09);
 10. De Marco Dalmaso (che ha espletato le sue mansioni lavorative presso le Aree Acc/1 e Acc/2 dal 29.8.66 al 28.6.85, con exitus il 1.1.10);
 11. Lanzo Antonio (che ha espletato le sue mansioni lavorative presso le Aree Servizi Ferroviari, Laminazione dal 10.4.63 al 29.12.88, con exitus il 2.1.09);



12. Mariano Vittorio (che ha espletato le sue mansioni lavorative presso l'Area Ghisa dal 18.12.73 al 1.3.92, con exitus il 9.6.04);
13. Palazzo Gaetano (che ha espletato le sue mansioni lavorative presso l'Area Laminatoio presso i reparti tubificio 1 e 2 dal 29.5.61 al 1.4.93, con exitus il 28.04.04);
14. Pisani Arcangelo (che ha espletato le sue mansioni lavorative presso le Aree impianti marittimi e movimentazione stradale dal 25.1.68 al 30.12.93, con exitus il 8.9.08);
15. Russo Angelo (che ha espletato le sue mansioni lavorative presso l'Area Acciaieria dal 28.9.70 al 27.9.95, con exitus il 17.1.06.) (In Taranto dal 1975 al 1.1.2010 (data dell'ultimo decesso del lavoratore De Marco Dalmasso));

Spallanzani, Noce, Angelini:

- B) ai reati di cui al combinato disposto degli artt.113, 40 cpv, 589 co.1, 2 e 4, 61 n.3 c.p.; 2087 c.c.; 4 lett. c, 377, 387 D.P.R. n. 547/55; 4,19, 20 e 21 D.P.R. 19.3.56 n.303; artt.140 lett. f, 157 DPR 30.6.1965 n.1124; perché in cooperazione tra loro, per colpa consistita per tutti - nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti dello stabilimento industriale Italsider-Ilva di Taranto e nei periodi in epigrafe meglio specificati per ciascuno - in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché per colpa specifica consistita nell'inosservanza di specifiche disposizioni per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro e per la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro in rubrica e di seguito indicate, ed in particolare omettendo, nell'esercizio ovvero nella direzione dell'impresa, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di



adottare nei luoghi di lavoro del predetto stabilimento in cui si diffondevano vapori e gas irrespirabili o comunque tossici ed in quelli nei quali come nel caso di specie si sviluppavano normalmente odori, fumi e polveri di qualunque specie, provvedimenti atti ad impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri-fibre di amianto presenti nei vari ambienti dello stabilimento siderurgico di Taranto nei quali le lavorazioni venivano eseguite e, comunque, omettendo di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro operanti all'interno del predetto stabilimento, in violazione altresì dei precetti contenuti negli articoli 377, 387 D.P.R. 547/55, 4, 19, 20, 21 D.P.R. 19.3.56 n.303 e 2087 c.c.; nonché omettendo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici per la salute derivanti dalle lavorazioni cui erano adibiti e dalla conseguente inalazione delle polveri-fibre di amianto cui erano esposti e di portare a conoscenza dei predetti i modi di prevenirne i danni derivanti dai rischi predetti (art.4 lett.b D.P.R. n.303/1956) fornendo ai lavoratori idonei strumenti di protezione individuali e imponendone l'effettivo impiego; parimenti omettendo di fornire ai lavoratori mezzi personali ai protezione appropriati al rischio, sia per esposizione diretta che indiretta, di inalazione di polveri-fibre di amianto, rischio inerente a tutte le lavorazioni ed operazioni insalubri che venivano svolte all'interno del predetto stabilimento, comportanti il contatto con tale minerale largamente impiegato all'interno degli ambienti di lavoro; nonché omettendo di mettere a disposizione dei lavoratori, esposti al rischio specifico sopracitato, maschere respiratorie o altri dispositivi di protezione



idonei ovvero di assicurarne ed esigerne l'effettivo impiego (art.4 lett.c DPR 547/55 e art.4 lett e) e d) DPR 303/56); non attuando le misure di igiene previste nel DPR n.303/1956 (art.4 lett.a) tra cui anche quella di non aver provveduto a far eseguire in luoghi separati, ogni qualvolta ciò fosse possibile, le lavorazioni insalubri afferenti al rischio di inalazione delle polveri-fibre di amianto in violazione dell'art. 19 DPR 303/56; non adottando né facendo adottare i provvedimenti (misure o rimedi di prevenzione tecnica di carattere permanente) atti a impedire o ridurre efficacemente, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione ne ll' ambiente di lavoro delle polveri-fibre di amianto, specie in relazione all'esecuzione dei lavori che normalmente davano luogo alla formazione e alla dispersione delle predette polveri; non adottando né facendo adottare idonei sistemi per evitare il propagarsi delle polveri né gli accorgimenti, le cautele e le misure tecniche di prevenzione di cui all'art.21 DPR 303/1956, tra l'altro non adottando né facendo adottare proprio le misure per le quali si sarebbe dovuto tener conto delle dimensioni delle polveri di amianto e della loro concentrazione nell'atmosfera; non esercitando la dovuta sorveglianza sanitaria, attraverso l'effettuazione di visite periodiche mirate allo specifico rischio amianto, almeno con cadenza annuale, in violazione dell' art. 157 del DPR n.1124/65 e senza adottare alcun protocollo sanitario di sorveglianza specifico per il rischio amianto definito dal D.P.R. n.1124/65 e dal D.M. 21.1.87, così cagionando, con le riferite condotte, la morte del lavoratore Casamassima Giuseppe che aveva prestato la sua opera all'interno dell'anzidetto stabilimento con le mansioni di cui al capo A), deceduto per aver contratto il mesotelioma pleurico patologia



eziologicamente correlabile con l'esposizione professionale all'amianto. Con l'ulteriore aggravante per tutti di aver agito nonostante la previsione dell'evento. (In Taranto accertato il 22.4.05 (decesso di Casamassima Giuseppe);

- C) ai reati di cui al combinato disposto degli artt. 113, 40 cpv, 589 co. 1, 2 e 4, 61 n.3 c.p.; 2087 c.c.; 4 lett. c, 377, 387 D.P.R. n. 547/55; 4,19, 20 e 21 D.P.R. 19.3.56 n.303; artt.140 lett. f, 157 DPR 30.6.1965 n.1124, perché in cooperazione tra loro, per colpa consistita per tutti -nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti dello stabilimento industriale Italsider-Ilva di Taranto e nei periodi in epigrafe meglio specificati per ciascuno- in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché per colpa specifica consistita nell' inosservanza di specifiche disposizioni per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro e per la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro in rubrica e di seguito indicate, ed in particolare omettendo, nell'esercizio ovvero nella direzione dell'impresa, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di adottare nei luoghi di lavoro del predetto stabilimento in cui si diffondevano vapori e/o gas irrespirabili o comunque tossici ed in quelli nei quali -come nel caso di specie- si sviluppavano normalmente odori, fumi e polveri di qualunque specie, provvedimenti atti ad impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri-fibre di amianto presenti nei vari ambienti dello stabilimento siderurgico di Taranto nei quali le lavorazioni venivano eseguite e, comunque, omettendo di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro



operanti all'interno dello stabilimento, in violazione altresì dei precetti contenuti negli articoli 377, 387 D.P.R. 547/55, 4, 19, 20, 21 D.P.R. 19.3.56 n.303 e 2087 c.c.; nonché omettendo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici per la salute derivanti dalle lavorazioni cui erano adibiti e dalla conseguente inalazione delle polveri-fibre di amianto cui erano esposti e di portare a conoscenza dei predetti i modi di prevenirne i danni derivanti dai rischi predetti (art.4 lett. b D.P.R. n.303/1956) fornendo ai lavoratori idonei strumenti di protezione individuali e imponendone l'effettivo impiego; omettendo di fornire ai lavoratori mezzi personali di protezione appropriati al rischio, sia per esposizione diretta che indiretta, di inalazione di polveri-fibre di amianto, rischio inerente a tutte le lavorazioni ed operazioni insalubri che venivano svolte all'interno del predetto stabilimento, comportanti il contatto con tale minerale largamente impiegato all'interno degli ambienti di lavoro; nonché omettendo di mettere a disposizione dei lavoratori, esposti al rischio specifico sopracitato, maschere respiratorie o altri dispositivi di protezione idonei ovvero di assicurarne ed esigerne l'effettivo impiego (art.4 lett. c DPR 547/55 e art.4 lett e), d) DPR 303/56); non attuando le misure di igiene previste nel DPR n.303/1956 (art.4 lett. a) tra cui anche quella di non aver provveduto a far eseguire in luoghi separati, ogni qualvolta ciò fosse possibile, le lavorazioni insalubri afferenti al rischio di inalazione delle fibre di amianto, in violazione dell'art. 19 DPR 303/56; non adottando né facendo adottare i provvedimenti (misure o rimedi di prevenzione tecnica di carattere permanente) atti a impedire o ridurre efficacemente, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione



nell'ambiente di lavoro delle polveri-fibre di amianto, specie in relazione all'esecuzione dei lavori che normalmente davano luogo alla formazione e alla dispersione delle predette polveri; non adottando né facendo adottare idonei sistemi per evitare il propagarsi delle polveri né gli accorgimenti, le cautele e le misure tecniche di prevenzione di cui all'art.21 DPR 303/1956, tra l'altro non adottando né facendo adottare proprio le misure per le quali si sarebbe dovuto tener conto delle dimensioni delle polveri di amianto e della loro concentrazione nell'atmosfera; non esercitando la dovuta sorveglianza sanitaria, attraverso l'effettuazione di visite periodiche mirate allo specifico rischio amianto, almeno con cadenza annuale, in violazione dell' art. 157 del DPR n.1124/65 e senza adottare, alcun protocollo sanitario di sorveglianza specifico per il rischio amianto definito dal D.P.R. n.1124/65 e dal D.M. 21.1.87, così cagionando, con le riferite condotte, la morte dei lavoratori Anastasia Antonio, De Marco Dalmasso, Cito Sante che avevano prestato la loro opera all'interno dell'anzidetto stabilimento con le mansioni di cui al capo A), tutti deceduti per aver contratto patologie eziologicamente correlabili con l'esposizione professionale all'amianto, come il mesotelioma pleurico, il mesotelioma peritoneale e il cancro al polmone. Con l'ulteriore aggravante per tutti di aver agito nonostante la previsione dell'evento. (Accertato in Taranto il 1.6.06 (decesso di Cito Sante con exitus in Chieti), il 10.8.07 (decesso di Anastasia Antonio con exitus in Grottaglie), il 1.1.10 (decesso di De Marco Dalmasso con exitus in Palagiano);

Spallanzani, Noce, Angelini, Morsillo, Lupo, Gambardella, Chindemi, Benevento, Gillerio, Nardi, Zappa, Fossa, Roncan, Moriconi, Bolognini,



Consolini e Cassaro

D) ai reati di cui al combinato disposto degli artt. 113, 40 cpv. 589 co. 1, 2 e 4, 61 n.3 C.P.; 2087 c.c.; 4 lett. c. 377, 387 D.P.R. n.547/55; 4,19, 20 e 21 D.P.R. 19.3.56 n.303; artt.140 lett. f, 157 DPR 30.6.1965 n.1124; perché in cooperazione tra loro, per colpa consistita per tutti -nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti dello stabilimento industriale Italsider-Ilva di Taranto e nei periodi in epigrafe meglio specificati per ciascuno- in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché per colpa specifica consistita nell'inosservanza di specifiche disposizioni per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro e per la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro in rubrica e di seguito indicate, ed in particolare omettendo, nell'esercizio ovvero nella direzione dell'impresa, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di adottare nei luoghi di lavoro del predetto stabilimento in cui si diffondevano vapori e/o gas irrespirabili o comunque tossici ed in quelli nei quali -come nel caso di specie- si sviluppavano normalmente odori, fumi e polveri di qualunque specie, provvedimenti atti ad impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri-fibre di amianto presenti nei vari ambienti dello stabilimento siderurgico di Taranto nei quali le lavorazioni venivano eseguite e, comunque, omettendo di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro operanti all'interno dello stabilimento, in violazione altresì dei precetti contenuti negli articoli 377, 387 D.P.R. 547/55,4, 19,20,21 D.P.R. 19.3.56 n.303 e 2087 c.c.; nonché omettendo di rendere edotti i lavoratori dei



rischi specifici per la salute derivanti dalle lavorazioni cui erano adibiti e dalla conseguente inalazione delle polveri-fibre di amianto cui erano esposti e di portare a conoscenza dei predetti i modi di prevenirne i danni derivanti dai rischi predetti (art.4 lett. b D.P.R. n.303/1956) fornendo ai lavoratori idonei strumenti di protezione individuali e imponendone l'effettivo impiego; parimenti omettendo di fornire ai lavoratori mezzi personali di protezione appropriati al rischio, sia per esposizione diretta che indiretta, di inalazione di polveri-fibre di amianto, rischio inerente a tutte le lavorazioni ed operazioni insalubri che venivano svolte all'interno del predetto stabilimento, comportanti il contatto con tale minerale largamente impiegato all'interno degli ambienti di lavoro; nonché omettendo di mettere a disposizione dei lavoratori, esposti al rischio specifico sopracitato, maschere respiratorie o altri dispositivi di protezione idonei ovvero di assicurarne ed esigerne l'effettivo impiego (art.4 lett. c DPR 547/55 e art.4 lett c), d) DPR 303/56); non attuando le misure di igiene previste nel DPR n.303/1956 (art.4 lett. a) tra cui anche quella di non aver provveduto a far eseguire in luoghi separati, ogni qualvolta ciò fosse possibile, le lavorazioni insalubri offerenti al rischio di inalazione delle fibre di amianto, in violazione dell'art.19 DPR 303/56; non adottando né facendo adottare i provvedimenti (misure o rimedi di prevenzione tecnica di carattere permanente) atti a impedire o ridurre efficacemente, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro delle polveri-fibre di amianto, specie in relazione all'esecuzione dei lavori che normalmente davano luogo alla formazione e alla dispersione delle predette polveri; non adottando né facendo adottare idonei sistemi per



evitare il propagarsi delle polveri né gli accorgimenti, le cautele e le misure tecniche di prevenzione di cui all'art.21 DPR 303/1956, tra l'altro non adottando né facendo adottare proprio le misure per le quali si sarebbe dovuto tener conto delle dimensioni delle polveri di amianto e della loro concentrazione nell'atmosfera; non esercitando la dovuta sorveglianza sanitaria, attraverso l'effettuazione di visite periodiche mirate allo specifico rischio amianto, almeno con cadenza annuale, in violazione dell'art. 157 del DPR n.1124/65 e poi dell'art.29 del D.Lgs. n.277/91 e senza adottare alcun protocollo sanitario di sorveglianza specifico per il rischio amianto definito dal D.P.R. n.1124/65 e dal D.M. 21.1.87, così cagionando, con le riferite condotte, la morte dei lavoratori Lanzo Antonio, Carbotti Filippo, Carrieri Marcello, De Carlo Paolo che avevano prestato la loro opera all'interno dell'anzidetto stabilimento con le mansioni di cui al capo A), tutti deceduti per aver contratto patologie eziologicamente correlabili con l'esposizione professionale all'amianto, come il mesotelioma pleurico, il mesotelioma peritoneale e il cancro al polmone. Con l'ulteriore aggravante per tutti di aver agito nonostante la previsione dell'evento. (Accertato in Taranto il 19.11.06 (decesso di Carrieri Marcello), il 2.1.09 (decesso di Lanzo Antonio), il 2.7.08 (decesso di Carbotti Filippo con exitus in Mottola), il 29.8.09 (decesso di De Carlo Paolo con exitus in Mottola);

Spallanzani, Noce, Angelini, Morsillo, Lupo, -omissis- Gambardella, Chindemi, Benevento, Gillerio, Nardi, Zappa, Fossa, Roncan, Moriconi, Bolognini, Consolini, Cassaro, Simeoni

E) ai reati di cui al combinato disposto degli artt.113, 40 cpv, 589 co. 1, 2 e 4.



61 n.3 C.p.; 2087 c.c.; 4 lett. c, 377, 387 D.P.R. n.547 /55; 4,19, 20 e 21 D.P.R. 19.3.56 n.303; artt.140 lett. f, 157 DPR 30.6.1965 n.1124; artt.22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34 Decreto Leg.vo n.277/1991; perché in cooperazione tra loro, per colpa consistita per tutti -nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti dello stabilimento industriale Italsider-Ilva di Taranto e nei periodi in epigrafe meglio specificati per ciascuno- in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché per colpa specifica consistita nell'inosservanza di specifiche disposizioni per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro e per la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro in rubrica e di seguito indicate, ed in particolare omettendo, nell'esercizio ovvero nella direzione dell'impresa, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di adottare nei luoghi di lavoro del predetto stabilimento in cui si diffondevano vapori e/o gas irrespirabili o comunque tossici ed in quelli nei quali -come nel caso di specie- si sviluppavano normalmente odori, fumi e polveri di qualunque specie, provvedimenti atti ad impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri-fibre di amianto presenti nei vari ambienti dello stabilimento siderurgico di Taranto nei quali le lavorazioni venivano eseguite e, comunque, omettendo di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro operanti all' interno dello stabilimento, in violazione altresì dei precetti contenuti negli articoli 377, 387 D.P.R. 547/55,4, 19,20,21 D.P.R. 19.3.56 n.303 e 2087 c.c.; nonché omettendo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici per la salute derivanti dalle lavorazioni cui erano adibiti e dalla conseguente inalazione



delle polveri-fibre di amianto cui erano esposti e di portare a conoscenza dei predetti i modi di prevenirne i danni derivanti dai rischi predetti (art.4 lett.b D.P.R. n.303/1956) fornendo ai lavoratori idonei strumenti di protezione individuali e imponendone l'effettivo impiego; parimenti omettendo di fornire ai lavoratori mezzi personali di protezione appropriati al rischio, sia per esposizione diretta che indiretta, di inalazione di polveri-fibre di amianto, rischio inerente a tutte le lavorazioni ed operazioni insalubri che venivano svolte all' interno del predetto stabilimento, comportanti il contatto con tale minerale largamente impiegato all'interno degli ambienti di lavoro; nonché omettendo di mettere a disposizione dei lavoratori, esposti al rischio specifico sopracitato, maschere respiratorie o altri dispositivi di protezione idonei ovvero di assicurarne ed esigerne l'effettivo impiego (art.4 lett. c DPR 547/55 e art.4 lett. c), d) DPR 303/56); non attuando le misure di igiene previste nel DPR n.303/1956 (art.4 lett. a) tra cui anche quella di non aver provveduto a far eseguire in luoghi separati, ogni qualvolta ciò fosse possibile, le lavorazioni insalubri afferenti al rischio di inalazione delle fibre di amianto, in violazione dell'art.19 DPR 303/56: non adottando né facendo adottare i provvedimenti (misure o rimedi di prevenzione tecnica di carattere permanente) atti a impedire o ridurre efficacemente, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell' ambiente di lavoro delle polveri-fibre di amianto, specie in relazione all'esecuzione dei lavori che normalmente davano luogo alla formazione e alla dispersione delle predette polveri; non adottando né facendo adottare idonei sistemi per evitare il propagarsi delle polveri né gli accorgimenti, le cautele e le misure tecniche di prevenzione



di cui all'art.21 DPR 303/1956, tra l'altro non adottando né facendo adottare proprio le misure per le quali si sarebbe dovuto tener conto delle dimensioni delle polveri di amianto e della loro concentrazione nell'atmosfera; non esercitando la dovuta sorveglianza sanitaria, attraverso l'effettuazione di visite periodiche mirate allo specifico rischio amianto, almeno con cadenza annuale, in violazione dell'art. 157 del DPR n.1124/65 e poi dell'art.29 del D.Lgs. n.277/91 e senza adottare alcun protocollo sanitario di sorveglianza specifico per il rischio amianto definito dal D.P.R. n.1124/65 e dal D.M. 21.1.87; nonché per non avere effettuato una effettiva valutazione del, rischio dovuto all'esposizione professionale alle polveri-fibre di amianto, al fine di stabilire le idonee misure preventive e protettive da attuare, così come indicate dalla normativa cogente (artt.22 e ss. D.Lgs. n.277/91) e dalle norme di buona tecnica, per tutti i lavoratori esposti al rischio di inalazione, indipendentemente dalla concentrazione registrata per le fibre di amianto; nonché per non aver informato i lavoratori dei rischi per la salute dovuti all'esposizione all'amianto, delle specifiche norme igieniche da osservare e delle misure di precauzione da adottare per ridurre al minimo l'esposizione, in violazione dell'art.26 del D.Lgs. n.277/91; nonché per non aver adottato le specifiche misure tecniche organizzative e procedurali, in violazione dell'art.27 del D.Lgs. n.277/91, come ad esempio la messa a disposizione di adeguati indumenti di lavoro o di appropriati mezzi di protezione delle vie respiratorie e, comunque, per non aver imposto e regolamentato l'uso degli stessi; nonché per non avere sottoposto, previa adeguata informazione, i suddetti lavoratori al controllo sanitario prescritto



c/o ad allontanare i medesimi dall'attività che comportava l'esposizione all'amianto, in violazione degli artt.29 e 30 del D.lgs. n.277/91; nonché per non aver fornito ai lavoratori dispositivi di protezione personale specifici per il rischio amianto, come ad esempio maschere e tute con adeguato sistema di protezione, in violazione degli artt. 4 e 27 D.Lgs. n.277/1991; così cagionando, con le riferite condotte, la morte dei lavoratori Mariano Vittorio, Palazzo Gaetano, Antonucci Nicola che avevano prestato la loro opera all'interno dell'anzidetto stabilimento con le mansioni di cui al capo A), tutti deceduti per aver contratto patologie eziologicamente correlabili con l'esposizione professionale all'amianto, come il mesotelioma pleurico, il mesotelioma peritoneale e il cancro al polmone. Con l'ulteriore aggravante per tutti di aver agito nonostante la previsione dell'evento. (Accertato in Taranto il 9.6.04 (decesso di Mariano Vittorio con exitus in Manduria), il 28.04.04 (decesso di Palazzo Gaetano), il 26.10.07 (decesso di Antonucci Nicola con exitus in Roma);

Spallanzani, Noce, Angelini, Morsillo, Lupo, - omissis- Gambardella, Chindemi, Benevento, Gillerio, Nardi, Zappa, Fossa, Roncan, Monconi, Bolognini, Consolini, Muni, Salvatore, Savoia, Cassaro, Simeoni, Gabrielli, Milanese, Rocchi, Masini

F) ai reati di cui al combinato disposto degli artt.113, 40 cpv, 589 co. 1, 2 e 4,61 n.3 c.p.; 2087c.c.; 4 lett. c, 377,387 D.P.R. n.547 /55; 4,19, 20 e 21 D.P.R. 19.3.56 n.303; artt.140 lett. f, 157 DPR 30.6.1965 n.1124; artt.22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34 Decreto Leg.vo n.277/1991; artt.72 bis, 72 quater, 72 sexies, 72 octies D.Lvo 626/1994 perché in cooperazione tra loro, per colpa consistita per tutti -nelle rispettive qualità di datori di



lavoro c/o dirigenti dello stabilimento industriale Italsider-Ilva di Taranto e nei periodi in epigrafe meglio specificati per ciascuno- in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché per colpa specifica consistita nell'inosservanza di specifiche disposizioni per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro e per la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro in rubrica e di seguito indicate, ed in particolare omettendo, nell'esercizio ovvero nella direzione dell'impresa, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di adottare nei luoghi di lavoro del predetto stabilimento in cui si diffondevano vapori e/o gas irrespirabili o comunque tossici ed in quelli nei quali -come nel caso di specie- si sviluppavano normalmente odori, fumi e polveri di qualunque specie, provvedimenti atti ad impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri-fibre di amianto presenti nei vari ambienti dello stabilimento siderurgico di Taranto nei quali le lavorazioni venivano eseguite e, comunque, omettendo di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro operanti all' interno dello stabilimento, in violazione altresì dei precetti contenuti negli articoli 377, 387 D.P.R. 547/55, 4, 19, 20, 21 D.P.R. 19.3.56 n.303 e 2087 c.c.: nonché omettendo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici per la salute derivanti dalle lavorazioni cui erano adibiti e dalla conseguente inalazione delle polveri-fibre di amianto cui erano esposti e di portare a conoscenza dei predetti i modi di prevenirne i danni derivanti dai rischi predetti (art.4 lett. b D.P.R. n.303/1956) fornendo ai lavoratori idonei strumenti di protezione individuali e imponendone l'effettivo impiego; parimenti



omettendo di fornire ai lavoratori mezzi personali di protezione appropriati al rischio, sia per esposizione diretta che indiretta, di inalazione di polveri-fibre di amianto, rischio inerente a tutte le lavorazioni ed operazioni insalubri che venivano svolte all'interno del predetto stabilimento, comportanti il contatto con tale minerale largamente impiegato all' interno degli ambienti di lavoro; nonché omettendo di mettere a disposizione dei lavoratori, esposti al rischio specifico sopracitato, maschere respiratorie o altri dispositivi di protezione idonei ovvero di assicurarne ed esigerne l'effettivo impiego (art.4 lett. c DPR 547/55 e art.4 lett. c), d) DPR 303/56); non attuando le misure di igiene previste nel DPR n.303/1956 (art.4 lett. a) tra cui anche quella di non aver provveduto a far eseguire in luoghi separati, ogni qualvolta ciò fosse possibile, le lavorazioni insalubri afferenti al rischio di inalazione delle fibre di amianto, in violazione dell'art.19 DPR 303/56; non adottando né facendo adottare i provvedimenti (misure o rimedi di prevenzione tecnica di carattere permanente) atti a impedire o ridurre efficacemente, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro delle polveri-fibre di amianto, specie in relazione all' esecuzione dei lavori che normalmente davano luogo alla formazione e alla dispersione delle predette polveri; non adottando né facendo adottare idonei sistemi per evitare il propagarsi delle polveri né gli accorgimenti, le cautele e le misure tecniche di prevenzione di cui all'art.21 DPR 303/1956, tra l'altro non adottando né facendo adottare proprio le misure per le quali si sarebbe dovuto tener conto delle dimensioni delle polveri di amianto e della loro concentrazione nell'atmosfera; non esercitando la dovuta sorveglianza sanitaria, attraverso



l'effettuazione di visite periodiche mirate allo specifico rischio amianto, almeno con cadenza annuale, in violazione dell'art. 157 del DPR n.1124/65 e poi dell'art.29 del D.Lgs. n.277/91 e senza adottare alcun protocollo sanitario di sorveglianza specifico per il rischio amianto definito dal D.P.R. n.1124/65 e dal D.M. 21.1.87; nonché per non avere effettuato una effettiva valutazione del rischio dovuto all'esposizione professionale alle polveri-fibre di amianto, al fine di stabilire le idonee misure preventive e protettive da attuare, così come indicate dalla normativa cogente (artt.22 e ss. D .Lgs. n.277 /91) e dalle norme di buona tecnica, per tutti i lavoratori esposti al rischio di inalazione, indipendentemente dalla concentrazione registrata per le fibre di amianto; nonché per non aver informato i lavoratori dei rischi per la salute dovuti all'esposizione dell'amianto, delle specifiche norme igieniche da osservare e delle misure di precauzione da adottare per ridurre al minimo l'esposizione, in violazione dell'art.26 del D.Lgs. n.277/91 e degli artt.72bis, 72 quater, 72 octies D.Lgs. n.626/1994; nonché per non aver adottato le specifiche misure tecniche organizzative e procedurali, in violazione dell'art.27 del D.Lgs. n.277/91, come ad esempio la messa a disposizione di adeguati indumenti di lavoro o di appropriati mezzi di protezione delle vie respiratorie e, comunque, per non aver imposto e regolamentato l'uso degli stessi; nonché per non avere sottoposto, previa adeguata informazione, i suddetti lavoratori al controllo sanitario prescritto e/o ad allontanare i medesimi dall'attività che comportava l'esposizione all'amianto, in violazione degli artt.29 e 30 del D.lgs. n.277/91; nonché per non aver fornito ai lavoratori dispositivi di protezione personale specifici



per il rischio amianto, come ad esempio maschere e tute con adeguato sistema di protezione, in violazione degli artt.4 e 27 D.Lgs. n.277/1991; così cagionando, con le riferite condotte, la morte dei lavoratori Russo Angelo, Pisani Arcangelo che avevano prestato la loro opera all'interno dell'anzidetto stabilimento con le mansioni di cui al capo A), tutti deceduti per aver contratto patologie eziologicamente correlabili con l'esposizione professionale all' amianto, come il mesotelioma pleurico, il mesotelioma peritoneale e il cancro al polmone. Con l'ulteriore aggravante per tutti di aver agito nonostante la previsione dell'evento. (Accertato in Taranto il 17.1.07 (decesso di Russo Angelo) e il 8.9.08 (decesso di Pisani Arcangelo));

Spallanzani, Noce, Angelini, Morsillo, Lupo, omissis, Gambardella, Chindemi, Benevento, Gillerio, Nardi, Zapoa, Fossa, Roncan, Moriconi, Bolognini, Consolini, Muni, Salvatore, Savoia, Cassaro, Simeoni, Gabrielli, Milanese, Rocchi, Masini, Capogrosso, omissis, Riva Fabio

G) ai reati di cui al combinato disposto degli artt.113, 40 cpv., 589 co. 1, 2 e 4, 61 n.3 c.p.; 2087 c.e.; 4 lett. c, 377, 387 D.P.R. n. 547 /55; 4.19, 20 e 21 D.P.R. 19.3.56 n.303; artt.140 lett. f, 157 DPR 30.6.1965 n.1124; artt.22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34 Decreto Leg.vo n.277/1991: artt.72 bis, 72 quater, 72 sexies, 72 octies D.Lvo 626/1994 perché in cooperazione tra loro, per colpa consistita per tutti -nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti dello stabilimento industriale Italsider-Iiva di Taranto e nei periodi in epigrafe meglio specificati per ciascuno- in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché per colpa specifica consistita nell'inosservanza di specifiche disposizioni per la prevenzione degli



infortuni e delle malattie professionali sul lavoro e per la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro in rubrica e di seguito indicate, ed in particolare omettendo, nell'esercizio ovvero nella direzione dell'impresa, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di adottare nei luoghi di lavoro del predetto stabilimento in cui si diffondevano vapori e/o gas irrespirabili o comunque tossici ed in quelli nei quali -come nel caso di specie- si sviluppavano normalmente odori, fumi e polveri di qualunque specie, provvedimenti atti ad impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri-fibre di amianto presenti nei vari ambienti dello stabilimento siderurgico di Taranto nei quali le lavorazioni venivano eseguite e, comunque, omettendo di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro operanti all'interno dello stabilimento, in violazione altresì dei precetti contenuti negli articoli 377, 387 D.P.R. 547/55, 4, 19, 20, 21 D.P.R. 19.3.56 n.303 e 2087 c.c.; nonché omettendo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici per la salute derivanti dalle lavorazioni cui erano adibiti e dalla conseguente inalazione delle polveri-fibre di amianto cui erano esposti e di portare a conoscenza dei predetti i modi di prevenirne i danni derivanti dai rischi predetti (art.4 lett.b D.P.R. n.303/1956) fornendo ai lavoratori idonei strumenti di protezione individuali e imponendone l'effettivo impiego; parimenti omettendo di fornire ai lavoratori mezzi personali di protezione appropriati al rischio, sia per esposizione diretta che indiretta, di inalazione di polveri-fibre di amianto, rischio inerente a tutte le lavorazioni ed operazioni insalubri che venivano svolte all'interno del predetto stabilimento.



comportanti il contatto con tale minerale largamente impiegato all'interno degli ambienti di lavoro; nonché omettendo di mettere a disposizione dei lavoratori, esposti al rischio specifico sopracitato, maschere respiratorie o altri dispositivi di protezione idonei ovvero di assicurarne ed esigerne l'effettivo impiego (art.4 lett. c DPR 547/55 e art.4 lett. c), d) DPR 303/56); non attuando le misure di igiene previste nel DPR n.303/1956 (art.4 lett. a) tra cui anche quella di non aver provveduto a far eseguire in luoghi separati, -ogni qualvolta ciò fosse possibile, le lavorazioni insalubri afferenti al rischio di inalazione delle fibre di amianto, in violazione dell'art.19 DPR 303/56; non adottando né facendo adottare i provvedimenti (misure o rimedi di prevenzione tecnica di carattere permanente) atti a impedire o ridurre efficacemente, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro delle polveri-fibre di amianto, specie in relazione all'esecuzione dei lavori che normalmente davano luogo alla formazione e alla dispersione delle predette polveri; non adottando né facendo adottare idonei sistemi per evitare il propagarsi delle polveri né gli accorgimenti, le cautele e le misure tecniche di prevenzione di cui all'art.21 DPR 303/1956, tra l'altro non adottando né facendo adottare proprio le misure per le quali si sarebbe dovuto tener conto delle dimensioni delle polveri di amianto e della loro concentrazione nell'atmosfera; non esercitando la dovuta sorveglianza sanitaria, attraverso l'effettuazione di visite periodiche mirate allo specifico rischio amianto, almeno con cadenza annuale, in violazione dell'art. 157 del DPR n.1124/65 e poi dell'art.29 del D.Lgs. n.277/91 e senza adottare alcun protocollo sanitario di sorveglianza specifico per il rischio amianto



definito dal D.P.R. n.1124/65 e dal D.M. 21.1.87; nonché per non avere effettuato una effettiva valutazione del rischio dovuto all'esposizione professionale alle polveri-libre di amianto, al fine di stabilire le idonee misure preventive e protettive da attuare, così come indicate dalla normativa cogente (artt.22 e ss. D.Lgs. n.277/91) e dalle norme di buona tecnica, per tutti i lavoratori esposti al rischio di inalazione, indipendentemente dalla concentrazione registrata per le fibre di amianto; nonché per non aver informato i lavoratori dei rischi per la salute dovuti all'esposizione all'amianto, delle specifiche norme igieniche da osservare e delle misure di precauzione da adottare per ridurre al minimo l'esposizione, in violazione dell'art.26 del D.Lgs. n.277/91 e degli artt.72bis, 72 quater, 72 sexies, 72 octies D.Lgs. n.626/1994; nonché per non aver adottato le specifiche misure tecniche organizzative e procedurali, in violazione dell'art.27 del D.Lgs. n.277/91, come ad esempio la messa a disposizione di adeguati indumenti di lavoro o di appropriati mezzi di protezione delle vie respiratorie e, comunque, per non aver imposto e regolamentato l'uso degli stessi; nonché per non avere sottoposto, previa adeguata informazione, i suddetti lavoratori al controllo sanitario prescritto e/o ad allontanare i medesimi dall'attività che comportava l'esposizione all'amianto, in violazione degli artt.29 e 30 del D.lgs. n.277/91; nonché per non aver fornito ai lavoratori dispositivi di protezione personale specifici per il rischio amianto, come ad esempio maschere e tute con adeguato sistema di protezione, in violazione degli artt.4 e 27 D.Lgs. n.277/1991; così cagionando, con le riferite condotte, la morte dei lavoratori Adamo Cosimo, Ancona Vito che avevano prestato la



loro opera all'interno dell'anzidetto stabilimento con le mansioni di cui al capo A), tutti deceduti per aver contratto patologie eziologicamente correlabili con l'esposizione professionale all'amianto, come il mesotelioma pleurico, il mesotelioma peritoneale e il cancro al polmone. Con l'ulteriore aggravante per tutti di aver agito nonostante la previsione dell'evento. (In Taranto accertato il 20.12.08 (decesso di Adamo Cosimo) e il 9.9.05 (decesso di Ancona Vito con exitus in Milano). Recidiva reiterata specifica nel quinquennio per Capogrosso. – omissis –,

ha così statuito:

*escluse tutte le circostanze aggravanti contestate, dichiara: **Angelini Attilio** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Cavalchini Giovanni, Simonelli Domenico, Imperatore Nunzio, Chirico Angelo, Tallilli Antonio, Anastasia Antonio, De Carlo Paolo, De Marco Dalmasso, Ancona Vito, Adamo Cosimo, Carrieri Marcello, Cito Sante, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Palazzo Gaetano, Lanzo Antonio e Pisani Arcangelo, nonché dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alla pena complessiva di nove anni e due mesi di reclusione; **Benevento Giorgio** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Cavalchini Giovanni, Tallilli Antonio, De Carlo Paolo, Ancona Vito, Adamo Cosimo, Carrieri Marcello, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Palazzo Gaetano e Pisani Arcangelo, nonché dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di*



cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualficata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alla pena complessiva di otto anni e sei mesi di reclusione; **Bolognini Aldo** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Cavalehini Giovanni, Tallilli Antonio, De Carlo Paolo, Ancona Vito, Adamo Cosimo, Carrieri Marcello, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Palazzo Gaetano e Pisani Arcangelo, nonché dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualficata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alla pena complessiva di otto anni e sei mesi di reclusione; **Capogrosso Luigi** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Ancona Vito e Adamo Cosimo, nonché del reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, e lo condanna alla pena complessiva di sei anni di reclusione; **Cassaro Renato** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di De Carlo Paolo, Ancona Vito, Adamo Cosimo, Carrieri Marcello, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Palazzo Gaetano e Pisani Arcangelo, nonché del reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, e lo condanna alla pena complessiva di sette anni di reclusione; **Chindemi Francesco** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Cavalehini Giovanni, De Carlo Paolo, Ancona Vito, Adamo Cosimo, Carrieri Marcello, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Palazzo Gaetano e Pisani Arcangelo, nonché dei reati di disastro colposo, quale conseguenza



dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alla pena complessiva di otto anni di reclusione: **Consolini Massimo** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Cavalcini Giovanni, Tallilli Antonio, De Carlo Paolo, Ancona Vito, Adamo Cosimo, Carrieri Marcello, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Palazzo Gaetano e Pisani Arcangelo, nonché dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alla pena complessiva di otto anni e sei mesi di reclusione: **Fossa Bruno** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Palazzo Gaetano e disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alla pena complessiva di quattro anni di reclusione: **Gabrielli Lamberto** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Ancona Vito, Adamo Cosimo, Russo Angelo e Pisani Arcangelo, nonché del reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, e lo condanna alla pena complessiva di cinque anni di reclusione: **Gambardella Giovanni** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Cavalcini Giovanni, Tallilli Antonio, De Carlo Paolo, Ancona Vito, Adamo Cosimo, Carrieri Marcello, Russo Angelo,



*Mariano Vittorio, Palazzo Gaetano e Pisani Arcangelo, nonché dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alla pena complessiva di otto anni e sei mesi di reclusione: **Gillerio Giovanni** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Cavalchini Giovanni, Tallilli Antonio, De Carlo Paolo, Ancona Vito, Adamo Cosimo, Carrieri Marcello, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Palazzo Gaetano e Pisani Arcangelo, nonché dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alla pena complessiva di otto anni e sei mesi di reclusione: **Lupo Mario** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Cavalchini Giovanni, Tallilli Antonio, De Carlo Paolo, Ancona Vito, Adamo Cosimo, Carrieri Marcello, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Palazzo Gaetano e Pisani Arcangelo, nonché dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alla pena complessiva di sette anni e dieci mesi di reclusione: **Masini Mario** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Ancona Vito, Adamo Cosimo, Russo Angelo e Pisani Arcangelo, nonché del reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15*



giugno 2012, e lo condanna alla pena complessiva di cinque anni di reclusione: **Milanese Tommaso Vincenzo** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Ancona Vito, Adamo Cosimo, Russo Angelo e Pisani Arcangelo, nonché del reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, e lo condanna alla pena complessiva di cinque anni di reclusione: **Moriconi Alberto** colpevole del reato di omicidio colposo in danno di Carrieri Filippo e dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alla pena quattro anni di reclusione: **Morsillo Girolamo** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Cavalchini Giovanni, Tallilli Antonio, Chirico Angelo, De Carlo Paolo, Ancona Vito, Adamo Cosimo, Carrieri Marcello, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Palazzo Gaetano e Pisani Arcangelo, nonché dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alla pena complessiva di nove anni di reclusione: **Muni Nicola** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Cavalchini Giovanni, Tallilli Antonio, Ancona Vito, Adamo Cosimo e Russo Angelo, nonché dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con



quest'ultimo decreto, e lo condanna alla pena complessiva di sei anni di reclusione; **Nardi Piero** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Cavalchini Giovanni, Tallilli Antonio, De Carlo Paolo, Ancona Vito, Adamo Cosimo, Carrieri Marcello, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Palazzo Gaetano e Pisani Arcangelo, nonché dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alla pena complessiva di otto anni e sei mesi di reclusione; **Noce Sergio** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Cavalchini Giovanni, Simonelli Domenico, Imperatore Nunzio, Chirico Angelo, Tallilli Antonio, Anastasia Antonio, De Carlo Paolo, De Marco Dalmasso, Ancona Vito, Adamo Cosimo, Carrieri Marcello, Cito Sante, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Casamassima Giuseppe, Palazzo Gaetano, Lanzo Antonio e Pisani Arcangelo, nonché dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alla pena complessiva di nove anni e sei mesi di reclusione; **Riva Fabio Arturo** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Ancona Vito e Adamo Cosimo, nonché del reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, e lo condanna alla pena complessiva di sei anni di reclusione; **Rocchi Augusto** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Ancona Vito, Adamo Cosimo, Russo Angelo e Pisani



Arcangelo, nonché del reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, e lo condanna alla pena complessiva di cinque anni di reclusione; Roncan Riccardo colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Palazzo Gaetano e disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alla pena complessiva di quattro anni di reclusione; Salvatore Ettore colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Ancona Vito e Adamo Cosimo, nonché del reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, e lo condanna alla pena complessiva di quattro anni di reclusione; Savoia Costantino colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Ancona Vito, Adamo Cosimo, Russo Angelo e Pisani Arcangelo, nonché del reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, e lo condanna alla pena complessiva di cinque anni di reclusione; Simeoni Franco colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Ancona Vito, Adamo Cosimo, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Palazzo Gaetano e Pisani Arcangelo, nonché del reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, e lo condanna alla pena complessiva di sei anni di reclusione; Spallanzani Giambattista colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Cavalechini



Giovanni, Simonelli Domenica, Imperatore Nunzio, Chirico Angelo, Tallilli Antonio, Anastasia Antonio, De Carlo Paolo, De Marco Dalmasso, Ancona Vito, Adamo Cosimo, Carrieri Marcello, Cito Sante, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Casamassima Giuseppe, Palazzo Gaetano, Lanzo Antonio e Pisani Arcangelo, nonché dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alla pena complessiva di nove anni di reclusione; **Zappa Giorgio** colpevole dei reati di omicidio colposo in danno di Cavalechini Giovanni, Tallilli Antonio, De Carlo Paolo, Ancona Vito, Adamo Cosimo, Carrieri Marcello, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Palazzo Gaetano e Pisani Arcangelo, nonché dei reati di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e lo condanna alla pena complessiva di otto anni e sei mesi di reclusione. Dispone l'interdizione di ciascuno dei predetti imputati dall'industria e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata pari alla pena rispettivamente loro inflitta. Condanna tutti i predetti imputati, per quanto di ragione, al pagamento delle spese processuali. Condanna, in solido, tutti i predetti imputati al risarcimento dei danni, sofferti dalla parte civile FIOM - CGIL, da liquidarsi in separata sede, ed alla rifusione delle spese processuali sostenute da quest'ultima, che si liquidano in complessivi € 10.066,00 oltre accessori di legge, se dovuti, al risarcimento dei danni, sofferti dalle parti civili UIL Regionale e UIL Taranto, da liquidarsi in



separata sede, ed alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle predette parti civili, che si liquidano in complessivi € 10.066,00 oltre accessori di legge, se dovuti, al risarcimento dei danni, sofferti dall'Associazione Italiana Esposti Amianto, da liquidarsi in separata sede, ed alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla citata parte civile, che si liquidano in complessivi € 4.000, oltre accessori di legge, se dovuti, al risarcimento dei danni sofferti dall' Inail, da liquidarsi in separata sede, ed alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla predetta parte civile, che si liquidano in complessivi € 4.648,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Condanna, in solido, gli imputati Noce, Spallanzani e Angelini al risarcimento danni sofferti dalle parti civili Calvello Antonia e De Marco Michele, in qualità di eredi di De Marco Dalmasso, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle predette parti civili, che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 4.860,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Condanna in solido altresì gli imputati di cui al capoverso che precede al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, nella misura di € 261.638,75, in favore dell' Inail. Condanna, in solido, gli imputati Noce, Spallanzani e Angelini al risarcimento dei danni sofferti dalle parti civili Anastasia Anna Paola e Peluso Carmela, eredi di Anastasia Antonio, da liquidarsi in separata sede, nonché al rifusione delle spese processuali sostenute dalle citate parti civili, che si liquidano in complessivi € 4.648,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Condanna, in solido altresì gli imputati di cui al capoverso che precede al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 301.632,61, in favore dell' Inail. Condanna gli imputati Noce e Spallanzani al risarcimento dei danni, sofferto dalle parti civili Casamassima Francesco e Cignoni Maria Luisa, eredi di Casamassima Giuseppe, da liquidarsi



in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali, sostenute dalle predette parti civili, che si liquidano in complessivi € 4.648,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Condanna inoltre gli imputati di cui al capoverso che precede al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, nella misura di € 226.587,39, in favore dell'Inail. Condanna, in solido, gli imputati Noce, Spallanzani, Angelini, Morsillo, Chindemi, Lupo, Gambardella, Gillerio, Nardi, Zappa, Bolognini, Consolini, Muni, Cassaro, Savoia, Gabrielli, Milanese, Rocchi, Masini, Simeoni, Riva, Capogrosso e Salvatore al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, nella misura di € 255.104,30, in favore dell'Inail. Condannati, in solido, gli imputati Noce, Spallanzani, Angelini, Morsillo, Chindemi, Lupo, Gambardella, Benevento, Gillerio, Nardi, Zappa, Bolognini, Consolini, Muni, Cassaro, Savoia, Gabrielli, Milanese, Rocchi, Masini e Simeoni al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 309.875,84, in favore dell' Inail. Condanna, in solido, gli imputati Noce, Spallanzani, Angelini, Morsillo, Chindemi, Lupo, Gambardella, Benevento, Gillerio, Nardi, Zappa, Bolognini, Consolini, Cassaro, Savoia, Gabrielli, Masini e Simeoni al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 304.002,63, in favore dell' Inail. Condanna, in solido, gli imputati Noce, Spallanzani, Angelini, Morsillo, Chindemi, Lupo, Gambardella, Benevento,, Gillerio, Nardi, Zappa, Bolognini, Consolini, Cassaro, Fossa, Roncan e Simeoni al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 311.470,11, in favore dell' Inail. Condanna, in solido, gli imputati Noce, Spallanzani e Angelini al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 296.274,87, in favore dell' Inail. Condanna, in solido, gli imputati Noce, Spallanzani, Angelini, Morsillo, Chindemi, Lupo, Gambardella,



Benevento, Gillerio, Nardi, Zappa, Bolognini, Consolini, Cassaro e Simeoni al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 304.108,20, in favore dell'Inail. Condanna, in solido, gli imputati Noce, Spallanzani e Angelini, al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 265.931,25, in favore dell' Inail. Condanna, in solido, gli imputati Noce, Spallanzani, Angelini, Morsillo, Chindemi, Lupo, Gambardella. Benevento, Gillerio, Nardi, Zappa, Bolognini, Consolini, Cassaro e Moriconi al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 229.829,84, in favore dell' Inail. Condanna, in solido, gli imputati Noce, Spallanzani, Angelini, Morsillo, Chindemi, Lupo, Gambardella, Benevento, Gillerio, Nardi, Zappa, Bolognini, Consolini, Muni, Cassaro, Savoia, Gabrielli, Milanese, Masini, Simeoni, Riva, Capogrosso e Salvatore al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 334.797,28, in favore dell' Inail. Condanna, in solido, gli imputati Noce, Spallanzani, Angelini, Morsillo, Chindemi, Lupo, Gambardella, Benevento, Gillerio, Nardi, Zappa, Bolognini e Consolini al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 274.513,32, in favore dell' Inail. Condanna, in solido, Noce, Spallanzani, Angelini, Morsillo, Chindemi, Muni, Lupo, Gambardella, Benevento, Gillerio, Nardi, Zappa, Fossa, Moriconi, Roncan, Bolognini e Consolini al risarcimento dei danni, sofferti dalla parte civile Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Lavoro, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali, sostenute dalla predetta parte civile, che si liquidano in complessivi € 4.280,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Dichiaro revocate, per mancato deposito delle conclusioni scritte, le costituzioni di parte civile effettuate nell'interesse di Fraccalcieri Giulia, Adamo Gianluca, Adamo Antonio, Russo



Giuseppina, Pisani Margherita, Pisani Salvatore Cristian, Aurora Giuseppina, Palazzo Giulia, Palazzo Giovanni, Gentile Margherita, Carbotti Pietro, Carbotti Nunzia, Carbotti Antonio, Adamo Cataldo, degli eredi di Carrieri Marcello, Lanzo Antonio, Russo Angelo e Cito Sante, nonché nell'interesse di Associazione Controamianto e Osservatorio Nazionale Amianto, Assolve Moriconi Alberto, Fossa Bruno e Roncan Riccardo dai reati di omicidio colposo in danno di Cavalchini Giovanni e Tallilli Antonio per non aver commesso il fatto. Moriconi Alberto dai reati di omicidio colposo in danno di De Carlo Paolo, Ancona Vito, Mariano Vittorio, Palazzo Gaetano e Adamo Cosimo per non aver commesso il fatto. Moriconi Alberto, Fossa Bruno, Roncan Riccardo e Salvatore Ettore dal reato di omicidio colposo in danno di Russo Angelo per non aver commesso il fatto. Fossa Bruno e Roncan Riccardo dai reati di omicidio colposo in danno di Carrieri Marcello, De Carlo Paolo, Mariano Vittorio, Adamo Cosimo e Ancona Vito per non aver commesso il fatto, Angelini Attilio dal reato di omicidio colposo in danno di Casamassima Giuseppe per non aver commesso il fatto. Morsillo, Lupo Mario, Gambardella Giovanni, Chindemi Francesco, Benevento, Gillerio Giovanni, Nardi Pietro, Zappa Giorgio, Bolognini Aldo, Consolini Massimo, Moriconi Alberto, Cassaro Renato, Fossa Bruno e Roncan Riccardo dal reato di omicidio colposo in danno di Lanzo Antonio per non aver commesso il fatto. Muni Nicola, Salvatore Ettore, Moriconi Alberto, Gabrielli Lamberto, Milanese Tommaso Vincenzo, Rocchi Augusto, Fossa Bruno e Roncan Riccardo dal reato di omicidio colposo in danno di Pisani Arcangelo per non aver commesso il fatto. Nakamura Havao da tutti i reati a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato. Tutti gli imputati di cui al decreto che dispone il giudizio del 29 marzo 2010 dai reati di lesioni colpose in danno di Lafratta Giuseppe e Reale Cataldo poiché il



fatto non sussiste. Tutti gli imputati di cui al decreto che dispone il giudizio del 29 marzo 2010 dai reati di omicidio colposo in danno di Arpino Carmine, Capozza Francesco, Gigante Angelo, Mezzapesa Giovanni, Pizzolla Francesco, Sebastio Antonio, Stasi Angelo e Di Festa Amedeo perché il fatto non sussiste. Tutti gli imputati di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, dai reati di omicidio colposo in danno di Antonucci Nicola e Carhotti Filippo, perché il fatto non sussiste. Dichiaro non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati di cui al decreto che dispone il giudizio del 29 marzo 2010, in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Pignatale Vincenzo, poiché estinto per prescrizione. Dichiaro non doversi procedere nei confronti di Riva Emilio e Trauner Sergio in relazione al reato di cui all'art. 437, comma 2, c.p.p., riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo di cui al decreto che dispone il giudizio del 29 marzo 2010, nonché in relazione ai reati di omicidio colposo in danno di Cavalcini Giovanni, Chirico Angelo, Imperatore Nunzio, Pignatale Vincenzo, Simonelli Domenico e Tallilli Antonio, in quanto estinti per morte dei rei. Dichiaro non doversi procedere nei confronti di Riva Emilio in ordine ai reati di cui all'art. 437, comma 2, c.p.p., di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, nonché in relazione ai reati di omicidio colposo in danno di Adamo Cosimo, Anastasia Antonio, Ancona Vito, Carrieri Marcello, Casamassima Giuseppe, Cito Sante, De Carlo Paolo, De Marco Dalmasso, Lanzo Antonio, Mariano Vittorio, Palazzo Gaetano, Pisani Arcangelo e Russo Angelo, poiché estinti per morte del reo. Manda gli atti alla Procura della Repubblica in sede, per le sue determinazioni di competenza in ordine al reato di falsa testimonianza a carico di Ruotolo Antonio:

con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Lorenzo Lerario;



con l'intervento delle parti civili:

- 1) **PELUSO CARMELA**, nata il 30.03.1944 a Grottaglie - elettivamente domiciliata presso l'Avv. Carlo Petrone – Foro di Taranto - ASSENTE -
- 2) **ANASTASIA FRANCESCA**, nata l'01.05.1967 a Grottaglie - elettivamente domiciliata presso l'Avv. Pietro Mastrangelo – Foro di Taranto - ASSENTE -
- 3) **ANASTASIA MADDALENA**, nata l'08.05.1969 a Grottaglie - ASSENTE -
- 4) **ANASTASIA CIRO**, nato il 05.02.1971 a Grottaglie - **entrambi** - elettivamente domiciliati presso l'Avv. Pietro Mastrangelo – Foro di Taranto e presso l'Avv. Carlo Petrone – Foro di Taranto - ASSENTE -
- 5) **ANASTASIA ANNAPAOLA**, nata il 10.05.1974 a Grottaglie - elettivamente domiciliata presso l'Avv. Claudio Petrone e l'Avv. Carlo Petrone – Foro di Taranto - ASSENTE -
- 6) **FIOM – C.G.I.L. DI TARANTO** – in persona del segretario e legale rappresentante p.t. - elettivamente domiciliata presso l'Avv. Massimiliano Del Vecchio – Foro di Taranto - PRESENTE IL DIFENSORE -
- 7) **CALVELLO ANTONIA**, nata il 07.04.1947 a Palagiano, in proprio e nella sua qualità di erede della parte offesa **Demarco Dalmasso**, deceduto in data 01.01.2010 - elettivamente domiciliata presso l'Avv. Christian Spinelli – Foro di Taranto - PRESENTE IL DIFENSORE -
- 8) **DEMARCO MICHELE**, nato il 19.11.1962 a Palagiano, in proprio e nella sua qualità di erede della parte offesa **Demarco Dalmasso**, nato a Palagiano il 07.03.1935 e deceduto l'01.01.2010 - elettivamente domiciliato presso l'Avv. Francesco Murianni – Foro di Taranto - PRESENTE IL DIFENSORE -
- 9) **ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO INAIL – TARANTO** – in persona del



Commissario Straordinario Avv. Gian Paolo SASSI - elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INAIL di Lecce – Via Don Bosco, 49

- ASSENTE -

10) OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO O.N.A. – in persona del suo presidente e legale rappresentante Avv. Ezio BONANNI - elettivamente domiciliato presso l'Avv. Cataldo Fornari – Foro di Taranto - ASSENTE -

11) ASSOCIAZIONE CONTRAMIANTO E ALTRI RISCHI ONLUS – in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t. – rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Bonanni – Foro di Roma e con lui - elettivamente domiciliati presso l'Avv. Cataldo Fornari – Foro di Taranto - ASSENTE -

12) ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO – ONLUS (AIEA) nella persona del suo presidente e legale rappresentante p.t. - elettivamente domiciliata presso l'Avv. Stefano Palmisano – Foro di Lecce

- PRESENTE IL DIFENSORE -

13) ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI SUL LAVORO (A.N.M.I.L.L.) – nella persona del suo presidente nazionale e legale rappresentante p.t. BETTONI Franco - elettivamente domiciliata presso l'Avv. Maria Luigia Tritto – Foro di Taranto - PRESENTE IL DIFENSORE -

14) UNIONE REGIONALE UIL (Unione Italiana del Lavoro) PUGLIA - elettivamente domiciliata presso l'Avv. Sergio Torsella – Foro di Taranto

- PRESENTE IL DIFENSORE -

15) CAMERA SINDACALE PROVINCIALE UIL (Unione Italiana del Lavoro) TARANTO - elettivamente domiciliata presso l'Avv. Sergio Torsella – Foro di Taranto - PRESENTE IL DIFENSORE -

16) CIGNONI MARIA LUISA, nata il 15.05.1941 a Rio Marina - ASSENTE -



17) CASAMASSIMA FRANCESCO, nato il 07.01.1965 a Taranto -
elettivamente domiciliati presso l'Avv. Fiorenzo Merlini – Foro di Livorno

- ASSENTE -

con l'assistenza del Cancelliere sig. Raffaele Cannella;

sulle conclusioni come di seguito formulate:

Il P.G. all'udienza del 31.03.2017 “deposita conclusioni scritte e alle quali si
riporta con allegata giurisprudenza si riserva eventuali repliche”;

l'avvocato Maria Chiara Lerario in sostituzione dell'avvocato Carlo Petrone del
foro di Taranto, difensore di fiducia delle parti civili Peluso Carmela, Anastasia
Ciro, Anastasia Maddalena, Anastasia Anna Paola, all'udienza del 31.03.2017
deposita conclusioni scritte e nota spese e chiede “la conferma della sentenza di
primo grado”;

l'avvocato Maria Chiara Lerario in sostituzione dell'avvocato Pietro Mastrangelo
del foro di Taranto, difensore di fiducia delle parti civili Anastasia Francesca,
Anastasia Maddalena e Anastasia Ciro, all'udienza del 31.03.2017 deposita
conclusioni scritte e nota spese e chiede “la conferma della sentenza di primo
grado”;

l'avvocato Massimiliano Del Vecchio del foro di Taranto difensore di fiducia
della parte civile FIOM – C.G.I.L. di Taranto, ed anche in sostituzione
dell'avvocato Sergio Torsella del foro di Taranto, difensore di fiducia delle parti
civili Unione Regionale UIL Puglia e Camera Sindacale Provinciale UIL Taranto,
all'udienza del 31.03.2017 deposita conclusioni scritte e nota spese e chiede “la
conferma della sentenza di primo grado”;

l'avvocato Rosa Albano in sostituzione dell'avvocato Christian Spinelli del foro
di Taranto difensore di fiducia della parte civile Calvello Antonia, ed anche in



sostituzione dell'avvocato Francesco Murianni del foro di Taranto, difensore di fiducia della parte civile Demarco Michele, all'udienza del 31.03.2017 deposita conclusioni scritte e nota spese e chiede "la conferma della sentenza di primo grado";

l'avvocato Ernesto Aprile del foro di Lecce, difensore di fiducia della parte civile INAIL Taranto, all'udienza del 31.03.2017 deposita conclusioni scritte con rinnovazione alla richiesta di sequestro conservativo e chiede "la conferma della sentenza di primo grado";

l'avvocato Stefano Palmisano del foro di Lecce, difensore di fiducia della parte civile ONLUS (AIEA), all'udienza del 31.03.2017 deposita conclusioni scritte e nota spese e chiede "la conferma della sentenza di primo grado";

l'avvocato Maria Luigia Tritto del foro di Taranto, difensore di fiducia della parte civile A.N.M.I.L., all'udienza del 31.03.2017 deposita conclusioni scritte e nota spese e chiede "la conferma della sentenza di primo grado";

l'avvocato Fiorenzo Merlini del foro di Livorno difensore di fiducia delle parti civili Cignoni Maria Luisa e Casamassima Francesco, all'udienza del 31.03.2017 deposita conclusioni scritte e nota spese e chiede "la conferma della sentenza di primo grado";

l'avvocato Cataldo Fornari del foro di Taranto difensore di fiducia della parte civile O.N.A., ed anche in sostituzione dell'avvocato Ezio Bonanni del foro di Roma, difensore di fiducia della parte civile Ass. Contro Amianto e altri rischi ONLUS, all'udienza del 31.03.2017 deposita conclusioni scritte e nota spese e chiede "la conferma della sentenza di primo grado";

l'avvocato Egidio Albanese del foro di Taranto, difensore di fiducia dell'imputato Salvatore Ettore Mario, all'udienza del 5.5.2017 "si riporta ai motivi di appello di



cui ne chiede l'accoglimento; in subordine si associa alle conclusioni del P.G., si riserva il deposito di memoria difensiva”;

l'avvocato Massimiliano Oggiano del foro di Roma, difensore di fiducia dell'imputato Noce Sergio, Chindemi Francesco e Muni Nicola, all'udienza del 5.5.2017 “si riporta ai motivi di appello chiedendone l'accoglimento”;

l'avvocato Fabio Fossati del foro di Genova, difensore di fiducia dell'imputato Masini Mario, all'udienza del 5.5.2017 “si riporta ai motivi di appello chiedendone l'accoglimento”;

l'avvocato Matteo Grassi del foro di Milano, difensore di fiducia dell'imputato Consolini Massimo, all'udienza del 5.5.2017 deposita memoria difensiva e “si riporta ai motivi di appello chiedendone l'accoglimento”;

l'avvocato Giuseppe Coda del foro di Taranto, difensore di fiducia dell'imputato Moriconi Alberto, all'udienza del 5.5.2017 “si riporta ai motivi di appello chiedendone l'accoglimento; chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto; riserva il deposito di memoria conclusiva”;

l'avvocato Andrea Garaventa del foro di Genova, difensore di fiducia degli imputati Angelini Attilio e Morsillo Girolamo, all'udienza del 19.5.2017 “si riporta ai motivi di appello chiedendone l'accoglimento; per Morsillo n.d.p. per morte del reo”;

l'avvocato Ugo Lecis del foro di Milano, difensore di fiducia dell'imputato Bolognini Aldo, all'udienza del 19.5.2017 “si riporta ai motivi di appello principali e aggiunti, in subordine n.d.p. per prescrizione”;

l'avvocato Fabrizio Lemme del foro di Roma, difensore di fiducia degli imputati Noce Sergio, Chindemi Francesco, Benevento Giorgio, Muni Nicola, Gabrielli



Lamberto, Rocchi Augusto e Simeoni Franco, all'udienza del 19.5.2017 "si riporta ai motivi di appello chiedendone l'accoglimento";

l'avvocato Anna Palazzi del foro di Taranto, coodifensore di fiducia con l'avvocato Lemme degli imputati Benevento Giorgio e Simeoni Franco, all'udienza del 19.5.2017 "si associa alle conclusioni rassegnate dal coodifensore";

l'avvocato Alberto Mittone del foro di Torino, difensore di fiducia dell'imputato Capogrosso Luigi, all'udienza del 19.5.2017 "si riporta ai motivi di appello: in subordine n.d.p. per prescrizione";

l'avvocato Cesare Manzitti del foro di Genova, difensore di fiducia dell'imputato Nardi Pietro, all'udienza del 19.5.2017 "si riporta ai motivi di appello chiedendone l'accoglimento";

l'avvocato Massimiliano Foschini del foro di Roma, difensore di fiducia dell'imputato Lupo Mario, all'udienza del 19.5.2017 "si riporta ai motivi: in subordine n.d.p. per prescrizione; ridursi la pena inflitta";

l'avvocato Luca Perrone del foro di Taranto, difensore di fiducia dell'imputato Riva Fabio Arturo, all'udienza del 19.5.2017 "si riporta ai motivi di appello di cui chiede l'accoglimento";

l'avvocato Vincenzo Vozza del foro di Taranto, difensore di fiducia dell'imputato Capogrosso Luigi, all'udienza del 19.5.2017 "si riporta ai motivi di appello chiedendone l'accoglimento; in subordine n.d.p. per prescrizione";

l'avvocato Nicola Marseglia del foro di Taranto, difensore di fiducia dell'imputato Riva Fabio Arturo, all'udienza del 19.5.2017 "si associa alle conclusioni già rassegnate dall'avvocato Perrone; accoglimento dei motivi di appello, in subordine derubricazione art. 451 c.p.; n.d.p. per prescrizione";



l'avvocato Francesco Vassalli del foro di Roma, difensore di fiducia dell'imputato Nardi Pietro, all'udienza del 9.6.2017 "si riporta ai motivi di appello chiedendone l'accoglimento; chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché non sussiste";

l'avvocato Vittorio Manes del foro di Bologna, difensore di fiducia degli imputati Gabrielli Lambert, Milanese Tommaso Vincenzo e Rocchi Augusto, all'udienza del 9.6.2017 "si riporta ai motivi di appello chiedendone l'accoglimento; chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso";

l'avvocato Carlo Marchiolo del foro di Roma, difensore di fiducia dell'imputato Zappa Giorgio, all'udienza del 9.6.2017 "si riporta ai motivi di appello chiedendone l'accoglimento; chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché non sussiste";

l'avvocato Marcello Melandri del foro di Roma, difensore di fiducia dell'imputato Zappa Giorgio, all'udienza del 9.6.2017 "si associa all'avvocato Marchiolo";

l'avvocato Corrado Pagano del foro di Genova anche in sostituzione dell'avvocato Elisabetta Pagano del foro di Genova, difensori di fiducia degli imputati Spallanzani Giambattista, Gambardella Giovanni, Gillerio Giovanni, Savoia Costantino, Fossa Bruno e Roncan Riccardo, all'udienza del 9.6.2017. "si riporta ai motivi di appello di cui chiede l'accoglimento; assoluzione di tutti i suoi assistiti";

l'avvocato Alessandro Diddi del foro di Roma, difensore di fiducia dell'imputato Cassaro Renato, all'udienza del 9.6.2017 "si riporta ai motivi di appello chiedendone l'accoglimento; chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché non sussiste; in ulteriore subordinazione n.d.p. per prescrizione dell'art.437 c.p.; ridursi la pena inflitta".



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

1. Imputazioni e condanne

Con sentenza n.1431/2014 emessa in data 23.5.2014 il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, ha affermato la penale responsabilità di:

ANGELINI Attilio per il reato di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI Giovanni, SIMONELLI Domenico, IMPERATORE Nunzio, CHIRICO Angelo, TALLILLI Antonio, ANASTASIA Antonio, DE CARLO Paolo, DE MARCO Dalmasso, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIERI Marcello, CITO Sante, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano, LANZO Antonio e PISANI Arcangelo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di nove anni e due mesi di reclusione;

BENEVENTO Giorgio per il reato di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIERI Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di otto anni e sei mesi di reclusione;

BOLOGNINI Aldo per il reato di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIERI Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di otto anni e sei mesi di reclusione;

CAPOGROSSO Luigi per il reato di omicidio colposo in danno di ANCONA Vito e ADAMO Cosimo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di sei anni di reclusione.

CASSARO Renato per il reato di omicidio colposo in danno di DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIERI Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di sette anni di reclusione.

CHINDEMI Francesco per il reato di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI Giovanni, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIERI Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di otto anni di reclusione.

CONSOLINI Massimo per il reato di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIERI Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di otto anni e sei mesi di reclusione.



Consigliere estensore
dott. *Margherita Grippo*

FOSSA Bruno per il reato di omicidio colposo in danno di PALAZZO Gaetano, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di quattro anni di reclusione.

GABRIELLI Lamberto per il reato di omicidio colposo in danno di ANCONA Vito, ADAMO Cosimo e RUSSO Angelo (PISANI Arcangelo risulta erroneamente indicato nel dispositivo), nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di cinque anni di reclusione.

GAMBARDELLA Giovanni per il reato di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIERI Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di otto anni e sei mesi di reclusione.

GILLERIO Giovanni per il reato di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIERI Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di otto anni e sei mesi di reclusione.

LUPU Mario per il reato di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI Gio-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

vanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIERI Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di sette anni e dieci mesi di reclusione.

MASINI Mario per il reato di omicidio colposo in danno di ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, RUSSO Angelo e PISANI Arcangelo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di cinque anni di reclusione.

MILANESE Tommaso Vincenzo per il reato di omicidio colposo in danno di ANCONA Vito, ADAMO Cosimo e RUSSO Angelo (PISANI Arcangelo risulta erroneamente indicato nel dispositivo), nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di cinque anni di reclusione.

MORICONI Alberto per il reato di omicidio colposo in danno di CARRIERI Filippo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena quattro anni di reclusione.

MORSILLO Girolamo per il reato di omicidio colposo in danno di CAVALLINI Giovanni, TALLILLI Antonio, CHIRICO Angelo, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIERI Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro,



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

ro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di nove anni di reclusione.

MUNI Nicola per il reato di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI Giovanni, TALLILLI Antonio, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo e RUSSO Angelo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di sei anni di reclusione.

NARDI Piero per il reato di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIERI Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di otto anni e sei mesi di reclusione.

NOCE Sergio per il reato di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI Giovanni, SIMONELLI Domenico, IMPERATORE Nunzio, CHIRICO Angelo, TALLILLI Antonio, ANASTASIA Antonio, DE CARLO Paolo, DE MARCO Dalmasso, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIERI Marcello, CITO Sante, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, CASAMASSIMA Giuseppe, PALAZZO Gaetano, LANZO Antonio e PISANI Arcangelo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di nove anni e sei mesi di reclusione.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

RIVA Fabio Arturo per il reato di omicidio colposo in danno di ANCONA Vito e ADAMO Cosimo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di sei anni di reclusione.

ROCCHI Augusto per il reato di omicidio colposo in danno di ANCONA Vito, ADAMO Cosimo e RUSSO Angelo (PISANI Arcangelo risulta erroneamente indicato nel dispositivo), nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di cinque anni di reclusione.

RONCAN Riccardo per il reato di omicidio colposo in danno di PALAZZO Gaetano, nonché per il disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di quattro anni di reclusione.

SALVATORE Ettore per il reato di omicidio colposo in danno di ANCONA Vito e ADAMO Cosimo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di quattro anni di reclusione.

SAVOIA Costantino per il reato di omicidio colposo in danno di ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, RUSSO Angelo e PISANI Arcangelo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di cinque anni di reclusione.

SIMEONI Franco per il reato di omicidio colposo in danno di ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza

dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di sei anni di reclusione.

SPALLANZANI Giambattista per il reato di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI Giovanni, SIMONELLI Domenico, IMPERATORE Nunzio, CHIRICO Angelo, TALLILLI Antonio, ANASTASIA Antonio, DE CARLO Paolo, DE MARCO Dalmaso, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIERI Marcello, CITO Sante, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, CASAMASSIMA Giuseppe, PALAZZO Gaetano, LANZO Antonio e PISANI Arcangelo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di nove anni di reclusione.

ZAPPA Giorgio per il reato di omicidio colposo in danno di CAVALCHINI Giovanni, TALLILLI Antonio, DE CARLO Paolo, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIERI Marcello, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, PALAZZO Gaetano e PISANI Arcangelo, nonché per il reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 giugno 2012 e 29 marzo 2010, così riqualificata l'originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata con quest'ultimo decreto, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena complessiva di otto anni e sei mesi di reclusione.

Tutti gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

A tutti gli imputati è stata applicata, ai sensi degli artt. 31 e 32 bis c.p., la pena accessoria della interdizione dall'industria e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata pari alla pena rispettivamente loro inflitta.

Pronunciandosi in merito alle richieste formulate dalle parti civili, il giudice di primo grado, con la sentenza appellata:

- ha condannato altresì tutti i predetti imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili FIOM – CGIL, UIL



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Regionale e UIL Taranto, nonché Associazione Italiana Esposti Amianto e Inail, oltre alla rifusione delle spese processuali, liquidate rispettivamente in € 10.066,00, oltre accessori di legge, per la FIOM – CGIL, per la UIL Regionale e la UIL Taranto, in € 4.000,00, oltre accessori di legge, per Associazione Italiana Esposti Amianto e in €4.648,00, oltre accessori di legge, per l'Inail;

-ha condannato, in solido tra loro, gli imputati NOCE, SPALLANZANI e ANGELINI al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore delle parti civili CALVELLO Antonia e DE MARCO Michele, in qualità di eredi di DE MARCO Dalmasso, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle predette parti civili, liquidate, per ciascuna di esse, in € 4.860,00, oltre accessori di legge ed infine, in relazione alla vittima DE MARCO Dalmasso, al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, nella misura di € 261.638,75, in favore dell'Inail.

-ha condannato, in solido in solido tra loro, gli imputati NOCE, SPALLANZANI e ANGELINI al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore delle parti civili ANASTASIA Anna Paola e PELUSO Carmela, nonché ANASTASIA Francesca, ANASTASIA Maddalena e ANASTASIA Ciro (coma da ordinanza di correzione del 15.4.2016), quali eredi di ANASTASIA Antonio, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle citate parti civili, liquidate in complessivi € 4.648,00, oltre accessori di legge ed infine, in relazione alla vittima ANASTASIA Antonio, al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 301.632,61, in favore dell'Inail;

-ha condannato, in solido tra loro, gli imputati NOCE e SPALLANZANI al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili CASAMASSIMA Francesco e CIGNONI Maria Luisa, quali eredi di CASAMASSIMA Giuseppe, nonché alla rifusione delle spese processuali, sostenute dalle predette parti civili, liquidate in complessivi € 4.648,00, oltre accessori di legge ed infine, in relazione alla vittima CASAMASSIMA Giuseppe, al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, nella misura di € 226.587,39, in favore dell'Inail;

-ha condannato, in solido tra loro, gli imputati NOCE, SPALLANZANI, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, MUNI, LUPO, GAMBARDELLA, BENEVEN-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

TO, GILLERIO, NARDI, ZAPPA, FOSSA, MORICONI, RONCAN, BOLOGNINI e CONSOLINI al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Lavoro, nonché alla rifusione delle spese processuali, sostenute dalla predetta parte civile, liquidate in complessivi € 4.280,00, oltre accessori di legge;

-ha condannato, in solido tra loro, gli imputati NOCE, SPALLANZANI, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, LUPO, GAMBARDELLA, GILLERIO, NARDI, ZAPPA, BOLOGNINI, CONSOLINI, MUNI, CASSARO, SAVOIA, GABRIELLI, MILANESE, ROCCHI, MASINI, SIMEONI, RIVA, CAPOGROSSO e SALVATORE, in relazione alla vittima ADAMO Cosimo, al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, nella misura di € 255.104,30, in favore dell'Inail;

-ha condannato, in solido tra loro, gli imputati NOCE, SPALLANZANI, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, LUPO, GAMBARDELLA, BENEVENTO, GILLERIO, NARDI, ZAPPA, BOLOGNINI, CONSOLINI, MUNI, CASSARO, SAVOIA, GABRIELLI, MILANESE, ROCCHI, MASINI e SIMEONI, in relazione alla vittima RUSSO Angelo, al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 309.875,84, in favore dell'Inail;

-ha condannato, in solido tra loro, gli imputati NOCE, SPALLANZANI, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, LUPO, GAMBARDELLA, BENEVENTO, GILLERIO, NARDI, ZAPPA, BOLOGNINI, CONSOLINI, CASSARO, SAVOIA, MASINI e SIMEONI (GABRIELLI indicato per errore nel dispositivo), in relazione alla vittima PISANI Arcangelo, al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 304.002,63, in favore dell'Inail;

-ha condannato, in solido tra loro, gli imputati NOCE, SPALLANZANI, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, LUPO, GAMBARDELLA, BENEVENTO, GILLERIO, NARDI, ZAPPA, BOLOGNINI, CONSOLINI, CASSARO, FOSSA, RONCAN e SIMEONI, in relazione alla vittima PALAZZO Gaetano, al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 311.470,11, in favore dell'Inail;

-ha condannato, in solido tra loro, gli imputati NOCE, SPALLANZANI e AN-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

GELINI, in relazione alla vittima LANZO Antonio, al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 296.274,87, in favore dell'Inail;

-ha condannato, in solido tra loro, gli imputati NOCE, SPALLANZANI, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, LUPO, GAMBARDELLA, BENEVENTO, GILLERIO, NARDI, ZAPPA, BOLOGNINI, CONSOLINI, CASSARO e SIMEONI, in relazione alla vittima MARIANO Vittorio, al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 304.108,20, in favore dell'Inail;

-ha condannato, in solido tra loro, gli imputati NOCE, SPALLANZANI e ANGELINI, in relazione alla vittima CITO Sante, al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 265.931,25, in favore dell'Inail;

-ha condannato, in solido tra loro, NOCE, SPALLANZANI, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, LUPO, GAMBARDELLA, BENEVENTO, GILLERIO, NARDI, ZAPPA, BOLOGNINI, CONSOLINI, CASSARO e MORICONI, in relazione alla vittima CARRIERI Marcello, al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 229.829,84, in favore dell'Inail;

-ha condannato, in solido tra loro, gli imputati NOCE, SPALLANZANI, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, LUPO, GAMBARDELLA, BENEVENTO, GILLERIO, NARDI, ZAPPA, BOLOGNINI, CONSOLINI, MUNI, CASSARO, SAVOIA, GABRIELLI, MILANESE, MASINI, SIMEONI, RIVA, CAPOGROSSO e SALVATORE, in relazione alla vittima ANCONA Vito, al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 334.797,28, in favore dell'Inail;

-ha condannato, in solido tra loro, gli imputati NOCE, SPALLANZANI, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, LUPO, GAMBARDELLA, BENEVENTO, GILLERIO, NARDI, ZAPPA, BOLOGNINI e CONSOLINI, in relazione alla vittima DE CARLO Paolo, al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 274.513,32, in favore dell'Inail.

Ai sensi degli artt. 82 e 523 c.p.p., il giudice di primo grado ha dichiarato revocate, per mancato deposito delle conclusioni scritte, le costituzioni di parte civile effettuate nell'interesse della Associazione Controamianto ed altri rischi Onlus e dell'Osservatorio Nazionale Amianto -O.N.A. Onlus.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Al fine di evidenziare la portata degli addebiti con riferimento ai quali è intervenuta condanna in primo grado (a seguito della riunione di due procedimenti, il n. n.2822/99 R.G.N.R. – n.6351/2010 R.G. Dib. e il n.9968/09 R.G.N.R. – n.6482/2012 R.G. Dib., disposta con ordinanza del 17.1.2013 per parziale connessione soggettiva ed oggettiva), va rilevato che tutti gli imputati, nelle specifiche qualità assunte nello stabilimento ILVA di Taranto, sono stati condannati, a titolo di compartecipazione omissiva (penalmente rilevante ai sensi dell'art.40 cpv. c.p., nella forma del concorso ex art.110 c.p., nonché nella forma della cooperazione colposa ex art.113 c.p., per due titoli di reato e precisamente:

1) per il **reato di disastro colposo come conseguenza della omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art. 437, co. 1 e 2, c.p.** (così riqualificata l'originaria contestazione ex art. 449 c.p. nel procedimento n.2822/99 R.G.N.R.), disastro costituito dall'insorgenza di malattie tumorali, e precisamente solo dall'insorgenza del mesotelioma nei lavoratori dello stabilimento industriale Italsider-Ilva di Taranto, con successiva e conseguente morte dei lavoratori (indicati di seguito) tutti deceduti per aver contratto patologie (ricondotte alla nozione di malattia-infortunio) causate dall'esposizione professionale all'amianto;

2) per il **reato di omicidio colposo ex art. 589, co. 1, 2 e 4, c.p., aggravato ex art.61 n.3 c.p.**, in relazione alla morte, causata da mesotelioma pleurico, di più lavoratori indicati nei capi di imputazione di entrambi i procedimenti penali (CAVALCHINI Giovanni, SIMONELLI Domenico, IMPERATORE Nunzio, CHIRICO Angelo, TALLILLI Antonio, ANASTASIA Antonio, DE CARLO Paolo, DE MARCO Dalmaso, ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, CARRIERI Marcello, CITO Sante, RUSSO Angelo, MARIANO Vittorio, CASAMASSIMA Giuseppe, PALAZZO Gaetano, LANZO Antonio e PISANI Arcangelo).

Le condotte contestate e addebitate in sentenza agli imputati in relazione al capo A), consistono nell'avere detti imputati, nelle rispettive qualità di datori di lavoro e/o dirigenti dello stabilimento industriale Italsider-Ilva di Taranto e nei periodi indicati specificamente:



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

1) omesso, nell'esercizio ovvero nella direzione dell'impresa, **di adottare cautele che secondo l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro**, in particolare impianti di aspirazione, nonché sistemi di abbattimento delle polveri-fibre contenenti amianto, idonei a salvaguardare l'ambiente di lavoro dall'aggressione del suddetto minerale cancerogeno;

2) omesso **di far eseguire in luoghi separati le lavorazioni afferenti al rischio di inalazione delle polveri-fibre di amianto**, unitamente ad altre adeguate misure di prevenzione ambientali e personali atte a ridurre la concentrazione e la diffusione delle polveri-fibre di amianto generatesi durante le lavorazioni a tutela dei lavoratori dipendenti dello stabilimento industriale Italsider-Ilva di Taranto, ripetutamente esposti ad amianto durante lo svolgimento delle attività lavorative.

Il Tribunale di Taranto ha statuito che in tal modo, e quindi in violazione della specifica normativa a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dettagliatamente indicata nei capi di imputazione, gli imputati hanno cagionato il disastro costituito dall'insorgenza del mesotelioma nei lavoratori dell'anzidetto stabilimento con successiva e conseguente morte dei sotto indicati lavoratori tutti deceduti per aver contratto il mesotelioma a causa della esposizione professionale all'amianto.

Le omissioni contestate e addebitate in sentenza in relazione ai **capi B) e C)** -agli imputati SPALLANZANI, NOCE e ANGELINI-, nonché in relazione al **capo D)** -agli imputati SPALLANZANI, NOCE, ANGELINI, MORSILLO, LUPO, GAMBARDELLA, CHINDEMI, BENEVENTO, GILLERIO, NARDI, ZAPPA, FOSSA, RONCAN, MORICONI, BOLOGNINI, CONSOLINI e CASSARO) -sono ricondotte alla colpa generica ("*negligenza, imprudenza, imperizia*") e alla colpa specifica consistita nell'inosservanza di specifiche disposizioni per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro e per la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro e cioè degli artt.

— 2087 c.c.;



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

- 4 lett. c), 377, 387 D. P. R. n.547/55;
- 4,19,20 e 21 D.P.R. 19.3.56 n.303;
- 140 lett. f), 157 DPR 30.6.1965 n.1124,

e cioè per avere omesso:

- di adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri-fibre di amianto presenti nei vari ambienti dello stabilimento siderurgico di Taranto nei quali le lavorazioni venivano eseguite;

- di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro operanti all'interno dello stabilimento;

- di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici per la salute derivanti dalle lavorazioni cui erano adibiti e dalla conseguente inalazione delle polveri-fibre di amianto cui erano esposti e di portare a conoscenza dei predetti i modi di prevenirne i danni derivanti dai rischi predetti (art.4 lett. b D.P.R. n.303/1956), fornendo ai lavoratori idonei strumenti di protezione individuali e imponendone l'effettivo impiego;

- di fornire ai lavoratori mezzi personali di protezione appropriati al rischio, sia per esposizione diretta che indiretta, di inalazione di polveri-fibre di amianto, rischio inerente a tutte le lavorazioni ed operazioni insalubri che venivano svolte all'interno del predetto stabilimento, comportanti il contatto con tale minerale largamente impiegato all'interno degli ambienti di lavoro;

- di mettere a disposizione dei lavoratori, esposti al rischio specifico sopracitato, maschere respiratorie o altri dispositivi di protezione idonei, ovvero di assicurarne ed esigerne l'effettivo impiego -art.4 lett. c) DPR 547/55 e art.4 lett c), d) DPR 303/56-;

- di attuare le misure di igiene previste nel DPR n.303/1956 -art.4 lett. a)- tra cui anche quella di provvedere a far eseguire in luoghi separati, ogni qualvolta ciò fosse stato possibile, le lavorazioni insalubri afferenti al rischio di inalazione delle fibre di amianto, in violazione dell'art.19 DPR 303/56;

- di adottare o di far adottare i provvedimenti (misure o rimedi di prevenzione tecnica di carattere permanente) atti a impedire o ridurre efficacemente, per quanto



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro delle polveri-fibre di amianto, specie in relazione all'esecuzione dei lavori che normalmente davano luogo alla formazione e alla dispersione delle predette polveri;

- di adottare o di far adottare idonei sistemi per evitare il propagarsi delle polveri, nonché gli accorgimenti, le cautele e le misure tecniche di prevenzione di cui all'art.21 DPR 303/1956;

- di adottare e di far adottare le misure per le quali si sarebbe dovuto tener conto delle dimensioni delle polveri di amianto e della loro concentrazione nell'atmosfera;

- di esercitare la dovuta sorveglianza sanitaria, attraverso l'effettuazione di visite periodiche mirate allo specifico rischio amianto, almeno con cadenza annuale, in violazione dell'art. 157 del DPR n.1124/65 e poi dell'art.29 del D.Lgs. n.277/91, nel rispetto del protocollo sanitario di sorveglianza specifico per il rischio amianto definito dal D.P.R. n.1124/65 e dal D.M. 21.1.87.

Le condotte omissive contestate e addebitate in sentenza in relazione al **capo E)** agli imputati SPALLANZANI, NOCE, ANGELINI, MORSILLO, LUPO, GAMBARDILLA, CHINDEMI, BENEVENTO, GILLERIO, NARDI, ZAPPA, FOSSA, RONCAN, MORICONI, BOLOGNINI, CONSOLINI, CASSARO e SIMEONI, sono le stesse di cui ai capi precedenti, cui si aggiungono altre condotte integranti il profilo della colpa specifica, in violazione degli **artt. 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34 Decreto Leg.vo n.277/1991**, in particolare:

- per non aver effettuato una effettiva valutazione del rischio dovuto all'esposizione alle polveri-fibre di amianto, al fine di stabilire le idonee misure, preventive e protettive, da attuare, così come indicate dalla normativa cogente (artt.22 e ss. D.Lgs. n.277/91) e dalle norme di buona tecnica, per tutti i lavoratori esposti al rischio di inalazione, indipendentemente dalla concentrazione registrata per le fibre di amianto;

- per non aver informato i lavoratori dei rischi per la salute dovuti all'esposizione all'amianto, nonché delle specifiche norme igieniche da osservare e delle misure di precauzione da adottare per ridurre al minimo l'esposizione, in violazione dell'art.26 del D.Lgs. 11.277/91;



Consigliere estensore
dott. *Margherita Grippo*

- per non aver adottato le specifiche misure tecniche organizzative e procedurali, in violazione dell' art.27 del D.Lgs. n.277/91, come ad esempio la messa a disposizione di adeguati indumenti di lavoro o di appropriati mezzi di protezione delle vie respiratorie e, comunque, per non aver imposto e regolamentato l'uso degli stessi;

- per non avere sottoposto, previa adeguata informazione, i suddetti lavoratori al controllo sanitario prescritto e atto ad allontanare i medesimi dall'attività che comportava l'esposizione all'amianto, in violazione degli artt,29 e 30 del D.lgs. n.277/91;

- per non aver consegnato ai lavoratori dispositivi di protezione personale specifici per il rischio amianto, come ad esempio maschere e tute con adeguato sistema di protezione, in violazione degli artt,4 e 27 D.Lgs. n.277/1991.

Infine, in relazione ai capi F) e G) sono contestate e addebitate in sentenza agli imputati SPALLANZANI, NOCE, ANGELINI, MORSILLO, LUPO, GAMBARDILLA, CHINDEMI, BENEVENTO, GILLERIO, NARDI, ZAPPA, FOSSA, RONCAN, MORICONI, BOLOGNINI, CONSOLINI, MUNI, SALVATORE, SAVOIA, CASSARO, SIMEONI, GABRIELLI, MILANESE, ROCCHI e MASINI, tutte le condotte di cui ai capi precedenti, con l'ulteriore richiamo agli artt. 72 bis, 72 quater, 72 sexies, 72 octies D.Lvo 626/1994, quali disposizioni normative, inerenti al profilo della colpa specifica, violate dalla condotta omissiva già descritta nel capo E) come integrante la violazione dell'art.26 del D.Lgs. 277/91 e consistente nel non aver informato i lavoratori dei rischi per la salute dovuti all'esposizione all'amianto, nonché delle specifiche norme igieniche da osservare e delle misure di precauzione da adottare per ridurre al minimo l'esposizione.

2. Elementi di prova valutati dal giudice di primo grado

Il giudizio di responsabilità risulta fondato dal giudice di prime cure sostanzialmente sulla valorizzazione dei seguenti elementi istruttori offerti dall'attività dibattimentale espletata nel giudizio di primo grado e cioè:

a) la documentazione acquisita agli atti, ed in particolare: 1) gli atti relativi all'organigramma della società e i verbali del C.d.A., rilevanti per la prova della quali-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

tà rivestita nel tempo da ciascun imputato; 2) il censimento amianto in ILVA compiuto dal dott. Giua (prodotto dal P.M. all'udienza del 4.4.2013), valutato rilevante, in uno ad altra documentazione proveniente dalla stessa ILVA, per l'accertamento della presenza, della ubicazione e della tipologia dell'amianto presso lo stabilimento ILVA; 3) infine la documentazione medica, utilizzata per la ricostruzione del decorso della malattia che ha colpito ciascuna vittima e per la diagnosi di mesotelioma maligno di detta malattia;

b) le deposizioni rese dai testi lavoratori ed in particolare da Tinelli, Melandrini, Reale, Battista, Mignogna (lavoratori addetti al rivestimento tubi), da Semeraro, Gianatasio, De Carlo, Parabita e Di Pietro (lavoratori con mansioni di elettricisti), da Lombardi e Lafratta (lavoratori addetti al reparto acciaierie e LAF), nonché da Maresca, Coppola, Caldaralo, Santoro, Colopi, De Santis (lavoratori con mansioni di manutentori), deposizioni prese in considerazione e valutate per delineare e definire l'ambiente di lavoro in cui le vittime hanno prestato attività lavorativa negli anni in cui sono stati alla dipendenze dell'Italsider/ILVA;

c) le deposizioni rese dal dott. GIUA (all'epoca dei fatti responsabile del servizio Ispesl -Istituto Superiore per la Sicurezza e la Prevenzione sul lavoro-), dal dott. Giordano (collega del dott. Giua) e dal dott. De Pasquale (dirigente dello SPESAL), deposizioni considerate rilevanti per la prova della presenza dell'amianto nello stabilimento ILVA;

d) le conclusioni dei CC.TT. del P.M. (i dottori Molinini e Cassano) esposte nel corso dell'esame dibattimentale e riportate nella relazione tecnica acquisita agli atti, ritenute condivisibili e valutate risolutive per ritenere sussistente il nesso di causalità tra il decesso delle vittime (quelle in relazione alle quali vi è stata condanna per omicidio colposo) e la esposizione ad amianto nell'ambito dello stabilimento Italsider/ILVA.

3. Temi e argomenti trattati nella sentenza di primo grado

Il Tribunale ha ritenuto provata la presenza dell'amianto "in ogni angolo" dello Stabilimento ILVA di Taranto.

Ha ricavato detta prova dalla documentazione acquisita agli atti ed in particolare dal censimento amianto in ILVA compiuto dal dott. Giua (prodotto dal P.M. all'udienza del 4.4.2013), valutato, in uno ad altra documentazione proveniente dalla stessa ILVA, nonché dalle deposizioni rese da alcuni lavoratori dello stabilimento, sentiti in qualità di testi.

Al fine di meglio evidenziare la presenza, la ubicazione e la tipologia dell'amianto presso lo stabilimento ILVA, il Tribunale ha individuato, in base ai reparti e alle mansioni, quattro settori di esposizione ad amianto da parte dei lavoratori, ed in particolare:

- 1) i lavoratori addetti al rivestimento dei tubi;
- 2) i lavoratori aventi mansioni di elettricisti;
- 3) i lavoratori impiegati presso le acciaierie ed il reparto di laminazione a freddo;
- 4) i lavoratori con mansioni di manutentori.

In particolare, con riferimento a ciascuno dei quattro settori, i lavoratori escussi come testi hanno fornito con le loro deposizioni elementi valutati utili dal giudice di primo grado per l'accertamento dell'amianto in detti settori dello stabilimento ILVA.

E così, sinteticamente:

1) i testi Tinelli, Melandrini, Reale, Battista, Mignogna (lavoratori addetti al rivestimento tubi) hanno riferito del taglio del telo di amianto utilizzato per rivestire i tubi con conseguenziale sprigionamento di polveri di amianto –“come coriandoli”- ed hanno parlato della inadeguatezza degli aspiratori posti su ogni tubo;

2) i testi Semeraro, Giannatasio, De Carlo, Parabita e Di Pietro (lavoratori con mansioni di elettricisti), hanno indicato la presenza di amianto nelle sottosezioni elettriche, sulle passerelle e nei quadri elettrici;

3) i testi Lombardi e Lafratta (lavoratori addetti al reparto acciaierie e LAF), hanno riferito della presenza di amianto nelle siviere, nonché nei pulpiti di comando nelle coibentazioni “intorno ai vetri atermici”, e dell'arrivo presso il loro reparto di camion con materiale elettrico e cavi elettrici contenenti amianto e infine della inadeguatezza del sistema di aspirazione;



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

4) i testi Maresca, Coppola, Caldaralo, Santoro, Colopi, De Santis (lavoratori con mansioni di manutentori), hanno parlato degli indumenti contenenti amianto e delle mascherine inadeguate ed hanno raccontato di lavori svolti che implicavano lo sprigionamento di polveri di amianto, quale l'intervento operato sui ferodi, le operazioni di scoibentazione e ancora l'utilizzo della vermiculite cioè della polvere di amianto e infine la preparazione delle guarnizioni ricavate da un foglio di amianto.

Le deposizioni testimoniali rese dai lavoratori sono state considerate attendibili dal Tribunale, in quanto: a) fatta eccezione che per il teste Di Pietro, tutti gli altri lavoratori, quando sono stati sentiti come testi, risultavano già in pensione e pertanto *"scrivri da qualsiasi tipo di interesse o di timore che potesse pregiudicare la genuinità della loro deposizione"*; b) detti testi hanno riferito fatti acquisiti per conoscenza diretta per aver lavorato negli stessi reparti (in alcuni casi come colleghi di lavoro) delle vittime; c) le dichiarazioni rese dai testi sono risultate convergenti e sintoniche tra loro e per di più sono state confermate e riscontrate dalla deposizione di un teste qualificato quale il dott. Giua; d) sono emersi dal racconto dei testi particolari specifici ed individualizzanti (quali il riferimento all'insufficienza degli aspiratori, al prurito, ai coriandoli, alla pausa pranzo sui fogli di amianto), significativi della veridicità del fatto narrato.

Con specifico riferimento a ciascuno dei quattro settori sopra indicati di esposizione ad amianto presso lo stabilimento ILVA, il Tribunale ha rilevato (e ciò si riporta testualmente, tratto dal corpo della motivazione), che, per quanto concerne gli addetti al rivestimento dei tubi, *"i testi hanno sostenuto che il contatto con le fibre di amianto era diretto, perché i fogli di amianto venivano tagliati a mano (a distanza di circa 20 centimetri), per otto ore giornaliere, applicati con l'utilizzo del catrame bollente su tubi che arrivavano sino a 15 metri di lunghezza e 100 pollici di diametro (vds. testimonianza MIGNOGNA). Con riferimento ai sistemi di captazione delle polveri d'amianto, è emerso che solo in alcuni reparti vi erano degli aspiratori, che operavano solo sul manufatto su cui veniva adagiato l'amianto, ma non erano particolarmente efficaci poiché non riuscivano a captare tutto il pulviscolo creato sia dal taglio dell'amianto, per altro effettuato dai dipendenti per mezzo di una lama, che dallo*

scioglimento degli altri materiali impiegati, come ad esempio il catrame. A conferma della insufficienza degli aspiratori, ove pure esistenti visto che la Difesa a tal proposito nulla ha dimostrato, depone la testimonianza del teste REALE che ha dichiarato che a fine giornata avvertiva addosso il prurito causato da tutte le fibre di amianto che si erano disperse nell'aria o quella del teste MIGNOGNA che ha utilizzato un'immagine particolarmente efficace per rappresentare la dispersione delle polveri di amianto, paragonandole a dei coriandoli, ben visibili ad occhio nudo".

"Quanto all'esposizione all'amianto da parte degli elettricisti, v'è semplicemente da evidenziare che tutti i testi che avevano tali mansioni hanno sostenuto, come del resto anticipato nell'inquadramento generale della problematica dell'amianto, che quest'ultimo era ampiamente impiegato nei quadri elettrici e nelle sottostazioni proprio perché, essendoci corrente ad alta tensione, l'amianto scongiurava il rischio di incendi operando da isolante. A tal riguardo, occorre aggiungere che la presenza di amianto nelle centrali termoelettriche risulta riscontrata sino al 2010 dai dipendenti Giannattasio e Di Pietro e ciò a conferma della parzialità delle opere di bonifica di cui si dirà oltre.

Lo stesso discorso vale per chi ha lavorato in acciaieria, poiché a tal riguardo tutti i testi hanno confermato che l'amianto veniva impiegato come isolante in quanto resistente alle alte temperature ivi presenti ed anche queste informazioni coincidono con quelle esposte quando si è trattato dell'amianto a livello generale. Anche nelle acciaierie ed, in particolar modo, presso le colate continue (CCO) sono state riscontrate polveri perché i testi LA FRATTA e LOMBARDI hanno specificato che gli aspiratori, ove presenti, non riuscivano a captare tutto il pulviscolo anche perché si trattava di impianti di areazione risalenti al 1972 e mai sostituiti (vds. testimonianza LOMBARDI). Infatti, un miglioramento delle condizioni igieniche veniva garantito solo quando al datore di lavoro era nota l'imminenza di visite ispettive da parte dell'Ispettorato del Lavoro o di altri organi con competenze in materia.

Infine, tutte le testimonianze raccolte in relazione alla mansione dei manutentori che operavano all'interno dell'intero stabilimento comprovano, ove ve ne fosse la necessità o il dubbio, come l'amianto fosse presente dappertutto, dalle guarnizioni,



Consigliere Estensore
dott. Margherita Grippo

quali coppelle o baderne, ai trasformatori, dalla coibentazione dei tubi per la distillazione dell'acqua bollente per le colate ai ferodi dei carri-ponte. Anche costoro hanno confermato la presenza di polveri, anche d'amianto, l'assenza di mezzi di captazione validi (vds. testimonianza di SANTORO) e l'indifferenza del datore di lavoro rispetto alle rimostranze messe anche per iscritto che, dinanzi al blocco delle attività lavorative paventato dai dipendenti, aveva minacciato ritorsioni sul salario (vds. testimonianza di MARESCA, COPPOLA).

Sostanzialmente sovrapponibile a quanto detto da ultimo è la testimonianza di SEMERARO che, in qualità di addetto alla manutenzione elettrica di tutto lo stabilimento, aveva avuto modo di constatare la presenza dell'amianto in tutti i reparti. Quanto alle condizioni igieniche dei reparti ha sostenuto che erano molto polverosi e che le attività di pulizia venivano compiute solo quando si attendeva la visita di personalità politiche: per il resto, le pulizie erano sporadiche e per di più compiute con la scopa, come del resto specificato anche dal teste SANTORO".

In merito alla prova della esistenza, ubicazione e tipologia dell'amianto nello stabilimento ILVA, il Tribunale ha ritenuto rilevanti gli esiti della attività ispettiva espletata dal dott. Giua, responsabile del servizio IspeSl, riferiti a dibattimento in sede di deposizione testimoniale resa dallo stesso dott. Giua, nonché la documentazione prodotta (in particolare il censimento amianto in ILVA compiuto dal dott. Giua e prodotto dal P.M. all'udienza del 4.4.2013); infine ha valorizzato il dato relativo alla elevatissima quantità di amianto che è risultata rimossa per ammissione della stessa ILVA.

Dalla deposizione del teste dott. Giordano (collega del dott. Giua) il Tribunale ha desunto poi che l'etichettatura e la mappatura dell'amianto compiute dall'ILVA, non erano esaustive, sicché la rimozione era sostanzialmente affidata al casuale reinvenimento dell'amianto.

E così, secondo quanto ricostruito dal Giudice di primo grado, gli interventi di bonifica veniva eseguiti secondo modalità non idonee e comunque non si configuravano risolutivi, appunto perché l'intervento di bonifica riguardava solo la singola porzione dell'impianto che risultava deteriorata o rotta e non l'intero impianto.

In particolare la bonifica risultava effettuata attraverso la tecnica del cd. glove

bag cioè mediante l'asportazione di piccole quantità di amianto, tecnica sproporzionata per difetto rispetto alla complessità e alla gravità della problematica amianto esistente nello stabilimento siderurgico di Taranto.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato che di contro il Progetto-amianto richiamato dal prof. Cicchetti non conteneva alcun riferimento allo stabilimento di Taranto, non aveva un riferimento temporale e comunque non vi era prova che fosse stato approvato e, *a fortiori*, che fosse stato attuato.

Il Tribunale inoltre, al fine di evidenziare la sussistenza delle condotte omissive oggetto di contestazione, ha rilevato che:

a) le pratiche operative dell'ILVA rivolte ai lavoratori, peraltro solo a partire dal 2003, si sono rivelate anno per anno (e dunque anche per gli anni successivi al 2003), tutte inadeguate;

b) è stata carente l'informazione da impartire ai lavoratori sui rischi connessi all'amianto, tanto che la stragrande maggioranza dei lavoratori ha sostenuto di non aver ricevuto alcuna indicazione da parte dell'ILVA su detti rischi;

c) insufficienti e inadeguati sono risultati i dispositivi di protezione contro l'amianto, sia quelli individuali (le maschere antipolvere), che quelli collettivi (gli aspiratori);

d) la vigilanza sanitaria si è rivelata anch'essa inadeguata, perché non sono stati eseguiti alcuni tipi di accertamento medico e perché non è stato rispettato l'intervallo di tempo previsto per le visite periodiche.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra le condotte omissive, contestate nel capo di imputazione (con le precisazioni che seguono in relazione alla posizione di garanzia attribuibile a ciascun imputato), e la morte di 18 lavoratori e precisamente:

1. Adamo Cosimo (dipendente con mansioni lavorative nell'Area del Laminatoio a freddo come fornaio e poi come addetto ricottura dal 4.3.1971 al 1.11.2000, con exitus il 20.12.08);

2. Anastasia Antonio (dipendente con mansioni lavorative nell'Area Pre-Ghisa come addetto al caricamento sili, al caricamento dei carrelli e manutentore delle linee



Consigliere estensore
dott. Mdrgherita Grippo

di caricamento degli altiforni dal 25.10.71 al 29.12.86, con exitus il 10.8.07);

3. Ancona Vito (dipendente con mansioni lavorative nell'Area Servizi come riparatore elettrico ed operatore di manutenzione elettrica presso i diversi reparti produttivi dello stabilimento siderurgico dal 4.6.1971 al 1.10.97, con exitus il 9.9.05);

4. Carrieri Marcello (dipendente con mansioni lavorative nel reparto treni nastri I dell'Area Laminatoio dal 25.5.64 al 1.3.91, con exitus il 19.11.06)

5. Casamassima Giuseppe (dipendente con mansioni lavorative di riparatore elettrico nel reparto Ene/Man-Ele dal 2.9.63 al 25.9.84, con exitus il 22.04.05);

6. Cito Sante (dipendente con mansioni lavorative presso le Aree Mof. Lam. Bramme, Acc/1, Acc/2 dal 28.12.64 al 28.12.86, con exitus il 1.6.06);

7. De Carlo Paolo (dipendente con mansioni lavorative presso l'Area Acc/2 dal 28.6.71 al 28.2.91, con exitus il 29.8.09);

8. De Marco Dalmasso (dipendente con mansioni lavorative presso le Aree Acc/1 e Acc/2 dal 29.8.66 al 28.6.85, con exitus il 1.1.10);

9. Lanzo Antonio (dipendente con mansioni lavorative presso le Aree Servizi Ferroviari, Laminazione dal 10.4.63 al 29.12.88, con exitus il 2.1.09);

10. Mariano Vittorio (dipendente con mansioni lavorative presso ('Area Ghisa dal 18.12.73 al 1.3.92, con exitus il 9.6.04);

11. Palazzo Gaetano (dipendente con mansioni lavorative presso l'Area Laminatoio presso i reparti tubificio I e 2 dal 29.5.61 al 1.4.93, con exitus il 28.04.04);

12. Pisani Arcangelo (dipendente con mansioni lavorative presso le Aree impianti marittimi e movimentazione stradale dai 25.1.68 al 30.12.93, con exitus il 8.9.08);

13. Russo Angelo (dipendente con mansioni lavorative presso l'Area Acciaieria dal 28.9.70 al 27.9.95, con exitus il 17.1.06);

14. Cavalchini Giovanni (dal 1971 al 1999 impiegato come elettricista nella CETI e nell'Acciaieria 1, con exitus il 25.5.2002);

15. Chirico Angelo (dal 1971 al 1979 impiegato come manutentore presso l'area di produzione bramme; dal 1980 al 1989, tecnico ricambi di manutenzione presso l'area finitura e Treno Nastri 2, con exitus il 16.6.2000);



16. Imperatore Nunzio (dal 1960 al 1987 impiegato in Acciaieria in qualità di riparatore altiforni ed addetto ai convertitori acciaio, con exitus il 9.3.2000);

17. Simonelli Domenico (dal 1961 al 1985 impiegato dall'Italsider nell'area altoforno e zona ghisa, dapprima come assistente tecnico, poi capoturno ed infine capo-sezione, con exitus l'11.6.2003);

18. Tallilli Antonio (impiegato dal 1971 al 1987, dapprima come ponteggiatore marinaio reparto OCM-MOM, successivamente come addetto alle pulizie di settore OME-MUA, ed infine in qualità di addetto alla riparazione meccanica degli utensili OME-MUA, con exitus il 16.6.2002).

La valutazione della sussistenza del nesso di causalità nella motivazione del giudice di primo grado ha sostanzialmente investito due profili: quello dell'accertamento della diagnosi di mesotelioma (secondo il Tribunale i 18 lavoratori sarebbero morti tutti per mesotelioma maligno) e quello della verifica della contrazione del mesotelioma in ambiente lavorativo ILVA a causa della esposizione ad amianto (secondo il Tribunale i 18 lavoratori si sarebbero ammalati di mesotelioma maligno perché esposti ad amianto durante l'espletamento delle loro mansioni lavorative presso l'ILVA, e ciò all'esito di quanto sopra detto in ordine alla presenza dell'amianto presso lo stabilimento ILVA).

In particolare, con riferimento al profilo della riconducibilità del mesotelioma all'esposizione ad amianto, il Tribunale ha evidenziato che *“per stabilire la percentuale dei mesoteliomi attribuibile all'amianto, è imprescindibile operare con dati certi, sicché il raffronto deve essere effettuato con i casi di mesoteliomi con anamnesi definita (12.065), rispetto ai quali i casi di mesoteliomi con esposizione certa (9.592) rappresentano ben il 79,5%”*. Inoltre anche gli studi condotti in altri Paesi hanno dimostrato come l'80% dei mesoteliomi diagnosticati sia riconducibile all'esposizione ad amianto” (cfr. articolo “Cancer Treatment Reviews”, p. 2, depositata all'udienza del 27.09.2013).

“Tale percentuale, come chiarito dai CC.TT. del P.M., è poi destinata ad aumentare se si prendono in considerazione quei casi in cui l'esposizione ad amianto non è oggetto di anamnesi, ma viene comunque accertata, ad esempio, mediante un



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

prelievo di campione di tessuto polmonare, che è quanto accaduto in Australia” (cfr. pag. 9 del verbale stenotipico dell’udienza del 27.09.2013, a pag. 9, nonché pag.30 del verbale stenotipico dell’udienza del 22.11.2013).

Conseguentemente, alla luce di tali rilievi, secondo il Tribunale, “è condivisibile, dal punto di vista scientifico, l’affermazione secondo cui il mesotelioma è una malattia <<sentinella>> nel senso che nella stragrande maggioranza dei casi essa è emblematica di una esposizione a fibre di amianto”.

Il Tribunale, a fondamento del nesso etiologico tra insorgenza del mesotelioma ed esposizione ad amianto, ha poi valorizzato il dato epidemiologico emerso a dibattimento attraverso la testimonianza della dott. Bisceglia la quale, sentita all’udienza del 7.3.2013, ha riportato l’esito di uno studio cui la stessa aveva partecipato, studio che ha indicato “un chiaro eccesso di mortalità per mesotelioma nei lavoratori della coorte ILVA dove si riscontra un tasso più del doppio rispetto ai soggetti confrontabili per sesso, classi di calendario e di età della regione Puglia, un SMR pari a 2,21, quindi un’esperienza di mortalità dei lavoratori Ilva superiore a più del doppio rispetto a quella della popolazione generale della regione Puglia” (cfr. pagg.29 e segg. del verbale stenotipico dell’udienza del 7.03.2013).

Con riferimento alla relazione tra l’esposizione ad amianto e l’insorgenza e lo sviluppo del mesotelioma, il Tribunale ha ritenuto di applicare, in quanto oggetto del maggior numero di riconoscimenti da parte della comunità scientifica a livello nazionale ed internazionale, la teoria della dose-dipendenza, secondo cui qualunque contatto continuato nel tempo con l’asbesto risulta pericoloso perché aumenta il rischio di contrarre la malattia e riduce i tempi di latenza della stessa, per cui l’esposizione prolungata all’amianto incide non solo sulla insorgenza della malattia, ma anche sullo sviluppo e sul decorso della malattia medesima.

In relazione ai 18 lavoratori, per i quali il Tribunale ha ritenuto accertato il decesso per mesotelioma, nella sentenza di primo grado è stata evidenziata la esposizione all’amianto nei seguenti termini (testualmente riportati):

“ADAMO Cosimo: dal 1970 al 2000 ha lavorato nell’area laminatoio a freddo (LAF) prima come fornaiolo poi come addetto alla ricottura e già tanto è sufficiente

per arguire la sua esposizione ad amianto, tenuto conto delle circostanze storiche già illustrate a proposito della presenza di amianto nel suddetto reparto. Ancora, dalla lettura di tutta la produzione documentale che concerne l'ADAMO (vds. fascicolo n. 2/5 dep. il 14.02.2013; vds. consulenza MOLININI-CASSANO p. 36) è ampiamente provata l'esposizione diretta ad amianto poiché risulta che: gli sono stati riconosciuti i benefici previdenziali dovuti all'esposizione all'amianto e previsti dalla l. n. 257/92; negli anni 1997 e 1998 sono stati effettuati massicci interventi di bonifica nei reparti in cui l'ADAMO aveva lavorato, consistenti nella rimozione di migliaia di chili di amianto friabile. Inoltre, dalla testimonianza resa dal dott. DE PASQUALE (vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, p. 9 e pp. 16 e ss., pp. 20-21) emerge la sua esposizione ad amianto per via delle sue mansioni, nonché in virtù del fatto che il suo decesso sia stato annoverato nel Registro Nazionale dei Mesoteliomi. Infine, è importante evidenziare che l'INAIL ha corrisposto la somma di € 255.104,30, riconoscendo che il suo decesso per mesotelioma fosse dovuto a ragioni professionali (vds. attestazioni di pagamento dell'INAIL allegate all'atto di costituzione di parte civile).

ANASTASIA Antonio: dal 1971 al 1986 ha operato nell'area ghisa e pre-ghisa, occupandosi del caricamento delle siviere, degli altiforni e della manutenzione di questi ultimi. Proprio in queste aree lo SPESAL aveva riconosciuto una massiccia presenza dell'amianto, per altro bonificato solo a partire dal 1997 (vds. consulenza MOLININI-CASSANO, p. 37). E' il caso di ricordare che la stessa Ilva ha dichiarato nel 2012 che il 90% dei circa 4 milioni di chili di amianto friabile ancora presenti nello stabilimento si trovano lungo i cowpers degli altiforni.

Infine, è doveroso aggiungere che proprio in quanto l'amianto era presente sulle stiviere e sulle fasce di guarnizione degli altiforni, l'ANASTASIA era a contatto ogni giorno con queste polveri, sicché il rischio è da ritenersi statisticamente apprezzabile (verb. sten. ud. 28.06.2013, p. 39). Infine, è da aggiungere che l'INAIL ha ritenuto che la patologia dell'ANASTASIA (mesotelioma) fosse da ricondurre a ragioni professionali (vds. fascicolo di ANSTASIA Antonio, nel faldone n. 2/5 depositato dal P.M. all'ud. 14.02.2013) tant'è che ha corrisposto la somma di € 301.632,61 (vds. attestazioni di pagamento dell'INAIL allegate all'atto di costituzione di parte civile).



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

ANCONA Vito: *manutentore delle parti elettriche dal 1971 al 1997 e, come è già stato specificato trattando tale mansione, gli elettricisti erano esposti all'amianto friabile perché esso proteggeva gli impianti dall'accensione dovuta ad eventuali scintille. Anche in questo caso, dai documenti sulle bonifiche emerge che l'amianto era presente intorno alle parti elettriche ed ogni manutenzione sulle stesse comportava il contatto con le fibre di asbesto (vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, p. 25). Ulteriore prova della sua esposizione all'asbesto deriva dal fatto che l'Inail abbia comunicato alla locale Procura della Repubblica che la malattia da cui l'ANCONA era affetto (mesotelioma) era dovuta a ragioni professionali (vds. fascicolo di ANCONA, contenuto nel faldone n. 4/5 dep. ud. 14.02.2013). Non a caso, l'Istituto ha corrisposto la somma di € 334.797,28, riconoscendo che il suo decesso per mesotelioma fosse dovuto a ragioni professionali (vds. attestazioni di pagamento dell'INAIL allegate all'atto di costituzione di parte civile).*

CARRIERI Marcello: *dal 1964 al 1991 ha svolto le funzioni di elettricista presso l'area Laminatoio, reparto Treno Nastri 1. Il dott. DE PASQUALE ha sostenuto che, per costui, come per tutti gli elettricisti, il contatto con l'amianto friabile era dovuto alle ragioni già spiegate quando è stata esaminata la mansione degli elettricisti (es. per via dei caminetti spegni arco, resistenze dei quadri elettrici, sportelli di ispezione per le passerelle dei cavi) vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, pp. 62 e ss). Ancora, è sempre il dott. DE PASQUALE a ricordare che nel reparto in cui ha operato il CARRIERI sono state effettuate massicce bonifiche volte ad eliminare l'amianto (sul punto vds. inoltre il fascicolo di CARRIERI, contenuto nel faldone n. 2/5 depositato dal P.M. il 14.02.2013). Lo stesso SPESAL riconosce l'esposizione ad amianto del CARRIERI per tutto il periodo lavorativo (vds. consulenza MOLININI-CASSANO, p. 41). Infine, è importante aggiungere che l'INAIL ha liquidato la somma di € 229.829,84, riconoscendo che il mesotelioma da cui era affetto il CARRIERI fosse da ricondurre a ragioni professionali (vds. attestazioni di pagamento dell'INAIL allegate all'atto di costituzione di parte civile).*

CASAMASSIMA Giuseppe: *dal 1963 al 1984 ha svolto le mansioni di manutentore elettrico, sicché valgono le medesime considerazioni articolate a proposito di*



CARRIERI ed ANCONA (vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, p. 40). Ancora, la sua certa esposizione ad amianto è stata sostenuta anche dallo SPESAL (vds. consulenza MOLININI-CASSANO, p. 42) ed è inoltre un dato irrefutabile alla luce dei numerosi interventi di bonifica compiuti dall'Ilva nel reparto del CASAMASSIMA (ENE/MALLE) nella seconda metà degli anni Novanta (vds. documentazione presente nel fascicolo di CASAMASSIMA, contenuto nel faldone n. 4/5 depositato dal P.M. il 14.02.2013). Infine, è necessario sottolineare che il mesotelioma da cui era affetto il CASAMASSIMA è stato riconosciuto dall'Inail come una malattia "professionale", tant'è che per tali ragioni l'Istituto ha erogato la somma di € 226.587,39 (vds. attestazioni di pagamento dell'INAIL allegate all'atto di costituzione di parte civile).

***CAVALCHINI Giovanni:** dal 1971 al 1999 è stato impiegato come elettricista nella CET1 e nell'Acciaieria 1. Orbene, al di là del fatto che per gli elettricisti l'esposizione ad amianto è stata dimostrata quando è stata affrontata la presenza dell'amianto in relazione alle singole mansioni (sul punto è interessantissima la testimonianza del dott. GIUA che ha riconosciuto come gli elettricisti fossero i soggetti più esposti), occorre aggiungere che, con precipuo riferimento al CAVALCHINI, la sua esposizione all'amianto è stata affermata dall'Inail nella relazione del 20 luglio 1999, tant'è vero che l'Istituto, già dal 1999 e quindi prima del decesso del CAVALCHINI, gli aveva erogato una rendita proprio perché riteneva che il mesotelioma diagnosticato fosse dovuto a ragioni professionali. Per gli stessi motivi, l'Inail aveva inoltrato l'informativa di reato alla locale Procura della Repubblica (tutte queste circostanze sono documentate nel fascicolo del CAVALCHINI, contenuto nel faldone n. 3/5 dep dal P.M. il 14.02.2013). E' il caso di aggiungere che l'Acciaieria 1 e la CET 1, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, sono state oggetto di massicci interventi di bonifica, come si evince dal CD "Ilva Mappatura bonifiche amianto" allegato al faldone n. 1/5 della prod del P.M. dell'ud. 14.02.2013, e come è dato comprendere dalle risultanze documentali contenute nei faldoni nn. 1 e 2 depositati dal P.M. il 28.06.2013.*

***CHIRICO Angelo:** dal 1971 al 1979 è stato impiegato come manutentore presso l'area di produzione bramme. Dal 1980 al 1989 ha lavorato come tecnico ricambi*



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

di manutenzione presso area finitura e Treno Nastri 2. Alla luce dell'indagine compiuta dall'Inail è emerso che la persona offesa aveva lavorato nelle immediate vicinanze dei forni a pozzo che erano notoriamente rivestiti di amianto proprio come coibente per le alte temperature. Tali luoghi sono stati interessati da interventi di bonifica dell'amianto successivamente al periodo in cui il CHIRICO ha lavorato, visto che l'amianto era stato rimosso a partire dalla metà degli anni Novanta (vds. CD "Ilva Mappatura bonifiche amianto" allegato al faldone n. 1/5 della prod del P.M. dell'ud. 14.02.2013). Anche in questo caso bisogna sottolineare che l'Inail ha provveduto a segnalare alla locale Procura della Repubblica l'insorgenza del mesotelioma per ragioni professionali (vds. fascicolo di CHIRICO Angelo, contenuto nel faldone n. 3/5 dep dal P.M. il 14.02.2013). Infine, è il caso di aggiungere che la sua esposizione diretta ad amianto è stata ritenuta anche dal teste MOLININI (vds. verb. sten. ud. 27.09.2013, p. 61).

CITO Sante: dal '64 al '68 ha lavorato presso l'area di servizio reparto MOF (movimentazione ferroviaria), con mansione di agganciatore carri ferroviari; dal '68 al '70 presso l'area LAM (laminatoio), con mansione di addetto CRI (centro rimpiazzi); dal '70 al '75 presso il reparto bramme, con mansione di manovratore coperchi, effettuando operazioni di apertura di forni a pozzo, carico lingotti d'acciaio, successiva chiusura superiore dei forni, conduzione del riscaldamento dei lingotti, apertura dei forni ed infine estrazione dei lingotti incandescenti; dal '75 all'82 presso il rep. FOP (forni a pozzo) nell'area LAM con mansioni di fornaiolo e gruista; dall'83 all'84 presso l'area ACC/1 con qualifica di addetto CRI; dall'84 all'86 presso l'area ACC/2 reparto QUA (Qualità Area Acciaieria) con mansione di ispezionatore.

La presenza di amianto nel reparto Bramme si aveva in tutte quelle applicazioni in cui occorreva proteggere sia gli impianti sia i lavoratori da intense fonti di calore; pertanto i tubi flessibili ed i cavi di alimentazione elettrica dovevano essere adeguatamente protetti con nastratura in amianto; inoltre i lavoratori dovevano fare uso di DPI in amianto proteggendosi in prossimità di metalli incandescenti.

La relazione CONTARP-INAIL per la concessione dei benefici ex L.257/92 descrive il Sig. Cito "esposto all'inalazione di modeste concentrazioni di fibre di a-

mianto aerodisperse..” dal 1964 al 1970 ed, invece, “..esposto all’inalazione di concentrazioni massive di fibre di amianto aerodisperse...” negli anni ’70-’84 (vds. consulenza MOLININI-CASSANO, p. 43). In particolare, il dott. DE PASQUALE ha spiegato che la sua esposizione a polveri d’asbesto era dovuta al fatto che i freni dei treni e dei carriponte erano in amianto (vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, p. 31). Ancora una volta è importante puntualizzare che tutti i reparti in cui è stato adibito il CITO sono stati rimossi importanti quantitativi di amianto (vds. CD “Ilva Mappatura bonifiche amianto” allegato al faldone n. 1/5 della prod del P.M. dell’ud. 14.02.2013). Infine, occorre evidenziare che l’Inail ha riconosciuto il mesotelioma diagnosticato al CITO quale malattia professionale, corrispondendo pertanto la somma di € 265.931,25 (vds. attestazioni di pagamento dell’INAIL allegate all’atto di costituzione di parte civile).

***DE CARLO Paolo:** dal 1971 al 1991 ha sempre lavorato nel reparto Acciaieria 2 come operaio addetto alle siviere; la mansione comportava anche la pulizia delle siviere (asportazione delle incrostazioni di acciaio fuso mediante utensili manuali) e ripristino del rivestimento refrattario con malta refrattaria. Ha ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali ex L.257/92 (vds. consulenza MOLININI-CASSANO, p. 44). Anche il dott. DE PASQUALE (vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, p. 66) ha spiegato che la persona offesa era esposta alle fibre d’asbesto, perché l’addetto siviere è a contatto con l’amianto che protegge gli impianti elettrici ed in quanto le siviere hanno materiali refrattari in cui, come si è già visto, vi sono pannelli in amianto (vds. testimonianza GIUA).*

Per l’INAIL il rischio da amianto è stato presente nella mansione sì da riconoscere la natura professionale della malattia (mesotelioma peritoneale), con conseguente assegnazione ai familiari superstiti della rendita nella misura di € 274.513,32 (vds. attestazioni di pagamento dell’INAIL allegate all’atto di costituzione di parte civile). Infine, corre l’obbligo di aggiungere che dalla testimonianza del dott. DE PASQUALE e dalla lettura del CD relativo alle bonifiche sopra citato si comprende che dopo l’entrata in vigore della l. n. 257/92 erano stati rimossi massicci quantitativi di amianto dal reparto in cui aveva lavorato il DE CARLO.

***DE MARCO Dalmasso:** ha sempre lavorato nel reparto acciaieria dal 1966 al*



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

1973 in ACC 1 operaio addetto a servizi vari, utilizzo lance per l'insufflaggio di ossigeno, al controllo della fase di spillaggio dell'acciaio dai convertitori; dal 1973 al 1985 in ACC 2 come operatore ai convertitori, come caposquadra ed infine come operatore tecnico nella stessa area produttiva.

Esposizione ad amianto certa in maniera "ragionevole" per lo SPESAL.

Dalla documentazione ILVA sulla "Mappatura amianto e relative bonifiche" risulta la rimozione di materiali in amianto dall'ACC 2 ancora nel corso del 2008 (vds. consulenza MOLININI-CASSANO, p. 45). A conferma della sua esposizione ad amianto giova aggiungere che l'Inail ha erogato la somma di € 261.638,75, ritenendo che il mesotelioma a lui diagnosticato debba ascrivarsi a ragioni professionali (vds. attestazioni di pagamento dell'INAIL allegate all'atto di costituzione di parte civile).

IMPERATORE Nunzio: dal 1960 al 1987 ha operato in Acciaieria in qualità di riparatore altiforni ed addetto ai convertitori acciaio. In tale reparto, come noto, le bonifiche dell'amianto sono state numerose, reiterate ed importanti, ma sempre effettuate negli anni Novanta (vds. CD "Ilva Mappatura bonifiche amianto" allegato al faldone n. 1/5 della prod del P.M. dell'ud. 14.02.2013). Ancora, è il caso di aggiungere che la sua esposizione diretta ad amianto è stata ritenuta anche dal teste MOLININI (vds. verb. sten. ud. 27.09.2013, p. 62) Infine, è doveroso rappresentare che l'Inail, già nel 1998, aveva erogato in favore del sig. IMPERATORE una rendita, ritenendo che il mesotelioma diagnosticatogli fosse riconducibile ad esposizione ad amianto per motivi lavorativi ed infatti, per tali ragioni, l'Inail, dopo il decesso della persona offesa, comunicava l'evento morte alla locale Procura della Repubblica (vds. fascicolo di IMPERATORE, contenuto nel faldone n. 3/5 dep dal P.M. il 14.02.2013).

LANZO Antonio: dal 1963 al '70 ha lavorato ai SERVIZI Ferroviari con la mansione di binarista e manutentore linea ferroviaria di stabilimento; dal 1970 al 1984 addetto al controllo qualità nell'area di laminazione: mansione ispezionatore banchi e materiali, linee taglio, rilevatore e gestione reclami; dal 1984 al 1988 impiegato sempre nell'area di laminazione, come addetto finitura lamiera: consisteva nell'attività di molatura delle difettosità superficiali di piastroni e delle lamiere, esecuzione di marcatura e vernice e punzonatura manuale secondo le istruzioni di la-

voro. L'esposizione ad amianto è ragionevolmente presunta per lo SPESAL "...in quanto l'attività di binarista esponendo indirettamente durante le attività di frenate..."; nella stessa relazione l'ISPESL dichiara che "...sono stati effettuati nel tempo diversi lavori di bonifica per la rimozione dei ferodi di diversa provenienza notoriamente usati quali sistemi frenanti su mezzi ferroviari...." (vds. CD "Ilva Mappatura bonifiche amianto" allegato al faldone n. 1/5 della prod del P.M. dell'ud. 14.02.2013).

Ha ottenuto riconoscimento dei benefici previdenziali ex L.257/92 per esposizione ad amianto (vds. consulenza MOLININI-CASSANO, p. 46). Inoltre, il dott. DE PASQUALE ha spiegato che nell'area laminatoio l'amianto si poteva diffondere nell'ambiente in cui operava il dipendente perché vi erano temperature elevate che rendevano l'amianto friabile (vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, p. 51). Il mesotelioma a lui diagnosticato è stato ritenuto dall'Inail causato dall'attività lavorativa svolta dalla persona offesa, motivo per cui l'Istituto ha erogato la somma di € 296.274,87 (vds. attestazioni di pagamento dell'INAIL allegate all'atto di costituzione di parte civile).

MARIANO Vittorio: ha sempre lavorato nell'area Ghisa ed, in particolare, dal 1973 al 1980 come addetto ai parchi minerali in qualità di manutentore meccanico; dal 1981 al 1986 come riparatore meccanico nel reparto preparazione minerali; dal 1986 al 1992 come operatore macchine nello stesso reparto.

Per la sua attività utilizzava personalmente, per la preparazione di guarnizioni, materiali contenenti amianto. Risulta peraltro la bonifica di materiali in amianto dalle aree di attività del Sig. Mariano per diversi anni successivi al suo pensionamento (vds. CD "Ilva Mappatura bonifiche amianto" allegato al faldone n. 1/5 della prod del P.M. dell'ud. 14.02.2013). Ha ottenuto il riconoscimento dei benefici ai sensi della L. 257/92 (vds. consulenza MOLININI-CASSANO, p. 47). Come suggerito dal dott. DE PASQUALE (vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, p. 40), l'esposizione ad amianto del MARIANO può essere ulteriormente arguita dalla testimonianza del sig. MARESCA che era collega di reparto del MARIANO (vds. supra par. 2.4). Infine, è d'uopo sottolineare che l'Inail, ritenendo l'origine professionale del mesotelioma da cui era affetto il MARIANO, ha liquidato la somma di € 304.108,20 (vds. attestazioni di pagamento dell'INAIL allegate all'atto di costituzione di parte civile).



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

PALAZZO Gaetano: dal 1961 al '70 ha lavorato come elettricista nell'Area Laminatoio presso il reparto tubificio 1; dal '70 al '75 presso il reparto tubificio 2, prima come capo turno e poi come tecnico area manutenzione elettrica. Successivamente capo settore fino al 1976 e capo reparto fino al pensionamento (1993). La documentazione fornita dall'ILVA circa la "mappatura amianto e relative bonifiche" conferma la presenza dello stesso materiale [amianto] nei reparti presso cui il sig. Palazzo ha espletato la propria attività lavorativa. Precisamente, sono stati effettuati nel tempo diversi lavori di bonifica per la rimozione di caminetti spengiarco di cabine elettriche, coperture in eternit dei gabbiotti, guarnizioni da bruciatore, guarnizioni di flange." (vds. consulenza MOLININI-CASSANO, p. 48).

Ha ottenuto i benefici previdenziali ex L.257/92 per l'esposizione ad amianto per tutto il periodo in cui ha lavorato anche perché, come è emerso nel corso dell'istruttoria, gli elettricisti sono stati i soggetti tra i più esposti (vds. verb. sten. ud. 13.06.2013, pp. 45-6). A conferma della riconducibilità del suo decesso al contatto con le polveri d'amianto depono il fatto che l'Inail abbia erogato ai congiunti la somma di € 311.470,11 (vds. attestazioni di pagamento dell'INAIL allegate all'atto di costituzione di parte civile). [...]

PISANI Arcangelo: dalle ricerche compiute dai CC.TT. del P.M. emerge la sua esposizione ad amianto poiché nel loro elaborato si legge "Dal '68 al '69 ha lavorato presso gli impianti marittimi come gruista per l'attività di movimentazione materie prime nella cabina di comando macchina di discarica, conduttore mezzi quali motopala, escavatore, martellone; addetto alle pulizie manuali delle stive; dal '69 al '93 ha lavorato presso il reparto di Movimentazione stradale con mansioni diverse (operatore, caposquadra, capoturno, tecnico) si occupava di condurre mezzi meccanici gommati per attività di movimentazione stradale di materiali da e per aree differenti dello stabilimento; per lo svolgimento di questa attività accedeva a tutti gli impianti produttivi dell'ILVA siderurgico.

Secondo lo SPESAL "... il sig. Pisani Arcangelo ha certamente espletato attività che lo esponevano indirettamente a polveri contenenti amianto".

Ha ottenuto il riconoscimento dei benefici ex l. 257/92 per esposizione docu-

mentata ad amianto.

La documentazione ILVA attinente "la mappatura amianto e le relative bonifiche" conferma la presenza dello stesso materiale nei reparti presso cui il sig. Pisani ha espletato la propria attività. Dalla ricerca effettuata vi è riscontro di smaltimento di ferodi contenenti amianto" (vds. consulenza MOLININI-CASSANO, p. 49). A conferma della sua esposizione ad amianto depone l'avvenuta liquidazione in favore dei prossimi congiunti dell'importo di € 304.002,63 da parte dell'Inail che ha riconosciuto un nesso di causalità tra il mesotelioma da cui era affetto il PISANI e la sua esperienza lavorativa in Ilva (vds. attestazioni di pagamento dell'INAIL allegate all'atto di costituzione di parte civile).

RUSSO Angelo: dal 1970 al 1995 ha sempre lavorato nell'Area Acciaieria come addetto alla preparazione delle siviere: la sua mansione comportava la preparazione delle siviere mediante la messa in opera di materiali refrattari nelle stesse, la demolizione dei refrattari consumati, la rimozione di bave di acciaio residuo, la verifica dei sistemi di chiusura, l'accensione e spegnimento dei bruciatori di riscaldamento.

Questa mansione lo esponeva sicuramente a polveri contenenti silice e verosimilmente anche amianto, in forma di fogli, generalmente presente nelle intercapedini fra i mattoni e tra mattoni e corazza metallica delle siviere (vds. sul punto la specifica testimonianza di dott. GIUA).

Nella informativa SPESAL si legge inoltre: "Dalla documentazione in nostro possesso, fornita dall'ILVA, attinente ai piani di rimozione dei materiali contenenti amianto realizzata dall'azienda ed alle relative relazioni annuali di bonifiche, è emerso che dall'accertamento con relativi rilievi fotografici [...] con aggiornamento al maggio 2002, in aree attigue alle postazioni del sig. Russo erano presenti, sotto forma di rivestimenti, numerosi teli di amianto, sulle linee esterne elettriche, oltre che nastri sui carri trasferitori e sui bilici (vds. consulenza MOLININI-CASSANO, p. 51).

Occorre aggiungere che l'Inail ha riconosciuto l'origine professionale del mesotelioma da cui era affetto il RUSSO, poiché ha liquidato ai congiunti la somma di € 309.875,84 (vds. attestazioni di pagamento dell'INAIL allegate all'atto di costituzione



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

di parte civile).

SIMONELLI Domenico: dal 1961 al 1985 è stato impiegato dall'Italsider nell'area altoforno e zona ghisa, dapprima come assistente tecnico, poi capoturno ed infine caposezione. In tali attività era esposto a polveri di cementi refrattari ed amianto. Gli sono stati riconosciuti i benefici previdenziali, ex l. n. 257/92, per via della sua esposizione all'amianto tenuto conto di tutto il periodo lavorativo (vds. fascicolo di SIMONELLI, contenuto nel faldone n. 3/5 dep. dal P.M. il 14.02.2013). Infine, mette conto precisare che la sua esposizione diretta alle polveri d'asbesto è stata precisata anche dal teste MOLININI (vds. verb. sten. ud. 27.09.2013, p. 62).

TALLILLI Antonio: impiegato dal 1971 al 1987, dapprima come ponteggiatore marinaio (reparto OCM-MOM), successivamente come addetto alle pulizie di settore (OME-MUA) ed infine in qualità di addetto alla riparazione meccanica degli utensili (OME-MUA). Ha ottenuto i benefici previdenziali previsti dalla l. n. 257/92 per via della sua esposizione all'amianto e per lo stesso motivo l'Inail ha comunicato il suo decesso alla locale Procura della Repubblica (vds. fascicolo di TALLILLI Antonio, contenuto nel faldone n. 3/5 dep dal P.M. il 14.02.2013). Per l'esposizione diretta all'amianto da parte dei lavoratori del reparto OME-MUA è interessante rileggere la testimonianza del teste COPPOLA sopra riportata".

Nell'affermare la penale responsabilità degli imputati odierni appellanti, il Tribunale ha individuato e distinto **tre categorie di posizioni di garanzia** e precisamente: i membri del Consiglio di Amministrazione, i direttori di stabilimento e i titolari della delega di funzioni di cui al punto 5.8 del verbale del C.d.A. del 15.9.1988.

Il Tribunale ha ricondotto la primaria responsabilità ai **membri del Consiglio di Amministrazione** che vengono qualificati come "datore di lavoro", in quanto sarebbero "*i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda*" ed ha affermato che i reati contestati sono imputabili "*ad una logica di organizzazione dei fattori produttivi e ad una pianificazione delle linee di politica del lavoro e della salute dei lavoratori frutto di una callida scelta compiuta dai vertici (Presidenti del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, consiglieri) con la colpevole complicità dei loro collaboratori maggiormente vicini a livello gerarchico (direttori gene-*

rali e vice, direttore di stabilimento, direttori di area)".

In tale prima categoria, tenuto conto della qualità contestata a ciascun imputato, risultano inseriti i seguenti imputati:

GAMBARDELLA Giovanni, amministratore delegato dell'Ilva S.p.a. dal maggio 1988 al febbraio 1993;

BENEVENTO Giorgio, vicepresidente del C.d.A. dell'Ilva S.p.a. dal marzo 1990 al febbraio 1993; ancora, presidente del C.d.A. Ilva Laminati Piani S.p.a. dal 21.12.93 al maggio 1995;

SAVOIA Costantino, direttore generale dell'Ilva S.p.a. dal gennaio 1993 e dal 21.12.93 al maggio 1995 consigliere del C.d.A. Ilva Laminati Piani;

SIMEONI Franco: consigliere C.d.A. e componente del comitato esecutivo dell'Ilva S.p.a. dal marzo 90 all'ottobre 93;

CASSARO Renato: consigliere e componente del comitato esecutivo del C.d.A. dell'Ilva S.p.a. dal maggio 1988 all'ottobre 1993;

LUPO Mario, presidente del C.d.A. dell'Ilva S.p.a. dal maggio 1988 al giugno 1991;

GABRIELLI Lamberto, MILANESE Tommaso Vincenzo e ROCCHI Augusto, consiglieri dell'Ilva Laminati Impianti S.p.a. dal dicembre 1993 al maggio 1995;

MUNI Nicola, dal marzo 1993 al maggio 1995, non solo direttore stabilimento dell'Ilva di Taranto, ma anche amministratore delegato della Ilva Lamiere e Tubi S.p.a.;

RIVA Fabio Arturo: membro del C.d.A. dell'Ilva dal 1996.

Il Tribunale ha individuato poi la responsabilità dei **direttori di stabilimento** ritenendo sussistente la loro posizione di garanzia *"a mente di quanto previsto dall'art. 4 d.p.r. 547/55 e 303/56[...]in virtù del loro ruolo verticistico e di raccordo che ricoprono all'interno dell'insediamento produttivo e del potere impeditivo di cui sono soggetti assegnatari e che possono esercitare, magari fermando anche la produzione, quando necessario per evitare l'evento"* (pag. 190).

I direttori di stabilimento sono stati dunque ritenuti responsabili in quanto "dirigenti" ai sensi dell'art.4 d.p.r. 547/55.

Tale ruolo è stato ricoperto nel periodo in contestazione, in successione temporale, da SPALLANZANI Giambattista, NOCE Sergio, ANGELINI Attilio, MORSIL-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

LO Girolamo, CHINDEMI Francesco, MUNI Nicola, SALVATORE Ettore e CAPOGROSSO Luigi.

Infine il Tribunale ha considerato il *tertium genus* delle posizioni di garanzia trattato al paragrafo 16.3 della sentenza impugnata, ove si legge che il fondamento della posizione di garanzia della "stragrande maggioranza degli imputati" è "imperniato su quanto previsto al punto 5.8 del verbale del Consiglio d'Amministrazione del 15 settembre 1988 che recita <<Compiere presso le pubbliche amministrazioni, istituti, enti ed uffici privati tutti gli atti e le operazioni necessari agli adempimenti prescritti dalle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti sulla tutela dell'ambiente e sulla igiene e sicurezza del lavoro e contro l'inquinamento, assumendo piena responsabilità relativamente a tali adempimenti anche nei confronti di terzi>>".

In tale categoria di soggetti titolari di una posizione di garanzia, penalmente rilevante, il Tribunale ha collocato i seguenti imputati, odierni appellanti, precisandone la qualifica dirigenziale; e così, nello specifico si legge in sentenza:

NOCE Sergio, oltre che direttore dello stabilimento di Taranto dal 1982 al 1984, risulta essere stato sin dal 15 settembre 1988 titolare del potere di cui al punto 5.8 in quanto responsabile dell'Area "Sviluppo Tecnico e Produzione" con specifica delega all'Ente Controllo Fattori Produttivi e Controllo Produzione;

MORSILLO Girolamo, oltre che direttore di stabilimento dal luglio 1987 al dicembre 1988, risulta essere stato responsabile dal maggio al dicembre 1988 del ciclo produttivo dello stabilimento ionico e quindi titolare del potere di cui al punto 5.8, potere esercitato perché, a partire dal maggio 1988, lo stesso è diventato responsabile del comparto Bramme e Coils, comparto nel quale erano comprese le divisioni che riguardavano lo stabilimento di Taranto; infine, dal 26 maggio 93 si è occupato di organizzazione, formazione, gestione e sviluppo del personale ed è stato nominato direttore generale dell'Iiva;

CHINDEMI Francesco figura come responsabile del ciclo produttivo dello stabilimento di Taranto dal gennaio 1989 al febbraio 1993 e, pertanto, titolare del potere di cui al punto 5.8; nello stesso arco temporale ha ricoperto il ruolo di direttore del sito di Taranto e infine, dal 15 settembre 1988, risulta essere stato anche responsabile della

 Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Divisione Industriale Bramme Ta (sottoarticolazione del comparto Bramme e Coils), comprendente le divisioni che riguardavano lo stabilimento di Taranto;

GILLERIO Giovanni risulta aver ricevuto dal maggio 88 la delega 5.8 in qualità di vicedirettore generale dell'Ilva, in particolare delegato ai Laminati Piani, area presente nello stabilimento di Taranto; infine ha ricoperto il ruolo di direttore generale dal marzo 90 al gennaio 93;

NARDI Piero, a partire dal 15 settembre 1988, ha ricoperto il ruolo di vice direttore generale dell'Ilva, titolare della delega di cui al punto 5.8, poiché responsabile dell'Area Amministrazione Pianificazione e Controllo; inoltre, è stato direttore generale dal marzo al gennaio 1993;

ZAPPA Giorgio dal settembre 1988 è stato vicedirettore generale e dal 90 direttore generale dell'Ilva fino al 4 maggio 93; comunque, ha sempre avuto la delega alle politiche del lavoro, sviluppo organizzativo e sistemi informativi, oltre che quella di cui al punto 5.8;

FOSSA Bruno ha ricoperto, sin dal settembre 1988, la carica di responsabile della Divisione Lamiera e Tubi e quindi di un'articolazione produttiva in cui l'amianto veniva usato come materiale di rivestimento dei tubi ed ha ricevuto la delega di cui al punto 5.8;

RONCAN Riccardo dal settembre 1988 è stato responsabile dell'area Comparto Prodotti Verticalizzati, al cui interno vi erano le divisioni Prodotti Industriali e Lamiera e Tubi di Grande Diametro, entrambe con sede a Taranto; inoltre risulta aver ricevuto la delega di cui al punto 5.8;

MORICONI Alberto dal settembre 88 sino al 1995 è stato responsabile del TNA 1 e 2 e nello stesso periodo ha avuto la delega di cui al punto 5.8;

BOLOGNINI Aldo ha ricoperto sin dal settembre 1988 il ruolo di responsabile della divisione "Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane" ed inoltre è stato destinatario della delega di cui al punto 5.8;

CONSOLINI Massimo, sin dal settembre 1988, ha ricoperto il ruolo di responsabile della divisione "Personale e Relazioni Industriali", con delega di cui al punto 5.8;



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

MASINI Mario ha ricoperto il ruolo di responsabile degli approvvigionamenti dal 1990 al 1993 e quindi di responsabile degli acquisti dei materiali funzionali all'espletamento dell'attività siderurgica.

Sotto il profilo della **colpa** (quale elemento soggettivo del contestato reato di cui all'art.589 c.p.), il Tribunale ha precisato, in relazione alla configurabilità delle violazioni delle regole cautelari che connotano la colpa specifica, che *"tutte le norme su cui si fondano gli addebiti in termini di colpa specifica (d.p.r. 547/55, 303/56, 1124/65, d.lgs. 277/91, l. n. 257/92 e d.lgs. 626/94) non sono state assolutamente abrogate tout court, poiché recepite nei loro contenuti, ed anzi, rese ancor più rigorose dai vari interventi legislativi succedutisi nel tempo, che hanno trovato una reductio ad unitatem nel d.lgs. 81/08 (testo unico in materia di infortuni e sicurezza sul lavoro)"*, in una sorta di continuità normativa.

In relazione all'aspetto della **prevedibilità del rischio** connesso all'amianto, il Tribunale ha superato l'obiezione mossa dalla difesa di una buona parte degli imputati, secondo cui tale rischio era sconosciuto, sia all'epoca dei fatti, sia al momento della entrata in vigore dei d.p.r. 547/55 e 303/56, in quanto le norme degli anni 50 avrebbero preso in considerazione solo il rischio derivante dal contatto con massicce esposizioni di polveri e gas (non già di amianto), sicché non avrebbero contemplato affatto il rischio dovuto all'esposizione di poche fibre di asbesto, tanto più che l'amianto in quei decenni era particolarmente diffuso, anche nei dispositivi di protezione individuale, motivo per cui il legislatore mai avrebbe potuto considerare nelle suddette disposizioni il rischio da amianto.

In particolare, il Tribunale per superare detta obiezione ha affermato che in tema di delitti colposi, nel giudizio di prevedibilità richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione, sicché, in definitiva, se *"le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia conosciuta erano identiche (fino all'approvazione della L. 27 marzo 1992 n. 257 che ha vietato in assoluto l'uso dell'amianto) a quelle richieste per elimi-*

nare o ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti”, sotto il profilo obiettivo, “ben può affermarsi che la mancata adozione di ‘quelle’ misure ha cagionato l’evento e, sotto il profilo soggettivo, che l’evento era prevedibile perché erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure” (cfr. in tal senso, Cass. sez. 4, sent. n. 988 dell’11/07/2002, Macola, Rv. 227000).

Infine, con riferimento al profilo della **esigibilità** delle condotte alternative lecite e della idoneità delle stesse ad evitare l’evento dannoso concretamente verificatosi, il Tribunale ha individuato i seguenti interventi come atti a scongiurare il pericolo dovuto al contatto con le fibre di asbesto: *“pulizia ed igiene dei locali, anche mediante una sufficiente areazione degli stessi; captazione delle polveri mediante l’impiego degli aspiratori; separazione delle aree con presenza di polveri di amianto; fornitura di indumenti appositi per le lavorazioni che prevedevano il contatto con amianto; creazione di spogliatoi distinti per la dismissal degli indumenti a contatto con amianto e lavaggio degli stessi affidato ad apposite ditte esterne; riduzione al minimo dei lavoratori esposti alle fibre di asbesto; riduzione al minimo dell’impiego dell’asbesto ed, ove possibile, la sua sostituzione con materiali alternativi; bonifica dell’asbesto presente; segnalazione delle aree con presenza di amianto e sua etichettatura; forniture delle maschere respiratorie; controllo sanitario dei soggetti esposti ad amianto”.*

Il Tribunale ha inoltre evidenziato, anche attraverso il richiamo alla relazione dei CC.TT. del P.M., la idoneità di tali interventi a ridurre il contatto con le polveri d’amianto e dunque ad incidere positivamente sull’entità dell’insulto tossico e quindi sulla sua efficacia eziologica, sì da evitare o differire nel tempo l’insorgenza e lo sviluppo del mesotelioma; ha infine precisato, in ordine alla esigibilità di tali interventi, che *“la mancata predisposizione delle cautele in questione non è da attribuirsi a mancanza di liquidità da parte dell’Ilva ovvero ad una sfavorevole congiuntura economica oppure ancora ad una riduzione dell’attività produttiva”,* tanto più che tali *“circostanze non solo non sono mai emerse nell’istruttoria, ma non sono state neppure semplicemente allegare dalle difese”;* in ogni caso, secondo il Tribunale, *“anche qualora non fosse stato possibile adottare tutte le misure di prevenzione per i lavoratori a causa di ristrettezze economiche, il datore di lavoro avrebbe comunque dovuto fermare la pro-*



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

duzione e, nell'accertata impossibilità di adempiere al dovere di tutela della salute dei lavoratori, rimettere il mandato (Cass. sent. n. 35309/13)".

Con riferimento alla fattispecie di cui **all'art.437, 2° comma, c.p.**, il Tribunale ha innanzitutto ritenuto che sul piano oggettivo risultassero provate tutte le omissioni contestate e cioè la mancata adozione delle maschere con i filtri, l'omessa predisposizione di impianti di areazione, la mancata segnalazione delle zone in cui vi era l'amianto e l'omessa realizzazione di aree separate in cui svolgere le lavorazioni pericolose che prevedevano l'impiego dell'amianto.

Sul punto ha in particolare precisato il Tribunale che gli impianti di aspirazione e di areazione, data la loro tipologia di strutture tendenzialmente fisse, rientrano nel concetto di "impianti"; e così anche la realizzazione di ambienti separati per le lavorazioni con pericolo di dispersione di fibre di amianto e di spogliatoi *ad hoc* integra il concetto di impianti poiché sono comunque strutture fisse, previste dagli artt. 19 d.p.r. 303/56 e 27 e 28 d.lgs. 277/91; infine il Tribunale ha evidenziato che le maschere di protezione con filtri, espressamente richieste sin dalla legislazione del 1955 (vds. artt. 377 e 387 del d.p.r. 547/55) e dalle norme successive (d.p.r. 303/56 ed art. 27 d.lgs. 277/91), rientrano nel concetto di apparecchi e ciò con il supporto interpretativo della stessa giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto che le maschere di protezione sono da considerare apparecchi rilevanti ai fini dell'art. 437 c.p. (cfr. Cass. sent. 4675/2007).

Il Tribunale ha poi individuato l'evento di cui al secondo comma dell'art.437 c.p. nell'insorgenza del mesotelioma e ha fatto rientrare il mesotelioma nella nozione di malattia-infortunio, intesa come patologia contratta durante l'esecuzione del lavoro e prodotta da agenti esterni di varia natura, evitabile con determinati accorgimenti.

Inoltre, il Tribunale ha rilevato che comunque le risultanze probatorie hanno consentito di ritenere integrato anche il requisito del "disastro" richiesto, in via alternativa, sempre dall'art. 437, comma 2, c.p., e ciò in ragione dei dati allarmanti forniti dalle indagini epidemiologiche che hanno evidenziato l'esistenza di un vero e proprio disastro, tenuto conto della diffusività del pericolo per la salute *"sia dal punto di vista territoriale che dell'entità della popolazione lavorativa e non che ne è interessata"*.

Infine il Tribunale ha ritenuto sussistente il dolo del reato di cui all'art.437 c.p., nella misura in cui ha considerato provato che gli imputati, sebbene si fossero rappresentati i pericoli derivanti dalla presenza dell'amianto e dall'omessa adozione delle adeguate e doverose precauzioni richieste dalla legge, non hanno mai adottato, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, un provvedimento concreto volto a migliorare le condizioni di lavoro legate all'amianto e pertanto, decidendo di perseverare in tale contegno omissivo, hanno voluto o quantomeno accettato il rischio *de quo*, poi di fatto verificatesi sia in termini di malattie-infortunio, sia in termini di disastro.

Del resto, secondo il Tribunale, *"il dolo è ulteriormente dimostrato dalla finalità, che ha sempre fatto da sfondo alle suddette condotte, consistente nella logica del profitto"*.

B. GLI APPELLI

Avverso detta sentenza proponevano tempestivo e rituale appello, a mezzo dei loro difensori, **gli imputati** ANGELINI Attilio, BENEVENTO Giorgio, BOLOGNINI Aldo, CAPOGROSSO Luigi, CASSARO Renato, CHINDEMI Francesco, CONSO-LINI Massimo, FOSSA Bruno, GABRIELLI Lamberto, GAMBARDELLA Giovanni, GILLERIO Giovanni, LUPO Mario, MASINI Mario, MILANESE Tommaso Vincenzo, MORICONI Alberto, MORSILLO Girolamo, MUNI Nicola, NARDI Piero, NOCE Sergio, RIVA Fabio Arturo, ROCCHI Augusto, RONCAN Riccardo, SALVATORE Ettore, SAVOIA Costantino, SIMEONI Franco, SPALLANZANI Giambattista e ZAPPA Giorgio, nonché, agli effetti civili, **le parti civili** l'Associazione Controamianto ed altri rischi Onlus e l'Osservatorio Nazionale Amianto -O.N.A. Onlus.

1. Appello proposto nell'interesse di SPALLANZANI Giambattista, ANGELINI Attilio, MORSILLO Girolamo, GAMBARDELLA Giovanni, GILLERIO Giovanni, FOSSA Bruno, RONCAN Riccardo e SAVOIA Costantino (appello redatto dagli avv.ti Corrado Pagano ed Elisabetta Pagano)

I motivi di gravame fatti valere nell'interesse degli imputati SPALLANZANI



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Giambattista, ANGELINI Attilio, MORSILLO Girolamo, GAMBARDELLA Giovanni, GILLERIO Giovanni, FOSSA Bruno, RONCAN Riccardo e SAVOIA Costantino nell'atto di appello a firma degli avv.ti Corrado Pagano ed Elisabetta Pagano, possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

1) La difesa ha chiesto l'assoluzione degli imputati sostenendo che non vi è la prova che le persone offese siano state esposte all'amianto nei termini scientifici richiesti dalla legge, posto che la sola presenza di amianto nello stabilimento non implica presenza di fibre nell'aria e dunque non prova l'esposizione rilevante per le persone offese.

2) La difesa ha altresì chiesto l'assoluzione degli imputati perché tutte le diagnosi di mesotelioma sarebbero incerte.

In particolare, nell'atto di appello è stato dedotto che per poter formulare una diagnosi certa di mesotelioma è necessario disporre degli esami istologici integrati con gli esami immunoistochimici in quanto il mesotelioma non può essere distinto né clinicamente, né radiologicamente, né istologicamente dalle neoplasie pleuriche secondarie che possono derivare dalla quasi totalità dei tumori, sicché, in altri termini, solo gli esami immunoistochimici consentono di distinguere con certezza il mesotelioma da altri tumori che non hanno nulla a che vedere con l'esposizione ad amianto.

Pertanto, in mancanza di esami immunoistochimici, non si potrebbe formulare una diagnosi certa di mesotelioma.

Secondo la difesa, ciò varrebbe in particolare per i decessi di Ancona Vito, Cavalchini Giovanni e Simonelli Domenico in quanto per nessuno di questi casi risultano disponibili gli esami immunoistochimici.

Ma anche per i decessi di Adamo Cosimo, Anastasia Antonio, Carrieri Marcello, Casamassima Giuseppe, Chirico Angelo, Cito Sante, De Marco Dalmaso, Imperatore Nunzio, Lanzo Antonio, Mariano Vittorio, Palazzo Gaetano, Pisani Arcangelo, Russo Angelo, Tallilli Antonio e De Carlo Paolo sarebbe riscontrabile, secondo la difesa, la stessa incertezza di diagnosi, in quanto il Prof. Pira ha spiegato che in tutti questi casi le diagnosi, pur corredate dagli esami immunoistochimici, non risultano attendibili perché:

a) l'immunoistochimica è sì disponibile, ma non rispondente ai criteri indicati dalla Linee Guida Internazionali, sia perché mancano alcuni marcatori ritenuti fondamentali, sia perché i marcatori utilizzati non sono ritenuti utili alla luce delle conoscenze dell'ultimo decennio per la diagnosi di mesotelioma;

b) non è disponibile il grading di positività dei singoli marcatori.

3) La difesa ha formulato richiesta di assoluzione degli imputati da tutti gli omicidi colposi loro ascritti perché non sarebbe possibile affermare l'esistenza di un **nesso di causalità** tra le eventuali esposizioni avvenute al tempo di ciascun imputato e i decessi delle singole persone offese.

Sul punto e nello specifico, la difesa ha sostenuto che, "ferma restando la erroneità di tutte le diagnosi di mesotelioma":

a) non è possibile stabilire se il singolo mesotelioma sia stato causato dall'amianto ed in particolare dalla esposizione professionale ad amianto avvenuta presso lo stabilimento di Taranto;

b) ammesso che il singolo mesotelioma sia stato causato da una esposizione professionale ad amianto avvenuta presso lo stabilimento Ilva di Taranto e pur ritenendo dominante la teoria per cui ad un aumento della dose corrisponde una abbreviazione del periodo di induzione, è impossibile identificare il momento di inizio della cd. latenza reale e cioè il momento a partire dal quale ogni eventuale esposizione — per unanime consenso scientifico — non ha più rilevanza;

c) in definitiva è impossibile stabilire che le eventuali esposizioni avvenute al tempo di ciascun imputato siano state causa/concausa del mesotelioma insorto in capo alla singola persona offesa e cioè non è possibile stabilire se e quale rilevanza deve essere attribuita alle eventuali esposizioni avvenute sotto il singolo imputato.

In particolare, la difesa, richiamando le conclusioni concordi sul punto dei consulenti di accusa e difesa, ha evidenziato che il processo di cancerogenesi è di tipo multistadiale e si compone di due fasi: una prima fase, cd. fase della induzione, che si articola a sua volta in altre due fasi (della iniziatazione e della promozione); una seconda fase, quella in cui il mesotelioma è ormai irreversibilmente contratto.

Nella prima fase all'aumentare della dose aumenta il rischio di contrarre il me-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

sotelioma; l'incremento della dose aumenta il rischio di sviluppare la malattia, ma è oggetto di dibattito se influenzi la durata del periodo di induzione della stessa.

Terminata la fase di induzione ha inizio la seconda fase; da questo momento il mesotelioma è ormai irreversibilmente indotto (contratto), anche se potrà rimanere clinicamente occulto fino alla manifestazione clinica della malattia, e cioè fino alla diagnosi.

La difesa ha rilevato che mentre per la fase di induzione si segnalano divergenti opinioni sulla possibile efficacia causale delle esposizioni (dose correlata o dose grilletto), per quanto concerne questa seconda fase, c'è unanimità di consenso nel mondo scientifico, nel senso che, una volta finita l'induzione, e cioè una volta insorta la malattia, con l'inizio della latenza vera e propria, le eventuali esposizioni non hanno alcun effetto.

Ed è proprio l'inizio di questa fase, che, secondo la difesa, segna quindi un momento processualmente decisivo.

Infatti, secondo la prospettazione difensiva, a tutto voler concedere, e cioè, anche assumendo come provata l'evidenza epidemiologica di un aumento del rischio nella fase dell'induzione, e poi ancora assumendo che per tutte le persone per cui è processo siano state necessarie le dosi di tutto il periodo di induzione per la insorgenza della malattia, il punto cruciale diventerebbe l'individuazione del momento in cui ogni eventuale ed ulteriore esposizione, per unanime consenso scientifico, non ha più avuto alcuna rilevanza.

4) la difesa ha chiesto l'assoluzione degli imputati da tutti gli omicidi colposi loro ascritti per carenza dell'elemento soggettivo.

In particolare la difesa ha evidenziato che l'amianto è stato largamente utilizzato in tutto il mondo per moltissimo tempo e ciò in ragione delle speciali caratteristiche fisiche di questo materiale che lo hanno reso un prodotto fondamentale per la produzione industriale di tutto il secolo scorso; ha altresì sottolineato la difesa che per moltissimo tempo l'amianto è stato utilizzato senza conoscerne la nocività per la salute delle persone e che solo negli anni '80 l'uso è andato gradualmente calando sino al bando nel 1992 (L.257/1992).

Nell'atto di appello è stata quindi ricostruita la evoluzione della normativa in materia di amianto, nonché l'evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche sempre in materia di amianto, e ciò al fine di mettere in evidenza quanto sia stato lungo e faticoso il processo con cui sono state acquisite le conoscenze sulla effettiva pericolosità dell'amianto per concludere che pertanto nessuno degli imputati avrebbe potuto prevedere e prevenire gli eventi contestati.

Con riferimento al profilo della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, la difesa ha evidenziato che, poiché per l'insorgenza del mesotelioma sono sufficienti anche esposizioni piccolissime e comunque decisamente inferiori rispetto a quelle necessarie per l'insorgenza dell'asbestosi, lo svolgimento causale concreto che ha determinato il mesotelioma non poteva certamente essere incluso tra quelli presi in considerazione dalle norme cautelari di cui ai DPR 547/55 e 303/56; in altri termini l'evento mesotelioma non era in alcun modo prevedibile, e neppure evitabile con il sistema di far prevenzione contro l'asbestosi, consistente nel contenimento delle percentuali di amianto nell'aria al di sotto dei limiti consigliati dagli organismi di igienisti o ancora nel 1991 con il D.L.vo n.277 al di sotto dei limiti previsti dalla legge, contenimento non sufficiente per impedire l'insorgenza del mesotelioma.

In conclusione, secondo la difesa, se il giudizio di prevedibilità dell'evento deve essere effettuato alla luce delle conoscenze che il cd. agente modello, aveva o avrebbe dovuto avere, al momento della condotta, pare evidente che si sarebbe dovuto distinguere tra chi ha ricoperto la propria posizione di garanzia prima e dopo la diffusione delle conoscenze sugli effetti oncogeni dell'amianto, tra chi ha ricoperto la propria posizione di garanzia prima e dopo l'entrata in vigore delle leggi in materia di amianto, tra chi ha ricoperto la propria posizione di garanzia prima e dopo la diffusione dei primi studi epidemiologici sugli effetti prodotti nel corso degli anni dall'amianto.

5) La difesa ha chiesto l'assoluzione degli imputati anche dal reato di cui all'art. 437 c.p. con la formula perché il fatto non sussiste; in subordine, il proscioglimento degli stessi imputati per essersi detto reato estinto per intervenuta prescrizione.

In relazione alla contestazione del reato di cui all'art.437 c.p. la difesa ha sottoposto all'attenzione della Corte diverse questioni relative:



Consigliere estensore
Dott. Margherita Grippo

- a) all'applicabilità della fattispecie di cui all'art.437 c.p. alle malattie professionali;
- b) alla definizione della nozione di disastro;
- c) alla individuazione della condotta addebitabile;
- d) alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo;
- e) alla determinazione del momento consumativo del reato quando lo stesso sia contestato nella forma aggravata di cui al II comma.

In ordine al primo punto, la difesa ha sostenuto che la norma di cui all'art.437 c.p. non sia applicabile alle malattie professionali.

A tal proposito nell'atto di appello sono state richiamate: 1) l'ordinanza dell'11.3.1980 (Riv. Giur. del Lav. 1981, IV, 81) con cui il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Rieti ha ritenuto di rimettere la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 437 c.p. nella parte in cui *"non prevede cautele contro il rischio scaturente dalle malattie professionali"*; 2) l'ordinanza del 21.7.1983 n. 232 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile perché con essa le veniva richiesta una *"pronuncia dalla quale (in caso di accoglimento) sarebbe scaturita una nuova fattispecie penale la cui previsione è invece riservata al legislatore, in forza del fondamentale precetto dell'art. 25 Cost."*.

La difesa ha anche rilevato che nella sentenza appellata si legge che *"le risultanze probatorie dimostrano, come nel caso di specie, il mesotelioma rientri nel concetto di 'malattia-infortunio', e cioè di quella patologia insorta in esecuzione del lavoro e prodotta da agenti esterni di varia natura (elettrica, radioattiva, chimica, ecc.) evitabile con determinati accorgimenti che, per costante giurisprudenza di legittimità, integra il requisito dell'infortunio di cui all'art. 437, comma 2, c.p."*, e dunque ha preso atto che in realtà il Giudice di primo grado ha in definitiva richiamato quella giurisprudenza della Corte di Cassazione che sembra avere elaborato *"un tertium genus"* inserendo fra le malattie e gli infortuni quei fenomeni cui è stato dato il nome di malattie-infortunio.

Sul punto la difesa ha quindi evidenziato la irritualità di tale interpretazione estensiva e ha dedotto che non è sufficiente aggiungere la parola infortunio alla parola

malattia si da creare un neologismo, per applicare una norma incriminatrice superando la lettera della legge che comunque limita l'ambito di applicazione agli infortuni; il *tertium genus* sarebbe fuori dalla norma incriminatrice.

In ordine alla nozione di disastro, la difesa ha richiamato l'ordinanza n. 380 del 20 Novembre 2008 con cui la Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla questione di legittimità sollevata per la censura di compatibilità costituzionale del termine "disastro" con il principio di tassatività della fattispecie penale, ha fornito una definizione unitaria di disastro, di tal che il disastro è tale se caratterizzato:

-sul piano dimensionale, dal un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi;

-sul piano della proiezione offensiva, da un evento che deve provocare un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone.

Secondo la difesa, dalla lettura della sentenza di primo grado emergerebbe che per il Tribunale, stando agli studi epidemiologici, presso lo stabilimento siderurgico sussisterebbe un rischio per la salute dei lavoratori, rischio che, stando sempre agli studi epidemiologici, si estenderebbe all'intera popolazione della città di Taranto, ma in sentenza sarebbe completamente omissivo l'approfondimento relativo al primo profilo della nozione di disastro e cioè quello relativo alla ricostruzione in termini strutturali dell'evento.

In altri termini, secondo la difesa, se il Tribunale, nel solco di quanto precisato dalla Corte Costituzionale, avesse operato il necessario raffronto tra la fattispecie concreta al suo esame (lenta, progressiva e costante contaminazione dell'aria nel corso degli anni a partire dal 1960) e le caratteristiche strutturali delle altre fattispecie di disastro (incendio, inondazione, frana, valanga, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, crolli) avrebbe allora dovuto escludere la sussistenza di un disastro; ed invece il Tribunale finirebbe sostanzialmente con l'accogliere una nozione di disastro che risulta esclusivamente fondata sulla mera idoneità del fatto a minacciare la salute pubblica.

In ordine alla individuazione della condotta penalmente rilevante ex art.437



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

c.p., secondo la difesa, il Tribunale ha ritenuto provata: l'omessa collocazione di impianti di aspirazione ed areazione; la mancata realizzazione di ambienti separati per le lavorazioni con pericolo di dispersione di fibre di amianto e spogliatoi ad hoc; la mancanza di maschere di protezione.

Ma la mancata predisposizione di ambienti ed armadietti separati travalicherebbe il dato letterale della norma in quanto, secondo la difesa, simili violazioni non rientrano nel concetto di "omessa collocazione" e comunque non possono essere indistintamente addebitate ai vertici societari.

Con riferimento all'elemento psicologico del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, la difesa ha evidenziato che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, il dolo "*va ravvisato nel fatto di chi coscientemente e volontariamente omette di collocare ovvero rimuova o danneggi, gli impianti che abbiano una destinazione di prevenzione di disastri o infortuni e ciò faccia con la consapevolezza di tale destinazione e quindi pur rappresentandosi il pericolo per la sicurezza dell'ambiente di lavoro*" (così, Cass. Pen., n. 4489 del 2 Marzo 1983 e praticamente nello stesso senso, Cass. Pen., n. 783 del 19 Novembre 1993, per cui sono necessarie e sufficienti la coscienza e volontà dell'omissione accompagnate dalla rappresentazione dello scopo cui mirano gli accorgimenti tecnici trascurati e del pericolo che la loro mancata adozione comporta, mentre non è richiesta l'intenzione di far danno alle persone).

Secondo la difesa non sussisterebbe il dolo in difetto di elementi dai quali poter desumere la coscienza e volontà richieste; gli imputati sarebbero stati individuati secondo i poteri che agli stessi risultavano conferiti ed agli stessi sarebbero state imputate le omissioni secondo lo schema tipico del reato colposo, senza motivare le conoscenze o distinguere il bagaglio tecnico di ciascuno.

Infine, in merito all'ultimo punto, la difesa ha assunto che è pacifico che il comma secondo dell'art. 437 c.p. abbia natura di circostanza aggravante; ne consegue che il termine della prescrizione decorre dal momento in cui è cessata la condotta relativa all'omessa collocazione di impianti, apparecchi e segnali e, nel caso di specie, detto termine di prescrizione sarebbe interamente trascorso.

6) la difesa ha chiesto l'assoluzione degli imputati per difetto della posizione di garanzia.

Secondo la difesa, il Giudice di primo grado, dopo aver distinto tre categorie di posizioni di garanzia (i membri del Consiglio di Amministrazione, i direttori di stabilimento e i titolari della delega di funzioni di cui al punto 5.8 della verbale del C.d.A. del 15.9.1988) e dopo aver individuato i soggetti che hanno ricoperto una di queste posizioni nel corso degli anni, li ha dichiarati tutti indistintamente responsabili senza distinguere in relazione agli anni in cui ciascuno avrebbe ricoperto la rispettiva posizione di garanzia, senza differenziare tra chi si trovava più vicino alle lavorazioni e chi, invece, ricoprendo una posizione di assoluta preminenza nell'organigramma societario, non aveva alcun contatto diretto con lo stabilimento siderurgico di Taranto, senza tener conto, infine, dei diversi processi decisionali adottati dalle diverse compagnie societarie che hanno gestito lo stabilimento nel corso degli anni.

In ordine alla nozione del datore di lavoro, la difesa degli appellanti ha in particolare dedotto che: 1) l'individuazione del datore di lavoro va fatta in base al principio di effettività e dunque sulla base della effettività e concretezza delle funzioni; 2) la nozione di datore di lavoro è quella definita nel D.L.vo 242/1996, secondo cui per datore di lavoro deve intendersi il "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa"; 3) tale definizione è stata sostanzialmente confermata dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L.vo 81/08; 4) nell'ambito del D.L.vo 81/08 assume poi fondamentale importanza l'art. 299, secondo cui le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art.2, comma 1, lett. b), d) ed e) (datore di lavoro, dirigente e preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti"; 5) il principio della effettività delle funzioni e delle prevalenze delle funzioni in concreto esercitate rispetto alla qualifica formale al fine della individuazione del soggetto responsabile è stato affermato dalla Corte di Cassazione in Cass. Pen. Sez. IV, 19 Marzo 2012, n. 10704.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Con riferimento a ciascuna delle tre categorie di posizione di garanzia individuate dal primo giudice, la difesa ha innanzitutto evidenziato che non è emersa alcuna prova che l'Amministratore Delegato o che i componenti del Consiglio di Amministrazione si siano mai occupati o si dovessero occupare della adozione di misure o cautele a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed anzi secondo quanto precisato dal Prof. Battistelli, sentito all'udienza del 23 Gennaio 2014, i poteri in materia di salute e sicurezza non venivano esercitati dai membri del Consiglio di Amministrazione ma dai responsabili delle varie Divisioni in cui era articolata la società.

La difesa inoltre ha precisato, in ordine ai processi decisionali, che l'Ilva Spa era una società di proprietà pubblica e che, pertanto, il Consiglio di Amministrazione non era libero di agire in piena autonomia e che, anzi, ogni decisione doveva essere approvata prima dall'IRI e poi dal Ministero delle Partecipazioni Statali; in particolare nella sua consulenza il Prof. Battistelli ha precisato che "tutti gli investimenti, compresi quelli per ambiente e sicurezza, erano decisi nell'ambito di un iter autorizzativo che, partendo dal Piano triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Eva Spa, veniva sottoposto prima all'IRI e quindi al Ministero delle Partecipazioni Statali (PP. SS.)".

In relazione ai direttori di stabilimento, considerati dal Tribunale *"indubbiamente titolari della posizione di garanzia in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, proprio in virtù del ruolo verticistico e di raccordo che ricoprono all'interno dell'inseadimento produttivo e del potere impeditivo di cui sono assegnatari e che possono esercitare, magari fermando anche la produzione, quando necessario per evitare l'evento"*, la difesa ha eccepito che in sentenza è stata omessa ogni analisi sull'organizzazione interna dello stabilimento e non è stata indicata la fonte dei poteri in capo ai direttori di stabilimento.

Infine, con riferimento alla posizione di garanzia riconducibile al 5.8, la difesa ha sostenuto che la delega di cui al 5.8 del verbale del C.d.A. dell'Ilva del 15.9.1988, attribuisce un semplice potere di rappresentanza della Società, a cui non è mai corrisposto un effettivo intervento in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

E comunque la difesa ha dedotto che gli imputati appellanti avrebbero ricoperto

la loro posizione di garanzia quando la Società era ancora pubblica, sicché è da escludere che le loro condotte potessero essere mosse da una logica di profitto come invece sostenuto dal Giudice per dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del reato di cui all'art. 437 c.p., tanto più che -sempre quanto rilevato nell'atto di appello- in sentenza si legge che tutti i componenti del consiglio di amministrazione sarebbero comunque responsabili per l'omessa vigilanza sull'operato dei soggetti delegati, e dunque si addebita una sorta di culpa in vigilando che però è del tutto incompatibile con la volontarietà della condotta omissiva.

In relazione alla posizione di ciascun imputato la difesa ha dedotto quanto segue.

Con riferimento allo **SPALLANZANI**, all'**ANGELINI** e al **MORSILLO**, la difesa ha eccepito che gli stessi sono stati direttori di stabilimento rispettivamente dal 1978 al 1982, dal 1984 al 1987 e dal 1987 al 1988 e quindi in un'epoca in cui, secondo quanto rilevato dallo stesso Tribunale, neppure in seno alla comunità scientifica era stato acclarato il reale pericolo rappresentato dall'esposizione ad amianto; tale rilievo, secondo la difesa, già di per sé idoneo ad escludere la prevedibilità dell'evento ai fini di una imputazione colposa, senza dubbio non consente di ritenere sussistente il dolo richiesto dall'art. 437 c.p.

Per **MORSILLO**, quale direttore generale dell'Ilva s.p.a., la difesa ha dedotto innanzitutto che è stato genericamente indicato che l'imputato avrebbe operato in tale veste dal 26 maggio 1993, senza specificare la data di cessazione dalla carica, e ciò di per sé renderebbe impossibile accertare l'entità del contributo che può essere riconosciuto alla condotta dell'imputato; in secondo luogo, la responsabilità dell'imputato in questo periodo verrebbe sostanzialmente ricondotta all'omessa informazione dei lavoratori e sul punto la difesa ha evidenziato che, a seguito all'entrata in vigore della L. 257/1992, anche i lavoratori erano pienamente consapevoli dei pericoli rappresentati dall'amianto, tanto che avrebbero potuto interrompere l'espletamento di operazioni in presenza di tale materiale.

Con riferimento al **GAMBARDELLA**, la difesa ha rilevato che nel periodo in cui il **GAMBARDELLA** è stato Amministratore Delegato dell'Ilva Spa (maggio 1988 -



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

febbraio 1993) sono state investite ingenti risorse per garantire la salubrità delle lavorazioni, tanto che proprio in quegli anni, pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge in tal senso, venivano avviate a smaltimento ingenti quantità di materiali contenenti amianto.

In relazione alla posizione del GILLERIO, del FOSSA e del RONCAN la difesa ha dedotto che dal verbale dell'Assemblea del C.d.A. del 15.09.1988 risulta che ai Laminati Piani, cui era delegato il GILLERIO facevano riferimento:

-il "Comparto Bramme e Coils", affidato (per pochi mesi) al Dr. Girolamo Morsillo e, con la qualifica di Vice, all'Ing. Francesco Chindemi;

A tale comparto facevano a loro volta riferimento:

- o la "Divisione Industriale Bramma TA" affidata all'Ing. Francesco Chindemi ad interim;*
- o la "Divisione Industriale TNA/1 TA", affidata all'Ing. Alberto Moriconi;*
- o la "Divisione Industriale TNA/2 TA", affidata all'Ing. Alberto Moriconi;*

ed inoltre:

- o la "Divisione di Servizi Comuni", affidata al Dr. Girolamo Morsillo;*
- o la "Programmazione flussi produttivi", affidata al Dr. Leonardo Petroschia;*

-il "Comparto Prodotti Verticalizzati", affidato al Dr. Riccardo Roncan;

A tale comparto facevano, invece, riferimento:

- o la "Divisione lamiere e tubi", affidata al Dr. Bruno Fossa;*
- o la "Divisione decapato e freddo", affidata all'Ing. Giovanni Guglielmetti;*
- o la "Divisione rivestiti", affidata all'Ing. Maurizio Morandi.*

-"Commerciale prodotti piani, programmazione e distribuzione", affidato all'Ing. Piero Fonda.

Secondo la difesa, da tale schema organizzativo emergerebbe dunque che l'area di affari dei "Laminati Piani" cui era delegato il GILLERIO era organizzata su più livelli (Divisioni e Comparti) –con FOSSA delegato alla "Divisione lamiere e tubi" e RONCAN delegato al "Comparto Prodotti Verticalizzati- che per ciascun livello

era stato individuato un responsabile a cui erano stati assegnati vari poteri, compreso quello previsto al punto 5.8 del verbale del 15.9.88, sicché, in ragione di ciò, il Tribunale, nel rispetto dei criteri di imputazione della responsabilità penale, avrebbe dovuto individuare le funzioni in concreto esercitate da ciascuno per stabilire quali fossero effettivamente i soggetti che avrebbero dovuto adottare le cautele che si assumono omesse, anziché privilegiare il mero dato formale connesso al potere di cui al punto 5.8 ed estendere la responsabilità penale ad un numero irragionevole di soggetti.

In ogni caso la difesa ha evidenziato che nel periodo oggetto di contestazione per gli imputati GILLERIO, FOSSA e RONCAN, vi erano stati ingenti investimenti in materia di ambiente e sicurezza che avevano caratterizzato l'operato della Società tra il 1988 ed il 1995 e che venivano promossi proprio dai *responsabili delle produzioni a livello di divisione (TNA 1 e TNA 2) e di Comparto (nella fattispecie del comparto Bramme e Coils)*.

7) In via subordinata la difesa ha eccepito l'eccessività della pena irrogata ed ha invocato una riduzione della pena, muovendo rilievi in relazione:

a) alla operata duplicazione del reato di disastro a fronte invece della connotazione unitaria dell'evento disastro;

b) al mancato riconoscimento del concorso formale di reati, posto che con una sola azione sarebbero state violate diverse disposizioni di legge.

c) alla mancata applicazione del minimo edittale e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (riconoscimento che avrebbe avuto implicazioni in ordine alla operatività della prescrizione).

8) La difesa ha formulato richiesta di revoca della provvisoria riconosciuta alla parte civile INAIL.

2. Appello proposto nell'interesse di ANGELINI Attilio e MORSILLO Girolamo (appello redatto dagli avv.ti Corrado Pagano e Andrea Garaventa)

I motivi di gravame fatti valere nell'interesse degli imputati ANGELINI Attilio e MORSILLO Girolamo, nell'atto di appello a firma degli avv.ti Corrado Pagano e Andrea Garaventa (come ulteriori rispetto a quelli esposti nell'atto di appello redatto



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

dagli avv.ti Corrado Pagano ed Elisabetta Pagano) possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

1) A fondamento della richiesta di assoluzione dei due imputati ANGELINI Attilio e del MORSILLO Girolamo, in tale atto di appello, la difesa ha evidenziato che:

a) i due imputati sono stati direttori dello Stabilimento Italsider di Taranto in epoca "pubblica", connotata da una gestione finalizzata più al perseguimento della funzione sociale della maggior occupazione lavorativa possibile, che alla ricerca del profitto;

b) l'Italsider non era l'Eternit (od altra azienda che utilizzava l'amianto in produzione come materia prima), bensì un'azienda che faceva uso di prodotti contenenti amianto come protezione dalle fonti di calore o come presidio antincendio, sicché, non sarebbe stato corretto ritenere dimostrata l'equazione "presenza di amianto = esposizione dei lavoratori a fibre libere di asbesto";

c) in relazione al periodo riguardante i due imputati, non è risultata fotografata la situazione esistente tra il 1984 e il 1988.

2) Sul piano oggettivo la difesa ha contestato la esistenza del nesso di causalità, ritenendo che a tal fine non sarebbe stato sufficiente far riferimento all'esito dell'indagine epidemiologica svolta dalla dott. Bisceglia a partire dal 2008 per conto dell'Arpa Puglia e dello SPESAL dell'Asl di Taranto, indagine che ha evidenziato come, nello stabilimento siderurgico di Taranto, si registri *"un rischio di morte per mesotelioma pleurico di poco superiore al doppio rispetto a soggetti confrontabili per sesso, classe quinquennale di calendario ed età della Regione Puglia"*, con un indice SMR pari a 2,21.

La difesa ha contestato il valore probatorio della attività d'indagine epidemiologica, sia perché non sarebbero omogenee le coorti messe a confronto, sia perché tale tipo di indagine non è conforme al rigore richiesto per l'accertamento del nesso di causalità con particolare riferimento ai reati omissivi impropri, secondo i dettati giurisprudenziali sorti a partire dalla Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Franzese, del 19.9.2002, n. 30328, laddove l'evento, per ingenerare responsabilità penale dell'imputato, deve essere attribuibile ad una ben precisata condotta omissiva con

alto grado di probabilità prossimo alla certezza (o alto grado di credibilità razionale), altrimenti evitabile attraverso la condotta che si presume non essere stata attuata.

Sempre con riguardo al nesso di causalità, la difesa ha evidenziato che, tenuto conto del periodo di latenza del mesotelioma e dei problemi relativi alla individuazione del momento di insorgenza della malattia ovvero di irreversibilità della stessa, non sarebbe possibile stabilire se le singole malattie che hanno portato al decesso delle persone offese, addebitato all'ANGELINI e al MORSILLO, siano state contratte prima, durante o dopo la dirigenza di tali imputati a Taranto.

3) Con particolare riferimento alle condotte oggetto di specifica contestazione, la difesa ha poi dedotto quanto segue.

a) La mappatura e la etichettatura dell'amianto.

Lo stesso Tribunale ha evidenziato (cfr. pag. 74 della motivazione) che *"l'etichettatura era diventata obbligatoria sin dal 1991"*, secondo le previsioni del d.lgs. 277/91 e che la mappatura dell'amianto era *"prevista come obbligatoria dall'art. 9 della L. 257/92"*.

Secondo la difesa in entrambi i casi ci si troverebbe di fronte ad un'ingiusta attribuzione di responsabilità per condotte omissive addebitate a dirigenti dell'Italsider (quali gli imputati ANGELINI e MORSILLO) che hanno cessato le loro funzioni ben prima dell'entrata in vigore delle disposizioni normative sopra richiamate, per aver lasciato lo stabilimento di Taranto alcuni anni prima rispetto agli obblighi disposti da tali leggi.

b) La mancata sorveglianza sanitaria.

Il D.P.R. 1124/65, richiamato dai consulenti tecnici, aveva previsto l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nell'ipotesi di esposizione ad amianto e a silice, nonché visite mediche periodiche al fine di prevenire due classiche patologie dose dipendenti, quali l'asbestosi e la silicosi, ma ciò solo in relazione a tali patologie; in detto D.P.R., secondo la difesa, non vi sarebbe alcun riferimento al mesotelioma pleurico maligno così come ad altre forme tumorali.

Inoltre, alla domanda rivoltagli in sede di esame, in ordine alla idoneità dell'attività di controllo sanitario periodico a prevenire la diagnosi di mesotelioma pleurico e, conse-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

guentemente, ad evitare l'insorgenza di tale malattia, il Prof. Molinini (CT. Del P.M.) ha risposto che nessuna attività diagnostica precauzionale avrebbe potuto prevenire il verificarsi del mesotelioma.

c) La mancata adozione di materiali asbestos free.

Secondo la difesa, il Tribunale ha operato sul punto una omogeneizzazione e un appiattimento temporale di un periodo storico durato circa cinquant'anni e caratterizzato da due diverse proprietà degli impianti, nonché da conoscenze scientifiche sul tema amianto/mesotelioma pleurico ben diverse a seconda che si esamini la suddetta problematica in ciascuno dei cinque decenni che lo compongono.

d) Il mancato impiego di sistemi di protezione collettivi (aspiratori) e individuali (maschere).

Secondo la difesa l'approccio è stato semplicistico, in quanto non è stata specificata la tipologia degli apparecchi di protezione collettiva; i testi hanno parlato di impianti di aspirazione (generalizzati) nei reparti dello stabilimento; e comunque sistemi di aspirazione puntuali risulterebbero previsti solo per quei siti industriali ove l'amianto viene utilizzato come materia prima.

Per i dispositivi di protezione individuale costituiti da maschere facciali in gomma dotate di filtri, la difesa ha infine evidenziato che le stesse si sarebbero rivelate fastidiose se utilizzate per lungo tempo e che comunque la previsione normativa relativa a tali maschere sarebbe stata successiva alla cessazione delle cariche rivestite dai due imputati.

3. Appello proposto nell'interesse di NOCE Sergio, CHINDEMI Francesco, MUNI Nicola, BENEVENTO Giorgio, GABRIELLI Lamberto, ROCCHI Augusto e SIMEONI Franco (appello redatto dagli avv.ti Fabrizio Lemme, Massimiliano Oggiano e Anna Palazzi)

I motivi di gravame fatti valere nell'interesse degli imputati NOCE Sergio, CHINDEMI Francesco, MUNI Nicola, BENEVENTO Giorgio, GABRIELLI Lamberto, ROCCHI Augusto e SIMEONI Franco nell'atto di appello a firma degli avv.ti Fabrizio Lemme, Massimiliano Oggiano e Anna Palazzi, possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

A. In relazione al reato di cui all'art.437, commi 1 e 2, c.p.

La difesa ha eccepito:

1) **la violazione dell'art.521 c.p.p.** per avere il giudice di primo grado ricondotto la condotta originariamente contestata come "disastro colposo" (art.449 c.p. addebitato nel procedimento penale n.2822/99 R.G.N.R.) alla previsione normativa di cui all'art.437, commi 1 e 2, c.p. (qualificazione che comunque avrebbe dovuto comportare l'unicità della contestazione, mentre il giudice di primo grado ha operato una duplicazione dei disastri, infliggendo una pena ulteriore per il secondo disastro).

2) **La insussistenza della fattispecie di reato di cui all'art.437 c.p.** sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo.

In particolare con riferimento alla condotta omissiva contestata, secondo la difesa, il giudice di primo grado ha sostenuto che:

-i lavoratori non sono stati dotati di maschere con filtro assoluto idoneo a captare le sottilissime fibre di amianto disperse nell'ambiente lavorativo;

-il datore di lavoro non ha provveduto ad installare nell'ambiente di lavoro idonei aspiratori e impianti di areazione;

-non si è provveduto a segnalare le zone in cui vi era amianto;

-non si sono realizzate barriere di separazione delle aree in cui venivano svolte lavorazioni pericolose dagli altri ambienti di lavoro.

Secondo la difesa degli appellanti dall'istruttoria dibattimentale sarebbe invece emerso che:

-i lavoratori erano dotati di due tipi di mascherine: (i) le mascherine antipolvere "usa e getta" per le lavorazioni che esponevano a polveri (che, spesso, per loro personale scelta, non utilizzavano in quanto ritenute scomode); (ii) le maschere con filtro assoluto per le lavorazioni che comportavano esposizione a fumi e gas tossici;

-la società eseguiva dei controlli e sanzionava i dipendenti che non facevano uso dei dispositivi di protezione individuale, ivi compresi quelli a tutela delle vie respiratorie;

-l'amianto all'interno dello stabilimento non è mai stato impiegato come materia prima di lavorazione e pertanto le esposizioni a cui potevano andare incontro i la-



Consigliere,estensore
Dott. Margherita Grippo

voratori non erano particolarmente massicce e continuate nel tempo;

-nello stabilimento erano presenti impianti di aspirazione centralizzata e localizzata sulle postazioni soggette a maggior dispersione di polveri e fibre;

-erano le stesse norme di sicurezza che imponevano, nell'utilizzo dei dispositivi di protezione dal calore, l'impiego della fibra di amianto, all'epoca dei fatti unica testata ed idonea a garantire il necessario isolamento termico.

In relazione all'elemento soggettivo, la difesa ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"In tema di infortuni sul lavoro, per la configurabilità del reato di cui all'art. 437 c.p., la natura dolosa dello stesso richiede che l'agente, cui sia addebitabile la condotta omissiva o commissiva, sia consapevole che la cautela che non adotta o quella che rimuove servano (oltre che per eventuali altri usi) per evitare il verificarsi di eventi dannosi (infortuni o disastri) sicché, se la condotta, pur tipica secondo la descrizione contenuta nell'art 437 c.p., è adottata senza la consapevolezza della sua idoneità a creare la situazione di pericolo, non può essere ritenuto esistente il dolo che richiede una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta dell'agente anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate"* (Cass. Pen. Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675).

Per la sussistenza del dolo del reato in esame, secondo la difesa degli appellanti: 1) è "necessario dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i singoli imputati si siano prefigurati e abbiano voluto - quantomeno nella forma dell'accettazione del rischio quale conseguenza delle condotte omissive loro ascritte - che i lavoratori potessero contrarre il mesotelioma pleurico (patologia multifattoriale), conseguente, tra l'altro, anche a minime inalazioni di fibre di asbesto"; 2) deve risultare che l'autore della condotta si sia rappresentato ed abbia voluto il fatto, ossia le omissioni di cautele, con riferimento al singolo episodio di mancata collocazione di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, "non essendo sufficiente la consapevolezza di definitivi investimenti della società in materia di sicurezza e l'adesione alla strategia di risparmio adottata dalla società stessa in tale settore".

Nella sentenza di primo grado il dolo è stato ritenuto dimostrato dalla finalità, che ha sempre fatto da sfondo alle suddette condotte, consistita nella logica del profit-

to, ma la difesa ha evidenziato che la logica del profitto non ha però caratterizzato la gestione pubblica dello stabilimento.

3) La configurabilità della ipotesi del secondo comma dell'art.437 c.p. come fattispecie aggravata con conseguente individuazione del momento di consumazione del reato con la cessazione della condotta e dunque della carica (24 aprile 1995) ricoperta dagli imputati.

In particolare secondo la difesa, la fattispecie di cui all'art. 437 c.p. rientra tra le ipotesi di reato di pericolo presunto.

In ragione di tale inquadramento il primo momento consumativo del reato va collocato nell'istante in cui la condotta attiva (di rimozione o danneggiamento della cautela) od omissiva (di mancata adozione della cautela) viene posta in essere con conseguente, contestuale, generazione del pericolo.

Nell'ipotesi di condotta attiva di rimozione o danneggiamento del presidio di sicurezza, è configurabile un reato istantaneo con effetti permanenti; nell'ipotesi di condotta omissiva, si tratterà di un reato permanente, la cui consumazione si protrarrà per tutta la durata della medesima condotta omissiva.

In tale seconda ipotesi la cessazione dalla carica che implica l'assunzione della posizione di garanzia in capo all'imputato, farebbe venir meno la condotta riconducibile a ciascun imputato.

Qualora si ritenesse la fattispecie di cui all'art.437, 2° comma, c.p., come figura delittuosa aggravata, il *tempus commissi delicti* andrebbe collocato al momento della realizzazione della condotta attiva (rimozione o danneggiamento) ovvero alla cessazione della condotta omissiva (omessa adozione) descritta nel primo comma.

Nel caso di specie le condotte risultano cessate, al più tardi, per tutti gli imputati, a far data dal momento in cui lo stabilimento è stato ceduto alla famiglia RIVA in data 24 aprile 1995 e pertanto il reato di cui all'art.437 c.p. attribuito agli imputati di cui all'atto di appello in esame, risulterebbe prescritto.

B. In relazione ai reati di omicidio colposo

Sotto il profilo delle condotte materiali, la difesa ha evidenziato che:

a) ai dipendenti esposti a fonti di dispersione di polveri e fibre erano fornite del-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

le maschere antipolvere di duplice tipologia: un modello "usa e getta" protettivo delle vie respiratorie ed un modello di gomma con filtri assoluti che veniva impiegato per le operazioni più a rischio di inalazione di sostanze tossiche o nocive. Entrambi i tipi di mascherina, in palese violazione delle norme interne dello stabilimento, spesso, non venivano deliberatamente impiegati dai lavoratori. Le violazioni venivano puntualmente sanzionate dal datore di lavoro;

b) nello stabilimento erano presenti impianti di aspirazione centralizzati deputati a captare le polveri ambientali disperse durante le lavorazioni ed era garantito un ricambio d'aria attraverso le aperture dei capannoni;

c) l'amianto non ha mai rappresentato materia impiegata nei processi di fabbricazione di manufatti e spesso non si aveva neppure la certezza che il materiale presente nello stabilimento fosse realmente amianto;

d) non esistono dati certi in ordine all'entità delle esposizioni a cui sarebbero stati soggetti i singoli lavoratori durante l'intero turno di lavoro.

Considerate le risultanze delle consulenze tecniche espletate dal prof. Enrico Pira e dal prof. Gaetano Cecchetti, la difesa gli appellanti ha poi dedotto in particolare:

a) in relazione all'elemento oggettivo del reato, la sussistenza di profili di incertezza riguardanti:

1. la diagnosi della patologia che affliggeva le persone offese;
2. l'efficienza causale dell'inalazione di amianto rispetto al mesotelioma;
3. la individuazione del momento di insorgenza della patologia;
4. gli effetti delle inalazioni successive all'insorgenza della patologia;

b) in relazione all'elemento soggettivo del reato, sotto il profilo tecnico:

1. l'impossibilità di adottare cautele idonee ad impedire ogni inalazione di fibre;
2. l'inesistenza di protocolli di certificazione dei materiali alternativi;
3. l'inesistenza di procedure certificate di bonifica e di rimozione dell'amianto.

In particolare la difesa ha dunque eccepito, con riferimento al reato di omicidio colposo, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, il difetto del nesso di causalità in quanto, oltre a non essere certa la diagnosi di mesotelioma, non risulterebbe provata l'incidenza causale della esposizione ad amianto sulla contrazione del mesotelioma e

comunque vi sarebbe incertezza in ordine al momento di insorgenza della malattia e in ordine agli effetti delle inalazioni successive all'insorgenza della malattia.

Con riferimento all'elemento soggettivo, la difesa ha dedotto che, in tema di colpa specifica - stante la funzione preventiva della regola cautelare -, per attribuire ed imputare all'agente l'evento cagionato dall'inosservanza della regola cautelare, debbono concorrere due requisiti:

- a) la pertinenza dell'evento allo scopo della regola cautelare;
- b) l'effettiva evitabilità dell'evento cagionato, qualora l'agente avesse osservato le regole cautelari.

In ordine al requisito sub a), la difesa ha precisato che: 1) l'inosservanza della regola cautelare non comporta l'imputazione di tutti gli eventi cagionati, ma solo di quelli del tipo che essa mira a prevenire; 2) nessuna delle regole indicate nell'imputazione mira all'obiettivo di vietare l'esposizione indiretta dei lavoratori a fonti più o meno modeste di esposizione alla fibra.

Tutte le norme vigenti all'epoca dei fatti consideravano i rischi derivanti da massicce esposizioni dei lavoratori a polveri e gas nocivi, ovvero a fonti di calore (a protezione delle quali l'amianto rappresentava materia elettiva) ma non miravano certamente ad impedire la inalazione delle fibre di asbesto presenti nei DPI ovvero nelle aree soggette a rischio incendio o ad alte temperature.

In ordine al requisito sub b), la difesa ha evidenziato che l'evento non è ascrivibile in caso di inutilità della condotta alternativa corretta.

In particolare la difesa ha sottolineato che nell'ottica accusatoria si è sostenuto che, al fine di evitare gli eventi delittuosi oggetto di contestazione:

- 1) si sarebbe dovuto procedere alla integrale rimozione del materiale cancerogeno ed alla sua sostituzione con materiali alternativi non oncogeni;
- 2) si sarebbero dovuti dotare i lavoratori di idonei mezzi di protezione individuale che fossero stati in grado di neutralizzare (per tutto la durata della loro permanenza all'interno dello stabilimento) i rischi da inalazione di fibre presenti in ambiente lavorativo.

Orbene, entrambi i comportamenti contestati come omessi risulterebbero, se-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

condo la difesa, in realtà totalmente inesigibili e talvolta addirittura inopportuni e controproducenti.

In ordine all'impossibilità ed inopportunità di rimuovere l'amianto presente negli impianti siderurgici senza le apposite conoscenze tecnico-scientifiche ed in assenza di disposizioni normative che regolassero tale attività, viene dedotto che *l'eventuale opera di rimozione e sostituzione avrebbe, essa sì, potuto accrescere i rischi di contaminazione ambientale; all'epoca dei fatti non erano ancora stati definiti i metodi legislativamente approvati di rimozione e bonifica da amianto.*

In ordine all'impossibilità di sostituire l'amianto con materiali alternativi che garantissero le medesime prestazioni (in tema di sicurezza e di funzionalità) e fossero con certezza non cancerogeni, si deduce che all'epoca dei fatti ancora non erano note le caratteristiche delle eventuali fibre sostitutive dell'amianto.

Infine, la difesa ha dedotto la **insussistenza della posizione di garanzia** specie con riferimento agli imputati ROCCHI e GABRIELLI, in quanto meri consiglieri di amministrazione non destinatari di delega.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, la difesa ha invocato la concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza (e ciò con richiamate ripercussioni sulla operatività della prescrizione), nonché il riconoscimento del concorso formale tra il reato di cui all'art.437, 2° comma, c.p. e il reato di cui all'art.589 c.p.

4. Appello proposto nell'interesse di GABRIELLI Lamberto, ROCCHI Augusto e MILANESE Tommaso Vincenzo (appelli redatti dall'avv. Vittorio Manes).

I **motivi di gravame** di merito fatti valere nell'interesse degli imputati **GABRIELLI Lamberto, ROCCHI Augusto e MILANESE Tommaso Vincenzo** nei tre distinti atti di appello a firma dall'avv. Vittorio Manes, possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

1) **La erronea individuazione**, operata nella sentenza appellata, della esistenza di **posizioni di garanzia** in capo agli imputati GABRIELLI Lamberto, ROCCHI Augusto e MILANESE Tommaso Vincenzo e della conseguente responsabilità concorsu-

ale omissiva degli stessi in relazione al reato di cui all'art. 437 c.p. (artt. 40 cpv. - 110 e 437 co. 1 e 2 c.p.). La erronea ritenuta irrilevanza delle deleghe di funzioni deliberate nell'ambito della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Ilva Laminati Piani s.r.l. del 3.1.1994.

La responsabilità da omissione, attribuita ai tre imputati, è stata radicata dal Tribunale su una "posizione di garanzia" (art. 40 cpv. c.p.) ritenuta riconducibile al ROCCHI, al GABRIELLI e al MILANESE in virtù del ruolo dagli stessi rivestito all'interno della compagine societaria dell'Ilva Laminati Piani s.r.l., quali membri del C.d.A., nel periodo ricompreso tra la fine di dicembre 1993 ed il maggio 1995 (in realtà, secondo la difesa, la nomina sarebbe stata effettiva - in quanto formalmente accettata - solo dal 3 gennaio 1994, data in cui si è svolta la prima riunione del C.d.A. di I.L.P. e avrebbe avuto termine il 27 aprile 1995, data in cui sono state formalizzate le dimissioni di GABRIELLI, MILANESE e ROCCHI); in altri termini, secondo quanto evidenziato dalla difesa, la posizione di garanzia dei tre imputati sarebbe stata agganciata al ruolo, ricoperto dagli stessi, di meri componenti del consiglio di amministrazione, ovvero di amministratori non operativi (non muniti di deleghe).

Nel verbale del C.d.A. dell'Ilva Laminati Piani s.r.l. del 3.1.'94 sono riportati dettagliatamente i "poteri sociali" attribuiti ai componenti del C.d.A., tra cui figurano quelli inerenti ai "Problemi del lavoro" e ai "Contratti d'acquisto", ritenuti dal primo giudice sintomatici della esistenza in capo all' "Ilva Laminati Piani" di poteri gestionali incidenti sulla vita produttiva dello stabilimento di Taranto.

Secondo la difesa invece la società "Ilva Laminati Piani" non avrebbe avuto compiti di gestione continuativa dello stabilimento, bensì il compito precipuo di condurre in porto le operazioni finanziarie ed economiche funzionali al processo di privatizzazione dell'Ilva (da compiersi entro la fine del 1994).

E comunque, anche a voler seguire l'argomentare del primo giudice, secondo la difesa, i suddetti "poteri sociali" in materia di "politiche del lavoro" e "contratti d'acquisto", sarebbero stati oggetto, sin dalla suddetta prima riunione in data 3.1.'94 del C.d.A., di specifiche deleghe, in via continuativa, a *Procuratori operanti nell'ambito della struttura di Taranto, con potere di "firma singola"* (cfr. verb. C.d.A.



Consigliere estensore
Dott. Margherita Grippo

pag. 14 e ss.). *Nessuna delega specifica in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro risulta essere stata mai conferita al Rocchi, al Gabrielli e al Milanese*".

La difesa ha in particolare evidenziato che, a fronte delle deleghe conferite dal C.d.A., gli imputati non solo non sarebbero stati destinatari di deleghe, ma non sarebbero rimasti neppure onerati da un obbligo di vigilanza e controllo.

Ed infatti, su tale punto, secondo la difesa, *"i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale di Taranto ha inteso uniformarsi, in merito alla ritenuta corresponsabilizzazione dei consiglieri non esecutivi di una società di capitali in ipotesi di eventi lesivi determinati da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, avrebbero dovuto essere interpretati alla luce delle peculiarità del caso onde valutare se, problematiche aziendali che in linea di principio postulerebbero scelte di tipo apicale, rientrino poi effettivamente nel perimetro valutativo e decisionale dell'intero Consiglio di Amministrazione o, piuttosto, siano oggetto delle determinazioni dell'Amministratore Delegato, o del Presidente del C.d.A. o, ancora, di un Comitato Esecutivo"*.

E comunque, secondo la difesa, per gli amministratori privi di deleghe non sarebbe ravvisabile un generale obbligo di vigilanza sull'andamento della gestione della società in quanto detto obbligo è stato sostituito dall'art.2392, 2° comma, c.c. (come modificato dal D.L.vo n.6 del 2003) con un obbligo di agire informati e nel caso di specie *"nessuna informazione, per il tramite degli ordinari flussi informativi all'interno del C.d.A. dell'Ilva Laminati Piani, era stata mai fornita ad alcuno dei consiglieri non esecutivi (Rocchi, Gabrielli e Milanese) in ordine ai rischi poi concretatisi negli eventi addebitati in sentenza; parallelamente, non vi è alcuna prova che gli stessi amministratori avessero ottenuto aliunde simili informazioni"*.

"Di fatto, nessuna problematica legata all'utilizzo dell'amianto in alcuni reparti dello stabilimento siderurgico di Taranto risulta essere stata mai portata all'attenzione del Consiglio, né tanto meno è emerso nel corso del giudizio che, almeno nel ristretto arco temporale in cui il Rocchi, il Gabrielli e il Milanese sono rimasti in carica (gennaio 94-aprile 95), siano pervenuti al C.d.A. segnali d'allarme o segnalazioni di sorta che avrebbero reso esigibile un tempestivo intervento (realmente impeditivo?)"

anche del predetto consigliere senza delega.

Del resto la percezione dei focolai di rischio connessi alla presenza di amianto nello stabilimento di Taranto emerge in modo compiuto solo successivamente, posto che le attività di censimento e "mappatura" dell'amianto presente nello stabilimento Ilva prendono avvio, in modo sistematico, solo molto tempo dopo che Rocchi, Gabrielli e Milanese hanno cessato di ricoprire la loro posizione in seno al C.d.A. di I.L.P. (secondo quanto riferito dal teste Giua e dal teste Giordano, entrambi ritenuti indubbiamente attendibili dal Tribunale: cfr. p. 72 ss. dell'impugnata sentenza, e p. 74, ove si richiama la deposizione nella quale Giua afferma di aver iniziato solo nel 1997 singole rilevazioni, e quella ove Giordano afferma di aver adottato solo nel 2000 una disposizione volta a richiedere ad Ilva documentazione relativa alla presenza di amianto nello stabilimento perché sino ad allora la mappatura era assolutamente frammentaria, precisando altresì che una mappatura completa fu depositata solo nel 2003)".

Infine, sempre secondo la difesa, il GABRIELLI, il MILANESE e il ROCCHI, in qualità di amministratori senza delega, non disponevano di autonomi e diretti poteri impeditivi, riservati invece all'Amministratore delegato e ai diretti responsabili delle singole divisioni.

Quindi in sostanza e riassumendo, secondo la difesa:

a) il GABRIELLI, il MILANESE e il ROCCHI, in quanto meri amministratori non operativi, privi di delega, non avrebbero avuto competenze specifiche tali da radicare in capo a loro una posizione di garanzia penalmente rilevante per le imputazioni in oggetto, ma solo il compito di curare il processo di privatizzazione dell'Ilva;

b) in capo agli stessi non vi sarebbero stato un obbligo di vigilanza, ma solo quello di agire informato e comunque gli stessi non avrebbero ricevuto alcuna informazione;

c) non sarebbero stati detti imputati titolari di un alcun potere impeditivo.

2) L'erronea individuazione della posizione di garanzia in capo al GABRIELLI, al MILANESE e al ROCCHI quali amministratori privi di delega e, comunque, l'insussistenza del dolo di omesso impedimento dell'evento in relazione al reato di cui all'art. 437, co. 1 e 2, c.p.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Secondo la difesa, l'analisi del profilo di responsabilità discendente dall'art. 40 c.p., comma 2, c.p., per condotte connotate da volontarietà evidenzia due momenti, tra loro complementari, ma entrambi essenziali: il primo postula la conoscenza dell'evento, nella sua portata illecita, il secondo - discendente da obbligo giuridico - l'omissione consapevole nell'impedirlo; per la sussistenza del dolo queste due condizioni debbono ricorrere entrambe.

Nell'atto di appello la difesa ha dedotto che il GABRIELLI, il MILANESE e il ROCCHI, quali amministratori senza delega non hanno avuto alcuna rappresentazione dell'evento pregiudizievole che, secondo l'accusa, avrebbe dovuto sollecitare da parte degli stessi l'intervento "impeditivo"; nessun "segnale d'allarme", percepito o percepibile dal GABRIELLI, dal MILANESE e dal ROCCHI, è emerso nella cornice temporale in cui gli stessi hanno rivestito il ruolo di amministratori privi di deleghe in seno al C.d.A. di ILP; tanto, secondo la difesa, dovrebbe bastare ad escludere anche la forma più labile e sfumata del dolo eventuale.

I tre imputati, secondo quanto si legge in appello, non avrebbero avuto alcuna consapevolezza innanzitutto in ragione dell'assenza di informazioni rese, al riguardo, in seno al consiglio di amministrazione, le cui riunioni mai avrebbero avuto ad oggetto profili di questo genere; non avrebbero avuto conoscenza neppure in forza di informazioni altrove assunte o ottenute, essendo rimasti sempre del tutto ignari delle condizioni strutturali degli stabilimenti dell'Ilva, stabilimenti che peraltro il GABRIELLI, il MILANESE e il ROCCHI non hanno neppure mai avuto occasione di visitare, non essendosi mai recati fisicamente presso la sede di Taranto. Del resto, essi non sarebbero stati neppure nelle condizioni di ottenere simili informazioni attingendo ad un patrimonio conoscitivo che, in ragione dei propri specifici profili professionali, semplicemente non possedevano.

3) L'erronea ricostruzione della cooperazione colposa mediante omissione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 113 c.p. e dell'art. 40 cpv. c.p., in relazione ai reati di omicidio colposo in danno di ANCONA Vito, ADAMO Cosimo, RUSSO Angelo. In particolare: la mancata valorizzazione del principio di affidamento.

Secondo la difesa, sarebbe ancora più debole l'affermazione di responsabilità in

capo a GABRIELLI, MILANESE e ROCCHI, in relazione agli eventi-morte di Ancona Vito, Adamo Cosimo, Russo Angelo, nelle forme della compartecipazione colposa.

Nell'atto di appello si legge che *"La cooperazione colposa si caratterizza per la presenza di un requisito di carattere psicologico non necessariamente presente nel fatto colposo monosoggettivo, oltre che per un peculiare connotato normativo: l'inosservanza di un obbligo di natura secondaria avente ad oggetto la verifica e il controllo della condotta altrui, ovvero la comune violazione di un obbligo di diligenza gravante su più soggetti"*, sicché la responsabilità evocata dall'art. 113 c.p. esige che il partecipe si presti comunque a determinare o agevolare la condotta colposa dell'esecutore principale, nonostante la rappresentabilità della condotta altrui, che la norma cautelare tendeva a prevenire.

Secondo la difesa, in base alla precipua divisione dei compiti sottesa all'organigramma aziendale, il GABRIELLI, il MILANESE e il ROCCHI non erano gli effettivi destinatari della normativa antfortunistica, né avrebbero condiviso con chi ne aveva il potere, l'obbligo di garantirne il rispetto; non avevano comunque competenze tali per cui i rischi potessero dirsi "prevedibili"; avevano il solo obbligo di "agire informato"; ma anche a voler sostenere la (colposa) trasgressione di quest'obbligo, tale trasgressione non potrebbe tramutarsi in una condivisione (colposa) dell'inosservanza delle cautele il cui rispetto - sempre secondo l'impostazione accusatoria - avrebbe consentito di scongiurare i decessi.

Inoltre, (si legge nell'atto di appello) *"sarebbe più che ragionevole ritenere che il Rocchi, il Gabrielli e il Milanese abbiano fatto affidamento sull'altrui adempimento prudente, diligente e perito degli obblighi prevenzionistici correlati alle attività produttive"*.

Ed in particolare, per la effettiva operatività nel caso in esame del principio di affidamento, la difesa ha evidenziato che, a fronte di deleghe conferite a persone indubbiamente qualificate, deve ritenersi giustificata l'aspettativa del rispetto degli standard di diligenza, posto che nessun "sintomo" o segnale vi era che potesse anche solo lasciar *"dubitare della competenza dei soggetti delegati, del corretto adempimento dei doveri inerenti la rispettiva sfera di competenza, e/o della loro inadeguatezza (origi-*



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

naria o sopravvenuta) a svolgere correttamente i compiti oggetto di delega”.

4) La erronea identificazione, operata nella sentenza, **dell'esistenza di un nesso di causalità materiale** tra le condotte omissive contestate al ROCCHI, al GABRIELLI e al MILANESE e gli eventi verificatisi (evento-infortunio: singole malattie professionali-decessi; evento-disastro: insorgenza malattie-decessi plurimi). In particolare, la inadeguatezza dei criteri utilizzati per scegliere la legge scientifica di copertura che individua nel mesotelioma pleurico una patologia dose-correlata (vizio afferente alla verifica della cd. *causalità generale*) e la erronea e/o l'omessa applicazione dei criteri di accertamento della c.d. *causalità individuale*.

Nell'atto di appello si legge che secondo il Tribunale *“la tesi della natura dose-correlata del mesotelioma pleurico, sorretta da affidabili indagini epidemiologiche, consentirebbe di affermare che al mancato abbattimento dei livelli di fibre aerodisperse, imputabile anche al Rocchi, al Gabrielli e al Milanese, corrisponda l'accelerazione del decorso della cancerogenesi e dunque l'anticipazione dell'evento letale”.*

“La premessa da cui si dipana il complesso ragionamento del Tribunale, in punto di causalità, è invero data proprio dalla preferenza accordata dall'organo giudicante, per la sua ritenuta maggiore affidabilità sul piano scientifico, alla teoria della natura dose-correlata del mesotelioma pleurico piuttosto che a quella della natura dose-indipendente di tale patologia.

Ed il punto nevralgico attorno al quale è ruotato il confronto tra i consulenti delle parti in dibattimento, ha riguardato proprio la questione riassumibile nel seguente interrogativo: se, all'aumento della dose di amianto inalata (per durata o intensità della stessa), corrisponda o meno un effetto acceleratore sul decorso della cancerogenesi. [...]

[...] Orbene, la debolezza di fondo che connota le argomentazioni sviluppate dal Tribunale in tema di "causalità", è individuabile proprio nella omessa adeguata considerazione di tale conclamata condizione di incertezza in ambito scientifico.

Tali dati, invero, non consentirebbero, allo stato attuale delle conoscenze, di escludere con ragionevole certezza che la vittima si sia potuta ammalare in un momento anche immediatamente precedente a quello in cui ha svolto le mansioni presso



l'Ilva.

Inoltre, l'assenza di informazioni scientifiche certe riguardo alla dose al di sotto della quale il rischio di contrarre il mesotelioma scompare, impedisce di regola di escludere che il tumore sia stato indotto da un episodio di bassissima esposizione - al limite anche da una sola fibra di amianto - che la vittima potrebbe aver subito in qualunque momento della vita ed in qualsivoglia altro contesto [...].

In altri termini, secondo la difesa, la possibilità che la cancerogenesi fosse per ipotesi già insorta al momento in cui ROCCHI, GABRIELLI E MILANESE assumevano la carica di componente del C.d.A. dell'Ilva Laminati Piani s.p.a. (gennaio 1994), rappresenta di per sé un ragionevole dubbio circa la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva ad essi ascrivibile e gli eventi lesivi oggetto di contestazione, salvo a voler ritenere, come ha fatto il Tribunale, che tutte le dosi di amianto inalate nel corso del tempo in cui i lavoratori hanno svolto le loro mansioni, hanno comunque contribuito ad accelerare la cancerogenesi e ad anticiparne la morte.

Residuerebbero inoltre, sempre secondo la difesa, non pochi dubbi in ordine all'efficacia salvifica che l'adozione di tutte le misure cautelari tecnologicamente disponibili all'epoca dei fatti contestati (le quali pacificamente non permettevano un azzeramento del rischio di dispersione di fibre d'amianto nell'aria), avrebbe avuto rispetto alla neoplasia e dunque residuerebbero ragionevoli dubbi circa la evitabilità degli eventi.

In particolare, con specifico riferimento alla posizione dei tre imputati, considerato il limitato arco temporale (solo 15 mesi) in cui ciascuno ha ricoperto la carica di componente del C.d.A., nonché la effettiva durata di esposizione dei lavoratori (il tutto coordinato con le valutazioni sui tempi di latenza della malattia), non vi sarebbe prova che tra il gennaio 1994 e l'aprile 1995 i livelli di fibre di amianto presenti nei vari reparti dell'Ilva siano stati tali da produrre un effetto acceleratore sulle neoplasie di ogni singolo lavoratore, trattandosi peraltro di patologie verosimilmente contratte più di venti anni prima e dunque, con ogni probabilità, oramai giunte ad una fase di irreversibilità.

E così in definitiva, secondo la difesa, non vi sarebbe prova che la malattia che



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

ha afflitto ogni singolo lavoratore sia insorta, si sia aggravata o si sia manifestata in un più breve periodo di latenza, per effetto dell'esposizione a rischio nel limitato arco temporale in cui ciascuno dei tre imputati ebbe a ricoprire la posizione di garanzia.

5) La erronea individuazione di profili di colpa individuale nelle condotte omissive contestate al GABRIELLI, al MILANESE e al ROCCHI. Funzione delle norme cautelari asseritamente violate (c.d. concretizzazione del rischio). **La inesistenza dei requisiti della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento** e di un nesso di causalità tra le condotte omissive colpose contestate all'imputato e gli eventi verificatisi (c.d. *causalità della colpa*).

La difesa ha affrontato questo motivo di gravame con riferimento a quattro punti:

- 1) la concretizzazione del rischio;
- 2) la prevedibilità in concreto dell'evento;
- 3) la evitabilità in concreto dell'evento;
- 4) la esigibilità delle condotte.

Con riferimento al primo punto, quello relativo alla concretizzazione del rischio, la difesa ha contestato non già la natura cautelare delle norme, indicate nel capo di imputazione, rispetto al bene-interesse "salute dei lavoratori", bensì il fatto che nel cono d'ombra di tali previsioni normative (c.d. colpa specifica) possano farsi rientrare eventi diversi (malattie asbesto correlate) da quelli che tali norme erano destinate a prevenire.

Ed infatti, secondo la difesa, la responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma cautelare, ma è limitata solo ai risultati che la norma stessa mira a prevenire. In altri termini, l'evento verificatosi deve costituire la concretizzazione del rischio che la disposizione violata intendeva evitare.

In proposito, la difesa ha evidenziato che le contestate disposizioni di legge di cui ai D.P.R. n. 547/55 e n. 303/56 sono state introdotte nell'ordinamento sulla scorta delle conoscenze scientifiche di allora (metà degli anni cinquanta) e sono state perciò finalizzate all'adozione di misure che evitassero forme di molestia, o di fastidiosità,



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

oggettiva e fisicamente avvertibile. Si tratta cioè di finalità preventive assai semplici che già di per sé valgono a rendere quelle norme del tutto inidonee ad imputare eventi lesivi ben più gravi e connotati da una genesi causale complessa (quali sono gli eventi contestati agli odierni imputati).

L'interpretazione costituzionalmente corretta delle disposizioni di cui ai citati Decreti porta ad escludere che le stesse possano oggi valere quale criterio di imputazione di eventi diversi da quelli che, all'epoca della loro creazione, si potevano prevedere e si volevano prevenire: molestie e fastidi di immediata percezione.

In relazione al secondo punto, quello riguardante la prevedibilità in concreto dell'evento, la difesa ha evidenziato come il Tribunale sia stato guidato, nel suo argomentare, dalla constatazione che "la semplice conoscenza della pericolosità dell'asbesto" sia presupposto sufficiente per la doverosa attivazione dei poteri del garante, richiamando così un concetto di prevedibilità per così dire astratta (fondata sul presupposto della generica "conoscenza della pericolosità dell'amianto"), prescindendo da ogni riferimento, ai fini di un corretto addebito di colpa, dal concreto e peculiare contesto di riferimento e dal patrimonio conoscitivo eventualmente acquisito dal singolo imputato destinatario del rimprovero e omettendo così qualsivoglia verifica in ordine alla concreta prevedibilità dell'evento antiggiuridico in capo al GABRIELLI, al MILANESE e al ROCCHI.

Considerata invece la peculiare carica ricoperta dagli imputati, la specificità delle loro mansioni e le competenze professionali, nonché il ristrettissimo arco temporale di loro permanenza nell'organo direttivo dell'Ilva (necessario solo ad implementare il processo di privatizzazione del colosso siderurgico), deve escludersi che i tre imputati (GABRIELLI, MILANESE e ROCCHI) potessero avere contezza di una situazione - sotto il profilo della quantità e qualità delle fibre presenti nei vari reparti dello stabilimento, della eventuale durata ed intensità di esposizione dei singoli lavoratori, di eventuali misure preventive già esistenti o da fornire in dotazione ai dipendenti (es. DPI) ecc. - di portata tale, in termini di pericolosità, da poter loro concretamente permettere di prevedere che i lavoratori occupati potessero contrarre malattie tumorali o, se già contratte, potessero subire un accorciamento dei tempi di latenza e, quindi, del



loro periodo di sopravvivenza.

Tutto ciò tenuto conto che le attività di censimento e "mappatura" dell'amianto presente nello stabilimento Ilva prendono avvio, in modo sistematico, solo molto tempo dopo che GABRIELLI, MILANESE e ROCCHI hanno cessato di ricoprire la propria posizione in seno al C.d.A. di I.L.P. (secondo quanto riferito dal teste Giua e dal teste Giordano; il primo ha dichiarato di aver iniziato solo nel 1997 singole rilevazioni, il secondo ha riferito di aver adottato solo nel 2000 una disposizione volta a richiedere ad Ilva documentazione relativa alla presenza di amianto nello stabilimento perché sino ad allora la mappatura era assolutamente frammentaria, precisando altresì che una mappatura completa fu depositata solo nel 2003).

Con riferimento al terzo punto, quello relativo alla evitabilità in concreto dell'evento, la difesa ha dedotto che tutti i comportamenti indicati come idonei a scongiurare il pericolo dovuto al contatto con le fibre di asbesto (si pensi alla pulizia ed igiene dei locali, alla captazione delle polveri mediante l'impiego degli aspiratori, alla separazione delle aree con presenza di polveri di amianto, alla fornitura di indumenti appositi per le lavorazioni che implicavano contatti con l'asbesto, alla riduzione al minimo dell'amianto e alla sua sostituzione con materiali alternativi, alle bonifiche, ai controlli sanitari e così via) per loro natura, implicano il coinvolgimento delle unità operative appartenenti alla complessa struttura organizzativa dello stabilimento di Taranto (dirigenti, preposti, responsabili di reparto), le quali, trovandosi a diretto contatto con la fonte di rischio, sono le uniche in grado di cogliere "sul campo" eventuali disfunzioni e di intervenire tempestivamente al fine di porvi rimedio.

Conseguentemente, in un ente, quale la I.L.P., che presenti un elevato grado di complessità a livello organizzativo, adempimenti circa la pulizia dei locali, la captazione delle polveri, la fornitura di indumenti, i controlli sanitari ecc. relativi ad uno degli stabilimenti di proprietà della società, non possono certo considerarsi prerogativa dei soggetti apicali (componenti senza delega del C.d.A.), ma, più ragionevolmente, di soggetti che rivestono ruoli direttivi ed operativi all'interno di quella specifica unità produttiva.

Inoltre, secondo quanto osservato dalla difesa, non risulterebbe accertato, attra-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

verso lo strumento logico del giudizio controfattuale, se le condotte doverose omesse dagli imputati, ipotizzate come realizzate nel (pur breve) periodo in cui gli stessi hanno ricoperto la carica di consiglieri di amministrazione senza delega dell'ILP s.r.l. (gennaio 1994-aprile 1995) - avrebbero concretamente impedito, con un ragionevole grado di certezza, l'insorgenza delle malattie professionali dei singoli lavoratori o la riduzione del loro relativo periodo di latenza, tenuto conto che le malattie hanno riguardato soggetti che, al momento dell'assunzione della carica da parte del GABRIELLI, del MILANESE e del ROCCHI), risultavano essere stati avviati al lavoro da oltre 25 anni.

Per le medesime ragioni, neppure il blocco della produzione e le dimissioni, misure estreme cui pure avrebbe potuto ricorrere (secondo il Tribunale) il datore di lavoro, anche a voler prescindere dalla loro concreta (in)esigibilità — ove attuate in quel segmento temporale (15 mesi di durata della carica ricoperta dagli imputati GABRIELLI, MILANESE e ROCCHI)- sarebbero risultate idonee ad impedire con ragionevole certezza l'insorgenza di malattie asbesto correlate ovvero la riduzione dei tempi di latenza.

Infine, con riguardo all'ultimo punto, quello riguardante la esigibilità delle condotte, la difesa ha evidenziato che le cautele doverose, la cui omissione viene contestata agli imputati GABRIELLI, MILANESE e ROCCHI, non risultano in realtà esigibili a costoro, e ciò sia per la mancata possibilità per detti imputati di prevedere in concreto l'evento, sia in ragione della particolare natura delle condotte contestate come omesse che, postulando un contatto diretto con le fonti di rischio, risultano fisiologicamente imputabili a chi operava "sul campo" o, comunque, svolgeva funzioni direttive e di controllo all'interno dello stabilimento.

In ordine alla chiusura dello stabilimento quale misura estrema idonea a scongiurare gli eventi contestati, pur a voler prescindere dalla oggettiva impossibilità per GABRIELLI, MILANESE e ROCCHI, di poter assumere determinazioni (nella qualità di meri consiglieri senza delega) di tale portata, secondo la difesa, nel caso in cui gli imputati avessero avuto realmente contezza delle carenze strutturali dell'impianto di Taranto e dei connessi rischi per la salute dei lavoratori ivi impiegati, le immani ricadute sul piano socio-economico ed occupazionale da una parte, e le enormi e notorie



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

difficoltà tecniche connesse allo spegnimento degli impianti dall'altra, non avrebbero certamente consentito l'adozione di una scelta così drastica, tanto più nei ristretti tempi in cui gli imputati sono rimasti in carica.

6) La natura "circostanziata" della fattispecie di reato di cui all'art. 437 cpv. c.p. e suoi riflessi in tema di prescrizione del reato.

La difesa, richiamando il più recente orientamento della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 24.4.2014, dep. 18.9.2014, Rel. Blaiotta, ric. Estenhahan ed altri), ha sostenuto che il comma 2 dell'art. 437 c.p. integrerebbe un'ipotesi di reato circostanziato (aggravato da circostanza aggravante ad effetto speciale), sicché, il suo momento consumativo coinciderebbe col perfezionamento della fattispecie base, ossia con l'omessa predisposizione delle cautele antinfortunistiche (art. 437 comma 1 c.p.), e non già, come ritenuto dal Tribunale di Taranto, con la verifica dell'evento da considerare mera circostanza aggravante.

E così, secondo la difesa, il Giudice di prime cure, se avesse correttamente considerato come circostanza aggravante (e non come autonoma fattispecie di reato) l'ipotesi di reato di cui all'art. 437 comma 2 c.p., avrebbe dovuto dichiarare estinto già in primo grado tale reato essendo abbondantemente decorsi, alla data della pronuncia della sentenza appellata, i 12 anni e 6 mesi previsti dalla legge (artt. 157, commi 1 e 2 e 158, comma 1 c.p., nell'attuale formulazione) quale limite temporale corrispondente al termine massimo complessivo di prescrizione del reato in questione (pur tenendo conto di 38 giorni di sospensione).

Ed infatti il *tempus commissi delicti*, che individua il *dies a quo* per il decorso del suddetto termine prescrizionale, si sarebbe dovuto collocare al momento della cessazione della condotta (rectius: della cessazione della asserita posizione di garanzia), ossia nel 1995, epoca in cui il GABRIELLI, il MILANESE e il ROCCHI, hanno dismesso definitivamente la carica ricoperta.

La difesa ha infine dedotto che, trattandosi di prescrizione maturata prima della definizione del giudizio di primo grado, alla relativa declaratoria deve peraltro conseguire la revoca delle statuizioni civili.

7) La erronea duplicazione delle responsabilità in relazione ad una medesima



condotta: **violazione del principio del ne bis in idem.**

Secondo la difesa, a prescindere dal profilo relativo alla possibilità di ritenere integrate le diverse fattispecie penali contestate, l'impostazione accusatoria, recepita nella sentenza di condanna, presenta una evidente duplicazione di addebiti penali per la medesima condotta inosservante, essendo la stessa violazione di misure precauzionali al centro tanto della contestazione colposa (art. 589 c.p., secondo lo schema di imputazione generato dal combinato disposto dell'art. 40 cpv. e dell'art. 113 c.p.) quanto della contestazione dolosa (art. 437 c.p., comma secondo, secondo lo schema di imputazione dell'omesso impedimento dell'altrui reato, ai sensi degli artt. 40 cpv./110 c.p.).

In particolare, si legge nell'atto di appello, che *“una componente essenziale dell'addebito colposo è stata ravvisata nel fatto di non aver curato l'installazione di impianti di aspirazione e di abbattimento delle polveri e delle fibre in ambito lavorativo, nel fatto di non aver fornito ai dipendenti idonei mezzi di protezione individuale a tutela delle vie respiratorie e non averne comunque imposto e controllato l'effettivo utilizzo, così come nel fatto - più in generale - di non aver reso edotti i lavoratori dei rischi specifici derivanti dalle lavorazioni cui erano adibiti: tutti fatti ex se contestati come penalmente rilevanti anche ai sensi del reato previsto e punito dall'art. 437 c.p., configurandoli quali (omessa collocazione di) "impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro", ai sensi della norma da ultimo citata.*

Ne deriva una patente violazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 4, Protocollo n. 7, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto a non essere giudicato o punito due volte; con effetti resi peraltro ancor più gravosi dalla ritenuta mancata configurabilità della continuazione tra reati, ex art. 81 cpv. c.p. (e dello stesso concorso formale), ed applicazione del più severo regime del cumulo materiale (ex art. 73 c.p.: cfr. p. 220 della sentenza)”.

8) In ordine al **trattamento sanzionatorio**, la difesa ha contestato la quantificazione della pena base ed eccepito la erronea quantificazione della durata delle sanzioni accessorie; ha infine invocato il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

5. Appello proposto nell'interesse di CAPOGROSSO Luigi e SALVATORE Ettore (appello redatto dall'avv. Egidio Albanese).

I motivi di gravame di merito fatti valere nell'interesse degli imputati CAPOGROSSO Luigi e SALVATORE Ettore nell'atto di appello redatto dall'avv. Egidio Albanese, possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

A. In relazione al reato di omicidio colposo (capi F e G)

1) Inesistenza della cooperazione colposa

La difesa ha innanzitutto evidenziato che la cooperazione colposa presuppone la consapevolezza di contribuire, con la propria condotta, alla realizzazione di un'azione che si compone dei contributi attivi o omissivi di altri correi; azione che, poi, si caratterizza per la violazione di una o più norme cautelari.

Nell'atto di appello si legge in particolare che *"la consapevolezza di concorrere nell'azione distingue, dunque, la fattispecie della cooperazione colposa da quella del concorso di cause indipendenti che si verifica allorquando diversi soggetti contribuiscono, senza avere la consapevolezza dell'altrui azione od omissione, alla realizzazione di una data fattispecie di reato.*

Il tratto distintivo tra le due figure in esame va, pertanto, individuato nella circostanza che mentre nel concorso di cause colpose indipendenti più soggetti contribuiscono colposamente a cagionare l'evento, senza tuttavia avere la consapevolezza di concorrere alla realizzazione della condotta altrui, nella cooperazione colposa si riscontra, quale imprescindibile elemento strutturale, la sussistenza di un legame psicologico tra le condotte dei cooperanti che deve essere inteso propriamente quale "consapevolezza della convergenza della propria condotta con quella altrui".

E tale "consapevolezza" deve necessariamente investire il carattere colposo della condotta altrui.

Ciò significa che il cooperante deve avere la coscienza e volontà di contribuire, con la propria condotta, alla realizzazione della condotta altrui quale condotta contraria a determinate regole cautelari (Cass., Sez. Quarta Pen.,



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

16.1.2009, n. 1786; negli stessi termini cfr. Cass., Sez. Quarta Pen., 9.7.2004, n. 40205)''.

Nel caso in esame gli imputati CAPOGROSSO e SALVATORE, secondo la difesa, non avrebbero cooperato con altri imputati, peraltro sconosciuti, e comunque avrebbero operato in momenti temporali differenti, in contesti societari diversi e, soprattutto, nella vigenza di **normative differenti**.

2) Insussistenza delle condotte oggettive addebitate

La difesa ha enucleato innanzitutto gli addebiti mossi agli imputati sotto il profilo oggettivo nei seguenti termini:

-aver creato — o non aver impedito che si creassero e disperdessero — polveri e fibre di amianto e altre sostanze oncogene in ambito lavorativo;

-non aver curato l'installazione di impianti di aspirazione e di abbattimento delle polveri e delle fibre in ambito lavorativo;

-non aver fornito ai dipendenti idonei mezzi di protezione individuale a tutela delle vie respiratorie e non averne comunque imposto e controllato l'effettivo utilizzo;

-non aver fatto eseguire in luoghi separati le lavorazioni comportanti il rischio di inalazione delle polveri e delle fibre di amianto;

-non aver reso edotti lavoratori dei rischi specifici derivanti dalle lavorazioni cui erano adibiti;

-non aver esercitato la dovuta sorveglianza sanitaria in capo ai lavoratori, da espletarsi attraverso specifiche visite mediche periodiche.

Orbene, secondo la difesa, nessuna di tali condotte avrebbe trovato riscontro probatorio.

Sul punto la difesa ha in particolare precisato che:

a) occorre tener presente il contesto normativo in cui hanno operato gli imputati e soprattutto distinguere i periodi ante e post L.257/1992;

b) l'obbligo di rimozione è previsto solo per l'amianto friabile danneggiato (l'esposizione all'amianto è determinata principalmente dalle fibre aerodisperse);

c) l'etichettatura dell'amianto (art.27 L.277/91 comma 1 lett. g), è prescritta



Consigliere esponente
dott. Margherita Grippo

solo per gli imballaggi contenenti l'amianto rimosso («scarti e residui») e non anche per l'amianto esistente negli impianti;

d) ai sensi dell'art.9 L.257/92 comma 1 lett.a), i presupposti dell'obbligo della mappatura dell'amianto sono due: l'utilizzazione dell'amianto nei processi produttivi e/o l'attività di smaltimento o di bonifica.

Su tale punto specifico la difesa ha evidenziato che l'ILVA non ha mai utilizzato l'amianto -direttamente o indirettamente- nei processi produttivi negli anni successivi al 1992; ha invece rimosso e bonificato gli impianti contenenti amianto e per questo, in ossequio alla suddetta norma, ha notificato annualmente alla regione Puglia e alla ASL di Taranto i quantitativi e le tipologie di rifiuti contenenti amianto che residuavano dall'attività di bonifica.

e) nel periodo 1996-2010 sono stati eseguiti n.1657 interventi di bonifica e la tecnica utilizzata del cd. "glove bag" ha consentito di bonificare rapidamente e in modo efficace le aree dove veniva rilevata una dispersione di fibre di amianto.

3) Insussistenza del nesso di causalità tra la condotta contestata al CAPOGROSSO e al SALVATORE e i decessi di Ancona Vito e Adamo Cosimo

Secondo la difesa il nesso di causalità non è provato in ragione della incertezza riguardante:

a) la diagnosi del mesotelioma e cioè della malattia che ha determinato la morte dei lavoratori;

b) il momento di insorgenza della malattia;

c) le linee del successivo sviluppo patologico e cioè la efficienza causale delle successive esposizioni in termini di accelerazione del decorso patologico ovvero di riduzione dei tempi di latenza.

4) Elemento soggettivo

Secondo la difesa, ai fini della valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo, occorre distinguere le condotte da tenere nel periodo precedente al 1992 da quelle da tenere dopo il 1992 ed inoltre verificare la concreta esigibilità dei comportamenti contestati come omessi.



Consigliere/estensore
dott. Margherita Grippo

B. In relazione alla fattispecie di cui all'art.437 c.p.

La difesa ha dedotto:

a) la insussistenza in capo agli imputati CAPOGROSSO e SALVATORE di un obbligo giuridico di collocare o far collocare impianti, apparecchi o segnali destinati alla prevenzione di disastri o infortuni sul lavoro, rilevante per la condotta omissiva penalmente rilevante ex art.437 c.p.;

b) la non configurabilità delle condotte omissive contestate;

c) la operatività della prescrizione;

d) il difetto del dolo, implicante la consapevolezza che la cautela non adottata o rimossa servisse ad evitare il verificarsi di infortuni o disastri; dolo non dimostrabile attraverso il richiamo alla logica del profitto.

e) la riqualificazione giuridica del fatto come riconducibile alla fattispecie colposa di cui all'art.451 c.p.

In ordine al trattamento sanzionatorio la difesa ha invocato la concessione delle attenuanti generiche (con implicazione sulla operatività della prescrizione) e il riconoscimento del concorso formale.

Nei motivi nuovi proposti nell'interesse dell'imputato CAPOGROSSO dagli avv.ti Alberto Mittone e Vincenzo Vozza, sono stati dedotti dalla difesa:

1) il difetto dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.437 c.p.;

2) la non configurabilità, sul piano oggettivo, del reato di cui all'art.437 c.p. perché non ravvisabile il disastro, secondo la definizione offerta dalla Corte Costituzionale (sentenza n.327/2008) ed anche perché non riconducibili alla nozione di infortunio sul lavoro, le malattie professionali;

3) la insussistenza del nesso di causalità tra le condotte omissive e gli eventi;

4) la intervenuta prescrizione del reato di omicidio colposo in danno di Ancona Vito;

5) la eccessività della pena con richiesta di rideterminazione in senso più favorevole e con riconoscimento del concorso formale tra i reati di cui agli artt.437 e 589 c.p.

6. Appello proposto nell'interesse di CASSARO Renato (appello redatto dall'avv. Alessandro Diddi)

I motivi di gravame di merito fatti valere nell'interesse dell'imputato CASSARO Renato nell'atto di appello redatto dall'avv. Alessandro Diddi, possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

A. In relazione al reato di disastro

Sul punto la difesa ha dedotto che:

1) il giudice di primo grado avrebbe violato il principio di legalità, nonché quello della riserva di legge, in quanto avrebbe creato una fattispecie che a livello legislativo non esiste (*"reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro"*); poi avrebbe *"motivato un'affermazione di responsabilità in riferimento ad un'ipotesi di disastro doloso, non colposo"*;

2) l'imputato ha rivestito la carica di componente del consiglio di amministrazione dell'Ilva dal 1988 al 1993 e tale qualità non è sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti di detto imputato;

3) non risulta accertato il nesso di causalità tra la condotta descritta al primo comma dell'art.437 c.p. e gli eventi aggravanti (e cioè tra la condotta dolosa di omissione delle cautele e il disastro colposo) e la sentenza sembra richiamare il nesso di causalità riferito agli omicidi colposi;

4) il reato di cui all'art.437 c.p., pur nella forma aggravata di cui al secondo comma, è reato di mera condotta e dunque deve ritenersi consumato con la cessazione della condotta e dunque con riferimento al CASSARO con le dimissioni dello stesso avvenute nel 1993; conseguentemente detto reato risulta estinto per intervenuta prescrizione.

5) non sarebbe comunque sussistente il reato di disastro doloso;

6) non sarebbe ravvisabile il dolo del reato di cui all'art.437 c.p.

Con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato e alla posizione dell'imputato, la difesa ha evidenziato che il CASSARO: a) non aveva deleghe in merito alla sicurezza del lavoro; b) si occupava all'interno dell'Ilva di tutt'altro; c) non si era mai recato presso l'impianto di Taranto; d) aveva competenze professionali



Consigliere estensore
Dott. Margherita Grippo

che non gli consentivano di apprezzare le situazioni di rischio; e) non aveva mai partecipato a riunioni del C.d.A., aventi ad oggetto questioni inerenti all'amianto.

B. In relazione al reato di omicidio colposo

Sul punto la difesa ha dedotto che:

1) non sarebbe configurabile una posizione di garanzia in capo al CASSARO, mero componente del C.d.A. senza alcuna delega in materia di sicurezza, e ciò nell'ambito di un sistema di organizzazione fondato su un modello divisionale, incentrato sulle divisioni (con deleghe in materia di sicurezza assegnate ai dirigenti delle singole divisioni), sicché il controllo dei componenti del C.d.A. era solo di natura tecnica-contabile.

Inoltre dalla semplice lettura di tale schema organizzativo, emergerebbe come al CASSARO non sia stato attribuito alcun potere in ordine al punto 5.8 della delibera del 15.9.1988.

2) Non sarebbe sussistente il nesso di causalità.

In particolare, con riferimento al nesso di causalità, secondo la difesa, la sentenza si sarebbe limitata a sostenere che l'affermazione della responsabilità per ogni singolo imputato sarebbe stata determinata incrociando la durata della posizione di garanzia di ciascun imputato con il periodo di attività lavorativa e quindi di esposizione ad amianto di ogni singola vittima. Ai fini della determinazione della responsabilità di ogni imputato per il decesso della singola persona offesa, sarebbe stata presa in considerazione l'area o il reparto in cui ha lavorato l'imputato rapportandola alle mansioni svolte dalla vittima; ma quest'ultimo criterio non sarebbe stato seguito per tutti coloro che avevano una competenza trasversale, come ad esempio per i direttori dello stabilimento o per i membri del consiglio d'amministrazione.

Inoltre secondo la difesa, la sentenza impugnata passa in rassegna le vicende lavorative dei singoli lavoratori deceduti ma nulla dice in ordine:

a) alle date precise di assunzione e di cambiamento delle mansioni dei lavoratori; se un dipendente ha svolto più mansioni, non sarebbe possibile comprendere se quella che gli ha provocato il mesotelioma è proprio quella che ha svolto tra il 1988 ed il 1993;

b) al momento in cui si sono ammalati i singoli lavoratori; la sentenza tace comple-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

tamente in ordine al momento preciso, anche solo approssimativo, nel quale i lavoratori si sarebbero ammalati; ciò comporta l'impossibilità di comprendere se l'origine della malattia affonda le radici nel quinquennio in cui il CASSARO è stato componente del C.d.A. dell'Ilva e, conseguentemente, non consente di comprendere se il contributo omissivo fornito dal CASSARO abbia avuto incidenza causale sull'insorgenza della malattia;

c) alla storia clinica di ciascun lavoratore deceduto; tale analisi sarebbe stata indispensabile poiché a seconda del tipo di mesotelioma che ha colpito il lavoratore, vi è un periodo di latenza-incubazione diverso; anche questo dato, unito a quello di cui al punto a), avrebbe consentito di comprendere se il contributo causale del CASSARO sia stato effettivo o meno; si tratta infatti di un dato di particolare rilevanza poiché il mesotelioma ha un periodo di latenza di 20- 40 anni e l'insorgenza della malattia nel singolo lavoratore si potrebbe essere verificata addirittura in un periodo precedente a quello dell'ingresso del CASSARO nel C.d.A. dell'Ilva;

d) al rapporto tra l'esposizione all'amianto del lavoratore nei 5 anni in cui il CASSARO ha ricoperto la carica di componente del C.d.A. e l'insorgenza della malattia.

Secondo la difesa, per l'accertamento del nesso di causalità, e dunque per verificare il grado di certezza che deve assumere il collegamento tra una omissione e l'evento, occorre anzitutto rispondere a tali domande al fine di rendere il giudizio di responsabilità effettivamente ancorato alla condotta concreta dell'imputato.

3) Non sarebbe configurabile la colpa

In particolare con riferimento a tale punto, la difesa ha dedotto che non sussiste la **colpa specifica** in quanto non esisteva alcuna norma finalizzata ad evitare in assoluto qualsiasi esposizione ad amianto, atteso che le norme degli anni Cinquanta e Sessanta, citate nella sentenza impugnata, prendevano in considerazione il rischio derivante dal contatto con massicce esposizioni di polveri e gas e non specificamente di amianto, sicché non contemplavano affatto il rischio dovuto all'esposizione di poche fibre di asbesto.

Le norme citate dalla sentenza sul punto, in sostanza (il d.p.r. 547/55 e il d.p.r. 303/56), miravano solo ad impedire che i lavoratori fossero esposti a massicce dosi di



Consigliere estensore
Dott. Margherita Grippo

polveri e gas, diversi dalle fibre di asbesto; inoltre nel d.p.r. 1125/1965 veniva semplicemente qualificata l'asbestosi come malattia professionale, senza che venisse reso edotto il destinatario della problematica sottesa.

Quanto al singolo anno successivo a quello in cui il CASSARO ha svolto il suo ruolo dopo l'introduzione della L.257/1992, in ragione dei tempi brevi, secondo la difesa, egli non avrebbe mai potuto far rilevare la necessità di specifiche misure cautelari.

Secondo la difesa, non sussisterebbe neppure la **colpa generica** sotto il profilo della prevedibilità e della evitabilità dell'evento.

In ordine al trattamento sanzionatorio la difesa ha invocato la concessione delle attenuanti generiche, il riconoscimento del concorso formale, la determinazione della pena nei minimi edittali e l'applicazione dell'indulto.

7. Appello proposto nell'interesse di LUPO Mario (appello redatto dall'avv. Angelo Pallara)

Nell'atto di appello redatto dall'avv. Angelo Pallara nell'interesse dell'imputato LUPO Mario si leggono con immediatezza le seguenti conclusioni:

"L'imputato andava, come va, mandato assolto dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ovvero perché il fatto non costituisce reato, con conseguente eliminazione delle statuizioni civili.

In ogni caso, ritenuto che l'art. 437 cpv. c.p. prevede una circostanza aggravante, il delitto previsto dall'art. 437 co. 1° c.p. deve dichiararsi prescritto già prima della pronuncia della sentenza impugnata, con gli ovvii riflessi sulle statuizioni civili.

In subordine, i delitti di cui all'art. 589 c.p. per cui è intervenuta condanna vanno ritenuti assorbiti in quello di cui all'art. 437 co. 2° c.p..

Sotto altro profilo, l'impugnata sentenza va annullata per violazione degli art. 521 co. 2° e 522 co. 1° c.p.p. nel capo relativo all'asserita riqualificazione del fatto contestato ex art. 449 c.p. in un'ipotesi di disastro quale conseguenza della volontaria omissione di cautele antinfortunistiche.

Si deve comunque escludere che, nel caso di specie, si siano verificati due disa-



stri.

Gradatamente al prevenuto vanno riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, con ogni conseguenza anche in relazione alla determinazione del periodo di prescrizione dei singoli reati.

La pena, eccessiva, va, in via ancor più gradata, rideterminata anche in relazione all'aumento apportato ex art. 81 c.p."

In relazione a tali conclusioni i **motivi di gravame** di merito fatti valere nell'interesse dell'imputato LUPO Mario possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

1) In relazione alla posizione di garanzia, la difesa ha innanzitutto premesso che il LUPO ha ricoperto la carica di Presidente dell'ILVA s.p.a. dal maggio 1988 al giugno 1991 ed ha quindi evidenziato che in tale periodo (e sino al 1993) non può parlarsi di logica del profitto ma si registra la primaria necessità di tentare il risanamento economico-finanziario delle aziende conferite all'ILVA.

In relazione all'evoluzione normativa in materia di amianto la difesa ha poi dedotto che solo nell'agosto del 1991 è stato pubblicato il D.Lvo. 15.8.1991 n° 277 che ha imposto misure tecniche organizzative e procedurali finalizzate alla tutela dei lavoratori potenzialmente esposti all'amianto e che solo con la legge 27 marzo 1992 n° 257, acquisita la consapevolezza della potenziale pericolosità dell'asbesto, ne è stata prevista la cessazione dall'impiego.

La difesa ha inoltre invocato la **estraneità del LUPO** in ragione della delega conferita ad altri in materia antinfortunistica e di tutela dell'ambiente di lavoro, tanto più che *"fino all'entrata in vigore del Decreto legislativo dell'agosto del 1991 (data alla quale il prof. Mario Lupo era già cessato dall'incarico) il problema, invero, non era di carattere strutturale ma eventualmente riguardava carenze specifiche, sicuramente affrontabili a livello di direzione di stabilimento, per quanto più sopra detto in ordine al modello organizzativo della struttura societaria (insufficienza degli aspiratori, mancato utilizzo delle mascherine antipolveri ecc.)"*.

Nell'atto di appello si legge anche che non residuerebbe in capo al LUPO neppure un obbligo di "alta vigilanza" in quanto:

a) la struttura particolarmente complessa dell'azienda richiedeva necessaria-



Consigliere/estensore
dott. Margherita Grippo

mente una distribuzione di compiti, anche di controllo e sorveglianza, che porta ad escludere che si possa continuare ad individuare nel consiglio di amministrazione, ed in particolare nel suo presidente, il destinatario diretto dell'obbligo di "alta vigilanza";

b) non vi è prova di qualsivoglia segnalazione, al consiglio di amministrazione, di carenze strutturali ed operative in relazione alle quali fosse necessario un intervento del medesimo.

2) Con più specifico riferimento al reato di cui all'art.437 c.p., la difesa ha dedotto che: a) non può parlarsi di omissione volontaria, in quanto il dolo presuppone l'effettiva coscienza e volontà del fatto-reato e questa non può essere equiparata alla mancata acquisizione di conoscenza, ancorché tale acquisizione fosse possibile mediante un'attività di vigilanza e controllo; b) non sono ravvisabili violazioni della normativa antinfortunistica e comunque della normativa vigente nel periodo in cui l'imputato era in carica.

3) Con riferimento al reato di cui all'art.589 c.p., la difesa ha poi eccepito la insussistenza del nesso di causalità perché:

a) incerta la diagnosi di mesotelioma;

b) necessario un approfondimento su tre distinte questioni: "se il mesotelioma pleurico maligno sia stato effettivamente determinato dall'inalazione di asbesto, se sia patologia dose-correlata e, in caso positivo, se in atti vi siano elementi tali per ritenere che l'esposizione dei lavoratori alle polveri-fibre di amianto nel breve lasso temporale in cui il prevenuto è stato presidente del consiglio di amministrazione di I.L.V.A. S.p.A. abbia avuto efficienza causale nell'insorgenza della malattia o nella riduzione dei tempi di latenza della stessa".

Sul punto la difesa ha in particolare evidenziato la incertezza:

1) in ordine alla tempistica delle fasi che caratterizzano la evoluzione del mesotelioma (induzione –costituita dalla iniziazione e dalla promozione-, latenza propriamente detta, manifestazione clinica della malattia);

2) in ordine all'effetto acceleratore, sicché non è possibile stabilire, con riferimento a ciascuna vittima, se vi sia stata una riduzione della latenza e quindi della durata della vita e soprattutto non è possibile stabilire quale incidenza abbia avuto su tale

 Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

effetto acceleratore l'esposizione all'amianto nel periodo in cui l'imputato ha ricoperto la carica, posta a fondamento della posizione di garanzia.

Infine in relazione alla fattispecie di cui all'art.437 c.p., la difesa ha dedotto:

I) la configurabilità della ipotesi del secondo comma come fattispecie aggravata, con conseguente individuazione del momento di consumazione del reato con la cessazione della condotta (di cui al primo comma) e dunque con la cessazione della carica (giugno 1991) che avrebbe determinato l'assunzione della posizione di garanzia; il tutto con inevitabile maturazione della prescrizione del reato per decorso del termine di prescrizione già al momento della pronuncia della sentenza di primo grado;

II) in relazione alla qualificazione giuridica operata con riferimento al fatto contestato nel procedimento penale n.2822/99 R.G.N.R., la violazione degli artt.521 e 522 c.p.p.

III) comunque la unicità del disastro;

IV) la erronea individuazione dell'evento aggravatore di cui al secondo comma dell'art.437 c.p., nella malattia-infortunio, nozione non prevista nella formulazione dell'art.437 c.p. (il tutto con richiamo a già rilevati profili di incostituzionali);

V) la sovrapposizione tra l'ipotesi di cui all'art.437, 2° comma, c.p. e i reati di omicidio colposo.

Su tale punto specifico si legge nell'atto di appello: *"Nel caso di specie, è evidente che tanto l'art. 437 co. 2° c.p. quanto gli artt. 589 co. 2° e 590 co. 3° c.p. mirino a tutelare la sicurezza sul lavoro: il primo in via generale, prevedendo un aggravamento di pena per il caso in cui un infortunio si verifichi, a seguito della violazione della disposizione incriminatrice di cui all'art. 437 co. 1° c.p., che configura un reato di pericolo, gli altri in maniera specifica nel caso in cui l'infortunio sul lavoro derivi da carenze puntuali - non volute - inerenti la predisposizione o l'utilizzo di mezzi antinfortunistici.*

L'unica differenza ravvisabile nelle due disposizioni di legge è quella per la quale, nella prima, il fatto da cui deriva la mancanza di presidi di tutela sia volontaria, nelle altre soltanto colposo.

Si è, dunque, in presenza di una doppia specialità della prima norma rispetto al-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

le altre due disposizioni di legge, soprattutto una volta che l'evento debba essere ricondotto, sotto il profilo della causalità psicologica, in tutti i casi nel novero della colpa.

Ove, dunque, sussistente il delitto di cui all'art. 437 co. 2° c.p., in esso sarebbero assorbiti quelli di omicidio colposo per cui è intervenuta condanna”.

Infine, **in ordine al trattamento sanzionatorio** la difesa ha invocato la concessione delle attenuanti generiche con esclusione dell'aumento per la continuazione e comunque la riduzione della pena inflitta anche in relazione agli aumenti.

8. Appello proposto nell'interesse di MORICONI Alberto (appello redatto dall'avv. Giuseppe Coda)

I **motivi di gravame** di merito fatti valere nell'interesse dell'imputato MORICONI Alberto nell'atto di appello redatto dall'avv. Giuseppe Coda, possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

1) L'erronea valutazione della **posizione di garanzia** in capo al MORICONI in virtù della delega di funzioni di cui al punto 5.8 del verbale del C.d.A. dell'Ilva del 15.09.1988.

Secondo la difesa, la delega di cui al verbale del C.d.A. dell'Ilva del 15.09.1988, non può considerarsi idonea a trasferire responsabilità in materia antinfortunistica in capo al MORICONI, dal momento che costui non aveva né autonomia decisionale né gestionale, “ma questa era sempre sottoposta al vaglio decisionale dei vertici aziendali”, e ciò specie con riferimento al periodo in cui la proprietà dello stabilimento industriale era in mano pubblica e cioè sino a due mesi prima del collocamento a riposo del MORICONI.

In altri termini, secondo quanto si legge nell'atto di appello, il MORICONI non aveva alcun potere di modificare l'ambiente di lavoro al fine di prevenire l'insorgere di qualsiasi complicanza per la salute dei lavoratori, ma era posto a capo delle divisioni industriali denominate TNA/1 e TNA/2, sotto la supervisione o dipendenza del direttore generale delegato al comparto bramme e coils.

2) **L'insussistenza del dolo nel reato ex. art. 437 c.p.**

Sul punto la difesa ha dedotto che sarebbe “*carente, in capo all'odierno appel-*

lante, la prova della rappresentazione anticipata delle conseguenze della sua condotta” e che vi sarebbe “una omessa motivazione sulla consapevole accettazione da parte dello stesso delle conseguenze della propria condotta”.

3) L'incertezza della esistenza del nesso di causalità in merito all'omicidio colposo contestato.

L'unico omicidio colposo contestato al MORICONI è quello del lavoratore Carrieri Marcello (deceduto il 2006) il quale ha prestato la sua attività al TNA/1 dal 1964 al 1991.

Dalla scheda informativa richiamata dalla difesa risulta che il Carrieri era fumatore e che ha lavorato dal 1954 al 1962 presso la Falck come elettricista, e poi dal 1962 al 1964 presso la Pirelli ma con mansioni non note.

La teorica responsabilità dell'imputato sarebbe dunque circoscritta, sotto l'aspetto temporale, a soli due anni e mezzo (dal settembre 1988 al 1991), a fronte di un ampio assetto lavorativo del Carrieri che risulta aver lavorato presso l'Ilva per 27 anni e per 10 anni alle dipendenze di altre aziende svolgenti, la medesima attività dell'Ilva.

Inoltre, nell'allegato alla relazione Chironi-Molinini, definito “Censimento amianto”, in cui sono indicati i luoghi dello stabilimento ove è stato rinvenuto o si è ritenuto esservi amianto, con indicazione del reparto e della sua composizione, si dà atto che l'amianto era presente nel TNA/2, ove è stato rinvenuto nel pulpito recoiler e sotto forma di cordino, mentre l'amianto non è stato rinvenuto nel TNA/1 ove appunto lavorava il Carrieri.

Infine, **in ordine al trattamento sanzionatorio** la difesa ha invocato la concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza.

9. Appello proposto nell'interesse di ZAPPA Giorgio (appello redatto dagli avv.ti Marcello Melandri e Carlo Marchiolo)

I **motivi di gravame** di merito fatti valere nell'interesse dell'imputato ZAPPA Giorgio nell'atto di appello redatto dagli avv.ti Marcello Melandri e Carlo Marchiolo, possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

1) L'insussistenza della posizione di garanzia in capo allo ZAPPA.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Secondo la difesa il punto 5.8 della delibera del C.d.A del 15.9.1988 posto a fondamento della responsabilità dell'imputato, non prevede una delega idonea a creare in capo ai "delegati" una effettiva posizione di garanzia.

In particolare la difesa ha evidenziato che, ai fini della operatività della delega, sono richiesti determinati e specifici requisiti e cioè: *"la trasferibilità delle funzioni che si intendono attribuire all'incaricato, in quanto l'effetto traslativo non può prodursi laddove gli obblighi di garanzia abbiano natura strettamente personale o vi siano limiti di trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica; la volontà traslativa del garante originario; la specificità della delega, per cui l'atto di conferimento di funzioni deve esplicitare in modo chiaro e preciso l'oggetto della delega ed i poteri attribuiti al delegato per l'assolvimento di tali compiti; il conferimento di autonomi poteri di organizzazione, gestione e controllo e l'attribuzione di un'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, che mettano appunto il soggetto delegato in una reale condizione di indipendenza nell'effettuazione delle scelte e nell'adozione delle iniziative funzionali a garantire nel luogo di lavoro i migliori standard di sicurezza"*.

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalla difesa, *"gli obblighi gravanti su un soggetto che svolga attività imprenditoriale possono essere delegati, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia, ma il relativo atto di delega deve essere espresso inequivoco e certo, dovendo inoltre investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. La delega quindi è in linea generale ed astratta consentita, ma per essere rilevante al fini dell'esonero da responsabilità del delegante, deve avere i seguenti requisiti: a) essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale; b) il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell'impresa;*

d) unitamente alle funzioni debbono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve, essere giudizialmente provata in modo certo" (così Cassazione penale, sez. III, 19/01/2011, n. 6872).

Nello stesso senso, richiamata dalla difesa, Cass. sez. V, 18 febbraio 2010 n. 247316, secondo cui *"Per addebitare al soggetto, obbligato ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., la responsabilità dell'evento pregiudizievole non è sufficiente dimostrare la sua concreta conoscenza dell'accadimento che è suo obbligo evitare. Occorre anche provare la possibilità di disporre di strumenti a ciò ostativi. La causalità omissiva ha, infatti, natura normativa e non naturalistica e non potrebbe qualificarsi come "posizione di garanzia" quella che annovera soltanto un obbligo di vigilanza, senza che il dovere sia accompagnato da effettivi poteri impeditivi, tali da consentire al soggetto di evitare il verificarsi dell'evento. Si tratta di un profilo di esigibilità della condotta essenziale per consentire l'imputazione di responsabilità penale".*

In merito al contenuto della delega di cui al punto 5.8 (*"compiere presso le pubbliche amministrazioni, istituti, enti ed uffici privati tutti gli atti ed operazioni necessari agli adempimenti prescritti dalle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti sulla tutela dell'ambiente e sulla igiene e sicurezza del lavoro, contro l'inquinamento assumendo piena responsabilità relativamente a tali adempimenti anche nei confronti dei terzi"* - punto 5.8, verbale C.d.A. 15/9/1988-), la difesa ha evidenziato che *"la laconica e generica formulazione delle funzioni conferite attraverso la delega non necessariamente sottende una reale e di pari ampiezza attribuzione di siffatti compiti, tanto più in considerazione del fatto che ad una molteplicità di altri dirigenti - collocati in posizioni di pari o minore rilievo e con competenze diverse - viene conferita la stessa delega".*

La difesa, a conferma di tale genericità, ha poi dedotto che solo nel verbale del Comitato Esecutivo dell'Ilva del 12 gennaio 1989, nei punti 5.9 e 5.10 vengono delineate le effettive attribuzioni in materia di sicurezza sul lavoro.

E precisamente si legge:

nel punto 5.9: *"Rappresentare la Società avanti a tutti gli Enti e Organi pubblici e privati preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti*



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

dalle norme generali e particolari di prevenzione degli infortuni, dell'igiene ambientale e della tutela dell'ambiente esterno, con facoltà di delegare a terzi i predetti poteri anche in via continuativa".

Nel punto 5.10: "Curare l'espletamento della vigilanza, della verifica e dei controlli previsti dalle norme generali e particolari e la predisposizione di tutte le cautele, misure e provvedimenti eventualmente richiesti da emanande disposizioni di legge o regolamentari, in ordine alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ambientale, alla tutela dell'ambiente esterno, con poteri di disposizione organizzativa ed in autonomia, con facoltà di delegare a terzi i predetti poteri anche in via continuativa".

Nell'atto di appello si da atto che a pag. 4 del verbale del Comitato Esecutivo dell'Ilva del 12 gennaio 1989, si legge che all'imputato Zappa: "vengono conferiti i seguenti poteri:

- a firma singola i poteri di cui ai punti 6.14, 6.15;*
- a firma abbinata con altro procuratore facoltizzato i poteri di cui al punto 6.16;*
- a firma singola i poteri di cui al punto 5.1.1".*

Conseguentemente, secondo la difesa, "nessun altro potere viene conferito al dott. Zappa e men che meno quelli specificati ai punti 5.9 e 5.10 ovvero proprio quelli che erano effettivamente riferiti agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro ed ai doveri di vigilanza, verifica e controllo previsti dalla normativa in materia".

Infine, sempre secondo la difesa, alla carenza di requisiti di effettività della delega si aggiunge l'assenza in essa di riferimenti alla autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni attribuite con conseguente carenza dei poteri impeditivi in capo al delegato (poteri decisionali e di spesa).

In merito alle omissioni contestate la difesa ha poi evidenziato che trattasi di "omissioni connesse alla attività gestionale dell'impianto sulle quali avrebbe potuto e dovuto intervenire soltanto chi ne fosse stato a diretta conoscenza e ne avesse avuto le specifiche responsabilità operative o, tutt'al più, coloro che erano sovraordinati ai soggetti chiamati ad occuparsi direttamente della conduzione di ciascun impianto produttivo, sotto il profilo dell'adozione dei dispositivi di protezione individuale e col-

lettiva e delle corrette procedure di sicurezza, nonché dei controlli conseguenti, ovvero i direttori di stabilimento e i capi Divisione”.

D'altra parte, secondo la difesa, un intervento quale la bonifica delle ingentissime quantità di amianto presenti nello stabilimento, per la sua entità e per la spesa che esso comporta, non poteva che essere oggetto di un piano di investimenti generale che avrebbe dovuto essere programmato e approvato dal consiglio d'amministrazione dell'Ilva e che, quindi, concerneva scelte di politica aziendale, certamente estranee alla posizione dello ZAPPA.

In conclusione, nell'atto di appello viene dedotto che, nessun addebito può essere mosso allo ZAPPA, innanzitutto perché tale imputato risulterebbe privo di reali poteri di intervento e di controllo sullo stabilimento Ilva di Taranto, per quanto detto in ordine alla delega e alla effettiva portata della stessa; in secondo luogo, in quanto il duplice profilo di anomalie e di carenze strutturali, procedurali e gestionali individuate nel detto insediamento produttivo non sono riconducibili al ruolo ricoperto dallo ZAPPA nell'organizzazione della società.

2) L'insussistenza del nesso di causalità

Nell'atto di appello si legge che il Giudice, nella ricostruzione del nesso causale, ha ritenuto di aderire alla tesi prospettata dai consulenti dell'accusa, sul rilievo che su di essa c'è "un unanime consenso della comunità scientifica".

Tale teoria scientifica assume come necessario corollario il fatto che le esposizioni successive alla prima hanno tutte in pari misura un ruolo efficiente nella causazione della patologia tumorale, incidendo sui tempi di insorgenza della patologia e sulla latenza, secondo una relazione proporzionale inversa, per cui, a maggiori intensità e durata dell'esposizione all'amianto, consegue una riduzione dei tempi di latenza.

Secondo la difesa, la tabella riepilogativa fornita dal prof. Pira (a pag. 91, consulenza) chiarisce invece che nel caso di specie non è possibile affermare con certezza che la maggiore esposizione all'amianto determini una diminuzione dei tempi di latenza e non consente, pertanto, di verificare una ricorrenza di tale assunto prossima al concetto di "costante scientifica".



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

D'altra parte, sempre secondo quanto si legge nell'atto di appello, *"che non vi sia alcuna accelerazione della comparsa del mesotelioma in costanza di esposizione (diminuzione della latenza), poi, viene anche dall'analisi dello studio svedese, condotto su cittadini turchi nati in un area ove vi era erionite, una parte dei quali emigrati in Svezia (alcune decine di centinaia), e che dimostrava la comparsa di mesotelioma con la stessa latenza, sia in chi aveva continuato a risiedere nella zona inquinata da fibre sia in coloro che se ne erano allontanati in giovane età per emigrare in Svezia (Metintas et al Eur.Respir.J.1999,13.523-526)"*; gli autori di tale studio concludono nel senso che *"ciò significa che la dose totale cumulativa non sembra essere causa di un più breve tempo di latenza"*.

Ciò detto, la difesa ha dedotto che il giudizio di responsabilità deve essere ancorato all'individuazione di una teoria scientifica universale o statistica, sulla cui base si possa fondare, con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica vicina alla certezza, l'affermazione che, realizzandosi la condotta doverosa, l'evento non si sarebbe verificato o si sarebbe sì verificato ma in condizioni di minore lesività o in epoca significativamente posteriore; conseguentemente l'incertezza, la contraddittorietà o l'insufficienza del riscontro probatorio/scientifico sulla ricostruzione del nesso di causalità devono, secondo la prospettazione difensiva, comportare l'esito assolutorio del giudizio.

3) Con riferimento alla fattispecie di cui all'art.437 c.p. la difesa ha dedotto:

a) la configurabilità della ipotesi del secondo comma come fattispecie aggravata con conseguente individuazione del momento di consumazione del reato in coincidenza con la cessazione della condotta e dunque con la cessazione della carica (4 maggio 1993), considerata fonte della posizione di garanzia; di qui la invocata operatività della prescrizione del reato;

b) la sovrapposizione tra l'ipotesi di cui all'art.437, 2° comma, c.p. e i reati di omicidio colposo, per effetto di un rapporto di specialità reciproca.

c) la mancanza di dolo in capo allo ZAPPA, tenuto conto che *"le scelte riguardanti la gestione dell'impianto di Taranto erano affidate ai capi Divisione e ai direttori di stabilimento e quelle inerenti la bonifica e la sostituzione dell'amianto con altro"*

coibente, essendo attinenti a decisioni di politica industriale, erano attribuite esclusivamente al consiglio di amministrazione".

4) Infine, **in ordine al trattamento sanzionatorio**, la difesa ha invocato la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena entro il limite edittale.

10. Appello proposto nell'interesse di NARDI Piero (appello redatto dagli avv.ti Cesare Manzitti e Francesco Vassalli)

I motivi di gravame di merito fatti valere nell'interesse dell'imputato NARDI Piero nell'atto di appello redatto dagli avv.ti Cesare Manzitti e Francesco Vassalli, possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

1) L'insussistenza della posizione di garanzia in capo al NARDI

La difesa ha dedotto che:

a) il NARDI era a capo dell'Area Funzionale "amministrazione, pianificazione e controllo"; allo stesso erano inoltre affidate *ad interim*:

- la direzione dell'Ente "fiscale ed assicurazioni";
- la direzione della Funzione Centrale "finanza".

Secondo la difesa nessuna tra le funzioni centrali e gli enti in qualche modo riferibili al NARDI aveva tra i suoi compiti quello di adempiere agli obblighi che si assumono violati, né compiti di controllo sull'avvenuto adempimento di tali obblighi, né compiti di analisi e studio della salubrità degli ambienti di lavoro; "nessuna delle funzioni, inoltre, aveva per così dire "giurisdizione" sullo stabilimento di Taranto, limitandosi alla raccolta dei dati amministrativi e gestionali — di quelle come di tutte le altre divisioni — per il *reporting* ed il bilancio".

Il prof. Battistelli ha precisato, in merito alla portata dell'incarico ricoperto dal NARDI, che: *"No, non aveva... No, la funzione controllo di gestione non aveva nessuna competenza tecnica tale da potersi esprimere su questa o quella misura adottata o a adottare, era soltanto controllo di natura contabile. Cioè, dovevano tornare i conti sull'acquisto, sulla gestione di quella determinata misura o apparato necessario"*.

b) Il NARDI ha ricoperto il ruolo di direttore generale dell'ILVA dal 29 marzo 1990 al 26 Gennaio 1993.



Il 29 marzo 1990 l'ILVA procedeva ad una modifica dell'assetto organizzativo e la relativa delibera prevedeva che "al dott. Piero Nardi, ferma restando la responsabilità delle funzioni centrali amministrazione, pianificazione, controllo e finanza, viene affidata la supervisione delle aree di affari laminati lunghi (Piombino) e tubi senza saldatura (soc. Dalmine), della divisione Condotte Acqua e Metano (società T.D.I.), della società Tubi Ghisa, Nuova Sanac e Arc Sipra".

A partire dal 29.03.1990 risulta dunque l'attribuzione al NARDI delle responsabilità connesse alla supervisione di due Aree d'Affari, una divisione e tre società, tutte però estranee alla gestione dello stabilimento di Taranto.

c) Il potere di cui al punto 5.8 conferito dal C.d.A. dell'ILVA in data 15.9.1988 esaminato alla luce della delibera del Comitato Esecutivo del 12.1.1989 non implica conferimento di una delega che possa costituire fonte di una posizione di garanzia.

Il prof. Battistelli in una integrazione della sua relazione alla luce della delibera del Comitato Esecutivo del 12.1.1989 ha così concluso:

"la lettura sinottica che ora è finalmente possibile effettuare in ordine ai poteri attribuiti ad alcuni dirigenti ILVA in tema di ambiente e sicurezza mostra come i tre punti 5.8, 5.9 e 5.10 configurino una sequenza logicamente e gerarchicamente ordinata per importanza nel modo seguente:

5.8 Poteri di comunicazione verso terzi quali Enti pubblici e privati (all'esterno dell'Azienda);

5.9 Poteri di rappresentanza (anche in giudizio) verso terzi come sopra (sempre all'esterno dell'Azienda);

5.10 Poteri di autonoma organizzazione e facoltà di delega anche in via continuativa nella predisposizione di "cautele, misure e provvedimenti" (all'interno dell'Azienda)".

Secondo la difesa, solo la previsione di cui al punto 5.10 vale a fondare un obbligo di controllo interno agli stabilimenti sul rispetto della normativa in materia di igiene ambientale e sicurezza del lavoro conferendo contemporaneamente i poteri di organizzazione in via autonoma.

1.a) Sul comportamento alternativo lecito richiesto al NARDI

Nell'atto di appello si dà atto che nella sentenza si legge a pag. 202 che in applicazione delle norme succedutesi dal 1955 sino al 1992, *il legislatore aveva previsto un ampio corredo di interventi atti a scongiurare il pericolo dovuto al contatto con le fibre di asbesto, consistenti nella: pulizia ed igiene dei locali, anche mediante una sufficiente areazione degli stessi, captazione delle polveri mediante l'impiego di aspiratori; separazione delle aree con presenza di polveri di amianto; fornitura di indumenti appositi per le lavorazioni che prevedevano il contatto con l'amianto; creazione di spogliatoi distinti per la dismissione degli indumenti a contatto con l'amianto e lavaggio degli stessi affidato ad apposite ditte esterne, riduzione al minimo dei lavoratori esposti alle fibre d'asbesto; riduzione al minimo dell'impiego dell'asbesto ed, ove possibile, la sua sostituzione con materiali alternativi; bonifica dell'asbesto presente; segnalazione delle aree con presenza di amianto e sua etichettatura, forniture delle mascherine respiratorie, controllo sanitario dei soggetti esposti ad amianto".*

Secondo la difesa le condotte alternative lecite ipotizzate in sentenza non potevano essere richieste al NARDI, essendo estranee alle sue competenze e ai suoi poteri.

2) In relazione all'elemento oggettivo del reato di cui all'art.589 c.p.

Sul punto la difesa ha eccepito:

- a. l'insussistenza della condotta materiale oggetto di addebito;
- b. l'insussistenza del nesso causale.

3) Con riferimento alla fattispecie di cui all'art.437 c.p.

La difesa ha dedotto:

- a) l'insussistenza del reato di cui all'art.437, 2° comma, c.p.
- b. la intervenuta prescrizione di tale reato.

4) Infine, in ordine al trattamento sanzionatorio la difesa ha invocato la concessione delle attenuanti generiche.

11. Appello proposto nell'interesse di RIVA Fabio Arturo (appello redatto dagli avv.ti Nerio Diodà e Stefano Goldstein)

I motivi di gravame di merito fatti valere nell'interesse dell'imputato RIVA Fabio Arturo nell'atto di appello redatto dagli avv.ti Nerio Diodà e Stefano Goldstein,



Consigliere esensore
dott. Margherita Grippo

possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

1) L'insussistenza della posizione di garanzia in capo al RIVA

Nell'atto di appello la difesa ha dedotto che proprio nel verbale del C.d.A. del 14 novembre 2002, "al punto quarto dell'O.d.g. ("aggiornamento piano pluriennale di investimenti"), si legge: <<con riferimento agli investimenti in materia ambientale, ecologica e di sicurezza sul lavoro, il Presidente evidenzia che gli importi ad essi relativi sono stati predisposti dai Direttori di Stabilimento nell'ambito delle loro specifiche responsabilità e competenze in materia ambientale, ecologica e di sicurezza sull'ambiente di lavoro, e ne raccomanda l'integrale approvazione, tenuto altresì conto della rilevanza che le problematiche ecologiche, ambientali e di sicurezza sul lavoro rivestono nell'ambito della gestione della società Ilva S.p.A. e del Gruppo nel suo complesso. (...)

Prende successivamente la parola il Vice Presidente e Consigliere Delegato Rag. Fabio Riva, il quale precisa che, per il finanziamento di tali investimenti, non sono, ad oggi, previsti aumenti di capitale né da parte di Ilva né da parte della controllate.

... il C.d.A. all'unanimità ... delibera ... di recepire, senza alcuna riserva o limitazione, le indicazioni formulate dai Direttori di Stabilimento per quanto concerne gli investimenti ed i miglioramenti/adequamenti in materia ecologica, ambientale e di sicurezza sul lavoro; (...) di demandare ai Direttori di Stabilimento la pratica attuazione degli investimenti in materia ambientale, ecologica e di sicurezza sul lavoro secondo i tempi e le modalità che riterranno più opportuni, al fine di rispettare le disposizioni normative in materia, secondo le loro specifiche competenze, prerogative ed in piena autonomia decisionale".

Nello stesso verbale viene, poi, riprodotto lo schema relativo al piano di investimenti, nel quale l'unica voce che non risulta in alcun modo ridotta, rispetto al piano proposto, è proprio quella "Sicurezza/ecologia".

Secondo la difesa dal verbale del C.d.A. dell'Ilva S.p.A. del 14 novembre 2002 non si ricaverebbe dunque un ruolo attivo di RIVA Fabio nelle problematiche ambientali e di sicurezza sul lavoro; né d'altra parte la precisazione/fatta a



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

verbale dal RIVA ("per il finanziamento di tali investimenti, non sono, ad oggi, previsti aumenti di capitale né da parte di Ilva né da parte della controllate"), è sufficiente a dimostrare la competenza dello stesso nel settore "sicurezza ed ambiente".

In definitiva, secondo le argomentazioni e i rilievi esposti nell'atto di appello, il RIVA non aveva la legale rappresentanza della società, attribuita dall'art. 21 dello statuto al Presidente (cfr. verbale del C.d.A. di Rilp S.r.l. [poi divenuta uva S.p.A.] del 22 settembre 1995, all. 3) e non aveva deleghe e competenze per l'igiene e per la sicurezza sul lavoro.

Ed infatti nel "Verbale delle deliberazioni di riunione del consiglio di amministrazione di "ILVA LAMINATI PIANI S.P.A." del 29 gennaio 1996" (all. 4), al punto 2, "Deleghe di attribuzioni" si legge:

"Vengono pertanto indicati per la carica di Vicepresidente e Consigliere Delegato il Rag. Fabio Arturo RIVA...

Dopo breve scambio di idee, il Consiglio ... delibera: (...)

di delegare al Vice Presidente e ai Consiglieri delegati, singolarmente o disgiuntamente tra loro, tutti i poteri per compiere, in nome e per conto della Società, gli atti di ordinaria e straordinaria gestione della Società stessa, fatta eccezione per il compimento degli atti riservati alla esclusiva competenza dell'Assemblea e del Consiglio dalla legge e dallo statuto sociale (con particolare riferimento a quanto dispone l'art. 23 dello statuto) nonché fatta eccezione per i poteri e per il compimento dei relativi atti (anche di controllo) che attengono alla materia fiscale, previdenziale, valutaria e doganale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro, all'ecologia ed alla tutela ambientale"

2) L'insussistenza del nesso di causalità, provato "al di là di ogni ragionevole dubbio" tra la condotta contestata al RIVA Fabio e i decessi di Ancona Vito e Adamo Cosimo

Secondo la difesa la insussistenza del nesso di causalità si ricaverebbe in modo univoco:

a) dalle emergenze processuali riguardanti l'esposizione dei lavoratori



all'amianto e relative alla situazione precedente al 1995;

b) dall'esame e confronto delle date;

in particolare

-il RIVA ha assunto il ruolo di vicepresidente e consigliere delegato del C.d.A. dell'Ilva solo a partire dal maggio 1995;

-Vito Ancona "ha espletato le sue mansioni lavorative nell'Area Servizi con le mansioni di Riparatore Elettrico ed operatore di manutenzione elettrica presso i diversi reparti produttivi dello stabilimento siderurgico dal 4.6.1971 al 1.10.1997, con exitus il 9.9.05"

-Adamo Cosimo "ha espletato le sue mansioni lavorative nell'Area del Laminatoio a freddo come fornaiolo e poi come addetto ricottura dal 4.3.1971 all'1.11.2000, con exitus il 20.12.08".

In particolare la difesa sul punto ha evidenziato che *Adamo Cosimo e Vito Ancona furono presumibilmente esposti a dosi elevate di fibre di amianto per oltre vent'anni (entrambi hanno iniziato a lavorare nello stabilimento nel 1971), in data di molto antecedente l'ingresso nella compagine sociale di Fabio Riva; Adamo Cosimo e Vito Ancona sono deceduti, rispettivamente, nel 2008 e nel 2005 (con un decorso, per entrambi, di una decina di mesi dal momento della diagnosi tumorale): dunque, con un periodo di latenza della malattia assolutamente incompatibile con l'insorgenza della stessa in data successiva al 1995 -di durata inferiore rispettivamente ai tredici e ai dieci anni-*;

c) dallo stato della scienza medica in ordine al protocollo da seguire per la corretta diagnosi del mesotelioma, nonché in ordine alla insorgenza e sviluppo della malattia ed in particolare in merito alla durata media della latenza.

In altri termini la difesa dell'appellante ha concluso per l'assenza di prova della esistenza del nesso causale in quanto:

— "non si può affermare che sia stato *"scientificamente accertato"*, *"al di là di ogni ragionevole dubbio"*, che i due lavoratori siano realmente deceduti per mesotelioma;

— è stato *"scientificamente accertato"*, *"al di là di ogni ragionevole dubbio"* (sul



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

punto concordano tutti i consulenti sentiti), che la patologia dei due lavoratori non può essere insorta in data successiva al 1995, essendo tale fatto incompatibile con un periodo di latenza della stessa di un "minimo di 15-20 anni" (essendo i due lavoratori deceduti nel 2005 e nel 2008);

— si può affermare con un'alta probabilità che, anche a voler ritenere che i due lavoratori siano deceduti per mesotelioma, l'insorgenza e lo sviluppo completo della malattia siano avvenuti negli oltre vent'anni di loro attività lavorativa in azienda, in data precedente al 1995.

3) Con riferimento alla fattispecie di cui all'art.437 c.p., la difesa ha dedotto:

a) la mancanza di delega in capo al RIVA in materia di sicurezza e dunque l'insussistenza di un obbligo giuridico di collocare o far collocare impianti, apparecchi o segnali destinati alla prevenzione di disastri o infortuni sul lavoro;

b) la non riconducibilità al RIVA della insorgenza della patologia e del conseguente decesso, non solo di Adamo Cosimo e Ancona Vito, ma anche degli altri tredici (su quindici) lavoratori deceduti;

c) la operatività della prescrizione a decorrere dal maggio 2007, epoca della uscita del RIVA dalla compagine sociale.

Infine, **in ordine al trattamento sanzionatorio** la difesa ha invocato la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena entro il limite edittale.

12. Appello proposto nell'interesse di MASINI Mario (appello redatto dall'avv. Fabio Fossati)

I **motivi di gravame** di merito fatti valere nell'interesse dell'imputato MASINI Mario nell'atto di appello redatto dall'avv. Fabio Fossati, possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

1) Nullità della sentenza ai sensi degli artt.521, comma 2, e 522 c.p.p. e dunque per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto il MASINI

- chiamato a rispondere per omissioni commesse *dal 04.05.1993*, è stato condannato per un incarico aziendale che, secondo il Tribunale, egli avrebbe ricoperto *dal*



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

1990 al 1993;

- chiamato a rispondere per le *attribuzioni e competenze* per le quali a partire dal 04.05.1993 era titolare dei poteri di cui al punto 5.8, è stato condannato per altre, diverse *attribuzioni e competenze* in relazione alle quali non era titolare dei poteri di cui al punto 5.8;

- chiamato a rispondere per essere stato titolare di almeno una delle qualità

- “*datore di lavoro*” o
- “*dirigente dello stabilimento industriale Italsider-Ilva di Taranto*”,

è stato condannato per aver “*ricoperto il ruolo di responsabile degli approvvigionamenti*”, ruolo che, secondo la difesa,

1) non è in alcun modo riconducibile alla qualifica di *datore di lavoro*;

2) era del tutto estraneo all’organigramma *dello stabilimento industriale Italsider-Ilva di Taranto*, del quale il MASINI non era un *dirigente*;

- chiamato a rispondere per condotte omissive, è stato condannato per condotte commissive mai contestate prima e consistenti sostanzialmente nell’*aver acquistato*.

2) assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto in quanto al MASINI, secondo la difesa, non può essere attribuita alcuna posizione di garanzia con riferimento allo stabilimento di Taranto per avere lo stesso, a partire dal 4.5.1993, assunto la funzione di “*Responsabile del Centro Unificato Transiti di Genova e Marghera*”, sicché da tale data il conferimento dei poteri di cui al punto 5.8 sarebbe stato relativo a tale nuova funzione.

3) assoluzione dell’imputato anche per i fatti per i quali è intervenuta condanna. Nullità della sentenza ex art.125, comma 2, e 546, comma 1, lett. E) c.p.p.

Secondo la difesa, il ruolo di responsabile degli approvvigionamenti svolto dal MASINI, per la sede di lavoro (Genova e non Taranto), per l’assenza di poteri di rappresentanza, per la mancanza dei poteri di cui al punto 5.8 e infine per la natura dei compiti inerenti a tale ruolo (tra i quali solo quello della corretta individuazione, tra i proponenti, del fornitore con il quale stipulare il contratto, quello della corretta stesura del contratto e quello di valutare la congruità dei prezzi, e non già quello di operare una scelta in relazione alle qualità e alle caratteristiche tecniche di quanto costituiva



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

oggetto degli ordini di acquisto) non implicherebbe l'assunzione di una posizione di garanzia idonea a fondare il giudizio di responsabilità penale.

In ragione del ruolo rivestito dal MASINI, secondo la difesa, dovrebbe dunque escludersi la possibilità di prospettare una responsabilità di tale imputato in relazione all'ipotesi di cui agli artt. 437, comma 1 e 2, c.p., contestata nella forma della omissione dolosa.

4) In relazione agli omicidi colposi

per i decessi di

-Adamo Cosimo (che ha espletato le sue mansioni lavorative nell' Area del Laminatoio a freddo come fornaiolo e poi come addetto ricottura dal 4.3.1971 al 1.11.2000, con exitus il 20.12.08).


-Ancona Vito (che ha espletato le sue mansioni lavorative nell' Area Servizi con le mansioni di Riparatore Elettrico ed operatore di manutenzione elettrica presso i diversi reparti produttivi dello stabilimento siderurgico dal 4.6.1971 al 1.10.97, con exitus il 9.9.05),

-Pisani Arcangelo (che ha espletato le sue mansioni lavorative presso le Aree impianti marittimi e movimentazione stradale dal 25.1.68 al 30.12.93, con exitus il 8.9.08),

-Russo Angelo (che ha espletato le sue mansioni lavorative presso l'Area Acciaieria dal 28.9.70 al 27.9.95, con exitus il 17.1.06),

secondo la difesa, non sarebbe individuata la condotta – concretamente riferibile all'imputato appellante – che abbia agito quale causa o concausa dell'evento morte, sicché non ci sarebbe stato un serio accertamento del nesso di causalità e ciò con conseguente impossibilità di verificare la correttezza del ragionamento logico-giuridico che ha condotto il Tribunale ad affermare la sussistenza del necessario nesso eziologico tra condotta ed evento, con grave violazione degli artt. 125, comma 2, e 546, comma 1, lett. e) c.p.p. e conseguente nullità della sentenza con riferimento all'imputato appellante.

5) In ogni caso la difesa ha chiesto la riforma della sentenza impugnata:


Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

a) per l'erronea interpretazione dell'art. 437, 2° comma, c.p., che ha condotto il Tribunale a ritenere non decorso il termine di prescrizione, laddove al contrario la prescrizione era già maturata e avrebbe dovuto essere dichiarata già in primo grado, in quanto il delitto di cui all'art.437 c.p. è reato di condotta, sulla cui consumazione (e dunque sul *dies a quo* per il calcolo della prescrizione) non ha alcuna incidenza la realizzazione del fatto previsto dal secondo comma, estraneo alla struttura della fattispecie, in quanto circostanza aggravante;

b) per l'erronea applicazione del giudizio controfattuale e per l'erronea valutazione della c.d. "*causalità della colpa*", sicché il Tribunale ha pronunciato condanna per le imputazioni di omicidio colposo e ha ritenuto integrata l'aggravante di cui all'art. 437, comma 2, c.p., senza che sia stato raggiunto un sufficiente grado di certezza (e dunque in violazione dell'art. 533, comma 1, c.p.p.), sia con riferimento all'effettiva attribuibilità a ciascun imputato dell'insorgere della malattia che ha cagionato la morte dei lavoratori, sia con riferimento alla prova della correttezza della diagnosi e dunque del nesso eziologico tra ambiente di lavoro e malattia.

13. Appello proposto nell'interesse di BOLOGNINI Aldo (appello redatto dall'avv. Ugo Lecis)

I motivi di gravame di merito fatti valere nell'interesse dell'imputato BOLOGNINI Aldo nell'atto di appello redatto dall'avv. Ugo Lecis, possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

1) Insussistenza della responsabilità penale del BOLOGNINI in virtù della inesistenza di una posizione di garanzia penalmente rilevante a suo carico.

A sostegno della fondatezza di tale motivo il difensore ha evidenziato nell'atto di appello che il ruolo rivestito dal BOLOGNINI non era inquadrabile in nessuna delle tre categorie di posizioni di garanzia individuate dal primo giudice: i membri del Consiglio di Amministrazione, i direttori di stabilimento e i titolari della delega di funzioni di cui al punto 5.8 del verbale del CdA dell'ILVA del 15.9.1988.

Ed infatti il BOLOGNINI, secondo quanto dedotto dalla difesa, non rientrava



Consigliere estensore
dot. Margherita Grippo

tra i membri del Consiglio di Amministrazione, non ha ricoperto il ruolo di direttore di stabilimento e non può infine considerarsi titolare neppure della posizione di garanzia individuata dal giudice di primo grado attraverso il richiamo al punto 5.8. in quanto, secondo un compiuto e diffuso argomentare della difesa, *“la tessera 5.8 non può essere ricondotta all'istituto della delega di funzioni”*.

In ordine a tale sostenuta interpretazione del punto 5.8 nell'atto di appello viene richiamato il verbale del Comitato Esecutivo dell'ILVA del 12 gennaio 1989, che, secondo la difesa, attraverso *l'istituzione della tessera 5.10 definitivamente dimostra l'impossibilità di ricondurre la tessera 5.8 all'istituto della delega di funzioni*.

In ogni caso la difesa nell'atto di appello ha dedotto la insussistenza di una posizione di garanzia in capo al BOLOGNINI anche a prescindere dalla rilevanza del potere 5.8.

Tale conclusione, secondo la difesa, si imporrebbe, all'esito di un **esame effettivo e concreto dei poteri** attribuiti nei fatti ai singoli dirigenti e funzionari presso lo stabilimento di Taranto (criterio indicato nella sentenza emessa il 29.3.2010 del GUP presso il Tribunale di Taranto, nella quale in merito alla portata della attribuzione dei poteri di cui al punto 5.8., si afferma che *“tale sola constatazione non è però evidentemente sufficiente, nel caso di un gruppo industriale di così grandi dimensioni come l'ILVA, articolato in varie Divisioni distinte e relative a diversi stabilimenti dislocati in varie parti d'Italia, occorrendo piuttosto verificare se l'esercizio di quei poteri potesse essere concretamente attivato soltanto da quei dirigenti e funzionari che, nell'organigramma dell'azienda, avessero rapporti effettivi con lo stabilimento di Taranto ovvero comunque poteri decisori, di vigilanza e di controllo su tale realtà produttiva”*), nonché attraverso una attenzione **per la durata del ruolo o della qualifica** (e ciò secondo quanto affermato nella stessa sentenza di primo grado appellata, ove si legge *“un altro aspetto rilevante in materia di posizioni di garanzia è dato dalla durata del ruolo o della qualifica attorno a cui ruota l'obbligo di provvedere, nel senso che è evidente che la titolarità dell'incarico solo per pochi mesi non potrebbe, nel caso di specie, essere posta a fondamento della responsabilità penale, pena la violazione del principio nemo ad impossibilia tenetur”* (pag. 189).



Consigliere estensore
dot. Margherita Grippo

Sul punto la difesa ha evidenziato che il BOLOGNINI non ha mai ricoperto il ruolo di "responsabile di divisione", ma ha rivestito la qualifica di responsabile dell'Ente Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell'ILVA per 14 mesi a partire dal 10 gennaio 1989 (data di efficacia della più volte citata delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ILVA S.p.A.) sino al 20 aprile 1990, data nella quale cessava da ogni incarico in ILVA per andare a ricoprire il ruolo di Direttore Generale nella Nuova Sanac S.p.A.; rispetto allo stabilimento di Taranto il BOLOGNINI non avrebbe dunque avuto alcun potere decisorio, di vigilanza e/o di controllo essendo stato assegnato alla sede di Genova.

2) Insussistenza della responsabilità penale del BOLOGNINI in virtu' della mancata configurabilità di un rimprovero penalmente rilevante a titolo di colpa con riferimento ai fatti per i quali si procede, in relazione ai seguenti profili e cioè:

a) la condotta omissiva oggetto di contestazione (la mancata attivazione di corsi di formazione non sarebbe suscettibile di rimproverabilità in considerazione dello stato della conoscenza del rischio legato all'amianto e comunque non sarebbe risultata idonea ad evitare l'evento addebitato);

b) la prevedibilità dell'evento e la previsione in concreto (la prevedibilità da accertare, non solo in relazione all'evento, ma anche in relazione alle linee fondamentali del decorso causale con individuazione della condotta appropriata ed omessa che avrebbe scongiurato l'evento delittuoso secondo lo schema logico del giudizio controfattuale);

c) il nesso di causalità (tenuto conto del ruolo svolto dal BOLOGNINI, la condotta omissiva addebitabile a tale imputato non è in realtà indicata e l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui "la specificità del settore a lui conferito lo avrebbe dovuto sensibilizzare" sulla tematica dell'amianto è tanto generica, secondo la difesa, da non consentire nemmeno di comprendere quale attività si rimproveri all'imputato di non aver posto in essere, sicché non è nemmeno possibile iniziare la rigorosa verifica controfattuale.

3) Insussistenza della cooperazione colposa con riguardo al BOLOGNINI, in ragione dell'assenza in capo al BOLOGNINI della posizione di garanzia e



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

di un contributo causalmente efficiente ai fini della verifica dell'evento morte, ma anche in considerazione della mancanza di una consapevolezza da parte del BOLOGNINI del carattere colposo dell'altrui condotta.

4) Difetto di nesso causalità per assenza di una legge scientifica univoca in tema di mesotelioma pleurico, non sussistendo certezze sulla validità della legge scientifica della cd. dose dipendente (secondo cui in sintesi "maggiore è la concentrazione, maggiore è il tempo di esposizione, maggiore è il rischio di contrarre la malattia" (così il CT il dotto Chironi a pagg. 4 e 5 del verbale stenotipico dell'udienza del 22 novembre 2013), dal momento che alla teoria della cd. dose dipendente o correlata se ne contrappone altra della cd. dose indipendente o dose killer o dose grilletto secondo cui anche una dose piccola potrebbe essere letale e dunque idonea a causare l'evento morte.

In relazione alla posizione del BOLOGNINI l'insussistenza del nesso di causalità, secondo la difesa, discenderebbe non solo dal fatto che la condotta omissiva del BOLOGNINI non è condizione necessaria dell'evento, ma anche dalla constatazione che non vi è ragionevole certezza sulla legge scientifica in grado di spiegare il decorso causale.

In particolare considerata la durata dell'incarico ricoperto dal BOLOGNINI e la collocazione dello stesso (responsabile dell'Ente Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane di ILVA S.P.A. dal 1° gennaio 1989 sino al 20 aprile 1990) e tenuto conto del complessivo periodo di lavoro delle vittime e dei tempi di assunzione delle stesse, appare più che probabile che quando il BOLOGNINI ha fatto il suo ingresso in ILVA S.p.A. le dieci persone decedute, per la morte delle quali è stato condannato, avevano già inalato la c.d. dose letale rilevante.

Tutti i dieci omicidi colposi attribuiti in sentenza al BOLOGNINI riguardano persone che avevano iniziato a lavorare in ILVA S.p.A. a Taranto almeno sedici anni prima del 1989 (Giovanni Cavalchini dal 1961; Antonio Tallilli dal 1971; Paolo De Carlo dal 1971; Adamo Cosimo dal 1971; Vito Ancona dal 1971; Marcello Carrieri dal 1964; Angelo Russo dal 1970; Vittorio Mariano dal 1973; Gaetano Palazzo dal 1961; Arcangelo Pisani dal 1963).

Conseguentemente la difesa ha dedotto, in modo specifico, la insussistenza di responsabilità penale in capo al BOLOGNINI per il decesso di CAVALCHINI Giovanni, di



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

TALLILLI Antoni, di DE CARLO Paolo, di ADAMO Cosimo, di ANCONA Vito, di CARRIERI Marcello, di RUSSO Angelo, di MARIANO Vittorio, di PALAZZO Gaetano e di PISANI Arcangelo.

5) Riqualificazione del disastro innominato nel delitto di cui all'art. 437 c.p. e comunque assenza di responsabilità penale in capo al BOLOGNINI.

Secondo la difesa:

a) il BOLOGNINI, per il ruolo concretamente ricoperto non può considerarsi soggetto attivo del reato di cui all'art.437, commi 1 e 2 c.p. (reato proprio che presuppone in capo al soggetto attivo la qualità di datore di lavoro, di dirigente ovvero di preposto – artt.18 e 19 D.L.vo n.81/2008);

b) le omissioni penalmente rilevanti per la configurabilità di detta fattispecie di reato, non sono addebitate né addebitabili al BOLOGNINI;

c) non è ravvisabile il dolo in quanto il BOLOGNINI, anche per il ruolo svolto, non aveva cognizione dei rischi connessi alla esposizione alle polveri di amianto e neppure le relative e connesse competenze.

6) Erronea duplicazione della contestazione del disastro quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele

Nell'atto di appello si legge che l'istruttoria dibattimentale ha messo l'accento sul fatto che, in realtà, il duplice disastro che sarebbe l'effetto delle omissioni dolose di cautele è meglio qualificabile alla stregua di un unico evento fenomenico che decorre dall'anno 1960 sino al 1° gennaio 2010.

7) Prescrizione del delitto di disastro colposo quale conseguenza della omissione delle cautele (art. 437, comma 2, c.p.)

La difesa ha evidenziato che il comma secondo dell'art. 437 c.p. individua una forma aggravata di un reato omissivo proprio di natura permanente, sicché si ha consumazione al termine della condotta.

Il delitto previsto dall'art. 437 c.p. va qualificato come reato di condotta, e non di evento e il secondo comma dell'art. 437 c.p. costituisce solo una circostanza aggravante la quale, non potendo mutare la struttura intrinseca della fattispecie base (che è reato di condotta), non rileva ai fini prescrizionali.



Consigliere estensore
dot. Margherita Grippo

In particolare, con riferimento alla posizione del BOLOGNINI, il termine prescrizione di 12 anni e 6 mesi, secondo il calcolo della difesa, risulterebbe già maturato alla data del 20 ottobre del 2002, avendo costui cessato ogni incarico in ILVA S.p.A. dal 20 aprile 1990.

8) Con riferimento al trattamento sanzionatorio la difesa ha dedotto

- a) la mancata applicazione della disciplina del concorso formale tra reati;
- b) la mancata applicazione della disciplina del reato continuato;
- c) la eccessività della sanzione penale irrogata per violazione dell'art.589, comma 4, c.p. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

9) In ordine alle statuizioni civili, l'appellante ha eccepito:

- a) l'insussistenza delle ragioni di danno vantate dalle parti civili costituite;
- b) l'eccessività delle spese legali liquidate alle parti civili e la carenza di motivazione sul punto.

Nei motivi nuovi

La difesa ha dedotto:

- 1) la prescrizione del delitto di disastro colposo quale conseguenza dell'omissione delle cautele (art. 437, comma 2, c.p.);
- 2) il difetto di nesso causalità per assenza di una legge scientifica univoca in tema di mesotelioma pleurico;
- 3) il difetto di attribuibilità soggettiva della inosservanza delle condotte contestate all'imputato;
- 4) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche

Nel richiedere la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanza specifica della colpa con previsione (art. 61, n. 3, c.p.), l'appellante, in applicazione della previgente disciplina sulla prescrizione più favorevole, ha infine invocato la declaratoria di estinzione dei delitti di omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.).

14. Appello proposto nell'interesse di CONSOLINI Massimo (appello redatto dall'avv. Matteo Grassi)

I motivi di gravame di merito fatti valere nell'interesse dell'imputato CONSOLINI Massimo nell'atto di appello redatto dall'avv. Matteo Grassi, possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

1) Insussistenza della responsabilità penale di CONSOLINI Massimo in virtù della inesistenza di una posizione di garanzia penalmente rilevante a suo carico.

A sostegno della fondatezza di tale motivo il difensore ha evidenziato nell'atto di appello che il ruolo rivestito dal CONSOLINI non era inquadrabile in nessuna delle tre categorie di posizioni di garanzia individuate dal primo giudice: i membri del Consiglio di Amministrazione, i direttori di stabilimento e i titolari della delega di funzioni di cui al punto 5.8 del verbale del C.d.A. dell'ILVA del 15.9.1988.

Ed infatti il CONSOLINI, secondo quanto dedotto dalla difesa, non rientrava tra i membri del Consiglio di Amministrazione, non ha ricoperto il ruolo di direttore di stabilimento, né quello di "dirigente" ai sensi dell'art.4 DPR 547/55 e non può infine considerarsi titolare neppure della posizione di garanzia individuata dal giudice di primo grado attraverso il richiamo al punto 5.8. in quanto, secondo un compiuto e diffuso argomentare della difesa, *"la tessera 5.8 non può essere ricondotta all'istituto della delega di funzioni"*.

In ordine a tale sostenuta interpretazione del punto 5.8 nell'atto di appello viene richiamato il verbale del Comitato Esecutivo dell'ILVA del 12 gennaio 1989, che, secondo la difesa, *attraverso l'istituzione della tessera 5.10 definitivamente dimostra l'impossibilità di ricondurre la tessera 5.8 all'istituto della delega di funzioni.*

In ogni caso la difesa nell'atto di appello ha dedotto la insussistenza di una posizione di garanzia in capo al CONSOLINI anche a prescindere dalla rilevanza del potere 5.8.

Tale conclusione, secondo la difesa, si imporrebbe all'esito di **un esame effettivo e concreto dei poteri** attribuiti nei fatti ai singoli dirigenti e funzionari presso lo stabilimento di Taranto (criterio indicato nella sentenza emessa il 29.3.2010 del GUP presso il Tribunale di Taranto, nella quale in merito alla portata della attribuzione dei poteri di cui al punto 5.8., si afferma che *"tale sola constatazione non è però evidentemente sufficiente, nel caso di un gruppo industriale di così grandi dimensioni come*



Consigliere estensore
Dott. Margherita Grippo

l'ILVA, articolato in varie Divisioni distinte e relative a diversi stabilimenti dislocati in varie parti d'Italia, occorrendo piuttosto verificare se l'esercizio di quei poteri potesse essere concretamente attivato soltanto da quei dirigenti e funzionari che, nell'organigramma dell'azienda, avessero rapporti effettivi con lo stabilimento di Taranto ovvero comunque poteri decisori, di vigilanza e di controllo su tale realtà produttiva"), nonché attraverso una attenzione per la durata del ruolo o della qualifica (e ciò secondo quanto affermato nella stessa sentenza di primo grado appellata, ove si legge "un altro aspetto rilevante in materia di posizioni di garanzia è dato dalla durata del ruolo o della qualifica attorno a cui ruota l'obbligo di provvedere, nel senso che è evidente che la titolarità dell'incarico solo per pochi mesi non potrebbe, nel caso di specie, essere posta a fondamento della responsabilità penale, pena la violazione del principio nemo ad impossibilia tenetur" (così a pag. 189 della sentenza).

Sul punto la difesa ha evidenziato che il CONSOLINI non ha mai ricoperto il ruolo di "responsabile di divisione" (qualifica su cui si fonda il capo di imputazione e la sentenza di condanna) e neppure è stato responsabile della Funzione Centrale del Personale "essendo state le sue funzioni sempre limitate -nel periodo che interessa il processo- all'Ente Personale e Relazioni Industriali ... operante presso la sede centrale di Genova"; e dunque, secondo la difesa, i compiti del CONSOLINI non avrebbero riguardato in alcun modo le problematiche operative sugli impianti e tanto meno la questione dell'amianto.

2) Insussistenza della responsabilità penale del CONSOLINI in virtu' della mancata configurabilità di un rimprovero penalmente rilevante a titolo di colpa con riferimento ai fatti per i quali si procede, in quanto, secondo la difesa:

a) la condotta omissiva contestata al CONSOLINI non è indicata e l'affermazione "avrebbe dovuto occuparsi" risulta generica al punto da non consentire nemmeno di comprendere quale attività si rimproveri al CONSOLINI di non aver posto in essere, sicché non è nemmeno possibile eseguire la rigorosa verifica controfattuale;

b) nessuna censura può essere mossa al CONSOLINI circa la conoscibilità del

rischio e la prevedibilità dell'evento;

c) nessuna delle condotte pretese e descritte in sentenza al paragrafo 17.2 (pag.202 della sentenza) è riferita o comunque riferibile al CONSOLINI il quale, per il ruolo ricoperto, non avrebbe avuto il potere di fermare la produzione e neppure di sospenderla presso un impianto neanche per un solo minuto; e neppure competeva al CONSOLINI (a mai gli è stata contestata) la formazione diretta degli operai a diretto contatto con gli ambienti contaminati da amianto.

3) Insussistenza della cooperazione colposa con riguardo al CONSOLINI, in ragione dell'assenza in capo al CONSOLINI della posizione di garanzia e di un contributo causalmente efficiente ai fini della verifica dell'evento morte, ma anche in considerazione della mancanza di una consapevolezza da parte del CONSOLINI del carattere colposo dell'altrui condotta.

4) Difetto di nesso causalità per assenza di una legge scientifica univoca in tema di mesotelioma pleurico, non sussistendo certezze sulla validità della legge scientifica della cd. dose dipendente (secondo cui in sintesi "maggiore è la concentrazione, maggiore è il tempo di esposizione, maggiore è il rischio di contrarre la malattia" (così il CT il dott. Chironi a pagg. 4 e 5 del verbale stenotipico dell'udienza del 22 novembre 2013), dal momento che alla teoria della cd. dose dipendente o correlata se ne contrappone altra della cd. dose indipendente o dose killer o dose grilletto secondo cui anche una dose piccola potrebbe essere letale e dunque idonea a causare l'evento morte.

In relazione alla posizione del CONSOLINI l'insussistenza del nesso di causalità discende non solo dal fatto che la condotta omissiva del CONSOLINI non è condizione necessaria dell'evento, ma anche dalla constatazione che non v'è ragionevole certezza sulla legge scientifica in grado di spiegare il decorso causale.

In particolare considerata la durata dell'incarico ricoperto dal CONSOLINI e la collocazione dello stesso (responsabile dell'Ente Personale e Relazioni Industriali dell'ILVA S.P.A. solo a partire dal 1989) e tenuto conto del complessivo periodo di lavoro delle vittime e dei tempi di assunzione delle stesse, appare più che probabile che quando il CONSOLINI ha fatto il suo ingresso in ILVA S.p.A. le dieci persone decedute, per la morte delle quali è stato condannato, avevano già inalato la c.d. dose letale rilevante.

Tutti i dieci omicidi colposi attribuiti in sentenza al CONSOLINI riguardano persone che avevano iniziato a lavorare in ILVA S.p.A. a Taranto almeno sedici anni prima del 1989 (Giovanni Cavalchini dal 1961; Antonio Tallilli dal 1971; Paolo De Carlo dal 1971; Adamo Cosimo dal 1971; Vito Ancona dal 1971; Marcello Carrieri dal 1964; Angelo Russo dal 1970; Vittorio Mariano dal 1973; Gaetano Palazzo dal 1961; Arcangelo Pisani dal 1963).

Conseguentemente la difesa ha dedotto, in modo specifico, la insussistenza di responsabilità penale in capo al CONSOLINI per il decesso di Cavalchini Giovanni, di Tallilli Antoni, di De Carlo Paolo, di Adamo Cosimo, di Ancona Vito, di Carrieri Marcello, di Russo Angelo, di Mariano Vittorio, di Palazzo Gaetano e di Pisani Arcangelo.

5) Riqualificazione del disastro innominato nel delitto di cui all'art. 437 c.p. e comunque assenza di responsabilità penale in capo al CONSOLINI.

Secondo la difesa:

a) il CONSOLINI, per il ruolo concretamente ricoperto non può considerarsi soggetto attivo del reato di cui all'art.437, commi 1 e 2 c.p. (reato proprio che presuppone in capo al soggetto attivo la qualità di datore di lavoro, di dirigente ovvero di preposto – artt.18 e 19 D.L.vo n.81/2008);

b) le omissioni penalmente rilevanti per la configurabilità di detta fattispecie di reato, non sono addebitate né addebitabili al CONSOLINI;

c) non è ravvisabile il dolo in quanto il CONSOLINI, anche per il ruolo svolto, non aveva cognizione dei rischi connessi alla esposizione alle polveri di amianto e neppure le relative e connesse competenze.

6) Erronea duplicazione della contestazione del disastro quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele

Nell'atto di appello si legge che l'istruttoria dibattimentale ha messo l'accento sul fatto che, in realtà, il duplice disastro che sarebbe l'effetto delle omissioni dolose di cautele è meglio qualificabile alla stregua di un unico evento fenomenico che decorre dall'anno 1960 sino al 1° gennaio 2010.

7) Prescrizione del delitto di disastro colposo quale conseguenza della omissione delle cautele (art. 437, comma 2, c.p.)



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

La difesa ha evidenziato che il comma secondo dell'art. 437 c.p. individua una forma aggravata di un reato omissivo proprio di natura permanente, sicché si ha consumazione al termine della condotta.

Il delitto previsto dall'art. 437 c.p. va qualificato come reato di condotta, e non di evento e il secondo comma dell'art. 437 c.p. costituisce solo una circostanza aggravante la quale, non potendo mutare la struttura intrinseca della fattispecie base (che è reato di condotta), non rileva ai fini prescrizionali.

8) Con riferimento al trattamento sanzionatorio la difesa ha dedotto

- a) la mancata applicazione della disciplina del concorso formale tra reati;
- b) la mancata applicazione della disciplina del reato continuato;
- c) la eccessività della sanzione penale irrogata per violazione dell'art.589, comma 4, c.p. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

9) In ordine alle statuizioni civili, l'appellante ha eccepito:

- a) l'insussistenza delle ragioni di danno vantate dalle parti civili costituite;
- b) l'eccessività delle spese legali liquidate alle parti civili e la carenza di motivazione sul punto.

Nei motivi nuovi

La difesa ha dedotto:

- 1) la prescrizione del delitto di disastro colposo quale conseguenza dell'omissione delle cautele (art. 437, comma 2, c.p.);
- 2) il difetto di nesso causalità per assenza di una legge scientifica univoca in tema di mesotelioma pleurico;
- 3) il difetto di attribuibilità soggettiva della inosservanza delle condotte contestate all'imputato;
- 4) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche

Nel richiedere la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanza specifica della colpa con previsione (art. 61, n. 3, c.p.), l'appellante, in applicazione della previgente disciplina sulla prescrizione più favorevole, ha infine invocato la declaratoria di estinzione dei delitti di omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.).



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

15. Appello proposto dalle parti civili OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO (O.N.A.) ONLUS e ASSOCIAZIONE CONTRAMIANTO ED ALTRI RISCHI ONLUS

L'appello proposto dalle parti civili l'Osservatorio Nazionale Amianto (O.N.A.) Onlus e l'Associazione Contramianto ed Altri Rischi Onlus investe il capo della sentenza relativo alle domande risarcitorie spiegate da dette parti civili e precisamente il dispositivo a pag.236, nella parte in cui il giudice di primo grado ha dichiarato revocate, per mancato deposito delle conclusioni scritte, le costituzioni di parte civile effettuate nell'interesse per l'appunto dell'Osservatorio Nazionale Amianto e dell'Associazione Contramianto.

La motivazione di tale statuizione si ritrova a pag. 228 della sentenza appellata (parte pure investita dal gravame e contestata nell'atto di appello) laddove si legge *“con specifico riferimento alle costituzioni di parte civile di Associazione Controamianto e Osservatorio Nazionale Amianto, è doveroso rilevare che le conclusioni scritte sono state rassegnate con riferimento al processo N. 6351/10 R.G. DIB., come si evince dal fatto che nel relativo atto scritto le conclusioni sono espressamente rivolte nei confronti di tutti gli imputati del suddetto processo e per i capi d'imputazione del citato giudizio. Vi è però che entrambe le predette associazioni non erano state ammesse come parti civili nel processo N. 6351/10 R.G. DIB, poiché la loro richiesta di costituzione era stata ammessa solo nel processo N. 6482/2012 R.G.DIB. (vds. l'ordinanza del 17 gennaio 2013), sicché le conclusioni debbono ritenersi tamquam non esset perché effettuate da un soggetto che con riferimento a quelle imputazioni ed a quegli imputati non era legittimato poiché non era parte. Del resto, non vale neppure osservare che i due processi abbiano perso la propria identità per via della loro successiva riunione, dal momento che si è comunque al cospetto di due processi diversi per imputati e per originarie imputazioni”*.

A sostegno dell'impugnazione le due parti civili appellanti hanno dedotto che nessuna revoca della loro costituzione di parte civile sarebbe intervenuta per mancato deposito delle conclusioni scritte, in quanto dette conclusioni sarebbero state ritualmente depositate all'udienza del 31.3.2014.



Consigliere estensore
dot. Margherita Grippo

In particolare le due parti civili hanno sì rilevato che le conclusioni erano state rassegnate con riferimento al procedimento n.6351/2010 R.G. Dib e che la loro costituzione di parte civile era invece avvenuta (“era stata ammessa”) solo in relazione al procedimento n.6482/2012 R.G. Dib; hanno però evidenziato che la intervenuta riunione dei due procedimenti, con conseguente perdita di autonomia dei due procedimenti medesimi, avrebbe dovuto indurre a ritenere ritualmente rassegnate le conclusioni per un procedimento ormai unico.

In relazione a tale argomentare le parti civili appellanti hanno lamentato il difetto di pronuncia e/o di motivazione in ordine ad una richiesta di correzione della sentenza, formulata dalle stesse parti civili sul presupposto che il giudice di primo grado per mero errore non avesse considerato rassegnate le conclusioni; e comunque hanno eccepito la errata e illogica declaratoria di revoca della costituzione di parte civile.

Alla stregua di tali motivi di gravame, le parti civili hanno formulato le seguenti richieste:

-dichiarare ANGELINI Attilio, BENEVENTO Giorgio, BOLOGNINI Aldo, CAGROGROSSO Luigi, CASSARO Renato, CHINDEMI Francesco, CONSOLINI Massimo, FOSSA Bruno, GABRIELLI Lamberto, GAMBARDELLA Giovanni, GILLERIO Giovanni, LUPO Mario, MASINI Mario, MILANESE Tommaso Vincenzo, MORICONI Alberto, MORSILLO Girolamo, MUNI Nicola, NARDI Piero, NOCE Sergio, RIVA Fabio Arturo, ROCCHI Augusto, RONCAN Riccardo, SALVATORE Ettore, SAVOIA Costantino, SIMEONI Franco, SPALLANZANI Giambattista, ZAPPA Giorgio, TRAUNER Sergio e RIVA Emilio (tutti imputati nel procedimento penale n.6351/2010 R.G. Dib), ovvero **ANGELINI Attilio, BENEVENTO Giorgio, BOLOGNINI Aldo, CHINDEMI Francesco, CONSOLINI Massimo, FOSSA Bruno, GAMBARDELLA Giovanni, GILLERIO Giovanni, LUPO Mario, MORICONI Alberto, MORSILLO Girolamo, MUNI Nicola, NARDI Piero, NOCE Sergio, RONCAN Riccardo, SPALLANZANI Giambattista, ZAPPA Giorgio e TRAUNER Sergio** (tutti imputati nel procedimento penale n.6482/2012 R.G. Dib), *“responsabili civilmente per i reati loro ascritti, in ordine a tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali ... per gli importi ritenuti equi e giusti*

ovvero con condanna generica e determinazione degli importi in separato giudizio civile”;

-“predisporre la correzione della sentenza nella parte in cui, pag.236, fa riferimento al mancato deposito delle conclusioni che invece sono state ritualmente depositate all’udienza del 31.03.2014”;

-stabilire una provvisoria;

-condannare gli imputati al pagamento delle spese processuali.


C. IL GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO

All’udienza del 23.6.2017 si è definito il giudizio di appello.

Tale giudizio si è svolto nella dichiarata contumacia di tutti gli imputati, odierni appellanti, ad eccezione dell’imputato RIVA Fabio Arturo, assente per rinuncia, e degli imputati MORSILLO e BENEVENTO, deceduti nelle more, nonché alla presenza dell’imputato ROCCHI, comparso però solo all’udienza del 9.6.2017 (udienza in cui ne è stata revocata la declaratoria di contumacia) e con la partecipazione delle parti civili CALVELLO Antonia e DE MARCO Michele, quali eredi di DE MARCO Dalmasso, ANASTASIA Anna Paola, PELUSO Carmela, ANASTASIA Francesca, ANASTASIA Maddalena e ANASTASIA Ciro, quali eredi di ANASTASIA Antonio, CASAMASSIMA Francesco e CIGNONI Maria Luisa, quali eredi di CASAMASSIMA Giuseppe, nonché la FIOM – CGIL, la UIL Regionale e la UIL Taranto, nonché l’Associazione Italiana Esposti Amianto, l’Inail e Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Lavoro, e infine l’Osservatorio Nazionale Amianto (O.N.A.) Onlus e l’Associazione Contramianto ed altri Rischi Onlus, queste ultime appellanti ai fini civili.

La Corte con ordinanza del 17.3.2016, in accoglimento delle relative richieste, ha sospeso la provvisoria esecuzione delle provvisorie poste a carico degli imputati in favore dell’Inail.

Con successiva ordinanza del 31.3.2016, la Corte ha dichiarato inutilizzabile, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dalla difesa di alcuni imputati appellanti, le perizie (una chimica ed una medico-epidemiologica) disposte ed espletate in



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

altro procedimento penale (il n. 938 — 4868/2010 R.G.N.R.); ha inoltre disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art.603 c.p.p. attraverso l'acquisizione della documentazione depositata dalle difese degli imputati; infine con la stessa ordinanza, la Corte ha altresì disposto procedersi all'espletamento di una perizia per l'accertamento della causa del decesso delle diciotto vittime in relazione alle quali è intervenuta condanna per il reato di cui all'art.589 c.p. ed ha nominato due periti, il dott. Bruno Murer, quale anatomopatologo, e il dott. Enzo Merler, quale medico del lavoro.

All'udienza del 14.4.2016 cui il procedimento è stato rinviato per il conferimento dell'incarico ai due nominati periti, la Corte ha accolto l'istanza di ricusazione del dott. Merler formulata dai difensori degli imputati appellanti e ha conferito l'incarico solo al dott. Murer, procedendo alla formulazione dei quesiti per la parte dell'accertamento peritale affidato a detto dott. Murer ed emettendo ordinanza di acquisizione dei preparati istologici e immunoistochimici, inclusi in paraffina.

Con ordinanza del 12.5.2016 la Corte ha nominato periti, per l'accertamento peritale di competenza del medico del lavoro, i dottori Paolo Crosignani e Leonardo Bai.

All'udienza del 19.5.2016 i difensori degli imputati appellanti hanno formulato istanza di ricusazione dei due nominati periti, i dottori Paolo Crosignani e Leonardo Bai.

La Corte ha rigettato tale istanza di ricusazione ed ha conferito l'incarico ai due nominati periti procedendo alla formulazione dei quesiti.

All'udienza del 1°6.2016 la Corte ha preso atto della proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della istanza di ricusazione dei periti; nel frattempo si è dato corso all'esame del perito dott. Murer, con acquisizione della relazione peritale.

All'udienza successiva dell'8.7.2016 si è proceduto anche all'esame dei periti Crosignani e Bai.

Nelle more la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso ed ha accolto l'istanza di ricusazione dei due periti Bai e Crosignani.

All'udienza del 21.7.2016 la Corte ha preso atto della provvedimento della Cor-

te di Cassazione ed ha dichiarato inutilizzabile la relazione peritale a firma dei dottori Bai e Crosignani; con successiva ordinanza del 28.7.2016 ha nominato perito il prof. Corrado Magnani, cui ha conferito l'incarico con formulazione dei quesiti all'udienza del 23.9.2016.

All'udienza del 24.2.2017 la Corte ha proceduto all'esame del perito prof. Magnani ed ha disposto l'acquisizione della relazione peritale.

All'esito dell'esame di tale perito, è iniziata la fase della discussione, articolata per più udienze (udienze del 31 marzo, del 5 e 19 maggio e del 9 giugno 2017).

Al termine della discussione il P.G., i difensori delle parti civili e i difensori degli imputati (gli stessi che hanno redatto gli atti di appello ovvero i motivi aggiunti, rimasti immutati per tutti gli imputati, tranne che per l'imputato LUPO, difeso dall'avv. Massimiliano Foschini, e per l'imputato RIVA Fabio Arturo, difeso dagli avv. Nicola Marseglia e Luca Perrone) hanno rassegnato le rispettive conclusioni riportate e trascritte in epigrafe.

I difensori degli imputati hanno depositato memorie riportandosi fondamentalmente ai motivi di gravame già esposti nei rispettivi atti di appello, insistendo in particolare sulla insussistenza della posizione di garanzia e sulla esclusione del nesso di causalità, anche all'esito della perizia espletata nel giudizio di appello.

MOTIVAZIONE

Premessa

L'esame di tutte le questioni sottoposte alla cognizione della Corte dalla difesa degli imputati appellanti, impone, per chiarezza e completezza espositiva, il seguente ordine di trattazione:

- a) va innanzitutto verificata la effettiva sussistenza in capo a ciascuno imputato di una posizione di garanzia;
- b) rispetto agli imputati che risultano avere assunto una posizione di garanzia, occorre poi procedere ad una analisi delle due imputazioni;
- c) in relazione all'imputazione di cui all'art.589 c.p. si impongono due verifi-



Consigliere estensore
Dott. Mhrgherita Grippo

che, la prima riguardante la esistenza del nesso di causalità tra l'omissione riferibile a ciascuno imputato, ritenuto garante, e l'insorgenza del mesotelioma che ha determinato la morte del singolo dipendente, la seconda concernente la configurabilità della colpa;

d) per quanto riguarda l'imputazione di cui all'art.437 c.p., dopo l'analisi di alcune questioni preliminari, va verificata la sussistenza dell'elemento oggettivo di tale reato, nonché la configurabilità del dolo, ma soprattutto la operatività o meno della prescrizione del reato medesimo, eccipita da tutti gli imputati appellanti.

A. LE POSIZIONI DI GARANZIA

1. Nozione generale

La individuazione delle posizioni di garanzia diventa un punto centrale in un procedimento penale, quale quello in oggetto, in cui l'imputazione riguarda condotte omissive e il giudizio di penale responsabilità si fonda sulla equivalenza, prevista dal capoverso dell'art.40 c.p., tra la diretta causazione e il mancato impedimento dell'evento che l'agente aveva l'obbligo giuridico di impedire.

In particolare, assume un'importanza decisiva la verifica della sussistenza in capo al soggetto agente dell'obbligo giuridico di impedire l'evento e quindi la individuazione della fonte di tale obbligo.

Secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza del 24.4.2014), chiamata ad affrontare la questione relativa ai criteri di individuazione delle posizioni di garanzia, la materia, già disciplinata dai primi atti normativi di settore, è stata da ultimo unitariamente trattata nel Testo unico sulla sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, che ha recepito sul punto gli orientamenti interpretativi di una consolidata giurisprudenza.

Alla stregua di tale assetto normativo e giurisprudenziale possono dunque individuarsi con immediatezza diverse figure di garanti che incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale.

Secondo quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella ri-

chiamata sentenza del 24.4.2014), “la prima e fondamentale figura è quella del **datore di lavoro**. Si tratta del soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

La definizione contenuta nel T.U. è simile a quella espressa nella normativa degli anni '90 ed a quella fatta propria dalla giurisprudenza e sottolinea il ruolo di *dominus di fatto* dell'organizzazione ed il concreto esercizio di poteri decisionali e di spesa. [...] Il **dirigente** costituisce il livello di responsabilità intermedio; è colui che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, in virtù di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli. Il dirigente, dunque, ai sensi della normativa richiamata, nell'ambito del suo elevato ruolo nell'organizzazione delle attività, è tenuto a cooperare con il datore di lavoro e ad assicurare l'osservanza della disciplina legale nel suo complesso e quindi l'attuazione degli adempimenti che l'ordinamento demanda al datore di lavoro. Tale ruolo, naturalmente, è conformato ai poteri gestionali di cui dispone concretamente. Ciò che rileva, quindi, non è solo e non tanto la qualifica astratta, ma anche e soprattutto la funzione assegnata e svolta.

Infine, il **preposto** è colui che sovrintende alle attività, attua le direttive ricevute controllandone l'esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico.

Per ambedue le ultime figure occorre tener conto da un lato dei poteri gerarchici e funzionali che costituiscono base e limite della responsabilità; e dall'altro del ruolo di vigilanza e controllo. Si può dire, in breve, che si tratta di soggetti la cui sfera di responsabilità è conformatata sui poteri di gestione e controllo di cui concretamente dispongono”.

Ciò detto sulle tre figure tipiche di garanti, va rilevato che è ben possibile che in un'organizzazione aziendale complessa, come quella riconducibile all'ILVA, vi siano diverse persone, con diverse competenze, chiamate a ricoprire i ruoli in questione, sicché in tali realtà aziendali complesse può riscontrarsi la presenza di molteplici figure di garanti.

Tale complessità impone che l'individuazione della responsabilità penale segua



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

ad una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all'interno di ciascuna struttura aziendale e ciò per evitare l'indiscriminata e quasi automatica attribuzione dell'illecito a diversi soggetti e per assicurare così una personalizzazione delle imputazioni.

Orbene, sempre secondo la citata sentenza del 24.4.2014 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il titolare della posizione di garanzia va individuato nel soggetto gestore del rischio.

E così alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale il garante va individuato previa identificazione del rischio che si è concretizzato, tenuto conto della attività di effettiva gestione di tale rischio.

Nel contesto della sicurezza del lavoro emerge la centralità dell'idea di rischio: tutto il sistema è conformato per governare tutti i pericoli connessi al fatto che il lavoratore si ritrova ad operare in un apparato che lo espone a rischi.

Il rischio è categorialmente unico ma si declina concretamente in diverse forme in relazione alle differenti situazioni lavorative per cui (sempre la citata sentenza del 24.4.2014 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite), *"esistono diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. Soprattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. Ciò suggerisce che in molti casi occorre configurare già sul piano dell'imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto che viene ritenuto 'gestore' del rischio"*

In particolare questa esigenza di delimitazione delle sfere di responsabilità gestionale, imposta dalla natura personale della responsabilità penale, conduce, nell'ambito di organizzazioni complesse, d'impronta societaria, ad attribuire la veste di datore di lavoro, non già solo sulla base di un criterio formale, ma all'esito di un esame dell'intera organizzazione della realtà aziendale attraverso l'individuazione delle figure che concretamente gestiscono i poteri decisionali e di spesa che connotano la pre-

detta veste.

E così, in altri termini, nella individuazione delle posizioni di garanzia, rilevano da un lato le categorie giuridiche (le tre figure del datore di lavoro, del dirigente e del preposto), dall'altro i concreti ruoli esercitati da ciascuna categoria.

Infine, nella assunzione della posizione di garanzia (non già a titolo originario, come per le tre richiamate figure, bensì a titolo derivato), spiega effetti rilevanti l'istituto della delega che, attraverso la traslazione di poteri e responsabilità dal delegante al delegato, attribuisce al delegato una posizione di garanzia per l'appunto a titolo derivativo.

Fatte queste premesse di carattere generale, **con riferimento al caso in esame**, per accertare se gli odierni imputati abbiano o meno assunto una posizione di garanzia, occorre verificare se gli stessi abbiano o meno rivestito un ruolo riconducibile ad una delle tre figure sopra indicate (datore di lavoro, dirigente e preposto), se abbiano in concreto svolto funzioni che li abbiano posti nelle condizioni di "gestire il rischio" e infine se abbia o meno operato l'istituto della delega e in quali termini.

2. L'istituto della delega

La delega può definirsi l'atto organizzativo di natura negoziale che opera il trasferimento di specifici doveri, normalmente riguardanti il controllo di fonti di rischio per beni penalmente tutelati, unitamente ai poteri (decisionali e di spesa) giuridico-fattuali necessari per l'adempimento di tali doveri, dal soggetto titolare ex lege di tali doveri e poteri (garante originario, delegante) ad un altro soggetto che assume così la veste di garante derivato (delegato).

L'istituto della delega, largamente utilizzato all'interno di contesti produttivi complessi, al fine di realizzare un'efficiente articolazione aziendale, in materia di sicurezza sul lavoro assume un ruolo fondamentale in quanto consente un più puntuale ed efficace adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla legge per l'appunto in strutture imprenditoriali complesse, articolate anche sul territorio e fortemente gerarchizzate.

Per la operatività della delega sono richiesti: a) la trasferibilità delle funzioni



Consigliere espensore
dott. Margherita Grippo

che si intendono attribuire al delegato, in quanto l'effetto traslativo non può esplicarsi con riferimento ad obblighi di garanzia di natura strettamente personale, con riferimento ai quali vi siano limiti di trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica; b) la volontà traslativa del garante originario; c) la specificità della delega, per cui l'atto di conferimento di funzioni deve indicare in modo chiaro e preciso l'oggetto della delega (i compiti delegati) ed anche i poteri attribuiti al delegato per l'assolvimento di tali compiti; e) il conferimento di autonomi poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché l'attribuzione di un'autonomia di spesa necessaria all'espletamento delle funzioni delegate, sì da mettere il soggetto delegato in una reale condizione di indipendenza nell'effettuazione delle scelte e nell'adozione delle iniziative funzionali a garantire nel luogo di lavoro i migliori standard di sicurezza.

In particolare, l'effettività della delega, realizzata attraverso l'attribuzione al soggetto delegato di poteri giuridici e fattuali di intervento, idonei ad assicurare una reale gestione delle fonti di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, diventa un requisito imprescindibile per evitare che la delega diventi un semplice escamotage per offrire ai vertici della realtà aziendale uno schermo di difesa attraverso uno spostamento delle responsabilità verso il basso, solo fittizio ed apparente.

In altri termini è necessario per l'operatività delle delega che il delegato possa concretamente prendere in carico il bene da tutelare e che quindi in capo allo stesso vengano trasferiti reali poteri giuridici e fattuali di intervento.

Solo in questo modo, e cioè attraverso il ruolo preminente attribuito dal legislatore e dalla giurisprudenza all'effettività della delega, si scongiurano i rischi di elusione dei principi in materia di responsabilità penale e si evita così che la traslazione della posizione di garanzia, determinata solo da una mera qualifica formale e in assenza di un'effettiva attribuzione di compiti e di correlati poteri decisionali e di spesa, possa dar luogo ad una vera e propria responsabilità oggettiva in capo al soggetto delegato (cd. responsabilità di posizione).

In materia di delega si è espressa in tale senso la Corte di Cassazione (cfr. Cassazione penale, sez. IV, 05/05/2011, n. 36605, secondo cui *"in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di*



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive"; nonché Cassazione penale, sez. III, 19/01/2011, n. 6872, secondo cui "Gli obblighi gravanti su un soggetto che svolga attività imprenditoriale possono essere delegati, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia, ma il relativo atto di delega deve essere espresso inequivoco e certo, dovendo inoltre investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. La delega quindi è in linea generale ed astratta consentita, ma per essere rilevante al fini dell'esonero da responsabilità del delegante, deve avere i seguenti requisiti: a) essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale; b) il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell'impresa; d) unitamente alle funzioni debbono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve, essere giudizialmente provata in modo certo").

Da ultimo con sentenza del 24.4.2014 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la delega, "nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, determina la riscrittura della ma dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l'altro, come l'art. 16 del T.U. ha chiarito, un obbligo di 'vigilanza alta', che riguarda il corretto svolgimen-



Consigliere estensore
Dott. Margherita Grippo

to delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. Ma ciò che qui maggiormente rileva è che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito.

In breve, la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri".

E così, fatte queste premesse di carattere generale, con riferimento al caso in esame, si impone, alla luce dei criteri interpretativi esposti, la necessità di verificare in concreto la operatività della delega (richiamata da più difese a sostegno dei propri motivi di appello e delle proprie argomentazioni difensive), al fine valutare se sussista o meno la responsabilità degli odierni imputati.

3. Le posizioni di garanzia nella sentenza appellata

Il Giudice di prime cure ha suddiviso **in tre categorie** le posizioni di garanzia rilevate e riferibili agli odierni imputati: i membri del Consiglio di Amministrazione, i direttori di stabilimento e i titolari della delega di funzioni di cui al punto 5.8 del verbale del C.d.A ILVA del 15.9.1988.

Il Tribunale ha attribuito una prima responsabilità ai membri del Consiglio di Amministrazione, qualificati come "datore di lavoro" in quanto "soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda" (così a pag. 186 della sentenza) ed ha affermato, a fondamento di tale responsabilità, che i reati contestati sono imputabili *"ad una logica di organizzazione dei fattori produttivi e ad una pianificazione delle linee di politica del lavoro e della salute dei lavoratori frutto di una callida scelta compiuta dai vertici (Presidenti del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, consiglieri) con la colpevole complicità dei loro collaboratori maggiormente vicini a livello gerarchico (direttori generali e vice, direttore di stabilimento, direttori di area"* (così testualmente a pag. 187 della sentenza).

Il Tribunale ha poi individuato la responsabilità dei direttori di stabilimento ritenendo sussistente la loro posizione di garanzia *"a mente di quanto previsto dall'art. 4 d.p.r. 547/55 e 303/56[...]* in virtù del loro ruolo verticistico e di raccordo che ricopro-

no all'interno dell'insediamento produttivo e del potere impeditivo di cui sono soggetti assegnatari e che possono esercitare, magari fermando anche la produzione, quando necessario per evitare l'evento" (così a pag. 190).

In altri termini, i direttori di stabilimento sono stati ritenuti responsabili in quanto "dirigenti" ai sensi dell'art.4 d.p.r. 547/55.

Infine il Tribunale ha considerato un *tertium genus* delle posizioni di garanzia, specificamente trattato al paragrafo 16.3 della sentenza impugnata, ove si afferma che il fondamento della posizione di garanzia della "stragrande maggioranza degli imputati" risulta "imperniata su quanto previsto al punto 5.8 del verbale del Consiglio d'Amministrazione del 15 settembre 1988 che recita "*Compiere presso le pubbliche amministrazioni, istituti, enti ed uffici privati tutti gli atti e le operazioni necessari agli adempimenti prescritti dalle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti sulla tutela dell'ambiente e sulla igiene e sicurezza del lavoro e contro l'inquinamento, assumendo piena responsabilità relativamente a tali adempimenti anche nei confronti di terzi"* (così a pag. 191 della sentenza).

Attraverso la individuazione delle tre posizioni di garanzia il Tribunale ha sostanzialmente posto a fondamento della ritenuta responsabilità omissiva degli imputati, odierni appellanti, due ordini di ragioni, sintetizzabili, secondo una esatta ricostruzione offerta dall'atto di appello proposto nell'interesse degli imputati ROCCHI, GABRIELLI e MILANESE, nei seguenti termini:

a) le morti ed il disastro verificatisi nello stabilimento non sono frutto di incidenti di carattere episodico, bensì di una "callida" politica aziendale, assolutamente deficitaria dal punto di vista della prevenzione dell'amianto, e imputabile a più livelli: a) al comparto produttivo, conscio di operare in condizioni di igiene critiche e mediante l'impiego di manufatti in amianto; b) al comparto organizzativo, che non ha mai provveduto ad un ammodernamento degli impianti e ad una separazione delle attività più rischiose dalle altre; c) al settore personale, che ha mostrato indifferenza verso la salute dei lavoratori, escludendoli da qualsiasi corso di formazione sul rischio amianto; d) al comparto finanziario, colpevole di aver deliberato strategie non in linea con le esigenze di tutela dei lavoratori (così sent. pag. 187).



Consigliere estensore
dot. Margherita Grippo

b) le deleghe conferite dal C.d.A. in favore di alcuni suoi componenti e dei dirigenti delle singole divisioni non potevano avere efficacia esonerante ma, per converso, hanno dato luogo ad un sistema di responsabilità concorrenti fondato

- sul deficit strutturale dello stabilimento di Taranto tale da non poter prescindere dalle determinazioni dei soggetti deleganti (apicali);

- sulla esistenza di un obbligo di vigilanza e controllo del delegante, comunque imposto in via residuale in ipotesi di delega delle funzioni”.

Alla stregua di tale argomentare il Tribunale ha ritenuto responsabili tutti gli imputati odierni appellanti, quali appartenenti alle tre sopra individuate categorie delle posizioni di garanzia.

Nella prima, quella dei membri del Consiglio di Amministrazione (Presidenti del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, consiglieri) il Tribunale ha fatto rientrare i seguenti imputati:

GAMBARDELLA, quale amministratore delegato dell'Ilva S.p.a. dal maggio 1988 al febbraio 1993;

BENEVENTO, quale vicepresidente del C.d.A. dell'Ilva S.p.a. dal marzo 1990 al febbraio 1993, nonché presidente del C.d.A. Ilva Laminati Piani S.p.a. dal 21.12.93 al maggio 1995;

SAVOIA, quale direttore generale dell'Ilva S.p.a. dal gennaio 1993 e consigliere del C.d.A. Ilva Laminati Piani dal 21.12.93 al maggio 1995;

SIMEONI, quale consigliere C.d.A. e componente del comitato esecutivo dell'Ilva S.p.a. dal marzo 90 all'ottobre 93;

CASSARO, quale consigliere e componente del comitato esecutivo del C.d.A. dell'Ilva S.p.a. dal maggio 1988 all'ottobre 1993;

LUPO, quale presidente del C.d.A. dell'Ilva S.p.a. dal maggio 1988 al giugno 1991;

GABRIELLI, MILANESE E ROCCHI, quali consiglieri dell'Ilva Laminati Impianti S.p.a. dal dicembre 1993 al maggio 1995;

MUNI, quale amministratore delegato della Ilva Lamiera e Tubi S.p.a. dal marzo 1993 al maggio 1995, oltre che direttore dello stabilimento dell'Ilva di Taranto nel-

lo stesso periodo;

RIVA Fabio Arturo, quale membro del C.d.A. dell'Ilva, ininterrottamente, sin dal 1996.

Nella categoria dei direttori di stabilimento il Tribunale ha incluso gli imputati S.P.A.LLANZANI, NOCE, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, MUNI, SALVATORE e CAPOGROSSO, i quali nel tempo e in successione hanno ricoperto tale ruolo di direttore dello stabilimento ILVA di Taranto.

Infine tra i destinatari della delega di funzioni di cui al punto 5.8. della delibera del C.d.A ILVA del 15.9.1988, il Tribunale ha fatto rientrare i seguenti imputati:

NOCE Sergio, il quale, oltre ad aver ricoperto l'incarico di direttore dello stabilimento di Taranto dal 1982 al 1984, sin dal 15 settembre 1988 aveva ricevuto la delega di cui al punto 5.8 in quanto responsabile dell'Area "Sviluppo Tecnico e Produzione" con ulteriore e specifica delega all'Ente Controllo Fattori Produttivi e Controllo Produzione;

MORSILLO Girolamo, il quale, oltre ad aver ricoperto il ruolo di direttore di stabilimento dal luglio 1987 al dicembre 1988, risulta essere stato responsabile dal maggio al dicembre 1988 del ciclo produttivo dello stabilimento ionico e quindi titolare del potere di cui al punto 5.8, esercitato tra l'altro perché, a partire dal maggio 1988, era responsabile del comparto Bramme e Coils, nel cui ambito di attività erano comprese le divisioni che riguardavano lo stabilimento di Taranto; infine, dal 26 maggio 93 si è occupato di organizzazione, formazione, gestione e sviluppo del personale ed è stato nominato direttore generale dell'Ilva;

CHINDEMI Francesco, il quale è stato responsabile del ciclo produttivo dello stabilimento di Taranto dal gennaio 1989 al febbraio 1993 e, pertanto, titolare del potere di cui al punto 5.8; nello stesso frangente temporale ha ricoperto il ruolo di direttore del sito di Taranto; infine, dal 15 settembre 1988 è stato anche responsabile della Divisione Industriale Bramme Ta (sottoarticolazione del comparto Bramme e Coils), nel cui ambito di attività rientravano le divisioni che riguardavano lo stabilimento di Taranto;

GILLERIO Giovanni, il quale ha avuto dal maggio 88 la delega 5.8 in qualità di



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

vice direttore generale dell'Ilva, in particolare delegato ai Laminati Piani, area presente nello stabilimento di Taranto; inoltre, è stato direttore generale dal marzo 90 al gennaio 93;

NARDI Piero, il quale, a partire dal 15 settembre 1988, ha ricoperto il ruolo di vice direttore generale dell'Ilva, titolare della delega di cui al punto 5.8, poiché responsabile dell'Area Amministrazione Pianificazione e Controllo; inoltre, è stato direttore generale dal marzo al gennaio 1993;

ZAPPA, il quale dal settembre 1988 è stato vice direttore generale e dal 90 direttore generale dell'Ilva fino al 4 maggio 93; comunque, ha sempre avuto la delega alle politiche del lavoro, sviluppo organizzativo e sistemi informativi, oltre che quella di cui al punto 5.8;

FOSSA, il quale ha ricoperto, sin dal settembre 1988, la carica di responsabile della Divisione Lamiera e Tubi e quindi di un'articolazione produttiva in cui l'amianto veniva usato come materiale di rivestimento dei tubi; in tale veste, oltre che come assegnatario della delega di cui al punto 5.8, avrebbe dovuto affrontare la problematica relativa ad un materiale che veniva impiegato ogni giorno nella divisione da lui diretta;

RONCAN, il quale dal settembre 1988 è stato responsabile dell'area Comparto Prodotti Verticalizzati, al cui interno vi erano le divisioni Prodotti Industriali e Lamiera e Tubi di Grande Diametro, entrambe con sede a Taranto; anche nei suoi confronti era stata conferita la delega di cui al punto 5.8;

MORICONI, il quale dal settembre 88 sino al 1995 è stato responsabile del TNA 1 e 2 e nello stesso periodo ha avuto la delega di cui al punto 5.8.

BOLOGNINI, il quale ha ricoperto sin dal settembre 1988 il ruolo di responsabile della divisione "Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane" ed inoltre è stato assegnatario della delega di cui al punto 5.8.

CONSOLINI, il quale sin dal settembre 1988, ha ricoperto il ruolo di responsabile della divisione "Personale e Relazioni Industriali", con delega di cui al punto 5.8.;

MASINI il quale ha ricoperto il ruolo di responsabile degli approvvigionamenti dal 1990 al 1993 e pertanto degli acquisti dei materiali funzionali all'espletamento dell'attività.



4. La struttura organizzativa dell'ILVA

Al fine di verificare la effettiva sussistenza della posizione di garanzia in capo agli odierni imputati, attraverso l'inquadramento della carica formale rivestita e del concreto ruolo svolto da ciascun imputato nell'ambito delle tre categorie individuate dal giudice di primo grado, appare necessario soffermarsi in via preliminare sulla struttura organizzativa dell'ILVA.

A grandi linee si possono tracciare le modifiche subite nel tempo dalla struttura organizzativa dell'ILVA secondo una semplificata scansione temporale (sufficiente ai fini della trattazione dell'argomento in oggetto) segnata fundamentalmente dai seguenti principali assetti organizzativi e gestionali:

a) una prima gestione ante 1988, relativa allo stabilimento siderurgico denominato "Italsider" (in tale gestione si collocano le figure di SPALLANZANI, NOCE, ANGELINI e MORSILLO, quali direttori di tale stabilimento);

b) la gestione 1988-1993, connotata da una nuova struttura organizzativa che investe l'ILVA spa e lo stabilimento siderurgico denominato ILVA di Taranto e che risulta articolata secondo un modello non più gerarchico, ma divisionale (in questo periodo e nell'ambito di questa struttura organizzativa -su cui si tornerà qui di seguito- si ritrovano ad operare quasi tutti gli altri imputati, rispettivamente nella veste di componenti del C.d.A., di direttori di stabilimento e di titolari della delega di funzioni di cui al punto 5.8 del verbale del C.d.A. ILVA del 15.9.1988);

c) la gestione 1993-1995, caratterizzata dall'operare di un nuovo soggetto giuridico e cioè la ILVA LAMINATI PIANI s.r.l., nata dalla scissione parziale della ILVA s.p.a. in liquidazione (in tale gestione figurano, quali consiglieri del C.d.A. della ILVA LAMINATI PIANI s.r.l., gli imputati SAVOIA, GABRIELLI, MILANESE e ROCCHI e quale direttore di stabilimento l'imputato MUNI);

d) infine la gestione RIVA, dal 15.5.1995 in poi (in tale gestione compaiono le figure degli imputati SALVATORE, CAPOGROSSO e RIVA Fabio Arturo).

5. I direttori di stabilimento (posizione degli imputati SPALLANZANI, NOCE, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, MUNI, SALVATORE e CAPO-



Consigliere estensore
Dot. Margherita Grippo

GROSSO)

Ciò detto sull'evoluzione della struttura organizzativa dell'ILVA, va subito rilevato che in tutti gli assetti gestionali sopra indicati compare sempre la figura del direttore di stabilimento, sicché, attesa la presenza costante di tale figura nella organizzazione dell'ILVA, appare opportuno in prima battuta soffermarsi sul ruolo del direttore di stabilimento per appurare se a detto ruolo sia o meno riconducibile una posizione di garanzia (una delle tre categorie individuate dal primo giudice).

Orbene, non c'è dubbio che il direttore di stabilimento svolge un ruolo altamente dirigenziale che necessariamente implica l'assunzione della contestata posizione di garanzia.

Ed infatti, le funzioni del direttore di stabilimento sono quelle riconducibili alla figura del dirigente (e cioè una delle tre figure di garanti -insieme al datore di lavoro e al preposto- individuate dal Testo unico sulla sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. n. 81 del 2008); al direttore di stabilimento, come al dirigente, compete di attuare le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa in virtù di specifiche competenze professionali e di poteri gerarchici, cooperando così con il datore di lavoro nell'assicurare, nel suo complesso, l'osservanza della disciplina legale in materia di sicurezza sul lavoro (così, in merito alla riconducibilità del ruolo del direttore di stabilimento alla figura del "dirigente", Cass. Sez. Unite 24.4.2014), sicché, in definitiva, in virtù di tale cooperazione e di tale coordinamento, la sfera di responsabilità connessa al ruolo di direttore di stabilimento non è affatto incompatibile con quella concomitante del datore di lavoro.

Una conferma della concreta portata delle funzioni attribuite ai direttori di stabilimento (conferma diretta per la posizione dell'imputato CAPOGROSSO, ma comunque da considerare indiretta per gli altri imputati che hanno rivestito in passato la qualità di direttore di stabilimento) può desumersi dal contenuto del verbale della riunione del C.d.A. dell'ILVA S.p.a. del 14.11.2002, ove si legge, con riferimento al quarto punto dell'O.d.G. che gli importi relativi agli investimenti in materia ambientale, ecologica e di sicurezza sul lavoro sono stati predisposti dai direttori di stabilimento nell'ambito delle loro specifiche responsabilità e competenze e che inoltre la pratica



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

attuazione dei predetti investimenti viene demandata ai direttori di stabilimento *“secondo i tempi e le modalità che riterranno più opportuni, al fine di rispettare le disposizioni normative in materia, secondo le loro specifiche competenze, prerogative ed in piena autonomia decisionale”*.

Infine, significativa è la posizione difensiva assunta negli atti di appello dagli stessi imputati SPALLANZANI, NOCE, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, MUNI, SALVATORE e CAPOGROSSO, che nel tempo e in successione hanno ricoperto il ruolo di direttore dello stabilimento ILVA di Taranto; in detti atti di impugnazione non si rinviene invero una specifica e pregnante contestazione in ordine alla sussistenza della posizione di garanzia in capo ai direttori di stabilimento.

Ed infatti, per gli imputati SALVATORE e CAPOGROSSO, la difesa (atto di appello dell'avv. E. Albanese a pag.105) ha eccepito solo un difetto di autonomia finanziaria ovvero una limitata autonomia finanziaria, ma di ciò non vi è prova ed anzi dal sopra richiamato verbale della riunione del C.d.A. dell'ILVA S.p.a. del 14.11.2002 si evince (almeno per l'imputato CAPOGROSSO) esattamente il contrario.

Nell'atto di impugnazione relativo agli imputati NOCE, CHINDEMI e MUNI (atto di appello degli avv.ti F. Lemme e M. Oggiano pagg.94-100) non vi è specifica contestazione in ordine alla sussistenza della posizione di garanzia in capo ai direttori di stabilimento, in quanto i rilievi mossi riguardano la figura dei componenti del C.d.A. e la operatività della delega di cui al punto 5.8 del verbale del C.d.A. dell'ILVA del 15.9.1988.

Per gli imputati SPALLANZANI, ANGELINI e MORSILLO (atto di appello degli avv.ti C. Pagano ed E. Pagano a pag.93, nonché atto di appello degli avv.ti C. Pagano e A. Garaventa a pagg. 52 e 53) la contestazione non si rivela pregnante e comunque appare, per alcuni rilievi che la supportano, riferibile al profilo della esigibilità delle condotte e dunque al profilo della colpa.

E così la difesa di tali imputati ha innanzitutto eccepito la carenza di motivazione della sentenza appellata nella parte in cui non ha indicato la fonte dei poteri in capo ai direttori di stabilimento, ma sul punto si è sopra già evidenziato che il direttore di stabilimento svolge, per definizione, un ruolo altamente dirigenziale e dunque le sue

funzioni sono quelle riconducibili alla figura del dirigente, e cioè ad una tre figure tipizzate di garanti.

La difesa ha inoltre sostenuto la non correttezza del ragionamento seguito dal Tribunale nel pervenire all'affermazione della penale responsabilità dei direttori di stabilimento SPALLANZANI, ANGELINI e MORSILLO, *“nella misura in cui viene omessa ogni analisi sull'organizzazione interna dello stabilimento volta ad escludere che i dirigenti ed i preposti alle singole attività lavorative non fossero nelle condizioni di adottare e far adottare le cautele necessarie in termini di sicurezza. Una simile indagine [ndr continua la difesa] sarebbe stata ancor più doverosa avuto riguardo al tempo in cui SPALLANZANI, ANGELINI e MORSILLO hanno ricoperto le rispettive posizioni di garanzia e cioè ben prima dell'entrata in vigore di qualunque normativa in materia di amianto”*.

Dall'esame di tali ultimi rilievi appare evidente che essi attengono al profilo della esigibilità delle condotte da parte degli imputati SPALLANZANI, ANGELINI e MORSILLO e indirettamente presuppongono l'assunzione da parte degli stessi della posizione di garanzia (*“.....riguardo al tempo in cui SPALLANZANI, ANGELINI e MORSILLO hanno ricoperto le rispettive posizioni di garanzia....”*).

Alla luce di quanto sin ora rilevato e considerato va dunque ritenuta sussistente la posizione di garanzia in capo a tutti gli imputati che nel tempo hanno rivestito il ruolo di direttori di stabilimento dell'ILVA, e precisamente a:

-SPALLANZANI Giambattista, quale direttore dello stabilimento siderurgico Italsider di Taranto dal 1978 al 31.12.1982;

-NOCE Sergio, quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1982 al 31.12.1984;

-ANGELINI Attilio, quale vice direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1983, poi quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1984 al 30.6.1987;

-MORSILLO Girolamo, quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1.7.1987 al 31.12.1988;

-CHINDEMI Francesco, quale direttore dello stabilimento Ilva di Taranto dal



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

1.1.1989 al 28.2.1993;

-MUNI Nicola, quale direttore dello stabilimento Ilva di Taranto dal marzo 1993 al 14.5.1995;

-SALVATORE Ettore, quale direttore dello stabilimento Ilva di Taranto dal 15.5.95 al 30.11.1996;

-CAPOGROSSO Luigi, quale direttore dello stabilimento ILVA di Taranto dal 1.12.1996 in poi.

Si aggiunga, quale argomento logico non trascurabile che conferma la sussistenza della posizione di garanzia in capo ai direttori di stabilimento, il particolare della presenza costante di tale figura in tutte le gestioni organizzative dell'ILVA, particolare significativo della centralità di tale figura, punto di riferimento nella organizzazione e direzione della attività, anche lavorativa, di uno stabilimento.

6. La struttura organizzativa dell' ILVA nel periodo 1988-1993

A questo punto, passando ad esaminare le altre due categorie di posizione di garanzia individuate dal giudice di primo grado (e cioè quella dei componenti del C.d.A. e quella dei titolari della delega di funzioni di cui al 5.8), occorre soffermarsi sulla struttura organizzativa dell'ILVA, così come ricavabile dall'esame dei verbali delle riunioni del C.d.A. dell'ILVA S.p.a., prodotti dal P.M. ed acquisiti agli atti, e ciò secondo la scansione temporale sopra tracciata, attraverso cioè l'analisi: a) della gestione 1988-1993 (quella connotata da una radicale novità strutturale, segnata dal passaggio dal modello gerarchico e quello divisionale); b) della gestione 1993-1995 (riconducibile all'operare di un nuovo soggetto giuridico e cioè la ILVA LAMINATI PIANI s.r.l.); c) infine della gestione RIVA, dal 15.5.1995 in poi.

E così, va innanzitutto evidenziato che, come già detto, la struttura organizzativa dell'ILVA nell'anno 1988 registra una modifica sostanziale passando da un modello gerarchico ad un modello divisionale.

E precisamente, nel tracciare i momenti salienti che hanno segnato storicamente tale mutamento, va rilevato che:

-il 10 Maggio 1988 si teneva la prima riunione del Consiglio di Amministrazione

ne dell'ILVA S.p.a.; nel corso di tale riunione, il C.d.A. nominava il Presidente e l'Amministratore Delegato, rispettivamente nella persona di LUPO Mario e di GAMBARDELLA Giovanni; nominava altresì BENEVENTO Giorgio, direttore generale e designava i componenti del comitato esecutivo, per il triennio 1988/90, tra i quali, oltre al LUPO, al GAMBARDELLA e al BENEVENTO, figurava CASSARO Renato (a partire dall'8.3.1990 sino al 31.10.1993, risulta consigliere e componente del comitato esecutivo anche SIMEONI Franco);

-il 15 Settembre 1988 si teneva la seconda riunione del C.d.A. che approvava il nuovo assetto organizzativo dell'azienda, basato su tre livelli: il primo comprensivo del top management, il secondo dei delegati di funzione e di area di affari, il terzo dei responsabili delle divisioni -così al punto 2) del relativo verbale-; in tale riunione il C.d.A. delineava e prevedeva, approvandolo, anche uno schema dei poteri di rappresentanza e provvedeva alle prime nomine con attribuzione dei poteri di firma, stabilendo la operatività della società così strutturata a far data dal 1° gennaio 1989;

-il 12 gennaio 1989 si teneva una riunione del Comitato Esecutivo che provvedeva a integrare e modificare lo schema dei poteri di rappresentanza già approvato dal C.d.A. con delibera del 15.9.1988.

Da una prima lettura di questi verbali (10.5.1988, 15.9.1988 e 12.1.1989), appare subito chiaro che nel 1988 la struttura organizzativa dell'ILVA s.p.a. passa da un modello gerarchico ad un "modello divisionale", ispirato all'esigenza "*di un accentramento delle politiche e di un decentramento della operatività*" -così il verbale del 15.9.1988 al punto 2)-.

In merito a tale modello organizzativo il prof. Fabrizio Battistelli nella sua relazione ha evidenziato che tale configurazione organizzativa mirava a decentrare alle "Unità Operative" (quali le Divisioni e le Società controllate) la responsabilità della gestione e nel contempo assicurava, attraverso le Funzioni Centrali, l'attività di indirizzo, pianificazione e controllo di dette Unità.

Tale struttura organizzativa ispirata al modello divisionale risulta articolata su tre livelli: 1) l'alta direzione; 2) i delegati di funzione centrale e di area di affari - prime dipendenze dell'alta direzione; 3) i dirigenti divisionali.

1. ALTA DIREZIONE		
1988-1990	1990-1991	1991-1993
• Presidente (LUPO)	• Presidente (LUPO)	• Presidente (LUPO)
• Amministratore Delegato (GAMBARDELLA)	• Vice-Presidente (BENEVENTO)	• Vice-Presidente (BENEVENTO)
• Direttore generale (BENEVENTO)	• Amministratore Delegato (GAMBARDELLA)	• Amministratore Delegato (GAMBARDELLA)
2. DELEGATI DI FUNZIONE CENTRALE E DI AREA DI AFFARI – PRIME DIPENDENZE DELL'ALTA DIREZIONE		
• 4 Vice-Direttori Generali	• 3 Direttori Generali	• 3 Direttori Generali
	• i Vice-Direttore Generale	• 6 Vice-Direttori Generali
3. DIRIGENTI DIVISIONALI		
Responsabili di comparto, vice-responsabili di comparto, responsabili di divisione		

L'alta direzione risulta composta nel periodo 1988-90 da tre figure e cioè dal Presidente (il LUPO), l'Amministratore Delegato (il GAMBARDELLA) e il Direttore Generale (il BENEVENTO); dal 1990 al 1993, alle figure del Presidente e dell'Amministratore Delegato, ricoperte rispettivamente sempre dal LUPO e dal GAMBARDELLA, si affianca la figura del Vice-Presidente che prende sostanzialmente il posto, a livello di nomenclatura, del Direttore Generale e continua ad essere ricoperta dal BENEVENTO.

A livello intermedio, i Delegati delle Aree d'Affari erano chiamati ad esercitare, in nome e per conto del Vertice ILVA la supervisione di più Divisioni, a governare le interazioni reciproche, nonché a controllarne l'attuazione degli indirizzi e dei piani approvati; essi riportavano direttamente all'Amministratore Delegato ILVA e si avvalevano nell'espletamento delle attività operative, dei servizi delle funzioni centrali.

Le Aree d'Affari istituite erano quattro:

- Laminati lunghi;
- Laminati piani;
- Laminati piani speciali;
- Tubi.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

All'area di Affari Laminati piani (il cui delegato, poi direttore generale, era GILLERIO Giovanni) faceva capo indirettamente lo stabilimento di Taranto attraverso il comparto bramme e coils (affidato a MORSILLO Girolamo) ed il comparto prodotti verticalizzati (affidato a RONCAN Riccardo).

Le Funzioni Centrali, nell'assetto organizzativo dell'ILVA, avevano il compito di supportare il processo decisionale altrui, attraverso la elaborazione di politiche e indirizzi specifici e attraverso il controllo della attuazione dei programmi di indirizzo unitario, nonché quello di fornire il proprio servizio alle Divisioni o alle Aree d'Affari (in particolare, come sopra riportato, i Delegati delle Aree d'Affari riportavano direttamente all'Amministratore Delegato ILVA e si avvalevano nell'espletamento delle attività operative, dei servizi delle funzioni centrali).

Per le Funzioni Centrali era prevista un'aggregazione secondo criteri di omogeneità e di complementarietà di competenza.

Le Aree Funzionali e di Servizio Comune istituite erano tre:

- area amministrazione, pianificazione e controllo;
- politica lavoro, sviluppo organizzativo e sistemi informativi;
- sviluppo tecnico e produzione.

Vi erano poi cinque Funzioni Centrali che non rientravano nelle Aree Funzionali sopra indicate:

- approvvigionamenti e logistica;
- affari generali, legali e societari;
- commerciale centrale;
- finanza;
- relazioni esterne.

L'ultimo e terzo livello era rappresentato dalle divisioni.

Le divisioni avevano il compito di gestire lo stabilimento, ottimizzare la produzione e commercializzare il prodotto; costituivano la base dell'organizzazione operativa e risultavano raggruppate in quattro "Aree d'Affari", a capo delle quali vi era un Delegato.

In casi di particolare complessità tecnico-organizzativa e/o di rilevanza econo-

mico-gestionale — quale risultava essere la realtà dello stabilimento di Taranto — tra il responsabile della Divisione ed il Delegato di Area d'Affari era prevista l'istituzione di Responsabili di Comparto.

Le divisioni operanti in Taranto erano :

- Divisione industriale bramme TA (affidata a CHINDEMI Francesco),
- Divisione industriale TNA/1 TA (affidata a MORICONI Alberto),
- Divisione industriale TNA/2 TA (affidata a MORICONI Alberto),
- Divisione lamiere e tubi (affidata a FOSSA Bruno),

tutte ricomprese nell'Area d'Affari "Laminati piani" e facenti capo a tale area attraverso il comparto bramme e coils ed il comparto prodotti verticalizzati.

Nello schema organizzativo del 1990 e in quello del 1991, intervenivano dei mutamenti della struttura.

In particolare nella seconda versione dell'assetto organizzativo deliberato dal C.d.A. del 29.3.1990 scompariva la figura del Direttore Generale (già ricoperta dal BENEVENTO) e veniva sostituita da quella del Vice-Presidente (assunta dallo stesso BENEVENTO), mentre dei quattro Vice-Direttori Generali, tre assumevano la carica di Direttori Generali.

Ogni direttore generale diventava nello stesso tempo responsabile verticalmente di una filiera articolata per prodotti/mercati costituenti un'Area di Affari e, orizzontalmente, di un insieme di Funzioni Centrali.


In particolare all'ex Vice-Direttore Generale, ora Direttore Generale, GILLESIO Giovanni, responsabile dell'Area di Affari "Prodotti Laminati Piani", veniva aggiunta la responsabilità delle Funzioni Centrali "Commerciale Estero e Distribuzione Italia", mentre ai due ex Vice-Direttori e ora Direttori Generali delegati l'uno alla Funzione Centrale "Politiche del lavoro, sviluppo organizzativo e sistemi informativi" (ZAPPA Giorgio) e l'altro alla Funzione Centrale "Amministrazione, pianificazione, controllo e finanza" (NARDI Piero), venivano aggiunte, rispettivamente, la responsabilità dell'Area di Affari "Laminari Piani speciali" (ZAPPA) e quella dell'area "Laminati Lunghi e Tubi senza saldatura — società Dalmine" (NARDI).

Qui di seguito si riportano degli schemi relativi all'assetto organizzativo relati-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

vo agli anni 1988-1993, con annotazioni ed evidenziazioni necessarie ad una migliore comprensione dell'assetto.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

In relazione all'assetto organizzativo che caratterizza la gestione ILVA nel periodo 1988-1993, si pone poi il problema di individuare la effettiva portata della previsione del punto 5.8 del verbale della riunione del C.d.A. del 15.9.1988, al fine di valutare se possa dirsi o meno operativa una delega di funzioni, valorizzato dal primo giudice come criterio di individuazione della posizione di garanzia della terza categoria.

E così in definitiva, per verificare la sussistenza della posizione di garanzia in capo a tutti gli imputati che hanno ricoperto una carica in tale periodo 1988-1993, occorre, da un lato aver riguardo ai poteri attribuiti a ciascun imputato in ragione della carica rivestita all'interno della struttura organizzativa, dall'altro definire la portata della previsione di cui al 5.8.

In merito a tale ultimo punto va precisato che in realtà, ai fini della individuazione della terza categoria di posizione di garanzia, la delega di funzione di cui al 5.8, nella prospettazione accusatoria (recepita dal primo giudice), è stata per lo più associata, quale criterio di attribuzione della posizione di garanzia, anche alla qualità dirigenziale assunta all'interno della struttura organizzativa dell'ILVA da ciascun imputato destinatario della delega di cui al 5.8, sicché, in conclusione, per ogni imputato si deve necessariamente valutare, non solo la portata della predetta delega, ma anche l'effettivo ruolo in concreto svolto da ciascun imputato, tenuto conto altresì della diversa natura delle omissioni contestate, quelle inerenti ad aspetti strutturali distinte da quelle relative alla gestione diretta dell'ambiente di lavoro all'interno dello stabilimento.

7. La portata della previsione del 5.8

I soggetti titolari dei poteri di cui al 5.8 del verbale del C.d.A. dell'ILVA del 15.09.1988, ad avviso del Tribunale, sono titolari di una posizione di garanzia in quanto destinatari di una delega di funzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Secondo la difesa la previsione del 5.8. prevede invece solo un potere di effettuare formalità di tipo burocratico in materia di sicurezza ed igiene sui posti di lavoro presso qualunque tipologia di ufficio pubblico o privato.

Tale interpretazione sarebbe avvalorata e supportata, sempre secondo la prospetta-



Consigliere estensore
Dot. Margherita Grippo

zione, dalla delibera del 12.1.1989 con cui il Comitato Esecutivo, nella riunione del 12 gennaio 1989 ha integrato i poteri spettanti al C.d.A., all'alta Dirigenza e agli altri dipendenti (cfr. detto verbale del 12 gennaio 1989, in atti) introducendo due nuovi poteri: il 5.9 e il 5.10.

Attraverso un esame testuale del verbale del C.d.A. dell'ILVA del 15.09.1988 si rileva che nella parte relativa allo "Schema dei poteri di rappresentanza", vi è un punto 5 dedicato ai "Problemi del Lavoro" nell'ambito del quale è contemplato il 5.8 il quale descrive il potere (di rappresentanza, stante il titolo principale della parte del verbale riservata appunto allo "Schema dei poteri di rappresentanza") di *"compiere presso le pubbliche amministrazioni, istituti, enti ed uffici privati tutti gli atti ed operazioni necessari agli adempimenti prescritti dalle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti sulla tutela dell'ambiente e sulla igiene e sicurezza del lavoro e contro l'inquinamento assumendo piena responsabilità relativamente a tali adempimenti anche nei confronti di terzi"*.

Estendendo tale esame testuale alla delibera del Comitato Esecutivo del 12.1.1989, si constata che con tale delibera al 5.8 sono stati aggiunti altri due punti, il 5.9 e il 5.10, ad integrazione del potere di rappresentanza relativo ai "Problemi di lavoro" disciplinato in tutto il punto 5.

Il potere previsto al 5.9 viene così descritto: *"Rappresentare la Società avanti a tutti gli Enti e Organi pubblici e privati preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalle norme generali e particolari di prevenzione degli infortuni, dell'igiene ambientale e della tutela dell'ambiente esterno, con facoltà di delegare a terzi i predetti poteri anche in via continuativa"*.

Il potere di cui al 5.10 riceve pure una sua puntuale descrizione nei seguenti termini:

"Curare l'espletamento della vigilanza, della verifica e dei controlli previsti dalle norme generali e particolari e la predisposizione di tutte le cautele, misure e provvedimenti eventualmente richiesti da emanande disposizioni di legge o regolamentari, in ordine alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ambientale, alla tutela dell'ambiente esterno, con poteri di disposizione organizzativa ed in autono-

nia, con facoltà di delegare a terzi i predetti poteri anche in via continuativa”.

La lettura sinottica di questi tre punti consente con immediatezza di rilevare che:

-il potere di cui al 5.8 si riferisce più semplicemente al **compimento** di mere formalità di tipo burocratico (*“tutti gli atti ed operazioni necessari agli adempimenti prescritti”*) in materia di igiene e sicurezza sui posti di lavoro presso qualunque tipologia di ufficio pubblico o privato;

-il potere di cui al 5.9 implica un potere di rappresentanza esterna della Società davanti a tutti gli Enti e Organi pubblici e privati preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo in materia di igiene ambientale e di prevenzione degli infortuni;

-il potere di cui al 5.10 è evidentemente un potere più ampio che comporta, in capo al soggetto cui viene attribuito, il compito di **curare**, sempre in materia di igiene ambientale e di prevenzione degli infortuni, l’*“espletamento della vigilanza, della verifica e dei controlli”* e *“la predisposizione di tutte le cautele, misure e provvedimenti eventualmente richiesti”*, il tutto con *“poteri di disposizione organizzativa ed in autonomia, con facoltà di delegare a terzi i predetti poteri anche in via continuativa”* e dunque con possibilità di organizzare la propria struttura in autonomia, quindi, senza la necessità di acquisire il benestare delle funzioni gerarchicamente sovraordinate, e con la facoltà di delega in via continuativa.

Orbene, la descrizione dei poteri indicati in ciascun punto ed il raffronto tra detti poteri consente di ritenere che il 5.8 attribuisca ai titolari del potere ivi previsto solo la semplice esecuzione presso soggetti terzi (pubblici, come le amministrazioni centrali e locali, gli enti per l'assistenza infortuni (Inail), ovvero privati, come le assicurazioni) di adempimenti prescritti dalla normativa vigente e/o provenienti da obbligazioni assunte con soggetti privati su base contrattuale, e non già l'assunzione di autonome iniziative in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro, oggetto invece di espressa previsione nel 5.10.

La conferma di tale interpretazione del 5.8, è offerta dunque dalla descrizione dei tre poteri previsti rispettivamente nei tre punti e dalla concreta diversa portata di ciascu-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

no dei tre poteri desumibile da tale descrizione.

Si aggiunga che la diversa portata del potere sub 5.8 e di quello sub 5.10 è resa evidente, dal punto di vista testuale, anche dall'uso nel 5.8. dell'espressione letterale "compiere" atti ed operazioni (espressione che evoca un adempimento di tipo formale e burocratico), a fronte dell'espressione "curare ... la predisposizione di tutte le cautele" di cui al 5.10, che evidentemente richiama l'idea di un vero e proprio impegno ad assumere iniziative in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro.

D'altra parte ad escludere che il 5.10 costituisca una mera specificazione del 5.8, si da far rientrare il potere del 5.10 in quello più ampio del 5.8, vi è la constatazione, di non trascurabile rilevanza, che il potere del 5.10 non è stato attribuito, *de plano*, a tutti i soggetti cui era stato conferito il potere del 5.8.

Ed infatti dal verbale del C.d.A. dell'ILVA del 15.09.1988 si evince che il potere del 5.8, a firma singola, risulta conferito ad ANGELINI Attilio, BENEVENTO Giorgio, BOLOGNINI Aldo, CHINDEMI Francesco, CONSOLINI Massimo, FOSSA Bruno, GILLERIO Giovanni, MORICONI Alberto, MORSILLO Girolamo, NARDI Piero, NOCE Sergio, RONCAN Riccardo, ZAPPA Giorgio.

La delibera del 12.1.1989 del Comitato Esecutivo, dopo aver introdotto i poteri di cui ai punti 5.9 e 5.10, attribuisce detti poteri a firma singola solo a CHINDEMI Francesco, FOSSA Bruno, MORICONI Alberto e RONCAN Riccardo.

In ragione della concreta portata del potere del 5.8, deve dunque escludersi che i soggetti titolari solo di tale potere possano considerarsi destinatari di una delega di funzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, tanto più che in relazione al conferimento del solo potere sub 5.8 difetterebbero comunque gli altri requisiti richiesti per la configurabilità ed operatività della delega (quale in particolare il conferimento di autonomi poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché l'attribuzione di un'autonomia di spesa necessaria all'espletamento delle funzioni delegate -cfr. quanto detto nel paragrafo relativo all'istituto della delega-).

Conseguentemente ai soggetti, titolari solo del potere 5.8 non può attribuirsi una posizione di garanzia, presupposto indispensabile per la formulazione del giudizio di responsabilità penale in relazione alle imputazioni in oggetto.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

8. La posizione di garanzia degli imputati nel periodo 1988-1993

8.a. Sussistenza della posizione di garanzia per gli imputati LUPO, GAMBARELLA, BENEVENTO, CASSARO, SIMEONI, GILLERIO, NOCE, MORSILLO, RONCAN, CHINDEMI MORICONI e FOSSA

E così, con riferimento alla gestione organizzativa del periodo 1988-1993, appare opportuno, per chiarezza espositiva, esaminare in modo distinto la posizione di garanzia attribuita ai membri del consiglio di amministrazione e quella attribuita ai titolari della delega del 5.8. con qualifica dirigenziale.

Per i **componenti del consiglio di amministrazione**, in ragione dei poteri loro attribuiti ed in considerazione della natura e della portata degli adempimenti richiesti, nel caso in esame, per la sicurezza sul lavoro, deve concludersi per la sussistenza della posizione di garanzia in capo al Presidente, al Vice Presidente (ex direttore generale nella prima versione dell'assetto organizzativo del 1988), all'Amministratore Delegato, ai consiglieri membri del comitato esecutivo.

Ed infatti, a tali figure risultano attribuiti i poteri, decisionali e di spesa, necessari per intervenire sulla struttura dello stabilimento; nel contempo deve escludersi l'effetto liberatorio di una eventuale delega, in quanto gli addebiti sono relativi anche a **deficit strutturali** (quali quelli riconducibili alla presenza di amianto negli impianti dello stabilimento e alla necessità di eliminare detto materiale), in quanto tali riferibili alla sfera di competenza dei vertici aziendali (cfr. Cass. n. 4968 del 6.12.2013, secondo cui *"In tema di individuazione delle responsabilità penali all'interno delle strutture complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti solo se tali eventi siano il frutto di occasionali disfunzioni mentre, nel caso in cui siano determinati da difetti strutturali aziendali ovvero del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali. -In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante della società, pur in presenza di una delega in materia di prevenzione sugli infortuni e sull'igiene del lavoro conferita ad altro componente del consiglio di amministrazione, in quanto le lesioni occorse al lavoratore erano dipese dalla violazione delle disposizioni antinfortunistiche' afferenti*



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

un aspetto strutturale e permanente del processo produttivo”-).

In particolare, nel verbale della prima riunione del C.d.A. della ILVA s.p.a. del 10.5.1988, con riferimento alla carica del Presidente (ricoperta dal LUPPO) si legge che *“Ferma restando la necessaria intesa del vertice, al presidente è attribuita la responsabilità operativa del progetto di ristrutturazione patrimoniale e finanziaria delle strutture giuridiche conseguenti, nonché quella dei relativi rapporti istituzionali, amministrativi, industriali e con le forze sociali politiche e sindacali”.*

Nello stesso verbale, all'Amministratore Delegato (incarico ricoperto dal GAMBARDELLA) vengono conferiti, tra gli altri (e per ciò che rileva in questa sede), i poteri di *“dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato, compiendo gli atti, anche di straordinaria amministrazione, deliberati dal Consiglio e dal Comitato”*; di *“nominare e revocare i dirigenti, d'intesa con il Presidente”*; di *“emettere ed assumere obbligazioni cambiarie di ogni specie”* (previsione rilevante per il potere di spesa); di *“assumere e concedere appalti per l'esecuzione di lavori e somministrazioni di ogni genere, stipulando i relativi contratti, concorrere ad aste per l'esecuzione di lavori e somministrazioni di ogni genere”* (previsione rilevante per il potere decisionale).

Al Comitato Esecutivo (e dunque ai consiglieri componenti di tale comitato, tra i quali il CASSARO e, a partire dall'8.3.1990, il SIMEONE) risultano *“delegate tutte le attribuzioni di pertinenza del Consiglio di Amministrazione”.*

Infine, al Direttore Generale (poi Vice-Presidente) –carica ricoperta dal BENEVENTO- risultano attribuiti, tra gli altri (e per ciò che rileva in questa sede), i poteri di *“compiere, a nome e per conto della Società, tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi alla gestione della Società medesima, in quanto per Legge o per Statuto non siano tassativamente deferiti alla Assemblea o al Consiglio di Amministrazione ed eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo, anche se di straordinaria amministrazione”*; di *“compiere qualsiasi operazione finanziaria attiva e passiva ...”* (previsione rilevante per il potere di spesa); di *“stipulare atti e contratti in nome e per conto della Società e concorrere ad aste e incanti pubblici e privati, per esecuzione di lavori e somministrazioni di ogni genere”.*


Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Questi poteri, così come previsti nel verbale della prima riunione del C.d.A. della ILVA s.p.a. del 10.5.1988, evidenziano senza dubbio in capo al Presidente, al Vice Presidente (ex direttore generale nella prima versione dell'assetto organizzativo del 1988), all'Amministratore Delegato, ai consiglieri membri del comitato esecutivo, una autonomia decisionale e di spesa idonea a delineare in detti soggetti una capacità di intervento per garantire la sicurezza sul lavoro dei dipendenti della società ILVA.

Come già detto, la natura delle omissioni addebitate, relative a deficit strutturali e dunque implicanti una politica di intervento a livello di vertice aziendale, non consente di riconoscere effetto liberatorio ad una eventuale delega e porta a ravvisare una responsabilità concorrente tra tutti coloro cui va attribuita la posizione di garanzia.

E così, in conclusione, in relazione alla gestione organizzativa del periodo 1988-1993, quali **membri del Consiglio di Amministrazione**, hanno assunto la posizione di garanzia:

-**LUPO**, quale presidente del C.d.A. dell'Ilva S.p.a. dal maggio 1988 al giugno 1991;

-**GAMBARDELLA**, quale amministratore delegato dell'Ilva S.p.a. dal maggio 1988 al febbraio 1993;

-**BENEVENTO**, quale vicepresidente del C.d.A. dell'Ilva S.p.a. dal marzo 1990 al febbraio 1993;

-**CASSARO**, quale consigliere e componente del comitato esecutivo del C.d.A. dell'Ilva S.p.a. dal maggio 1988 all'ottobre 1993;

-**SIMEONI**, quale consigliere C.d.A. e componente del comitato esecutivo dell'Ilva S.p.a. dal marzo 90 all'ottobre 93.

Sempre in relazione alla gestione organizzativa dell'ILVA nel periodo 1988-1993, passando a considerare la posizione di garanzia attribuita sulla base del potere di cui al 5.8, ma anche sulla base di una qualifica dirigenziale ricoperta dagli imputati ed implicante, secondo la prospettazione accusatoria, il compito di garantire la sicurezza sul lavoro, va rilevato con riferimento a ciascun imputato quanto segue, con la precisazione che la valutazione della sussistenza della posizione di garanzia viene effettuata assegnando al potere di cui al 5.8 e alla qualifica dirigenziale una incidenza autonoma



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

(d'altra parte in tal senso depone l'uso del termine "altresi" contenuto nel capo di imputazione, nella parte in cui viene indicata la qualità dell'imputato che giustifica l'assunzione della posizione di garanzia).

E così, **GILLERIO Giovanni**, pur non avendo in realtà una delega di funzione per quanto detto in ordine al 5.8, non associato al 5.9 e 5.10, ha ricoperto il ruolo di Delegato (nell'assetto organizzativo iniziale del 1988) e poi di Direttore Generale (nei successivi assetti), dell'Area di Affari "Prodotti Laminati Piani" cui faceva capo, attraverso il comparto bramme e coils ed il comparto prodotti verticalizzati, lo stabilimento di Taranto nelle sue quattro divisioni operanti nel territorio di Taranto (la Divisione industriale bramme TA -affidata a CHINDEMI Francesco-, la Divisione industriale TNA/1 TA e la Divisione industriale TNA/2 TA -affidate entrambe a MORICONI Alberto), e infine la Divisione lamiere e tubi -affidata a FOSSA Bruno-).

Tale ruolo di vertice, collocato nello schema organizzativo ad un livello immediatamente successivo a quello dell'Alta Dirigenza, senza dubbio ha attribuito al GILLERIO, per livello e per inerenza con la realtà tarantina, una funzione di raccordo tra le figure dell'Alta Dirigenza e il livello inferiore delle Divisioni/Comparti e dunque ha conferito allo stesso poteri gerarchici e funzionali di gestione ed organizzazione dell'attività lavorativa dello stabilimento ILVA di Taranto.

Conseguentemente al GILLERIO va attribuita una posizione di garanzia.

NOCE Sergio risulta parimenti titolare di una posizione di garanzia, non solo in qualità di direttore di stabilimento di Taranto dal 1982 al 1984 (come evidenziato nel paragrafo sui direttori di stabilimento), ma anche perché, nell'assetto organizzativo del 1988-1993, ha ricoperto l'incarico di Delegato alla Funzione "Sviluppo Tecnico e Produzione".

Anche per il NOCE, come per il GILLERIO, va detto che, sebbene il NOCE non risulti titolare di una delega di funzione perché destinatario solo del 5.8 e non anche del 5.9. e del 5.10, l'incarico di Delegato alla Funzione "Sviluppo Tecnico e Produzione", per il suo livello di collocazione nella struttura organizzativa e soprattutto per la inerenza della Funzione con i temi dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro, ha implicato l'attribuzione di poteri di intervento che giustificano l'assunzione da parte

del NOCE di una posizione di garanzia.

MORSILLO Girolamo risulta titolare di una posizione di garanzia, non solo in qualità di direttore dello stabilimento di Taranto dal luglio 1987 al dicembre 1988, ma anche perché nella struttura organizzativa del 1988-1993, pur non risultando titolare di una delega di funzione in quanto destinatario solo del 5.8 e non anche del 5.9. e del 5.10, ha rivestito l'incarico di responsabile del Comparto Bramme e Coils, cui facevano capo tre delle quattro divisioni dello stabilimento ILVA di Taranto, sicché è evidente il ruolo di raccordo tra il Delegato all'Area Laminati Piani (il GILLERIO) e i responsabili delle Divisioni e quindi la riferibilità dei poteri di gestione inerenti a tale incarico alla realtà lavorativa dello stabilimento di Taranto.

Per **RONCAN Riccardo**, **CHINDEMI Francesco**, **MORICONI Alberto** e **FOSSA Bruno** si perviene ad affermare la sussistenza della posizione di garanzia attraverso uno stesso percorso argomentativo che valorizza sia la delega di funzioni conferita agli stessi che il ruolo svolto da ciascun imputato.

Ed infatti a tutti e quattro gli imputati risulta conferito non solo il potere di cui al 5.8, ma anche, in forza della più volte richiamata delibera del 12.1.1989 del Comitato Esecutivo, quelli di cui ai punti 5.9 e 5.10.

Inoltre, al fine di meglio evidenziare l'autonomia decisionale e di spesa attribuita a tali imputati (e ciò a giustificazione della assunzione della posizione di garanzia), va rilevato che alla ampia portata dei poteri conferiti ai sensi dei punti 5.8, 5.9 e 5.10, si aggiunge l'attribuzione agli stessi imputati del potere di stipulare contratti di acquisto e di appalto, potere previsto al punto 7 del verbale del 15.9.1988 e significativo in modo univoco della predetta autonomia di spesa.

Infine, il ruolo ricoperto da ciascuno dei quattro imputati implica lo svolgimento da parte degli stessi di una attività di gestione diretta dell'ambiente di lavoro all'interno dello stabilimento di Taranto.

Ed infatti **RONCAN** è stato responsabile del Comparto Prodotti Verticalizzati, mentre **CHINDEMI**, **MORICONI** e **FOSSA** sono stati responsabili delle quattro Divisioni dello stabilimento di Taranto e cioè rispettivamente della Divisione Industriale Bramme TA (il **CHINDEMI**), delle Divisioni Industriali TNA 1 e TNA 2 (il **MORI-**



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

CONI) e della Divisione Industriale Lamiere e Tubi (il FOSSA).

8.b. Insussistenza della posizione di garanzia.

Assoluzione degli imputati NARDI Piero, ZAPPA Giorgio, BOLOGNINI Aldo e CONSOLINI Massimo

Passando ad esaminare la posizione degli altri imputati (NARDI Piero, ZAPPA Giorgio, BOLOGNINI Aldo e CONSOLINI Massimo) cui è stata attribuita, nella prospettiva accusatoria recepita dal primo giudice, la qualità di "garanti", in base alla titolarità della delega di funzione di cui al 5.8 associata alla qualità dirigenziale assunta all'interno della struttura organizzativa dell'ILVA da ciascun imputato destinatario della delega di cui al 5.8, si perviene ad escludere la sussistenza della posizione di garanzia in capo a detti imputati, e ciò sempre alla stregua degli stessi criteri di valutazione finora utilizzati, che tengono conto non solo della portata della predetta delega, ma anche, e soprattutto, dell'effettivo ruolo in concreto svolto da ciascun imputato.

E così, attraverso l'esame della struttura organizzativa in cui si collocano gli incarichi ricoperti dai sopra indicati imputati è possibile constatare che: a) tutti e quattro gli imputati non risultano titolari di una delega di funzione in quanto destinatari solo del 5.8 (per la portata di tale previsione si richiama quanto rilevato nel paragrafo 7) e non anche del 5.9. e del 5.10 (cfr. il verbale della riunione del Comitato Esecutivo del 12.1.1998); b) nessuno dei quattro imputati ha ricoperto ruoli ed esercitato funzioni che implicassero la gestione diretta di temi riguardanti l'ambiente e la sicurezza sul lavoro.

Ed infatti, **NARDI Piero** nel primo assetto organizzativo del 1988 ha ricoperto il ruolo di Delegato (o Vice Direttore) dell'Area Amministrazione, Pianificazione e Controllo; nel successivo assetto organizzativo (dal 29.3.1990) il NARDI è diventato Direttore Generale di una Funzione Centrale, quella della "Amministrazione, pianificazione, controllo e finanza", nonché di un'Area di Affari, quella dei "Laminati Lunghi e Tubi senza saldatura" (la Dalmine s.p.a. di Bergamo).

Orbene, innanzitutto appare evidente che l'Area di Affari affidata al NARDI non era quella cui faceva capo lo stabilimento ILVA di Taranto (si è già detto che lo stabilimento di Taranto faceva capo all'Area di Affari "Laminati Piani" diretta dal



GILLERIO) e dunque il NARDI, quale Direttore generale della Area di Affari "Laminati Lunghi e Tubi senza saldatura" non aveva certo il compito di occuparsi dello stabilimento tarantino.

Anche la Funzione Centrale della "Amministrazione, pianificazione, controllo e finanza", diretta dal NARDI, a parere della Corte, non implicava l'assunzione da parte del NARDI di una gestione diretta del tema della sicurezza sul lavoro, in quanto il profilo della contabilità (inerente a detta Funzione), pur riguardando tutti gli investimenti, ivi inclusi quelli per la sicurezza, attiene comunque ad un momento successivo a quello, penalmente rilevante in questa sede, delle iniziative tecniche da assumere necessariamente per garantire la sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Un ragionamento analogo va fatto anche per **ZAPPA Giorgio**.

Ed infatti ZAPPA Giorgio, innanzitutto (per quanto più volte detto) non risulta titolare della delega di funzioni, in quanto destinatario solo del 5.8 e non anche del 5.9. e del 5.10; inoltre nel primo assetto organizzativo del 1988 ha ricoperto il ruolo di Delegato (o Vice Direttore) dell'Area funzionale "Politica del lavoro, sviluppo organizzativo e sistemi informativi"; nel successivo assetto organizzativo (dal 29.3.1990) ZAPPA è diventato Direttore Generale di una Funzione Centrale, quella della "Funzione Centrale "Politica del lavoro, sviluppo organizzativo e sistemi informativi", nonché di un'Area di Affari, quella "Laminari Piani speciali" (Cogne).

E dunque, anche con riferimento all'imputato ZAPPA, va evidenziato che l'Area di Affari (quella dei "Laminari Piani speciali") affidata a tale imputato non riguardava lo stabilimento di Taranto, ma quello di Cogne, sicché allo ZAPPA non risulta assegnato il compito di occuparsi della gestione della realtà lavorativa dello stabilimento di Taranto facente capo a tutt'altra Area di Affari (quella diretta dal GILLERIO).

E così, anche la Funzione Centrale "Politica del lavoro, sviluppo organizzativo e sistemi informativi" non comportava l'attribuzione allo ZAPPA (quale Direttore Generale di tale funzione) del compito di provvedere alla gestione del tema della sicurezza sul lavoro, dal momento che la politica del lavoro riguarda tutto l'insieme degli interventi diretti a curare e regolamentare, in modo uniforme, a livello di scelte, azienda-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

li, il rapporto di lavoro in senso stretto dal punto di vista contrattuale, nel suo complesso, a partire dalla individuazione dei criteri da utilizzare per l'assunzione/selezione dei lavoratori sino al trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori medesimi.

Per gli imputati **BOLOGNINI** e **CONSOLINI**, va innanzitutto ribadito che gli stessi non risultano titolari di una delega di funzione in quanto destinatari solo del 5.8 e non anche del 5.9. e del 5.10 (per la portata del 5.8 va richiamato quanto detto nel paragrafo 7).

In ordine al ruolo ricoperto da tali imputati, va rilevato che agli stessi risultano affidate due Funzioni Centrali che facevano riferimento all'Area Funzionale Funzione Centrale "Politica lavoro, sviluppo organizzativo e sistemi informativi", diretta dallo ZAPPA, e precisamente al CONSOLINI risulta affidata la Funzione Centrale "Personale e Relazioni Industriali" e al BOLOGNINI la Funzione Centrale "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane".

Per CONSOLINI e BOLOGNINI può dunque richiamarsi quanto detto con riferimento alla posizione di ZAPPA, con la precisazione che le Funzioni Centrali affidate a tali imputati confermano le conclusioni cui si è già pervenuti per lo ZAPPA, in quanto non implicanti la gestione diretta del tema della sicurezza sul lavoro.

Ed infatti la Funzione Centrale "Personale e Relazioni Industriali", affidata al CONSOLINI si occupava evidentemente della gestione del personale con particolare riferimento alle relazioni industriali e cioè ai rapporti dell'impresa con il lavoratore, lo Stato e soprattutto i sindacati; la Funzione Centrale "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane", affidata al BOLOGNINI, riguardava la gestione delle risorse umane, attraverso la selezione del personale, l'organizzazione e l'amministrazione del personale stesso, la valutazione delle prestazioni e il governo delle retribuzioni.

Alla stregua di quanto sin ora rilevato e considerato, in difetto della posizione di garanzia, non è ravvisabile dunque in capo ai quattro imputati, NARDI Piero, ZAPPA Giorgio, BOLOGNINI Aldo e CONSOLINI Massimo, un obbligo giuridico di attivarsi penalmente rilevante sia per il reato omissivo di cui all'art.437 c.p., sia per la fattispecie del reato di omicidio colposo contestato nella forma della condotta omissiva.

Conseguentemente, per entrambi i reati di cui agli artt.437 e 589 c.p., deve e-

sccludersi la riferibilità delle addebitate condotte omissive di reato agli imputati NARDI Piero, ZAPPA Giorgio, BOLOGNINI Aldo e CONSOLINI Massimo, imputati dei quali si impone pertanto l'assoluzione con la formula per non aver commesso il fatto.

9. La posizione di garanzia degli imputati nel periodo 1993-1995

9.a. Sussistenza della posizione di garanzia per gli imputati BENEVENTO e SAVOIA

La struttura organizzativa dell'ILVA nel periodo 1993-1995 è contraddistinta dall'operare di un nuovo soggetto giuridico e cioè la ILVA LAMINATI PIANI s.r.l., nata dalla scissione parziale della ILVA s.p.a. in liquidazione; in tale nuovo assetto organizzativo figurano come componenti del C.d.A. della ILVA LAMINATI PIANI s.r.l. gli imputati GABRIELLI Lamberto, MILANESE Tommaso Vincenzo e ROCCHI Augusto, SAVOIA Costantino e BENEVENTO Giorgio, i primi tre quali consiglieri, il quarto quale consigliere delegato e il quinto quale Presidente; in questo assetto organizzativo compare infine quale direttore di stabilimento anche l'imputato MUNI (ma di quest'ultimo si è già parlato nella parte relativa ai direttori di stabilimento).

All'imputato **BENEVENTO** va senza dubbio attribuita la posizione di garanzia in considerazione di quanto, in generale, già evidenziato con riferimento alla figura del Presidente LUPO, nonché, nello specifico, in ragione dei poteri concretamente conferiti al BENEVENTO, in qualità di Presidente della ILVA LAMINATI PIANI s.r.l.

Ed infatti nel verbale della prima riunione del C.d.A. della ILVA LAMINATI PIANI s.r.l., del 3.1.1994, al Presidente (incarico ricoperto per l'appunto dal BENEVENTO) viene conferito, tra gli altri (e per ciò che rileva in questa sede), il potere di "*seguire l'attuazione dei piani e dei programmi aziendali relativi ad investimenti impiantistici*", potere che implica, a livello di vertice aziendale, la gestione diretta del tema della sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Parimenti la posizione di garanzia va attribuita al SAVOIA, quale consigliere delegato, in quanto allo stesso risultano conferiti poteri che evidenziano una autonomia decisionale e di spesa, idonea a delineare una possibilità di intervento del SAVOIA nel settore della sicurezza degli ambienti di lavoro.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

In particolare nello stesso citato verbale del 3.1.1994 vengono attribuiti, tra gli altri (e per ciò che rileva in questa sede), i poteri di *“seguire l'attuazione dei piani e dei programmi aziendali, d'intesa con il Presidente, per quelli relativi ad investimenti impiantistici”* (lett. b), di *“concludere, modificare e risolvere contratti di acquisto, di vendita, di appalto ...”* (lett. h), di *“compiere qualsiasi operazione finanziaria attiva e passiva a breve termine...”* (lett. i).

Va infine precisato che sebbene detto verbale preveda poi, anche con riferimento specifico alla struttura di Taranto, il conferimento di poteri a “procuratori”, indicati nominativamente nello stesso verbale, e ciò possa integrare una delega, ciò non produce un effetto liberatorio per il presidente (il BENEVENTO) e il consigliere delegato (il SAVOIA), alla stregua di quanto detto in ordine alla natura delle omissioni addebitate, relative a deficit strutturali e dunque implicanti una politica di intervento a livello di vertice aziendale, per onerosità e portata degli interventi necessari.

D'altra parte, dato significativo che conferma la persistenza della posizione di garanzia in capo al delegante, quanto meno nella forma del compito di vigilare sull'operato del delegato, è costituito dal potere riconosciuto al Consigliere Delegato (il SAVOIA) di *“assunzione, nomina e revoca del personale dirigente”*.

9.b. Insussistenza della posizione di garanzia. Assoluzione degli imputati GABRIELLI, MILANESE e ROCCHI

A conclusioni diverse in ordine alla sussistenza della posizione di garanzia deve pervenirsi invece con riferimento agli imputati **GABRIELLI Lamberto, MILANESE Tommaso Vincenzo e ROCCHI Augusto**.

Il GABRIELLI, il MILANESE e il ROCCHI sono stati condannati in primo grado perché ritenuti “garanti” in qualità di consiglieri del C.d.A. della ILVA LAMINATI PIANI s.r.l. dal 21.12.1993 al maggio 1995.

Orbene, tale qualità di consiglieri risulta provata *per tabulas* e comunque non è posta in discussione neppure dalla stessa difesa degli imputati nell'atto di appello, tuttavia non è sufficiente a radicare in capo a detti imputati una posizione di garanzia.

Ed infatti dalla lettura del sopra richiamato verbale del 3.1.1994, della prima riunione del C.d.A. della ILVA LAMINATI PIANI s.r.l., emerge chiaramente che il

GABRIELLI, il MILANESE e il ROCCHI hanno assunto solo la qualità di semplici consiglieri, senza alcuna delega, posto che tutti i poteri relativi alla gestione della struttura di Taranto hanno avuto in detto verbale una attribuzione (al presidente e al consigliere delegato) e una ripartizione (tra vari "procuratori") che non hanno investito affatto i tre predetti imputati.

Questo dato relativo alla mancanza di delega e al difetto di poteri di intervento diretto nella gestione dello stabilimento di Taranto va considerato decisivo per escludere che i tre predetti imputati avessero l'obbligo giuridico di attivarsi, neppure sotto il profilo del compito di vigilanza, dal momento che il potere di revoca dei dirigenti risulta attribuito, nel più volte richiamato verbale del 3.1.1994, al solo consigliere delegato (il SAVOIA).

Non sussistendo tale obbligo giuridico non si può addebitare a tali imputati il mancato compimento di un qualcosa che non avevano l'obbligo giuridico di impedire e dunque non è possibile formulare nei confronti degli stessi un giudizio di rimproverabilità penale per le contestate omissioni.

La rilevanza (invero già apprezzabile sul piano della logica tecnico-giuridica) della mancanza di delega in capo ai consiglieri del C.d.A. al fine di escludere il ruolo di garante degli stessi, è confermata anche da un orientamento interpretativo giurisprudenziale espresso sul punto dalla Corte di Cassazione.

In particolare va richiamata la sentenza n.38343 del 24.4.2014 emessa, con riferimento al noto caso Thyssen, dalla Corte Cassazione a Sezioni Unite; in detta sentenza (cfr. pag.108) la Corte di Cassazione ha mostrato di condividere la impostazione (sostenuta e confermata nella sentenza di appello, oggetto di ricorso), secondo la quale il datore di lavoro era stato individuato *"non in capo all'intero consiglio di amministrazione della società bensì solo ai tre consiglieri delegati, tutti ritenuti dotati dei tipici poteri di gestione e di spesa propri del ruolo di garante"*.

E ancora, in tema di operatività e di effetti della delega nell'ambito del consiglio di amministrazione rispetto ai singoli consiglieri (quelli che ricevono delega e quelli che restano semplici consiglieri senza delega) va segnalato secondo Cass. Sez. 4, 26.9.1990, n. 14436 (e da ultimo Cass. 9.10.2014, n. 41996, Anibaldi) *"In te-*



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

ma di destinatari delle norme di prevenzione antinfortunistica, il Presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può essere, da solo, considerato il rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all'intero consiglio di amministrazione, salvo delega che questi faccia ad un comitato esecutivo o ad un singolo consigliere (amministratore) delegato. La delega delle attribuzioni del consiglio di amministrazione ad uno (o più) dei suoi membri importa il conferimento della facoltà di esercitare i poteri dell'intero organo collegiale. Una volta conferita la delega, l'obbligo di vigilanza sulla osservanza delle misure antinfortunistiche passa dall'intero consiglio di amministrazione al delegato”.

Alla stregua di quanto sin ora rilevato e considerato, in difetto della posizione di garanzia, non è dunque ravvisabile in capo ai tre imputati, GABRIELLI Lamberto, MILANESE Tommaso Vincenzo e ROCCHI Augusto, un obbligo giuridico di attivarsi penalmente rilevante sia per il reato omissivo di cui all'art.437 c.p., sia per la fattispecie del reato di omicidio colposo contestato nella forma della condotta omissiva.

Conseguentemente, per entrambi i reati di cui agli artt.437 e 589 c.p., deve escludersi la riferibilità delle addebitate condotte omissive di reato agli imputati GABRIELLI Lamberto, MILANESE Tommaso Vincenzo e ROCCHI Augusto, imputati dei quali si impone pertanto l'assoluzione con la formula per non aver commesso il fatto.

10. Le posizioni di garanzia nell'ultimo periodo (dal maggio 1995)

La posizione dell'imputato RIVA Fabio Arturo. Assoluzione

Nell'ultimo periodo, dal 1995 in poi, quello contrassegnato dalla gestione Riva, figurano come garanti condannati con la sentenza appellata, due direttori di stabilimento, e precisamente SALVATORE Ettore, quale direttore dello stabilimento Ilva di Taranto dal 15.5.95 al 30.11.1996 e CAPOGROSSO Luigi, quale direttore dello stabilimento ILVA di Taranto dal 1°.12.1996 in poi, nonché RIVA Fabio Arturo, quale vicepresidente e consigliere delegato del C.d.A. della società (denominata dapprima RILP S.r.l. poi RIL V A S.p.a., quindi Ilva Laminati Piani S.p.a. e infine divenuta dal 18.12.1997 ILVA S.p.a.) che ha gestito lo stabilimento siderurgico di Taranto dal



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

15.5.1995 in poi.

Di SALVATORE e CAPOGROSSO si è già parlato nel paragrafo dedicato ai direttori di stabilimento.

Resta allora da esaminare e trattare la posizione di RIVA Fabio Arturo.

Con la sentenza appellata RIVA Fabio Arturo è stato condannato in primo grado perché ritenuto "garante" in qualità di vicepresidente e consigliere delegato del C.d.A. della società che ha gestito lo stabilimento siderurgico di Taranto.

Orbene, tale qualità rivestita dal RIVA risulta provata *per tabulas* e comunque non è posta in discussione neppure dalla stessa difesa; tuttavia non è sufficiente ad attribuire a detto imputato il ruolo di garante.

Ed infatti dalla lettura del "verbale delle deliberazioni di riunione del consiglio di amministrazione" della ILVA Laminati Piani s.p.a., del 29.1.1996, si evince che il RIVA risulta sì vicepresidente e consigliere delegato, ma la delega non investiva la materia dell'igiene e della sicurezza del lavoro in quanto al punto 2 che il C.d.A. delibera *"di delegare al Vice Presidente e ai Consiglieri Delegati, singolarmente e disgiuntamente tra loro, tutti i poteri per compiere, in nome e per conto della Società, gli atti di ordinaria e straordinaria gestione della Società stessa, fatta eccezione per il compimento degli atti riservati alla esclusiva competenza dell'Assemblea e del Consiglio dalla legge e dallo statuto sociale ... nonché fatta eccezione per i poteri e per il compimento dei relativi atti (anche di controllo) che attengono alla materia fiscale, previdenziale, valutaria e doganale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro, all'ecologia ed alla tutela ambientale"*.

A fronte di tale chiara ed univoca definizione della portata della delega conferita al vicepresidente e consigliere delegato, deve escludersi che il RIVA avesse poteri per gestire la materia della sicurezza nell'ambiente di lavoro, né, per sostenere il contrario, può efficacemente richiamarsi il discorso fatto sull'effetto non liberatorio della delega, in quanto il RIVA, in questo caso, non è un delegante che non beneficerebbe dell'effetto liberatorio della delega, bensì un consigliere delegato che non riceve affatto una delega per la materia della sicurezza sul lavoro.

D'altra parte, la circostanza che il RIVA Fabio Arturo nel verbale del C.d.A. di



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

ILVA s.p.a. del 14.112002 abbia preso la parola per precisare che *“per il finanziamento di tali investimenti (ndr quelli relativi alla sicurezza/ecologia), non sono, ad oggi, previsti aumenti di capitale né da parte di Ilva né da parte delle controllate”* al più rivela la conoscenza di un dato, ma certo non è sufficiente ad evidenziare la sussistenza in capo al RIVA di poteri di gestione e di spesa, per il quale si impone un conferimento formale che, nel caso in esame, difetta per quanto detto in ordine alla portata della delega così come definita nel verbale di riunione del C.d.A. del 29.1.1996.

E così, in mancanza di poteri di gestione e di spesa in materia di sicurezza sul lavoro, difetta dunque in capo al RIVA Fabio Arturo il ruolo di garante.

Conseguentemente non può considerarsi sussistente in capo al RIVA Fabio Arturo l'obbligo giuridico di attivarsi penalmente rilevante, sia per il reato omissivo di cui all'art.437 c.p., sia per la fattispecie del reato di omicidio colposo contestato nella forma della condotta omissiva e non sussistendo tale obbligo giuridico non si può addebitare a tale imputato il mancato compimento di un qualcosa che non aveva l'obbligo giuridico di impedire e quindi non è possibile formulare nei confronti dello stesso giudizio di rimproverabilità penale per le contestate omissioni.

Pertanto, per entrambi i reati di cui agli artt.437 e 589 c.p., deve escludersi la riferibilità delle addebitate condotte omissive al RIVA Fabio Arturo e deve pervenirsi all'assoluzione di tale imputato con la formula per non aver commesso il fatto.

11. La posizione di MASINI Mario. Assoluzione

La posizione dell'imputato MASINI Mario richiede una precisazione di carattere preliminare.

Nel capo di imputazione al MASINI sono state contestate le condotte omissive di cui agli artt.437 e 589 c.p. sul presupposto che lo stesso avesse assunto la posizione di garanzia *“quale dirigente dell'Ilva Spa avente dal 4.5.1993 i poteri di cui al suddetto punto 5.8 del verbale del C.d.A. dell'Ilva Spa”*.

Con la sentenza di primo grado appellata il MASINI è stato condannato per entrambi i reati di cui agli artt.437 e 589 c.p. per aver *“ricoperto il ruolo di responsabile degli approvvigionamenti dal 1990 al 1993 e pertanto degli acquisti dei materiali fun-*



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

zionali all'espletamento dell'attività siderurgica".

Il confronto tra la contestazione contenuta nel capo di imputazione e la motivazione della sentenza di primo grado sul punto relativo alla affermazione della penale responsabilità del MASINI, pone a rigore un problema di esatta correlazione tra imputazione e sentenza, suscettibile di rilevanza ex art.521 c.p.p., sotto il profilo della qualità attribuita al MASINI e dei tempi di assunzione di tale qualità.

Tuttavia, nel caso di specie, in conformità al principio di economia processuale, una valutazione sostanzialistica della posizione del MASINI finisce col prevalere rispetto alla questione di nullità sollevata dalla difesa dell'imputato appellante.

E così un esame degli atti porta a ritenere che comunque nessuna posizione di garanzia può essere attribuita al MASINI con riferimento allo stabilimento di Taranto.

Ed infatti dalla lettura del verbale della riunione del C.d.A. dell'ILVA s.p.a. del 4.5.1993, si evince che proprio in tale data, presa in considerazione nella prospettazione accusatoria come momento a partire dal quale vi sarebbe stato il conferimento al MASINI dei poteri di cui 5.8, in realtà nei confronti del MASINI interviene invece la revoca dei *"poteri a suo tempo conferiti"*, *"fermo restando la necessità di conferirgli i poteri nella nuova funzione di Responsabile del Centro Unificato Transiti di Genova e Marghera"*.

Appare dunque evidente che a partire dal 4.5.1993 (data, si ripete, indicata nel capo di imputazione come momento iniziale di assunzione della posizione di garanzia) il MASINI non ha più i poteri in precedenza conferitigli (quali che siano e se pure riguardanti lo stabilimento di Taranto) e assume la funzione di Responsabile del Centro Unificato Transiti di Genova e Marghera, e dunque non ha (o comunque non ha più) collegamenti con la realtà produttiva dello stabilimento ILVA di Taranto e nessun rapporto con la struttura organizzativa di tale stabilimento.

In ogni caso nel verbale della riunione del 4.5.1993 al MASINI viene attribuito sì il potere del 5.8, ma tale potere: a) si riferisce evidentemente al ruolo di Responsabile del Centro Unificato Transiti di Genova e Marghera assunto dal MASINI in tale riunione del C.d.A.; b) non implica comunque il conferimento di una delega di funzione (per quanto detto nel paragrafo 7), perché non associato ai poteri di cui al 5.9 e al 5.10.

Con riferimento poi al periodo 1990-1993, valorizzato dal Giudice di primo grado, ma estraneo alla contestazione del capo di imputazione, la posizione di garanzia del MASINI presenta una seria difficoltà di inquadramento, in quanto nella motivazione della sentenza appellata il MASINI è stato ritenuto garante perché “responsabile degli approvvigionamenti”, per cui non rientra in nessuna delle tre categorie di posizione di garanzia individuate dallo stesso Giudice di primo grado.

Ed infatti, in detto periodo, il MASINI non risulta essere direttore di stabilimento, né componente del consiglio di amministrazione e neppure titolare del potere di cui al 5.8, secondo quanto si evince dal verbale della riunione del Comitato Esecutivo del 20.11.1991 ove tra i poteri conferiti al MASINI (cfr. pag.373 del verbale) non figura affatto il 5.8.

A questo punto rimane solo la qualità di “responsabile degli approvvigionamenti”, ma tale qualità non implica assunzione del ruolo di garante in materia di sicurezza sul lavoro, in quanto le relative funzioni si collocano per così dire “a valle”, in un momento diverso e successivo rispetto a quello della gestione diretta della cura e della sicurezza dell’ambiente di lavoro e ciò tenuto conto proprio delle modalità di attuazione del ciclo di approvvigionamento, previste dalla direttiva n.83 del 28.9.1990 dell’ILVA.

Ed infatti, secondo tale direttiva, il ciclo di approvvigionamento deve essere avviato solo a seguito delle richieste di approvvigionamento (le RdA) che costituiscono l’atto formale aziendale che dà mandato alla Funzione Approvvigionamenti ad impegnare verso terzi parte del budget di spesa dell’Ente che ne fa istanza; inoltre tali richieste di approvvigionamento sono la concretizzazione e la traduzione in atto formale delle esigenze di acquisto che devono essere espresse dai responsabili a tal fine delegati, in quanto tali posti nelle condizioni di valutare la necessità (anche per il profilo della sicurezza sul lavoro) delle cose da acquistare, quali i Delegati delle Aree di Affari e i Direttori di Comparto e di Divisione.

Alla stregua di quanto sin qui rilevato, quale che sia la qualità attribuita al MASINI, difetta dunque in capo allo stesso il ruolo di garante.

Conseguentemente non può considerarsi sussistente in capo al MASINI l’obbligo giuridico di attivarsi penalmente rilevante, sia per il reato omissivo, di cui



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

all'art.437 c.p., sia per la fattispecie del reato di omicidio colposo contestato nella forma della condotta omissiva e non sussistendo tale obbligo giuridico non si può addebitare al MASINI il mancato compimento di un qualcosa che non aveva l'obbligo giuridico di impedire e quindi non è possibile formulare nei confronti dello stesso giudizio di rimproverabilità penale per le contestate omissioni.

Pertanto, per entrambi i reati di cui agli artt.437 e 589 c.p., deve escludersi che le addebitate condotte omissive siano riconducibili al MASINI e deve pervenirsi all'assoluzione di tale imputato con la formula per non aver commesso il fatto.

12. Conclusioni

In conclusione, alla stregua di quanto fin qui rilevato e considerato, va dunque esclusa la sussistenza di una posizione di garanzia in capo agli imputati BOLOGNINI Aldo, CONSOLINI Massimo, MASINI Mario, NARDI Piero, ZAPPA Giorgio, GABRIELLI Lamberto, MILANESE Tommaso Vincenzo, ROCCHI Augusto e RIVA Fabio Arturo.

In difetto di tale posizione di garanzia, presupposto imprescindibile, in relazione alle imputazioni in oggetto, per la formulazione del giudizio di penale responsabilità, gli imputati BOLOGNINI Aldo, CONSOLINI Massimo, MASINI Mario, NARDI Piero, ZAPPA Giorgio, GABRIELLI Lamberto, MILANESE Tommaso Vincenzo, ROCCHI Augusto e RIVA Fabio Arturo vanno tutti assolti da entrambi i reati con la formula "per non aver commesso"; conseguentemente vanno eliminate tutte le statuizioni civili relative alla posizione di tali imputati (tutte le condanne generiche al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, le condanne al pagamento delle provvisori in favore dell'Inail e le condanne al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili).

Per tutti gli altri imputati e cioè per ANGELINI Attilio, BENEVENTO Giorgio, CAPOGROSSO Luigi, CASSARO Renato, CHINDEMI Francesco, FOSSA Bruno, GAMBARDELLA Giovanni, GILLERIO Giovanni, LUPO Mario, MORICONI Alberto, MORSILLO Girolamo, MUNI Nicola, NOCE Sergio, RONCAN Riccardo, SALVATORE Ettore, SAVOIA Costantino, SIMEONI Franco, SPALLANZANI

Giambattista e ZAPPA Giorgio, va invece ritenuta sussistente la posizione di garanzia e in relazione ad essi si prosegue nella verifica della sussistenza o meno degli ulteriori presupposti per l'affermazione della penale responsabilità di tali imputati.

B. LA FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ART.589 C.P.

1. L'elemento oggettivo. Il nesso di causalità

1.a. Premessa

A questo punto rispetto agli imputati ritenuti, per quanto detto, titolari di una posizione di garanzia, e cioè rispetto a SPALLANZANI, NOCE, ANGELINI, MORILLO, CHINDEMI, MUNI, SALVATORE, CAPOGROSSO, LUPO, GAMBARDELLA, BENEVENTO, CASSARO, SIMEONI, GILLERIO, RONCAN, MORICONI, FOSSA e SAVOIA, il procedimento penale in oggetto, per la portata delle sue imputazioni, impone innanzitutto l'accertamento dell'esistenza del nesso di causalità quale fondamentale elemento da cui non si può prescindere al fine di valutare se sussistono o meno i presupposti per formulare un giudizio di responsabilità penale a carico dei predetti imputati.

Occorre verificare, sotto il profilo della cd. causalità materiale e con specifico riferimento al caso in esame, la esistenza, sul piano oggettivo e materiale, di un collegamento eziologico tra la morte delle diciotto vittime degli omicidi colposi oggetto di addebito nella sentenza appellata e le condotte omissive contestate e riferibili agli odierni imputati.

Tale verifica si prospetta inevitabilmente articolata e complessa in ragione della peculiarità della situazione oggettiva sottoposta all'attenzione del giudice, quale fulcro dell'addebito per omicidio colposo.

Tale peculiarità è riconducibile alle caratteristiche particolari della malattia (il mesotelioma) che ha cagionato la morte dei lavoratori, ai tempi lunghi di latenza di tale malattia, nonché alla ampia durata della vita lavorativa delle vittime e alla conseguente prolungata esposizione delle stesse vittime all'amianto presente in ambiente lavorativo, e infine all'avvicinarsi, nell'arco temporale in cui si colloca l'esposizione



*Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo*

lavorativa di ciascuna vittima, di diversi "garanti".

E così, al fine di accertare la esistenza o meno del nesso di causalità materiale, nel rispetto delle peculiarità di cui si è detto, occorre procedere ad una verifica che, in progressione, investa quattro distinti segmenti della ricostruzione del fatto oggettivo, e cioè occorre verificare:

1) se le diciotto vittime siano effettivamente decedute per mesotelioma maligno e dunque se la causa della morte delle diciotto vittime degli omicidi addebitati agli odierni imputati sia stata il mesotelioma, con la precisazione che il riferimento al solo mesotelioma si impone, per l'effetto devolutivo dell'appello e per il divieto di reformatio in peius, in quanto il giudice di primo grado ha condannato per omicidio colposo unicamente per le morti dei lavoratori causate dal mesotelioma;

2) se il mesotelioma che ha cagionato il decesso dei lavoratori sia stato contratto a causa dell'esposizione ad amianto di detti lavoratori nell'ambiente lavorativo ILVA e dunque se la causa del mesotelioma contratto dalle vittime decedute per mesotelioma, sia stata la esposizione ad amianto nello stabilimento ILVA;

3) se l'induzione e lo sviluppo del mesotelioma siano etiologicamente riconducibili alle condotte omissive riferibili al periodo in cui ciascun imputato ha assunto la posizione di garanzia;

4) se le condotte omissive oggetto di addebito, se tenute, sarebbero state idonee ad evitare l'insorgenza del mesotelioma.

1.b. La diagnosi di mesotelioma in relazione a ciascuna vittima

Nel procedere con ordine all'accertamento del nesso causale, occorre soffermarsi sul primo segmento della ricostruzione del fatto oggettivo per verificare se le diciotto vittime degli omicidi colposi addebitati agli imputati nella sentenza appellata siano decedute per mesotelioma.

Tale verifica si impone perché gli imputati appellanti hanno eccepito la incertezza della diagnosi di mesotelioma.

In particolare, la difesa degli appellanti ha dedotto che per poter formulare una diagnosi certa di mesotelioma è necessario disporre degli esami istologici integrati con

gli esami immunoistochimici.

In altri termini, secondo la difesa, il mesotelioma non può essere distinto né clinicamente né radiologicamente né istologicamente dalle neoplasie pleuriche secondarie che possono derivare dalla quasi totalità dei tumori e solo gli esami immunoistochimici consentono di distinguere con certezza il mesotelioma da altri tumori che non hanno nulla a che vedere con l'esposizione ad amianto, sicché, in definitiva, in mancanza di esami immunoistochimici, non sarebbe possibile formulare una diagnosi certa di mesotelioma.

Secondo la difesa, ciò varrebbe in particolare per i decessi di Ancona Vito, Cavalchini Giovanni e Simonelli Domenico in quanto per nessuno di questi casi sono disponibili gli esami immunoistochimici.

Ma anche per i decessi di Adamo Cosimo, Anastasia Antonio, Carrieri Marcello, Casamassima Giuseppe, Chirico Angelo, Cito Sante, De Marco Dalmasso, Imperatore Nunzio, Lanzo Antonio, Mariano Vittorio, Palazzo Gaetano, Pisani Arcangelo, Russo Angelo, Tallilli Antonio e De Carlo Paolo sarebbe riscontrabile la stessa incertezza di diagnosi, in quanto, secondo le conclusioni del C.T. degli imputati, il Prof. Enrico Pira (conclusioni richiamate e riportate negli atti di appello), in tutti questi casi le diagnosi, pur corredate dagli esami immunoistochimici, non risulterebbero comunque attendibili perché:

a) l'immunoistochimica risulta sì disponibile, ma non rispondente ai criteri indicati dalle Linee Guida Internazionali, e ciò sia perché mancano alcuni marcatori ritenuti fondamentali, sia perché i marcatori utilizzati non sono da ritenere utili alla luce delle conoscenze dell'ultimo decennio per la diagnosi di mesotelioma; in particolare, sul punto, la difesa ha richiamato le linee guida elaborate dalla comunità scientifica e fissate nei Quaderni della Salute editi a cura del Ministero della Salute (il n.15 nel maggio - giugno del 2012), ove si afferma che le tecniche immunoistochimiche con almeno due marcatori positivi per mesotelioma e due marcatori negativi per mesotelioma sono da considerare **tecnica imprescindibile per la diagnosi routinaria del mesotelioma**, sicché l'accertamento va eseguito mediante esame immunoistochimico e con l'utilizzo di quattro marcatori (due di segno positivo per il mesotelioma e due di



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

segno negativo per patologie alternative);

b) non risulta disponibile il grading di positività dei singoli marcatori utilizzati per l'esame immunohistochimico.

A fronte del motivo di gravame fatto valere dalla difesa degli imputati in ordine alla incertezza della diagnosi di mesotelioma, la Corte ha disposto l'espletamento di una perizia per accertare la causa della morte delle diciotto vittime, con riferimento alle quali è intervenuta condanna per il reato di cui all'art.589 c.p., ed in particolare per verificare se tali vittime avessero o meno contratto il mesotelioma e fossero o meno decedute a causa del mesotelioma.

Il perito nominato, il dott. Bruno Murer, all'esito degli accertamenti tecnici condotti alla presenza dei consulenti tecnici delle difese ed in particolare all'esito della "visione collegiale dei casi disponibili con **valutazione morfologica e immunohistochimica**", ha concluso secondo quanto riportato nella seguente tabella:

N. caso	Cognome/Nome	Immunohistochimica	Diagnosi sec. Linee Guida 2013 e WHO 2015	Livello certezza diagnostico	Causa Morte
01	Adamo Cosimo	C pool: + Calretinina: - CK5/6 e D2-40: - CEA m e Ber Ep4: -; RCC: -, TTF-1: +	Neoplasia epitelimorfa a cellule chiare compatibile con origine polmonare	Livello 4 Non Mesotelioma	Metastasi multiple da carcinoma a cellule chiare (possibile origine polmone)
02	Anastasia Antonio	Materiale non disponibile	Non valutabile	Non valutabile	Non Definibile
03	Ancona Vito		Fibrosi pleurica diffusa (pachipleurite)	Livello 4 Non Mesotelioma	Emorragia post-operatoria.
04	Carrieri Marcello	CK pool: +; Calretinina: + 100% CK5/6: + 100% CEA m, TTF1 e CD15: -	Mesotelioma epitelioide	Livello 1 Mesotelioma certo	Mesotelioma Pleurico
05	Casamassima Giuseppe	CK pool: + Calretinina: + 100% CK 5/6: + 100% CEA m e BerEP4: -	Mesotelioma epitelioide	Livello 1 Mesotelioma certo	Mesotelioma pleurico

06	Cito Sante	Calretinina: + 100% CK5/6: + 100% CEA m, BerEP4: - TTF1: -	Mesotelioma epitelioide	Livello 1 Mesotelioma certo	Mesotelioma pleurico
07	De Carlo Paolo	CK pool: + Calretinina: + 100% CK5/6: + 100% CEA e BerEP4: -	Mesotelioma epitelioide	Livello 1 Mesotelioma certo	Mesotelioma Peritoneo
08	De Marco Dalmasso	CK pool: + Calretinina: + 100% CK5/6: - 70% CEAm e BerEP4 - TTF-1: -	Mesotelioma epitelioide	Livello 1 Mesotelioma certo	Mesotelioma pleurico
09	Lanzo Antonio	CK pool: + Calretinina: + 70% CK5/6: + 70% CEAm e BerEP4: -	Mesotelioma epitelioide	Livello 1 Mesotelioma certo	Mesotelioma pleurico
10	Mariano Vittorio	CK pool: + Calretinina: + 100% CK5/6: + 30% CEAm e BerEP4: -	Mesotelioma epitelioide	Livello 1 Mesotelioma certo	Mesotelioma pleurico
11	Palazzo Gaetano	Calretinina: + 100% Antimesotelio: NV P63: -	Neoplasia epiteliomorfa papillare	Livello 2 Mesotelioma probabile	Mesotelioma pleurico (probabile)
12	Pisani Arcangelo	CK pool: + Calretinina: + 90% CK5/6: + 100% CEAm e BerEP4: -	Mesotelioma epitelioide	Livello 1 Mesotelioma certo	Mesotelioma pleurico
13	Russo Angelo	CK pool: + Calretinina: + 90% CK5/6: + 90% CEAm e BerEP4: -	Mesotelioma epitelioide	Livello 1 Mesotelioma certo	Mesotelioma pleurico
14	Cavalcini Giovanni	Calretinina: + 100% CK5/6: + 100% CEAm e BerEP4: -	Mesotelioma epitelioideo	Livello 1 Mesotelioma certo	Mesotelioma pleurico
15	Chirico Angelo	CK pool: + Calretinina: + 100% CK5/6: + 100% CEAm e BerEP4: -	Mesotelioma epitelioide	Livello 1 Mesotelioma certo	Mesotelioma pleurico
16	Imperatore Nunzio	CK pool: + Calretinina: + 90% CK5/6: + 90% CEAm e BerEP4: -	Mesotelioma epitelioide	Livello 1 Mesotelioma certo	Mesotelioma pleurico



17	Simonelli Domenico	CK pool: - Calretinina: - CD34: - BCL 2: - CD99: -	Mesotelioma bifasico con prevalente componente sarcomatosa	Livello 1 Mesotelioma certo	Mesotelioma pleurico
18	Tallili Antonio	CK pool: + Calretinina: + 50% D2-40: + 20% CK5/6: - CEAm e BerEP4: -	Mesotelioma epiteliode	Livello 1 Mesotelioma certo	Mesotelioma pleurico

Per rispondere al quesito sottopostogli dalla Corte e per pervenire alle conclusioni riassunte nella tabella che precede, il perito ha seguito una precisa metodologia concordata con i consulenti tecnici della difesa intervenuti alle operazioni peritali (cfr. in tal senso i verbali delle operazioni peritali in cui si dà atto che i consulenti tecnici di parte intervenuti *“concordano con i criteri tecnici presentati”*).

In particolare il perito ha proceduto seguendo una metodologia che si è concretizzata nei seguenti passaggi (testualmente riportati):

1) *“verifica della documentazione e dei campioni sottoposti a perizia (preparati istologici colorati con ematossilina-eosina, preparati immunohistochimici, inclusi in paraffina)”*;

2) *“verifica della corrispondenza e correttezza dei preparati da valutare così come riportato nei verbali di acquisizione da parte dei N.A.S. (allegati alla presente perizia)”*;

3) *“valutazione morfologica al microscopio ottico dei preparati istologici relativi ai casi con diagnosi iniziale di mesotelioma (colorati con ematossilina/eosina) e, quando presenti, delle colorazioni immunohistochimiche già allestite; i risultati delle reazioni immunohistochimiche e le diagnosi presenti nei referti di origine sono stati riportati sinteticamente nelle schede individuali dei casi valutati”*;

4) *“nei casi in cui i marcatori immunohistochimici risultino carenti, si procederà alla scelta di marcatori immunohistochimici significativi, utili per definire con precisione la natura della neoplasia (mesotelioma maligno) La significatività dei marcatori prescelti è definita sulla base dell'esperienza specifica del perito e del laboratorio da lui utilizzato e sulla base delle evidenze presenti nella letteratura”*

ra scientifica pertinente la diagnosi differenziale del mesotelioma maligno nelle sue varianti epitelioide, sarcomatoide, bifasico, e delle possibili alternative prevalentemente costituite (per le forme di mesotelioma epitelioide e misto) da carcinomi primitivi del polmone con estensione o infiltrazione pleurica, localizzazioni secondarie di carcinomi di altre sedi (carcinoma del colon, carcinoma della mammella, etc.), ovvero (per le varianti sarcomatoide e desmoplastica) da neoplasie maligne mesenchimali”.

Il perito ha evidenziato che “sebbene non esista un marcatore assolutamente specifico per il mesotelioma, l'utilità delle indagini immunoistochimiche nella diagnostica delle neoplasie pleuriche e peritoneali è ormai ben consolidata da diversi anni. L'ampia scelta di marcatori oggi disponibili è frutto di un costante lavoro di ricerca che ha permesso di individuare criteri metodologici e "pannelli" di marcatori sempre più affidabili e riproducibili. Le diverse proposte presenti in letteratura sono state vagliate consecutivamente in diversi "consensus meetings" a livello internazionale e nazionale per poter disporre di criteri affidabili e riproducibili. Attualmente è disponibile una serie di marcatori immunoistochimici ben validati, robusti, che permettono la diagnosi di certezza nella quasi totalità dei casi di mesotelioma maligno epitelioide, consentendo la distinzione precisa dai carcinomi [Ordonez 2003].

Il pannello di marcatori generalmente consigliato nelle linee guida è costituito, per i MM di tipo epitelioide dalla formula 2+2, che consiste nell'evidenza di due marcatori "positivi" per il MM, e due "negativi" (escludendo quindi la diagnosi alternativa di carcinoma)”.

Il perito ha chiarito che nelle raccomandazioni del "second Italian Consensus Conference on Malignant Pleural Mesothelioma: State of the art and recommendations" (Pinto 2013), ma anche a livello di raccomandazioni e linee guida internazionali (Husain 2013; van Zandwijk 2013), viene proposto il seguente schema operativo per le indagini immunoistochimiche: “viene considerato come ottimale il marcatore calretinina come marcatore positivo dotato di elevata sensibilità e specificità. La calretinina (CALR) è una proteina capace di legare il calcio, appartenente alla



superfamiglia della troponina C.

E' espressa intensamente e costantemente nelle cellule mesoteliali e rappresenta un ottimo marcatore del MM, con particolare resa nelle forme epiteliali e bifasiche, meno sensibile appare invece nelle forme sarcomatose di mesotelioma. La prima descrizione della calretinina come marcatore diagnostico del MM è del 1996 (Doglioni 1996), in uno studio che ha avuto notevole impatto sulla diagnostica delle neoplasie della pleura. La calretinina infatti è il primo marcatore specifico "positivo" descritto in letteratura. L'utilità della calretinina è stata confermata e validata in numerosi studi più recenti, che ne hanno definito con più precisione i campi di applicazione e le possibili limitazioni (Schwaller 2004; Ordonez 2014 a).

Il WT1 (fattore di trascrizione che svolge un ruolo essenziale nello sviluppo del sistema urogenitale e che è mutato nel tumore di Wilms) è espresso con elevata specificità nel MM, ma è dotato di minore sensibilità [Amin 1995]. La immunoreattività nucleare è la sola significativa per il WT1. Con alcuni anticorpi monoclonali viene riconosciuto anche un epitopo citoplasmatico, espresso solamente nelle cellule endoteliali, che può fornire un buon controllo "interno".

*Dopo WT1 e calretinina sono stati individuati diversi altri marcatori "positivi" per natura mesoteliale, tra questi il più utile e sensibile è la **podoplanina/D2-40** (una proteina espressa dall'endotelio linfatico e dalle cellule mesoteliali), [Chu 2004, Ordonez 2004, Chilosì 2005, Hinterberger 2007], le citocheratine **CK5 e CK6** [Ordonez 2006; Shield 2008].*

Numerose sono le molecole proposte e validate come marcatori "negativi" per il MM.

*Il CEA monoclonale è considerato tra le molecole più affidabili, da affiancare con una delle molecole successivamente proposte come marcatori di esclusione per il MM: **MOC-31, BerEP4, B72.3/TAG-72, CD15** [Ernst 1986, Jordon 1989, Sheibani 1991, Delahaye 1991, Maguire 1994, Carella 2001, Mohammad 2012; Wang 2014], e più recentemente la **Claudina-4** (una molecola di membrana che partecipa alla formazione delle tight junctions delle cellule epiteliali) [Facchetti 2007; Ordonez 2013 b; Ohta 2013].*

Nelle forme sarcomatoidi di MM la sensibilità dei marcatori mesoteliali è minore, e variabili positività per alcuni marcatori possono essere riscontrate anche in alcuni sarcomi (ad es. il sarcoma sinoviale); WT1 e Podoplanina sono descritti come i più affidabili rispetto alla calretinina come marcatori positivi nelle forme sarcomatoidi di MM [Miettinen 2001; Padgett 2008]. Nella diagnosi differenziale tra MM sarcomatoide e neoplasie mesenchimali, sarcoma sinoviale, tumori desmoidi pleuro-polmonari, tumore fibroso solitario, ed altri che possono porre problemi diagnostici [Lucas 2003; Zhang 2004; Barak 2012], è molto utile poter disporre di marcatori che permettano di definirne con maggiore precisione specifiche caratteristiche differenziali o molecolari (ad es. CD34, beta-catenina nucleare, CD31, alpha-SMA, bcl-2, desmina, etc.) [Chilosi 1997; Miettinen 2001; Andino 2006; Anani 2011].

Diversi marcatori immunoistochimici sono stati proposti per aiutare nella complessa diagnosi differenziale tra mesotelioma sarcomatoide desmoplastico e pleuriti fibrosanti, anche se l'efficacia dell'approccio immunoistochimico in questo campo si è rilevato poco riproducibile [Mangano 1998; Kato 2007; Horiuchi 2013; Husain 2014].

Più promettente appare l'approccio citogenetico con metodica FISH, che può fornire importanti risultati diagnostici [Wu 2013; Horn 2014; Hwang 2014; Sheffield 2015].

Nel caso di localizzazioni pleuriche di carcinomi, l'analisi immunoistochimica consente in molti casi non solo la distinzione diagnostica rispetto al MM, ma anche di definire con precisione l'istotipo nei carcinomi del polmone (adenocarcinoma, carcinoma squamoso, carcinoma a piccole cellule), ed eventualmente la primitività nelle localizzazioni pleuriche metastatiche. Per questo scopo sono utilizzabili marcatori di differenziazione polmonare (TTF1, Napsina-A, Proteine del surfattante), e una serie di altri marcatori che permettono di definire la primitività intestinale (CDX2), renale, ovarica, etc. (GATA3, recettori per estrogeni e progesterone, PAX8, PDX1, etc.) [Barbareschi 2003; Chilosi 2010, Ordonez 2013a, 2014b].



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Le neoplasie epiteliali del timo (timomi, carcinoma timico) possono, anche se raramente, entrare in diagnosi differenziale con il mesotelioma e la possibile confusione diagnostica legata all'espressione di marcatori "mesoteliali" (calretinina, WT1), in questi tumori può essere evitata utilizzando il marcatore p63 (o meglio l'isoforma DN-p63) espresso nei timomi ma non nei mesoteliomi [Pan 2003, Chilosi 2003]".

Ha quindi precisato che "i test immunoistochimici sono stati eseguiti presso il laboratorio di immunoistochimica della U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica dell'Ospedale dell'Angelo - Azienda ULSS 12 Veneziana - Venezia-Mestre. I reagenti e i metodi sono quelli usualmente utilizzati nella routine istopatologica della patologia pleuro-polmonare, identificati sulla base delle indicazioni riportate in letteratura e ampiamente validati nell'esperienza personale.

I test immunoistochimici sono stati eseguiti con metodo automatico su immunocoloratore Benchmark-Ventana (Roche) utilizzando sistema di rivelazione Ultra View Universal DAB detection (Ventana) altamente sensibile ed affidabile.

La procedura analitica su strumenti dedicati garantisce una ottimale standardizzazione dei processi ed è attualmente largamente utilizzata nella routine anatomopatologica. I test immunoistochimici sono stati descritti come "negativo" o "positivo", definendo l'intensità della reazione in termini semi-quantitativi utilizzando punteggi/scores predefiniti (score 0: 0-9%; score 1: 10-25%, score 2: 26-50%, score 3: 51-75%, score 4: 76-100%). La percentuale di cellule positive è stata definita scegliendo i campi ritenuti più idonei sulla base della immuno-reattività con i vari marcatori investigati e tenendo conto degli eventuali artefatti (in omogenea fissazione, aree di necrosi, etc.). Il valore 10% è stato definito come "minimo" sulla base delle raccomandazioni e linee guida [Husain 2009]. Per ogni test immunoistochimico è stata ricercata la presenza di "controlli interni"; quando non presenti i controlli interni la valutazione complessiva dell'idoneità dei campioni e delle colorazioni è stata sostanziata sulla base della qualità complessiva dei risultati, privilegiando nella valutazione i test meno robusti".

"Il giudizio conclusivo del Perito è stato espresso nella valutazione finale come



*Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo*

"certo" quando il quadro morfologico ed immunofenotipico del caso è stato ritenuto "caratteristico", descrivendo il grado di certezza mediante quattro livelli decrescenti di certezza (1>2>3>4), coerentemente con i suggerimenti e le linee guida internazionali, sulla base della tipicità del quadro morfologico e l'espressione di marcatori positivi e negativi. I gradi di certezza sono espressi come segue:

Livello di certezza 1 - Mesotelioma certo: quadro morfologico e immunoistochimico coerenti - Nessun dubbio diagnostico;

Livello di certezza 2 - Mesotelioma probabile: Aspetto morfologico compatibile con immunoistochimica incompleta (per es. un solo marcatore positivo e uno negativo);

Livello di certezza 3 - Mesotelioma possibile: Morfologia compatibile con mancata espressione di marcatori "positivi" di mesotelioma (es. calretinina negativa);

Livello di certezza 4 - Non Mesotelioma: morfologia e immunoistochimica non coerenti con mesotelioma".

Seguono le schede redatte dal perito per ciascuna vittima.

Caso 01. ADAMO COSIMO (nato il 15/09/1945 - morto il 20/12/2008)

Esordio Clinico: Dispnea da Versamento pleurico siero-emorragico recidivante destro (ricovero presso Ospedale di Taranto il 21/02/2008)

TAC Torace del 25/02/2008 (Ospedale di Taranto): "abbondante versamento pleurico destro... Concomitano irregolarità focali della superficie pleurica e lieve ispessimento della stessa... collasso parenchimale polmonare del lobo inferiore ..."

Diagnosi citologica di versamento pleurico (01/03/2008): "tappeto di neutrofili, linfociti, istiociti e rare cellule mesoteliali attivate. Non sicure cellule neoplastiche" (Ospedale di Taranto)

VTS (Videotoracosopia) dell'8/3/2008 (Policlinico di Bari): "si aspirano 5000 ml di liquido siero-ematico. Pleura diffusamente mammellonata. Si eseguono biopsie multiple..."

Diagnosi istologica di biopsia pleurica parietale destra (Istologia No. 1-02297-08 del 17/03/2008 - Ospedale Policlinico - Bari): "Localizzazione pleurica di neoplasia maligna scarsamente differenziata, epiteliomorfa, con aspetti prevalenti a cellule chiare."

Immunoistochimica: CKAE1-3: +++, calretinina: ++, Vimentina: +++, EMA: +++, HBME-1: +++, Ki67: 15%; TTF-1: -, CD 10: -.

Conclusioni diagnostiche: "quadro morfologico e immunoistochimico depongono per mesotelioma epiteliomorfo (grado nucleare 2-3) della pleura.

TAC Torace no. del 25/08/2008: "... marcato ispessimento della pleura parietale e mediastinica di destra che nelle porzioni postero-basali presenta aspetto mammellonato. I reperti sono riferibili alla patologia di base e mostrano, rispetto ad una precedente indagine del 30.05.2008, lieve incremento volumetrico. Sottile falda di pneumotorace antero-mediale de-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

stra. Addensamento parenchimale disomogeneo si osserva in sede postero-basale sinistra..."

Revisione del CTU

Perviene un vetrino colorato con Ematossilina eosina e uno incluso in paraffina siglato con il no. 2297-2-08.

Esame Istologico (biopsia pleurica no. 2297-2-08): Frammento di neoplasia epiteliomorfa a cellule chiare

Immunoistochimica:

CK pool: positività diffusa di membrana

Calretinina: negativa;

CK5/6: negativa; Podoplanina (D2-40): Negativa; WT-1: negativo

CEA monoclonale: negativo; BerEP4: Negativo; RCC: negativo

TTF-1: positività nucleare marcata e diffusa

Quadro immunoistochimico è coerente con carcinoma a cellule chiare compatibile con origine polmonare

Diagnosi del CTU: Localizzazione pleurica di carcinoma a cellule chiare, compatibile con origine polmonare.

Livello di certezza 4: Non mesotelioma

CAUSA DI MORTE: Carcinoma a cellule chiare

Caso 02. ANASTASIA ANTONIO (nato il 30/04/1936 — morto il 10/08/2007)

Esordio Clinico: Dispnea con versamento diffuso (ottobre 2005)

TAC Torace del 27/10/2005 (Ospedale San Marco - Grottaglie): *"A destra versamento pleurico libero in sede basale e mediastinica, saccato in sede margino-costale superiore che determina situazione compressiva dei segmenti basali"*

Diagnosi citologica di versamento pleurico: *"negativo per cellule neoplastiche"* (Ospedale San Marco - Grottaglie)

VTS (Videotoracosopia) ospedale S. Paolo - Bari: *"disseminazione micro nodulare foglietti pleurici con alcuni noduli riuniti a grappolo"*

Diagnosi Istologica di biopsia pleurica parietale (Istologia No. 11875/11876 del 24/11/2005 - Centro Biomedico Meridionale): *"Mesotelioma epitelioideo con aspetti solidi, papillari e ghiandolari"*

Immunoistochimica: CK (pool): +; calretinina: +; Vimentina: -; TTF-1: -.

TAC Addome: Giugno-Luglio 2007 (Istituto Humanitas di Milano): Diffusione al peritoneo con occlusione intestinale).

Revisione del CTU

Materiale non disponibile (verbale di acquisizione dei NAS di Bari)

La mancanza dei preparati istologici e dell'incluso in paraffina (blocchetto) non consente di esprimere un parere morfologico neppure parziale. L'immunoistochimica riportata nella diagnosi originale è incompleta (manca un marcatore positivo e uno negativo).

Caso non valutabile secondo le linee guida attualmente condivise.

CAUSA DI MORTE: scheda ISTAT del 20/12/2008:

Causa iniziale: K pleurico

Causa intermedia: metastasi peritoneali e ossee.

Causa terminale: arresto cardiocircolatorio.

Caso 03. ANCONA VITO (nato il 03/04/1946 - morto il 09/09/2005)

Esordio Clinico: Dispnea e dolore toracico destro da versamento pleurico (01/03/2005).

TAC Torace del 17/03/2005: *"discreto versamento pleurico destro con modesto coinvolgimento scissurale. Si apprezza anche irregolare ispessimento della pleura viscera-parietale basale destro in sede antero-basale cui si associa disomogeneità del tessuto adiposo pericardico. La piramide basale è atelectasica da compressione. Si rilevano alcune placche pleuriche a sinistra"*

Diagnosi citologica di versamento pleurico no. 05135-I-05 dell'08/04/2005: *"negativo per cellule neoplastiche"* (Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia)

TAC Torace no. Dell'11/04/2005 (Policlinico San Matteo Pavia): *"Versamento pleurico a destra ... entrambi i foglietti pleurici appaiono modicamente ispessiti, iperemici, come da probabile flogosi. Emitorace omolaterale modicamente retratto ..."*

VTS (Videotoracosopia) del 06/04/2005 (policlinico San Marco Pavia): *"cavo pleurico sufficientemente ampio percorso da numerose aderenze, alcune a ragnatela e alcune particolarmente vascolarizzate.... diaframma mobile con superficie liscia ... pleura parietale notevolmente ispessita, edematosa con ampie zone ricoperte da fibrina, alternate ad aree in cui la sierosa appare imbottita e probabilmente infiltrata. Si segnala presenza di placche ialine basali. Conclusione: quadro sospetto per mesotelioma fibroso o per pachipleurite".*

Diagnosi Istologica di biopsia pleurica parietale (istologia No. 05223-I-05 del 13/04/2005 - Ospedale Policlinico - Pavia): *"lambi di pleura parietale sede di intensa flogosi cronica, di depositi di emosiderina e stratificazioni fibriniche in riassorbimento-organizzazione. Si osserva estesa proliferazione disordinata di elementi mesoteliali di aspetto reattivo con deposizione di abbondante collagene extracellulare e proliferazione micro vascolare. I reperti orientano per processo flogistico reattivo in fase acuta. Non aspetti indicativi di neoplasia"*

Diagnosi istologica da pleurectomia destra (Istologia no. B05-3371 del 27/05/2005 - Ospedale Macedonio Melloni - Milano): *"Mesotelioma maligno desmoplastico"*

Esame istologico di Pleuropneumonectomia destra (no. B05-6401 del 19/09/2005 - Ospedale Macedonio Melloni - Milano): *flogosi cronica granulomatosa (esiti di talcaggio). Pachipleurite cronica sclerogena granulomatosa in esiti di pleurectomia per mesotelioma desmoplastico"*

Revisione del CTU

Sono stati consegnati 16 preparati istologici (vetrini) di cui 4 colorati con metodo immunostochimico e 12 blocchetti di paraffina siglati con il no. 3371/05 (ospedale Macedonio M. di Milano)

Istologia (biopsie pleuriche no. B 05-3371): Frammenti di pleura parietale diffusamente ispessita per marcata fibrosi caratterizzata da deposito di tessuto collagene denso, riccamente vascolarizzato, nel cui contesto sono presenti fibroblasti e rare cellule mesoteliali (CK 7 positive) intrappolate nel processo fibrotico. In alcuni campioni si osserva presenza di fibrina. Il processo di fibrosi si caratterizza inoltre per presenza di un bordo netto rispetto al tessuto adiposo della parete toracica. Tale aspetto non si osserva mai nel mesotelioma desmoplastico

Immunoistochimica: Eseguita solo CK7 per documentare distribuzione delle cellule meso-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

teliali

Diagnosi del CTU: Fibrosi pleurica diffusa (Pachipleurite).

Livello di certezza 4: Non mesotelioma

I preparati istologici esaminati e relativi ad ANCONA Vito, sono caratterizzati da un processo fibroso diffuso della pleura (pachipleurite), processo già diagnosticato presso il servizio di Anatomia Patologica dell'ospedale di Pavia di cui non si ha il materiale. Va sottolineato che un processo di fibrosi pleurica come quella osservata nel caso di Ancona Vito può essere confuso con un mesotelioma desmoplastico la cui diagnosi è molto difficile.

In questi casi in cui l'immunoistochimica è di scarso aiuto, l'esperienza del patologo gioca un ruolo importante.

Va sottolineato che nel caso presente mancano tutti i criteri diagnostici del mesotelioma desmoplastico: cellule fusate atipiche disposte in modo disorganizzato, necrosi, noduli di proliferazione sarcomatosa, infiltrazione del tessuto adiposo.

CAUSA DI MORTE: Emorragia post-operatoria

Caso 04. CARRIERI MARCELLO (nato il 28/10/1940 - morto il 19/11/2006)

Esordio Clinico: Versamento pleurico recidivante sinistro (23/03/2004)

TAC Torace del 17/08/2004 (ospedale Martoni): " ... retrazione emitorace sinistro con versamento pleurico ... modico ispessimento dei foglietti pleurici a livello della base. Nello sfondato costo-frenico... nodulazione calcifica.. ".

Diagnosi citologica di versamento pleurico no. 1342 del 01/04/2004 : "materiale sierologico comprendente numerose cellule mesoteliali attivate talora isolate, talora in aggregati similpapillari" (Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia)

Diagnosi Istologica di biopsia pleurica parietale (Istologia No. 445814 del 28/07/2004 - Ospedale Vito Fazzi - Lecce): "Forma iniziale e superficiale di mesotelioma epiteliomorfo con aspetti tubulo-papillari."

immunoistochimica: Calretinina: +; CEA e Desmina: -.

VAT (Videotoracosopia) dell'08/10/2004 (ospedale Bellaria - Bologna): "pleura parietale e viscerale di colore bianco e ispessite in toto."

Diagnosi Istologica di biopsia pleurica parietale (Istologia No. 12004-1010127 del 15/10/2004 - Ospedale Sant'Orsola Bologna): "tessuto pleurico e fibroso infiltrato da mesotelioma maligno epitelioido, moderatamente differenziato."

Immunoistochimica: CK5/6 +; calretinina: +

Diagnosi Istologica di pezzo operatorio (pleuropneumonectomia) (Istologia No. 1-05-1106 del 09/02/2005 Ospedale Maggiore - Bologna): "Mesotelioma maligno prevalentemente epitelioido infiltrante i tessuti molli della parete toracica e mediastinica".

immunoistochimica: CK5/6 +; calretinina: +; vimentina +, TTF-1: -, CEA: -, CD15: -

Revisione del CTU

Pervengono 13 vetrini e 6 blocchetti di paraffina siglati con il no. 05/1106 (ospedale Maggiore di Bologna) e 4 vetrini e 4 blocchetti di paraffina no. 445814 (ospedale "Vito Fazzi" - Lecce)

Istologia (biopsie pleuriche no. 445824 - ospedale Vito Fazzi - Lecce e campioni di pezzo operatorio no. 05/1106 ospedale Maggiore di Bologna): Pleura parietale con neoplasia a cellule epitelioidei, con aspetti di crescita di tipo solido e trabecolare. Morfologia coerente con mesotelioma

Immunoistochimica:

CK pool: positività diffusa;
Calretinina: positività nucleare e citoplasmatica nel 100% cellule;
CK5/6: positività citoplasmatica nel 100% delle cellule;
CEA monoclonale: negativo; CD15: negativo; TTF-1: Negativo.
Quadro immunoistochimico caratteristico per mesotelioma

Diagnosi del CTU: Mesotelioma maligno epitelioideo della pleura certo.
Livello di certezza 1.

CAUSA DI MORTE: cartella clinica ospedale SS Annunziata - Taranto del 19/11/2006:
MESOTELIOMA PLEURICO

Causa iniziale: Mesotelioma pleurico

Causa intermedia:.....

Causa terminale: carcinosi peritoneale/metastasi epatiche e ossee

Caso 05 CASAMASSIMA GIUSEPPE (nato il 13/07/1934 — morto il 22/04/2005)

Esordio Clinico: Dispnea ingravescente e dolore toracico sinistro (Ottobre 2004)

Rx Torace ottobre 2004 (H di Taranto): "Versamento pleurico occupante 2/3 del campo polmonare sinistro

Diagnosi citologica di versamento pleurico (ottobre 2004): "cellule papillari riferibili a carcinoma metastatico" (cartella clinica Ospedale SS Annunziata - Taranto)

VTS (Videotoracosopia) del 06/08/2004: "aspirazione di 2000 cc di versamento liquido sieroso-ematico. Pachipleurite parietale e viscerale diffusa. Lobo inferiore incarcerato e poco espansibile alla ventilazione...


Diagnosi Istologica di biopsia pleurica parietale (Istologia No. 12004-015276 del 13/09/2004 - Ospedale di Parma): "Frammenti laminari di pleura parietale sede di fibrosi e ispessimento ialino con focali aggergati nodulari di elementi atipici, epiteliomorfi, rotondegianti, talora in papille, infiltranti in profondità sino al tessuto adiposo".

Immunoistochimica: Pnacitocheratine: +; calretinina: +; HBME-1: +; CEA: -; BREEP4: -; p53: -; indice di proliferazione per Ki67: 30%.

Conclusioni diagnostiche: "mesotelioma maligno diffuso di tipo epitelioide; pachipleurite"

Revisione del CTU

Pervengono no. 11 vetrini e 2 blocchetti in paraffina siglati con il no. 04/15276



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Istologia (biopsie pleuriche no. 04/15276 ospedale di Parma): Frammenti di pleura parietale con neoplasia a cellule epitelioidi, con aspetti di crescita di tipo solido e papillare.

Immunoistochimica:

CK pool: positività diffusa;
Calretinina: positività nucleare e citoplasmatica nel 100% cellule;
CK5/6: positività citoplasmatica nel 100% delle cellule;
CEA monoclonale: negativo; BerEP4: Negativo.
Quadro immunoistochimico caratteristico per mesotelioma

Diagnosi del CTU: Mesotelioma maligno epitelioideo della pleura certo (livello di certezza 1).

CAUSA DI MORTE: MESOTELIOMA PLEURICO

Scheda Necroscopica/diagnosi dimissione del 22/04/2005

Causa iniziale: Mesotelioma pleurico

Causa intermedia: stato di shock

Causa terminale: arresto cardiocircolatorio.

Caso 06 CITO SANTE (nato il 02/10/1935 - morto il 01/06/2006)

Esordio Clinico: Dispnea da versamento pleurico destro (Maggio 2005)

TAC Torace del 16/05/2005: "... versamento pleurico con associata imbibizione pleurica e atelectasia basale posteriore da compressione. Piccola formazione sub pleurica parasternale destra" (AUSL Taranto 1)

Toracotomia del 27/05/2005 (Ospedale San Paolo Bari): "si aspirano 500 ml di liquido giallo ambra opalescente. Pleura parietale ipessita e irregolare. Disseminazioni macronodulari della pleura viscerale.."

Diagnosi istologica di biopsia pleurica parietale (Istologia No. 6215/6219 del 08/06/2005 - Centro Biomedico Meridionale): "Mesotelioma maligno epiteliale pleuropolmonare plurinodulare."

immunoistochimica: CKpool: +; calretinina: +; Vimentina: +; CEA: -; TTF-1: -

Intervento chirurgico di Pleuropneumectomia (PPE) il 18/11/2005 presso ospedale di Chieti

Diagnosi istologica su pezzo operatorio (istologia no. B-2005-10650 del 30/11/2005 - ospedale Chieti): "mesotelioma maligno tipo epiteliale"

Immunoistochimica: CK 7: +; calretinina: +; CK5: +; TTF-1: -

Revisione del CTU

Pervengono no. 17 vetrini e 23 blocchetti in paraffina siglati con il no. 10650/2005 (Ospedale Chieti)

Istologia (campioni di pleura da pezzo operatorio no. 10650): Pleura parietale con neoplasia a cellule epitelioidi, con aspetti di crescita di tipo solido e trabecolare.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Immunoistochimica:

Calretinina: positività nucleare e citoplasmatica nel 100% cellule;
CK5/6: positività citoplasmatica nel 100% delle cellule;
CEA monoclonale: negativo; BerEP4: Negativo; TTF- 1: negativo.
Quadro immunoistochimico caratteristico per mesotelioma

Diagnosi del CTU: Mesotelioma maligno epitelioideo della pleura certo (livello di certezza 1).

CAUSA DI MORTE: MESOTELIOMA PLEURICO

Scheda Necroscopica Osp. Chieti del 01/06/2006:

Causa iniziale: Mesotelioma pleurico

Causa intermedia: Fistola tardiva bronco-pleurica post-PPE

Causa terminale: rottura di cuore. Adinamia acuta di cuore

Caso 07. DE CARLO PAOLO (nato il 11/10/1940 - morto il 28/08/2009)

Esordio Clinico: calo ponderale e dimagrimento. Presenza di massa endoaddominale
TAC addome del 02/07/2009: *"formazione espansiva a elevato disomogeneo contrast-enhancement ... la lesione contrae rapporti di contiguità con il lobo sinistro del fegato, la regione peilorica, colon trasverso, alcune anse del tenue e con la parete anteriore dell'addome disomogeneità del mesentere. I reperti orientano per "omental cake"*

Laparoscopia del 22/07/2009: *"carcinosi peritoneale diffusa con "omental cake" da verosimile mesotelioma peritoneale. Sono interessati tutti i mesi, le pareti delle anse intestinali e il peritoneo parietale. Noduli sulla glissoniana epatica"*

Diagnosi citologica di versamento ascitico no. C/09/15328 del 29/07/2009 - Ospedale Maggiore di Bologna: *"tappeto di cellule neoplastiche in aggregati solidi e ghiandolari compatibili con mesotelioma "*.

Diagnosi Istologica di biopsia peritoneale (Istologia No. 09/12971 del 31/07/2009 - Ospedale Maggiore - Bologna): *"Mesotelioma epitelioide infiltrante i tessuti fibroadiposi peritoneali."*

Immunoistochimica: *calretinina: Intensamente positiva; caldesmone: localmente positivo; reazioni negative per CDX2; CD15; CEA e CK5/6.*

Revisione del CTU

Pervengono no. 10 vetrini e 2 blocchetti in paraffina siglati con il no. 09-12971 (Ospedale Maggiore Bologna)

Istologia (biopsie peritoneo no. 09-12971 - Ospedale Maggiore di Bologna): Frammenti di tessuto fibroadiposo peritoneale infiltrato da neoplasia a cellule epitelioidei, con aspetti di crescita di tipo solido e papillare.

Immunoistochimica:

Calretinina: positività nucleare e citoplasmatica nel 100% cellule;
CK5/6: positività citoplasmatica nel 100% delle cellule;
CEA monoclonale: negativo; BerEP4: negativo; CD 15: negativo
Quadro immunoistochimico caratteristico per mesotelioma



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Diagnosi del CTU: Mesotelioma maligno epitelioido del peritoneo certo (livello di certezza 1).

CAUSA DI MORTE: MESOTELIOMA PERITONEALE

Scheda necroscopica del 20/08/2009:

Causa iniziale: Mesotelioma peritoneale

Causa intermedia: cachessia neoplastica

Causa terminale: arresto cardiocircolatorio.

Caso 08. DE MARCO DALMASSO (nato il 07/03/1935 - morto il 01/01/2010)

Esordio Clinico: Dispnea da versamento pleurico recidivante sinistro (ricovero presso Ospedale San Paolo Bari il 17/03/2009)

TAC Torace: Non disponibile nella documentazione clinica.

VTS (Videotoracosopia) del marzo 2009: "si aspirano 1700 cc di liquido giallo. Polmone incarcerato da pleura viscerale e parietale ispessita con macchie bianche. Placche scleroialine."

Diagnosi citologica di versamento. (esame citologico no. 2233 del 24/03/2009); negativo per cellule neoplastiche (Centro Biomedico Meridionale)

Diagnosi istologica di biopsia pleurica parietale (Istologia No. 2162/2163 del 01/04/2009 - Centro Biomedico Meridionale): "Mesotelioma tubulo-papillare"

Immunoistochimica: CK7: +; calretinina: +; WT-1: +(debole); CK20: -; TTF-1: -

Revisione del CTU

Pervengono no. 17 vetrini e 3 blocchetti in paraffina siglati con il no. 2162/2163 (Centro Biomedico Meridionale)

Istologia (biopsie pleuriche no. 2162/2163): Frammenti di pleura parietale con neoplasia a cellule epitelioidi, con aspetti di crescita di tipo tubulo-papillare.

Immunoistochimica:

CK pool: diffusa positività;

Calretinina: positività nucleare e citoplasmatica nel 100% cellule;

CK5/6: positività citoplasmatica nel 70% delle cellule;

CEA monoclonale: negativo; BerEP4: Negativo; TTF-1: negativo.

Quadro immunoistochimico caratteristico per mesotelioma

Diagnosi del CTU: Mesotelioma maligno epitelioido della pleura certo (livello di certezza 1).

CAUSA DI MORTE: MESOTELIOMA PLEURICO

Scheda Necroscopica del 01/01/2010:

Causa iniziale: Mesotelioma pleurico

Causa intermedia: -----

Causa terminale: arresto cardiaco

Caso 09. LANZO ANTONIO (nato il 01/12/1938 morto il 12/01/2009)

Esordio Clinico: Versamento pleurico destro (settembre 2008).

Radiografia torace del 12/09/2008: "Versamento pleurico" (Casa di Cura S. Rita - Taranto)

TAC Torace del 01/10/2008: "versamento pleurico destroispessimenti nodulari pleura parietale ..." (Ospedale "Vito Fazzi" - Lecce)

TAC Torace no. dell'08/10/2008: "esteso ed evidente ispessimento nodulare pleura parietale destra più evidente in sede basale con estensione caudale fino ad interessare lo sfondato pleurico posteriore. Uno dei noduli è posto a stretto contatto con la parete toracica anteriore con infiltrazione della stessa ... versamento pleurico. ... verosimile mesotelioma multifocale della parete toracica destra infiltrante la parete toracica anteriore".

VTS (Videotoracosopia) del 10/10/2008: "Diffuse micronodulazioni pleura parietale, viscerale, diaframmatica e pericardica. Voluminosa neoformazione della parete antero-superiore"

Diagnosi Istologica di biopsia pleurica parietale (Istologia No. 507249 del 14/11/2008 - Ospedale "Vito Fazzi" - Lecce): "Mesotelioma maligno prevalentemente epitelioideo"

immunoistochimica: Calretinina: +; GK5/6: +; Claudina: -; TTF-1: -.

Revisione del CTU

Pervengono no. 3 vetrini e 2 blocchetti in paraffina siglati con il no. 507249 (Ospedale "Vito Fazzi" - Lecce)

Istologia (biopsie pleuriche no. 507249 - ospedale "Vito Fazzi" - Lecce): Frammenti di pleura parietale con neoplasia a cellule epitelioidei, con aspetti di crescita di tipo solido.

immunoistochimica:

CK pool: positività diffusa;

Calretinina: positività nucleare e citoplasmatica nel 70% cellule;

CK5/6: positività citoplasmatica nel 70% delle cellule;

CEA monoclonale: negativo; BerEP4: Negativo.

Quadro immunoistochimico caratteristico per mesotelioma

Diagnosi del CTU: Mesotelioma maligno epitelioideo della pleura certo (livello di certezza 1).

CAUSA DI MORTE: MESOTELIOMA PLEURICO

Scheda Necroscopica del 12/01/2009

Causa iniziale: Mesotelioma pleurico

Causa intermedia: insufficienza respiratoria

Causa terminale: cachessia neoplastica.

Caso 10. MARIANO VITTORIO (nato il 26/09/1941 - morto il 09/06/2004)

Esordio Clinico: Dolore toracico e dispnea da versamento pleurico sinistro (Marzo 2003).

TAC Torace nel Novembre 2003: "Ispessimento pleurico apico —parietale - basale e addensamento parenchimale lobo inferiore .

VTS (Videotoracosopia) del 10/11/2003: "Cotenna pleurica, lardacea che infiltra il piano dei muscoli intercostali."

Diagnosi Istologica di biopsia pleurica parietale (Istologia No. 437414 del 20/11/2003 - Ospedale "Vito Fazzi" - Lecce): "Pleura parietale sede di infiltrazione da neoplasia epitelio-morfa."

immunoistochimica: Calretinina: +; EMA: +; CEA: -.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Esame istologico (seconda opinione presso Università di Torino) no. 2003/IS/6203 del 24/11/2003: "Mesotelioma misto epiteliomorfo-sarcomatoso della pleura".

Immunoistochimica: CEA: -; Calretinina: +

Revisione del CTU

Pervengono no. 5 vetrini e 5 blocchetti in paraffina siglati con il no. 437414 (Ospedale "Vito Fazzi" - Lecce) e no. 5 vetrini inviati in consulenza, siglati con il no. 2003-IS-6203 (Ospedale Molinette - Torino).

Istologia (biopsie pleuriche no. 437414): Frammenti di pleura parietale con neoplasia a cellule epitelioidi, con aspetti di crescita di tipo solido.

Immunoistochimica:

CK pool: positività diffusa;

Calretinina: positività nucleare e citoplasmatica nel 100% cellule;

CK5/6: positività citoplasmatica in circa il 20% delle cellule;

CEA monoclonale: negativo; BerEP4: Negativo.

Quadro immunoistochimico caratteristico per mesotelioma

Diagnosi del CTU: Mesotelioma maligno epitelioideo della pleura certo (livello di certezza 1).

CAUSA DI MORTE: MESOTELIOMA PLEURICO

Scheda Necroscopica del 09/06/2004:

Causa iniziale: Mesotelioma pleurico

Causa intermedia: metastasi

Causa terminale: arresto cardiocircolatorio.

Caso 11. PALAZZO GAETANO (nato il 05/01/1942 - morto il 28/04/2004)

Esordio Clinico: Febbre e dispnea con versamento pleurico destro (Maggio 2003)

TAC Torace: "... ispessimento pleurico.."

Diagnosi citologica di versamento pleurico (01/03/2008): "tappeto di neutrofili, linfociti, istiociti e rare cellule mesoteliali attivate. Non sicure cellule neoplastiche" (Ospedale di Taranto)

Diagnosi Istologica di biopsia pleurica (Istologia No. 7386 del 10/09/2003 - Ospedale SS Annunziata - Taranto): "Mesotelioma epitelioideo. La neoplasia infiltra i fascetti muscolari"

Immunoistochimica: calretinina: +; Antimesotalio: +; TTF-1: -.

Revisione del CTU

Pervengono no. 10 vetrini di cui 3 citologici siglati con il no. 3548/03, 3 citologici siglati con il no. 3186/03 e 4 vetrini istologici no. 03/7386 (Ospedale SS Annunziata - Taranto)

Esame citologico (no. 3548/03 e 3186/03 - ospedale SS Annunziata - Taranto): preparati citologici con presenza di cellule a morfologia mesoteliale, talora atipiche. Quadro non diagnostico di mesotelioma.

Istologia (biopsia pleurica no. 03/7386 Ospedale SS Annunziata - Taranto): Frammento di pleura parietale con neoplasia a cellule epitelioidi, con aspetti di crescita di tipo papillare.

immunoistochimica: Calretinina: positività nucleare e citoplasmatica nel 100% cellule
Antimesotelio: Non valutabile

P63: negativo.

Quadro immunoistochimico incompleto: manca un marcatore positivo e due marcatori negativi

Diagnosi del CTU: Mesotelioma maligno epitelioideo della pleura probabile (livello di certezza 2).

Commento: La mancanza dell'incluso in paraffina (bocchetto) non consente di completare il pannello diagnostico per mesotelioma. La morfologia è compatibile con mesotelioma papillare, dato questo supportato dalla positività della calretinina, insufficiente tuttavia, secondo le linee guida IMIG 2013, per confermare con grado di certezza assoluta la diagnosi di mesotelioma.

CAUSA DI MORTE: MESOTELIOMA PLEURICO PROBABILE

Scheda Necroscopica del 28/04/2004:

Causa iniziale: Mesotelioma Pleurico

Causa intermedia: -----

Causa terminale: Insufficienza renale acuta.

Caso 12. PISANI ARCANGELO (nato il 16/08/1942 morto l'08/09/2008)

Esordio Clinico: Tosse secca (Luglio 2007)

Radiografia Torace: "Massivo versamento pleurico"

TAC Torace del 20/07/2007 (ospedale di Lecce): "...ispessimento pleurico sinistro..."

Toracotomia del 20/07/2007 (ospedale di Lecce): "presenza di macronodulazioni a carico della pleura parietale costale, diaframmatica e mediastinica; piccole nodulazioni della pleura viscerale. Pleurectomia parziale.."

Diagnosi Istologica di pleura parietale (Istologia No. 494124 del 30/07/2007 - Ospedale "Vito Fazzi" - Lecce): "sezioni pleuriche con infiltrazione massiva di neoplasia maligna epiteliomorfa con multipli aspetti di differenziazione ghiandolare, deciduoidoide e squamosa"

Immunoistochimica: Calretinina: +; CEA e TTF-1: -.

Conclusioni diagnostiche: "Reperto morfologico e immunoistochimico compatibili con diagnosi di mesotelioma".

Revisione del CTU

Pervengono no. 7 vetrini e 7 blocchetti in paraffina siglati con il no. 494124 (Ospedale "Vito Fazzi" - Lecce)

Istologia (biopsie pleuriche no. 494124 - Ospedale "Vito Fazzi" - Lecce): Frammenti di pleura parietale con neoplasia a cellule epitelioidei, con aspetti di crescita di tipo tubulare e solido.

Immunoistochimica:

CK pool: positività diffusa;

Calretinina: positività nucleare e citoplasmatica nel 90% cellule;



Consigliere estensore
Dott. Margherita Grippo

CK5/6: positività citoplasmatica nel 100% delle cellule;
CEA monoclonale: negativo; BerEP4: Negativo.
Quadro immunohistochimico caratteristico per mesotelioma

Diagnosi del CTU: Mesotelioma maligno epitelioideo della pleura certo (livello di certezza 1).

CAUSA DI MORTE: MESOTELIOMA PLEURICO

Scheda Necroscopica del 08/09/2008:

Causa iniziale: Mesotelioma Pleurico

Causa intermedia: metastasi polmonari

Causa terminale: insufficienza respiratoria

Caso 13. RUSSO ANGELO (nato il 14/09/1945 - morto il 17/01/2007)

Esordio Clinico: Dispnea con versamento pleurico destro (Giugno 2006)

TAC Torace del 16/06/2006: "abbondante versamento pleurico ispessimento pleurico parietale che assume aspetto nodulare stenosi del bronco lobare inferiore destro..."

Toracosopia del 29/06/2006 (ospedale "Vito Fazzi" -Lecce: "aderenze pleuro-polmonari plurisaccate ... pleura parietale ispessita con diffuse nodulazioni ... pleura viscerale ispessita.."

Diagnosi Istologica di biopsia pleurica parietale (Istologia No. non noto del 04/07/2006 - Ospedale Vito Fazzi - Lecce): "Quadro morfologico e immunohistochimico indicativi di mesotelioma a cellule chiare."

Immunohistochimica: CEA: -; TTF1: -; Vimentina: +; Calretinina: +.

Revisione del CTU

Pervengono no. 3 vetrini e 3 blocchetti in paraffina siglati con il no. 476377 (Ospedale "Vito Fazzi" - Lecce)

Istologia (biopsie pleuriche no. 476377 - Ospedale "Vito Fazzi"- Lecce): Frammenti di pleura parietale con neoplasia a cellule epitelioidei a citoplasma chiaro.

immunohistochimica:

CK pool: positività diffusa;

Calretinina: positività nucleare e citoplasmatica nel 90% cellule;

CK5/6: positività citoplasmatica nel 90% delle cellule;

CEA monoclonale: negativo; BerEP4: Negativo; RCC: Negativo

Quadro immunohistochimico caratteristico per mesotelioma

Diagnosi del CTU: Mesotelioma maligno epitelioideo a cellule chiare della pleura certo (livello di certezza 1).

CAUSA DI MORTE: MESOTELIOMA PLEURICO

Scheda Necroscopica del 17/01/2007:

Causa iniziale: Tumore polmonare

Causa intermedia.....

Causa terminale: arresto cardiocircolatorio.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Caso 14. CAVALCHINI GIOVANNI (nato il 30/04/1942 - morto il 25/05/2002)

Esordio Clinico: Non noto

Diagnosi Istologica di decorticazione pleurica (Istologia No. 059712560 del 15/10/1997 - Ospedale S. Raffaele - Milano): *"mesotelioma maligno di tipo epitelioido della pleura"*

Immunoistochimica: Non disponibile

TAC Torace del 18/04/2002: *"... marcato ispessimento solido irregolare pleuro-parenchimale lungo la pleura mediastinica a destra con estensione a ridosso dei pilastro posteriore dell'emidiaframma. Tessuto solido coinvolgente il mediastino ... tessuto solido infiltrante il parenchima polmonare. Infiltrata la arteria polmonare..."*

Revisione del CTU

Pervengono no. 6 vetrini e 6 blocchetti in paraffina siglati con il no. 059712560 (Ospedale San Raffaele - Milano)

Istologia (biopsie pleuriche no. 059712560): Frammenti di pleura parietale infiltrata da neoplasia a cellule epitelioidi, con aspetti di crescita di tipo solido e papillare.

Immunoistochimica:

Calretinina: positività nucleare e citoplasmatica nel 100% cellule;

CK5/6: positività citoplasmatica nel 100% delle cellule;

CEA monoclonale: negativo; BerEP4: Negativo.

Quadro immunoistochimico caratteristico per mesotelioma

Diagnosi del CTU: Mesotelioma maligno epitelioido della pleura certo (livello di certezza 1).

CAUSA DI MORTE: MESOTELIOMA PLEURICO

Cartella clinica:

Causa iniziale: Mesotelioma pleurico

Causa intermedia: Insufficienza cardiorespiratoria **Causa terminale:** stato settico.

Caso 15 CHIRICO ANGELO (nato il 22/04/1929 - morto il 16/06/2000)

Esordio Clinico: dispnea da sforzo e tosse (Novembre 1998)

Radiografia Torace dell'11/11/1998: *"opacità livellata in regione basale destra ... versamento pleurico"*

TAC Torace del 04/12/1998: *"pneumotorace destro con ispessimento pleurico diffuso mammellonato. Atelectasico il polmone..."*

Esame citologico del versamento (04/12/1998): negativo per cellule neoplastiche

VTS (Videotoracosopia) del 05/02/1999 (Policlinico di Bari): *"diffusa granulazione della pleura parietale..."*

Diagnosi Istologica di pleurectomia (Istologia No. 4327 del 30/04/1999 - Ospedale di Padova): *"Mesotelioma maligno bifasico"*

immunoistochimica: CAM 5.2: +; Citocheratine: +; Vimentina: +; Calretinina: +.

Revisione del CTU

Pervengono no. 8 vetrini e 3 blocchetti in paraffina siglati con il no. 4327 (Ospedale di Padova)

istologia (biopsie pleuriche no. 99/4327 - Ospedale di Padova): Frammenti di pleura parietale con neoplasia a cellule epitelioidi, con aspetti di crescita di tipo solido.

immunoistochimica:

CK (Cam 5.2): positività diffusa;



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Calretinina: positività nucleare e citoplasmatica nel 100% cellule;
CK5/6: positività citoplasmatica nel 100% delle cellule;
CEA monoclonale: negativo; BerEP4: Negativo.
Quadro immunocistochimico caratteristico per mesotelioma

Diagnosi del CTU: Mesotelioma maligno epitelioideo della pleura certo
(livello di certezza 1).

CAUSA DI MORTE: MESOTELIOMA PLEURICO

Caso 16. IMPERATORE NUNZIO (nato il 05/03/1934 - morto il 09/03/2000)

Esordio Clinico: Versamento pleurico recidivante (Dicembre 1997)

VTS (Videotoracosopia) del 07/01/1998 Policlinico di Bari: *"Diffusa granulia pleurica e parenchimale"*

Diagnosi Istologica di biopsia pleura parietale (Istologia No. 3429641/67 del 28/01/1998):
"mesotelioma maligno epiteliomorfo scarsamente differenziato"

immunocistochimica: CKpool: +++; Vimentina: ++; Antigene antimesotelio: +++; Calretinina: ++

Diagnosi istologica di Pezzo operatorio da PPE (Istologia No. 371540/371573 del 25/09/1998): *descrizione macroscopica: polmone incarcerato da cotenna fibrosa, di colore bianco, aspetto lardaceo che si solleva in noduli*

Istologia: *"mesotelioma maligno diffuso epiteliale della pleura viscerale, parietale e diaframmatica con prevalenti aspetti tubulo-papillari, infiltrante il parenchima polmonare. Metastasi polmonari"*

immunocistochimica: CK pool: +++; Vimentina: ++; Antigene antimesotelio: +++; Calretinina: ++

Revisione del CTU

Pervengono no. 4 vetrini e 4 blocchetti in paraffina siglati con il no. 342964-5-6-7 (Policlinico - Bari)

Istologia (biopsie pleuriche no. 342964/967 Policlinico Bari): Frammenti di pleura parietale con neoplasia a cellule epitelioidei, con aspetti di crescita di tipo tubulo-papillare.

Immunocistochimica:

CK pool: positività diffusa;
Calretinina: positività nucleare e citoplasmatica nel 90% cellule;
CK5/6: positività citoplasmatica nel 90% delle cellule;
CEA monoclonale: negativo; BerEP4: Negativo.
Quadro immunocistochimico caratteristico per mesotelioma

Diagnosi del CTU: Mesotelioma maligno epitelioideo della pleura certo
(livello di certezza 1).

CAUSA DI MORTE: MESOTELIOMA PLEURICO

Caso 17. SIMONELLI DOMENICO (nato il 23/01/1935 - morto l'11/06/2003)

Esordio Clinico: versamento pleurico (Giugno 2002)

Radiografia Torace del 15/06/2002: "...voluminosa formazione espansiva del diametro di oltre 15 cm, al campo medio-superiore di sinistra..."

TAC Torace del 20/07/2007: "... ispessimento pleurico sinistro..."

Lobectomia superiore sinistra e toracectomia sottoscapolare della seconda e terza costa (05/07/2002)

Macroscopia pezzo operatorio (es. No. 02-IST-10897 del 03/08/02): "... massa neoplastica dell'asse maggiore di cm 13 in buona parte delimitata da parenchima polmonare subatelectasico, per uno spessore variabile da 2 a 3 cm e in parte tenacemente adesa a pleura sinfisata con aspetto talora cotenoso dello spessore di circa 0,5 cm; la neoplasia al taglio appare di aspetto prevalente carnoso con alternanza di aree solide e aree cistiche verosimilmente per fenomeni di colliquazione necrotico-emorragica..."

Diagnosi Istologica (istologia No. 02-IST-10897 del 03/08/02 - Ospedale "Borgo Trento" - Verona): "... la neoplasia presenta i caratteri fenotipici ed immunofenotipici di tumore mesenchimale mixoide. La presenza di elementi mesoteliali proliferanti atipici in aggregati tubulari e solidi, induce fortemente a prendere in considerazione l'ipotesi che la neoplasia in esame è rappresentata da una inusuale variante mixoide da mesotelioma sarcomatoso"

Immunoistochimica: Non riportata nel referto presente nella documentazione clinica (Manca referto della immunoistochimica).

Revisione del CTU

Pervengono no. 77 vetrini e 40 blocchetti in paraffina siglati con il no. 02-IST-10897 (Ospedale Civile Maggiore "Borgo Trento" - Verona)

Istologia (campioni di pleura da pezzo operatorio no. 02-IST-10897): Neoplasia bifasica con componente prevalente di tipo sarcomatoso composta da cellule fusate disposte in modo irregolare e immerse in una matrice mixoide e con aree di necrosi. Alla periferia della neoplasia sarcomatosa, la pleura parietale mostra aree di proliferazione epiteliomorfa con presenza di strutture ghiandolari con caratteri di malignità.

immunoistochimica:

Componente sarcomatosa: vimentina: + diffusa; citocheratine; calretinina; podoplanina; CK5/6; CEA; BerEP4, marcatori muscolari e neuronali negativi; marcatori sarcomatosi negativi; CD34 e STAT 6 (tumore solitario maligno della pleura): negativi.

Componente epiteliale: CK: + diffuse


Calretinina: positività nucleare e citoplasmatica nel 100% cellule;

CK5/6: positività citoplasmatica nel 100% delle cellule;

CEA monoclonale: negativo; BerEP4: Negativo

Diagnosi del CTU: mesotelioma bifasico (misto) a prevalente componente sarcomatosa

(livello di certezza I)



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

CAUSA DI MORTE: MESOTELIOMA PLEURICO BIFASICO

Scheda ISTAT del 11/06/2003:

Causa iniziale: Mesotelioma Pleurico

Causa intermedia: -----

Causa terminale: arresto cardiocircolatorio

Caso 18. TALLILI ANTONIO (nato il 09/11/1947 — morto il 16/06/2002)

Esordio Clinico: Dispnea e tosse con versamento pleurico destro (Febbraio 2001)

Radiografia Torace del 14/02/2001 (Casa di Cura S. Rita - Taranto): "Versamento pleurico destro"

VTS (Videotoracosopia) Ospedale di Padova del 17/04/2001: "Versamento di circa 1200 cc di liquido citrino. Pleura parietale, viscerale e mediastinica ispessite con carattere granuloso"

Esame citologico di versamento (ospedale di Padova) no. C-02639-01 del 19/04/2001: "cellule tumorali maligna. Non si può escludere origine primitiva"

Diagnosi Istologica di biopsia pleurica (Istologia No. 4331 del 02/05/2001 - Ospedale di Padova): "Mesotelioma maligno"

Immunoistochimica: PAS: +/-; CAM5.2: +; Vimentina: +/-; Calretinina: +/-; EMA: +; CEA: -.

Revisione del CTU

Pervengono no. 9 vetrini e 1 blocchetti in paraffina siglati con il no. 4331 e 2 vetrini e 1 blocchetto siglati con il no. 4299 (Ospedale - Padova)

Istologia (biopsie pleuriche no. 01/4331 — Ospedale di Padova): Pleura parietale con neoplasia a cellule epitelioidei, con aspetti di crescita di tipo

immunoistochimica:

CK pool: positività diffusa;

Calretinina: positività nucleare e citoplasmatica nel 50% cellule;

CK5/6: Negativa; Podoplanina (D2-40): positività di membrana nel 20% delle cellule;

CEA monoclonale: negativo; BerEP4: Negativo.

Quadro immunoistochimico caratteristico per mesotelioma

Diagnosi del CTU: Mesotelioma maligno epitelioideo della pleura certo (livello di certezza 1).

CAUSA DI MORTE: scheda Necroscopica del 16/06/2002: **MESOTELIOMA PLEURICO**

Causa iniziale: Mesotelioma

Causa intermedia: metastasi cerebrali

Causa terminale: ipertensione endocranica

In conclusione il perito ha ritenuto certa la diagnosi di mesotelioma per quattordici delle diciotto vittime con riferimento alle quali è intervenuta in primo grado la condanna per omicidio colposo, e precisamente per **Carrieri Marcello, Casamassima Giuseppe, Cavalchini Giovanni, Chirico Angelo, Cito Sante, De Carlo Paolo, De Marco Dalmasso, Imperatore Nunzio, Lanzo Antonio, Mariano Vittorio, Pisani**



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Arcangelo, Russo Angelo, Simonelli Domenico e Tallilli Antonio.

1.b.1. Assoluzioni dall'omicidio colposo di Adamo Cosimo, Ancona Vito, Anastasia Antonio e Palazzo Gaetano

Il perito, dott. Murer, ha considerato come probabile la diagnosi di mesotelioma pleurico per **Palazzo Gaetano**, ha indicato come non valutabile il caso di **Anastasia Antonio** ed infine ha escluso la diagnosi di mesotelioma per **Adamo Cosimo e Ancona Vito**.

La metodologia seguita dal perito, approvata anche dai consulenti tecnici della difesa e conforme alle linee guida elaborate dalla comunità scientifica e fissate nei Quaderni della Salute editi a cura del Ministero della Salute (il n.15 nel maggio - giugno del 2012), per la diagnosi del mesotelioma, porta a ritenere pienamente condivisibili le conclusioni esposte dal perito nella relazione scritta e in sede di esame in ordine alla diagnosi di mesotelioma relativa a tutte le diciotto vittime, ed in particolare, per ciò che rileva in questa parte della trattazione, per le vittime Palazzo Gaetano, Anastasia Antonio, Adamo Cosimo e Ancona Vito.

Conseguentemente (considerato che occorre aver riguardo solo al mesotelioma in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello e per il divieto della *reformatio in peius*, in quanto il giudice di primo grado ha condannato per omicidio colposo unicamente per le morti dei lavoratori, causate dal mesotelioma), poiché la morte di Adamo Cosimo e Ancona Vito non è stata causata dal mesotelioma, si impone in relazione **all'omicidio colposo di Adamo Cosimo e Ancona Vito l'assoluzione di tutti gli imputati cui risulta addebitato detto reato.**

E precisamente vanno assolti con la formula perché il fatto non sussiste gli imputati SALVATORE, CAPOGROSSO, SPALLANZANI, NOCE, ANGELINI, CASARO, CHINDEMI, FOSSA, GAMBARDELLA, GILLERIO, LUPO, MORICONI, MUNI, RONCAN, SAVOIA e SIMEONI.

Tale assoluzione comporta la eliminazione delle statuizioni civili relative a tale capo e cioè tutte le condanne generiche al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore delle parti civili la FIOM - CGIL, la UIL Regionale e la UIL Ta-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

ranto, nonché l'Associazione Italiana Esposti Amianto, la Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Lavoro e Inail, le condanne alla rifusione delle spese processuali in favore delle stesse parti civili e le condanne al pagamento delle provvisionali in favore dell'Inail nella misura rispettivamente di € 255.104,30 (per Adamo Cosimo) e di € 334.797,28 (per Ancona Vito).

Negli stessi termini, sia pure ai sensi del capoverso dell'art.530 c.p., si rende inevitabile l'assoluzione, per l'omicidio colposo di Anastasia Antonio, di tutti gli imputati condannati per il relativo addebito, in quanto, per via della non valutabilità del caso (evidenziata dal perito dott. Murer), è rimasta incerta la diagnosi di mesotelioma e dunque incerta la sussistenza del nesso di causalità con riferimento al tale punto.

Tale incertezza nella diagnosi non risulta superata, al di là di ogni ragionevole dubbio, dalle conclusioni peritali del prof. Magnani.

Ed infatti nella scheda relativa all'Anastasia, il prof. Magnani, con riferimento ai risultati delle indagini immunoistochimiche parla di marcatori (che, si badi, definisce non già univoci, ma semplicemente) "coerenti" con la diagnosi di mesotelioma e poi, nella parte in cui si sofferma sull'"insieme delle valutazioni", non esclude, quale "possibile alternativa", che l'Anastasia abbia contratto un "tumore polmonare non a piccole cellule".

In relazione alla diagnosi di mesotelioma, tenuto conto che nel procedimento penale in oggetto (per quanto sopra detto sull'effetto devolutivo dell'appello e sul divieto della *reformatio in peius*) assume rilevanza penale solo, in via esclusiva, tale diagnosi, non vi è certezza che la morte dell'Anastasia sia stata causata da mesotelioma e dunque devono essere assolti, con la formula perché il fatto non sussiste, tutti gli imputati condannati in primo grado per l'omicidio colposo dell'Anastasia e cioè SPALLANZANI, NOCE, ANGELINI, CASSARO, CHINDEMI, FOSSA, GAMBARDELLA, GILLERIO, LUPO, MORICONI, MUNI, RONCAN, SAVOIA e SIMEONI.

Tale assoluzione comporta la eliminazione delle statuizioni civili relative a tale capo e cioè tutte le condanne generiche al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore delle parti civili ANASTASIA Anna Paola e PELUSO



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Carmela, nonché ANASTASIA Francesca, ANASTASIA Maddalena e ANASTASIA
Ciro (coma da ordinanza di correzione del 15.4.2016), quali eredi di ANASTASIA
Antonio, nonché delle parti civili la FIOM – CGIL, la UIL Regionale e la UIL Taran-
to, nonché l'Associazione Italiana Esposti Amianto, la Associazione Nazionale Muti-
lati Invalidi Lavoro e Inail, le condanne alla rifusione delle spese processuali in favore
delle stesse parti civili e la condanne al pagamento delle provvisionali in favore
dell'Inail nella misura di € 301.632,61.

Infine, anche per l'**omicidio colposo di Palazzo Gaetano**, si impone lo stesso
esito assolutorio ai sensi del capoverso dell'art.530 c.p.p. dal momento che la diagnosi
di mesotelioma è risultata solo probabile e tale probabilità, in quanto agganciata alla
valutazione del caso concreto e dunque relativa ad un accertamento specifico che ha
riguardato il singolo caso, non è diversamente superabile e costituisce un *vulnus*
nell'accertamento del nesso causale, destinato a rendere incerta la sussistenza dei pre-
supposti per una affermazione della penale responsabilità degli imputati cui risulta
addebitato l'omicidio di tale vittima.

Pertanto, con la formula perché il fatto non sussiste devono essere assolti tutti
gli imputati condannati in primo grado per l'omicidio colposo del Palazzo e cioè
SPALLANZANI, NOCE, ANGELINI, CASSARO, CHINDEMI, FOSSA, GAM-
BARDELLA, GILLERIO, LUPO, MORICONI, MUNI, RONCAN, SAVOIA e SI-
MEONI.

Anche tale assoluzione comporta la eliminazione delle statuizioni civili relative
a tale capo e cioè tutte le condanne generiche al risarcimento del danno da liquidarsi in
separata sede in favore delle parti civili la FIOM – CGIL, la UIL Regionale e la UIL
Taranto, nonché l'Associazione Italiana Esposti Amianto, la Associazione Nazionale
Mutilati Invalidi Lavoro e Inail, le condanne alla rifusione delle spese processuali in
favore delle stesse parti civili e la condanna al pagamento delle provvisionali in favore
dell'Inail nella misura di € 311.470,11.

1.c. Il rapporto di causalità tra la morte di ciascuna vittima deceduta per



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

mesotelioma e la esposizione nell'ambiente lavorativo ILVA

Il secondo segmento con riferimento al quale va accertato il nesso di causalità materiale riguarda la verifica del nesso etiologico tra l'insorgenza del mesotelioma, (causa di morte per le vittime, per quali, all'esito della espletata perizia, si è raggiunta la certezza della diagnosi di mesotelioma (e cioè Carrieri Marcello, Casamassima Giuseppe, Cito Sante, De Carlo Paolo, De Marco Dalmasso, Lanzo Antonio, Mariano Vittorio, Pisani Arcangelo, Russo Angelo, Cavalchini Giovanni, Chirico Angelo, Imperatore Nunzio, Simonelli Domenico e Tallilli Antonio) e la esposizione ad amianto in ambito lavorativo presso lo stabilimento ILVA di Taranto.

Secondo il Tribunale i lavoratori si sarebbero ammalati di mesotelioma maligno perché esposti ad amianto durante l'espletamento delle loro mansioni lavorative presso l'ILVA.

Con riferimento al profilo della riconducibilità del mesotelioma all'esposizione ad amianto, il Tribunale ha sostenuto che *"è condivisibile, dal punto di vista scientifico, l'affermazione secondo cui il mesotelioma è una malattia <<sentinella>> nel senso che nella stragrande maggioranza dei casi essa è emblematica di una esposizione a fibre di amianto"*.

Il Tribunale, a fondamento del nesso etiologico tra insorgenza del mesotelioma ed esposizione ad amianto, ha poi valorizzato il dato epidemiologico emerso a dibattimento attraverso la testimonianza della dott. Bisceglia la quale, sentita all'udienza del 7.3.2013, ha riportato l'esito di uno studio cui la stessa ha partecipato, studio che ha indicato *"un chiaro eccesso di mortalità per mesotelioma nei lavoratori della coorte ILVA dove si riscontra un tasso più del doppio rispetto ai soggetti confrontabili per sesso, classi di calendario e di età della regione Puglia, un SMR pari a 2,21, quindi un'esperienza di mortalità dei lavoratori Ilva superiore a più del doppio rispetto a quella della popolazione generale della regione Puglia"* (cfr. pagg.29 e segg. del verbale stenotipico dell'udienza del 7.03.2013).

In particolare, in ordine alla relazione tra l'esposizione ad amianto e la nascita e il decorso del mesotelioma, il Tribunale ha ritenuto di applicare, in quanto oggetto del maggior numero di riconoscimenti da parte della comunità scientifica a livello nazio-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

nale ed internazionale, la teoria della dose-dipendenza secondo cui qualunque contatto continuato nel tempo con l'asbesto risulta pericoloso perché aumenta il rischio di contrarre la malattia e riduce i tempi di latenza della stessa, per cui l'esposizione prolungata all'amianto incide non solo sulla insorgenza della malattia, ma anche sullo sviluppo e sul decorso della malattia medesima.

Orbene, anche il nesso etiologico tra l'insorgenza del mesotelioma che ha colpito le vittime di cui al presente processo e la esposizione ad amianto di dette vittime presso lo stabilimento ILVA di Taranto, è stato contestato e messo in discussione dagli imputati appellanti.

I punti su cui si fonda la contestazione del nesso di causalità da parte della difesa degli imputati appellanti possono così enuclearsi:

a) non è possibile stabilire se il singolo mesotelioma sia stato causato dall'amianto ed in particolare dalla esposizione professionale ad amianto avvenuta presso lo stabilimento di Taranto;

b) ammesso che il singolo mesotelioma possa ritenersi causato da una esposizione professionale ad amianto avvenuta presso lo stabilimento ILVA di Taranto e pur ritenendo dominante la teoria per cui ad un aumento della dose corrisponde una abbreviazione del periodo di induzione, è comunque impossibile identificare il momento di inizio della cd. latenza reale e cioè il momento a partire dal quale ogni eventuale esposizione — per unanime consenso scientifico — non ha più rilevanza;

c) in definitiva è impossibile stabilire se le eventuali esposizioni avvenute al tempo di ciascun imputato siano state causa/concausa del mesotelioma insorto in capo alla singola persona offesa e cioè non è possibile stabilire se e quale rilevanza deve essere attribuita alle eventuali esposizioni avvenute durante il periodo in cui ciascun imputato ha assunto la posizione di garanzia.

A fronte di tali rilievi mossi dalla difesa degli imputati appellanti, osserva la Corte che occorre innanzitutto premettere che la verifica della sussistenza del nesso di causalità va condotta secondo i criteri di accertamento fissati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella nota sentenza Franzese (Cass. Pen. SS.UU. 10.7.2002 n.30328).

E così, nella verifica della esistenza della causalità materiale (generale prima ed individuale poi) assume un ruolo centrale il sapere scientifico come strumento utile e indispensabile per ricostruire il nesso etiologico tra esposizione professionale a fibre di amianto e il mesotelioma ed anche per spiegare e comprendere, in tutto il suo sviluppo (origine ed evoluzione) il processo di cancerogenesi indotto dalla esposizione ad amianto.

Sul punto va considerato che in ambito biomedico spesso vengono richiamate leggi scientifiche che non sempre sono universali, ma che affermano relazioni causali a contenuto probabilistico, connotate, quanto alla probabilità che una certa azione produca certi effetti, solo da rilevanza statistica positiva.

Nei giudizi penali, quale quello in esame, in cui il sapere scientifico costituisce per il giudice penale un indispensabile strumento di accertamento del fatto in quanto offre un valido e utile criterio di conoscenza delle relazioni causali, può succedere che il giudice penale si ritrovi ad utilizzare, per la spiegazione di un evento, non già leggi universali, ma solo leggi probabilistiche (talvolta dotate di coefficienti medio-bassi di probabilità), ovvero generalizzazioni scientifiche o semplici generalizzazioni del senso comune (le cosiddette massime di esperienza), nonché infine rilevazioni epidemiologiche.

Orbene, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a sezioni Unite con la nota e già citata sentenza Franzese, quando il giudice penale non dispone per l'accertamento del nesso causale della forza esplicativa di una legge universale, può avvalersi sì delle leggi statistiche probabilistiche, delle generalizzazioni scientifiche e delle massime di esperienza ovvero delle rilevazioni epidemiologiche, ma in tal caso la verifica del nesso di causalità deve essere particolarmente attenta sulla fondatezza delle generalizzazioni e sulla loro applicabilità al caso concreto, ma soprattutto deve essere supportata e corroborata da un **giudizio di elevata probabilità logica**, elaborato dal giudice sulla base delle particolarità del caso concreto (cfr. Cass. n.1449 del 17.9.2010, cd. sentenza Cozzini nella parte in cui richiama l'orientamento espresso in tema di nesso causale dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza Franzese).



Consigliere estensore
dot. Margherita Grippo

In altri termini, il giudice può ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rapporto di causalità tra condotta ed evento solo quando, anche a prescindere dalla astratta percentuale di validità statistica della legge scientifica, tenuto conto delle risultanze processuali e di tutte le peculiarità del caso concreto (provate nel processo penale), ivi compresi eventuali fattori condizionanti, si riesca a ricostruire una situazione fattuale che supporta e avvalorata il funzionamento della legge scientifica, sicché, e in definitiva, le regole probabilistiche e statistiche possono costituire la base per formulare un giudizio di responsabilità in capo all'imputato purché se ne riscontri la effettiva valenza con riferimento al caso processuale concreto.

E dunque occorre calare nel processo l'accertamento del nesso causale anche se tale accertamento richiede l'applicazione di leggi scientifiche, perché la validità statistica astratta di una legge scientifica è cosa diversa dalla esistenza in concreto del nesso causale oltre ogni ragionevole dubbio, esistenza che va imprescindibilmente ancorata ad un *giudizio di alta probabilità logica* che va espresso solo attraverso una valutazione, per l'appunto logica e ragionevole, delle specifiche risultanze processuali, tale che consenta di affermare che il caso concreto in esame sia inquadrabile nell'area di funzionamento della legge scientifica di copertura ovvero nel campo di validità di una massima di esperienza.

Ciò detto appare chiaro che, per l'accertamento del nesso di causalità tra insorgenza del mesotelioma che ha colpito i lavoratori Carrieri Marcello, Casamassima Giuseppe, Cito Sante, De Carlo Paolo, De Marco Dalmasso, Lanzo Antonio, Mariano Vittorio, Pisani Arcangelo, Russo Angelo, Cavalchini Giovanni, Chirico Angelo, Imperatore Nunzio, Simonelli Domenico e Tallilli Antonio ed esposizione ad amianto di tali lavoratori presso lo stabilimento ILVA di Taranto, è necessario procedere:

- 1) alla individuazione della legge scientifica di copertura;
- 2) all'esame e alla valutazione delle concrete risultanze processuali offerte dal dibattimento di primo grado.

In ordine alla individuazione della legge scientifica di copertura va rilevato che nella relazione del perito nominato dalla Corte, il dott. Bruno Murer, si legge (a pag.18) che:



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

"Il mesotelioma maligno è un tumore relativamente raro (20-60 casi/milione di abitanti) la cui incidenza, almeno nei paesi dell'Europa Occidentale è in continuo aumento. E' una neoplasia molto aggressiva che origina dalle cellule che rivestono le superfici sierose della pleura (90% dei casi), del peritoneo (6-10% dei casi) e molto più raramente del pericardio e tunica vaginale del testicolo. Nonostante la descrizione di mesoteliomi pleurici sia piuttosto datata nel tempo e la loro associazione all'esposizione all'asbesto risalga agli anni '30, la relazione tra mesotelioma pleurico ed esposizione all'asbesto si fa generalmente risalire al 1960, ma solo nel 1991, Mullan e Murty definirono il mesotelioma un "evento sentinella" della esposizione all'asbesto tanto è considerato stretto il rapporto tra l'insorgenza del tumore e l'esposizione a tale minerale.

Attualmente, vi è evidenza inconfutabile che l'asbesto causa lo sviluppo del mesotelioma: oltre l'80% dei casi è correlato ad una documentata pregressa esposizione, in genere di tipo occupazionale, all'asbesto; nel restante 10-20% dei casi non vi è evidenza certa di esposizione. Tale correlazione è così forte che Roggli et Al riportano nel trattato "Pathology of asbestos-associated diseases" pubblicato nel 2004 che "da un punto di vista pratico l'asbesto è la sola causa nota di mesotelioma che esista nei luoghi di lavoro. Riferisce inoltre che in oltre il 20% dei casi di mesotelioma, la storia di esposizione all'asbesto non è raccolta nella anamnesi."

Questa affermazione trova conferma nei dati pubblicati dal Registro del Mesotelioma della Regione Veneto (Dicembre 2006) in cui si ha che nel 97% dei casi il mesotelioma è associato a documentata esposizione all'asbesto sia di tipo occupazionale che ambientale o familiare (soprattutto mogli e figli di lavoratori esposti all'asbesto). Sebbene la non accurata raccolta di dati relativi a esposizioni, anche non occupazionali, all'asbesto possa spiegare la percentuale di mesoteliomi apparentemente non asbesto associati, non va dimenticato che esistono certamente casi di mesotelioma maligno non correlati ad asbesto. Sono riconosciuti oggi casi di mesotelioma associati a esposizioni a fibre diverse dall'asbesto come la erionite, diffusa soprattutto in Turchia, o la fluoro-edenite, fibra morfologicamente simile alla tremolite, che si trova in rocce localizzate a Biancavilla, nella Sicilia orientale e infine i nano tubi di carbonio, prodotti importanti delle nanotecnologie. E' inoltre ampiamente documentato il ruolo eziologico delle radiazioni (ad esempio terapie radianti per carcinoma mammario o linfomi del mediastino), mentre più discusso appare essere il ruolo di processi infiammatori cronici, della fibrosi della pleura e dell'esposizione a cance-

rogeni chimici (es. atrazina); sono state descritte forme di mesoteliomi famigliari per i quali sono chiamati in causa fattori genetici ed esistono rarissimi mesoteliomi dell'infanzia. Si sta inoltre evidenziando in letteratura il ruolo predisponente di rari genotipi (e.g. mutazioni germinali del gene *BAP1*, 1-2%) [Rusch 2015], che giustificano il riscontro di forme di mesotelioma maligno familiare [Testa 2011; Guo 2015]. E' da sottolineare che tali genotipi predisponenti incrementano significativamente l'attività oncogena dell'esposizione ad asbesto, che resta pertanto fattore eziopatogenetico fondamentale [Xu 2014]. E' comunque rilevante osservare che anche a scopo diagnostico l'alterazione del gene "BRCA-associated protein 1" (*BAP1*), che causa scomparsa dell'espressione della proteina nel MM dimostrabile con metodiche immunostochimiche, è riscontrata anche nel più comune MM sporadico (>60% dei casi) [Nasu 2015].

Infine, il poliomavirus SV40 è stato chiamato in causa come cofattore cancerogeno, tuttavia, nonostante i numerosi studi eseguiti negli animali, il suo ruolo nel mesotelioma umano è ancora molto controverso. Studi recenti effettuati con metodiche più rigorose ne avrebbero escluso un ruolo patogenetico significativo [Lopez-Rios 2004; Ziegler 2007].

Alla stregua di questo passo della relazione peritale può dunque affermarsi che:

a) il mesotelioma è considerato un "*evento sentinella*" della esposizione all'asbesto e oltre l'80% dei casi di mesotelioma è correlato ad una documentata pregressa esposizione, in genere di tipo occupazionale, all'asbesto;

b) nel restante 10-20% dei casi non vi è evidenza certa di esposizione all'asbesto e si registrano casi di mesotelioma associati a esposizioni a fibre diverse dall'asbesto come la erionite, diffusa soprattutto in Turchia, o la fluoro-edenite, fibra morfologicamente simile alla tremolite, che si trova in rocce localizzate a Biancavilla, nella Sicilia orientale e infine i nano tubi di carbonio (prodotti importanti delle nanotecnologie), ovvero casi di mesotelioma causati da radiazioni e infine casi mesoteliomi famigliari per i quali sono chiamati in causa fattori genetici.

A questo punto si può ritenere scientificamente acclarato (significativa è l'espressione usata dal perito Murer, "*vi è evidenza inconfutabile*") che l'amianto sia possibile causa (secondo una percentuale dell'80%) del mesotelioma, ma per supportare e avvalorare questa spiegazione causale con riferimento al caso di specie, e dun-



que per poter formulare un *giudizio di alta probabilità logica*, occorre esaminare le risultanze istruttorie per accertare: a) se siano o meno accreditabili altre ipotesi etiologiche, riconducibili alla operatività di altri fattori causali alternativi; b) se ciascun lavoratore sia stato effettivamente esposto ad amianto in ambiente lavorativo presso lo stabilimento ILVA di Taranto.

In ordine al primo punto va rilevato che va esclusa l'operatività di fattori causali alternativi (quelli cioè rientranti nel restante 10-20% delle cause del mesotelioma), in quanto la peculiarità di tali fattori, certamente non consueti (si pensi alla esposizione a materiali come l'erionite, diffusa soprattutto in Turchia ovvero la fluoro-edenite, presente in rocce localizzate a Biancavilla, nella Sicilia orientale) avrebbe dovuto imporre (quanto meno a livello di allegazione) una indicazione specifica della esistenza di tali fattori nella vita del lavoratore.

Ed invece, non solo manca tale tipo di indicazione, ma dalle informazioni medico-sanitarie ricavabili, per ciascuna vittima, dalla documentazione medica prodotta dal P.M., si possono ricavare elementi per escludere l'incidenza di altri fattori etiologici (quali per esempio la esposizione a radiazioni ovvero la configurabilità di mesoteliomi familiari causati da fattori genetici); inoltre, ad escludere la operatività di fattori causali alternativi all'amianto, rileva il dato molto forte della prolungata esposizione ad amianto di ciascuna vittima durante la vita lavorativa presso lo stabilimento ILVA di Taranto.

In relazione alla prova del fatto che le vittime, decedute per mesotelioma, siano state esposte ad amianto durante l'espletamento della loro attività lavorativa presso l'ILVA, va rilevato che l'istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado ha offerto materiale probatorio sufficiente per concludere che i lavoratori Carrieri Marcello, Casamassima Giuseppe, Cito Sante, De Carlo Paolo, De Marco Dalmasso, Lanzo Antonio, Mariano Vittorio, Pisani Arcangelo, Russo Angelo, Cavalchini Giovanni, Chirico Angelo, Imperatore Nunzio, Simonelli Domenico e Tallilli Antonio, abbiano contratto il mesotelioma a causa della inalazione delle fibre di amianto, subita durante il lavoro svolto presso l'ILVA.

In particolare, tale materiale probatorio è costituito:

1) dalle deposizioni rese dal dott. Giua (all'epoca dei fatti responsabile del servizio Ispesl -Istituto Superiore per la Sicurezza e la Prevenzione sul lavoro-) e dal dott. Giordano (collega del dott. Giua), nonché dal censimento amianto in ILVA e dalla relazione ex art.9. DPR 256/92 dello stesso dott. Giua, atti valutati, in uno ad altra documentazione proveniente dalla stessa ILVA; tutte risultanze rilevanti per l'accertamento della presenza, ubicazione e tipologia dell'amianto presso lo stabilimento ILVA;

2) dalle deposizioni rese dai testi lavoratori ed in particolare da Tinelli, Melandrini, Reale, Battista, Mignogna (lavoratori addetti al rivestimento tubi), da Semeraro, Giannatasio, De Carlo, Parabita e Di Pietro (lavoratori con mansioni di elettricisti), da Lombardi e Lafratta (lavoratori addetti al reparto acciaierie e LAF), nonché da Marecca, Coppola, Caldaralo, Santoro, Colopi, De Santis (lavoratori con mansioni di manutentori), deposizioni utili e rilevanti per delineare e definire l'ambiente di lavoro in cui le vittime hanno prestato attività lavorativa negli anni in cui sono stati alla dipendenza dell'Italsider/ILVA;

3) dalla perizia del prof. Corrado Magnani che, avuto riguardo alla vita lavorativa di ciascuna vittima e alle mansioni svolte, ha confermato la esposizione ad amianto dei lavoratori deceduti per mesotelioma.

Passando all'esame di tale materiale istruttorio, va rilevato che il teste dott. Giua ha riferito in ordine all'attività di censimento dell'amianto presente in ILVA, compiuta a partire dal 1996 (attività di censimento conclusasi in realtà solo nel novembre 2003) e, attraverso la sua deposizione, ha confermato che presso l'ILVA vi era una notevole quantità di amianto friabile o comunque di amianto suscettibile di dispersione in ragione dell'uso fatto del materiale contenente amianto.

Dal punto di vista della collocazione temporale, la presenza di amianto, sulla base della diretta constatazione fatta dal teste Giua, deve ritenersi provata certamente alla data dell'inizio della attività di censimento (e cioè nell'anno 1996), ma ovviamente (dovendosi ritenere logica la preesistenza), deve parimenti ritenersi provata anche per tutto il periodo precedente, nonché per tutto il periodo successivo, quanto meno sino all'anno 2003, allorquando risulta completata l'attività di censimento.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Ed infatti, secondo quanto evidenziato dal teste dott. Giordano, sino al 2003, in mancanza di un compiuto censimento dell'amianto, l'ILVA, appunto perché non disponeva di una mappatura totale, non aveva una precisa cognizione della dislocazione dell'amianto all'interno dello stabilimento, sicché non era nelle condizioni di poter procedere ad una adeguata bonifica dei luoghi di lavoro.

In ogni caso va precisato che la cognizione della Corte, in ragione delle vittime di cui si è accertata la morte per mesotelioma, va limitata, per ciò che riguarda l'accertamento dei fatti riconducibili alla fattispecie di reato di cui all'art.589 c.p., alle condotte poste in essere sino alla data del 30.3.2000, data in cui cessa di lavorare l'ultima vittima e cioè Tallilli Antonio, sicché tutte le attività di bonifica e rimozione richiamate dalla difesa, successive a tale data risultano irrilevanti ai fini del presente giudizio.

Passando, nel dettaglio, ad esaminare la deposizione del teste Giua, va rilevato che lo stesso, sulla base di una diretta constatazione dello stato dei luoghi, guidata da cognizioni tecniche del teste, idonee ad accreditare sul piano probatorio gli esiti della constatazione medesima:

a) ha riferito che nello stabilimento ILVA era presente amianto friabile in notevoli quantità;

("...Alla fine del '97 praticamente avevamo all'incirca 600 campioni di amianto prelevati, qui ho un atto che dice 93 materiali controllati, di questi materiali la maggior parte erano... di questi 450 - 500 campioni circa il 60 per cento erano materiali effettivamente contenenti amianto [...] i materiali erano veramente diffusi in moltissimi ambiti, gran parte di questi materiali da noi prelevati erano di tipo friabile; [...] i materiali friabili sono tali per cui possono cedere anche spontaneamente amianto, anche semplicemente se sono sottoposti a correnti d'aria o comunque sono liberi, quindi sono molto più pericolosi [...] Molti dei materiali presenti all'interno dello stabilimento siderurgico, poi ILVA, erano effettivamente di tipo friabile...");

b) ha individuato in modo specifico gli oggetti contenenti amianto;

("posso fare un rapido elenco delle cose presenti. A parte, come ho già detto, pannelli e pavimentazioni che sono di tipo compatto, per esempio c'erano materassini,

guarnizioni, cuscinetti, corde e cordini, coppelle, baderne, guarnizioni, queste fanno tutte parte dei materiali isolanti utilizzati all'interno dei cicli. Le baderne sono delle guarnizioni di amianto che vengono utilizzate per chiudere delle tubazioni o dei giunti, per esempio. I materassini sono delle cose che vengono utilizzate per isolare delle parti in temperatura");

c) ha indicato i reparti in cui vi era presenza di amianto e veniva svolta attività che comportava la dispersione di polveri di amianto;

(C'erano dei reparti, che noi volgarmente chiamavamo il regno dell'amianto, in cui c'era una diffusissima presenza di amianto.

[...] Per esempio una particolare presenza era all'interno della cosiddetta centrale termoelettrica numero 1, che ora non è più utilizzata. Questa centrale termoelettrica era coibentata, tutte le tubazioni in temperatura erano praticamente coibentate da amianto (ndr tale reparto è quello in cui ha lavorato la vittima Cavalchini). Era un intreccio di tubazioni esternamente coibentate con amianto. Questa era una presenza veramente diffusa.

[...] Ma i luoghi nei quali era presente, anche in maniera molto diffusa l'amianto erano i forni, con questo possiamo classificare gli altiforni, le cokerie, ed i forni di riscaldamento, per esempio tutti i forni che sono presenti nel laminatoio a caldo, anche nei laminatoi a freddo, ove la laminazione veniva fatta dopo la ricottura dei rotoli, perché i rotoli una volta laminati a freddo si incrudiscono e non possono più essere lavorati, per cui dovevano essere nuovamente cotti, riportati in stato plastico (ndr questi sono i reparti ove hanno lavorato Cito, De Carlo, Carrieri, De Marco, Lanzo, Mariano, Russo, Imperatore e Simonelli). C'erano dei forni cosiddetti a campana, nel LAF dove praticamente facevano questa ricottura, sotto atmosfera di azoto, o comunque gas inerte, ed in questi forni a campana, nel refrattario c'era l'amianto);

d) ha descritto operazioni che determinavano dispersione di fibre di amianto (quali la demolizione del refrattario, ovvero la realizzazione di fori per il colaggio della ghisa e lo srotolamento e riarrotolamento del nastro di coibentazione dei fili elettrici);

("[...] Il fatto che negli impianti a caldo di questo tipo era presente l'amianto sia come materiale isolante, per esempio, nelle camicie, nelle parti esterne, nella cokeria, ogni volta che veniva rifatto un forno dovevano rimuovere l'amianto. Ma anche tal-



volta all'interno del refrattario stesso, per esempio noi abbiamo partecipato proprio, abbiamo verificato la rimozione dell'amianto che era presente nella mescola del refrattario di forni a campana.

[...] i forni sono costituiti da uno strato di refrattario ed una corazza di metallo.

Quindi ci deve essere uno spazio fondamentale tra il refrattario e la corazza. Questo spazio era occupato da materiale isolante e morbido, ed era amianto. Quando veniva rifatto il refrattario, questo veniva demolito e la demolizione avveniva con la demolizione anche della parte di amianto. Questo refrattario veniva poi macinato e, per quello che noi stessi abbiamo visto in altri ambiti, poteva essere riutilizzato per la costruzione del nuovo refrattario.

[...] In ogni caso io ho direttamente constatato che c'erano dei casi in cui l'amianto era presente non soltanto nell'intercapedine, ma proprio nella mescola dei refrattari, per cui sostanzialmente tutti i forni a caldo, in qualche modo, avevano la presenza di amianto. E quindi vi era un'esposizione, sia nell'uso di questi forni, ma soprattutto nelle operazioni di demolizione e rifacimento di questi forni, in pratica. Questa era un'altra grossa fonte di esposizione...

[...] quando si faceva il colaggio della ghisa da parte degli altiforni, c'erano dei punzoni con cui si praticava un foro da dove la ghisa doveva colare, che erano precedentemente stati tappati con delle mescole a base di catrame in pratica.

...Queste parti elettriche erano coibentate, i fili elettrici, con dei materiali che dovevano essere contemporaneamente resistenti al calore ed isolanti elettrici. Questi fili erano coibentati con nastrino di amianto. Quindi c'erano degli elettricisti lì che facevano queste parti, toglievano il nastrino vecchio e mettevano quello nuovo. Questo nastrino era amianto puro, in pratica facendo queste operazioni di srotolamento e riarrotolamento del nastro chiaramente c'era una esposizione a polvere di amianto notevole");

e) ha evidenziato la esposizione ad amianto dei lavoratori con mansioni di elettricisti (non solo con il richiamo alle operazioni, di cui si è detto al punto che precede, di srotolamento e riarrotolamento del nastrino di coibentazione dei fili elettrici, ma anche con ulteriori indicazioni relative alle mansioni degli elettricisti).

(“Gli elettricisti perché intanto uno dei luoghi dove stava l'amianto erano i cosiddetti

ti caminetti spegniarco. In molti interruttori media e alta tensione, ora non mi ricordo esattamente la definizione di utilizzazione, sostanzialmente quando si toglie una corrente, tensione ad un impianto di alta tensione, quello che succede è che si può creare un arco elettrico, una scintilla in pratica, tra i poli due quando si stacca. Per evitare questo fatto ci sono degli elementi di refrattario che vengono calati tra i due elettrodi che si distaccano, tra i due elementi che si distaccano. Questa parte si chiama caminetto spegniarco, questa parte, che è soggetta a delle scintille, era fatta di una miscola di ceramica e amianto fondamentalmente.

[...] Noi la prima volta che siamo andati a vedere le procedure per fare questo, abbiamo ancora trovato che c'era scritto su una pratica operativa che la prima cosa da fare quando si smontava una cosa del genere, di fare il soffiaggio dell'interruttore. Loro dicevano che questa cosa era uscita dall'uso, però c'era ancora scritta").

Nella relazione redatta ex art.9. DPR 256/92 il dott. Giua dava poi contezza dei materiali in amianto presenti nelle diverse aree e nei diversi impianti ed in particolare evidenziava che di 254 campioni prelevati nel 1997, il 50,8% conteneva amianto, i campioni provenivano da un'ampia varietà di reparti, sia a caldo sia a freddo (altiforni, acciaierie, centrali termiche, agglomerazioni, cokeria, fabbrica ossigeno, sottoprodotti, treni nastri e laminatoi) e che infine nel 1997 veniva eseguito il conferimento a discarica di 132.000 Kg di materiali di amianto a matrice compatta e di 41.945 Kg di materiali di amianto a matrice friabile.

Un rilevante contributo istruttorio all'accertamento della esposizione ad amianto all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto è offerto poi dalle deposizioni testimoniali rese dai lavoratori dipendenti dell'ILVA, adibiti alle stesse mansioni delle vittime negli stessi reparti, alcuni addirittura colleghi di lavoro delle vittime.

Al fine di meglio evidenziare la presenza, la ubicazione e la tipologia dell'amianto presso lo stabilimento ILVA, il Tribunale ha individuato, in base ai reparti e alle mansioni, quattro settori di esposizione ad amianto da parte dei lavoratori, ed in particolare:

- 1) i lavoratori addetti al rivestimento dei tubi;
- 2) i lavoratori aventi mansioni di elettricisti;



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

3) i lavoratori impiegati presso le acciaierie ed il reparto di laminazione a freddo;

4) i lavoratori con mansioni di manutentori.

In particolare, con riferimento a ciascuno dei quattro settori, i lavoratori escussi hanno fornito con le loro deposizioni elementi utili e rilevanti per l'accertamento dell'amianto in detti settori dello stabilimento ILVA.

E così, sinteticamente:

1) i testi Tinelli, Melandrini, Reale, Battista, Mignogna (lavoratori addetti al rivestimento tubi) hanno riferito del taglio del telo di amianto utilizzato per rivestire i tubi con consequenziale sprigionamento di polveri di amianto –“*come coriandoli*”- e della inadeguatezza degli aspiratori posti su ogni tubo;

(“TESTE TINELLI - Era un tessuto chiamato tela e velo, non lo so, che si faceva il rivestimento ai tubi.

GIUDICE - Quindi veniva impiegato un materiale che conteneva amianto, con il quale si rivestiva, tramite il catrame, il tubo?

TESTE TINELLI - Sì.

[...]

TESTE TINELLI - Stava il rotolo, in un tubo poteva andare un rotolo di tessuto, un rotolo e mezzo, quando finiva quello si metteva pronto l'altro.

AVV. DEL VECCHIO - Non avevate necessità di ritagliare?

TESTE TINELLI - No, si tagliava... per una... (parola incomprendibile).

GIUDICE - Come si tagliava?

TESTE TINELLI - Una... (parola incomprendibile), che si tagliava il tessuto e si metteva.

AVV. DEL VECCHIO - Quindi lo tagliavate con le forbici?

TESTE TINELLI - No, è fatta una stecca, un bastone di ferro.

GIUDICE - Con una bacchetta bastone?

TESTE TINELLI - Una bacchetta come questo, a punta così, tu tagli e metti sopra.

GIUDICE - Una specie di lama, come se fosse un taglierino praticamente?

TESTE TINELLI - Eh.

AVV. DEL VECCHIO - Quindi provvedevate voi a tagliare i fogli con questo taglierino praticamente?

TESTE TINELLI - Come passava una testata di tubi tu tagliavi e mettevi sopra.

TESTE MALANDRINI - C'erano i rotoli di bitume che si faceva rivestimento, si faceva lana vetro, telo di amianto, telo bitumato,

[...]

TESTE MALANDRINI - Sì, ma si facevano diversi rivestimenti, cioè nello stesso tubo si faceva uno strato di tela di vetro, una tela di amianto e una tela di...

[...]

AVV. DEL VECCHIO - Se le utilizzavate, avete detto che utilizzavate teli per il rivestimento dei tubi, i teli erano su misura del tubo oppure venivano tagliati?

TESTE MALANDRINI - Venivano tagliati.

AVV. DEL VECCHIO - Come?

TESTE MALANDRINI - Veramente a mano.

AVV. DEL VECCHIO - Li tagliavate voi?

TESTE MALANDRINI - Gli operai.

AVV. DEL VECCHIO - Con quale strumento?

TESTE MALANDRINI - Una falce, tipo falce.

[...]

GIUDICE - Parliamo di che anno?

TESTE MALANDRINI - Dopo il '77, fino all'80 , '81, '82.

TESTE REALE - Che cosa facevamo con l'amianto? Ci facevamo i rivestimenti del catrame con telo e velo. Il velo è lana vetro, il telo è formato da amianto. Poi diciamo per quanto riguarda il catrame, il bitume chiamato, ci mettevamo dell'ardesio, ma era amianto, perché doveva indurire il tubo nel raffreddamento con acqua...

[...]

P.M. - Lei all'epoca quando fu sentito disse: "Quei reparti, così come erano strutturati, non potevano essere dotati di sistemi per evitare la dispersione di polveri di amianto, installarono solo dei ventilatori - estrattori che erano quasi sempre danneggiati", conferma queste dichiarazioni?

TESTE REALE - Sì, il catramino diciamo che noi buttavamo sopra volava e se ne andava sulla ventilazione, che poi la lamina dove lavoravamo forse non arrivava a questa... perché era basso dove passava il tubo.

[...]

P.M. - Lei è stato mai informato dei rischi derivanti dall'esposizione all'amianto?

TESTE REALE - No, nemmeno delle vernici ipossidiche e nemmeno delle vernici di zincatura. Assolutamente mai saputo che erano dannose. Dopo abbiamo saputo, nel lontano '95 - '96.

[...]

P.M. - Nel corso di questa sua attività lei veniva a contatto con l'amianto?

TESTE REALE - Sì.

P.M. - Perché?

TESTE REALE - Perché ce l'avevamo in mano e addirittura il



tubo stava fermo e rotolava e noi camminavamo con il tubo, e quando finiva il tubo c'era una persona con una falce, tagliava il velo e telo, che poi tutte le sere mi dovevo fare la doccia che pungeva tutto il velo, lana vetro praticamente.

TESTE BATTISTA - Ma allora non si conosceva, non si sapeva se c'era l'amianto o meno, pero questi rotoli poi in appresso, quando è uscito il discorso dell'amianto nell'ILVA, abbiamo saputo che quei rotoli che noi usavamo o il bitume c'era l'amianto. Perché questo tubo veniva fasciato, come una ingessatura diciamo, con due tipi di rotoli, uno era velo, vetro, era più leggero in pratica, che questo rotolava, quando lo vedevi con la luce si vedeva... e l'altro era un telo, era più pesante e più... Questo qua poi abbiamo saputo, in là, quando è uscito il discorso di amianto, che era amianto.

[...]

P.M. - Questa procedura che ci ha descritto, lei l'ha svolta per tutto il periodo in cui ha lavorato lì, grosso modo, dal '70 al '90?

TESTE BATTISTA - Sì, poi in appresso è cambiata la materia.

[...]

TESTE BATTISTA - poi si faceva lo scartocciamiento a livello che i tubi che venivano male si scartocciavano di nuovo e passavano in questi forni con una certa temperatura, e noi a mano dovevamo togliere di nuovo tutto il rivestimento che era stato fatto prima.

TESTE BATTISTA - Quando c'era il telo, questo telo qua, il velo, girava insieme al tubo, veniva arrotolato, ed i residui volavano, stavano nell'aria quando si accendevano la luci o quando c'erano i raggi del sole si vedevano nell'aria, come coriandoli, non lo so come spiegarlo, come polvere che stava dove stavamo noi, nell'aria.

P.M. - Questo fatto che lei ci ha appena riferito era quotidiano, avveniva spesso?

TESTE BATTISTA - Sì, tutti i giorni, perché il lavoro era quello, dalle 7 la mattina, fino alle 3 del pomeriggio.

GIUDICE S. ORAZIO - Senta Mignogna, lei ha detto che i teli di amianto venivano tagliati con la falce a mano?

DICH. D. MIGNOGNA - Sì.

GIUDICE S. ORAZIO - Ma si sprigionava qualcosa quando venivano tagliati?

DICH. D. MIGNOGNA - Sì, quando si vedeva il sole, si vedevano tutte quelle fibre, quel minerale.

GIUDICE S. ORAZIO - Erano polveri?

DICH. D. MIGNOGNA - Le fibre, come se erano tutti coriandoli, noi li respiravamo.

[...]

P.M. R. GRAZIANO - Senta questi aspiratori che sarebbero dovuti servire a captare delle polveri dove erano collocati?



DICH. D. MIGNOGNA - *Sopra al tubo ma non riuscivano a captare le polveri. Ogni tanto quando protestavamo, perché delle volte non si poteva proprio respirare, facevano finta che lo aggiustavano, ma non risolvevano niente.*

[...]

DICH. D. MIGNOGNA - *Andavamo dal capoturno e lo facevamo presente. Alcune volte facevamo delle proteste che consistevano nel blocco dell'attività lavorativa per un paio di ore. Poi il capoturno chiamava i meccanici, facevano vedere che aggiustavano le ventole, però non aggiustavano niente perché quegli estrattori, che stavano due ventole che tiravano, non ce la facevano, perché i motori erano piccoli. Ci facevano capire che dovevi lavorare e basta.*

[...]

P.M. R. GRAZIANO - *Ma l'inalazione di queste polveri vi provocava fastidio?*

DICH. D. MIGNOGNA - *Sì, perché quando ci soffiavamo il naso, usciva il nero, la ruggine che si respirava.*

P.M. R. GRAZIANO: *E questa condizione era comune anche ai suoi colleghi?*

DICH. D. MIGNOGNA - *Sì.*

[...]

DICH. D. MIGNOGNA - *Con la legge del 1992, del resto prima quando lavoravamo in questi impianti mangiavamo proprio su questo telo in amianto, che erano dei rotoli grossi, mettevamo le tovaglie e mangiavamo, perché non sapevamo che era nocivo, non ci avevano mai avvisato della pericolosità.*

2) i testi Semeraro, Giannatasio, Parabita e Di Pietro (lavoratori con mansioni di elettricisti), hanno indicato la presenza di amianto nelle sottosezioni elettriche, sulle passerelle e nei quadri elettrici;

GIUDICE S. ORAZIO - *Quindi lei ha personalmente verificato la presenza di amianto fino al 2000, anno in cui è andato in pensione?*

TESTE SEMERARO - *Sì. Nelle acciaierie, i treni nastri, in tutti i reparti, in tutto lo stabilimento c'era amianto. In particolare, la manipolazione dell'amianto avveniva quando noi operatori di tutte le categorie che lavoravamo in questo reparto, per esempio i tubisti quando smantellavano i tubi per potere cambiare i tubi che si erano corrosi, noi come elettricisti nei quadri elettrici, i vetrai quando andavano a cambiare i vetri sui carri ponte, sulle cabine a vetro dove venivano messi i vetri e messo il cordino di amianto per poterli mantenere, tra il vetro e la lamiera".*

[...]

TESTE SEMERARO - *Erano sistematicamente utilizzati i cordoni di amianto per potere cambiare i vetri, per le baderne dei bruciatori, per*



i filtri delle sale caldaie, per il rivestimento dei tubi che producono acqua calda.

[...]

TESTE SEMERARO - Gli ambienti di lavoro erano di polvere purtroppo.

[...]

TESTE SEMERARO - Si puliva un po' e poi si ritornava daccapo, mica c'era sempre la manutenzione adatta per eliminare queste polveri.

[...]

P.M. - Come avveniva la pulizia nei luoghi di lavoro dove lei svolgeva le sue mansioni?

TESTE SEMERARO - Con le scope.

[...]

AVV. DEL VECCHIO - Lei sa se i ferodi dei carri ponte erano rivestiti di amianto?

TESTE SEMERARO - Purtroppo sì, e quelli i carri ponte, nel momento che camminavano nelle campate, che sprigionavano queste polveri di amianto, a chi passava erano nocivi per tanta gente.

[...]

TESTE SEMERARO - I carri ponte esistono su tutta l'area del siderurgico perché nei capannoni servono per poter spostare le merci, i tubi, le lamiere, le bramme o anche nelle piccole manutenzioni, per esempio per le riparazioni di mezzi pesanti.

TESTE GIANNATTASIO - Nella mia attività di manutentore elettrico, fino al '92 abbiamo avuto a che fare con l'amianto che era situato nelle sottostazioni elettriche dove tutti i gruppi, al di là della distinzione tecnica, lavoravano. Inoltre, l'amianto c'era sulle passerelle e nei quadri elettrici.

P.M. - Lei ha rilevato la presenza di polveri negli ambienti dove ha lavorato?

TESTE PARABITA - Lo stabilimento era pieno.

P.M. - Era pieno di polveri?

TESTE PARABITA - Polvere rossiccia, polvere che dava...

P.M. - Lei rilevava una presenza di fastidio?

TESTE PARABITA - Sì.

P.M. - Che tipo di fastidio rilevava?

TESTE PARABITA - Alla gola specialmente.

TESTE DI PIETRO - Le dico subito che praticamente già a partire dal primo periodo nel quale io sono stato assunto presso quello stabilimento (ndr nell'aprile 1998), essendo manutentore elettrico uno dei primi lavori ai quali fui adibito fu proprio quello di sostituire dei cavi in un quadro che praticamente incendiato e devo dire con sommo rammarico che quando andai a sostituire quei cavi, tenga presente che io ero, come tutti gli altri miei colleghi entrati nel

'98, eravamo i primi più giovani a entrare in quello stabilimento perché avveniva il ricambio generazionale in quanto il personale più anziano fuoriusciva proprio per il bonus amianto. Lì con dei miei colleghi sostituimmo questi cavi ma solo molto tempo dopo ci fu detto che su quel quadro vi era presenza amianto. Con rammarico lo dico perché in quell'occasione non fummo dotati, nella maniera più assoluta, del benché minimo dispositivo di protezione individuale per fare il nostro lavoro.

[...]

TESTE DI PIETRO - quanto a marzo di quest'anno (ndr 2013), durante un'ulteriore lavorazione su un impianto ho notato presenza di materiale sul quale avevo dei dubbi sulla sua natura. Ho informato immediatamente il reparto, mi è stato riferito che vi erano dubbi anche da parte loro, sono stati fatti degli esami più specifici, alla fine è intervenuto l'ente preposto, la ditta che ha bonificato il tutto ed era in effetti amianto. Anche in questa occasione voglio ribadire che non ero affatto dotato di alcun minimo dispositivo di protezione individuale durante il mio intervento.

3) i testi Lombardi e Lafratta (lavoratori addetti al reparto acciaierie e LAF), hanno parlato della presenza di amianto nelle siviere, nei pulpiti di comando e nelle coibentazioni "intorno ai vetri atermici", nonché dell'arrivo presso il loro reparto di camion con materiale elettrico e cavi elettrici contenenti amianto e infine della inadeguatezza del sistema di aspirazione;

TESTE LOMBARDI - Avevamo l'amianto dappertutto, perché essendo un reparto a caldo, dove c'è fuoco, e tutto, quindi automaticamente si usava l'amianto. Addirittura le posso dire che dove si trattava l'acciaio, nelle siviere, avevamo un tubo dell'estrattore di circa un 3 metri di diametro, coibentato con l'amianto, a non più di due - tre metri, molte volte scoperto, perché chiaramente non è che si badava tanto.

[...]

TESTE LOMBARDI - Sì, poi nei pulpiti di comando, avevamo le coibentazioni intorno ai vetri atermici, di amianto, poi successivamente fu cambiato con altro materiale.

[...]

P.M. - Questa attività di contatto quotidiano con l'amianto per quanto tempo è andata avanti?

TESTE LOMBARDI - Io finché sono stato là.

P.M. - Quindi dal '72 al '92?

TESTE LOMBARDI - Praticamente non c'era più... c'è stato un periodo che è stato tolto l'amianto.

P.M. - Quando?



TESTE LOMBARDI - Non glielo so dire.

P.M. - Negli anni '90?

TESTE LOMBARDI - Sì, più o meno quando è uscito fuori il discorso dell'amianto.

[...]

TESTE LOMBARDI - Sì, ci arrivavano dei camion, quando facevano le manutenzioni e così via, con quadri elettrici e tubi elettrici comprendenti amianto.

[...]

TESTE LOMBARDI - La captazione fumi era quella che ho descritto che era la cappa con l'estrattore vicino, come un qualsiasi camino praticamente, che aspira. Però non ce la fa assolutamente,

[...]

P.M. - Quindi questo sistema di captazione lei lo definisce inidoneo?

TESTE LOMBARDI - Inidoneo....

TESTE LA FRATTA - A noi era una macchina di colata continua dove si inseriva una falsa bramma che era snodabile dal basso, si metteva in posizione in lingottiera a 60 centimetri, poi intorno intorno si metteva un cordone d'amianto, poi si mettevano i trucioli, i barrotti, e dentro si versava l'acciaio liquido, in modo che non uscisse fuori, altrimenti faceva break out. In più c'erano cartoni d'amianto che si mettevano specie quando avveniva un'emergenza paniere o siviera, fuoriuscita di acciaio sul piano piattaforma, si mettevano questi cartoni di amianto sopra e poi ci si saliva sopra con la cannetta ad ossigeno per scorificare, tagliare, evacuare il materiale. Quando avveniva break out all'interno della macchina vuole dire rottura di pelle, che imbrattava tutti i rulli, carpenteria dell'acciaio, si scendeva giù con la cannetta ad ossigeno si tagliava. Le tubazioni erano di acciaio inossidabile, in più stavano i flessibili che erano ricoperti di tela d'amianto. Quando si tagliava, si tagliavano anche queste manichette, si rompeva tutto.

[...]

TESTE LA FRATTA - Ogni giorno era la preparazione della lingottiera da sotto con il cordone di amianto, mentre quello di tagliare con l'ossigeno era quando avveniva l'incidente, che poteva capitare due in un giorno, o due in un mese, dipendeva.

[...]

P.M. - Negli ambienti dove ha lavorato, ha rilevato la presenza di polveri?

TESTE LA FRATTA - Sì.

P.M. - Da dove provenivano?

TESTE LA FRATTA - Da noi scorificavano le siviere, a ridosso del nostro capannone c'era il binario dove passava il carroponente, alle spalle c'era l'altro carroponente fossa che scorificava le siviere, quando era vento contrario, tutta la polvere che si creava dei mattoni che cadevano, la scoria, investiva tutto il reparto. Ci siamo lamen-

tati spesso dai vari capi reparto che stavano, e ci dicevano: ragazzi, questa è una acciaieria, non è una fabbrica di cioccolatini, se volete dovete lavorare così. E basta.

P.M. - Quindi queste polveri si propagavano da un reparto all'altro?

TESTE LA FRATTA - Sì.

[...]

TESTE LA FRATTA - Nell'acciaieria era tutto... la polvere che si creava rimaneva tutta nel capannone, si sperava che il vento fosse contrario per portarlo via, altrimenti rimaneva.

GIUDICE - Non c'erano aspiratori, non c'erano nei sistemi simili per captare le polveri?

TESTE LA FRATTA - No, solo il capannone era fatto sfalsato così in modo che favoriva l'uscita, però quando era aria di scirocco, aria pesante, restava tutto dentro.

4) i testi Maresca, Coppola, Caldaralo, Santoro e De Santis (lavoratori con mansioni di manutentori), hanno riferito degli indumenti contenenti amianto, delle mascherine inadeguate; dell'intervento specifico operato sui ferodi, delle operazioni di scoibentazione e ancora dell'utilizzo della vermiculite cioè polvere di amianto e infine della preparazione delle guarnizioni ricavate da un foglio di amianto.

TESTE MARESCA - Lo utilizzavamo per guarnire i motori, per fare le cosiddette piastre cieche, per non fare passare gli elementi su cui si lavorava, poteva essere gas, potevano essere altre tubazioni, però in generale si usava l'amianto in fogli e si sagomava per l'attività da svolgere. Aggiungo che, oltre a questo, c'era anche l'attività di taglio che avveniva o il taglio all'acetilene o il cosiddetto taglio all'arcadio, che era una fiamma più potente per l'acciaio più duro. In quei casi venivamo proprio bardati come dei cavalli alla fiera, grembiule di amianto, ghette di amianto, guanti di amianto, il copricapo di lana con il casco ovviamente, però gli elementi che indossavamo erano tutti in amianto. Questo era per difenderci dalle scorie, dalle scintille che si producevano con il taglio.

[...]

TESTE MARESCA - Sì per tutto il primo periodo dell'attività lavorativa che può essere arrivato anche alla fine anni '80, si utilizzavano molto questi strumenti in amianto.

[...]

P.M. - Avete mai fatto dei corsi in azienda?

TESTE MARESCA - Mai, mai detto una parola su questo.

[...]

P.M. - Lei negli ambienti dove ha lavorato, ha rilevato la presenza di fumi e polveri?

TESTE MARESCA - A noi era tutta polvere, prevalentemente polvere:

[...]



TESTE MARESCA - *Mascherine noi le abbiamo viste molto tardi. Anche perché quando le abbiamo cominciate ad usare, che è stato credo negli anni '80, abbiamo riscontrato che si cumulava più polvere nelle mascherine, perché non erano con l'aspiratore, c'erano degli spazi, con il sudore e la polvere che è molto sottile, trovavamo la polvere nelle mascherine, per cui molto spesso si preferiva non portarle, perché da difesa diventavano quasi un attacco alla possibilità di ingerire. E noi più volte abbiamo chiesto le mascherine con il boccaglio, per trattenere le polveri più sottili.*

GIUDICE - *E quando avete chiesto queste mascherine che cosa è successo?*

TESTE MARESCA - *Niente, assolutamente niente, perché hanno continuato a darci queste mascherine senza il respiratore*

TESTE COPPOLA - *"L'amianto era un prodotto facilmente lavorabile a uso quotidiano, era presente in tutti i luoghi dello stabilimento. Noi nel ns. reparto andavamo a prelevare l'amianto in fogli e, quindi, lo tenevamo in magazzino secondo le richieste dei lavoratori, i quali utilizzavano questo foglio secondo le necessità, quindi come tagli di guarnizioni, di piccole rondelle, oppure in tutto ciò che era necessario che la meccanica richiedeva.*

[...]

TESTE COPPOLA - *Era quotidiana, chiaramente per quotidiana si intende un giorno sì, un giorno no, però visto che vivevo in un magazzino, ero a contatto diretto con questi fogli che si prelevavano dal magazzino generale per portarli nel magazzino nella nostra officina. Sia i pezzi che arrivavano per l'aggiustaggio pesante, sia i pezzi che arrivavano x l'aggiustaggio leggero, nello smontaggio avveniva certamente il contatto, già basti pensare alle guarnizioni che erano tutte di amianto, quindi venivano rivoltate e rimesse. Io vorrei fare anche un esempio, ma non soltanto in questi pezzi grandi e piccoli, ma anche nei pezzi piccolissimi, allora quando c'erano dei ferodi che si consumavano, questo faceva slittare la catena e diveniva pericoloso per chi stesse vicino. Questi pezzi venivano quindi aperti, si prendevano i ferodi, se avevano ancora lo spessore giusto, si grattavano, su una cartiera smeriglia, fino a quando si toglieva tutta quella parte coperta di olio, si rimontavano e, quindi, il lavoratore era direttamente a contatto con le polveri di amianto.*

Questa operazione avveniva, per forza, a mano ma anche una stessa molettina, che voi conoscete, le molettine, quelle normali che vanno a levigare qualcosa, lì ci sono delle alette, e le alette erano di amianto. Quando dovevi smontare la molettina, si smontavano le alette e tu rifacevi queste alette. Io sto parlando che l'amianto c'era dalle cose piccolissime a quelle più grandi.

AVV. LEMME - *Vorrei un chiarimento, non so se lei è in grado di darmelo, questi tubi coibentati in amianto consentivano la dispersione del materiale o no?*



DICH. N. CALDARALO - *Se erano coibentati no, ma quando si metteva le mani per fare una riparazione bisognava scoibentare, riparare, poi un'altra venivano le persone addette e mettevano l'amianto. Però in un primo acchito dovevamo intervenire noi per fare il ripristino della tubazione.*

AVV. LEMME - *Ho capito. Quindi, il materiale coibentato in amianto non consentiva dispersione di polveri, ma...?*

DICH. N. CALDARALO - *Se è stato coibentato, anche se c'è sarà pochissima, però una volta che io faccio l'intervento per il ripristino devo scoibentarlo.*

AVV. LEMME - *Ho capito. In quel caso si potevano liberare delle polveri?*

DICH. N. CALDARALO - *Si liberavano....*

Teste SANTORO - *“Se dovevi scalettare un giunto e proteggere i paraoli che stavano dietro, si faceva un piccolo schermo di amianto avanti, che conteneva il calore, poi usavamo i guanti e il grembiule in amianto, inoltre procedevamo ad aggiustare le ricariche automatiche dove si metteva un filo di amianto che, nel fondere, emanava calore, se mettevi un altro materiale questo materiale non resisteva al calore, quindi si mettevano delle striscette di amianto. Come pure le selle dei cuscinetti, oppure i cuscinetti di metallo bianco, che per non infiltrare nei fori questi cuscinetti si mettevano delle polveri a base di amianto, la chiamavano vermiculite. Poi c'erano anche delle baderne che utilizzavamo per lo scorrimento di aste all'interno delle valvole, tipo valvole di altoforno che erano grandissime, più alte di questa stanza. Inoltre, quello che più si presentava davanti all'aggiustaggio erano i ferodi, i ceppi freni, così chiamati, perché nell'ILVA vi sono tanti organi in movimento, e la maggior parte di questi vengono frenati attraverso questi ceppi freni. Per cui noi sostituivamo questi ferodi che erano a base di amianto (era scritto proprio sopra mi ricordo) e mettevamo altri ferodi una volta consumati.*

P.M. - *Quindi per quanto riguarda le guarnizioni l'operaio stesso le preparava?*

TESTE DE SANTIS - *Sì.*

P.M. - *Le ricavava da un foglio di amianto?*

TESTE DE SANTIS - *Sì, le ricavava da un foglio di amianto, come adesso si ricavano dal cartone, per esempio.*

Le deposizioni testimoniali rese dai lavoratori possono considerarsi attendibili per le ragioni già evidenziate dal Tribunale e cioè in quanto: a) fatta eccezione che per il teste Di Pietro, tutti gli altri lavoratori, quando sono stati sentiti come testi, risultavano già in pensione e pertanto “scevro da qualsiasi tipo di interesse o di timore che potesse pregiudicare la genuinità della loro deposizione”; b) detti testi hanno riferito



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

fatti acquisiti per conoscenza diretta, per aver lavorato negli stessi reparti (in alcuni casi come colleghi di lavoro) delle vittime; c) le dichiarazioni rese dai testi sono risultate convergenti e sintoniche tra loro e per di più sono state confermate e riscontrate da una deposizione di un teste qualificato quale il dott. Giua; d) sono emersi dal racconto dei testi particolari specifici ed individualizzanti (quali il riferimento all'insufficienza degli aspiratori, al prurito, ai coriandoli, alla pausa pranzo sui fogli di amianto), significativi della veridicità del fatto narrato.

Tali deposizioni consentono di ritenere provato non solo che nell'ambiente lavorativo fosse presente l'amianto, ma, e soprattutto, che: 1) i lavoratori dei sopra indicati reparti, per i lavori svolti e per le pratiche operative seguite, erano esposti alla dispersione di polveri di amianto; 2) detti lavoratori non erano informati circa la pericolosità dell'amianto e della inalazione delle polveri, tanto da fare uso delle scope per spazzare le polveri e da utilizzare i fogli di amianto come tavola per la pausa pranzo; 3) non erano adottate misure (quali maschere e aspiratori) idonee ad evitare la dispersione delle polveri di amianto e la inalazione delle stesse da parte dei lavoratori.

A completare il quadro istruttorio in ordine alla prova della esposizione ad amianto delle vittime durante la vita lavorativa all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto, vi è infine la perizia del prof. Corrado Magnani.

Nella relazione peritale (cfr. pagg.43 e 44) il prof. Magnani evidenzia che *"dalla lettura della documentazione ed in particolare delle relazioni annuali ex articolo 9 e dei piani di smaltimento emerge l'indicazione di diverse situazioni critiche:*

- *La diffusa presenza di materiali in amianto in cabine elettriche, motori elettrici fissi e mobili (es. carriponte e gru) e motori termici, e analoghe apparecchiature;*
- *La presenza di amianto a isolamento di tubazioni e di cavi elettrici;*
- *L'uso di materiali in amianto associati ai materiali refrattari per le pareti dei forni, anche nei forni di riscaldamento, presenti anche nelle aree di lavorazione acciaio definite 'a freddo' (laminatoio e tubificio);*
- *L'uso di materiali in cemento amianto per fabbricati a varia destinazione, inclusi uffici. Nell'elenco dei materiali in cemento amianto risulta perfino la 'controsoffit-*



tatura' della galleria ferroviaria Bellavista, effettuata, così si legge, allo scopo di proteggere il soffitto della galleria, in cemento.

A tutto questo occorre aggiungere l'uso di dispositivi di protezione individuale per le attività in aree a caldo".

Queste indicazioni di carattere generale in ordine alla esposizione ad amianto in ambiente lavorativo ILVA, sono poi arricchite e completate con riferimento a ciascuna vittima nelle schede individuali redatte dal prof. Magnani, che per completezza e facilità di lettura si allegano nella stesura fatta dallo stesso prof. Magnani.

Si ritiene opportuno far precedere l'allegazione di tali schede da una sintetica esposizione della vita lavorativa delle vittime, con indicazione del periodo della diagnosi della malattia e della data del decesso.

1) CARRIERI Marcello

ha lavorato

-nel periodo Pre-ILVA:

dal 1954 al 1962 come elettricista presso varie ditte (Falk e Breda);

dal 1962 al 1964 presso la Pirelli (mansioni e reparti non noti);

-nel periodo ILVA:

dal 25.5.1964 al 28.2.1991, e precisamente dal 1964 al 1971 nel reparto treno nastri I nell'Area Laminatoio con mansioni di elettricista; dal 1971 al 1991, presso lo stesso reparto in qualità di capo turno e di tecnico d'area.

La diagnosi della malattia è intervenuta nel 2004, il decesso il 19.11.06.

2) CASAMASSIMA Giuseppe

ha lavorato

-nel periodo Pre-ILVA:

dal 1948 al 1952 come commesso; dal 1953 al 1963 come elettricista.

-nel periodo ILVA:

ILVA: dal 2.9.1963 al 27.9.1984 con mansioni lavorative di riparatore elettrico nel reparto Ene/Man-Ele.

La diagnosi della malattia è intervenuta nel 2004, il decesso il 22.4.05.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

3) CAVALCHINI Giovanni

ha lavorato

-nel periodo Pre-ILVA:

dal 1961 al 1965 presso Istituto siderurgico Finsider

-nel periodo ILVA:

dal 1965 al 1°1.1999 (presso lo stabilimento Italsider, ma alle dipendenze dell'Italsider dal 1°4.1968) come tecnico di manutenzione e coporeparto di manutenzione nella CET1 e nell'Acciaieria 1.

La diagnosi della malattia è intervenuta nel 1997, il decesso il 25.5.2002.

4) CHIRICO Angelo

ha lavorato

-nel periodo Pre-ILVA:

dal 1943 al 1949 come meccanico presso cantieri navali Tosi;

dal 1957 al 1971 come ufficiale di macchina presso Sidermar;

-nel periodo ILVA:

dal 22.12.1971 al 24.4.1987 (Italsider)

e precisamente dal 22.12.1971 al 31.12.1979 è stato impiegato come manutentore presso l'area di produzione bramme; dal 1°1.1980 al 24.4.1987 ha lavorato come tecnico ricambi di manutenzione presso area finitura e Treno Nastri 2.

La diagnosi della malattia è intervenuta nel 1998, il decesso il 16.6.2000.

5) CITO Sante

ha lavorato

-nel periodo Pre-ILVA:

Pre-ILVA: ha lavorato

dal 1957 al 1959 come manovale;

dal 1959 al 1964 come manovratore di carri ferroviari in Germania;

-nel periodo ILVA:

dal 28.12.1964 al 28.12.1986

e precisamente

dal 28.12.64 al 31.7.68 ha lavorato presso l'area di servizio reparto MOF (movimentazione ferroviaria), con mansione di agganciatore carri ferroviari;

dal 1°8.68 al 31.3.1970 presso l'area LAM (laminatoio), con mansione di addetto CRI (centro rimpiazzati);

dal 1°4.70 al 28.2.75 presso il reparto bramme, con mansione di manovratore coperchi, incaricato di effettuare delle operazioni di apertura di forni a pozzo, carico lingotti d'acciaio, successiva chiusura superiore dei forni, conduzione del riscaldamento dei lingotti, apertura dei forni ed infine estrazione dei lingotti incandescenti;

dal 1°3.75 al 31.12.82 presso il reparto FOP (forni a pozzo) nell'area LAM con mansioni di fornaiolo e gruista;

dal 1°1.83 al 29.2.84 presso l'area ACC/1 con qualifica di addetto CRI;

dal 1°3.84 al 28.12.86 presso l'area ACC/2 reparto QUA (Qualità Area Acciaieria) con mansione di ispezionatore.

La diagnosi della malattia è intervenuta nel 2005, il decesso il 1°6.2006.

6) DE CARLO Paolo,

ha lavorato

-nel periodo Pre-ILVA:

dal 1954 al 1962 come apprendista falegname;

dal 1963 al 1971 come carpentiere edile;

-nel periodo ILVA:

dal 28.6.1971 al 28.2.1991

nel reparto Acciaieria 2 come operaio addetto alle siviere.

La diagnosi della malattia è intervenuta nel 2009, il decesso il 28.8.2009.

7) DE MARCO Dalmaso

ha lavorato

-nel periodo Pre-ILVA:

dal 1949 al 1955 come contadino;

dal 1956 al 1966 come autista, noleggiatore di taxi, meccanico;



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

-nel periodo ILVA:

dal 29.8.1966 al 28.6.1985

sempre nel reparto acciaieria e precisamente

dal 1966 al 1973 in ACC 1 come operaio addetto a servizi vari, utilizzo lance per l'insufflaggio di ossigeno, al controllo della fase di spillaggio dell'acciaio dai convertitori;

dal 1973 al 1985 in ACC 2 come operatore ai convertitori, come caposquadra ed infine come operatore tecnico nella stessa area produttiva.

La diagnosi della malattia è intervenuta nel 2009, il decesso il 1°1.2010.

8) IMPERATORE Nunzio

ha lavorato

-nel periodo Pre-ILVA:

dal 1950 al 1955 circa come falegname;

dal 1955 circa al 1959 circa come addetto forno elettrico presso acciaierie Schneider (Francia);

-nel periodo ILVA:

dal 7.1.1963 al 28.12.1986

nell'area dell'acciaieria, del tubificio e dei fomi.

La diagnosi della malattia è intervenuta nel 1998, il decesso il 9.3.2000.

9) LANZO Antonio

ha lavorato

-nel periodo Pre-ILVA:

dal 1960 al 1962 come saldatore elettrico presso i cantieri navali Tosi;

-nel periodo ILVA:

dal 1°4.1963 al 29.12.1988

e precisamente

dal 1963 al '70 ai SERVIZI Ferroviari con la mansione di binarista e mantentore linea ferroviaria di stabilimento;

dal 1970 al 1984 come addetto al controllo qualità nell'area di laminazione: (mansione di ispezionatore banchi e materiali, linee taglio, rilevatore e gestione recla-

mi);

dal 1984 al 1988 impiegato sempre nell'area di laminazione, come addetto finitura lamiera.

La diagnosi della malattia è intervenuta nel 2008, il decesso il 12.1.2009.

10) MARIANO Vittorio

ha lavorato

-nel periodo Pre-ILVA:

fino al 1973 come meccanico presso ditte diverse;

-nel periodo ILVA:

dal 18.12.1973 al 29.2.1992

sempre nell'Area Ghisa, e precisamente

dal 1973 al 1980 come addetto ai parchi minerali in qualità di manutentore meccanico;

dal 1981 al 1986 come riparatore meccanico nel reparto preparazione minerali;

dal 1986 al 1992 come operatore macchine nello stesso reparto.

La diagnosi della malattia è intervenuta nel 2003, il decesso il 9.6.2004.

11) PISANI Arcangelo

ha lavorato

-nel periodo Pre-ILVA:

dal 1956 al 1968 come meccanico;

-nel periodo ILVA:

dal 25.11.1968 al 30.12.1993

e precisamente

dal '68 al '69 presso gli impianti marittimi come gruista per l'attività di movimentazione materie prime nella cabina di comando macchina di scarica, conduttore mezzi quali motopala, escavatore, martellone; addetto alle pulizie manuali delle stive;

dal '69 al '93 presso il reparto di Movimentazione stradale con mansioni diverse (operatore, caposquadra, capoturno, tecnico).



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

La diagnosi della malattia è intervenuta nel 2007, il decesso l'8.9.2008.

12) RUSSO Angelo

ha lavorato

-nel periodo Pre-ILVA:

dal 1963 al 1970 per conto di diverse ditte appaltatrici operanti all'interno dello stabilimento siderurgico Italsider con mansioni diverse: carpentiere in ferro (Belleli 1963-64), imbianchino, verniciatore tubi, saldatore (solo due mesi);

-nel periodo ILVA:

dal 28.9.1970 al 30.9.1995

sempre nell'Area Acciaieria come addetto alla preparazione delle siviere.

La diagnosi della malattia è intervenuta nel 2006, il decesso il 17.1.2007.

13) SIMONELLI Domenico

ha lavorato solo presso l'Italsider/ILVA dall'11.9.1961 al 30.9.1985 nell'area altoforno e zona ghisa, dapprima come assistente tecnico, poi capoturno ed infine caposezione.

La diagnosi della malattia è intervenuta nel 2002, il decesso l'11.6.2003.

14) TALLILLI Antonio

ha lavorato

-nel periodo Pre-ILVA:

dal 1963 al 1971 presso imprese edili (spesso c/o ILVA)

-nel periodo ILVA:

dal 21.7.1971 al 30.3.2000, impiegato dapprima come ponteggiatore marinaio (reparto OCM-MOM), successivamente come addetto alle pulizie di settore (OME-MUA) ed infine in qualità di addetto alla riparazione meccanica degli utensili (OME-MUA).

La diagnosi della malattia è intervenuta nel 2001, il decesso il 16.6.2002.



Carriero Marcello. Nato 28/10/40. Diagnosi 2004. Decesso 19/11/2006						
Assunzione	Cessazione	Azienda	Periodo	Mansione	Reparto	Note
1954	1964	Falk e Breda 1954-1962 Pirelli 1962-1964		Elettricista		Visita assunzione IL-VA e Perizia Molinini Cassano
25/5/64	28/2/91	ILVA-Taranto	25/5/64 1/11/64	ADD CRJ ADD SALA MOTORI	LAM MAN/TNAI LAM (Manutenzione Treni Nasiri Laminatoio)	* * Molinini Cassano: Elettricista
			1/2/71	Capo Forno (C.T.) MAN ELE	MAN/TNAI LAM	*
			1/8/78	Tecnico di Area	MAN/TNAI LAM (anche indicato TEL/ESE nel 1990 e PNAI nel 1985 alla visita periodica)	*

Fonte Curriculum Professionale FINTECNA, Perizia Molinini Cassano, Perizia Pira
 Analoga storia lavorativa riferita dalla certificazione medica di MP INAIL

* _ Esposizione ad amianto riferita nella dichiarazione ex art 13 comma 8 L. 257/92, in data 24/3/2003.

Valutazione dell'esposizione e del nesso di causa: Il sig. Carriero è stato esposto ad amianto in tutto il periodo di lavoro presso lo stabilimento ILVA di Taranto, a causa della sua attività di addetto sala motori (inclusa manutenzione) e di manutentore elettrico nel laminatoio. La presenza di amianto è ampiamente documentata nelle apparecchiature elettriche ed anche a protezione dei cavi. L'attività lavorativa era svolta nell'area del laminatoio, dove la presenza del materiale era altrettanto documentata. E' verosimile, pur in mancanza di informazioni che fosse altrettanto esposto anche nel precedente periodo lavorativo presso gli stabilimenti Falk, Breda e Pirelli. Si è trattato di un periodo di lavoro di durata rilevante (10 anni).

L'esposizione presso ILVA è durata 27 anni, e la latenza dall'inizio dell'esposizione presso ILVA è stata di 40 anni.

Si ritiene che la patologia sofferta dal sig Carriero (Mesotelioma Maligno) sia causalmente associata con l'esposizione ad amianto subita durante il periodo di lavoro presso ILVA dal 1964 al 1991. Si riconosce un ruolo concasuale per la possibile (ma non documentata) esposizione ad amianto nelle attività di elettricista svolte presso Falk, Breda e Pirelli dal 1954 al 1964.

Acronimi

LAM Laminatoio

MAN Manutenzione

MAN ELE Manutenzione elettrica

TNA Treni Nastro

PNA ? Potrebbe essere FNA - Finitura lamiera



Casamassima Giuseppe. Nato 13/7/34. Diagnosi 2004; decesso 22/4/2005								
Assunzione	Cessazione	Azienda	Periodo	Mansione	Reparto	Area	Note	Fonte
1948	1952			Commesso				Perizia Molinini Cassano
		Servizio di leva - Marina	26 mesi				Periodo imprecisato ma plausibile intorno a 1952-54 considerando l'età.	Perizia Pira
1953	1963			Elettricista				id
2/9/63	27/9/84	ILVA-Taranto	2/9/63	Riparatore Elettro MAN/SAU	ENE / MAN - ELE	Servizi		Ilva
			1/3/77	Addetto CRI		Servizi		
			1/5/77	Riparatore Elettro	MAN/FNA/2	LAM		

Fonte Curriculum Professionale FINTECNA, Perizia Molinini Cassano, Perizia Pira

Valutazione dell'esposizione e del nesso di causa: Il sig. Casamassima è stato esposto ad amianto in tutto il periodo di lavoro presso lo stabilimento ILVA di Taranto, a causa della sua attività di manutentore elettrico. La presenza di amianto è ampiamente documentata nelle apparecchiature elettriche ed anche a protezione dei cavi. L'attività lavorativa era svolta fino al 1977 senza uno specifico reparto di riferimento (area servizi) e poi nell'area del laminatoio, dove la presenza del materiale in amianto era ben documentata.

E' possibile che sia stato esposto anche durante il servizio di leva in marina. Non vi sono evidenze di esposizione nel precedente lavoro di elettricista: esposizione ad amianto sarebbe verosimile se il lavoro fosse stato in impianti industriali o sulle navi.

L'esposizione presso ILVA è durata 21 anni, e la latenza dall'inizio dell'esposizione presso ILVA è stata di 41 anni.

Si ritiene che la patologia sofferta dal sig Casamassima (Mesotelioma Maligno) sia causalmente associata con l'esposizione ad amianto subita durante il periodo di lavoro presso ILVA dal 1963 al 1984. Potrebbe avere svolto un ruolo concausale la possibile (ma non documentata) esposizione ad amianto nelle attività di elettricista svolte dal 1953 al 1963, se condotte in ambiente industriale, e la possibile (ma non documentata) esposizione ad amianto durante il servizio di leva in marina.

Acronimi

LAM Laminatoio

MAN Manutenzione

MAN ELE Manutenzione elettrica

FNA - Finitura lamiera

CRI Centro Rimpiazzi



Cavalchini Giovanni. Nato 30/4/42. Diagnosi 1997; decesso 25/5/2002							
Assunzione	Cessazione	Azienda	Periodo	Mansione	Reparto	Area	Note
15/9/61	15/9/65	Istituto siderurgico Finsider		Costruzione, esercizio e manutenzione impianto per la riduzione di CO			Riferita esposizione ad amianto
15/9/65	31/3/68	Istituto siderurgico Finsider		Impiegato tecnico			Inviato in prestazione a Italsider Taranto, con mansioni simili a quelle successivamente svolte
1/4/68	1/1/99	ILVA-Taranto	1/4/68	Impiegato tecnico di manutenzione	AUS (Automazione e strumentazione)	Centrale termoelettrica 1 ACCI	
			1/4/71	Caporeparto manutenzione	AUS (Automazione e strumentazione)	Centrali termoelettriche 1 e 2	

Fonte Inail (relazione 20/7/99); libretto di lavoro, Perizia Molini Cassano e Perizia Pira.

Valutazione dell'esposizione e del nesso di causa: Il sig. Cavalchini ha svolto dal 1965 (prima inviato in prestazione presso l'Acciaieria di Taranto e poi dipendente della stessa) attività connesse alla manutenzione degli impianti, in particolare presso le centrali termoelettriche, dove è stato esposto ad amianto. La coibentazione con tale materiale era presente negli impianti in grande quantità (caldaie, tubi, valvole, turbine ecc) e doveva essere rimossa e ripristinata durante gli interventi di controllo e di manutenzione, svolti direttamente dal Sig. Cavalchini o sotto la sua supervisione. La mansione di impiegato tecnico e poi di caporeparto manutenzione comportava la supervisione degli interventi, con conseguente esposizione passiva. L'esposizione ad amianto è stata riconosciuta da INAIL, relazione 409829227 del 20/7/1999. La documentazione agli atti riferisce anche che il sig. Cavalchini era stato esposto in precedenza durante il lavoro presso l'Istituto siderurgico Finsider dal 1961 al 1965. L'esposizione presso ILVA è durata 32 anni (calcolata dal 1965 al 1997, anno della diagnosi), e la latenza dall'inizio dell'esposizione presso ILVA è stata di 32 anni.

Si ritiene che la patologia sofferta dal sig. Cavalchini (Mesotelioma Maligno) sia causalmente associata con l'esposizione ad amianto subita durante il periodo di lavoro presso ILVA dal 1965 al 1999. Ha un ruolo concasuale la precedente esposizione ad amianto nelle attività svolte dal 1961 al 1965 per la costruzione di un impianto di recupero del CO per Finsider.

Acronimi
CET Centrale termoelettrica
ACC Acciaieria
AUS AUTOMAZIONE STRUMENTAZIONE



Chirico Angelo. Nato 22/4/29. Diagnosi 1998, decesso 16/6/2000						
Assunzione	Cessazione	Azienda	Periodo	Mansione	Reparto	Area
1943	1949	Cantieri navali Tosi		Meccanico		
1949	1951	Servizio di leva		Furiere capitaneria Crotona		
1957 (1955?)	1971 (1969?)	Marina mercantile (Sidermar)		2° Ufficiale di mac- china		
22/12/71	24/4/87	ILVA	22/12/71	Capoturno	Laminatoi (pro- duzione bramme)	BRA2
			1/1/80	Tecnico ricambi ma- nutenzione	Finitura e Treno nastri 2	MAN/LAM3 e FN2 e TNA2

Fonte Inail (relazione 20/7/99); Relazione registro mesoteliomi; denuncia MP; ILVA (schede visite periodiche), Perizia Molini Cassano e Perizia Pira.

29/11/16: la Sidermar era una compagnia di navigazione specializzata nel trasporto carbonifero e di minerali di ferro e prodotti finiti.

Valutazione dell'esposizione e del nesso di causa: Il sig. Chirico è stato esposto ad amianto durante il periodo di lavoro presso lo stabilimento ILVA di Taranto, nelle aree del laminatoio, dove aveva lavorato prima come capoturno e successivamente come tecnico della manutenzione.

E' probabile, pur in mancanza di informazioni che sia stato esposto ad amianto anche in precedenza durante il lavoro di meccanico presso i cantieri Tosi e di ufficiale di macchina per la Sidermar.

L'esposizione presso ILVA è durata 16 anni, e la latenza dall'inizio dell'esposizione presso ILVA è stata di 27 anni.

Si ritiene che la patologia sofferta dal sig Chirico (Mesotelioma Maligno) sia causalmente associata con l'esposizione ad amianto subita durante il periodo di lavoro presso ILVA dal 1971 al 1987. Potrebbe avere svolto un ruolo co-causale la probabile (ma non documentata) esposizione ad amianto nelle attività di meccanico svolta dal 1943 al 1949 presso i cantieri navali Tosi e di ufficiale di macchina dal 1957 al 1971.

Acronimi
 BRA Bramme
 LAM Laminatoio
 MAN Manutenzione
 FN Finitura
 TNA Treno nastri



Cito Sante. Nato 2/10/35. Diagnosi 2005; decesso 01/06/2006								
Assunzione	Cessazione	Azienda	Periodo	Mansione	Reparto	Area	Note	Fonte
		Servizio di leva in Martina	26 mesi					
1957	1959			Manovale				Perizia Molinini Cassano
1959	1964	Ferrovie tedesche		Manovratore carri ferroviari				Visita assunzione
28/12/64	28/12/86	ILVA-Taranto	28/12/64	Add. Agganciatore, deviazio- ne carri ferroviari	MOF (Movimenta- zione ferroviaria)	Servizi		ILVA, CON- TARP INAIL
			1/8/68	Add. CRI (Centro Rimpiazzi)		LAM		
			1/4/70	Manovratore coperchi	Bramme (BRA)	Laminazione LAM		
			1/3/75	Add fornaioio ai forni a pozzo (FOP) (da 1/7/82 Gruista for- naioio)	FOP	Laminazione LAM		
			1/1/83	Acc CRI		ACC/1		
			1/3/84	Ispezionatore bramme	Bramme (BRA) /QUA	Acciaieria ACC/2		

Fonte Scheda di notifica (COR Mesotelioma) (p.284), Parere CONTARP Puglia, Richiesta visita idoneità; Perizia Molinini Cassano, Perizia Pira
Valutazione dell'esposizione e del nesso di causa: Il sig. Cito è stato esposto ad amianto in tutto il periodo di lavoro presso lo stabilimento ILVA di Taranto, in diver-
 se attività, in particolare quelle svolte nelle aree del laminatoio e dell'acciaieria tra il 1974 e il 1984. Il parere CONTARP BA XII/3-575 MA del 7/5/07, oltre a ricono-
 scere tali esposizioni riconosce anche esposizione occasionale a fibre di amianto durante la precedente attività nell'area di Movimentazione Ferroviaria (MOF) dal
 1964 al 1978.

E' possibile, pur in mancanza di informazioni che sia stato esposto in precedenza durante il servizio militare in marina.

L'esposizione presso ILVA è durata 22 anni, e la latenza dall'inizio dell'esposizione presso ILVA è stata di 41 anni.

**Si ritiene che la patologia sofferta dal sig Cito (Mesotelioma Maligno) sia causalmente associata con l'esposizione ad amianto subita durante il periodo di la-
 voro presso ILVA dal 1964 al 1986. Potrebbe avere svolto un ruolo concausale la possibile (ma non documentata) esposizione ad amianto durante il servizio
 di leva in marina.**

Acronimi

LAM: Laminatoio; QUA: Qualità Area Acciaieria; ACC: Acciaieria; FOP: Forno a Pozzo; BRA Bramme; CRI: Centro Rimpiazzi

MOF: Movimentazione ferroviaria

Assunzione	Cessazione	Azienda	Periodo	Mansione	Reparto	Area	Note	Fonte
1954	1962			Apprendista falegnane				Perizia Molinini Cassano
1963	1971	Ditta edile in Svizzera		Carpentiere				Perizia Molinini Cassano
28/6/71	28/2/91	ILVA-Taranto	28/6/71 - 28/2/91	Addetto Siviere	FOS	ACC/2		Ilva

Fonte Curriculum Professionale FINTECNA, Perizia Molinini Cassano, Perizia Pira.
 Analoga storia lavorativa riferita dalla certificazione medica di MP INAIL

Descrizione attività lavorativa (fonte ILVA):

- Attività di controllo visivo del refrattario
- Lavorazioni varie di preparazione siviere: pulizie mediante attrezzi manuali dei piastroni c/o zona riparazione siviere; aggiunta granulato per cassonetto siviere c/o postazione pulpito di comando; approvvigionamento materiale mediante utilizzo del muletto.

Valutazione dell'esposizione e del nesso di causa: Il sig. De Carlo è stato esposto ad amianto in tutto il periodo di lavoro presso lo stabilimento ILVA di Taranto, a causa della sua attività di addetto alle siviere, svolta nel reparto FOS (forni a spinta) delle acciaierie, che comportava anche l'uso di mezzi di protezione contro le alte temperature. La presenza di amianto nell'area Acciaieria e nei forni è ampiamente documentata nella documentazione agli atti sui piani di bonifica da amianto delle are ACC/1 e /2, e nella consulenza Riganti-Timidei del 2006

Non vi sono indicazioni di esposizione ad amianto nelle precedenti attività.

L'esposizione presso ILVA è durata 20 anni, e la latenza dall'inizio dell'esposizione presso ILVA è stata di 38 anni.

Si ritiene che la patologia sofferta dal sig De Carlo (Mesotelioma Maligno) sia causalmente associata con l'esposizione ad amianto subita durante il periodo di lavoro presso ILVA dal 1971 al 1991.

Acronimi
 ACC Acciaieria
 FOS Forno a spinta



DeMarco Dalmasso Nato 7/3/35. Diagnosi 2009; decesso 01/01/2010						
Assunzione	Cessazione	Azienda	Periodo	Mansione	Reparto	Area
1949	1955			Contadino		
1956	1966			Autista, noleggiatore, meccanico		
10 aa età	1966			Contadino (così interpretato il testo scritto in modo poco comprensibile, incontro 29/11/16)		
28/8/66	28/6/85	ILVA-Taranto	28/8/66	Add. CRI (Centro Rimpiazzati)		ACC
			1/4/67	Addetto Lance	COV/ACC1	ACC/1
			1/4/69	Gruista	COV/ACC1	ACC/1
			1/1/70	Operatore COV	COV/ACC1	ACC/1
			1/6/73	Operatore COV	COV/ACC2	ACC/2
			1/2/78	Caposquadra COV	COV/ACC2	ACC/2
			1/6/81	Tecnico COV	COV/ACC2	ACC/2
			28/6/85			

Fonte Ilva (Prospetto professionale e scheda visita medica e mansionario); Inail (questionario), Perizia Molini Cassano e Perizia Pira

Valutazione dell'esposizione e del nesso di causa: Il sig. De Marco è stato certamente esposto ad amianto in tutto il periodo di lavoro presso lo stabilimento ILVA di Taranto, nelle diverse attività svolte nelle aree dell'acciaieria e delle operazioni per la conversione ghisa-acciaio che avveniva insufflando ossigeno con tubi (lance) immerse nella ghisa in fusione. Le sue mansioni prevedevano anche la riparazione del forno (si ricorda che era usato uno strato di rivestimento in amianto). Faceva uso di mezzi di protezione contro le alte temperature in amianto (grembiuli, guanti, ghettoni ecc), come da Questionario INAIL del 29/5/2009. E' possibile, pur in mancanza di informazioni che sia stato esposto in precedenza durante il lavoro di autista e meccanico. L'esposizione presso ILVA è durata 19 anni, e la latenza dall'inizio dell'esposizione presso ILVA è stata di 43 anni.

Si ritiene che la patologia sofferta dal sig De Marco (Mesotelioma Maligno) sia causalmente associata con l'esposizione ad amianto subita durante il periodo di lavoro presso ILVA dal 1966 al 1985. Potrebbe avere svolto un ruolo concausale la possibile (ma non documentata) esposizione ad amianto nelle attività di meccanico svolta dal 1956 al 1966, ma si tratta di esposizioni verosimilmente molto limitate se si considera la molteplicità delle attività in quel periodo (autista, noleggiatore e meccanico) ed il contesto in cui erano svolte.

Acronimi

ACC: Acciaieria; COV: Convertitori

Imperatore Nunzio. Nato 6/3/34. Diagnosi 1998; decesso 9/3/2000									
Assunzione	Cessazione	Azienda	Periodo	Mansione	Reparto	Area	Note	Fonte	
1955	1956	Serv. leva		Radiotegrafista		esercito		CT Pira	
1950	1955 circa	In proprio		Falegname (apprendista)			CT Pira: dal 1949 al 1954		
1955 CIRCA	1959 circa	Acciaierie Schneider -Francia		Addetto Forno Elettrico			id: dal 1954 al 1958		
7/1/63	28/12/86	ILVA-Taranto	7/1/63	OPERAIO QUALIFICATO	ACC				
			30/1/63	ADD LAVORI VARI	ESE/TUB				
			1/9/64	OP QUALIF	ESE/TUB				
			1/11/64	2° AL FORNO	ACC				
			1/4/66	1° AL FORNO	ACC				
			1/5/69	OPER L.D.	ACC/COV				
			1/8/71	IMP CAPO FORNO CONV	ACC/COV				
			1/7/73	CAPOTURNO CONV	ACC/COV		Da Contarp: lavoro di ufficio con presenza in occasione di interventi in reparto		
			1/6/82	COORDINATORE ACCIAIO	ACC/COV		id.		

Fonte Denuncia di malattia professionale, scheda di notifica (COR Mesotelioma?), Parere CONTARP Puglia, Perizia Molinni Cassano, Perizia Pira
 Discussione con Periti, 29/1/16: si rileva che le date indicate per il periodo di leva paiono poco congruenti con le altre informazioni, comunque la discordanza è ritenuta di scarso rilievo.

Valutazione dell'esposizione e del nesso di causa: Il sig. Imperatore è stato esposto ad amianto in tutto il periodo di lavoro presso lo stabilimento ILVA di Taranto, in diverse attività svolte nelle aree dell'acciaieria, del tubificio e dei forni, anche per l'uso di materiali in amianto per la protezione contro le alte temperature.

L'esposizione è stata saltuaria negli ultimi anni (dal 1973?) per il prevalere di lavoro di ufficio.

E' verosimile che sia stato esposto in precedenza durante il lavoro presso le Acciaierie Schneider dal 1955 al 1959 circa.

L'esposizione presso ILVA è durata tra 10 e 23 anni, in relazione al possibile permanere o meno dell'esposizione dopo il 1973, e la latenza dall'inizio dell'esposizione presso ILVA è stata di 37 anni.

Si ritiene che la patologia sofferta dal sig Imperatore (Mesotelioma Maligno) sia causalmente associata con l'esposizione ad amianto subita durante il periodo di lavoro presso ILVA dal 1963 al 1986. Potrebbe avere svolto un ruolo concausale la probabile (ma non documentata) esposizione ad amianto nelle attività presso una fonderia francese dal 1955 al 1959 circa.

Acronimi: ACC/COV : Acciaieria - Convertitori; ESE TUB: ESERCIZIO E MANUTENZIONE TUBI



Lanzo Antonio, Nato 1/12/38, Diagnosi 2008, decesso 12/01/2009									
Assunzione	Cessazione	Azienda	Periodo	Mansione	Reparto	Area	Note	Fonte	
		Servizio militare leva in Marina	25 mesi						
1960	1962	Cantieri navali Tosi	2 anni	Saldatore elettrico					
1/4/63	29/12/88	ILVA-Taranto	1/4/63 1/6/64	Add. CRI Binarista e manutentore linea	MOF	Servizi Servizi	Questionario INAIL: addetto al controllo lastre calde incandescenti (pag 91)	ILVA, INAIL	
			1/1/70	Ispezionatore banchi (dal 1/5/73 ispezionatore linee taglio, dal 1/1/79 ispezio- natore rilevatore)	QUA/LAF	LAM			
			1/5/84	Add. Finitura lamiera	FLA/PLA2	LAM			

Fonte Ilva (Prospetto professionale e mansionario); Inail (questionario); USL TA/4 (scheda visita periodica), Perizia Molini Cassano e Perizia Pira

Valutazione dell'esposizione e del nesso di causa: Il sig. Lanzo è stato esposto ad amianto in tutto il periodo di lavoro presso lo stabilimento ILVA di Taranto, in diverse attività, in particolare quelle svolte nella area del laminatoio, dell'acciataeria e della conversione ghisa-acciaio. Esposizione ad amianto è chiaramente documentata per tutte queste aree dai documenti agli atti. E' possibile anche esposizione passiva durante le attività legate alla movimentazione ferroviaria (l'attività iniziale), come indicato dal parere Contarp fornito per le analoghe mansioni lavorative svolte dal sig. Cito Salvatore (CONTARP BA XII/3-575 MA del 7/5/07). E' possibile, pur in mancanza di informazioni che sia stato esposto in precedenza durante il lavoro di saldatore ai Cantieri Navali Tosi e durante il servizio militare in marina.

L'esposizione presso ILVA è durata 22 anni, e la latenza dall'inizio dell'esposizione presso ILVA è stata di 45 anni.

Si ritiene che la patologia sofferta dal sig Lanzo (Mesotelioma Maligno) sia causalmente associata con l'esposizione ad amianto subita durante il periodo di lavoro presso ILVA dal 1963 al 1985. Potrebbe avere svolto un ruolo concausale la probabile (ma non documentata) esposizione ad amianto nelle attività di saldatore svolta dal 1960 al 1963 presso i cantieri navali Tosi e la possibile (ma non documentata) esposizione ad amianto durante il servizio di leva in marina.

Acronimi:

MOF Movimentazione ferroviaria; FLA: Finitura lamiera; LAM: Laminatoio; LAF: Laminatoio a freddo; PLA: Produzione lamiere; QUA: controllo qualità; COV

Conversione:

ACC Acciaieria

Mariano Vittorio. Nato 26/9/41. Diagnosi 2003; decesso 9/6/2004							
Assunzione	Cessazione	Azienda	Periodo	Mansione	Reparto	Area	Fonte
	1973			Meccanico in diverse aziende			
18/12/73	29/2/92	ILVA-Taranto	18/12/73	Add. PCA (Produzione calcare)	PCA Ghisa	Ghisa	ILVA, INAIL
			1/1/81	Riparatore meccanico	MAN/PRE	Ghisa	
			1/3/86	Operatore PRE	PRE	Ghisa	

Fonte Ilva (Prospetto professionale e mansionario); Inail (questionario, compilato da FINTECNA); ASL TA/1 - Dipartimento Prevenzione (Relazione MP); registro mesoteliomi (scheda segnalazione). Perizia Molini Cassano e Perizia Pira

Valutazione dell'esposizione e del nesso di causa: Il sig. Mariano è stato esposto ad amianto in tutto il periodo di lavoro presso lo stabilimento ILVA di Taranto, in diverse attività, in particolare come operatore meccanico e operatore dell'area produzione calcare e nell'area PRE. La CT Molini Cassano riferisce specificamente che il sig. Mariano manipolava materiali in amianto per l'attività richiesta dalla sua mansione. Inoltre l'esposizione ad amianto è stata riconosciuta dal parere CON-TARP BA XII/3 55° MA del 5/7/05 per il caso del sig. Anastasia, che svolgeva mansioni nelle stesse aree di lavoro del sig. Mariano. E' possibile, pur in mancanza di informazioni che sia stato esposto in precedenza durante il lavoro di meccanico in altre aziende. L'esposizione presso ILVA è durata 19 anni, e la latenza dall'inizio dell'esposizione presso ILVA è stata di 30 anni.

Si ritiene che la patologia sofferta dal sig. Mariano (Mesotelioma Maligno) sia causalmente associata con l'esposizione ad amianto subita durante il periodo di lavoro presso ILVA dal 1973 al 1992. Potrebbe avere svolto un ruolo concausale la probabile (ma non documentata) esposizione ad amianto nelle attività di meccanico svolte in precedenza.

Acronimi
 PCA Produzione calcare
 PRE Preparazione minerali
 MAN: Manutenzione



Pisani Arcangelo. Nato 16/8/42. Diagnosi 2007; decesso 08/09/2008								
Assunzione	Cessazione	Azienda	Periodo	Mansione	Reparto	Area	Note	Fonte
1956	31/12/92	ILVA-Taranto	25/11/68	Mecchanico Operatore IMA	IMA/PARC	SERV		Perizia Pira ILVA, I- NAIL
			1/5/69	Operatore MOS/Riparatore me- canico	MOS	SERV		
			1/11/71	C.s. MOS/Riparatore meccanico	MOS	SERV		
			1/11/76	c.t. MOS/Riparatore meccanico	MOS	SERV		
			1/5/83	Tecnico MOS/Riparatore me- canico	MOS	SERV		
			31/12/92, erronea- mente indi- cato, in realta' 30.12.93					

Fonte Ilva (Prospetto professionale e mansionario); Inail (certificato per benefici previdenziali; primo certificato MP); registro mesoteliomi (scheda segnalazione), Perizia Molini Cassano e Perizia Pira
Non ha svolto servizio militare

Valutazione dell'esposizione e del nesso di causa: Il sig. Pisani è stato esposto ad amianto in tutto il periodo di lavoro presso lo stabilimento ILVA di Taranto per le attività di manutenzione mezzi stradali e in precedenza di addetto agli impianti marittimi. Esposizione ad amianto è stata riconosciuta dalla valutazione tecnica effettuata dall'INAIL (23/9/2004).

E' possibile, pur in mancanza di informazioni che sia stato esposto in precedenza durante il lavoro di meccanico svolto in precedenza. L'esposizione presso ILVA è durata 24 anni, e la latenza dall'inizio dell'esposizione presso ILVA è stata di 39 anni.

Si ritiene che la patologia sofferta dal sig Pisani (Mesotelioma Maligno) sia causalmente associata con l'esposizione ad amianto subita durante il periodo di lavoro presso ILVA dal 1968 al 1992. Potrebbe avere svolto un ruolo concausale la possibile (ma non documentata) esposizione ad amianto nelle attività di meccanico svolta dal 1956 al 1968 e segnalata dalla CT Pira.

Acronimi
IMA Impianti marittimi
MOS Movimentazione stradale



Russo Angelo Raffaele. Nato 14/9/45. Diagnosi 2006; decesso 17/1/2007								
Assunzione	Cessazione	Azienda	Periodo	Mansione	Reparto	Area	Note	Fonte
17 anni età		Marina (servizio di leva)	24 mesi	Barista				
1963	1964	Belleli		Carpentiere in ferro				
/08/63	/2/1970	Varie ditte in appalto Italsider.		Imbianchino, verniciatore, saldatore (2 mesi)			In questo periodo è plausibile che si sia svolto anche il servizio di leva, considerando l'età.	
28/9/70	27/9/95	ILVA-Taranto	28/9/70	Addetto CRI (Rimpiazzati)		ACC		ILVA, I-NAIL
			1/11/70	Addetto siviera	FOS	ACC/I	Addetto preparazione	
			1/7/82	Conduttore FOS	FOS	ACC/I		

Fonte Ilva (Prospetto professionale e mansionario e schede visite periodiche); Inail (questionario, certificato per benefici previdenziali; primo certificato MP); ASL TA/1 - Dipartimento Prevenzione (Segnalazione MP); libretto di lavoro, Perizia Molini Cassano e Perizia Pira

Valutazione dell'esposizione e del nesso di causa: Il sig. Russo è stato esposto ad amianto in tutto il periodo di lavoro presso lo stabilimento ILVA di Taranto, nelle aree dell'acciaieria come conduttore della siviera e dei forni. La documentazione dell'esposizione ad amianto è presente in diversi documenti agli atti: Doc del Dipartimento Prevenzione ASL TA1 del 26/11/2008, parere INAIL del 4/8/2006 e Perizia Riganti Timidei del 2006 a pag 107 e segg. La CT Molini Cassano riferisce inoltre (pag 51): Nella informativa SPESAL si legge inoltre: "Dalla documentazione in nostro possesso, fornita dall'ILVA, attinente i piani di rimozione dei materiali contenenti amianto realizzata dall'azienda ed alle relative relazioni annuali di bonifiche, è emerso che dall'accertamento con relativi rilievi fotografici [...] con aggiornamento al maggio 2002, in aree attigue alle postazioni del sig. Russo erano presenti, sotto forma di rivestimenti, numerosi teli di amianto, sulle linee esterne elettriche, oltre che nastri sui carri trasferitori e sui bilici.

E' possibile, pur in mancanza di informazioni che sia stato esposto in precedenza durante il lavoro di carpentiere e di saldatore e durante il servizio militare in marina. L'esposizione presso ILVA è durata 25 anni, e la latenza dall'inizio dell'esposizione presso ILVA è stata di 36 anni.

Si ritiene che la patologia sofferta dal sig Russo (Mesotelioma Maligno) sia causalmente associata con l'esposizione ad amianto subita durante il periodo di lavoro presso ILVA dal 1970 al 1995. Potrebbe avere svolto un ruolo concausale la possibile (ma non documentata) esposizione ad amianto durante il servizio di leva in marina o durante le attività di muratore ed imbianchino svolte dal 1963 al 1970 per ditte di appalto presso ILVA.

Acronimi
FOS Forno a spinta
ACC Acciaieria

Simonelli Domenico. Nato 23/1/35. Diagnosi 2002. Decesso 11/6/2003									
Assunzione	Cessazione	Azienda	Periodo	Mansione	Reparto	Area	Note	Fonte	
11/9/61	30/9/85	ILVA-Taranto	11/9/61	TECN ASSISTENTE	AFO/GHI			ILVA. INAIL	
			1/4/65	CAPO TURNO (CI ALF)	AFO/GHI				
			1/3/70	CAPO SETTORE (CS ALF)	AFO/GHI				
			1/10/72	CAPO REPAR-TO(CR ALF)	AFO/GHI				
			1/12/82	CAPO SEZIONE (DIRIGENTE ALF)	AFO/GHI				
				Non sono precisate le attività successive, fino alle dimissioni. Ultima iscrizione nel libro matricola 30/9/85.					

Fonte Libretto di lavoro, dichiarazione di malattia professionale (INDICATO COME RESPONSABILE DI ALTOFORNO DAL 1961 AL 1985) e dichiarazione ex art 13 comma 8 L. 257/92, Perizia Cassano Molimini, Perizia Pira

* _ Esposizione ad amianto riferita nella dichiarazione ex art 13 comma 8 L. 257/92, in data 20/1/2003.

Valutazione dell'esposizione e del nesso di causa: Il sig. Simonelli è stato esposto ad amianto in tutto il periodo di lavoro presso lo stabilimento ILVA di Taranto, dove ha sempre lavorato nell'area Ghisa agli altoforni. L'esposizione è in particolare documentata dalla perizia Riganti Timidei, dalla relazione INAIL del 15/4/2003 e dal questionario INAIL del 18/2/2003.

L'esposizione presso ILVA è durata 24 anni, e la latenza dall'inizio dell'esposizione presso ILVA è stata di 41 anni.

Si ritiene che la patologia sofferta dal sig. Simonelli (Mesotelioma Maligno) sia causalmente associata con l'esposizione ad amianto subita durante il periodo di lavoro presso ILVA dal 1961 al 1985.

Acronimi
AFO, ALF: Altoforno
GHI: Ghisa



Assunzione	Cessazione	Azienda	Periodo	Mansione	Reparto	Area	Note	Fonte
23/3/63	19/6/71	Varie aziende di costruzioni edili. Inclusi diversi periodi lavorativi in cantieri associati allo stabilimento Italsider, per un totale di 35 mesi (su somma di periodi pari a 80 mesi)						Libretto di lavoro
21/7/71	30/3/2000	ILVA-Taranto	21/6/71	Ponteggiatore	Servizi	OCM /MOM	*	Ilva
			1/7/72	Ponteggiatore marinato	Servizi	OCM /MOM	*	Ilva
			1/4/80	Addetto pulizie di settore	Servizi	OME /MUA	*	Ilva
			1/4/83	Addetto lavori macchine utensili aggiustatore	Servizi	OME /MUA	*; §	Ilva
			1/8/84	Operatore meccanico	Servizi	OME /MUA	*; §	Ilva
			30/9/87	Non indicato chiaramente.				dichiarazione di malattia professionale
			30/3/2000	Alla dimissione risultava magazzino come 'Imballatore' (p 3852 degli atti)				

Fonte Libretto di lavoro, dichiarazione di malattia professionale e dichiarazione ex art 13 comma 8 L. 257/92, Perizia Pira § il lavoro consisteva nella manutenzione meccanica degli impianti

* _ Esposizione ad amianto riferita nella dichiarazione ex art 13 comma 8 L. 257/92, in data 20/1/2003.

Valutazione dell'esposizione e del nesso di causa: Il sig. Talilli è stato esposto ad amianto in tutto il periodo di lavoro presso lo stabilimento ILVA di Taranto, in diverse attività, sia legate alla movimentazione marittima sia a quelle successivamente svolte in officina meccanica.

E' verosimile, pur in mancanza di informazioni che sia stato esposto in precedenza durante il lavoro per aziende edili nello stabilimento Italsider (ora ILVA).

L'esposizione presso ILVA è durata 29 anni, e la latenza dall'inizio dell'esposizione presso ILVA è stata di 30 anni.

Si ritiene che la patologia sofferta dal sig Talilli (Mesotelioma Maligno) sia causalmente associata con l'esposizione ad amianto subita durante il periodo di lavoro presso ILVA dal 1971 al 2000. Potrebbe avere svolto un ruolo concausale la possibile (ma non documentata) esposizione ad amianto nelle attività di operato edile dal 1963 al 1971, in particolare quella per ditte di appalto attive presso ILVA.

Acronimi

OME : Officine Meccaniche

OCM Officina Componenti Marittime

MOM Movimentazione Marittima

MUA Manutenzione Unità Ausiliari

In conclusione dunque, alla stregua di quanto sin ora rilevato e considerato, può ritenersi provata la **causalità materiale generale** e cioè può dirsi provato che le vittime (decedute per mesotelioma) hanno contratto il mesotelioma a causa della loro esposizione a fibre di amianto, subita durante l'espletamento delle loro mansioni lavorative presso lo stabilimento ILVA di Taranto.

E ciò in quanto: a) è stata individuata la legge scientifica di copertura (quella secondo cui, per l'80% dei casi, il mesotelioma è correlato ad una pregressa esposizione, in genere di tipo occupazionale, all'asbesto); b) la effettiva valenza di tale spiegazione scientifica ha trovato riscontro, con riferimento al caso concreto, nelle risultanze istruttorie che, consentendo la formulazione di un giudizio di elevata probabilità logica, hanno escluso la operatività di fattori causali alternativi (la erionite, la fluoroedenite, le radiazioni ionizzanti e i fattori genetici) ed hanno provato che le vittime hanno lavorato in reparti dell'ILVA in cui vi era amianto e sono stati, per le loro mansioni e per le operazioni di lavoro concretamente svolte, esposti alla dispersione di fibre di amianto.

1.d. La causalità individuale

1.d.1. Le due teorie della dose-grilletto e della dose cumulativa. L'effetto acceleratore

Ciò detto sulla prova della causalità generale e passando al profilo della causalità individuale, va rilevato che qualora, in presenza di una lunga esposizione lavorativa protrattasi nel tempo, vi fosse stato, ad assumere la veste di imputato, un solo datore di lavoro, unico per tutto l'arco temporale interessato dalla esposizione lavorativa della vittima, sarebbe stato possibile, a questo punto, per quanto evidenziato e considerato nel paragrafo che precede, ritenere in modo esaustivo sussistente, sul piano oggettivo, il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato-datore di lavoro e la morte delle vittime decedute per mesotelioma, in quanto la causalità generale, in tale ipotesi, sostanzialmente coincide con quella individuale.

Ma ciò non è nel caso in esame.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Ed infatti, nel corso della lunga esposizione lavorativa di ciascuna vittima si sono succeduti diversi responsabili dell'organizzazione del lavoro, per cui, tenuto conto della lunghissima latenza del mesotelioma, diventa fondamentale e imprescindibile, ai fini della individuazione delle responsabilità penali individuali, accertare se la condotta di ciascun "garante", collocata nel periodo della esposizione lavorativa, abbia o meno avuta incidenza causale sulla origine della malattia e sullo sviluppo della stessa.

Risulta dunque evidente che a questo punto per tale accertamento l'attenzione si sposta sulle caratteristiche e sulle peculiarità di sviluppo della malattia e dunque sul processo di cancerogenesi del mesotelioma, per verificare quando sia avvenuto l'avvio e l'iniziazione di tale processo e soprattutto per capire se sia possibile ravvisare un effetto acceleratore del processo carcinogenetico, derivante dalla protrazione dell'esposizione dannosa nel corso della attività lavorativa e cioè, in altri termini, se sia possibile sostenere che la esposizione protratta ad amianto abbrevi la latenza e dunque la durata della vita.

Ed infatti la dimostrazione di tale effetto acceleratore consentirebbe di attribuire incidenza causale anche alle condotte dei garanti che hanno determinato la protrazione della esposizione dannosa ad amianto dopo l'inizio del processo patogenetico.

Ebbene anche su questo punto si ripropone lo stesso schema di valutazione ispirato ai criteri interpretativi fissati dalla sentenza Franzese ed esposto, in modo chiaro e lineare, proprio con riferimento alla tematica del nesso causale nelle malattie professionali asbesto correlate, nei seguenti termini nella cd. sentenza Cozzini.

E cioè occorre appurare:

"1. Se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide ed obiettive basi una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico;

2. Nell'affermativa, occorrerà determinare se si sia in presenza di legge universale o solo probabilistica in senso statistico [ndr nella stessa sentenza si legge infatti che solo la legge universale consentirebbe di articolare il sillogismo deduttivo della certezza: 1. l'esposizione protratta all'amianto dopo l'iniziazione determina sempre l'accelerazione dell'evento tumorale; 2. nel caso di specie tale esposizione si è concretata; 3. l'esposizione protratta



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

ta ha dunque con certezza abbreviato la latenza e quindi la durata della vita].

3. *Nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, occorrerà chiarire se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali*".

Nel 4° punto la sentenza Cozzini evidenzia la necessità, con riferimento alle condotte, di *"appurare se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all'insorgere del processo carcinogenetico"*.

A questo punto, per seguire questo schema di valutazione, occorre soffermarsi sui principali e fondamentali punti di approdo del sapere scientifico in tema di ricostruzione del meccanismo di cancerogenesi del mesotelioma, in relazione all'avvio del processo carcinogenetico, nonché in relazione allo sviluppo dello stesso (e ciò con particolare riguardo al cd. effetto acceleratore), tenuto conto della complessità della cancerogenesi del mesotelioma (connotata da una lunghissima latenza e non suscettibile di una diretta osservazione trattandosi di un evento che si sviluppa a livello molecolare).

Ebbene, in ordine al profilo del determinismo oncogeno della esposizione ad amianto si sono contrapposte due grandi teorie.

La prima, definita della *trigger dose* o della cd. dose grilletto, sostiene che è sostanzialmente indifferente la "dose" di esposizione alle polveri di amianto, in quanto è sufficiente anche una breve o molto limitata esposizione alle fibre per mettere in moto il processo di cancerogenesi a danno del lavoratore, sicché anche concentrazioni molto basse di amianto potrebbero determinare l'insorgenza del mesotelioma; secondo quanto precisato dai sostenitori della teoria, il mesotelioma si svilupperebbe soltanto in individui "suscettibili", per i quali basterebbe a provocarlo un'esposizione ad amianto corrispondente anche ad una dose "estremamente bassa"; conseguentemente soltanto il primo periodo di esposizione ad asbesto sarebbe rilevante nella insorgenza del mesotelioma, mentre le esposizioni successive a quelle iniziali sarebbero ininfluenti.

Secondo tale teoria il processo di cancerogenesi sarebbe sostenuto dalle fibre che si sono accumulate nella pleura parietale, nel periodo iniziale di esposizione, in una quantità adeguata ad avviare detto processo e che continuano ad esercitare nel

tempo la loro azione grazie alla elevata biopersistenza che le caratterizza.

L'altra teoria è quella multistadio o della dose cumulativa.

Secondo tale teoria sarebbero invece causalmente rilevanti tutte le esposizioni ad amianto subite dall'operaio durante la sua vita lavorativa e pertanto dovrebbero essere considerati efficaci gli effetti cumulativi della persistenza nel tempo delle esposizioni, anche di quelle successive a quella iniziale, purché verificatesi prima del compimento della induzione, sicché, in definitiva, secondo tale ipotesi ricostruttiva, tutte le esposizioni ad amianto possono avere un valore contributivo causale nello sviluppo del mesotelioma.

Risulta evidente che aderire all'una o all'altra teoria ha una rilevanza fondamentale ai fini della individuazione delle responsabilità penali individuali, allorquando ci si trovi in presenza di un'esposizione lavorativa che si sia protratta per un lungo arco di tempo, nel corso del quale si sono succeduti diversi responsabili dell'organizzazione del lavoro e dunque differenti soggetti titolari di posizioni di garanzia.

Questa disputa tra le due esposte teorie si aggancia al problema dell'effetto acceleratore e trova il suo sbocco e la sua definizione proprio nella soluzione data a tale problema.

A questo punto si tratta di verificare se è sostenibile la tesi secondo cui aumentando la dose di cancerogeno (e dunque aumentando la intensità della esposizione ad amianto, sia sotto il profilo della durata che sotto il profilo della intensità) da un lato si incrementa l'incidenza del mesotelioma, dall'altro si abbrevia la durata della latenza con conseguente anticipazione dell'evento-morte.

A tal fine va innanzitutto evidenziato che vi sono studi epidemiologici sull'incidenza, e cioè studi di popolazione che hanno come principale obiettivo quello di verificare se e in che misura l'incidenza di una data patologia (ossia il numero di persone che contraggono la malattia all'interno di una data popolazione) muti al variare dell'esposizione a un certo fattore di rischio.

Tali studi epidemiologici, condotti con riferimento alla incidenza della esposizione ad amianto (come quello sui residenti nella cittadina mineraria di Wittenoom, in



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Australia) hanno rilevato un rapporto di proporzionalità diretta tra esposizione ad amianto e incidenza di mesotelioma e/o tumore al polmone – nel senso che hanno osservato e registrato un progressivo aumento delle morti causate da tali patologie tumorali all'aumentare dell'esposizione ad amianto.

L'esito di questi studi di coorte è stato altresì confermato anche dagli studi di controllo cui ha fatto riferimento il perito prof. Magnani nella sua relazione (cfr. pagg.17 e 18).

Ed infatti il prof. Magnani ha precisato, sotto il profilo di una osservazione statisticamente significativa, che *“gli studi caso-controllo possono essere più efficienti di quelli di coorte, poiché raccolgono un largo numero di casi in un arco di tempo relativamente breve; inoltre i casi sono di solito caratterizzati da maggior eterogeneità di esposizione rispetto ai membri di una coorte, avendo lavorato in svariate e differenti attività industriali, tra cui alcune avranno avuto bassi ed altre alti livelli di esposizione.”*

Nel contesto di uno studio caso-controllo multicentrico francese (Iwatsubo et al, 1998) è stato possibile dimostrare un aumento statisticamente significativo del rischio di mesotelioma maligno in seguito ad esposizioni cumulative comprese tra 0,5 ed 1 f/ml-anno. [...]

In uno studio caso-controllo di popolazione condotto nella regione di Amburgo (Rodelsperger et al, 2001) sono stati ottenuti risultati coerenti con quelli di Iwatsubo e collaboratori: si è infatti osservato un aumento statisticamente significativo del OR in seguito ad esposizioni a livelli dell'ordine di 0,15 f/ml-anno. Lo studio caso controllo sul mesotelioma maligno della pleura recentemente pubblicato da Ferrante et al (2015) indica un aumento del rischio di mesotelioma già a livelli di dose cumulativa compresi tra 0,1 e 1 f/ml-anno”.

Il prof. Magnani ha dunque sul punto concluso nei seguenti termini: *“In sintesi, sia le estrapolazioni che le osservazioni dirette indicano che anche alle dosi più basse l'incidenza di mesotelioma è aumentata ed è funzione dell'esposizione. Questi lavori dimostrano che il mesotelioma maligno si verifica anche in seguito a livelli di esposizione tanto bassi che si credevano in passato non concretamente indagabili. La rela-*

zione dose-risposta potrebbe essere non perfettamente lineare, ma è importante evidenziare che sia relazioni lineari che non-lineari comportano un aumento dell'incidenza al crescere della dose. Anche sotto questo profilo occorre sottolineare che non vi sono sostanziali differenze tra i mesoteliomi e gli altri tumori maligni. Per tutti gli agenti cancerogeni infatti si assume valida una relazione di proporzionalità tra dose e incidenza, senza una soglia priva di effetto e con andamento non necessariamente lineare (Stayner et al, 2003).

La dose di esposizione è un elemento essenziale del rischio di mesotelioma per gli esposti ad amianto, che aumenta anche per esposizioni di bassa intensità e per le basse dosi, senza che vi sia una soglia al di sotto dalla quale il rischio cessa”.

Sul punto va solo precisato che il tema della dose minima che può determinare l'iniziazione è logicamente distinto da quello dell'effetto acceleratore in quanto, quale che sia la dose rilevante per l'innescamento del processo cancerogenetico, resta pur sempre distinto il problema degli effetti, sulla abbreviazione della latenza, della prosecuzione della esposizione all'amianto (così la sentenza Cozzini a pag.33).

Da ultimo, il III Italian Consensus Conference on Malignant Mesothelioma of the Pleura, pubblicato nel 2015, sulla base di studi epidemiologici ha sostenuto che quando l'aumentare dell'esposizione determina un aumento dell'incidenza, si verifica necessariamente una doppia anticipazione: non solo l'anticipazione del tempo con cui la popolazione raggiunge un predeterminato livello di incidenza, ma anche l'anticipazione del tempo di verifica di ogni singolo caso di malattia che si verifica all'interno di tale popolazione (“*un aumento dell'esposizione che causa un aumento dell'incidenza nella popolazione di riferimento comporta necessariamente l'accelerazione del tempo all'evento, ciò in quanto la relazione tra aumento dell'incidenza e accelerazione del tempo all'evento è matematicamente determinata*”).

E dunque, in altri termini, secondo gli autori del report del III Consensus, aumento dell'incidenza e accelerazione del tempo di insorgenza e sviluppo della patologia nel singolo individuo sarebbero variabili matematicamente correlate, come dimostrerebbe uno studio di Berry del 2007.

Quando tra esposizione e incidenza esiste un rapporto di proporzionalità diretta,





Contigliere estensore
dott. Margherita Grippo

l'aumentare dell'esposizione determina una doppia accelerazione: a livello di gruppo, accelera la velocità con cui la popolazione fa nuovi casi di malattia; a livello del singolo, invece, accelera la velocità con cui ciascun individuo si ammala e decede per la malattia.

In sostanza l'assunto su cui si fonda tale conclusione è quello secondo il quale tutte le volte in cui una data popolazione fa più casi più velocemente di un'altra, allora anche i singoli individui necessariamente si ammalano prima.

I due grafici che seguono evidenziano e illustrano tali conclusioni in ordine alla doppia accelerazione.



Il grafico mostra la variazione del tasso di incidenza di una malattia all'interno di due popolazioni, sottoposte per 40 anni a due diversi livelli di esposizione a una sostanza pericolosa.

In particolare, la curva che sale meno rapidamente mostra il variare dell'incidenza della malattia nella popolazione sottoposta a livelli bassi di esposizione al fattore di rischio; quella che sale più rapidamente mostra invece il variare dell'incidenza nella popolazione sottoposta a livelli alti di esposizione.

La lettura verticale del grafico consente di apprezzare che, al trascorrere del tempo, la frequenza con cui nella popolazione più esposta si osservano nuovi casi di malattia si fa progressivamente sempre più elevata rispetto alla frequenza con cui nuovi casi compaiono nella popolazione meno esposta.

Le frecce verticali che collegano le due curve del grafico evidenziano che nel gruppo più esposto si osservano, a parità di tempo trascorso dall'inizio dell'osservazione, un numero sempre più elevato di nuovi casi di malattia rispetto a quello che si riscontra nel gruppo meno esposto.

Una lettura orizzontale dello stesso grafico consente invece di valorizzare un dato ulteriore, e cioè la diversa velocità, in termini di tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione, con cui le due popolazioni raggiungono i medesimi tassi di incidenza, e dunque registrano lo stesso numero di casi di malattia.

Ed infatti se si individua un certo livello di incidenza e dunque si sceglie un punto a caso sull'asse delle ordinate, si può notare che quel determinato livello di incidenza (e cioè quel numero di casi di mesotelioma) viene raggiunto prima dal gruppo maggiormente esposto al fattore di rischio rispetto al gruppo meno esposto.

Secondo il report del III Consensus le linee orizzontali del grafico evidenzerebbero dunque non soltanto l'anticipazione dell'incidenza, ma dimostrerebbero altresì che la maggiore esposizione anticipa anche il tempo di verifica di ciascun caso di malattia all'interno del gruppo dei più esposti, e dunque determina un'anticipazione del tempo di occorrenza di ogni singolo caso di malattia.

A questo punto si impongono due precisazioni da parte della Corte:



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

1) questa indagine epidemiologica nell'evidenziare che ad una maggiore esposizione all'amianto corrisponde un maggior numero di casi di mesotelioma, pone altresì in luce una relazione tra esposizione e numeri di casi, destinata ad operare sul piano temporale ed è proprio questo dato (e cioè la rilevanza del tempo) che consente di apprezzare gli effetti della maggiore esposizione anche dal punto di vista temporale e quindi di ravvisare l'anticipazione dei tempi con cui la popolazione raggiunge un predeterminato livello di incidenza, ed anche l'anticipazione del tempo di verifica di ogni singolo caso di malattia.

2) questo effetto acceleratore evidenziato dai dati epidemiologici trova in realtà riscontro in informazioni biologiche, utili per spiegare dall'"interno", e cioè attraverso il riferimento al modello biologico di cancerogenesi più largamente condiviso, i meccanismi della relazione causale che l'epidemiologia ha desunto dalla relazione probabilistica.

Orbene, la scienza medica evidenzia che, nell'ambito del processo di induzione della neoplasia, la esposizione ad amianto non determina subito il mesotelioma, perché, a seguito dell'ingresso delle fibre di asbesto all'interno dell'organismo innanzitutto si viene a creare uno stato infiammatorio dell'ambiente respiratorio, stato che si cronicizza a causa del ripetersi degli insulti infiammatori, anche con formazione di placche pleuriche o ispessimenti pleurici, nel complesso di una condizione patologica, che non è ancora neoplasia, ma che costituisce terreno "fertile" per quella che in seguito sarà la possibile prima mutazione genetica da cellula sana a cellula maligna.

Tale prima mutazione da sola non è sufficiente a determinare la irreversibilità del processo tumorale, perché potrà ancora esservi una risposta auto-conservativa dell'organismo (quale il meccanismo della cd. *clearance*), capace di annullare (o almeno ritardare) le conseguenze della intrusione dei corpi estranei, ma ciò a condizione che, dall'esterno, si realizzi la eliminazione o la riduzione della esposizione del lavoratore alle fibre di amianto.

E dunque proprio la operatività del meccanismo di autodifesa (la cd. *clearance*) come risposta auto-conservativa dell'organismo all'attacco dei corpi estranei, finisce con l'evidenziare la incidenza causale che la continuatività della esposizione

all'amianto ha sullo sviluppo del processo tumorale (e dunque sulla insorgenza del mesotelioma), e ciò nella misura in cui il protrarsi della esposizione incrementa la infiammazione dei tessuti e così impedisce o comunque ostacola il processo di *clearance* che l'organismo innesca a sua difesa.

Inoltre, qualora si ritenesse che l'insorgenza del mesotelioma sia causata dalla prima esposizione ad amianto e che quindi il processo di cancerogenesi si sviluppi unicamente nei primi anni di esposizione, considerate le indicazioni generali sulla crescita del tumore nel tempo offerte dai modelli elementari di crescita tumorale e tenuto conto del tempo di latenza convenzionale (medio) di circa 40 anni, il tumore raggiungerebbe dimensioni enormi e non compatibili con la vita.

Il mesotelioma finisce dunque col costituire lo sbocco di un lungo stato infiammatorio cronico multifocale e così la continua e persistente esposizione a fibre di amianto determina il mantenimento di un costante stato infiammatorio (condizione fondamentale questa per la trasformazione neoplastica del tessuto pleurico) e nel contempo produce un effetto di immuno-soppressione, che gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo del mesotelioma pleurico.

E così in altri termini:

1) per la formazione di cellule neoplastiche non si può prescindere da un previo processo infiammatorio cronico (quale substrato patologico - terreno fertile del tumore);

2) non è determinante la individuazione del momento di formazione della prima cellula tumorale perché, dato l'agire dei macrofagi e a seconda dei diversi meccanismi di autodifesa dell'organismo, non sarà quello necessariamente il punto di non ritorno, perché la prima cellula geneticamente alterata ben può andare incontro alla morte;

3) sarà piuttosto il *tiro alla fune* tra sistemi di autodifesa e ripetizione degli insulti infiammatori a lungo andare ad imporre il processo di cancerogenesi.

Il perito, il prof. Magnani, nel descrivere i meccanismi d'azione, oggi noti, dell'amianto, ha indicato una azione diretta operante sul piano del mutamento genetico ed una azione indiretta destinata ad attivare un processo infiammatorio.

In particolare nella relazione del perito Magnani si legge quanto segue.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

“L'amianto è in grado di danneggiare direttamente il DNA delle cellule bersaglio, che sono le cellule progenitrici mesoteliali, attraverso meccanismi genetici ed epigenetici. Le fibre di amianto, infatti: (a) inducono la generazione di ROS a livello cellulare, ed i ROS causano a loro volta mutazioni puntiformi e rotture della catena del DNA; (b) interferiscono direttamente con le strutture deputate alla divisione cellulare, portando ad aneuploidia e ad aberrazioni cromosomiche (errata distribuzione del materiale genetico nelle due cellule risultanti da una divisione); (c) le alterazioni epigenetiche nel mesotelioma sono dose-dipendenti. L'amianto è genotossico anche indirettamente, attraverso la flogosi cronica, che determina l'attivazione di cellule mediatrici dell'infiammazione, come linfociti e macrofagi. Queste producono a loro volta ROS e RNS, immettendoli nell'ambiente intercellulare, da dove raggiungono le cellule bersaglio.

Le fibre di amianto sono anche in grado di interferire con numerose vie di comunicazione intra- ed inter-cellulari importanti nella regolazione del ciclo cellulare, in quanto determinano l'equilibrio tra stimoli positivi ed inibitori della replicazione cellulare, o la capacità di risposta della cellula a questi stimoli. Come già visto per gli effetti sul materiale genetico cellulare, anche questi effetti sono in parte diretti, dovuti all'interazione su basi chimico-fisiche delle fibre con le cellule bersaglio, ed in parte indiretti, mediati dalla flogosi cronica e dall'attivazione delle cellule mediatrici dell'infiammazione. Infine, l'amianto produce direttamente stimoli proliferativi all'interno della cellula bersaglio, interagendo con svariati recettori, con conseguente aumento della velocità di divisione cellulare e riduzione dell'apoptosi e della differenziazione (Heintz NH et al. Asbestos, lung cancer, and mesotheliomas. Am J Respir Cell Mol Biol 2010;42:133-9).

La flogosi cronica dovuta all'amianto costituisce un indubbio stimolo proliferativo, la cui importanza viene evidenziata anche in una recente revisione di letteratura sul ruolo della flogosi nella cancerogenesi in generale (Kamp DW et al. Chronic inflammation and cancer: the role of the mitochondria. Oncology, 2011;25:400-10). Era del resto noto che l'amianto attiva nei macrofagi la produzione di un'interleuchina (IL), la IL-1 β , che a sua volta recluta e attiva ulteriori cellule pro-infiammatorie e la



produzione di altre citochine, quali Tumour Necrosis Factor α (TNF- α), IL-6, IL-8, portando ad uno stato di infiammazione persistente (Manning CB et al. Diseases caused by asbestos: mechanisms of injury and disease development. *Int Immunopharmacol.* 2002;2:191-200).

Il microambiente infiammatorio favorisce la promozione tumorale: proliferazione e sopravvivenza delle cellule maligne, angiogenesi, sviluppo di metastasi e alterazione delle risposte immunitarie (Mantovani A et al. Cancer-related inflammation. Nature 2008, 454: 436-444).

In vitro era stato notato che l'amianto causa la morte della maggior parte delle cellule mesoteliali, il che rendeva difficile capire come potesse causarne la trasformazione neoplastica. E' stato chiarito che, a differenza dell'apoptosi, la necrosi delle cellule mesoteliali causa infiammazione e la traslocazione della proteina HMGB1 (high mobility group box 1) dal nucleo nel citoplasma e nello spazio extracellulare. La proteina induce i macrofagi a secernere TNF- α che, a sua volta, attiva NF- κ B portando alla sopravvivenza delle cellule mesoteliali superstiti, incluse quelle che dovessero aver accumulato danni genetici da amianto: la risposta infiammatoria cronica e la sopravvivenza di cellule 'iniziate' concorrerebbero a completare la trasformazione neoplastica (Yang et al. Programmed necrosis induced by asbestos in human mesothelial cells causes high-mobility group box 1 protein release and resultant inflammation. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2010;107:12611-6).

Esiste pertanto la concreta possibilità per le fibre di amianto di causare sia l'avvio del processo di trasformazione maligna sia di fornire alle cellule un successivo stimolo proliferativo. Se l'amianto è un agente in grado di agire su diverse fasi del processo di cancerogenesi, è da attendersi che l'incidenza dei tumori dovuti all'esposizione aumenti con il suo protrarsi e con l'aumento della sua intensità. Pertanto, non vi è base razionale per escludere che esposizioni tardive contribuiscano alla malattia, sia nel caso del tumore polmonare sia nel caso del mesotelioma".

Alla stregua di quanto sin ora rilevato e considerato, in risposta ai quesiti posti nella parte iniziale di questo paragrafo, deve in primo luogo concludersi per l'esistenza una legge scientifica che evidenzia l'effetto acceleratore della protrazione



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

dell'esposizione all'amianto dopo l'inizio del processo carcinogenetico; in secondo luogo, va rilevato che tale legge, proprio perché fondata su dati statistici probabilistici e su un modello biologico di cancerogenesi largamente diffuso, riferito al processo di sviluppo del mesotelioma, deve considerarsi solo probabilistica.

Per quanto sopra detto in ordine alla necessità che la regola probabilistica trovi riscontro con riferimento al caso concreto, attraverso l'esame delle risultanze processuali fattuali, ne consegue che, per evitare sovrapposizioni tra probabilità statistica e probabilità logica, occorre supportare tale regola con un giudizio di credibilità razionale fondato sulle risultanze del caso concreto.

E così vengono in rilievo, con riferimento a ciascuna vittima, tutti i dati relativi: a) alla vita lavorativa e all'espletamento di mansioni che hanno concretamente comportato la esposizione del lavoratore alla dispersione delle polveri di amianto; b) alla prolungata durata di tale esposizione e alla natura continuativa della stessa; c) alla assenza di fattori causali alternativi; d) al decorso della malattia, attestata dalla documentazione medica (si rinvia alla schede redatte dal perito Murer e a quelle redatte dal perito Magnani).

Va da sé che l'operatività in astratto e in concreto dell'effetto acceleratore consente di ritenere che, "a prescindere dal momento esatto in cui la patologia è insorta, tutte le esposizioni successive e tutte le dosi aggiuntive devono essere considerate concause poiché abbreviano la latenza e dunque anticipano l'insorgenza della malattia o l'aggravano, con l'effetto pratico che i titolari della posizione di garanzia, tenuti cioè a proteggere i lavoratori esposti all'inalazione delle fibre di amianto, indipendentemente dal momento di assunzione della posizione di garanzia e dalla durata della loro carica (purché operativa durante il periodo di esposizione all'amianto dei lavoratori ammalatisi e poi deceduti), possono essere ritenuti responsabili, sull'assunto che la loro condotta omissiva colposa avrebbe ridotto i tempi di latenza della malattia oppure accelerato i tempi di insorgenza" (cfr. Cass. Sez. IV, 17 aprile 2015, n.22379).

A questo punto, passando ad esaminare il quarto tema di verifica individuato dalla Corte di Cassazione nella sentenza Cozzini (e cioè quello di "*appurare se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionali-*

stica rapportata all'innescò del processo carcinogenetico", con riferimento alle condotte dei vari garanti), va innanzitutto rilevato che certamente (in quanto non riscontrato su base scientifica e comunque non sostenuto da alcuna teoria) non può considerarsi rilevante ai fini causali della patologia l'intero periodo di esposizione lavorativa della vittima.

Questo primo rilievo impone dunque subito un primo distinguo tra le varie esposizioni avvenute nel tempo.

E così il prof. Magnani, all'esito della applicazione delle formule (tra le quali quella di Berry) che calcolano la incidenza del mesotelioma in relazione al tempo di esposizione, è giunto a tale conclusione riportata a pag.17 della relazione:

“Qualsiasi esposizione determina un incremento del rischio di mesotelioma, ma l'incremento è maggiore per le esposizioni avvenute nel passato rispetto a quelle recenti;

A parità di tempo trascorso dall'esposizione, il rischio è proporzionale alla dose di esposizione;

Non vi sono soglie prive di effetto”.

Orbene, e in sintesi, quanto sostenuto sin ora in ordine alla prevalenza della teoria della dose cumulativa e in ordine alla esistenza dell'effetto acceleratore conduce ad attribuire rilevanza causale alle esposizioni ad amianto, anche minime, e a tutte le esposizioni a fibre di amianto, anche successive alle prime, ma con una **precisazione** che a questo punto diventa **dirimente** nella valutazione della incidenza causale delle condotte riferibili ai garanti, odierni imputati: le esposizioni ad amianto ricadenti in un periodo successivo al momento in cui il processo cancerogenetico si è completato in modo irreversibile, sono irrilevanti dal punto di vista causale.

E allora l'attenzione si sposta sulla possibilità di individuare il periodo temporale necessario per l'attivazione del processo di cancerogenesi con riferimento al mesotelioma (si tratta di uno specifico quesito formulato dalla Corte al perito prof. Magnani).

Prima di esaminare tale punto, occorre soffermarsi sul concetto di “latenza convenzionale” e su quello di “latenza vera”.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

1.d.2. La latenza. La individuazione del periodo di insorgenza biologica del mesotelioma. Un possibile contributo della formula di Berry.

Il rapporto di causalità riferito alla posizione di ciascun imputato. Le assoluzioni

Il perito ha chiarito che la latenza convenzionale comunemente indicata come 'latenza' "*indica la durata dell'intervallo compreso tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia*".

Secondo la rassegna sistematica scritta da Lanphear e Buncher e pubblicata sul Journal of Occupational Medicine nel 1992, all'esito di uno studio di un totale di 1690 casi di mesotelioma, è stato individuato un range di 13 (latenza minima) – 70 anni (latenza massima; la mediana del periodo di latenza è di almeno 32 anni dall'esposizione.

Ha precisato lo stesso perito che la latenza convenzionale viene divisa dal punto di vista biologico nei due intervalli della '**induzione**' e della '**latenza vera**'.

L'induzione è il tempo che va dall'inizio della esposizione all'insorgenza biologica del tumore (inizio biologico della neoplasia), e cioè il momento in cui le cellule iniziano a replicarsi in modo autonomo senza controllo interno o dei tessuti circostanti e il processo di cancerogenesi è ormai irreversibile. In altri termini in questa fase il tumore esiste già ma le sue dimensioni non consentono ancora una diagnosi.

Tutte le esposizioni ad amianto successive all'induzione sono irrilevanti (cfr. pag. 161 del verbale stenotipico dell'udienza del 24.2.2017, che raccoglie l'esame del perito ove si legge in merito agli effetti della cessazione della esposizione, *DICH. C. MAGNANI – No. Parliamo solo di effetti su questa fase, una volta che la malattia sia insorta va avanti per conto proprio.[...]*

P.G. Lorenzo LERARIO - Cessazione dell'esposizione.

DICH. C. MAGNANI – Se il mesotelioma è già iniziato, è ininfluente).

La latenza vera è il tempo necessario tra l'inizio biologico della neoplasia e la diagnosi del tumore.

La durata di queste due fasi (e cioè della induzione e della latenza vera) non è misurabile in modo diretto, perché non è suscettibile di una osservazione diretta il momento della insorgenza biologica.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Il tema è tuttavia di una importanza davvero fondamentale e cruciale per definire l'arco di tempo di esposizione causalmente efficiente.

Non sono noti i criteri clinico-patologici per collocare nel tempo l'insorgenza biologica di un mesotelioma, cioè il "momento" in cui il processo neoplastico a livello cellulare è da considerare instaurato, progressivo e irreversibile; in altri termini non è dato sapere quando si compia il primo passo del processo di trasformazione cancerogena, trattandosi di un evento molecolare a livello di singola cellula non direttamente osservabile e non è possibile sapere quando si completi il processo di trasformazione, inteso come acquisizione del set di caratteristiche fondamentali di malignità da parte di una cellula capace di dare in seguito origine ad un clone.

Le conoscenze disponibili consentono di attribuire caratteristiche temporali specifiche alla storia naturale del mesotelioma maligno, connotata da:

- una sopravvivenza mediamente molto breve dal momento della diagnosi;
- un intervallo di tempo, dall'inizio dell'esposizione all'amianto fino alla manifestazione clinica del mesotelioma, frequentemente lungo.

Secondo quanto evidenziato dal prof. Magnani, *"empiricamente risulta che siano non solo rare, ma addirittura eccezionali le segnalazioni in letteratura di casi con latenza inferiore a 10 anni. Sono invece rari, ma non eccezionali, i casi con latenza compresa tra 10 e 20 anni. Dopo 20 anni di latenza l'incidenza di mesotelioma diviene sostanziale. Diversi autori (Newhouse e Berry, 1976; Peto et al, 1982; HEI, 1991) e la conferenza di consenso di Helsinki (Henderson et al, 1997) hanno suggerito di considerare una latenza minima di 10 anni per il mesotelioma. In tal modo l'insorgenza biologica di questo tipo di tumore verrebbe collocata in prima approssimazione almeno 10, ma non più di 20 anni prima della diagnosi clinica.*

Seguendo il suggerimento di Friberg e Mattson (1997), si può seguire un'altra strada e verificare se vi sia una convergenza di indicazioni con le osservazioni sopra riportate. Si tratta di valutare la velocità di reduplicazione del tumore durante la sua fase osservabile e estrapolarla a quella preclinica".

Per stimare la durata della fase preclinica (il periodo che intercorre tra l'insorgenza biologica e la comparsa dei segni o dei sintomi che portano alla diagnosi)



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

viene richiamata la velocità di sviluppo del tumore sul presupposto che tale velocità sia costante e che, attraverso il processo di moltiplicazione cellulare (un determinato numero di cicli di divisione cellulare), si passi dalla cellula maligna alla formazione della massa tumorale letale in un determinato arco temporale.


“Tuttavia, non sono state pubblicate osservazioni dirette sul tempo di reduplicazione dei mesoteliomi durante la loro fase clinica di sviluppo. Nel caso dei mesoteliomi, infatti, la valutazione quantitativa della massa tumorale è resa ardua dal fatto che si tratta di lesioni a simmetria nemmeno approssimativamente sferica. Un solo studio (Greengard et al, 1987) ha tentato una stima indiretta del tempo di reduplicazione, ma: (i) si trattava di una serie molto piccola di casi, costituita solo da 16 soggetti; (ii) una proporzione inusualmente elevata di pazienti (7 su 16) aveva un mesotelioma di tipo ben differenziato, una forma a sviluppo torpido che è estremamente rara – ben meno dell’1% dei casi registrati in Piemonte dal 1990 al 2009; (iii) l’aumento di massa del tumore non era valutato direttamente, ma era calcolato in base alla concentrazione plasmatica di un indicatore, la tirosin-chinasi (TK); (iv) la relazione dose-effetto tra concentrazione di TK e massa tumorale era stata ricavata in un precedente studio che non riguardava i mesoteliomi, ma i tumori polmonari. A causa dei predetti limiti questo lavoro non fornisce una stima attendibile della velocità di crescita tumorale nel mesotelioma. La velocità di duplicazione è stata stimata dagli Autori in 275 giorni, corrispondenti a circa 22 anni di fase pre-clinica”.

In mancanza di osservazioni dirette attendibili, il prof. Magnani è giunto alla individuazione di una collocazione temporale della insorgenza biologica del mesotelioma **valutando la cinetica di sviluppo della neoplasia, attraverso lo studio della sopravvivenza dei pazienti.**

In particolare il prof. Magnani, dopo aver premesso che i mesoteliomi, sia pleurici che peritoneali, sono tra le forme più aggressive di tumore solido, ha esposto nella sua relazione che *“nel complesso degli studi di popolazione finora pubblicati, i tempi di sopravvivenza mediana si collocano tra 6 e 10 mesi, con forte coerenza dei risultati nei diversi studi. Nel più ampio lavoro finora pubblicato, che includeva oltre 4000 casi, i tempi di sopravvivenza del mesotelioma maligno della pleura in un'epoca in cui*

non erano ancora disponibili trattamenti chemioterapici in grado di rallentarne la progressione (Montanaro et al, 2009) erano di almeno 9,8 mesi nel 50% dei casi e di almeno 24 mesi nel 20% circa (il 18%, esattamente), come nella figura seguente (linea continua).

Curve di sopravvivenza dei mesoteliomi pleurici (linea continua) e peritoneali (linea tratteggiata). Fonte: Montanaro et al, 2009



Siccome la letalità dei mesoteliomi è dovuta principalmente alla loro crescita locale, con costrizione o infiltrazione delle strutture vitali del torace o dell'addome, il quadro generale è incompatibile con l'ipotesi che la loro velocità di accrescimento sia bassa. Assumendo che 5 cicli di divisione cellulare intercorrano tra diagnosi e decesso, ogni ciclo della fase clinica durerebbe al massimo 60 giorni nel 50% dei casi e al massimo 146 giorni nell'80% dei casi. Assumendo inoltre che la velocità di duplicazione sia rimasta costante, la corrispondente durata dalla fase pre-clinica si protrarrebbe al massimo fino 5,75 anni nel 50% dei casi. Nel restante 50% durerebbe almeno



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

5,75 anni, ma comunque l'80% di tutti i casi arriverebbe alla diagnosi entro 14 anni e solo nel 20% occorrerebbe un tempo maggiore”.

E così, sulla base di tali condivisibili rilievi, il perito è giunto a “*collocare l'insorgenza biologica del mesotelioma pleurico in un arco di tempo compreso tra circa 6 e 20 anni prima della diagnosi clinica*” (cfr. pag.56 della relazione peritale).

Conseguentemente “*tutte le esposizioni precedenti di almeno 20 anni la diagnosi sono certamente rilevanti, mentre quelle degli ultimi 6-10 anni certamente non lo sono e per gli intervalli intermedi l'effetto è plausibile con criterio probabilistico*” (cfr. pag.57 della relazione peritale).

Orbene, applicando alla storia clinica di ciascuna vittima tale criterio (secondo cioè la forbice 20-6 anni prima della diagnosi) di individuazione dell'arco temporale in cui può collocarsi l'insorgenza biologica del mesotelioma, si perviene alle seguenti conclusioni.

1) CARRIERI Marcello

La diagnosi di mesotelioma viene eseguita nel luglio 2004.

L'arco temporale in cui può collocarsi l'insorgenza biologica del mesotelioma va dal luglio 1984 (20 anni prima della diagnosi) al luglio 1998 (6 anni prima della diagnosi).

Conseguentemente sono:

- rilevanti le esposizioni sino al 30.6.1984;
- aventi effetto plausibile con criterio probabilistico le esposizioni dal 1°.7.1984 al 28.2.1991 (data in cui la vittima cessa di lavorare).

Con riferimento agli **imputati** condannati per l'omicidio colposo della vittima Carrieri Marcello va rilevato che l'assunzione della posizione di garanzia si colloca:

a) nella fascia temporale delle esposizioni rilevanti per:

-SPALLANZANI Giambattista,

quale direttore dello stabilimento siderurgico Italsider di Taranto dal 1978 al 31.12.1982;



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

-NOCE Sergio,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1982 al 1°7.1984 (data indicata come termine ultimo per le esposizioni rilevanti);

-ANGELINI Attilio,

quale vice direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1983 sino al 1°7.1984 (data indicata come termine ultimo per le esposizioni rilevanti);

b) nella fascia temporale delle esposizioni aventi effetto plausibile con criterio probabilistico per

-NOCE Sergio,

quale direttore dello stabilimento per il periodo residuo e quale dirigente – Delegato alla Funzione “Sviluppo Tecnico e Produzione” nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-ANGELINI Attilio,

quale vice direttore e direttore dello stabilimento Italsider di Taranto, ma per il periodo residuo,

-MORSILLO Girolamo,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1°7.1987 al 31.12.1988,

nonché quale dirigente – responsabile del Comparto Bramme e Coils nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989),

-CHINDEMI Francesco,

quale direttore dello stabilimento Ilva di Taranto dal 1.1.1989 al 28.2.1993, nonché responsabile della Divisione Industriale Bramme TA nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-LUPO Mario,

quale presidente del C.d.A. dell’Ilva Spa dal 10.5.88 al 20.6.1991 (operativo dal 1°1.1989);

-GAMBARDELLA Giovanni,

quale amministratore delegato del C.d.A. dell’Ilva Spa dal 10.5.88 al 25.2.1993 (operativo dal 1°1.1989);

 *Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo*

-BENEVENTO Giorgio,

quale componente e membro del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione dell'Ilva Spa e direttore generale della stessa dal 10.5.88, poi vice presidente del C.d.A. dell'Ilva Spa dal 29.3.90 al 17.2.1993 (operativo dal 1°1.1989);

-GILLERIO Giovanni,

quale vice direttore generale dell'Ilva Spa dal 15.9.88 nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989), poi direttore generale dell'Ilva Spa dal 29.3.1990 al 26.1.1993;

-MORICONI Alberto,

quale dirigente dell'Ilva Spa delegato alle Divisioni industriali TNA/1 e TNA/2 dello stabilimento siderurgico di Taranto nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989),

-CASSARO Renato,

quale consigliere e componente del comitato esecutivo del C.d.A. dell'Ilva Spa dal 10.5.88 al 31.10.1993 (operativo dal 1°1.1989).

2) CASAMASSIMA Giuseppe

La diagnosi di mesotelioma viene eseguita nel 2004.

L'arco temporale in cui può collocarsi l'insorgenza biologica del mesotelioma va dal 1984 (20 anni prima della diagnosi) al 1998 (6 anni prima della diagnosi).

Conseguentemente sono:

-rilevanti le esposizioni sino al 31.12.1983;

-aventi effetto plausibile con criterio probabilistico le esposizioni dal 1°1.1984 al 27.9.1984 (data in cui la vittima cessa di lavorare).

Con riferimento agli **imputati** condannati per l'omicidio colposo della vittima Casamassima Giuseppe, va rilevato che l'assunzione della posizione di garanzia si colloca:

a) nella fascia temporale delle esposizioni rilevanti per:

-SPALLANZANI Giambattista,

quale direttore dello stabilimento siderurgico Italsider di Taranto dal 1978 al



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

31.12.1982;

-NOCE Sergio,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1982 al 31.12.1983 (data indicata come termine ultimo per le esposizioni rilevanti);

b) nella fascia temporale delle esposizioni aventi effetto plausibile con criterio probabilistico per

-lo stesso NOCE Sergio,

questa volta sempre quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto, ma per il residuo periodo.

3) CAVALCHINI Giovanni

La diagnosi di mesotelioma viene eseguita nel 1997.

L'arco temporale in cui può collocarsi l'insorgenza biologica del mesotelioma va dal 1977 (20 anni prima della diagnosi) al 1991 (6 anni prima della diagnosi).

Conseguentemente sono:

-rilevanti le esposizioni sino al 31.12.1976;

-aventi effetto plausibile con criterio probabilistico le esposizioni dal 1°1.1977 al 31.12.1991.

-irrilevanti le esposizioni dal 1°1.1992;

Con riferimento agli **imputati** condannati per l'omicidio colposo della vittima Cavalchini Giovanni, va rilevato che in realtà nessun imputato ha assunto la posizione di garanzia nella fascia temporale delle esposizioni rilevanti.

L'assunzione della posizione di garanzia si colloca invece:

a) nella fascia temporale delle esposizioni aventi effetto plausibile con criterio probabilistico per:

-SPALLANZANI Giambattista,

quale direttore dello stabilimento siderurgico Italsider di Taranto dal 1978 al 31.12.1982;

-NOCE Sergio,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1982 al

31.12.1984, nonché quale dirigente – Delegato alla Funzione “Sviluppo Tecnico e Produzione” nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-ANGELINI Attilio,

quale vice direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1983, e quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1984 al 30.6.1987;

-MORSILLO Girolamo,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1°7.1987 al 31.12.1988,

nonché quale dirigente – responsabile del Comparto Bramme e Coils nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-CHINDEMI Francesco,

quale direttore dello stabilimento Ilva di Taranto dal 1.1.1989 al 28.2.1993, nonché responsabile della Divisione Industriale Bramme TA nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-LUPO Mario,

quale presidente del C.d.A. dell’Ilva Spa dal 10.5.88 al 20.6.1991 (operativo dal 1°1.1989);

-GAMBARDELLA Giovanni,

quale amministratore delegato del C.d.A. dell’Ilva Spa dal 10.5.88 al 25.2.1993 (operativo dal 1°1.1989);

-BENEVENTO Giorgio,

quale componente e membro del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione dell’Ilva Spa e direttore generale della stessa dal 10.5.88, poi vice presidente del C.d.A. dell’Ilva Spa dal 29.3.90 al 17.2.1993 (operativo dal 1°1.1989);

-GILLERIO Giovanni,

quale vice direttore generale dell’Ilva Spa dal 15.9.88 nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989), poi direttore generale dell’Ilva Spa dal 29.3.1990 al 26.1.1993;

a) nella fascia temporale delle esposizioni irrilevanti per:

-MUNI Nicola quale direttore dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

dal marzo 1993 al 14.5.1995;

nonché per gli imputati, **NOCE, MORSILLO, CHINDEMI, GAMBARDELLA, BENEVENTO** e **GILLERIO** limitatamente al periodo della loro carica successivo alla data del 31.12.1991.

4) CHIRICO Angelo

La diagnosi di mesotelioma viene eseguita nel 1998.

L'arco temporale in cui può collocarsi l'insorgenza biologica del mesotelioma va dal 1978 (20 anni prima della diagnosi) sino al 1992 (6 anni prima della diagnosi).

Conseguentemente sono:

- rilevanti le esposizioni sino al 31.12.1977,
- aventi effetto plausibile con criterio probabilistico le esposizioni dal 1°.1.1978 al 1987 (anno in cui la vittima cessa di lavorare).

Con riferimento agli **imputati** condannati per l'omicidio colposo della vittima Chirico Angelo, va rilevato che in realtà nessun imputato ha assunto la posizione di garanzia nella fascia temporale delle esposizioni rilevanti.

L'assunzione della posizione di garanzia si colloca invece nella fascia temporale delle esposizioni aventi effetto plausibile con criterio probabilistico per:

-SPALLANZANI Giambattista,

quale direttore dello stabilimento siderurgico Italsider di Taranto dal 1978 al 31.12.1982;

-NOCE Sergio,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1982 al 31.12.1984;

-ANGELINI Attilio,

quale vice direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1983, e quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1984 al 30.6.1987

-MORSILLO Girolamo,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1°.7.1987 al 31.12.1988.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

5) CITO Sante

La diagnosi di mesotelioma viene eseguita nel 2005.

L'arco temporale in cui può collocarsi l'insorgenza biologica del mesotelioma va dal 1985 (20 anni prima della diagnosi) al 1999 (6 anni prima della diagnosi).

Conseguentemente sono:

- rilevanti le esposizioni sino al 31.12.1984,
- aventi effetto plausibile con criterio probabilistico le esposizioni dal 1°.1.1985 al 28.12.1986 (data in cui la vittima cessa di lavorare).

Con riferimento agli **imputati** condannati per l'omicidio colposo della vittima Cito Sante, va rilevato che l'assunzione della posizione di garanzia si colloca:

a) nella fascia temporale delle esposizioni rilevanti per:

-SPALLANZANI Giambattista,

quale direttore dello stabilimento siderurgico Italsider di Taranto dal 1978 al 31.12.1982;

-NOCE Sergio,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1982 al 31.12.1984,

-ANGELINI Attilio,

quale vice direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1983,

b) nella fascia temporale delle esposizioni aventi effetto plausibile con criterio probabilistico per

-ANGELINI Attilio,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1984 al 28.12.1986 (quale data di cessazione dell'attività lavorativa della vittima).

6) DE CARLO Paolo,

La diagnosi di mesotelioma viene eseguita nel 2009.

L'arco temporale in cui può collocarsi l'insorgenza biologica del mesotelioma va dal 1989 (20 anni prima della diagnosi) sino al 2003 (6 anni prima della diagnosi).



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Conseguentemente sono:

-rilevanti le esposizioni sino al 31.12.1988,

-aventi effetto plausibile con criterio probabilistico dal 1°1.1989 al 28.2.1991 (data in cui la vittima cessa di lavorare).

Con riferimento agli **imputati** condannati per l'omicidio colposo della vittima De Carlo va rilevato che l'assunzione della posizione di garanzia si colloca:

a) nella fascia temporale delle esposizioni rilevanti per:

-SPALLANZANI Giambattista,

quale direttore dello stabilimento siderurgico Italsider di Taranto dal 1978 al 31.12.1982;

-NOCE Sergio,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1982 al 31.12.1984,

-ANGELINI Attilio,

quale vice direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1983 e quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1984 al 30.6.1987,

-MORSILLO Girolamo,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1°7.1987 al 31.12.1988,

b) nella fascia temporale delle esposizioni aventi effetto plausibile con criterio probabilistico, tenuto conto che, ad onta delle date indicate come inizio della carica (10.5.1988 e 15.9.1988), la struttura organizzativa prevista nelle delibere del 10.5.1988 e del 15.9.1988 diventa in realtà operativa a partire dal 1°1.1989, sicché occorre aver riguardo a tale data nella valutazione della incidenza causale delle esposizioni rispetto all'assunzione della posizione di garanzia, per

-NOCE Sergio,

questa volta quale dirigente – Delegato alla Funzione “Sviluppo Tecnico e Produzione” nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-MORSILLO Girolamo,

questa volta quale dirigente – responsabile del Comparto Bramme e Coils



nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-CHINDEMI Francesco,

quale direttore dello stabilimento Ilva di Taranto dal 1.1.1989 al 28.2.1993, nonché responsabile della Divisione Industriale Bramme TA nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-LUPO Mario,

quale presidente del C.d.A. dell'Ilva Spa dal 10.5.88 al 20.6.1991 nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-GAMBARDELLA Giovanni,

quale amministratore delegato del C.d.A. dell'Ilva Spa dal 10.5.88 al 25.2.1993, nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-BENEVENTO Giorgio,

quale componente e membro del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione dell'Ilva Spa e direttore generale della stessa dal 10.5.88, poi vice presidente del C.d.A. dell'Ilva Spa dal 29.3.90 al 17.2.1993 nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-GILLERIO Giovanni,

quale vice direttore generale dell'Ilva Spa dal 15.9.88 nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989), poi direttore generale dell'Ilva Spa dal 29.3.1990 al 26.1.1993;

-CASSARO Renato,

quale consigliere e componente del comitato esecutivo del C.d.A. dell'Ilva Spa dal 10.5.88 al 31.10.1993 nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

7) DE MARCO Dalmaso

La diagnosi di mesotelioma viene eseguita nell'aprile 2009.

L'arco temporale in cui può collocarsi l'insorgenza biologica del mesotelioma va dall'aprile 1989 (20 anni prima della diagnosi) sino all'aprile 2003 (6 anni prima della diagnosi).



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Conseguentemente sono rilevanti le esposizioni sino al 28.6.1985, data in cui il De Marco ha cessato di lavorare.

Con riferimento agli **imputati** condannati per l'omicidio colposo della vittima De Marco, va rilevato che l'assunzione della posizione di garanzia si colloca nella fascia temporale delle esposizioni rilevanti per:

-SPALLANZANI Giambattista,

quale direttore dello stabilimento siderurgico Italsider di Taranto dal 1978 al 31.12.1982;

-NOCE Sergio,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1982 al 31.12.1984,

-ANGELINI Attilio,

quale vice direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1983 e quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1984 al 28.6.1985 (data in cui la vittima ha cessato di lavorare).

8) IMPERATORE Nunzio

La diagnosi di mesotelioma viene eseguita nel 1998.

L'arco temporale in cui può collocarsi l'insorgenza biologica del mesotelioma va dal 1978 (20 anni prima della diagnosi) al 1992 (6 anni prima della diagnosi).

Conseguentemente sono:

-rilevanti le esposizioni sino al 31.12.1977,

-aventi effetto plausibile con criterio probabilistico le esposizioni dal 1°1.1978 al 28.12.1986 (data in cui la vittima cessa di lavorare).

Con riferimento agli **imputati** condannati per l'omicidio colposo della vittima Imperatore, va rilevato che in realtà nessun imputato ha assunto la posizione di garanzia nella fascia temporale delle esposizioni rilevanti.

L'assunzione della posizione di garanzia si colloca invece nella fascia temporale delle esposizioni aventi effetto plausibile con criterio probabilistico per:

-SPALLANZANI Giambattista,

quale direttore dello stabilimento siderurgico Italsider di Taranto dal 1978 al 31.12.1982;

-NOCE Sergio,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1982 al 31.12.1984,

-ANGELINI Attilio,

quale vice direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1983 e quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1984 al 28.12.1986 (data in cui la vittima cessa di lavorare).

9) LANZO Antonio

La diagnosi di mesotelioma viene eseguita nel 2008.

L'arco temporale in cui può collocarsi l'insorgenza biologica del mesotelioma va dal 1988 (20 anni prima della diagnosi) sino al 2002 (6 anni prima della diagnosi).

Conseguentemente sono:

-rilevanti le esposizioni sino al 31.12.1987,

-aventi effetto plausibile con criterio probabilistico le esposizioni dal 1°1.1988 al 28.12.1988 (data in cui la vittima cessa di lavorare).

Con riferimento agli **imputati** condannati per l'omicidio colposo della vittima Lanzo, va rilevato che l'assunzione della posizione di garanzia si colloca nella fascia temporale delle esposizioni rilevanti per:

-SPALLANZANI Giambattista,

quale direttore dello stabilimento siderurgico Italsider di Taranto dal 1978 al 31.12.1982;

-NOCE Sergio,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1982 al 31.12.1984,

-ANGELINI Attilio,

quale vice direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1983 e quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1984 al 30.6.1987.



10) MARIANO Vittorio

La diagnosi di mesotelioma viene eseguita nel novembre 2003.

L'arco temporale in cui può collocarsi l'insorgenza biologica del mesotelioma va dal novembre 1983 (20 anni prima della diagnosi) sino al novembre 1997 (6 anni prima della diagnosi).

Conseguentemente sono:

- rilevanti le esposizioni sino al 30.10.1983,
- aventi effetto plausibile con criterio probabilistico le esposizioni dal 1°.11.1983 al 29.2.1992 (data in cui la vittima cessa di lavorare).

Con riferimento agli **imputati** condannati per l'omicidio colposo della vittima Mariano va rilevato che l'assunzione della posizione di garanzia si colloca:

a) nella fascia temporale delle esposizioni rilevanti per:

-SPALLANZANI Giambattista,
quale direttore dello stabilimento siderurgico Italsider di Taranto dal 1978 al 31.12.1982;

-NOCE Sergio,
quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1982 al 30.10.1983 (data indicata come termine ultimo per le esposizioni rilevanti);

b) nella fascia temporale delle esposizioni aventi effetto plausibile con criterio probabilistico, per

-NOCE Sergio,
quale direttore per il periodo residuo e quale dirigente – Delegato alla Funzione “Sviluppo Tecnico e Produzione” nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°.1.1989);

-ANGELINI Attilio,
quale vice direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1983 (non precisata la data di inizio) e quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1984 al 30.6.1987,

-MORSILLO Girolamo,
quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1°.7.1987 al

31.12.1988 e quale dirigente – responsabile del Comparto Bramme e Coils nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1° 1.1989);

-CHINDEMI Francesco,

quale direttore dello stabilimento Ilva di Taranto dal 1.1.1989 al 28.2.1993, nonché responsabile della Divisione Industriale Bramme TA nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1° 1.1989);

-LUPO Mario,

quale presidente del C.d.A. dell’Ilva Spa dal 10.5.88 al 20.6.1991 nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1° 1.1989);

-GAMBARDELLA Giovanni,

quale amministratore delegato del C.d.A. dell’Ilva Spa dal 10.5.88 al 25.2.1993, nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1° 1.1989);

-BENEVENTO Giorgio,

quale componente e membro del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione dell’Ilva Spa e direttore generale della stessa dal 10.5.88, poi vice presidente del C.d.A. dell’Ilva Spa dal 29.3.90 al 17.2.1993 nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1° 1.1989);

-GILLERIO Giovanni,

quale vice direttore generale dell’Ilva Spa dal 15.9.88 nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1° 1.1989), poi direttore generale dell’Ilva Spa dal 29.3.1990 al 26.1.1993 nell’assetto organizzativo 1988-1993;

-CASSARO Renato,

quale consigliere e componente del comitato esecutivo del C.d.A. dell’Ilva Spa dal 10.5.88 al 31.10.1993 nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1° 1.1989);

-SIMEONI Franco,

quale consigliere e componente del comitato esecutivo del C.d.A. dell’Ilva Spa dall’8.3.1990 al 31.10.1993;



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

11) PISANI Arcangelo

La diagnosi di mesotelioma viene eseguita nel 2007.

L'arco temporale in cui può collocarsi l'insorgenza biologica del mesotelioma va dal 1987 (20 anni prima della diagnosi) sino al 2001 (6 anni prima della diagnosi).

Conseguentemente sono:

-rilevanti le esposizioni sino al 31.12.1986,

-aventi effetto plausibile con criterio probabilistico le esposizioni dal 1°1.1987 al 30.12.1993 (data in cui la vittima cessa di lavorare).

Con riferimento agli **imputati** condannati per l'omicidio colposo della vittima Pisani va rilevato che l'assunzione della posizione di garanzia si colloca:

a) nella fascia temporale delle esposizioni rilevanti per:

-SPALLANZANI Giambattista,

quale direttore dello stabilimento siderurgico Italsider di Taranto dal 1978 al 31.12.1982;

-NOCE Sergio,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1982 al 31.12.1984,

-ANGELINI Attilio,

quale vice direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1983 e quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1984 al 31.12.1986 (data indicata come termine ultimo per le esposizioni rilevanti),

b) nella fascia temporale delle esposizioni aventi effetto plausibile con criterio probabilistico, per

-NOCE Sergio,

questa volta quale dirigente – Delegato alla Funzione “Sviluppo Tecnico e Produzione” nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-ANGELINI Attilio, quale direttore di stabilimento per il residuo periodo della carica;

-MORSILLO Girolamo,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1°7.1987 al

31.12.1988 e quale dirigente – responsabile del Comparto Bramme e Coils nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-CHINDEMI Francesco,

quale direttore dello stabilimento Ilva di Taranto dal 1.1.1989 al 28.2.1993, nonché responsabile della Divisione Industriale Bramme TA nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-LUPO Mario,

quale presidente del C.d.A. dell'Ilva Spa dal 10.5.88 al 20.6.1991 nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-GAMBARDELLA Giovanni,

quale amministratore delegato del C.d.A. dell'Ilva Spa dal 10.5.88 al 25.2.1993, nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-BENEVENTO Giorgio,

quale componente e membro del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione dell'Ilva Spa e direttore generale della stessa dal 10.5.88, poi vice presidente del C.d.A. dell'Ilva Spa dal 29.3.90 al 17.2.1993 nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-GILLERIO Giovanni,

quale vice direttore generale dell'Ilva Spa dal 15.9.88 nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989), poi direttore generale dell'Ilva Spa dal 29.3.1990 al 26.1.1993 nell'assetto organizzativo 1988-1993;

-SAVOIA Costantino,

quale dirigente e direttore generale dell'Ilva Spa dal 26.1.1993;

-CASSARO Renato,

quale consigliere e componente del comitato esecutivo del C.d.A. dell'Ilva Spa dal 10.5.88 al 31.10.1993 nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-SIMEONI Franco,

quale consigliere e componente del comitato esecutivo del C.d.A. dell'Ilva Spa dall'8.3.1990 al 31.10.1993;



*Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo*

12) RUSSO Angelo

La diagnosi di mesotelioma viene eseguita nel 2006.

L'arco temporale in cui può collocarsi l'insorgenza biologica del mesotelioma va dal 1986 (20 anni prima della diagnosi) sino al 2000 (6 anni prima della diagnosi).

Conseguentemente sono:

- rilevanti le esposizioni sino al 31.12.1985,
- aventi effetto plausibile con criterio probabilistico le esposizioni dal 1°.1.1986 al 30.9.1995 (data in cui la vittima cessa di lavorare).

Con riferimento agli **imputati** condannati per l'omicidio colposo della vittima Russo va rilevato che l'assunzione della posizione di garanzia si colloca:

a) nella fascia temporale delle esposizioni rilevanti per:

-SPALLANZANI Giambattista,

quale direttore dello stabilimento siderurgico Italsider di Taranto dal 1978 al 31.12.1982;

-NOCE Sergio,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1982 al 31.12.1984,

-ANGELINI Attilio,

quale vice direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1983 e quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1984 al 31.12.1985 (data indicata come termine ultimo per le esposizioni rilevanti),

b) nella fascia temporale delle esposizioni aventi effetto plausibile con criterio probabilistico, per

-NOCE Sergio,

questa volta quale dirigente – Delegato alla Funzione “Sviluppo Tecnico e Produzione” nell'assetto organizzativo 1988-1993,

-ANGELINI Attilio, quale direttore di stabilimento per il residuo periodo della carica;

-MORSILLO Girolamo,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1°7.1987 al 31.12.1988 e quale dirigente – responsabile del Comparto Bramme e Coils nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-CHINDEMI Francesco,

quale direttore dello stabilimento Ilva di Taranto dal 1.1.1989 al 28.2.1993, nonché responsabile della Divisione Industriale Bramme TA nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-MUNI Nicola quale direttore dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto dal marzo 1993 al 14.5.1995,

-LUPO Mario,

quale presidente del C.d.A. dell’Ilva Spa dal 10.5.88 al 20.6.1991 nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-GAMBARDELLA Giovanni,

quale amministratore delegato del C.d.A. dell’Ilva Spa dal 10.5.88 al 25.2.1993, nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-BENEVENTO Giorgio,

quale componente e membro del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione dell’Ilva Spa e direttore generale della stessa dal 10.5.88, poi vice presidente del C.d.A. dell’Ilva Spa dal 29.3.90 al 17.2.1993 nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989), nonché quale presidente dell’ILVA Laminati Piani s.r.l. dal 21.12.1993 al maggio 1995;

-GILLERIO Giovanni,

quale vice direttore generale dell’Ilva Spa dal 15.9.88 nell’assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989), poi direttore generale dell’Ilva Spa dal 29.3.1990 al 26.1.1993 nell’assetto organizzativo 1988-1993;

-SAVOIA Costantino,

quale dirigente e direttore generale dell’Ilva Spa dal 26.1.1993 e poi consigliere delegato del C.d.A. dell’Ilva Laminati Piani dal 21.12.93 al maggio 1995;

-CASSARO Renato,

quale consigliere e componente del comitato esecutivo del C.d.A. dell’Ilva Spa



*Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo*

dal 10.5.88 al 31.10.1993 nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-SIMEONI Franco,

quale consigliere e componente del comitato esecutivo del C.d.A. dell'Ilva Spa dall'8.3.1990 al 31.10.1993.

13) SIMONELLI Domenico

La diagnosi di mesotelioma viene eseguita nel 2002.

L'arco temporale in cui può collocarsi l'insorgenza biologica del mesotelioma va dal 1982 (20 anni prima della diagnosi) sino al 1996 (6 anni prima della diagnosi).

Conseguentemente sono:

-rilevanti le esposizioni sino al 31.12.1981,

-aventi effetto plausibile con criterio probabilistico le esposizioni dal 1°1.1982 al 30.9.1985.

Con riferimento agli **imputati** condannati per l'omicidio colposo della vittima Simonelli va rilevato che l'assunzione della posizione di garanzia si colloca:

a) nella fascia temporale delle esposizioni rilevanti solo per

-SPALLANZANI Giambattista,

quale direttore dello stabilimento siderurgico Italsider di Taranto dal 1978 al 31.12.1981 (data indicata come termine ultimo per le esposizioni rilevanti);

b) nella fascia temporale delle esposizioni aventi effetto plausibile con criterio probabilistico, per

-SPALLANZANI Giambattista, quale direttore di stabilimento per il residuo periodo della carica;

-NOCE Sergio,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1982 al 31.12.1984,

-ANGELINI Attilio,

quale vice direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1983 e quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1984 al 30.9.1985 (data in cui

la vittima cessa di lavorare).

14) TALLILLI Antonio

La diagnosi di mesotelioma viene eseguita nel 2001

L'arco temporale in cui può collocarsi l'insorgenza biologica del mesotelioma va dal 1981 (20 anni prima della diagnosi) sino al 1995 (6 anni prima della diagnosi).

Conseguentemente sono:

-rilevanti le esposizioni sino rilevanti sino al 31.12.1980,

-aventi effetto plausibile con criterio probabilistico le esposizioni dal 1°1.1981 al 31.12.1995;

-irrilevanti le esposizioni dal 1°1.1996;

Con riferimento agli **imputati** condannati per l'omicidio colposo della vittima Tallilli, va rilevato che l'assunzione della posizione di garanzia si colloca:

a) nella fascia temporale delle esposizioni rilevanti solo per

-SPALLANZANI Giambattista,

quale direttore dello stabilimento siderurgico Italsider di Taranto dal 1978 al 31.12.1980 (data indicata come termine ultimo per le esposizioni rilevanti),

b) nella fascia temporale delle esposizioni aventi effetto plausibile con criterio probabilistico, per

-SPALLANZANI Giambattista, quale direttore dello stabilimento per il periodo residuo della sua carica;

-NOCE Sergio,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1982 al 31.12.1984 e quale dirigente – Delegato alla Funzione "Sviluppo Tecnico e Produzione" nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-ANGELINI Attilio,

quale vice direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1983, e quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 31.12.1984 al 30.6.1987,

-MORSILLO Girolamo,

quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto dal 1°7.1987 al



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

31.12.1988 e quale dirigente – responsabile del Comparto Bramme e Coils nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-**MUNI Nicola** quale direttore dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto dal marzo 1993 al 14.5.1995,

-**LUPO Mario,**

quale presidente del C.d.A. dell'Ilva Spa dal 10.5.88 al 20.6.1991 nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-**GAMBARDELLA Giovanni,**

quale amministratore delegato del C.d.A. dell'Ilva Spa dal 10.5.88 al 25.2.1993, nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989);

-**BENEVENTO Giorgio,**

quale componente e membro del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione dell'Ilva Spa e direttore generale della stessa dal 10.5.88, poi vice presidente del C.d.A. dell'Ilva Spa dal 29.3.90 al 17.2.1993 nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989), nonché quale presidente dell'ILVA Laminati Piani s.r.l. dal 21.12.1993 al maggio 1995;

-**GILLERIO Giovanni,**

quale vice direttore generale dell'Ilva Spa dal 15.9.88 nell'assetto organizzativo 1988-1993 (operativo dal 1°1.1989), poi direttore generale dell'Ilva Spa dal 29.3.1990 al 26.1.1993 nell'assetto organizzativo 1988-1993.

Nessun imputato ha assunto la posizione di garanzia nel periodo sopra indicato delle esposizioni irrilevanti.

Seguono, per comodità di lettura e immediatezza di rappresentazione, alcuni schemi che raffigurano in modo grafico quanto sin ora detto.



1949			
1950			
1951			
1952			
1953			
1954			
1955			
1956			
1957			
1958			
1959			
1960			
1961			
1962			
1963			
1964			
1965			
1966			
1967			
1968			
1969			
1970			
1971			
1972			
1973			
1974			
1975			
1976			
1977			
1978			
1979			
1980			
1981			
1982			
1983			
1984			
1985			
1986			
1987			
1988			
1989			
1990			
1991			
1992			
1993			
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			

pro tempore: miss. rez. a. in. l. o. n. c. del mese/anno

1949	
1950	
1951	
1952	
1953	
1954	
1955	
1956	
1957	
1958	
1959	
1960	
1961	
1962	
1963	
1964	
1965	
1966	
1967	
1968	
1969	
1970	
1971	
1972	
1973	
1974	
1975	
1976	
1977	
1978	
1979	
1980	
1981	
1982	
1983	
1984	
1985	
1986	
1987	
1988	
1989	
1990	
1991	
1992	
1993	
1994	
1995	
1996	
1997	
1998	
1999	
2000	
2001	
2002	
2003	
2004	
2005	
2006	
2007	
2008	
2009	

07 DE MARCO Dalmaso

SPALLANZANI Giambattista
 NOCE Sergio
 ANGELINI Attilio

Esposizioni rilevanti
Esposizioni aventi effetto plausibile con criterio probabilistico
Esposizioni non rilevanti
D. Diagnosi



Consigliere estensore
 dott. Margherita Grippo

12	RUSSO Angelo	Lavoro pre Iva		Lavoro presso Iva della vittima = periodo di esposizione	
		1963-1964	1965-1967	1968-1970	1971-1974
arco temporale insorgenza biologica nei mesoteliomi					
Imputati	SPALLANZANI Giambattista				D
	NOCE Sergio				D
	ANGELINI Attilio				D
	MORSILLO Girolamo				D
	CHINDEMI Francesco				D
	MUNI Nicola				D
	LUPO Mario				D
	GAMBARDILLA Giovanni				D
	BENEVENTO Giorgio				D
	GILLERIO Giovanni				D
	SAVOIA Costantino				D
	CASSARO Renato				D
	SIMEONI Franco				D


LEGENDA LAVORATORE
Esposizioni rilevanti
Esposizioni aventi effetto plausibile con criterio probabilistico
Esposizioni non rilevanti
D Diagnosi



Consigliere estensore
dott. Mariateresa Grippo

13	SIMONELLI Domenico	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
		arco temporale insorgenza biologica del mesoteliom																																										
		lavoro presso l'iva della vittima - periodo di esposizione																																										
Imputati																																												
SPALLANZANI Giambattista																																												
NOCE Sergio																																												
ANGELINI Attilio																																												
		D																																										

LEGENDA LAVORATORE
Esposizioni rilevanti
Esposizioni aventi effetto plausibile con criterio probabilistico
Esposizioni non rilevanti
D Diagnosi


 Consigliere estensore
 dott. Margherita Grippo

14	TALILI Antonio		Lavoro pre Iva		Lavoro presso Iva della vittima = periodo di esposizione	
	arco temporale insorgenza biologica del mesotelioma					
Imputati	SPALLANZANI Giambattista					D
	NOCE Sergio					D
	ANGELINI Attilio					D
	MORSILLO Girolamo					D
	MUNI Nicola					D
	LUPO Mario					D
	GAMBARDELLA Giovanni					D
	BENEVENTO Giorgio					D
GILLERIO Giovanni					D	

LEGENDA LAVORATORE
Esposizioni rilevanti
Esposizioni aventi effetto plausibile con criterio probabilistico
Esposizioni non rilevanti
D Diagnosi



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

La collocazione della insorgenza biologica del mesotelioma in un arco temporale compreso tra i 20 e i 6 anni antecedenti alla diagnosi porta a ritenere che in ogni momento compreso in tale arco temporale la vittima può essersi definitivamente ammalata e il processo cancerogenetico può essere diventato irreversibile.

Tale dato coordinato con il rilievo secondo cui le esposizioni successive alla insorgenza biologica del mesotelioma sono irrilevanti, finisce con l'aver una indiscutibile portata decisiva nella individuazione delle esposizioni causalmente efficienti, ai fini dell'accertamento del nesso causale.

Ed infatti tutte le esposizioni verificatesi nell'arco temporale compreso tra i 20 e i 6 anni antecedenti alla diagnosi, indicate dal perito come aventi un effetto plausibile con criterio probabilistico, sono in realtà connotate da un profilo di incertezza che non supera il vaglio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", in quanto ognuna di tali esposizioni potrebbe essere successiva all'insorgenza biologica della malattia e quindi essere di fatto concretamente irrilevante.

D'altra parte, quanto detto in ordine all'effetto acceleratore, attribuisce sì rilevanza a tutte le esposizioni, anche successive alle prime, ma a condizione che si tratti pur sempre di esposizioni antecedenti all'insorgenza biologica del mesotelioma.

A questo punto, tale rilievo può considerarsi sufficiente per ritenere dubbia la incidenza causale delle esposizioni lavorative ad amianto che ricadono nell'arco temporale compreso tra i 20 e i 6 anni antecedenti alla diagnosi di ciascuna vittima.

Conseguentemente, deve escludersi la responsabilità degli imputati che, per carica ricoperta, hanno assunto la posizione di garanzia proprio nel periodo interessato da dette esposizioni.

Così si impone l'assoluzione:

a) di CASSARO Renato, CHINDEMI Francesco, FOSSA Bruno, GAMBARDELLA Giovanni, GILLERIO Giovanni, LUPO Mario, MORICONI Alberto, MUNI Nicola, RONCAN Riccardo, SAVOIA Costantino e SIMEONI Franco dall'omicidio colposo di Cavalchini Giovanni, Imperatore Nunzio, Chirico Angelo, Simonelli Domenico, Tallilli Antonio, Mariano Vittorio, De Carlo Paolo, De Marco Dalmasso, Carriero Marcello, Cito Sante, Russo Angelo, Casamassima Giuseppe, Lanzo Antonio e

Pisani Arcangelo;

b) di ANGELINI Attilio dall'omicidio colposo di Cavalchini Giovanni, Imperatore Nunzio, Chirico Angelo, Simonelli Domenico, Tallilli Antonio e Mariano Vittorio;

c) di NOCE Sergio dall'omicidio colposo di Cavalchini Giovanni, Imperatore Nunzio, Chirico Angelo, Simonelli Domenico e Tallilli Antonio;

d) di SPALLANZANI Giambattista dall'omicidio colposo di Cavalchini Giovanni, Imperatore Nunzio e Chirico Angelo.

Al fine di valutare, ma solo con riferimento alle esposizioni verificatesi nell'arco temporale compreso tra i 20 e i 6 anni antecedenti alla diagnosi, il peso di tali esposizioni sull'incidenza, si da pervenire ad una quantificazione, in termini di percentuale probabilistica, dell'effetto plausibile con criterio probabilistico, attribuito dal perito a dette esposizioni, la Corte ha ritenuto di utilizzare la cd. formula di Berry (formula nota nella letteratura epidemiologica, richiamata dal perito ed anche dalla difesa degli imputati), come strumento non decisivo, ma meramente indicativo in modo significativo, della portata causale delle condotte omissive riferibili agli imputati che hanno assunto la posizione di garanzia nel più volte richiamato periodo compreso tra i 20 e i 6 anni antecedenti alla diagnosi.

La formula di Berry è la seguente: $I(t) = k f [(t - t_1)^4 - (t - t_2)^4]$

laddove:

- I è l'incidenza del mesotelioma al tempo (t);
- t è l'anno della diagnosi del mesotelioma;
- t₁ è l'anno di inizio della esposizione;
- t₂ è l'anno di fine della esposizione;
- f è il livello medio di esposizione, indicato dal prof. Magnani in 0,3;
- k indica una costante del tipo di fibra di amianto, pari ad 1.

Orbene, tale formula verrà applicata due volte, una volta utilizzando i dati effettivi relativi alla vittima, la seconda volta simulando la fine della esposizione del lavoratore in coincidenza con l'inizio della assunzione della posizione di garanzia da parte



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

dell'imputato.

I due risultati verranno poi posti a confronto attraverso l'applicazione di una equazione, si da calcolare la percentuale probabilistica di riferibilità del mesotelioma alle esposizioni avvenute alla fine della vita lavorativa della vittima e alle esposizioni verificatesi sino all'inizio della assunzione della posizione di garanzia da parte dell'imputato.

Attraverso tale confronto è emerso (come può evincersi dall'esame delle schede che seguono e che rappresentano lo sviluppo della formula di Berry e il calcolo della percentuale di cui si è detto) che la percentuale che la vittima, al momento dell'assunzione della posizione di garanzia da parte degli imputati (indicati nella scheda), fosse già ammalata era molto alta, superiore, quasi nella totalità dei casi, al 97-98%, per cui la percentuale di riferibilità dell'insorgenza del mesotelioma alla posizione di ciascun imputato considerato nella scheda, diventa bassissima, nella maggior parte dei casi, prossima allo zero.

Spallanzani GianBattista		1978-82									
		anno diagnosi	anno inizio esposizione	anno fine esposizione	costante tipo fibra	livello medio esposizione	formula di Berry $I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$	anno inizio posizione garanzia	formula di Berry (inizio posit. Garanzia) $I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$	percentuale probabilistica di insorgenza malattia calcolata con riferimento all'inizio della posizione di garanzia	percentuale probabilistica di insorgenza malattia residua per il periodo successivo
		t	t1	t2	k	f		t2 corr.			
3	Cavalchini Giovanni	1997	1961	1998	1	0,3	503884,5	1978	464788,5	92,24%	7,76%
4	Chirico Angelo	1998	1957	1987	1	0,3	843336	1978	799728,3	94,83%	5,17%
8	Imperatore Nunzio	1998	1950	1986	1	0,3	1586304	1978	1544524,8	97,37%	2,63%

Noce Sergio		1983-1988									
		anno diagnosi	anno inizio esposizione	anno fine esposizione	costante tipo fibra	livello medio esposizione	formula di Berry $I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$	anno inizio posizione garanzia	formula di Berry (inizio posiz. Garanz. a) $I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$	percentuale probabilistica di insorgenza malattia calcolata con riferimento all'inizio della posizione di garanzia	percentuale probabilistica di insorgenza malattia residua per il periodo successivo
		t	t ₁	t ₂	k	f		t ₂ corr.			
3	Cavalchini Giovanni	1997	1961	1998	1	0,3	503884,5	1983	492360	97,71%	2,29%
4	Chirico Angelo	1998	1957	1987	1	0,3	843336	1983	832540,8	98,72%	1,28%
8	Imperatore Nunzio	1998	1950	1986	1	0,3	1586304	1983	1577337,3	99,43%	0,57%
13	Simonelli Domenico	2002	1961	1985	1	0,3	822672	1983	808632	98,29%	1,71%
14	Talilli Antonio	2001	1963	2000	1	0,3	625540,5	1983	594048	94,97%	5,03%

Angelini Attilio		1983-1988									
		anno diagnosi	anno inizio esposizione	anno fine esposizione	costante tipo fibra	livello medio esposizione	formula di Berry $I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$	anno inizio posizione garanzia	formula di Berry (inizio posiz. Garanz. a) $I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$	percentuale probabilistica di insorgenza malattia calcolata con riferimento all'inizio della posizione di garanzia	percentuale probabilistica di insorgenza malattia residua per il periodo successivo
		t	t ₁	t ₂	k	f		t ₂ corr.			
3	Cavalchini Giovanni	1997	1961	1998	1	0,3	503884,5	1983	492360	97,71%	2,29%
4	Chirico Angelo	1998	1957	1987	1	0,3	843336	1983	832540,8	98,72%	1,28%
8	Imperatore Nunzio	1998	1950	1986	1	0,3	1586304	1983	1577337,3	99,43%	0,57%
13	Simonelli Domenico	2002	1961	1985	1	0,3	822672	1983	808632	98,29%	1,71%
14	Talilli Antonio	2001	1963	2000	1	0,3	625540,5	1983	594048	94,97%	5,03%



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Morsillo Girolamo		1987-1993					anno inizio posizione garanzia		percentuale probabilistica di insorgenza malattia calcolata con riferimento all'inizio della posizione di garanzia		percentuale probabilistica di insorgenza malattia residua per il periodo successivo	
		anno diagnosi	anno inizio esposizione	anno fine esposizione	costante tipo fibra	livello medio esposizione	formula di Berry $I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$	anno inizio posizione garanzia	formula di Berry (inizio posiz. Garanzia) $I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$	a)		
		t	t ₁	t ₂	k	f						
1	Carrieri Marcello	2004	1954	1991	1	0,3	1866431,7	1987	1849943,7		99,12%	0,88%
3	Cavalchini Giovanni	1997	1961	1998	1	0,3	503884,5	1987	500884,8		99,40%	0,60%
4	Chirico Angelo	1998	1957	1987	1	0,3	843336	1987	843336		100,00%	0,00%
10	Mariano Vittorio	2003	1974	1992	1	0,3	207792	1987	192523,5		92,65%	7,35%
11	Pisani Arcangelo	2007	1956	1993	1	0,3	2018035,5	1987	1981560,3		98,19%	1,81%
12	Russo Angelo Raffaele	2006	1963	1995	1	0,3	1021248	1987	986544		96,60%	3,40%
14	Talilli Antonio	2001	1963	2000	1	0,3	625540,5	1987	614016		98,16%	1,84%

Muni Nicola		1993-1995					anno inizio posizione garanzia		percentuale probabilistica di insorgenza malattia calcolata con riferimento all'inizio della posizione di garanzia		percentuale probabilistica di insorgenza malattia residua per il periodo successivo	
		anno diagnosi	anno inizio esposizione	anno fine esposizione	costante tipo fibra	livello medio esposizione	formula di Berry $I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$	anno inizio posizione garanzia	formula di Berry (inizio posiz. Garanzia) $I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$			
		t	t ₁	t ₂	k	f						
3	Cavalchini Giovanni	1997	1961	1998	1	0,3	503884,5	1993	503808		99,98%	0,02%
12	Russo Angelo Raffaele	2006	1963	1995	1	0,3	1021248	1993	1017072		99,59%	0,41%
14	Talilli Antonio	2001	1963	2000	1	0,3	625540,5	1993	624312		99,80%	0,20%

Chindemi Francesco		1989-1993									
		anno diagnosi	anno inizio esposizione	anno fine esposizione	costante tipo fibra	livello medio esposizione	formula di Berry $I(t)=kf[(t-t_1)^4 - (t-t_2)^4]$	anno inizio posizione garanzia	formula di Berry (inizio posiz. Garanzia) $I(t)=kf[(t-t_1)^4 - (t-t_2)^4]$	percentuale probabilitica di insorgenza malattia calcolata con riferimento all'inizio della posizione di percentuale probabilitica di insorgenza malattia residua per il periodo successivo	
		t	t1	t2	k	f		t2 corr.			
1	Carrieri Marcello	2004	1954	1991	1	0,3	1866431,7	1989	1859812,5	99,65%	0,35%
3	Cavalchini Giovanni	1997	1961	1998	1	0,3	503884,5	1989	502656	99,76%	0,24%
6	Decarlo Paolo	2009	1954	1991	1	0,3	2713694,7	1989	2697187,5	99,39%	0,61%
10	Mariano Vittorio	2003	1974	1992	1	0,3	207792	1989	200659,5	96,57%	3,43%
11	Pisani Arcangelo	2007	1956	1993	1	0,3	2018035,5	1989	1998067,5	99,01%	0,99%
12	Russo Angelo Raffaele	2006	1963	1995	1	0,3	1021248	1989	1000584	97,98%	2,02%

Cassaro Renato		1988-1993									
		anno diagnosi	anno inizio esposizione	anno fine esposizione	costante tipo fibra	livello medio esposizione	formula di Berry $I(t)=kf[(t-t_1)^4 - (t-t_2)^4]$	anno inizio posizione garanzia	formula di Berry (inizio posiz. Garanzia) $I(t)=kf[(t-t_1)^4 - (t-t_2)^4]$	percentuale probabilitica di insorgenza malattia calcolata con riferimento all'inizio della posizione di garanzia	percentuale probabilitica di insorgenza malattia residua per il periodo successivo
		t	t1	t2	k	f		t2 corr.			
1	Carrieri Marcello	2004	1954	1991	1	0,3	1866431,7	1989	1859812,5	99,65%	0,35%
6	Decarlo Paolo	2009	1954	1991	1	0,3	2713694,7	1989	2697187,5	99,39%	0,61%
10	Mariano Vittorio	2003	1974	1992	1	0,3	207792	1989	200659,5	96,57%	3,43%
11	Pisani Arcangelo	2007	1956	1993	1	0,3	2018035,5	1989	1998067,5	99,01%	0,99%
12	Russo Angelo Raffaele	2006	1963	1995	1	0,3	1021248	1989	1000584	97,98%	2,02%



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Gambardella Giovanni		1988-1993									
		anno diagnosi	anno inizio esposizione	anno fine esposizione	costante tipo fibra	livello medio esposizione	formula di Berry $I(t)=kf[(t-t_1)^4 - (t-t_2)^4]$	anno inizio posizione garanzia	formula di Berry (inizio posiz. Garanzia) $I(t)=kf[(t-t_1)^4 - (t-t_2)^4]$	percentuale probabilistica di insorgenza malattia calcolata con riferimento all'inizio della posizione di garanzia	percentuale probabilistica di insorgenza malattia residua per il periodo successivo
		t	t ₁	t ₂	k	f		t ₂ corr.			
1	Carrieri Marcello	2004	1954	1991	1	0,3	1866431,7	1989	1859812,5	99,65%	0,35%
3	Cavalchini Giovanni	1997	1961	1998	1	0,3	503884,5	1989	502656	99,76%	0,24%
6	Decarlo Paolo	2009	1954	1991	1	0,3	2713694,7	1989	2697187,5	99,39%	0,61%
10	Mariano Vittorio	2003	1974	1992	1	0,3	207792	1989	200659,5	96,57%	3,43%
11	Pisani Arcangelo	2007	1956	1993	1	0,3	2018035,5	1989	1998067,5	99,01%	0,99%
12	Russo Angelo Raffaele	2006	1963	1995	1	0,3	1021248	1989	1000584	97,98%	2,02%
14	Talilli Antonio	2001	1963	2000	1	0,3	625540,5	1989	619320	99,01%	0,99%

Simeoni Franco		1990-1993									
		anno diagnosi	anno inizio esposizione	anno fine esposizione	costante tipo fibra	livello medio esposizione	formula di Berry $I(t)=kf[(t-t_1)^4 - (t-t_2)^4]$	anno inizio posizione garanzia		percentuale probabilistica di insorgenza malattia calcolata con riferimento all'inizio della posizione di garanzia	percentuale probabilistica di insorgenza malattia residua per il periodo successivo
		t	t ₁	t ₂	k	f		t ₂ corr.			
10	Mariano Vittorio	2003	1974	1992	1	0,3	207792	1990	203616	97,99%	2,01%
11	Pisani Arcangelo	2007	1956	1993	1	0,3	2018035,5	1990	2004504	99,33%	0,67%
12	Russo Angelo Raffaele	2006	1963	1995	1	0,3	1021248	1990	1005979,5	98,50%	1,50%

		Benevento Giorgio					1988-1995				
		anno diagnosi	anno inizio esposizione	anno fine esposizione	costante tipo fibra	livello medio esposizione	formula di Berry $I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$	anno inizio posizione garanzia	formula di Berry (inizio posiz. Garanzia)	percentuale probabilistica di insorgenza malattia calcolata con riferimento all'inizio della posizione di garanzia	percentuale probabilistica di insorgenza malattia residua per il periodo successivo
		t	t ₁	t ₂	k	f		t ₂ corr.	$I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$		
1	Carrieri Marcello	2004	1954	1991	1	0,3	1866431,7	1989	1859812,5	99,65%	0,35%
3	Cavalchini Giovanni	1997	1961	1998	1	0,3	503884,5	1989	502656	99,76%	0,24%
6	Decarlo Paolo	2009	1954	1991	1	0,3	2713694,7	1989	2697187,5	99,39%	0,61%
10	Mariano Vittorio	2003	1974	1992	1	0,3	207792	1989	200659,5	96,57%	3,43%
11	Pisani Arcangelo	2007	1956	1993	1	0,3	2018035,5	1989	1998067,5	99,01%	0,99%
12	Russo Angelo Raffaele	2006	1963	1995	1	0,3	1021248	1989	1000584	97,98%	2,02%
14	Talilli Antonio	2001	1963	2000	1	0,3	625540,5	1989	619320	99,01%	0,99%

		Savoia Costantino					1993-1995				
		anno diagnosi	anno inizio esposizione	anno fine esposizione	costante tipo fibra	livello medio esposizione	formula di Berry $I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$	anno inizio posizione garanzia	formula di Berry (inizio posiz. Garanzia)	percentuale probabilistica di insorgenza malattia calcolata con riferimento all'inizio della posizione di garanzia	percentuale probabilistica di insorgenza malattia residua per il periodo successivo
		t	t ₁	t ₂	k	f		t ₂ corr.	$I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$		
11	Pisani Arcangelo	2007	1956	1993	1	0,3	2018035,5	1993	2018035,5	100,00%	0,00%
12	Russo Angelo Raffaele	2006	1963	1995	1	0,3	1021248	1993	1017072	99,59%	0,41%



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Gillerio Giovanni		1988-1993					anno inizio posizione garanzia		percentuale probabilitica di insorgenza malattia calcolata con riferimento all'inizio della posizione di garanzia		percentuale probabilitica di insorgenza malattia residua per il periodo successivo	
		anno diagnosi	anno inizio esposizione	anno fine esposizione	costante tipo fibra	livello medio esposizione	formula di Berry $I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$	anno inizio posizione garanzia	formula di Berry (inizio posit. Garanzia) $I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$			
		t	t ₁	t ₂	k	f						t ₂ corr.
1	Carrieri Marcello	2004	1954	1991	1	0,3	1866431,7	1989	1859812,5	99,65%	0,35%	
3	Cavalchini Giovanni	1997	1961	1998	1	0,3	503884,5	1989	502656	99,76%	0,24%	
6	Decarlo Paolo	2009	1954	1991	1	0,3	2713694,7	1989	2697187,5	99,39%	0,61%	
10	Mariano Vittorio	2003	1974	1992	1	0,3	207792	1989	200659,5	96,57%	3,43%	
11	Pisani Arcangelo	2007	1956	1993	1	0,3	2018035,5	1989	1998067,5	99,01%	0,99%	
12	Russo Angelo Raffaele	2006	1963	1995	1	0,3	1021248	1989	1000584	97,98%	2,02%	
14	Talilli Antonio	2001	1963	2000	1	0,3	625540,5	1989	619320	99,01%	0,99%	

Moriconi Alberto		1988					anno inizio posizione garanzia		percentuale probabilitica di insorgenza malattia calcolata con riferimento all'inizio della posizione di garanzia		percentuale probabilitica di insorgenza malattia residua per il periodo successivo	
		anno diagnosi	anno inizio esposizione	anno fine esposizione	costante tipo fibra	livello medio esposizione	formula di Berry $I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$	anno inizio posizione garanzia	formula di Berry (inizio posit. Garanzia) $I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$			
		t	t ₁	t ₂	k	f						t ₂ corr.
1	Carrieri Marcello	2004	1954	1991	1	0,3	1866431,7	1989	1859812,5	99,65%	0,35%	



Consigliere Estensore
dott. Margherita Grippo

Lupo Mario		1988-1991									
		anno diagnosi	anno inizio esposizione	anno fine esposizione	costante tipo fibra	livello medio esposizione	formula di Berry $I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$	anno inizio posizione garanzia	formula di Berry (inizio posiz. Garanzia) $I(t)=kf[(t-t_1)^4-(t-t_2)^4]$	percentuale probabilistica di insorgenza malattia calcolata con riferimento all'inizio della posizione di garanzia	percentuale probabilistica di insorgenza malattia residua per il periodo successivo
		t	t1	t2	k	f		t2 corr.			
1	Carrieri Marcello	2004	1954	1991	1	0,3	1866431,7	1989	1859812,5	99,65%	0,35%
3	Cavalchini Giovanni	1997	1961	1998	1	0,3	503884,5	1989	502656	99,76%	0,24%
6	Decario Paolo	2009	1954	1991	1	0,3	2713694,7	1989	2697187,5	99,39%	0,61%
10	Mariano Vittorio	2003	1974	1992	1	0,3	207792	1989	200659,5	96,57%	3,43%
11	Pisani Arcangelo	2007	1956	1993	1	0,3	2018035,5	1989	1998067,5	99,01%	0,99%
12	Russo Angelo Raffaele	2006	1963	1995	1	0,3	1021248	1989	1000584	97,98%	2,02%
14	Talilli Antonio	2001	1963	2000	1	0,3	625540,5	1989	619320	99,01%	0,99%

1.d.3. La incidenza causale delle condotte omissive contestate

Le condotte omissive contestate si ricollegano alla violazione di tre gruppi di norme:

1) art. 2087 c.c.; artt.4 lett. c), 377, 387 D. P. R. n.547/55; art.4,19,20 e 21 D.P.R. 19.3.56 n.303; art. 140 lett. f), 157 DPR 30.6.1965 n.1124,

e cioè per avere omesso:

- di adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri-fibre di amianto presenti nei vari ambienti dello stabilimento siderurgico di Taranto nei quali le lavorazioni venivano eseguite;

- di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e

la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro operanti all'interno dello stabilimento;

- di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici per la salute derivanti dalle lavorazioni cui erano adibiti e dalla conseguente inalazione delle polveri-fibre di amianto cui erano esposti e di portare a conoscenza dei predetti i modi di prevenirne i danni derivanti dai rischi predetti (art.4 lett. b D.P.R. n.303/1956), fornendo ai lavoratori idonei strumenti di protezione individuali e imponendone l'effettivo impiego;

- di fornire ai lavoratori mezzi personali di protezione appropriati al rischio, sia per esposizione diretta che indiretta, di inalazione di polveri-fibre di amianto, rischio inerente a tutte le lavorazioni ed operazioni insalubri che venivano svolte all' interno del predetto stabilimento, comportanti il contatto con tale minerale largamente impiegato all'interno degli ambienti di lavoro;

- di mettere a disposizione dei lavoratori, esposti al rischio specifico sopracitato, maschere respiratorie o altri dispositivi di protezione idonei ovvero di assicurarne ed esigerne l'effettivo impiego -art.4 lett. c) DPR 547/55 e art.4 lett c), d) DPR 303/56-;

- di attuare le misure di igiene previste nel DPR n.303/1956 (art.4 lett. a) tra cui anche quella di provvedere a far eseguire in luoghi separati, ogni qualvolta ciò fosse possibile, le lavorazioni insalubri afferenti al rischio di inalazione delle fibre di amianto, in violazione dell'art.19 DPR 303/56;

- di adottare o di far adottare i provvedimenti (misure o rimedi di prevenzione tecnica di carattere permanente) atti a impedire o ridurre efficacemente, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro delle polveri-fibre di amianto, specie in relazione all'esecuzione dei lavori che normalmente davano luogo alla formazione e alla dispersione delle predette polveri;

- di adottare o di far adottare idonei sistemi per evitare il propagarsi delle polveri, e gli accorgimenti, le cautele e le misure tecniche di prevenzione di cui all'art.21 DPR 303/1956;

- di adottare e di far adottare le misure per le quali si sarebbe dovuto tener conto delle dimensioni delle polveri di amianto e della loro concentrazione

nell'atmosfera;

- di esercitare la dovuta sorveglianza sanitaria, attraverso l'effettuazione di visite periodiche mirate allo specifico rischio amianto, almeno con cadenza annuale, in violazione dell'art. 157 del DPR n.1124/65 e poi dell'art.29 del D.Lgs. n.277/91, nel rispetto del protocollo sanitario di sorveglianza specifico per il rischio amianto definito dal D.P.R. n.1124/65 e dal D.M. 21.1.87.

2) artt. 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34 Decreto Leg.vo n.277/1991,

- per non aver effettuato una effettiva valutazione del rischio dovuto all'esposizione alle polveri-fibre di amianto, al fine di stabilire le idonee misure, preventive e protettive da attuare, così come indicate dalla normativa cogente (artt.22 e ss. D.Lgs. n.277/91) e dalle norme di buona tecnica, per tutti i lavoratori esposti al rischio di inalazione, indipendentemente dalla concentrazione registrata per le fibre di amianto;

- per non aver informato i lavoratori dei rischi per la salute dovuti all'esposizione all'amianto, delle specifiche norme igieniche da osservare e delle misure di precauzione da adottare per ridurre al minimo l'esposizione, in violazione dell'art.26 del D.Lgs. 11.277/91;


- per non aver adottato le specifiche misure tecniche organizzative e procedurali, in violazione dell' art.27 del D.Lgs. n.277/91, come ad esempio la messa a disposizione di adeguati indumenti di lavoro o di appropriati mezzi di protezione delle vie respiratorie e, comunque, per non aver imposto e regolamentato l'uso degli stessi;

- per non avere sottoposto, previa adeguata informazione, i suddetti lavoratori al controllo sanitario prescritto e atto ad allontanare i medesimi dall'attività che comportava l'esposizione all' amianto, in violazione degli artt.29 e 30 del D.lgs. n.277/91;

- per non aver consegnato ai lavoratori dispositivi di protezione personale specifici per il rischio amianto, come ad esempio maschere e tute con adeguato sistema di protezione, in violazione degli artt.4 e 27 D.Lgs. n.277/1991.

3) artt. 72 bis, 72 quater, 72 sexies, 72 octies D.Lvo 626/1994,

per non aver informato i lavoratori dei rischi per la salute dovuti all'esposizione all'amianto, delle specifiche norme igieniche da osservare e delle misure di precau-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

zione da adottare per ridurre al minimo l'esposizione.

In definitiva e in sintesi, dalla lettura complessiva dei capi di imputazione, si evince dunque che le condotte oggetto di addebito si sostanziano nelle seguenti omissioni:

a) nel non aver reso edotti i lavoratori dei rischi specifici per la salute, derivanti dalle lavorazioni cui erano adibiti e dalla conseguente inalazione delle polveri-fibre di amianto;

b) nel non aver adottato e nel non aver fatto adottare i provvedimenti (misure o rimedi di prevenzione tecnica di carattere permanente) idonei ad impedire o ridurre efficacemente lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro delle polveri-fibre di amianto;

c) nel non aver fornito mezzi personali di protezione delle vie respiratorie appropriati al rischio (sia per esposizione diretta che indiretta) di inalazione di polveri-fibre di amianto;

d) nel non aver assicurato una separazione tra i luoghi interessati dalla dispersione delle polveri di amianto;

e) nel non aver esercitato la dovuta sorveglianza sanitaria, attraverso l'effettuazione di visite periodiche.

Orbene in relazione a tali addebiti, così enucleati tenuto conto della normativa vigente nel periodo in cui i tre imputati SPALLANZANI, NOCE ed ANGELINI hanno assunto la posizione di garanzia, va rilevato in punto di fatto che è emersa la prova di tali omissioni.

Ed infatti, dalle deposizioni rese dai lavoratori escussi in qualità di testi (vedi paragrafo c) è emerso in modo specifico che: 1) i lavoratori non erano informati circa la pericolosità dell'amianto e della inalazione delle polveri, tanto da far uso delle scope per spazzare le polveri (l'uso sconsiderato delle scope è significativo della polverosità dell'ambiente e della assenza assoluta di precauzioni utili e idonee ad evitare la dispersione delle polveri) e da utilizzare i fogli di amianto come tavola per la pausa pranzo; 2) non erano adottate misure (quali maschere e aspiratori) idonee ad evitare la dispersione delle polveri di amianto e la inalazione delle stesse da parte dei lavoratori,

né vi erano accorgimenti finalizzati ad evitare una incontrollata dispersione e diffusione delle polveri di amianto; 3) la vigilanza sanitaria si è rivelata anch'essa inadeguata, perché non sono stati eseguiti alcuni tipi di accertamento medico e perché non è stato rispettato l'intervallo di tempo previsto per le visite periodiche.

Non c'è dubbio che tali omissioni da un lato hanno esposto i lavoratori ad una inalazione incontrollata e persistente delle fibre di amianto e dunque hanno causato quella esposizione dei lavoratori ad amianto, che ha poi cagionato il mesotelioma e quindi la morte dei lavoratori per mesotelioma, dall'altro non hanno sensibilizzato, attraverso l'informazione dei rischi e la sottoposizione a vigilanza sanitaria, l'attenzione verso la nocività e la rischiosità della esposizione ad amianto.

Si consideri in particolare che l'uso sconsiderato delle scope per spazzare il pavimento è significativo della polverosità dell'ambiente e della assenza assoluta di precauzioni utili e idonee ad evitare la dispersione delle polveri; parimenti significativa di una leggerezza e di una sostanziale incoscienza deve ritenersi anche la prevista pratica del cd. "soffiaggio" sugli interruttori per gli elettricisti.

Le schede individuali redatte dal prof. Magnani confermano, per ciascun lavoratore vittima, il dato relativo alla incidenza causale della esposizione lavorativa di ogni vittima rispetto alla insorgenza del mesotelioma e al successivo decesso per mesotelioma e in tal modo evidenziano come proprio **le caratteristiche strutturali e gestionali** dei reparti dello stabilimento ILVA ove lavoravano le vittime, siano state causalmente determinanti nella insorgenza della malattia.

2. L'elemento soggettivo. La colpa

Al fine di valutare la configurabilità della colpa, occorre soffermarsi su alcuni punti, fondamentali e imprescindibili per formulare un giudizio di colpevolezza, sottoposti all'attenzione della Corte attraverso specifici motivi di appello, quali la sussistenza della violazione di una regola cautelare (generica o specifica), la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento dannoso attraverso una condotta idonea e infine l'esigibilità della condotta alternativa lecita.

Con riferimento al primo punto, quello relativo alla sussistenza della violazione



Consigliere Estensore
dott. Margherita Grippo

di una regola cautelare (cui si aggancia inevitabilmente anche la trattazione del secondo punto sulla prevedibilità dell'evento), va innanzitutto precisato che tutte le norme su cui si fondano gli addebiti in termini di colpa specifica (i D.P.R. 547/55, 303/56, 1124/65, il D.Lvo 277/91, la L. n. 257/92 e il D.Lvo 626/94) non sono state abrogate in quanto recepite nei loro contenuti (ed anzi, rese ancor più rigorose) dai vari interventi legislativi succedutisi nel tempo, che hanno trovato una sistemazione unitaria nel D.Lvo 81/08 (testo unico in materia di infortuni e sicurezza sul lavoro), secondo una tecnica legislativa che ha assicurato una sostanziale continuità normativa.

Ciò premesso sulla vigenza di dette norme, va rilevato che, secondo la difesa degli imputati appellanti tali norme in quanto previste da D.P.R. risalenti (e cioè per l'appunto dai D.P.R. 547/55 e 303/56) non potrebbero applicarsi alla problematica dell'amianto, poiché sconosciuta al momento della entrata in vigore di detti D.P.R.

In particolare, secondo la prospettazione difensiva, le disposizioni di legge di cui ai D.P.R. n. 547/55 e n. 303/56 sarebbero state introdotte nell'ordinamento sulla scorta delle conoscenze scientifiche del tempo (quelle della metà degli anni cinquanta) e sono state perciò intese e finalizzate all'adozione di misure che evitassero il rischio derivante dal contatto con massicce esposizioni di polveri e gas (non di amianto), mentre non contemplavano affatto il rischio dovuto all'esposizione delle fibre di asbesto.

In altri termini, a dire dei difensori degli imputati appellanti, poiché l'evento verificatosi deve costituire la concretizzazione del rischio che la disposizione cautelare violata intende evitare, la responsabilità colposa non può estendersi a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma cautelare, ma deve essere limitata solo ai risultati che la norma stessa mira a prevenire.

Ebbene, sul punto questa Corte condivide l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione che, in tema di configurazione della colpa, aggancia la portata cautelare delle norme finalizzate a garantire il bene-interesse "salute dei lavoratori" (e quindi negli stessi termini formula il consequenziale giudizio di prevedibilità dell'evento dannoso) ad una intera categoria di danni indistinta potenzialmente derivante dalla condotta dell'agente (cfr. in tal senso Cass. Sez. IV, sentenza n.40785 del 19.6.2008, nonché Cass. Sez. IV, sentenza n.4675 del 17.5.2006, secondo cui *"In tema di delitti*



colposi, nel giudizio di "prevedibilità", richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione. [In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta e congruamente motivata la sentenza di merito la quale - attraverso insindacabili valutazioni di fatto - ha affermato che, poiché il cvm e il pvc erano da ritenersi sostanze di cui era già conosciuta l'idoneità a provocare gravi patologie, dovevano ritenersi "ex ante" prevedibili gravi danni alla salute dei lavoratori esposti a tali sostanze, sì da potersene fare discendere - anche se fossero mancate regole cautelari di origine normativa, nella fattispecie invece esistenti, artt. 20 e 21 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, che impongono al datore di lavoro, nel caso di ambienti di lavoro in cui siano presenti prodotti nocivi o polveri, di impedirne o "ridurne per quanto possibile" lo sviluppo e la diffusione - l'obbligo per il datore di lavoro di adottare le cautele necessarie per preservare i lavoratori dal rischio per la salute].

In particolare, con riferimento al tema specifico della esposizione a polveri di amianto, va richiamata la sentenza Macola, Cass. Sez. IV, n.988 dell'11.7.2002, secondo cui "In tema di responsabilità colposa per violazione di norme prevenzionali, la circostanza che la condotta antidoverosa, per effetto di nuove conoscenze tecniche e scientifiche, risulti nel momento del giudizio produttiva di un evento lesivo, non conosciuto quale sua possibile implicazione nel momento in cui è stata tenuta, non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, quando l'evento verificatosi offenda lo stesso bene alla cui tutela avrebbe dovuto indirizzarsi il comportamento richiesto dalla norma, e risulti che detto comportamento avrebbe evitato anche la lesione in concreto attuata. [Fattispecie relativa all'esposizione di lavoratori all'inalazione di polveri di amianto, nella quale l'eventuale ignoranza dell'agente circa la possibile produzione di malattie tumorali, e



Consigliere estensore
Dott. Margherita Grippo

soprattutto del mesotelioma pleurico, è stata giudicata irrilevante a fronte dell'omissione di cautele che sarebbero state comunque doverose, secondo le conoscenze dell'epoca, per la prevenzione dell'asbestosi, e cioè di una malattia comunque molto grave e potenzialmente fatale, almeno in termini di durata della vita]).

E ancora Cass. 22 ottobre 2012 n.41184, secondo cui "Quanto all'incidenza di una progressività delle acquisizioni scientifiche, tale che solo successivamente sono state conosciute altre conseguenze di particolare lesività rispetto all'asbestosi, questa Corte ha escluso che ciò possa incidere sul requisito della prevedibilità dell'evento, perché le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia conosciuta erano identiche (fino all'approvazione della Legge 27 marzo 1992 n. 257 che ha vietato in assoluto l'uso dell'amianto) a quelle richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti; con la conseguenza, sotto il profilo obiettivo, che ben può affermarsi che la mancata adozione di "quelle" misure ha cagionato l'evento e, sotto il profilo soggettivo, che l'evento era prevedibile perché erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure [...] Una volta di più si ribadisce che, nel giudizio di "prevedibilità" richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni, sia pure indistinta, potenzialmente derivante dalla sua condotta, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione [Cass. sez. 4, sent. n. 40785 del 19/06/2008, Cattaneo e altri, Rv. 241470]).

In conclusione, alla stregua di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, deve dunque ritenersi che è ravvisabile la colpa sotto il profilo della sussistenza della violazione della regola cautelare e sotto l'ulteriore profilo della prevedibilità dell'evento, allorquando l'evento verificatosi offenda lo stesso bene (in questo caso la salute dei lavoratori minata nella sua integrità dall'esposizione a polveri nocive) alla cui tutela era finalizzato il comportamento richiesto dalla norma cautelare, specialmen-

te se risulta (e ciò assume rilevanza in relazione al problema della progressività delle acquisizioni scientifiche in materia) che le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia conosciuta erano identiche (fino all'approvazione della Legge 27 marzo 1992 n. 257 che ha vietato in assoluto l'uso dell'amianto) a quelle richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti.

D'altra parte, sotto il profilo delle conoscenze scientifiche in tema di rischi da esposizione a polveri di amianto va parimenti richiamata la sentenza Cass. 22 ottobre 2012 n.41184 che sul punto ha condiviso *"le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità almeno a partire dalla sentenza Macola, nella quale si è puntualizzato che <<già nel 1965 era unanimemente riconosciuta l'associazione tra amianto e mesotelioma mentre quella con il tumore polmonare era conosciuta addirittura dal 1955 ... l'inalazione da amianto è ritenuta da ben oltre i tempi citati di grande lesività della salute (se ne fa cenno nel Regio Decreto 14 giugno 1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906)>>"*.

In particolare la sentenza Macola ha evidenziato a sua volta che dai precedenti giurisprudenziali di legittimità si ricava che *"l'associazione amianto mesotelioma era unanimemente riconosciuta fin dal 1965 a seguito degli studi di Wagner risalenti al 1960; che i testi base per la formazione dei medici del lavoro dell'epoca già parlavano dell'associazione tra amianto e tumori; che, addirittura, un dizionario medico per la famiglia, pubblicato nel 1972, attestava, in termini di conoscenza acquisita, l'associazione tra amianto e mesotelioma [...] tali conoscenze erano disponibili già dalla metà degli anni '60 -si tratta di un orientamento ormai conforme: ad analoga conclusione pervennero i giudici di merito con decisione confermata, su questo punto, da Cass., sez. IV, 11 maggio 1998, Calamandrei, per esteso in Foro it., 1999, II, 236"*.

E ancora, a fare il punto in tema di cronologia dell'acquisizione nel tempo delle conoscenze scientifiche in materia di rischiosità della manipolazione dell'amianto e della particolare lesività, per la salute, della esposizione ad inalazione di polveri di amianto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza Eternit, al paragrafo 2.4. relativo "Il rischio amianto e la sua conoscenza", individua i momenti più salienti



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

del processo di acquisizione delle conoscenze scientifiche in tema di amianto, tracciandone un rapido excursus storico che, attesa la sua completezza, qui di seguito si riporta testualmente.

“Quanto alle acquisizioni scientifiche che avevano nel tempo conferito certezza al rischio da amianto, si riferisce ... che i primi articoli scientifici sulla natura di sostanza cancerogena dell'amianto e sulla incidenza decisa dell'esposizione a tale sostanza relativamente, in particolare, all'insorgenza del mesotelioma, erano comparsi già a fine anni '50, inizio anni '60, sulla base di evidenze cliniche di lavoratori esposti (studi di J.C. Wagner, C.A. Sleggs, P.Marchand).

Nel 1963, nell'ambito del XIV Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro, lo studioso W.D. Buchanan comunicava che, da un'indagine relativa al periodo 1947-1954 effettuata dall'Ispettorato del Lavoro inglese, era stata rilevata una incidenza di tumori bronchiali, di mesotelioma della pleura, del peritoneo e dell'ovaio particolarmente alta nei lavoratori esposti ad amianto.

Nel 1964 la Conferenza sugli effetti biologici dell'amianto, organizzata dalla New York Academy of Sciences sotto la presidenza di I. Selikoff - e in cui venivano descritti e presentati dal professor Enrico C. Vigliani i primi risultati degli studi italiani sui casi di mesotelioma della pleura in lavoratori esposti all'amianto - sanciva il generale consenso della comunità scientifica sugli effetti cancerogeni dell'amianto.

Il 21 giugno 1968, nell'ambito del "Convegno sulla patologia da Asbesto" tenuto a Torino, il dott. P. Maranzana, medico dell'INAIL, illustrava dati allarmanti, proprio con riferimento all'incidenza dell'asbestosi e delle neoplasie riguardanti lavoratori esposti ad amianto in tutta la provincia di Torino. Nell'occasione, la relazione del prof. Vigliani riportava: che esisteva già un considerevole interesse internazionale a proposito degli effetti biologici dell'amianto; che organismi come l'Unione Internazionale Contro il Cancro e la Commissione Internazionale Permanente per la Medicina del Lavoro avevano creato speciali comitati per studiare gli aspetti biologici ed epidemiologici degli effetti della inalazione di polvere di amianto; che poteva dirsi accertato che tutte le qualità di amianto avevano manifestato proprietà fibrogene, la diversità della loro azione essendo più di ordine quantitativo che qualitativo, ma che certi

tipi di amianto risultavano più pericolosi degli altri, e tra tutti il cosiddetto amianto blu, o crocidolite, capace di produrre tumori polmonari in genere e mesoteliomi pleurici in particolare. E tra i partecipanti veniva diffuso un documento intitolato "Norme standard di igiene riguardanti le polveri di asbesto crisotilo" edito dal Comitato delle Norme di igiene della British Occupational Hygiene Society, curato, per la traduzione italiana, dall'Istituto di Medicina della Università di Torino diretto da G. Rubino e dalla Amministrazione/Provinciale di Torino.

Nel 1969 il Regno Unito (che l'anno precedente aveva rinunciato all'uso della crocidolite, seguito dall'Australia nel 1970) emanava un regolamento (simile a quello introdotto in Germania nel 1940), presentato alla Conferenza del settore del 1971, che prevede specifiche procedure da attuarsi per contenere la diffusione delle polveri: si disciplinava in particolare (ai punti 3.9, 13 e 14) la necessità di mantenere la pulizia dei macchinari, della superficie, dei davanzali e dei pavimenti, che dovevano rimanere liberi da polvere; l'utilizzo di strumenti di aspirazione per la pulizia dei locali; la collocazione dei vestiti non da lavoro in luoghi separati. Analogo regolamento veniva introdotto negli Stati Uniti nel 1972, prevedendosi tra l'altro (al punto 16) che il trasporto dalla fabbrica ad altre destinazioni degli sfridi o degli scarti di lavorazione dell'amianto non in forma solida dovesse avvenire in un contenitore adatto e sigillato, ovvero chiuso in modo tale che non vi fosse perdita di polvere e dispersione della stessa nelle zone limitrofe allo stabilimento.

Nel frattempo, a seguito della diffusione di informazioni sempre più precise sulla pericolosità delle polveri di amianto, il 24 e 25 novembre 1971 veniva tenuta a Londra una conferenza internazionale del Comitato di informazione sull'amianto (Asbestos Information Committee), finanziato dai maggiori gruppi industriali del settore (e a cui partecipavano, oltre a un delegato italiano, anche, quale delegato per la commissione del Benelux, il dott. J. Lepoutre medico di fabbrica dello stabilimento del gruppo belga di Kapelle-op-dem-Bos inviato tra il 1971 e giugno 1972 ad effettuare ricognizioni nello stabilimento di Casale Monferrato, e A. Eyben per Eternit S.A.). In tale sede W.J. Smither, dell'Asbestosis Research Council, esordiva osservando, con specifico riferimento al mesotelioma, che i casi riscontrati erano notevolmente aumen-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

tati nelle aree in cui veniva maggiormente utilizzato l'amianto, riconoscendo così che poteva oramai dirsi "evidente" l'associazione di tale tipo di tumore con esposizioni di tipo professionale. [...]

Nel 1977 la IARC (International Agency for Research on Cancer) inseriva tutti diversi tipi di amianto nel gruppo dei cancerogeni certi per l'uomo".

Orbene, alla luce di quanto sin ora detto, possono ritenersi diffuse e certe le conoscenze scientifiche in materia di nocività dell'amianto e di incidenza causale delle fibre di amianto sulla insorgenza del mesotelioma già all'epoca (dal 1978 alla fine degli anni '80) in cui i tre imputati, SPALLANZANI, NOCE ed ANGELINI (e cioè gli imputati ai quali è stata attribuita la posizione di garanzia e rispetto ai quali è stato ritenuto sussistente il nesso di causalità materiale) hanno assunto il ruolo di garanti, in quanto direttori dello stabilimento ILVA (ex Italsider) di Taranto.

D'altra parte, a conferma del fatto che tali conoscenze fossero in modo specifico diffuse anche nell'ambiente ILVA -all'epoca Italsider- e dunque facessero parte del patrimonio conoscitivo di soggetti che rivestivano la qualità di direttori di stabilimento dell'ILVA, vi è agli atti, prodotta nel giudizio di primo grado dalla difesa di uno degli imputati, una comunicazione interna del 7.1.1986 che si pone in modo chiaro ed univoco il problema della "rapida diminuzione dell'amianto installato e utilizzato" e, nel regolamentare una procedura interna allo stabilimento, stabilisce espressamente che "l'acquisto di materiale contenente amianto non è di norma consentito" e che "tutti i materiali a scorta contenenti amianto vengono mandati ad esaurimento".

Risulta altresì sussistente, quale elemento richiesto per la configurazione della colpa, anche la prevedibilità dell'evento sia in ragione delle diffuse conoscenze scientifiche di cui si è detto, sia in considerazione della riconducibilità dell'evento mesotelioma alla categoria indistinta dei danni alla salute del lavoratore, potenzialmente derivanti dalla esposizione del lavoratore a polveri nocive, tra cui rientrano pacificamente le polveri di amianto.

Con riferimento al terzo punto, quello relativo alla evitabilità in concreto dell'evento, va rilevato che i comportamenti addebitati come omessi (quali la pulizia ed igiene dei locali, la captazione delle polveri mediante l'impiego degli aspiratori, la se-

parazione delle aree con presenza di polveri di amianto, la fornitura di indumenti appositi per le lavorazioni che implicavano contatti con l'asbesto, la riduzione al minimo dell'amianto e la sua sostituzione con materiali alternativi, le bonifiche, i controlli sanitari) devono ritenersi, per la loro portata (ed anche per quanto detto sul nesso di causalità), idonei a scongiurare il pericolo dovuto al contatto con le fibre di asbesto; inoltre detti comportamenti, per lo loro natura, implicavano necessariamente il coinvolgimento di unità operative, appartenenti alla struttura organizzativa dello stabilimento di Taranto, quali per l'appunto i direttori di stabilimento, che, trovandosi a diretto contatto con la fonte di rischio, erano nelle condizioni di cogliere "sul campo" eventuali disfunzioni e di intervenire tempestivamente al fine di porvi rimedio.

Infine, con riguardo all'ultimo punto, quello riguardante la esigibilità delle condotte, va evidenziato che le cautele doverose, la cui omissione è oggetto di addebito, risultano esigibili agli imputati SPALLANZANI, NOCE ed ANGELINI.

Ed infatti le condotte contestate concretizzatesi nella omissione di tutta una serie di interventi atti a scongiurare il pericolo dovuto al contatto con le fibre di asbesto (quali, si ripete, quelli relativi alla pulizia ed igiene dei locali, anche mediante una sufficiente areazione degli stessi; la captazione delle polveri mediante l'impiego degli aspiratori; la separazione delle aree con presenza di polveri di amianto; la fornitura di indumenti appositi per le lavorazioni che prevedevano il contatto con amianto; la creazione di spogliatoi distinti per la dismissione degli indumenti a contatto con amianto e lavaggio degli stessi affidato ad apposite ditte esterne; la fornitura di maschere respiratorie), poiché per loro natura postulavano un contatto diretto con le fonti di rischio, risultano fisiologicamente attribuibili ed imputabili a chi operava "sul campo" o, comunque, svolgeva funzioni direttive e di controllo all'interno dello stabilimento, quali appunto devono ritenersi i direttori di stabilimento.

Sulla prova della omissione, perdurante nel tempo, delle misure di precauzione ora indicate, si è già detto nella parte relativa all'esame delle deposizioni rese dai lavoratori escussi come testi, deposizioni da cui sono emersi dei dati concreti e fattuali assai significativi della **polverosità dell'ambiente** e dunque della mancata adozione di cautele atte ad evitare che i lavoratori fossero esposti alla inalazione di polveri amianto



Consigliere estensore
dott. *Matilde Grippo*

e precisamente: a) il particolare, riportato dal teste Mignogna, delle polveri visibili ad occhio nudo come "coriandoli"; b) quanto raccontato dal teste Reale il quale (e ciò a conferma del fatto che gli indumenti da lavoro fossero pieni di polvere), ha dichiarato che a fine giornata avvertiva addosso prurito; c) il dettaglio riferito dal teste Mignogna sulla qualità dell'aria respirata (DICH. D. MIGNOGNA - *Sì, perché quando ci soffiavamo il naso, usciva il nero, la ruggine che si respirava*").

Qui si vuole richiamare solo un dato decisamente rilevante, sotto il profilo della colpa, in ordine alle condizioni di elevata esposizione ad amianto dei lavoratori e della conoscenza di tali condizioni da parte dei responsabili della gestione della sicurezza sul lavoro (e dunque da parte dei garanti, quali sono da ritenersi i direttori di stabilimento): la inadeguatezza degli aspiratori era evidente e veniva segnalata ma invano perché la captazione delle polveri continuava ad essere insufficiente (GIUDICE S. ORAZIO - *Senta Mignogna, lei ha detto che i teli di amianto venivano tagliati con la falce a mano?*

DICH. D. MIGNOGNA - *Sì.*

GIUDICE S. ORAZIO - *Ma si sprigionava qualcosa quando venivano tagliati?*

DICH. D. MIGNOGNA - *Sì, quando si vedeva il sole, si vedevano tutte quelle fibre, quel minerale.*

GIUDICE S. ORAZIO - *Erano polveri?*

DICH. D. MIGNOGNA - *Le fibre, come se erano tutti coriandoli, noi li respiravamo.*

[...]

P.M. R. GRAZIANO - *Senta questi aspiratori che sarebbero dovuti servire a captare delle polveri dove erano collocati?*

DICH. D. MIGNOGNA - *Sopra al tubo ma non riuscivano a captare le polveri. Ogni tanto quando protestavamo, perché delle volte non si poteva proprio respirare, facevano finta che lo aggiustavano, ma non risolvevano niente.*

[...]

DICH. D. MIGNOGNA - *Andavamo dal capoturno e lo facevamo presente. Alcune volte facevamo delle proteste che consistevano nel blocco dell'attività lavorativa per un paio di ore. Poi il capoturno chiamava i meccanici, facevano vedere che aggiustavano le ventole, però non aggiustavano niente perché quegli estrattori, che stavano due ventole che tiravano, non ce la facevano, perché i motori erano piccoli. Ci facevano capire che dovevi lavorare e basta).*

L'argomentazione difensiva secondo cui all'epoca non erano disponibili idonei mezzi di protezione contro l'amianto, non risulta fondata.

Sul punto va innanzitutto osservato che la circostanza che, in tema di protezione contro le inalazioni di fibre di amianto, siano state solo successivamente adottate misure normative di maggior rigore ed efficacia non esclude l'idoneità di quelle di natura più generica o minor efficacia, previste in passato e tuttora vigenti, a svolgere una reale azione preventiva (cfr. la sentenza Macola), quanto meno sotto il profilo della incidenza della intensità della esposizione, sui tempi di latenza della malattia, alla stregua di quanto detto in ordine alla insorgenza e allo sviluppo del mesotelioma secondo le teorie della dose-dipendenza e della cancerogenesi multistadiale del mesotelioma.

Va inoltre rilevato che, secondo quanto chiarito dai CC.TT. del P.M., all'epoca dei fatti erano già in commercio idonei dispositivi di protezione collettivi ed in particolare era possibile installazione di adeguati aspiratori e la realizzazione di ambienti isolati con cabine climatizzate (cfr. verbale stenotipico dell'udienza del 27.09.2013, pag. 56 e ss.).

Anche con riferimento all'impiego di mezzi di protezione individuali, come le maschere respiratorie, le uniche messe a disposizione dall'Ilva erano quella "usa e getta", definite del tutto inadeguate sia dai dipendenti escussi sia dai CC.TT. del P.M.

Ebbene, in merito va rilevato che dalla documentazione prodotta dal P.M. all'udienza del 22.11.2013, è emerso che già a partire dal 1952, vi erano degli studi condotti dalla Clinica del Lavoro dell'Università di Milano che dimostravano la esistenza di maschere con filtri capaci di captare le polveri di amianto (cfr. l'articolo intitolato "*Studio della idoneità di due maschere antipolvere a proteggere i lavoratori contro la silicosi*", pubblicato su "La Medicina del Lavoro, volume 43, numero 11).

Inoltre, è stato prodotto dal P.M. un elenco delle maschere di protezione con filtri messe in commercio dalla società Spasciani sin dagli inizi degli anni Sessanta.

Infine, al fine di evidenziare la esigibilità della condotta omissiva contestata e la idoneità della stessa ad evitare l'evento dannoso, assume rilevanza lo studio condotto sui dipendenti dei cantieri navali inglesi negli anni Sessanta che denota la riduzione dell'incidenza del mesotelioma a seguito delle precauzioni adottate alle vie respiratorie, nonché dell'uso di materiali isolanti alternativi (cfr. l'articolo *The Rise and fall in incidence of malignant mesotelioma from a British Naval Dockyard* e la traduzione in



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

italiano ad essa allegata pubblicata sulla rivista Occupational Medicine 2003, n. 53).

E così, anche con riferimento agli altri interventi omessi (tralasciando, in relazione all'epoca della posizione di garanzia assunta dai tre imputati, SPALLANZANI, NOCE ed ANGELINI, quelli di bonifica e mappatura dell'amianto, previsti dalla L.257792, successiva alla cessazione del ruolo di garante dei tre predetti imputati), quali le idonee pratiche operative relative alla gestione dell'amianto, l'informazione ai lavoratori circa i rischi dell'amianto e l'atteggiamento da assumere in presenza dello stesso, la separazione delle aree con presenza di polveri di amianto, la fornitura di indumenti appositi per le lavorazioni che prevedevano il contatto con amianto, la creazione di spogliatoi distinti per la dismissione degli indumenti a contatto con amianto, deve concludersi che detti interventi proprio in quanto avrebbero ridotto le polveri d'amianto o quantomeno il contatto con le stesse, avrebbero certamente influito positivamente sull'entità dell'insulto tossico e quindi sulla sua efficacia eziologica, evitando o differendo nel tempo l'insorgenza e lo sviluppo del mesotelioma, secondo la teoria della dose-dipendenza e dell'effetto acceleratore.

In definitiva, a fronte di una conoscenza diffusa della nocività dell'esposizione ad amianto già all'epoca in cui i tre imputati, SPALLANZANI, NOCE ed ANGELINI hanno assunto la posizione di garanzia, **le cautele contestate come omesse risultano di una tale essenzialità e per giunta sono state omesse in modo così radicale e perdurante nel tempo, da esprimere un totale disinteresse dei tre imputati (ciascuno per il periodo in cui ha assunto la carica di direttore di stabilimento) verso la problematica dell'amianto e verso il tema della sicurezza sul lavoro.**

Ed infatti il quadro che ne viene fuori è quello di un ambiente di lavoro, ove l'amianto era presente quasi ovunque, e soprattutto allo stato friabile e, quindi, nella forma più pericolosa per migliaia e migliaia di tonnellate; i dipendenti sapevano poco o nulla in ordine ai rischi sull'amianto (l'unico corso in materia documentato risale al 2011) –tanto da utilizzare i fogli di amianto come tavola per la pausa pranzo- e non erano informati circa l'atteggiamento da assumere in presenza del rinvenimento dell'amianto; la pulizia degli ambienti, saltuaria e compiuta solo in occasione di visite istituzionali o di ispezioni, consisteva nella raccolta con la scopa delle polveri di a-

mianto; erano del tutto inefficienti e inadeguati i vetusti sistemi di aspirazione delle polveri; non è mai stato creato l'isolamento degli ambienti in cui potevano liberarsi le polveri di amianto, mai realizzati spogliatoi adeguati e neppure attuati sistemi di lavaggio degli indumenti esposti alle fibre di amianto.

In questo quadro sussistono tutti gli elementi richiesti per la configurazione della colpa a carico dei tre imputati, SPALLANZANI, NOCE ed ANGELINI ed in particolare: a) la conoscenza diffusa, su basi scientifiche, già all'epoca in cui detti imputati hanno assunto la posizione di garanzia, della nocività e cancerogenicità della amianto; b) la prevedibilità dell'insorgenza del mesotelioma, quale evento dannoso per il bene salute di lavoratori, riconducibile alla categoria dei danni da esposizione a polveri nocive; c) la evitabilità dell'evento dannoso attraverso l'adozione di cautele che avrebbero quanto meno inciso sulla entità dell'insulto tossico e quindi sulla sua efficacia eziologica; d) la esigibilità delle cautele in ragione della portata minima ed essenziale delle stesse e quindi della consequenziale concreta realizzabilità delle cautele medesime.

3. Conclusioni

Alla stregua di quanto diffusamente sin ora rilevato e considerato sussistono dunque, sotto il profilo dell'elemento oggettivo (non solo la condotta e l'evento, ma anche, e soprattutto, il nesso di causalità) e sotto il profilo dell'elemento soggettivo della colpa, tutti i presupposti per confermare il giudizio di penale responsabilità di:

1) SPALLANZANI Giambattista per l'omicidio colposo di Simonelli Domenico, Tallilli Antonio, De Carlo Paolo, De Marco Dalmasso, Carrieri Marcello, Cito Sante, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Casamassima Giuseppe, Lanzo Antonio e Pisani Arcangelo;

2) NOCE Sergio per l'omicidio colposo di De Carlo Paolo, De Marco Dalmasso, Carrieri Marcello, Cito Sante, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Casamassima Giuseppe, Lanzo Antonio e Pisani Arcangelo;

3) ANGELINI Attilio per l'omicidio colposo di De Carlo Paolo, De Marco Dalmasso, Carrieri Marcello, Cito Sante, Russo Angelo, Lanzo Antonio e Pisani Arcangelo.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

4. Non operatività della prescrizione.

In relazione al reato di omicidio colposo di Simonelli Domenico, Tallilli Antonio, De Carlo Paolo, De Marco Dalmasso, Carrieri Marcello, Cito Sante, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Casamassima Giuseppe, Lanzo Antonio e Pisani Arcangelo (reato per il quale vi è conferma della penale responsabilità dei tre imputati SPALLANZANI, NOCE e ANGELINI, nei termini di cui si è detto), va precisato che non opera la causa estintiva della prescrizione, pur invocata dalla difesa.

Ed infatti, in ragione della data di consumazione di ciascun omicidio e della disciplina sulla prescrizione concretamente applicabile e soprattutto in considerazione del diniego del giudizio di prevalenza per le pur concesse attenuanti generiche (in ordine alla concessione delle attenuanti generiche si dirà nella parte relativa al trattamento sanzionatorio), il termine di prescrizione determinato per ciascuno omicidio colposo non risulta trascorso.

E così, prendendo a riferimento la pena detentiva edittale massima di cinque anni di reclusione prevista dal primo comma dell'art.589 c.p. (a prescindere dalle successive modifiche del trattamento sanzionatorio), il termine di prescrizione massimo è comunque di quindici anni, in applicazione sia della vecchia normativa sulla prescrizione, che della nuova disciplina introdotta dalla L.251/2005.

In applicazione del vecchio art.157 n. 3 c.p., il termine breve di prescrizione per un reato punito con pena non inferiore a cinque anni di reclusione (e tale è, nel caso in esame, il reato di omicidio colposo, non calcolandosi, per effetto della equivalenza, alcuna riduzione per le attenuanti generiche) è di dieci anni, prolungato della metà per la interruzione, sino a quindici anni.

In applicazione della normativa introdotta dalla L.251/2005, il termine di prescrizione per il reato di cui all'art.589 c.p., è di sei anni, raddoppiato ex art.157, 6° comma, c.p., a dodici anni e poi prolungato per l'interruzione ex art.161 c.p. di $\frac{1}{4}$ sino a quindici anni.

Così determinato il termine massimo di prescrizione, appare evidente che esso non risulta trascorso per nessuno dei predetti omicidi colposi, posto che l'omicidio colposo più risalente è quello (addebitato al solo SPALLANZANI) di Tallilli Antonio,

consumato in data 16.6.2002.

Orbene, il termine di quindici anni, calcolato a decorrere dal 16.6.2002 e conteggiato il periodo di sospensione di 38 giorni, risulterà interamente trascorso solo il 24.7.2017, e quindi in data successiva alla decisione del 23.6.2017.

Tutti gli altri omicidi sono successivi ed in particolare:

- l'omicidio colposo di Carrieri è del 19.11.2006, con termine di prescrizione di quindici anni a maturarsi alla data del 19.11.2021 (più i 38 giorni di sospensione);
- l'omicidio colposo di Casamassima è del 22.4.2005, con termine di prescrizione di quindici anni a maturarsi alla data del 22.4.2020 (più i 38 giorni di sospensione);
- l'omicidio colposo di Cito è del 1°.6.2006, con termine di prescrizione di quindici anni a maturarsi alla data del 1°.6.2021 (più i 38 giorni di sospensione);
- l'omicidio colposo di De Carlo è del 28.8.2009, con termine di prescrizione di quindici anni a maturarsi alla data del 28.8.2024 (più i 38 giorni di sospensione);
- l'omicidio colposo di De Marco è del 1°.1.2010, con termine di prescrizione di quindici anni a maturarsi alla data del 1°.1.2025 (più i 38 giorni di sospensione);
- l'omicidio colposo di Lanzo è del 2.1.2009, con termine di prescrizione di quindici anni a maturarsi alla data del 2.1.2024 (più i 38 giorni di sospensione);
- l'omicidio colposo di Mariano è del 9.6.2004, con termine di prescrizione di quindici anni a maturarsi alla data del 9.6.2019 (più i 38 giorni di sospensione);
- l'omicidio colposo di Pisani è dell'8.9.2008, con termine di prescrizione di quindici anni a maturarsi alla data dell'8.9.2023 (più i 38 giorni di sospensione);
- l'omicidio colposo di Russo è del 17.1.2007, con termine di prescrizione di quindici anni a maturarsi alla data del 17.1.2022 (più i 38 giorni di sospensione);
- l'omicidio colposo di Simonelli è dell'11.6.2003, con termine di prescrizione di quindici anni a maturarsi alla data dell'11.6.2018 (più i 38 giorni di sospensione).

C. LA FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ART.437, 2° COMMA, C.P.

1. Le questioni preliminari relative alla eccepita violazione dell'art.521 c.p.p. e del principio di legalità e alla arbitraria duplicazione dei disastri.



Consigliere sostituto
dott. Margherita Grippo

La **violazione dell'art.521 c.p.p.** eccepita dalla difesa per avere il giudice di primo grado ricondotto la condotta originariamente contestata come "disastro colposo" (art.449 c.p. addebitato nel procedimento penale n.2822/99 R.G.N.R.) alla previsione normativa di cui all'art.437, commi 1 e 2, c.p., non è ravvisabile e comunque non è concretamente invocabile a tutela del diritto di difesa, in quanto, salvo quanto si dirà sulla unicità del disastro, la fattispecie di reato di cui all'art.437, 2° comma, c.p. risulta comunque contestata a **tutti** gli imputati odierni appellanti nel procedimento penale n.9968/09 R.G.N.R., sicché il Tribunale, nel ricondurre alla contestazione di cui all'art.437, 2° comma, c.p. anche la condotta descritta nel decreto che dispone il giudizio del procedimento penale n.2822/99 R.G.N.R., ha di fatto determinato una unicità di addebito (quello del procedimento penale n.9968/09), dissolvendo in concreto la imputazione di cui all'art.449 c.p., sicché nessuna lesione del diritto difesa rispetto ad una contestazione già esistente nel titolo e nella condotta, è realmente apprezzabile.

Fondata invece è la eccezione sollevata dalla difesa in ordine alla arbitrarietà della **duplicazione dei disastri** operata da primo giudice.

Ed infatti, a seguito della qualificazione unitaria della condotta addebitata agli imputati, come riconducibile alla fattispecie delittuosa di cui all'art.437, 2° comma, c.p., appare evidente che l'evento di cui al secondo comma di tale articolo, così come ritenuto dallo stesso giudice di primo grado (sia che lo si identifichi con la insorgenza della malattia infortunio -nella cui nozione si fa rientrare il mesotelioma-, sia che lo identifichi con il disastro sostanzialmente inteso come rischio per la salute della popolazione lavorativa dello stabilimento ILVA) non può che essere unico, da un punto di vista ontologico e fenomenico.

Infine, l'eccezione di **violazione del principio di legalità** e di quello della riserva di legge, sollevata la difesa (avv. Alessandro Diddi nell'interesse dell'imputato CASSARO Renato), secondo la quale il giudice di primo grado avrebbe creato una fattispecie che a livello legislativo non esisterebbe ("*reato di disastro colposo, quale conseguenza dell'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro*"), si rivela infondata in quanto il disastro ritenuto sussistente dal Tribunale e addebitato agli imputati odierni appellanti, lungi dal configurare una fattispecie nuova di reato,

costituisce più semplicemente l'evento aggravatore (circostanza aggravante) della fattispecie di cui all'art.437, primo comma, c.p.

2. L'elemento oggettivo del reato di cui all'art.437 c.p. Le condotte materiali

La condotta materiale idonea ad integrare la fattispecie di reato di cui all'art.437 c.p. può concretizzarsi, alternativamente, in azioni od omissioni.

Secondo la formulazione letterale dell'art.437 c.p., la condotta materiale di reato, sia nella forma omissiva che in quella commissiva, deve riguardare *"impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro"*.

Nel procedimento in oggetto le condotte contestate agli imputati, come riconducibili alla previsione normativa di cui all'art.437 c.p., consistono nell'aver gli imputati, in ambito lavorativo presso lo stabilimento ILVA, **omesso di adottare cautele che secondo l'esperienza e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro** ed in particolare nell'aver gli imputati omesso:

- di curare l'installazione di impianti di aspirazione;
- di adottare sistemi di abbattimento delle polveri e delle fibre contenenti amianto, idonei a salvaguardare l'ambiente di lavoro dall'aggressione del suddetto minerale cancerogeno;
- di far eseguire in luoghi separati le lavorazioni afferenti al rischio di inalazione delle polveri-fibre di amianto;
- di fornire ai dipendenti idonei mezzi di protezione individuale (maschere) a tutela delle vie respiratorie;
- di esercitare la dovuta sorveglianza sanitaria.

Invero il giudice di primo grado, nell'affermare la penale responsabilità degli imputati odierni appellanti, si è concentrato, sulle omissioni riguardanti gli impianti di aspirazione e areazione, le maschere con i filtri e la realizzazione di aree separate in cui svolgere le lavorazioni che prevedevano l'impiego di amianto.

A fronte di tale addebito, la difesa degli imputati appellanti ha dedotto invece la insussistenza di condotte omissive idonee a configurare la fattispecie di reato di cui



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

all'art.437 c.p.

E così, in relazione ai motivi di gravame fatti valere sul punto, occorre soffermarsi su due profili, il primo riguardante l'astratta configurabilità della fattispecie di reato in relazione al tipo di condotta omissiva contestata, il secondo concernente la verifica della effettiva sussistenza in concreto delle condotte oggetto di addebito.

In ordine al primo profilo, va evidenziato che nelle nozioni di "*impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro*" si intendono ricompresi tutti i prodotti della tecnica aventi tale destinazione, escluse le sostanze naturali e le cautele consistenti in particolari metodi di lavoro; i prodotti della tecnica in questione sono in particolare quelli che le norme sulla prevenzione degli infortuni rendono obbligatori, nonché quelli che, comunque, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessari a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (così l'art. 2087 c.c.) e strutturalmente idonei a preservare la pubblica incolumità, quella cioè di una collettività di lavoratori.

In particolare, sul punto, la Corte di Cassazione ha di recente chiarito che "*ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 c.p., è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno astratta, anche se non abbisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro*" (così Cass. Sez. I, sentenza n.18168 del 20.1.2016 depositata il 2.5.2016).

Ai fini della configurabilità del reato in esame è peraltro irrilevante che il dispositivo adempia anche a diverse funzioni, purché sia accertato che svolga anche una funzione di prevenzione di infortuni e disastri (così Cass. 17.5.2006 n.4675 depositata il 6.2.2007 che a sua volta ha richiamato Cass., Sez. I, 20 aprile 2006 n. 20370, Simonetti e altri, secondo cui "*nessuna norma, tra quelle contenute nel D.P.R. n. 547 del 1955, giustifica l'affermazione che per 'dispositivo antinfortunistico' debba intendersi soltanto un dispositivo che abbia esclusivamente funzioni antinfortunistiche, e non an-*



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

che un dispositivo che, presentando comunque indiscutibilmente una potenzialità antinfortunistica, svolga contemporaneamente anche specifiche e magari relevantissime funzioni tecniche, ai fini del funzionamento dell'impianto nel quale tale dispositivo è inserito").

Inoltre, seguendo la definizione di "impianti" e di "apparecchi" offerta dalla Corte di Cassazione (cfr. la già citata Cass. 17.5.2006 n.4675 depositata il 6.2.2007), può ritenersi che nella nozione di "impianti" rientrino le installazioni caratterizzate da stabilità (e tra questi gli impianti di aspirazione) e in quella di "apparecchi" le attrezzature con caratteristiche tecniche dirette alla prevenzione (quali per esempio le maschere di protezione da utilizzare in situazioni di allarme o lavorazioni rischiose).

Non integrano invece l'elemento oggettivo del reato di cui all'art.437 c.p., in quanto non riconducibili alla predetta nozione di impianti ed apparecchi, alcune delle omissioni contestate (in particolare l'omessa sorveglianza sanitaria, l'omessa trasmissione di informazioni ai dipendenti, l'omesso controllo dell'uso dei mezzi di sicurezza personale, l'omessa separazione delle lavorazioni insalubri) trattandosi di addebiti relativi a modalità operative e non all'omessa collocazione di sistemi prevenzionali (addebiti suscettibili, per quanto si dirà, di assumere rilevanza in termini di colpa specifica per il contestato omicidio colposo), tenuto conto altresì che il verbo "collocare", usato per descrivere e tipizzare la condotta omissiva dall'art.437 c.p., fa richiamo ad un'attività avente ad oggetto una cosa dotata di stabilità strutturale.

Anche l'omissione contestata con riferimento alla separazione delle lavorazioni attiene in realtà alle modalità operative, in quanto l'addebito così come formulato ("omettevano di far eseguire in luoghi separati") non implica la realizzazione di strutture fisse per la concretizzazione di tale separazione, ma solo l'attenzione per la scelta di un luogo distinto ove eseguire dette lavorazioni.

Ciò premesso, considerati gli effetti pregiudizievoli, per la integrità fisica dei lavoratori, della esposizione alle fibre di amianto, va da sé che il fatto di non curare la installazione degli impianti di aerazione e di non fornire ai lavoratori maschere respiratorie o altri dispositivi di protezione, concretizza una omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, penalmente rilevante ex art.437 c.p., riconducibile alla previsione



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

di tale norma e dunque idonea ad integrare la condotta oggettiva tipica di tale reato.

Con riferimento al secondo profilo, quello relativo alla verifica della effettiva sussistenza di tali contestate condotte omissive, va rilevato che l'istruttoria dibattimentale espletata in primo grado, soprattutto attraverso le deposizioni rese da testi che hanno espletato attività lavorativa presso lo stabilimento ILVA proprio nei reparti in cui è stata registrata la presenza di amianto e riscontrata l'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto, ha fatto emergere la prova delle omissioni oggetto di specifico addebito.

Il Tribunale ha individuato, in base ai reparti e alle mansioni, quattro settori di esposizione ad amianto da parte dei lavoratori, ed in particolare:

- 1) i lavoratori addetti al rivestimento dei tubi;
- 2) i lavoratori aventi mansioni di elettricisti;
- 3) i lavoratori impiegati presso le acciaierie ed il reparto di laminazione a freddo;
- 4) i lavoratori con mansioni di manutentori.

In particolare, con riferimento a ciascuno dei quattro settori, i lavoratori escussi hanno fornito con le loro deposizioni elementi utili per ritenere accertata la presenza di amianto in detti settori dello stabilimento ILVA, nonché per ritenere provata sia l'esposizione dei lavoratori alla dispersione delle polveri di amianto, sia l'omessa adozione di cautele idonee a proteggere detti lavoratori da tale esposizione.

E così, per ciò che rileva con riferimento alla fattispecie di reato di cui all'art.437 c.p. (e comunque richiamato quanto più diffusamente già esposto nella parte relativa all'imputazione di cui all'art.589 c.p.), va evidenziato quanto segue.

Per quanto concerne il settore degli addetti al rivestimento dei tubi, i testi (Tinelli, Melandrini, Reale, Battista, Mignogna) hanno riferito che in tale settore il contatto con le fibre di amianto era diretto, perché i fogli di amianto venivano tagliati a mano (a distanza di circa 20 centimetri), per otto ore giornaliere, e poi venivano applicati su tubi con l'utilizzo di catrame bollente.

In merito ai sistemi di captazione delle polveri d'amianto, è emerso che solo in alcuni reparti vi erano degli aspiratori, che operavano solo sul tubo su cui veniva ada-

giato l'amianto, ma non erano particolarmente efficaci poiché non riuscivano a captare tutto il pulviscolo creato sia dal taglio dell'amianto (effettuato dai dipendenti per mezzo di una lama), che dallo scioglimento degli altri materiali impiegati, come ad esempio il catrame.

D'altra parte, l'insufficienza del sistema di captazione delle polveri è resa evidente dal particolare (riferito dal teste Mignogna) che le polveri di amianto si disperdevano nell'aria come "coriandoli" e dunque erano ben visibili ad occhio nudo, segno univoco questo della sovrabbondante dispersione di tali polveri nell'aria e della mancata adeguata captazione delle stesse da parte di idonei aspiratori.

Per quanto riguarda l'esposizione all'amianto da parte degli elettricisti, tutti i testi (Semeraro, Giannatasio, De Carlo, Parabita e Di Pietro) che avevano tali mansioni hanno riferito della presenza di amianto nelle sottosezioni elettriche, sulle passerelle e nei quadri elettrici.

I testi Lombardi e Lafratta (lavoratori addetti al reparto acciaierie e LAF), hanno parlato della presenza di amianto nelle siviere, nei pulpiti di comando e nelle coibentazioni "intorno ai vetri atermici", nonché dell'arrivo presso il loro reparto di camion con materiale elettrico e cavi elettrici contenenti amianto e infine della inadeguatezza del sistema di aspirazione; in particolare i testi Lombardi e Lafratta hanno specificato che gli aspiratori, ove presenti, non riuscivano a captare tutto il pulviscolo anche perché si trattava di impianti di areazione risalenti al 1972 e mai sostituiti.

Infine, i testi Maresca, Coppola, Caldaralo, Santoro e De Santis (lavoratori con mansioni di manutentori), oltre a confermare la presenza di amianto nel loro reparto e la esposizione alle polveri di amianto sprigionate dagli interventi eseguiti sui ferodi, delle operazioni di scoibentazione e ancora dall'utilizzo della vermiculite (cioè polvere di amianto), nonché infine dalla preparazione delle guarnizioni ricavate da un foglio di amianto, hanno riferito che i loro indumenti da lavoro erano sporchi di polveri di amianto e che le mascherine loro fornite erano inadeguate (*TESTE MARESCA - Mascherine noi le abbiamo viste molto tardi. Anche perché quando le abbiamo cominciate ad usare, che è stato credo negli anni '80, abbiamo riscontrato che si cumulava più polvere nelle mascherine, perché non erano con l'aspiratore, c'erano degli spazi, con il sudore e là polvere*

che è molto sottile, trovavamo la polvere nelle mascherine, per cui molto spesso si preferiva non portarle, perché da difesa diventavano quasi un attacco alla possibilità di ingerire. E noi più volte abbiamo chiesto le mascherine con il boccaglio, per trattenere le polveri più sottili.

GIUDICE - E quando avete chiesto queste mascherine che cosa è successo?

TESTE MARESCA - Niente, assolutamente niente, perché hanno continuato a darci queste mascherine senza il respiratore).

Dall'esame complessivo di tali deposizioni si ricava la prova certa delle condotte omissive idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato di cui all'art.437 c.p., dal momento che risulta accertato che non sono state adottate misure (quali maschere e aspiratori) idonee ad evitare la dispersione delle polveri di amianto e la inalazione delle stesse da parte dei lavoratori.

Nessuna rilevanza assume la componente atecnica delle dichiarazioni rese dai testi (pure eccepita dalla difesa per sminuirne la portata) perché in fatto dalle deposizioni rese dai lavoratori sono emersi dei dati concreti e fattuali assai significativi della **polverosità dell'ambiente** e dunque della mancata adozione di cautele atte ad evitare che i lavoratori fossero esposti alla inalazione di polveri amianto e precisamente: a) il particolare, riportato dal teste Mignogna, delle polveri visibili ad occhio nudo come "coriandoli"; b) quanto raccontato dal teste Reale il quale (e ciò a conferma del fatto che gli indumenti da lavoro fossero pieni di polvere), ha dichiarato che a fine giornata avvertiva addosso prurito; c) il dettaglio riferito dal teste Mignogna sulla qualità dell'aria respirata (DICH. D. MIGNOGNA – *Sì, perché quando ci soffiavamo il naso, usciva il nero, la ruggine che si respirava*").

Queste risultanze istruttorie evidenziano sul piano oggettivo che vi è stata omissione di cautele (penalmente rilevante ex art.437 c.p.) e che tale omissione (per il prolungato periodo della attività lavorativa cui si riferisce la cognizione di ciascun teste) copre l'estensione temporale della contestazione e va attribuita a tutti gli imputati che, per quanto sopra detto, hanno assunto una posizione di garanzia nel periodo indicato nel capo di imputazione e cioè a SPALLANZANI, NOCE, ANGELINI, MORSILLO, BENEVENTO, CHINDEMI, LUPO, GAMBARDELLA, GILLERIO, MUNI, CASARO, SAVOIA, SIMEONI, FOSSA, MORICONI, RONCAN, CAPOGROSSO e



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

SALVATORE.

Il tutto con la precisazione che il reato di cui all'art.437 c.p., va addebitato ai primi quattro imputati (SPALLANZANI, NOCE, ANGELINI, MORSILLO) nella forma aggravata di cui al secondo comma dell'art.437 c.p., mentre a tutti gli altri imputati (per i quali è intervenuta assoluzione dal delitto di omicidio colposo) il reato di cui all'art.437 c.p. va attribuito nella forma semplice di cui al primo comma dello stesso articolo.

Va infine aggiunto che quanto qui rilevato con riferimento all'elemento oggettivo è comunque sufficiente, per quanto si dirà in ordine alla operatività della prescrizione del reato già alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, ad escludere che ci sia "l'evidenza" richiesta dal secondo comma dell'art.129 c.p.p. per la prevalenza di una formula assolutoria nel merito.

2.a. Il pericolo presunto di cui al primo comma dell'art.437 c.p. e l'evento aggravatore di cui al secondo comma dell'art.437 c.p. La malattia-infortunio

Per completare l'esame dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art.437 c.p., occorre soffermarsi sulla situazione di fatto, contestata nel capo di imputazione, cui parametrare: 1) la valutazione della sussistenza, sia pure in astratto, del pericolo per la pubblica incolumità *-rectius* la integrità fisica di una collettività lavorativa- (primo comma dell'art.437 c.p.); 2) la verifica dell'effettiva realizzazione dell'evento aggravatore (secondo comma dello stesso art.437 c.p.).

Orbene, secondo la formulazione del capo di imputazione il disastro, penalmente rilevante, sia perché evidenzia la pericolosità delle condotte omissive addebitate ex art.437, primo comma, c.p. attribuendo alle stesse il disvalore che la norma incriminatrice intende sanzionare, sia perché di fatto, nella sua concreta realizzazione, integra l'evento aggravatore di cui al secondo comma dello stesso art.437 c.p., sarebbe "***costituito dall'insorgenza di malattie tumorali nei lavoratori dell'anzidetto stabilimento***", con la conseguente morte dei lavoratori tutti deceduti per aver contratto patologie (malattia-infortunio casualmente derivanti dalle contestate condotte omissive) eziologicamente correlabili con l'esposizione professionale all'amianto come il mesotelioma.

D'altra parte è pur vero che nella originaria imputazione di disastro innominato colposo formulata nel decreto che dispone il giudizio del 29.3.2010 (procedimento penale n.2822/99 R.G.N.R.) riqualificata dal Tribunale come disastro colposo conseguenza della omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, si fa riferimento, oltre che alle malattie dei lavoratori, anche ad un inquinamento di tutta l'area dello stabilimento siderurgico, ma tale evento, nella originaria imputazione del decreto che dispone il giudizio del 29.3.2010, viene ricondotto causalmente non già alla sola esposizione ad amianto (punto centrale di tutto il presente procedimento), ma anche ad una miscela di elementi dannosi ("acidi tossici, apirolo, diossina, amianto e polveri di amianto, polveri sottili e sottilissime, carbone, silice, ferro, anche in particelle, idrocarburi policiclici aromatici -IPA-, metalli pesanti, solidi e inerti, PCB -policlorobifenili-, mercurio, anidride carbonica, fibrosanti") e dunque ad una situazione più ampia; tuttavia, in relazione a tale situazione, a ben vedere, non vi è stato un approfondimento istruttorio nel procedimento di primo grado che si è in sostanza definito con una pronuncia che di fatto ha dato prevalenza all'imputazione formulata nel decreto che dispone il giudizio del 15.6.2012, agganciando il disastro alla omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e attribuendo così rilevanza ad una situazione di pericolo che, stante la oggettività giuridica della previsione normativa di cui all'art.437 c.p., deve necessariamente riguardare **il solo ambiente di lavoro** e quindi una **collettività lavorativa**, quella cioè, nel caso di specie dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto.

Valorizzando dunque il dato letterale di tale imputazione (quella cioè del decreto che dispone il giudizio del 15.6.2012, rispetto alla quale il Tribunale ha affermato la penale responsabilità degli imputati) e dunque l'espressione "disastro costituito dall'insorgenza di malattie tumorali", appare evidente che il nucleo centrale è rappresentato dalla insorgenza di una **malattia-infortunio** che ha colpito più lavoratori (le vittime dei contestati omicidi colposi) e che, secondo la ricostruzione operata dal primo giudice, si identifica con la **specifica patologia del mesotelioma** causato dalla esposizione lavorativa ad amianto presso l'ILVA.

A questo punto, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art.437

c.p., diventa allora fondamentale stabilire se la nozione di malattia-infortunio rientri o meno nella previsione di detto articolo 437 c.p. (sul punto vi è specifico motivo di appello).

Non c'è dubbio che la formulazione letterale dell'art.437 c.p. contenga il riferimento testuale solo ai termini "disastro" e "infortunio sul lavoro", quali situazioni cui parametrare il giudizio di pericolosità delle condotte, omissive o commissive, tipizzate nel primo comma, ovvero quali eventi aggravatori ex art.437, 2° comma, c.p.

Appare altresì evidente che la nozione di malattia professionale non sia ricompresa nella tipizzazione della condotta di cui all'art.437 c.p., non solo perché non risulta contemplata nella formulazione letterale di tale articolo, ma anche perché, per definizione, individua una situazione non assimilabile all'infortunio e dunque non riconducibile alla nozione di infortunio sul lavoro.

Ed infatti, mentre per infortunio sul lavoro si intende un incidente occorso per causa violenta in occasione di lavoro e dunque per effetto di una causalità per così dire concentrata, la malattia professionale è sostanzialmente una alterazione dell'organismo subita, pur sempre nell'esercizio e a causa della lavorazione, ma per effetto di una prolungata esposizione al lavoro e dunque nell'ambito della operatività di una causalità per così dire diluita.

D'altra parte, a conferma della differente portata delle due nozioni di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e della non assimilabilità delle due nozioni ai fini della configurabilità della fattispecie di reato di cui all'art.437 c.p., va richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale la quale, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'art.437 c.p. in relazione agli artt.3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede la rilevanza penale anche della omissione riguardante i presidi diretti a prevenire malattie professionali, pur ritenendo evidente l'esigenza di un'eguale disciplina delle due ipotesi, ha dichiarato inammissibile la questione, sostenendo che una declaratoria di illegittimità avrebbe comportato per la Corte una pronuncia costitutiva di nuova fattispecie penale, pronuncia non consentita in quanto la previsione di figure di reato forma oggetto di riserva di legge ex art. 25 Cost. (C. Cost. 21.7.1983, n. 232).

Tuttavia, va segnalato, a livello di orientamento giurisprudenziale, che la Corte



Consigliere estensore
dot. Margherita Grippo

di Cassazione ha esteso il concetto di infortunio a tutte le manifestazioni morbose contratte nell'esercizio e a causa di lavoro, che siano però determinate da agenti esterni, cioè da «tutte le possibili forme di lesività tali da produrre un danno al lavoratore (bariche, elettriche, radioattive, chimiche)», ricondotte tutte alla nozione di "causa violenta" (cfr. Cass., Sez. I, 9.7.1990).

In altri termini, se si valorizza il riferimento alla "causa violenta" quale elemento distintivo e tipizzante dell'infortunio e se si tiene altresì presente la definizione offerta dalla Corte di Cassazione di "causa violenta" (si farvi rientrare gli agenti esterni di varia natura -elettrica, radioattiva, chimica-), si perviene a ritenere legittima e condivisibile la creazione, di matrice giurisprudenziale, della nozione di malattia-infortunio, nonché l'assimilabilità di tale nozione a quella di infortunio sul lavoro.

In tal senso va richiamata Cass. pen. Sez. I, 20/11/1998, n. 350, secondo cui "a differenza delle malattie professionali in senso stretto, che consistono in manifestazioni morbose contratte nell'esercizio e a causa di lavoro e che non sono prodotte da agenti esterni, la "malattia infortunio" va intesa come sindrome morbosa insorta in esecuzione di lavoro e prodotta da agenti esterni di varia natura (elettrica, radioattiva, chimica) evitabile con determinati accorgimenti"; in particolare in detta sentenza è definita "causa esterna" "la elevata concentrazione di amianto nell'ambiente di lavoro".

Da ultimo, assai pertinente al tema in esame, risulta infine la sentenza Cass. pen. Sez. I, 6.2.2002, n. 11894 secondo cui "L'art. 437 c.p. - nel punire l'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro - si riferisce anche alle c.d. "malattie-infortunio", che - a differenza delle malattie professionali in senso stretto consistenti in manifestazioni morbose contratte nell'esercizio e a causa di lavoro, e non prodotte da agenti esterni - sono sindromi morbose insorte in esecuzione di lavoro e prodotte da agenti esterni di varia natura (elettrica, radioattiva, chimica, ecc.), evitabili con determinati accorgimenti. (Nella fattispecie, si è ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 437 c.p. a carico di chi abbia omissso di predisporre impianti e adottare altre misure idonee a prevenire rischi di patologie cancerogene conseguenti a emissioni di una cokeria)".



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

3. L'elemento soggettivo. Il dolo

Rapporto tra la fattispecie di cui all'art.437 c.p. e quella di cui all'art.451 c.p.

L'elemento soggettivo del reato di cui all'art.437 c.p. consiste nella coscienza e nella volontà di omettere, rimuovere o danneggiare gli apparecchi, impianti o segnali antinfortunistici, in uno alla rappresentazione della destinazione specifica di prevenzione di tali strumenti (cfr. Cass.29.4.1981; Cass. Sez. I, 6.12.1979; Cass. Sez. I, 22.10.1979) e alla consapevolezza (necessariamente insita nella rappresentazione della destinazione) della pericolosità della situazione generata dalle condotte di reato, omissive o commissive, tipizzate (cfr. Cass. Sez. I, 1.4.2008; Cass., Sez. IV, 17.5.2006, secondo cui se la condotta, pur tipica secondo la descrizione contenuta nell'art. 437 c.p., è adottata senza la consapevolezza della sua idoneità a creare la situazione di pericolo, non può essere ritenuto esistente il dolo, che richiede una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta dell'agente anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate).

Nell'ipotesi di cui al 2° comma dell'art.437 c.p. (quale quella contestata nel presente procedimento), si ritiene che la verifica del disastro o dell'infortunio rimanga estranea al dolo (cfr. Cass. Sez. IV, 16.7.1993 secondo cui *"basta la consapevolezza della condotta tipica del reato di disastro colposo, e non anche dell'evento che aggrava il delitto di cui all'art. 437 c.p."*).

Sul piano della prova dell'elemento soggettivo assume rilevanza la reiterazione dei comportamenti illeciti (così Cass. Sez. I, 4.2.1994 che ha ritenuto provata la sussistenza del dolo in caso di reiterazione dei comportamenti illeciti del datore di lavoro evidenziati da plurime violazioni alle norme antinfortunistiche accertate in diversi cantieri dagli organi di vigilanza).

E così la giurisprudenza ha attribuito rilevanza, ai fini della prova del dolo, alla conoscenza da parte del datore di lavoro delle violazioni reiteratamente constatate dai competenti organi pubblici in verbali compilati in contraddittorio con l'interessato, che ebbe a sottoscriverli (cfr. Cass. Sez. I, 21.2.2007).

Con specifico riferimento al caso in esame, va rilevato che il Tribunale ha rite-



Consigliera estensore
dott. Margherita Grippo

nuto sussistente il dolo del reato di cui all'art.437 c.p., nella misura in cui ha considerato provato che gli imputati, sebbene si fossero rappresentati i pericoli derivanti dalla presenza dell'amianto e dall'omessa adozione delle adeguate e doverose precauzioni richieste dalla legge, non hanno mai adottato, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, un provvedimento concreto volto a migliorare le condizioni di lavoro legate all'amianto e pertanto, decidendo di perseverare in tale contegno omissivo, hanno voluto o quantomeno accettato il rischio *de quo*, poi di fatto verificatosi in termini di insorgenza delle malattie-infortunio, nella forma del mesotelioma.

Del resto, secondo il Tribunale, *“il dolo è ulteriormente dimostrato dalla finalità, che ha sempre fatto da sfondo alle suddette condotte, consistente nella logica del profitto”*.

Orbene, a parere della Corte, a fronte della provata conoscenza diffusa della pericolosità dell'amianto presente all'interno dello stabilimento e della reiterata omissione di cautele minime (quali la installazione di impianti di aspirazione sufficientemente idonei alla captazione delle polveri e la fornitura di adeguate maschere), la cui portata antinfortunistica e la finalità di prevenzione erano agevolmente percepibili, non può non attribuirsi agli imputati che hanno assunto il ruolo di garanti una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta di inerzia e di assoluta omissione, e ciò è sufficiente a far ritenere integrato l'elemento soggettivo, sia pure a titolo di dolo eventuale, in quanto queste conseguenze, anche se non volute, sono state comunque accettate, in ragione del livello di rappresentazione degli effetti della condotta omissiva e della esagerata portata della omissione, espressiva di una assoluta indifferenza rispetto al verificarsi del pericolo ipotizzato dalla norma incriminatrice.

Questo rilievo, per quanto si dirà in ordine alla operatività della prescrizione del reato già alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, è comunque sufficiente ad escludere comunque che ci sia “l'evidenza” richiesta dal secondo comma dell'art.129 c.p.p. per la prevalenza di una formula, assolutoria nel merito, per difetto dell'elemento soggettivo.

Infine, resta solo da puntualizzare in questa sede, in relazione al motivo di appello fatto valere dall'avv. E. Albanese, che la contestazione di reato così come conte-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

nuta nel capo di imputazione richiama astrattamente la configurabilità del reato doloso di cui all'art.437 c.p. e non già quello colposo di cui all'art.451 c.p.

Ed infatti le due fattispecie di reato previste dagli artt.437 e 451 c.p. divergono non solo per l'elemento soggettivo (dolo nella prima e colpa nella seconda), bensì anche per l'oggetto delle due previsioni legislative e dunque già sul piano oggettivo, in quanto il legislatore ha inteso, con la norma di cui all'art.437 c.p., prevenire disastri e infortuni, mentre con la norma di cui all'art.451 c.p., limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortunio già verificatisi (cfr. Cass. Sez. IV 18.10.1979, precedente non recente, ma comunque non seguito da successive pronunce di legittimità di segno contrario).

Alla stregua di tale criterio di distinzione tra le due fattispecie di reato, va da sé che la condotta di reato così come contestata agli imputati attraverso il richiamo ad omissioni, reiterate nel tempo, di cautele e presidi con evidente finalità di prevenzione va inquadrata nella previsione normativa dell'art.437 c.p., e pertanto non è invece ravvisabile la diversa fattispecie di reato di cui all'art.451 c.p.

4. Il concorso del reato di cui all'art.437, 2° comma, c.p. con il reato di cui all'art.589 c.p. La eccepita violazione del principio del *ne bis in idem*

Alcuni appellanti hanno eccepito la violazione del *ne bis in idem*.

In particolare la difesa degli imputati ROCCHI, GABRIELLI e MILANESE, al fine di illustrare tale eccezione, quale specifico motivo di gravame, ha innanzitutto rilevato che agli imputati sono state contestate - e poi addebitate in sentenza - sostanzialmente le stesse condotte e cioè:

a) per l'imputazione per omicidio colposo, il fatto di non aver adottato - nei confronti dei lavoratori dipendenti dello stabilimento - le opportune cautele dirette a scongiurare gli effetti letali dell'inalazione di fibre di amianto durante le attività lavorative e nell'aver così, con tale omissione, cagionato la morte dei lavoratori ammalatisi di mesotelioma;

b) per l'imputazione di omissione di cautele contro infortuni sul lavoro, il fatto di aver omesso di adottare le opportune cautele destinata a scongiurare i rischi derivan-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

ti dalla dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente di lavoro, così creando pericolo per l'incolumità dei lavoratori e determinando l'insorgenza del mesotelioma, definita malattia-infortunio.

Ebbene, a fronte di tali contestazioni, nell'atto di appello si evidenzia che, a prescindere dal profilo relativo alla possibilità di ritenere integrate le diverse fattispecie penali oggetto di addebito, tale impostazione accusatoria, recepita nella decisione di condanna, presenta una evidente duplicazione di addebiti penali per la medesima condotta inosservante, essendo la stessa violazione di misure precauzionali al centro tanto della contestazione colposa (art. 589 c.p., secondo lo schema di imputazione generato dal combinato disposto dell'art. 40 cpv. e dell'art. 113 c.p.) quanto della contestazione dolosa (art. 437 c.p., comma secondo, secondo lo schema di imputazione dell'omesso impedimento dell'altrui reato, ai sensi degli artt. 40 cpv./110 c.p.).

In particolare, si legge nell'atto di appello, che *“una componente essenziale dell'addebito colposo è stata ravvisata nel fatto di non aver curato l'installazione di impianti di aspirazione e di abbattimento delle polveri e delle fibre in ambito lavorativo, nel fatto di non aver fornito ai dipendenti idonei mezzi di protezione individuale a tutela delle vie respiratorie e non averne comunque imposto e controllato l'effettivo utilizzo, così come nel fatto - più in generale - di non aver reso edotti i lavoratori dei rischi specifici derivanti dalle lavorazioni cui erano adibiti: tutti fatti ex se contestati come penalmente rilevanti anche ai sensi del reato previsto e punito dall'art. 437 c.p.”* nella forma della omessa collocazione di *“impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro”*.

Anche nell'atto di appello proposto nell'interesse dell'imputato LUPO e in quello proposto nell'interesse dell'imputato ZAPPA, viene eccepita la sovrapposizione tra l'ipotesi di cui all'art.437, 2° comma, c.p. e i reati di omicidio colposo, per effetto di un rapporto di specialità reciproca tra le due norme, che porta a sostenere che, ove si ritenesse sussistente il delitto di cui all'art. 437 co. 2° c.p., in esso sarebbero assorbiti quelli di omicidio colposo.

Orbene, osserva la Corte che non sussiste un rapporto di specialità tra le due fattispecie di reato per cui non è ipotizzabile l'invocato assorbimento del reato di omici-

dio colposo in quello di cui all'art.437 c.p., ma i due reati (quello di cui all'art.589 c.p. e quello di cui all'art.437, 2° comma, c.p.) concorrono.

Ed infatti le due fattispecie incriminatrici, previste rispettivamente dall'art. 437, 2° co. c.p. e dall'art.589, 2° e 3° co. c.p., considerano situazioni tipiche distinte e tutelano beni giuridici differenti (cfr. Cass., Sez. IV, 5.3.2015, n. 27151).

Ed in particolare, l'art.437, 2° co., c.p. attribuisce rilevanza penale alla omissione dolosa di misure antinfortunistiche con conseguente disastro, l'art.589 2° e 3° co. c.p., sanziona la morte non voluta di due o più persone quale conseguenza della violazione colposa di norme cautelari, sicché la violazione delle norme antinfortunistiche non solo si concretizza in condotte materiali diverse (omissioni relative solo alle strutture -impianti, apparecchi e segnali-, nella previsione dell'art.437 c.p., omissioni relative anche alle modalità operative, nella connotazione della colpa dell'omicidio colposo) ma anche, e soprattutto, è caratterizzata da un elemento psicologico diverso (il dolo per la fattispecie di reato di cui all'art.437 c.p., e la colpa per il reato di cui all'art.589 c.p.).

Inoltre le due previsioni normative tutelano interessi differenti, cioè la pubblica incolumità – quella di una collettività di lavoratori- (l'art.437 c.p.) e la vita umana del singolo (l'art.589 c.p.).

In particolare, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (da ultimo cfr. Cass., Sez. IV, 5.3.2015, n. 27151 che ha richiamato Cass. 16.7.1993 n.10048) *“poiché il danno alla persona non è compreso nell'ipotesi complessa di cui all'art. 437, 2° co., costituendo effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro o dell'infortunio, causato dall'omissione delle cautele, la morte, sia pure in conseguenza dell'omissione stessa, non viene assorbita dal reato ex art. 437, 2° co., ma costituisce reato autonomo. La punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto e, quindi, non viola il principio del ne bis in idem”*.

E' noto a questa Corte che, con la sentenza “Grande Stevens e altri contro Italia”, depositata il 4.3.2014, la Corte EDU ha affermato un orientamento più sostanzialistico nel senso di ritenere che per verificare che ci sia la violazione del principio del




Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

ne bis in idem, di cui all'art. 4 del protocollo 7 CEDU, occorre avere riguardo non alle strutture delle fattispecie astratte, ma alla identità o meno dei fatti concreti contestati.

Sulla scia di questo orientamento della Corte EDU, va segnalato che di recente la Corte Costituzionale con sentenza n.200/2016 emessa il 31.5.2016 e depositata il 21.7.2016, ha stabilito che *l'idem factum* rilevante ai sensi dell'art.649 c.p.p. per la operatività del divieto del secondo giudizio è il fatto storico valutato nella sua dimensione empirica sulla base della triade condotta - nesso causale - evento naturalistico, sicché *“il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi”*.

Orbene, anche seguendo l'orientamento della Corte EDU e le statuizioni della Corte Costituzionale, nel caso in esame non è riscontrabile una identità sostanziale del fatto contestato in quanto: a) **le condotte materiali** addebitate nella sentenza appellata sono diverse perché quelle riconducibili alla imputazione di cui all'art.437 c.p. consistono nella omissione dolosa di cautele riguardanti la collocazione di impianti di area-zione e la fornitura di dispositivi di protezione individuale quali le maschere, mentre le condotte integranti il reato di cui all'art.589 c.p. si sostanziano nella violazione colposa di norme previste a tutela della sicurezza del lavoratore di portata più ampia che attengono anche alle sole modalità operative; b) l'evento, qualificabile come aggravatore (e non già come elemento costitutivo della fattispecie di reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), ai sensi del secondo comma dell'art.437 c.p., è costituito dalla insorgenza della malattia-infortunio, e cioè, nello specifico, dall'insorgenza del mesotelioma che ha colpito più lavoratori, e non già dal decesso di tali lavoratori; le morti dei lavoratori, avvenute successivamente, sono da considerare una conseguenza ultronea della malattia-infortunio e quindi del mesotelioma contratto durante la vita lavorativa e connotano un evento ulteriore che diventa elemento costitutivo di un fatto, penalmente rilevante, del tutto diverso, sanzionato ai sensi dell'art.589 c.p.

Argomenti a sostegno di tale impostazione si desumono dalla cd. sentenza Eternit della Corte di Cassazione, ove rispetto al pericolo di disastro e all'evento disastro le morti vengono indicate come effetti *“estranei ed ulteriori”*, costitutivi semmai del dif-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

ferente delitto di omicidio.

5. La configurabilità della ipotesi del secondo comma dell'art.437 c.p. come fattispecie aggravata. La prescrizione del reato

Il capoverso dell'art. 437 c.p. prevede una fattispecie aggravata e non già una figura autonoma di reato.

La natura di fattispecie aggravata della ipotesi di cui al secondo comma dell'art.437 c.p., sostenuta da ultimo anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 24.4.2014 n.38343 (cd. sentenza ThyssenKrupp), può essere affermata in questa sede, non solo in conformità al più recente orientamento giurisprudenziale espresso per l'appunto con la sentenza ThyssenKrupp, ma anche in applicazione dei criteri di interpretazione già indicati in passato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 26.6.2002 n. 26351.

Ed infatti, innanzitutto, il criterio testuale, attraverso il *nomen iuris*, evidenzia che il legislatore ha inteso porre l'accento sulla condotta descritta nell'art. 437 primo comma c.p., dal momento che rubrica il reato come "rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro" e, dunque, considera l'ipotesi del capoverso come un'evenienza accessoria rispetto a quella descritta nel comma precedente.

Dal punto di vista topografico (e cioè dal punto di vista della collocazione della disposizione in esame), va rilevato che la fattispecie *de qua* è collocata nel secondo comma dello stesso articolo e ciò conferma che solo in determinati casi e in presenza di determinate situazioni tale fattispecie va ad aggiungersi all'ipotesi principale prevista nel primo comma, configurandosi così come mera circostanza accidentale.

Sotto il profilo teleologico, appare evidente che la fattispecie contemplata dal secondo comma e quella di cui al primo comma tutelano lo stesso bene giuridico e cioè l'incolumità pubblica in ambito lavorativo, con la specificazione che l'offesa presa in esame nel capoverso dell'art.437 c.p., pur riguardando lo stesso bene giuridico, presenta un grado d'intensità maggiore rispetto a quello dell'offesa conseguente alla condotta descritta nel primo comma.

Infine, anche l'applicazione del criterio strutturale conduce alla stessa conclu-

sione.

Ed infatti, se si applica il canone interpretativo che attribuisce preminente rilievo al modo con cui è formulato il precetto penale, emerge che la fattispecie del secondo comma viene descritta attraverso un semplice rinvio al fatto-reato previsto nel primo comma dello stesso articolo; in particolare, tale rinvio viene realizzato mediante la puntualizzazione che l'agente è punito con una pena più severa quando dal fatto, già compiutamente descritto nel primo comma, deriva un disastro o un infortunio, sicché la descrizione data dal legislatore alla fattispecie prevista nel secondo comma dell'art. 437 c.p., in definitiva, non modifica gli elementi essenziali del delitto previsto dal primo comma, ma ne ipotizza solo uno sviluppo accidentale (e dunque circostanziale), nella misura in cui prevede il caso in cui la condotta di cui al primo comma causi un'offesa di maggiore gravità al bene giuridico protetto da entrambe le disposizioni (situazione tipica della circostanza aggravante).

Tra il reato-base e il reato circostanziato intercorre, dunque, soltanto un rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta, nel senso che il secondo include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione, o meglio con l'aggiunta, dell'elemento circostanziale costituito dall'eventualità che dal fatto derivi un disastro o un infortunio.

Alla stregua di tali rilievi deve dunque concludersi che il capoverso dell'art.437 c.p. introduce una fattispecie aggravata e più precisamente un'ipotesi di reato aggravato dall'evento.

Passando ad esaminare i riflessi di tale conclusione sulla operatività della prescrizione del reato di cui all'art.437 c.p. (profilo su cui si sono concentrate negli atti di appello tutte le difese degli imputati appellanti), va rilevato che, con riferimento alla fattispecie di reato di cui all'art.434, 2° comma, c.p., la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul cd. caso Eternit (Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2014 -dep. 23 febbraio 2015-, n. 7941), pur ritenendo che detta fattispecie configuri un'ipotesi di reato aggravato dall'evento (così come si è appena detto per la fattispecie di cui al secondo comma dell'art.437 c.p.), ha affermato che la realizzazione del disastro, quale evento aggravatore, va considerata ai fini della individuazione della data di consumazione del

reato e ai fini quindi della decorrenza del termine di prescrizione.

In sostanza, secondo la Corte di Cassazione (cd. sentenza Eternit) la realizzazione dell'evento disastro funge sì da elemento aggravatore, ma la data di consumazione del reato comunque coincide con il momento in cui l'evento si è realizzato.

Tale conclusione è logica dovendosi riflettere sul fatto che l'evento aggravatore considerato è quello astrattamente tipizzato dalla norma, e cioè quello del disastro ovvero dell'infortunio, entrambi avvenimenti caratterizzati da una forza dirompente di realizzazione, in quanto tali destinati ad esaurirsi in modo pressoché contestuale rispetto alla condotta che li ha determinati, e ciò evidentemente a differenza di una malattia che, per quanto connotata dalle caratteristiche di una malattia-infortunio, ha tempi di manifestazione più lunghi e soprattutto differiti rispetto alla condotta (ciò vale soprattutto con riferimento al mesotelioma per il quale il periodo di latenza è particolarmente lungo).

Ma a questo punto, con specifico riferimento al caso in esame, occorre chiarire cosa debba intendersi per evento aggravatore ex art.437 c.p.

Ebbene, nel procedimento in oggetto, l'evento aggravatore, integrante la circostanza aggravante prevista nel secondo comma dell'art.437 c.p., è costituito dalla insorgenza di una malattia-infortunio, rappresentata, nello specifico, dal mesotelioma che ha colpito più lavoratori dipendenti dello stabilimento ILVA di Taranto.

Le morti dei lavoratori, avvenute successivamente, sono da considerare una conseguenza aggiuntiva della malattia-infortunio e dunque del mesotelioma contratto durante la vita lavorativa, e si configurano come concreti effetti ulteriori rispetto all'evento aggravatore (malattia-infortunio/mesotelioma), destinati a diventare evento costitutivo del delitto di omicidio colposo, pure contestato nel procedimento in oggetto.

Fatta questa premessa sulla natura della ipotesi prevista dal capoverso dell'art.437 c.p., come reato aggravato dall'evento e precisato altresì che, nel caso in esame, l'evento aggravatore (ritenuto determinante per la individuazione del momento consumativo del reato in conformità a quanto sostenuto dalla Cassazione a Sezioni Unite nella cd. sentenza Eternit), è costituito dall'insorgenza del mesotelioma, si impon-



Consigliere, estensore
 Dott. Margherita Grippo

gono due considerazioni e ciò sul presupposto, centrale nella prospettazione accusatoria, che la condotta omissiva di ogni imputato abbia avuto incidenza causale sull'insorgenza ovvero sull'effetto acceleratore del mesotelioma contratto dai lavoratori:

a) la consumazione del reato di cui all'art.437, 2° comma, c.p., non può ritenersi protratta oltre il momento in cui ciascun imputato ha smesso di rivestire la qualità che ha determinato l'assunzione della posizione di garanzia; ed infatti con il venir meno della carica rivestita da ciascun imputato risulta cessata la condotta attribuibile a ciascun imputato come causativa dell'evento aggravatore riferibile, nella prospettazione accusatoria, ad ogni imputato;


b) la consumazione del reato di cui all'art.437, 2° comma, c.p., non può andare oltre la cessazione della attività lavorativa delle vittime che si sono ammalate di mesotelioma, perché con tale cessazione è venuta meno la esposizione del lavoratore alle fibre di amianto.

Dunque, nella individuazione del *dies a quo* da cui far decorrere il termine di prescrizione, occorre far riferimento a due "paletti" temporali, e cioè la cessazione della carica che ha determinato l'assunzione della posizione di garanzia da parte degli imputati e la fine del rapporto di lavoro delle vittime.

Prima di passare ad esaminare la posizione degli imputati che hanno assunto la qualità di garanti, attraverso la redazione di uno schema che consenta, con maggiore immediatezza, di evidenziare con riferimento a ciascun imputato la decorrenza del termine di prescrizione, appare opportuno fare alcune precisazioni sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere ex art. 157 c.p.

Ebbene, il calcolo del termine di prescrizione, secondo i parametri della novellata disciplina di cui all'art. 157 c.p., va così effettuato:

1) per la fattispecie aggravata di cui al secondo comma dell'art.437 c.p.,
-la pena detentiva massima per tale reato è di anni dieci e tale pena, poiché è così prevista (in aumento rispetto a quella del primo comma) per una circostanza aggravante ad effetto speciale, porta a determinare in pari misura (dieci anni) il termine minimo di prescrizione;


Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

-tale termine di prescrizione minimo di dieci anni va poi aumentato di $\frac{1}{4}$, per effetto della interruzione ex art.161 c.p., ad anni dodici e mesi sei;

-tale termine va considerato con riferimento alla posizione degli imputati, condannati per omicidio colposo, e cioè per SPALLANZANI Giambattista, NOCE Sergio e ANGELINI Attilio, per i quali è stata valutata sussistente l'aggravante di cui al secondo comma dell'art.437 c.p.;

2) per la fattispecie semplice di cui al primo comma dell'art.437 c.p., addebitabile agli imputati ai quali non è stata attribuita la insorgenza del mesotelioma contratto dai lavoratori (e dunque gli imputati assolti dal delitto di omicidio colposo),

-la pena detentiva massima per tale reato è di cinque anni, sicché il termine di prescrizione minimo è di sei anni;

-tale termine di prescrizione minimo di sei anni va poi aumentato di $\frac{1}{4}$, per effetto della interruzione ex art.161 c.p., ad anni sette e mesi sei;

-tale termine va riferito alla posizione di tutti gli altri imputati e cioè per CASARO Renato, CHINDEMI Francesco, FOSSA Bruno, GAMBARDELLA Giovanni, GILLERIO Giovanni, LUPO Mario, MORICONI Alberto, MUNI Nicola, RONCAN Riccardo, SAVOIA Costantino, SIMEONI Franco, SALVATORE Ettore CAPOGROSSO Luigi, assolti dal reato di omicidio colposo.

Va infine evidenziato che per entrambi i termini il corso della prescrizione è rimasto sospeso solo per 38 giorni, per effetto di un rinvio disposto nel giudizio di primo grado.

Ciò detto sulla determinazione del termine di prescrizione, si impongono ancora delle puntualizzazioni per la individuazione del *dies a quo* per ciascun imputato.

E così, va rilevato che per alcuni imputati la data di cessazione della carica risulta già indicata nel capo di imputazione e precisamente:

- per SPALLANZANI Giambattista, quale direttore dello stabilimento siderurgico Italsider di Taranto, la data del 31.12.1982;

- per NOCE Sergio, quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto, la data del 31.12.1984;

-per ANGELINI Attilio, quale direttore dello stabilimento Italsider di Taranto,



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

la data del 30.6.1987;

- per CHINDEMI Francesco, quale direttore dello stabilimento Ilva di Taranto, la data del 28.2.1993 (tale è la data indicata anche in sentenza, sebbene nel capo di imputazione si faccia riferimento anche alla diversa data del luglio 1993 menzionata nella imputazione del procedimento penale n.2822/99 R.G.N.R.);

- per MUNI Nicola, quale direttore dello stabilimento Ilva di Taranto, la data del 14.5.1995;

- per SALVATORE Ettore, quale direttore dello stabilimento Ilva di Taranto, la data del 30.11.1996;

-per LUPO Mario, quale presidente del C.d.A. dell'Ilva S.p.a., la data del 20.6.1991;

-per GAMBARDELLA Giovanni, quale amministratore delegato dell'Ilva S.p.a., la data del 25.2.1993;

-per CASSARO Renato, quale consigliere e componente del comitato esecutivo del C.d.A. dell'Ilva S.p.a., la data del 31.10.1993;

-per SIMEONI Franco, quale consigliere C.d.A. e componente del comitato esecutivo dell'Ilva S.p.a., la data del 31.10.1993;

-per GILLERIO Giovanni, quale direttore generale dell'ILVA s.p.a., la data del 26.1.1993;

-per SAVOIA Costantino, quale consigliere del C.d.A. dell'ILVA Laminati Piani, maggio 1995.

Per altri imputati, e cioè per FOSSA Bruno, MORICONI Alberto e RONCAN Riccardo, nonché per NOCE Sergio, nella sua qualità (ulteriore rispetto a quella di direttore di stabilimento) di Delegato alla Funzione "Sviluppo Tecnico e Produzione", la data di cessazione della carica, non è indicata nel capo di imputazione, ma, per ragioni di comprensibile e apprezzabile semplificazione, può per essi individuarsi una data unica che non va oltre quella del 22.9.1995, data di un verbale del C.d.A. della RILP s.p.a. (poi ILVA s.p.a.) in cui è evidente che la gestione è ormai affidata ai Riva e nella struttura organizzativa della società e nelle cariche vi è stato un completo rinnovamento.

Per l'imputato CAPOGROSSO occorre premettere che lo stesso è stato assolto dal delitto di omicidio contestato con riferimento al decesso di due lavoratori, Ancona Vito e Adamo Cosimo (per i quali si è accertato che la morte non è avvenuta per mesotelioma), sicché il reato addebitabile a tale imputato è quello di cui al primo comma dell'art.437 c.p., nella forma semplice, non aggravata.

Ciò premesso, deve ritenersi che, proprio seguendo la prospettazione accusatoria che ha individuato il pericolo generato dalla omissione della cautele in relazione alla insorgenza della malattia-infortunio (e poi, secondo l'originario addebito, nella effettiva insorgenza del mesotelioma, l'evento aggravatore), la condotta addebitabile al CAPOGROSSO ai sensi dell'art.437, primo comma, c.p., va agganciata a livello di contestazione e per quanto riguarda i limiti temporali della contestazione medesima, alla vita lavorativa delle due iniziali vittime (Ancona Vito e Adamo Cosimo).

Conseguentemente il *dies a quo* per il CAPOGROSSO va individuato, al più tardi, nella data di cessazione dell'attività lavorativa di Adamo Cosimo e cioè al 1° novembre 2000.

Nel calcolo del termine prescrizione per tale imputato, va infine rilevato che, sebbene al CAPOGROSSO risulti contestata la recidiva reiterata specifica nel quinquennio, della stessa non si deve tener conto perché il giudice di primo grado nella determinazione della pena non ha considerato la recidiva e dunque l'ha implicitamente esclusa, sicché il termine massimo di prescrizione (per quanto detto in ordine alla addebitabilità della ipotesi di cui al primo comma dell'art.437 c.p. e per gli effetti della interruzione) è in definitiva quello di sette anni e sei mesi.

Orbene, come può agevolmente desumersi dallo schema che segue, il termine di sette anni e sei mesi per il reato di cui al primo comma dell'art.437 c.p., addebitabile agli imputati assolti dal delitto di omicidio colposo (ovvero quello di dodici anni e sei mesi per la fattispecie aggravata di cui all'art.437, 2° comma, c.p.), calcolato a decorrere dalle date indicate nello schema, pur considerando il periodo di sospensione di 38 giorni per rinvio disposto nel giudizio di primo grado, risulta per tutti gli imputati, già decorso alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, sicché il reato di cui all'art. 437 c.p. (semplice o aggravato che sia), deve ritenersi oramai estinto per decor-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

so del termine prescrizione già alla data di emissione della sentenza appellata il che comporta il venir meno delle statuizioni civili a carico di detti imputati.

IMPUTATO	Periodo	Prescrizione
SPALLANZANI Giambattista	direttore dello stabilimento dal 1978 al <u>31.12.1982</u>	30.6.1995 + gg.38 <u>7.8.1995</u>
NOCE Sergio	-direttore dello stabilimento dal 31.12.82 al <u>31.12.1984</u> -Delegato alla Funzione Sviluppo Tecnico e Produzione <u>al più tardi 22.9.1995</u>	-30.6.1997+ gg.38 <u>7.8.1997</u> -22.3.2008 + gg.38 <u>29.4.2008</u>
ANGELINI Attilio	-direttore dello stabilimento dal 31.12.1984 al <u>30.6.1987</u>	-30.12.1999+ gg.38 <u>6.2.1999</u>
CHINDEMI Francesco	-direttore dello stabilimento dal 1.1.1989 al <u>28.2.1993</u>	-28.8.2000 + gg.38 <u>5.10.2000</u>
MUNI Nicola	-direttore dello stabilimento dal marzo 1993 al <u>14.5.1995</u> -amministratore unico della Ilva Lamiere e Tubi Srl (stesso periodo)	-14.11.2002 + gg.38 <u>22.12.2002</u>
LUPO Mario	presidente del C.d.A. dell'Ilva Spa dal 10.5.88 al <u>20.6.1991</u>	20.12.1998 + gg.38 <u>27.1.1999</u>
GAMBARDELLA Giovanni	consigliere e amministratore delegato del C.d.A. dell'Ilva Spa dal 10.5.88 al <u>25.2.1993</u>	25.8.2000 + gg.38 <u>2.10.2000</u>
GILLERIO Giovanni	-direttore generale dell'Ilva Spa dal 29.3.1990 al <u>26.1.1993</u>	-26.7.2000 + gg.38 <u>2.9.2000</u>
FOSSA Bruno	dirigente dell'Ilva Spa delegato alla Divisione Lamiere e Tubi dello stabilimento di Taranto <u>al più tardi 22.9.1995</u>	-22.3.2003 + gg.38 <u>29.4.2003</u>
MORICONI Alberto	dirigente dell'Ilva Spa delegato alle Divisioni industriali TNA/1 e TNA/2 dello stabilimento di Taranto <u>al più tardi 22.9.1995</u>	-22.3.2003 + gg.38 <u>29.4.2003</u>



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

RONCAN Riccardo	dirigente dell'Ilva Spa delegato all'Area 'Comparto prodotti Verticalizzati' dello stabilimento di Taranto al più tardi 22.9.1995	-22.3.2003 + gg.38 <u>29.4.2003</u>
SAVOIA Costantino	-consigliere del C.d.A. dell'Ilva Laminati Piani dal 21.12.93 al maggio 1995	-nov. 2002+ gg.38 <u>Dic 2002</u>
CASSARO Renato	consigliere e componente del comitato esecutivo del C.d.A. Ilva Spa dal 10.5.88 al 31.10.1993	30.4.2001+ gg.38 <u>7.6.2001</u>
SIMEONI Franco	consigliere e componente del comitato esecutivo del C.d.A. Ilva Spa dall'8.3.1990 al 31.10.1993	30.4.2001+ gg.38 <u>7.6.2001</u>
SALVATORE Ettore	direttore dello stabilimento Ilva di Taranto dal 15.5.95 al 30.11.1996	31.5.2004+ gg.38 <u>8.7.2004</u>
CAPOGROSSO Luigi	direttore dello stabilimento ILVA di Taranto dal 1.12.1996 <i>dies a quo</i> 1° novembre 2000 (cessazione attività lavorativa vittima Adamo Cosimo)	1°5.2008 + gg.38 <u>8.6.2008</u>

D. POSIZIONE DEGLI IMPUTATI BENEVENTO GIORGIO E MORSILLO GIROLAMO. PROSCIoglimento PER MORTE DEL REO

Degli imputati BENEVENTO e MORSILLO va pronunciato il proscioglimento in quanto entrambi i reati, oggetto di addebito, risultano estinti per morte di tali imputati, deceduti rispettivamente il 6.9.2015 e il 13.10.2015 (come da certificati di morte in atti).

In particolare tale proscioglimento consequenziale all'estinzione dei reati per morte degli imputati ai sensi dell'art.150 c.p., si impone rispetto al proscioglimento per estinzione del reato di cui all'art.437 c.p., dovuta a intervenuta prescrizione, in quanto è pacifico, anche in giurisprudenza, che *"la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevale su quella di prescrizione, pur maturata anteriormente, avendo quest'ultima carattere di accertamento costitutivo, precluso nei confronti di persona non più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto"* (cfr.



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

in tal senso Cass. Sez. Unite, sentenza n.49783 del 24.9.2009, nonché Cass. Sez. II, sentenza n.25615 del 22.4.2009).

Va inoltre precisato che i rilievi e le considerazioni espresse in ordine alla sussistenza delle posizioni di garanzia (anche in capo al BENEVENTO e al MORSILLO), alla configurabilità del reato di cui all'art.437 c.p. (anche per il periodo interessato dalla posizione di garanzia dei due imputati) e infine in ordine alla esistenza del delitto di omicidio (soprattutto in relazione ai profili di incertezza riguardanti il nesso di causalità), portano ad escludere che ci sia "l'evidenza" richiesta dal secondo comma dell'art.129 c.p.p. per la prevalenza di una formula assolutoria nel merito.

Infine, va rilevato che, in ragione di tale proscioglimento, vanno eliminate le statuizioni civili contenute nella sentenza appellata e relative alla posizione degli imputati BENEVENTO e MORSILLO.

Ed infatti il proscioglimento dell'imputato per estinzione del reato dovuta a morte del reo travolge le statuizioni civili, in quanto ai sensi dell'art. 578 c.p.p. la decisione sugli effetti civili da parte della Corte di Appello è prevista solo per il caso di estinzione del reato dovuta a prescrizione o ad amnistia e non già anche, come nella fattispecie in esame, in caso di estinzione del reato per morte del reo.

E. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Passando a considerare il trattamento sanzionatorio, investito da un ulteriore motivo di appello, va in via preliminare precisato che esso investe solo le posizioni degli imputati SPALLANZANI Giambattista, NOCE Sergio e ANGELINI Attilio e che la pena da infliggere a detti imputati va necessariamente rideterminata all'esito del proscioglimento di tali imputati dal reato di cui all'art.437 c.p. e dell'assoluzione degli imputati medesimi da alcuni omicidi colposi.

E così, in particolare:

1) al netto del proscioglimento dal reato di cui all'art.437, 2° comma, c.p. e dell'assoluzione dall'omicidio colposo di Adamo Cosimo, Ancona Vito, Anastasia Antonio, Palazzo Gaetano, perché il fatto non sussiste e dal reato di omicidio colposo

di Cavalchini Giovanni, Imperatore Nunzio e Chirico Angelo, per non aver commesso il fatto, va confermata la penale responsabilità di SPALLANZANI Giambattista per l'omicidio colposo di Simonelli Domenico, Tallilli Antonio, De Carlo Paolo, De Marco Dalmasso, Carrieri Marcello, Cito Sante, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Casamassima Giuseppe, Lanzo Antonio e Pisani Arcangelo;

2) al netto del proscioglimento dal reato di cui all'art.437, 2° comma, c.p. e dell'assoluzione dall'omicidio colposo di Adamo Cosimo, Ancona Vito, Anastasia Antonio, Palazzo Gaetano, perché il fatto non sussiste e dal reato di omicidio colposo di Cavalchini Giovanni, Imperatore Nunzio, Chirico Angelo, Simonelli Domenico e Tallilli Antonio per non aver commesso il fatto, va confermata la penale responsabilità di NOCE Sergio per l'omicidio colposo di De Carlo Paolo, De Marco Dalmasso, Carrieri Marcello, Cito Sante, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Casamassima Giuseppe, Lanzo Antonio e Pisani Arcangelo;

3) al netto del proscioglimento dal reato di cui all'art.437, 2° comma, c.p. e dell'assoluzione dall'omicidio colposo di Adamo Cosimo, Ancona Vito, Anastasia Antonio, Palazzo Gaetano, perché il fatto non sussiste e dal reato di omicidio colposo di Cavalchini Giovanni, Imperatore Nunzio, Chirico Angelo, Simonelli Domenico, Tallilli Antonio e Mariano Vittorio per non aver commesso il fatto, va confermata la penale responsabilità di ANGELINI Attilio per l'omicidio colposo di De Carlo Paolo, De Marco Dalmasso, Carrieri Marcello, Cito Sante, Russo Angelo, Lanzo Antonio e Pisani Arcangelo.

Orbene, ai fini della determinazione della pena, va quindi innanzitutto evidenziato che a tutti e tre gli imputati possono essere concesse le attenuanti generiche in ragione dello stato di incensuratezza degli imputati SPALLANZANI e ANGELINI, nonché in relazione alla età avanzata dei tre imputati (SPALLANZANI, classe 1928, NOCE, classe 1935 e ANGELINI, classe 1938).

Dette attenuanti generiche tuttavia devono essere considerate equivalenti rispetto alla contestata aggravante e non possono essere valutate prevalenti in ragione della particolare gravità delle condotte e della reiterazione nel tempo delle condotte medesime, nonché in ragione del grado della colpa, per via del rilievo e della durata della



Consigliere estensore
dott. *Margherita Grippo*

posizione di garanzia assunta dagli imputati e della consistenza delle omissioni, considerato peraltro che il proscioglimento dalle altre imputazioni è intervenuto per prescrizione (in relazione al reato di cui all'art.437 c.p.) e fondamentalmente ai sensi del capoverso dell'art.530 c.p.p. in relazione alla imputazione per omicidio colposo.

Ciò detto, si impongono due precisazioni rilevanti per la determinazione della pena:

a) a seguito del proscioglimento dalla più grave violazione di cui all'art.437 c.p., la pena base, per il reato di cui all'art.589 c.p., va liberamente determinata in quanto, sebbene il giudice di primo grado parli di cumulo materiale deve ritenersi che lo faccia evidentemente solo per escludere la configurabilità del reato continuato, mentre di fatto, nella determinazione della pena per gli omicidi colposi, il giudice di primo grado segue in realtà il criterio di calcolo del concorso formale, tanto che, per ogni omicidio colposo addebitato agli imputati SPALLANZANI Giambattista, NOCE Sergio e ANGELINI Attilio, infligge una pena di quattro mesi di reclusione, secondo una misura, che considerato il diniego delle attenuanti generiche, è platealmente al di sotto del minimo edittale previsto dal secondo comma dell'art.589 c.p. (anni due di reclusione) e può giustificarsi solo a titolo di aumento (per l'appunto per il concorso formale) rispetto alla pena determinata per il più grave reato di cui all'art.437 c.p.;

b) va rispettato il limite previsto dall'ultimo comma dell'art.589 c.p.

E così, considerati i limiti edittali previsti dal primo comma dell'art.589 c.p., all'esito del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la contestata aggravante, partendo, per tutti e tre gli imputati, dalla pena base di un anno di reclusione e calcolando, nel rispetto del limite del triplo previsto dall'ultimo comma dell'art.589 c.p., un aumento di mesi due di reclusione per ogni omicidio, si perviene alla pena finale di:

a) anni due e mesi otto di reclusione per SPALLANZANI Giambattista [pena base anni uno di reclusione + 20 mesi di reclusione (2 mesi di reclusione X 10 omicidi)];

b) anni due e mesi quattro di reclusione per NOCE Sergio [pena base anni uno di reclusione + 16 mesi di reclusione (2 mesi di reclusione X 8 omicidi)];

c) anni due di reclusione per ANGELINI Attilio [pena base anni uno di reclusione + 12 mesi di reclusione (2 mesi di reclusione X 6 omicidi)].

Le pene accessorie di cui agli artt.31 e 31 bis c.p. applicate dal primo giudice vanno confermate per la durata della pena principale inflitta a ciascuno dei tre imputati, in ragione del fatto che il reato addebitato è stato commesso in violazione dei doveri inerenti all'esercizio di una attività industriale e dei doveri inerenti all'ufficio direttivo di una impresa.

All'imputato ANGELINI Attilio può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto, in ragione della personalità dell'imputato, assolutamente incensurato, e della natura colposa del reato addebitato, può ritenersi che l'imputato, dopo questa vicenda processuale culminata con una condanna a pena detentiva, si asterrà dal commettere altre violazioni della legge penale.

Anche le pene accessorie applicate all'imputato ANGELINI restano condizionalmente sospese ai sensi dell'art.166 c.p.

La pena inflitta a SPALLANZANI Giambattista e NOCE Sergio può essere dichiarata estinta per indulto, in ragione della natura non ostativa del reato e della entità della pena inflitta.

Nulla questione per quanto riguarda gli omicidi colposi consumati fino a tutto il 2.5.2006.

Ritiene la Corte che il beneficio possa estendersi anche agli omicidi consumati dopo tale data, ma causalmente riconducibili a condotte esauritesi in data antecedente a quella del 2.5.2006.

Invero, si pone una questione non nuova: quella relativa all'individuazione della disciplina di diritto penale sostanziale applicabile allorquando nei reati di evento, per la specifica e peculiare natura del fatto materiale, vi è una notevole divaricazione tra il momento della condotta e quello dell'evento.

Orbene, fermo restando che il reato di evento si consuma con la realizzazione dell'evento e dunque l'omicidio colposo si consuma con la realizzazione della morte della vittima, a parere della Corte, quando vi è (come nel caso in esame) un notevole intervallo di tempo tra la condotta e l'evento, il criterio da adottare per la individua-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

zione della disciplina applicabile deve ritenersi quello della condotta, perché più conforme al principio di ragionevolezza e uguaglianza in relazione al trattamento sanzionatorio, nonché al principio di offensività, quale canone interpretativo per una lettura sostanzialistica dei comportamenti e per una valutazione del disvalore degli stessi.

In altri termini, la scelta a favore del “criterio della condotta” discende dalla funzione generalpreventiva delle norme incriminatrici: ed infatti proprio nel momento in cui agisce o omette di compiere l’azione doverosa, l’agente si sottrae all’azione deterrente della norma incriminatrice; ed è con riferimento a tale momento, quello della condotta causalmente rilevante per l’appunto, che va valutato il disvalore del comportamento, al fine di individuare il regime di diritto penale sostanziale da applicare, per il trattamento sanzionatorio, ma anche per l’estensione di eventuali benefici, quale l’indulto.

Il grado di rigore nel trattamento sanzionatorio e la valutazione di meritevolezza di un eventuale beneficio riguardante la pena (come l’indulto) devono essere agganciati alla condotta causalmente rilevante, perché è con la condotta che l’agente viola il precetto, determinando, attraverso un processo causale che può rivelarsi lento e svilupparsi nel tempo, l’evento che concretizza l’offesa e integra la consumazione del reato.

Ragionando diversamente, e cioè in relazione al criterio dell’evento, si avrebbe la conseguenza incongrua che condotte poste in essere, come nel caso in esame, nei primi anni ottanta ed esauritesi interamente in quell’arco temporale nella loro oggettiva e storica realizzazione, e dunque ben oltre vent’anni prima della legge sull’indulto (la L.241/2006), resterebbero irragionevolmente fuori dalla estensione di tale beneficio.

Le statuizioni civili vanno confermate secondo quanto verrà precisato nella parte relativa.

F. L’APPELLO DELLE PARTI CIVILI

L’appello proposto dalle parti civili l’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Associazione Contramianto va rigettato.


Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

Prima di passare all'esame delle ragioni che conducono a tale rigetto, si impongono due precisazioni.

Innanzitutto, va precisato che la declaratoria di revoca della costituzione di parte civile non è frutto di un errore materiale emendabile con la procedura della correzione, ma il risultato di una specifica statuizione, supportata da una sua motivazione, che può costituire solo oggetto di contestazione attraverso il mezzo dell'impugnazione, come di fatto è poi avvenuto attraverso proprio la proposizione dell'appello in oggetto.

La seconda precisazione riguarda la posizione di due imputati e cioè quella di TRAUNER e RIVA Emilio.

Nei confronti di tali imputati il giudice di primo grado con la sentenza appellata ha disposto il proscioglimento per estinzione dei reati dovuta a morte del reo, sicché appare evidente che l'appello delle parti civili, per come è proposto (e cioè proprio perché lamenta la erroneità della declaratoria di revoca della costituzione di parte civile con richiesta di condanna al risarcimento dei danni degli imputati che hanno riportato condanna penale), non può, in termini di ammissibilità, riferirsi anche a detti imputati, per cui l'indicazione di tali nomi va considerata frutto di un mero errore.

Passando ad esaminare le ragioni che conducono al rigetto dell'appello va rilevato innanzitutto che può ritenersi acclarato che:

1) la costituzione di parte civile dell'Osservatorio Nazionale Amianto e dell'Associazione Contramiante è intervenuta nel procedimento penale n.6482/2012 R.G. Dib e non anche nel procedimento penale n.6351/2010 R.G. Dib;

2) le conclusioni sono state rassegnate all'udienza del 31.3.2014 con riferimento al procedimento penale n.6351/2010 R.G. Dib.

Orbene, ciò premesso, è pur vero che i due procedimenti penali (il n.6351/2010 R.G. Dib e il n.6482/2012 R.G. Dib) sono stati riuniti ed hanno assunto la numerazione del procedimento di più risalente iscrizione e cioè il n.6351/2010 R.G. Dib, tuttavia nell'ambito del procedimento unico, frutto della riunione, le posizioni degli imputati, con le relative e specifiche imputazioni (specie quelle relative agli omicidi colposi) so-



Consigliere estensore
Dott. Margherita Grippo

no rimaste diverse ed autonome.

Conseguentemente, poiché le parti civili appellanti nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 31.3.2014, anche a prescindere dal numero del procedimento indicato (il n.6351/2010 R.G. Dib) hanno fatto riferimento in modo specifico ed univoco agli imputati e alle imputazioni del procedimento originario contrassegnato, già prima della riunione, dal n.6351/2010 R.G. Dib, le conclusioni vanno riferite in via esclusiva a detto procedimento, agli imputati di detto procedimento e soprattutto alle imputazioni di tale procedimento e, attesa la diversità delle imputazioni (e nonostante la parziale identità degli imputati), non possono essere estese al procedimento n.6482/2012 R.G. Dib, quello in cui è intervenuta la costituzione di parte civile.

Alla luce di tale rilievo appare dunque chiaro che le conclusioni risultano di fatto non rassegnate in quanto: a) sono espressamente e specificamente riferite al procedimento n.6351/2010 R.G. Dib (identificato per imputati e imputazioni) nel quale non è intervenuta la costituzione di parte civile; b) non possono considerarsi riferibili al procedimento n.6482/2012 R.G. Dib nel quale è intervenuta la costituzione di parte civile, perché espressamente agganciate (per causa petendi) alla posizione assunta dagli imputati con riferimento alle specifiche imputazione del procedimento n.6351/2010 R.G. Dib.

Ad onta della parziale identità degli imputati (dato già in sé sufficiente ad evidenziare la diversità ed autonomia dei due procedimenti pur riuniti), va rilevato, al fine di evidenziare la non assimilabilità dei due procedimenti, che le imputazioni a carico degli imputati sono diverse e per cogliere tale diversità è sufficiente aver riguardo agli omicidi colposi contestati, distinti ed autonomi, in ragione delle vittime e della collocazione temporale delle condotte e dell'evento morte.

In ragione del rigetto del proposto gravame, le due parti civili appellanti, l'Osservatorio Nazionale Amianto (O.N.A.) Onlus e l'Associazione Contramianto ed Altri Rischi Onlus, devono essere condannate al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore dell'Erario.

G. LE STATUZIONI CIVILI

La condanna degli imputati SPALLANZANI Giambattista, NOCE Sergio e ANGELINI Attilio comporta la conferma delle statuizioni civili a loro carico relative all'omicidio colposo di:

1) Simonelli Domenico, Tallilli Antonio, De Carlo Paolo, De Marco Dalmasso, Carrieri Marcello, Cito Sante, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Casamassima Giuseppe, Lanzo Antonio e Pisani Arcangelo, per SPALLANZANI Giambattista;

2) De Carlo Paolo, De Marco Dalmasso, Carrieri Marcello, Cito Sante, Russo Angelo, Mariano Vittorio, Casamassima Giuseppe, Lanzo Antonio e Pisani Arcangelo, per NOCE Sergio;

3) De Carlo Paolo, De Marco Dalmasso, Carrieri Marcello, Cito Sante, Russo Angelo, Lanzo Antonio e Pisani Arcangelo, per ANGELINI Attilio.

Conseguentemente vanno confermate le statuizioni civili relative a tali capi di condanna e cioè:

a) le condanne generiche al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore delle parti civili CALVELLO Antonia e DE MARCO Michele, in qualità di eredi di DE MARCO Dalmasso e delle parti civili CASAMASSIMA Francesco e CIGNONI Maria Luisa, quali eredi di CASAMASSIMA Giuseppe (solo per SPALLANZANI e NOCE), nonché le condanne alla rifusione delle spese processuali in favore delle stesse parti civili;

b) le condanne generiche al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore delle parti civili, la FIOM – CGIL, la UIL Regionale e la UIL Taranto, nonché l'Associazione Italiana Esposti Amianto, la Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Lavoro e Inail, nonché le condanne alla rifusione delle spese processuali in favore delle stesse parti civili, **ma limitatamente agli omicidi per i quali è intervenuta condanna** [come indicate nei punti 1), 2) e 3)];

c) le condanne al pagamento delle provvisionali in favore dell'Inail nella misura di:



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

- € 261.638,75, in relazione alla vittima DE MARCO Dalmasso,
- € 309.875,84, in relazione alla vittima RUSSO Angelo,
- € 304.002,63, in relazione alla vittima PISANI Arcangelo,
- € 296.274,87, in relazione alla vittima LANZO Antonio,
- € 304.108,20, in relazione alla vittima MARIANO Vittorio,
- € 265.931,25, in relazione alla vittima CITO Sante,
- € 229.829,84, in relazione alla vittima CARRIERI Marcello,
- € 274.513,32, in relazione alla vittima DE CARLO Paolo,
- € 226.587,39, in relazione alla vittima CASAMASSIMA Giuseppe (solo per SPALLANZANI e NOCE)

In particolare, vanno confermate le statuizioni relative al pagamento delle provvisori, dal momento che l'Inail attraverso le distinte di pagamento delle rendite erogate ai parenti delle vittime, ha dimostrato entro tali limiti di aver subito un danno in misura corrispondente agli importi erogati.

Infine, l'esito del presente giudizio comporta la condanna degli imputati SPALLANZANI Giambattista, NOCE Sergio e ANGELINI Attilio al pagamento delle spese processuali sostenute per il grado di appello dalle parti civili, non appellanti, spese specificamente liquidate in dispositivo.

La complessità del procedimento penale in oggetto, per la natura delle questioni trattate e per il numero degli imputati, delle persone offese e delle parti civili, ha imposto l'indicazione di un termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art.544, comma 3, c.p.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.

in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in data 23.5.2014 ed appellata dagli imputati ANGELINI Attilio, BENEVENTO Giorgio, BOLOGNINI Aldo, CAPOGROSSO Luigi, CASSARO Renato, CHINDEMI Francesco, CONSOLINI Massimo, FOSSA Bruno, GABRIELLI Lam-



Consigliere Estensore
dott. Margherita Grippo

berto, GAMBARDELLA Giovanni, GILLERIO Giovanni, LUPO Mario, MASINI Mario, MILANESE Tommaso Vincenzo, MORICONI Alberto, MORSILLO Girolamo, MUNI Nicola, NARDI Piero, NOCE Sergio, RIVA Fabio Arturo, ROCCHI Augusto, RONCAN Riccardo, SALVATORE Ettore, SAVOIA Costantino, SIMEONI Franco, SPALLANZANI Giambattista e ZAPPA Giorgio, nonché, agli effetti civili, dalle parti civili l'Associazione Controamianto ed altri rischi Onlus e l'Osservatorio Nazionale Amianto -O.N.A. Onlus, così provvede:

1) Visto l'art.530, comma 1°, c.p.p., assolve BOLOGNINI Aldo, CONSOLINI Massimo, MASINI Mario, NARDI Piero, ZAPPA Giorgio, GABRIELLI Lamberto, MILANESE Tommaso Vincenzo, ROCCHI Augusto e RIVA Fabio Arturo dai reati così come loro addebitati in sentenza per non aver commesso il fatto ed elimina le relative statuizioni civili poste a carico di detti imputati.

2) Visto l'art.530, comma 1°, c.p.p., assolve SALVATORE Ettore e CAPOGROSSO Luigi dal reato di omicidio colposo loro ascritto, in danno di Adamo Cosimo e Ancona Vito, perché il fatto non sussiste ed elimina le relative statuizioni civili.

3) Visto l'art.530, 2° comma, c.p.p., assolve SPALLANZANI Giambattista dal reato di omicidio colposo di Adamo Cosimo, Ancona Vito, Anastasia Antonio e Palazzo Gaetano, perché il fatto non sussiste e dal reato di omicidio colposo di Cavalchini Giovanni, Imperatore Nunzio e Chirico Angelo per non aver commesso il fatto ed elimina per l'effetto le relative statuizioni civili.

Ridetermina la pena a carico di SPALLANZANI Giambattista in relazione ai residui reati di omicidio colposo addebitati nella sentenza appellata, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante, nella misura di anni due e mesi otto di reclusione.

Dichiara interamente condonata la pena inflitta a SPALLANZANI Giambattista.

4) Visto l'art.530, 2° comma, c.p.p., assolve NOCE Sergio dal reato di omicidio colposo di Adamo Cosimo, Ancona Vito, Anastasia Antonio e Palazzo Gaetano perché il fatto non sussiste e dal reato di omicidio colposo di Cavalchini Giovanni, Imperatore Nunzio, Chirico Angelo, Simonelli Domenico e Tallilli Antonio, per non aver com-



Consigliere estensore
Dott. Margherita Grippo

messo il fatto ed elimina per l'effetto le relative statuizioni civili.

Ridetermina la pena a carico di NOCE Sergio in relazione ai residui reati di omicidio colposo addebitati nella sentenza appellata, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante, nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione.

Dichiara interamente condonata la pena inflitta a NOCE Sergio.

5) Visto l'art.530, 2° comma, c.p.p., assolve ANGELINI Attilio dal reato di omicidio colposo di Adamo Cosimo, Ancona Vito, Anastasia Antonio e Palazzo Gaetano perché il fatto non sussiste e dal reato di omicidio colposo di Cavalchini Giovanni, Imperatore Nunzio, Chirico Angelo, Simonelli Domenico, Tallilli Antonio e Mariano Vittorio, per non aver commesso il fatto ed elimina per l'effetto le relative statuizioni civili.

Ridetermina la pena a carico di ANGELINI Attilio in relazione ai residui reati di omicidio colposo addebitati nella sentenza appellata, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante, nella misura di anni due di reclusione.

Dichiara condizionalmente sospesa la pena inflitta ad ANGELINI Attilio.

6) Visto l'art.530, 2° comma, c.p.p., assolve CASSARO Renato, CHINDEMI Francesco, FOSSA Bruno, GAMBARDELLA Giovanni, GILLERIO Giovanni, LUPO Mario, MORICONI Alberto, MUNI Nicola, RONCAN Riccardo, SAVOIA Costantino e SIMEONI Franco, dal reato di omicidio colposo di Adamo Cosimo, Ancona Vito, Anastasia Antonio e Palazzo Gaetano perché il fatto non sussiste e dai residui reati di omicidio colposo addebitati nella sentenza appellata per non aver commesso il fatto ed elimina le relative statuizioni civili.

7) Visto l'art.531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di MORSILLO Girolamo e di BENEVENTO Giorgio in ordine ai reati loro addebitati in sentenza perché estinti per morte del reo ed elimina le relative statuizioni civili.

8) Visto l'art.531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di ANGELINI Attilio, CASSARO Renato, CHINDEMI Francesco, FOSSA Bruno, GAMBARDELLA Giovanni, GILLERIO Giovanni, LUPO Mario, MORICONI Alberto, MUNI Nico-

la, NOCE Sergio, RONCAN Riccardo, SAVOIA Costantino, SIMEONI Franco, SPALLANZANI Giambattista, SALVATORE Ettore e CAPOGROSSO Luigi, in ordine al reato di cui all'art.437 c.p. (ritenuto nella forma semplice di cui al primo comma per CASSARO Renato, CHINDEMI Francesco, FOSSA Bruno, GAMBARDELLA Giovanni, GILLERIO Giovanni, LUPO Mario, MORICONI Alberto, MUNI Nicola, RONCAN Riccardo, SAVOIA Costantino, SIMEONI Franco, SALVATORE Ettore e CAPOGROSSO Luigi) perché estinto per intervenuta prescrizione già alla data della pronuncia della sentenza di primo grado e per l'effetto elimina le relative statuizioni civili.

9) Rigetta l'appello proposto dalle parti civili, l'Associazione Controamianto ed altri rischi Onlus e l'Osservatorio Nazionale Amianto -O.N.A. Onlus, e condanna le stesse al pagamento delle spese processuali di questo secondo grado di giudizio in favore dell'Erario.

10) Conferma le statuizioni civili a carico di SPALLANZANI Giambattista, NOCE Sergio e ANGELINI Attilio per i capi in relazione ai quali viene confermata la penale responsabilità di tali imputati.

11) Condanna SPALLANZANI Giambattista, NOCE Sergio e ANGELINI Attilio, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado in favore delle seguenti parti civili, spese liquidate in complessivi:

€ 4.080,00 oltre accessori di legge, in favore di Calvello Antonia e De Marco Michele,
€ 4.080,00 oltre accessori di legge, in favore di Casamassima Francesco e Cignoni Maria Luisa,

€ 2.000,00 oltre accessori di legge, in favore dell'Inail,

€ 4.000,00 oltre accessori di legge, in favore della Associazione Italiana Esposti Amianto,

€ 3.400,00 oltre accessori di legge, in favore della Associazione Nazionale Mutilati Invalidi sul Lavoro,

€ 4.000,00 oltre accessori di legge, in favore della Unione Regionale (UIL) Puglia,

€ 4.000,00 oltre accessori di legge, in favore Camera Sindacale Provinciale UIL Ta-



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

ranto,

€ 4.000,00 oltre accessori di legge, in favore della FIOM CGIL Taranto.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.


Taranto, 23.6.2017

Il Consigliere estensore

(dott. Margherita Grippo)




IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
carmela maffei palazzo



Il Presidente

(dott. Rosa Patrizia Sinisi)




depositato in Cancelleria

il 19 SET. 2017



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
carmela maffei palazzo



INDICE

<u>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</u>	pag.	1
A. LA SENTENZA DI PRIMO GRADO	pag.	1
1. Imputazioni e condanne	pag.	1
2. Elementi di prova valutati dal giudice di primo grado	pag.	15
3. Temi ed argomenti trattati nella sentenza di primo grado	pag.	16
B. GLI APPELLI	pag.	41
1. Appello proposto nell'interesse di SPALLANZANI Giambattista, ANGELINI Attilio, MORSILLO Girolamo, GAMBARDELLA Giovanni, GILLERIO Giovanni, FOS- SA Bruno, RONCAN Riccardo e SAVOIA Costantino (ap- pello redatto dagli avv.ti Corrado Pagano ed Elisabetta Pagano)	pag.	41
2. Appello proposto nell'interesse di ANGELINI Attilio e MORSILLO Girolamo (appello redatto dagli avv.ti Corrado Pagano e Andrea Garaventa)	pag.	53
3. Appello proposto nell'interesse di NOCE Sergio, CHIN- DEMI Francesco, MUNI Nicola, BENEVENTO Giorgio, GABRIELLI Lamberto, ROCCHI Augusto e SIMEONI Franco (appello redatto dagli avv.ti Fabrizio Lemme, Massi- miliano Oggiano e Anna Palazzi)	pag.	56
4. Appello proposto nell'interesse di GABRIELLI Lamber- to, ROCCHI Augusto e MILANESE Tommaso Vincenzo (appelli redatti dall'avv. Vittorio Manes)	pag.	62
5. Appello proposto nell'interesse di CAPOGROSSO Luigi e SALVATORE Ettore (appello redatto dall'avv. Egidio Al- banese)	pag.	76
6. Appello proposto nell'interesse di CASSARO Renato (appello redatto dall'avv. Alessandro Diddi)	pag.	80
7. Appello proposto nell'interesse di LUPO Mario (appello redatto dall'avv. Angelo Pallara)	pag.	83
8. Appello proposto nell'interesse di MORICONI Alberto (appello redatto dall'avv. Giuseppe Coda)	pag.	87



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

9. Appello proposto nell'interesse di ZAPPA Giorgio (appello redatto dagli avv.ti Marcello Melandri e Carlo Marchio- lo)	pag. 88
10. Appello proposto nell'interesse di NARDI Piero (appello redatto dagli avv.ti Cesare Manzitti e Francesco Vassalli)	pag. 94
11. Appello proposto nell'interesse di RIVA Fabio Arturo (appello redatto dagli avv.ti Nerio Diodà e Stefano Goldstein)	pag. 96
12. Appello proposto nell'interesse di MASINI Mario (appello redatto dall'avv. Fabio Fossati)	pag. 100
13. Appello proposto nell'interesse di BOLOGNINI Aldo (appello redatto dall'avv. Ugo Lecis)	pag. 103
14. Appello proposto nell'interesse di CONSOLINI Massimo (appello redatto dall'avv. Matteo Grassi)	pag. 108
15. Appello proposto dalle parti civili OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO (O.N.A.) ONLUS e ASSOCIAZIONE CONTRAMIANTO ED ALTRI RISCHI ONLUS	pag. 114
C. IL GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO	pag. 116
<u>MOTIVAZIONE</u>	pag. 118
Premessa	pag. 118
A. LE POSIZIONI DI GARANZIA	pag. 119
1. Nozione generale	pag. 119
2. L'istituto della delega	pag. 122
3. Le posizioni di garanzia nella sentenza appellata	pag. 125
4. La struttura organizzativa dell'ILVA	pag. 130
5. I direttori di stabilimento (posizione degli imputati SPALLANZANI, NOCE, ANGELINI, MORSILLO, CHINDEMI, MUNI, SALVATORE e CAPOGROSSO)	pag. 130
6. La struttura organizzativa dell'ILVA nel periodo 1988-1993	pag. 134



7. La portata della previsione del 5.8	pag. 143
8. La posizione di garanzia degli imputati nel periodo 1988-1993	pag. 147
8.a. Sussistenza della posizione di garanzia per gli imputati LUPO, GAMBARDELLA, BENEVENTO, CASSARO, SIMEONI, GILLERIO, NOCE, MOR-SILLO, RONCAN, CHINDEMI MORICONI e FOS-SA	pag. 147
8.b. Insussistenza della posizione di garanzia. Assoluzione degli imputati NARDI, ZAPPA, BOLO-GNINI e CONSOLINI	pag. 152
9. La posizione di garanzia degli imputati nel periodo 1993-1995	pag. 155
9.a. Sussistenza della posizione di garanzia per gli imputati BENEVENTO e SAVOIA	pag. 155
9.b. Insussistenza della posizione di garanzia. Assoluzione degli imputati degli imputati GABRIEL-LI, MILANESE e ROCCHI	pag. 156
10. La posizione di garanzia nell'ultimo periodo (dal maggio 1995). La posizione dell'imputato RIVA Fabio Arturo. Assoluzione	pag. 158
11. La posizione dell'imputato MASINI Mario. Assoluzione	pag. 160
12. Conclusioni	pag. 163
B. LA FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ART.589 C.P.	pag. 164
1. L'elemento oggettivo. Il nesso di causalità	pag. 164
1.a. Premessa	pag. 164
1.b. La diagnosi di mesotelioma in relazione a ciascuna vittima	pag. 165
1.b.1. Assoluzioni dall'omicidio colposo di Adamo Cosimo, Ancona Vito, Anastasia Antonio e Palazzo Gaetano	pag. 190



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

1.c. Il rapporto di causalità tra la morte di ciascuna vittima deceduta per mesotelioma e la esposizione nell'ambiente lavorativo ILVA	pag. 192
1.d. La causalità individuale	pag. 236
1.d.1. Le due teorie della dose-grilletto e della dose cumulativa. L'effetto acceleratore	pag. 236
1.d.2. La latenza. La individuazione del periodo di insorgenza biologica del mesotelioma. Un possibile contributo della formula di Berry. Il rapporto di causalità riferito alla posizione di ciascun imputato. Le assoluzioni	pag. 250
1.d.3. La incidenza causale delle condotte omissive contestate	pag. 297
2. L'elemento soggettivo. La colpa	pag. 301
3. Conclusioni	pag. 313
4. Non operatività della prescrizione	pag. 314
C. LA FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ART.437, 2° COMMA, C.P.	pag. 315
1. Le questioni preliminari relative alla eccepita violazione dell'art.521 c.p.p. e del principio di legalità e alla arbitraria duplicazione dei disastri	pag. 315
2. L'elemento oggettivo del reato di cui all'art.437 c.p. Le condotte materiali	pag. 317
2.a. Il pericolo presunto di cui al primo comma dell'art.437 c.p. e l'evento aggravatore di cui al secondo comma dell'art.437 c.p. La malattia-infortunio	pag. 323
3. L'elemento soggettivo. Il dolo. Rapporto tra la fattispecie di cui all'art.437 c.p. e quella di cui all'art.451 c.p.	pag. 327
4. Il concorso del reato di cui all'art.437, 2° comma, c.p. con il reato di cui all'art.589 c.p. La eccepita violazione del principio del <i>ne bis in idem</i>	pag. 329



Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo

**5. La configurabilità della ipotesi del 2° comma dell'art.437
c.p. come fattispecie aggravata. La prescrizione del reato** pag. 333

**D. POSIZIONE DEGLI IMPUTATI BENEVENTO GIORGIO
E MORSILLO GIROLAMO.
PROSCIoglimento per morte del reo** pag. 341

E. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO pag. 342

F. L'APPELLO DELLE PARTI CIVILI pag. 346

G. LE STATUZIONI CIVILI pag. 349

DISPOSITIVO pag. 350

INDICE pag. 355



*Consigliere estensore
dott. Margherita Grippo*

Rinormi £ 61,95 per diritti di officina

